



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

Dott. PIFFER GUIDO Presidente

Dott. GALLI CARLA Consigliere

Dott. LOCURTO CONCETTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

nei confronti di

1) PONZONI MASSIMO nato a SALO' (BS) il 16-11-1972 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LIBERO - **PRESENTE**

residente a CASATE NOVO-VIA ROMA, 104

domicilio eletto MILANO-VIA F. SFORZA, 5 C/O DIF.

Imputato di : ARTT. 81 CP-A) 81-110-112 N.1,2-319-321 CP, AA-T) 110 CP-7 L.195/ 74, B-C-E-G) (81)-110-319-321 CP, D) 81-319 QUATER CP, H) 110-314 CP, I-N-P) 110 CP-216 CO.1 N.1,2-223 CO.1-219 CO.1,2 N.1 LF, O-S) 81-110-646-61 N.7,11 CP, Q) 110-317 CP, U) 81-110-326-319-321 CP commesso in IGNOTO in data - -

Difeso da: Avv.LUCA RICCI (DOMICIL.) Foro di MILANO - Avv.SERGIO SPAGNOLO Foro di MILANO

2) DUZIONI FILIPPO nato a BERGAMO (BG) il 21-02-1962 - APP.TE E APP.TO DAL PM - LIBERO - **PRESENTE**

residente a STILO-VIA MASCAGNI, 5

domicilio eletto SESTO S/G-VIALE GRAMSCI 135 C/O DIF.

domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P. A) 81-110-112 N. 1, 2-319-321 C.P., AA) 110 C.P -7 L. 195/74 commesso in IGNOTO in data - -

Difeso da: Avv.FABRIZIO ROCCHI (DOMICIL.) Foro di SESTO S/G - Avv.ALBERTO SIMEONE Foro di BENEVENTO

N.
MOD. 2/A/SG

N. **6181**
della sentenza

1806/2015
del Reg. Gen.le. App.

2744/2012
Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

26-09-2016

Depositata
in Cancelleria

il **23 DIC. 2016**

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura il

il

Estratto art.15/27 D.M. 334
al P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.
Campione penale

3) RIVA FRANCO nato a GIUSSANO (MI) il 17-03-1953 - APP.TE E APP.TO DAL PM -
LIBERO - (**già presente**) - **non comparso**
residente a GIUSSANO-VIA DONIZZETTI, 19
Imputato di : ARTT. M) 110 C.P.-223-216 CO. 1 N. 2 L.F. commesso in IGNOTO in data - -
Difeso da: Avv.ROSARIO MINNITI Foro di MILANO, anzi avv. Francesca Massimo, ex art. 102
c.p.p.

4) BRAMBILLA ANTONINO ENRICO nato a CARATE BRIANZA (MI) il 14-09-1946 -
APPELLANTE - LIBERO - **PRESENTE**
residente a MILANO - VIA FAMAGOSTA, 21
domicilio eletto C/O STUDIO AVV.NERIO DIODA' - MILANO
Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 N. 1 E 2-319-321 C.P., B) 81 CPV-110-
319-321 C.P., C) 110-319-321 C.P., E) 81 CPV-110-319-321 C.P. commesso in IGNOTO in data
- -
Difeso da: Avv.NERIO DIODA' Foro di MILANO - **PRESENTE**
Avv.WALTER FUMAGALLI (RIN.8/3/16) Foro di MILANO - **PRESENTE**

5) PERRI ROSARIO nato a SAN BIASE (CB) il 21-09-1942 - APPELLANTE - LIBERO -
PRESENTE
residente a DESIO-VIA CANONICO VILLA, 97
domicilio eletto
domic. dich. DESIO-VIA CANONICO VILLA, 97
Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 N. 1 E 2-319-321 C.P., B) 81 CPV-110-
319-321 C.P., C) 110-319-321 C.P., E) 81 CPV-110-319-321 C.P. Q) 110-317 C.P. commesso in
IGNOTO in data - -
Difeso da: Foro di MONZA - Avv.DONATELLA RAPETTI Foro di MONZA - **PRESENTE**
ANCHE IN SOSTITUZIONE DELL'Avv.RAFFAELE DELLA VALLE

PARTE CIVILE:

COMUNE DI DESIO NON APPELLANTE Difensore Avv.ENRICO MARIA GIARDA Foro di
MILANO - **PRESENTE**

REGIONE LOMBARDIA NON APPELLANTE Difensore Avv.ANTONELLA FORLONI Foro di
MILANO - **PRESENTE**

FALLIMENTO PIERMARINI S.R.L. NON APPELLANTE Difensore Avv.LUCA PEDI Foro di
MONZA - **N.C.**

FALLIMENTO IMMOBILIARE MAIS S.R.L. NON APPELLANTE Difensore Avv.LUCA PEDI
Foro di MONZA - **N.C.**

DASSI RENZO NON APPELLANTE Difensore Avv.ATTILIO SCARCELLA Foro di PATTI - N.C.

COMUNE DI GIUSSANO NON APPELLANTE Difensore Avv.GIANPIERO FAGNANI Foro di MONZA – **PRESENTE**

FALLIMENTO IL PELLICANO S.R.L. NON APPELLANTE Difensore Avv.UMBERTO BALLABIO Foro di MONZA - N.C.

A P P E L L A N T E

avverso la sentenza del Tribunale di MONZA 987/2012 del 18-04-2014

con la quale veniva__ condannat __, alla pena di:

PONZONI: ANNI 10 E MESI 6 DI RECL.

DUZIONI: ANNI 3 MESI 2 DI RECL.

BRAMBILLA: ANNI 5 DI RECL.

PERRI: ANNI 5 MESI 6 DI RECL.

RIVA: ANNI 2 E MESI 6 DI RECL. - GENERICHE

PER TUTTI PENE ACCESSORIE

CONFISCA DI QUANTO IN SEQUESTRO, AD ECCEZIONE DELLE BORSE DI CUI AL CAPO H) DI CUI ORDINA LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA

CONDANNA TUTTI GLI IMPUTATI AL RISARCIMENTO DANNI, PROVVISORE E RIFUSIONE SPESE A FAVORE DELLA PARTE CIVILE COMUNE DI DESIO

CONDANNA PONZONI MASSIMO AL RISARCIMENTO DANNI E RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLE PP.CC. REGIONE LOMBARDIA, FALLIMENTO PIERMARINI SRL, FALLIMENTO IMMOBILIARE MAIS S.R.L. E DASSI RENZO

CONDANNO PONZONI MASSIMO E PERRI ROSARIO AL RISARCIMENTO DANNI, PROVVISORIO E RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLA P.C. FALLIMENTO

IMMOBILIARE MAIS SRL PER IL CAPO Q) PONZONI-DUZIONI-BRAMBILLA-PERRI: A) CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO AGGR. CONT. IN CONC. *.

PONZONI-DUZIONI: PER IL CAPO AA) CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI IN CONC.

PONZONI-BRAMBILLA-PERRI: PER I CAPI B-C-E) CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO IN CONC. CONT. E NON

PONZONI-PERRI: PER IL REATO Q) CONCUSSIONE IN CONC.

PONZONI, INOLTRE, PER I REATI D) INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' CONT., G) CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO IN CONC., H) PECULATO IN CONC., I-N-P) BANCAROTTA FRAUDOLenta PATRIMONIALE E DOCUMENTALE AGGR. IN CONC. *, LIMITATAMENTE AI FATTI SUB 1 E 2 IN RELAZIONE AL CAPO I), O) APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGR. CONT. IN CONC., LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'IMMOBILIARE LA PERLA SRL, S) APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGR. CONT. IN CONC., LIMITATAMENTE AI FATTI COMMESSI DAL 13.9.2006, T) CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI LIMITATAMENTE AI FATTI COMMESSI DAL 13.9.2006, U) RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO IN CONC. E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO IN CONT. RIVA: PER IL REATO M) BANCAROTTA FRAUDOLenta DOCUMENTALE IN CONC. RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATO ASCRITTI A CIASCUN IMPUTATO FALLIMENTO "IL PELLICANO S.R.L." DICHIARATO CON SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA IL 12.1.2010 RIVA: ASSOLUZIONE PER NON AVER COMMESSO IL FATTO DALLA IMPUTAZIONE A)

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO AGGR. CONT. IN CONC.

RIVA-PONZONI-DUZIONI: ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE DALLA IMPUTAZIONE F) CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO AGGR. CONT. IN CONC.

IN DESIO, GIUSSANO, E ALTRI LUOGHI IN PIU' DATE COMPRESSE TRA GENNAIO 2005 AL 17 GENNAIO 2012

per i_reat_:

PONZONI MASSIMO ARTT. 81 CP-A) 81-110-112 N.1,2-319-321 CP, AA-T) 110 CP-7 L.195/74, B-C-E-G) (81)-110-319-321 CP, D) 81-319 QUATER CP, H) 110-314 CP, I-N-P) 110 CP-216 CO.1 N.1,2-223 CO.1-219 CO.1,2 N.1 LF, O-S) 81-110- 646-61 N.7,11 CP, Q) 110-317 CP, U) 81-110-326-319-321 CP commesso in IGNOTO in data - -

DUZIONI FILIPPO ARTT. 81 CPV C.P. A) 81-110-112 N. 1, 2-319-321 C.P., AA) 110 C.P -7 L. 195/74 commesso in IGNOTO in data - -

RIVA FRANCO ARTT. M) 110 C.P.-223-216 CO. 1 N. 2 L.F. commesso in IGNOTO in data - -

BRAMBILLA ANTONINO ENRICO ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 N. 1 E 2-319-321 C.P., B) 81 CPV-110-319-321 C.P., C) 110-319-321 C.P., E) 81 CPV-110-319-321 C.P. commesso in IGNOTO in data - -

PERRI ROSARIO ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 N. 1 E 2-319-321 C.P., B) 81 CPV-110-319-321 C.P., C) 110-319-321 C.P., E) 81 CPV-110-319-321 C.P. Q) 110-317 C.P. commesso in IGNOTO in data - - .

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. LOCURTO CONCETTA

Sentiti gli imputati

il Pubblico Ministero Dott. ISNARDI FELICE

il Difensore Avv.Luca Ricci, Sergio Spagnolo, Paola Cattaneo, Francesca Massimo – sostituto processuale, Nerio Diodà , Elena Vedani e Donatella Rapetti per gli imputati; Avv.ti Enrico Maria Giarda, Antonella Forloni, Gianpiero Fagani per le parti civili.

i quali concludono come da verbale d'udienza.



SOMMARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I capi d'imputazione.	6
2. La sentenza appellata.	32
2.1 La decisione.....	32
2.2 I fatti-reato contestati.....	34
2.2.1 Capi A, B, C ed E (art. 319, 321 c.p.- Comune di Desio).....	38
Capo A.	38
Capo B.	49
Capo C.	53
Capo E.	55
2.2.2 Capo D (art. 317 / 319 <i>quater</i> c.p. – Comune di Desio)	56
2.2.3 Capo F (art. 319, 321 c.p. – Comune di Giuszano)	59
2.2.4 Capo Aa e capo T (art. 7 della L. 195/1974).	61
2.2.5. Capo G (art. 319, 321 c.p. – IREALP).	62
2.2.6. Capo H (art. 314 c.p. - Evento Valtellina 2007).	66
2.2.7. Le bancarotte.	67
Capo I (art. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 219, 223 L.F. - Il Pellicano s.r.l.).	69
La bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo I-1).	71
La bancarotta fraudolenta documentale (capo I-3).....	72
Capo M (art. 216 co. 1 n. 2, 223 L.F. - Il Pellicano s.r.l.).	73
Capo N (art. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 219, 223 L.F. – S.M. Piermarini s.r.l.).	75
Capo P (art. 216 c. 1 nn. 1 e 2, 219, 223 L.F. – Immobiliare Mais s.r.l.).	78
La bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo P-a).	80
La bancarotta fraudolenta documentale (capo P-b).	81
2.2.8 Capo O (art. 646, 61 nn. 7 e 11 c.p. – p.o. Immobiliare La Perla srl).....	82
2.2.9 Capo Q (art. 317 c.p. – immobile di Seregno, vicolo delle Rose).	84
2.2.10 Capo U (art. 326, 319-321 c.p. corruzione per la rivelazione di segreto di ufficio).	88
2.3 Trattamento sanzionatorio.	90
2.4 Il risarcimento dei danni in favore delle parti civili.	91
3. L'appello del P.M.....	93
4. L'appello di Massimo Ponzoni.....	96
4.1. L'impugnazione delle ordinanze dibattimentali.....	97
4.2 L'impugnazione della sentenza.	101
4.2.1 La chiamata in correità di Sergio Pennati.	101
4.2.2 I reati contro la Pubblica Amministrazione: insussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 319 – 321 c.p., contestato a Massimo Ponzoni, in qualità di privato corruttore, ai capi A, B, C ed E dell'imputazione.	103

4.2.3 L'iniziale contestazione di concussione e la derubricazione in induzione indebita con riguardo al capo D della rubrica.	111
4.2.4 L'evento "Valtellina 2007" – corruzione di cui al capo G.	112
4.2.5 Il peculato di cui al capo H.	113
4.2.6 La concussione di cui al capo Q.	113
4.2.7 La rivelazione di notizie segrete da parte del Brig. Moccia (capo U).	114
4.2.8 I reati di finanziamento illecito al partito PDL (capi Aa e T).	116
4.2.9 I reati di bancarotta di cui ai capi I, N e P dell'imputazione.	117
4.2.10 Le appropriazioni indebite (Capi O e S).	120
4.2.11 Le statuizioni civili.	120
4.2.12 Il trattamento sanzionatorio.	121
5. L'appello di Filippo Duzioni.	121
6. L'appello di Franco Riva.	124
7. L'appello di Antonino Enrico Brambilla.	127
8. L'appello di Rosario Perri.	133
9. Le conclusioni delle parti.	139

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.	140
2. Le questioni processuali dedotte con l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali.	143
2.1. Le questioni in tema di ammissione delle parti civili Dassi Renzo e Pennati Sergio.	143
2.2 Le questioni di nullità del decreto di giudizio immediato.	144
2.2.1 La questione di nullità per violazione dell'art. 453 comma 1 <i>bis</i> e <i>ter</i> c.p.p. (giudizio disposto anteriormente alla definizione del procedimento cautelare avanti alla Corte di Cassazione).	144
2.2.2 La questione di nullità, ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., per omesso deposito dell'integralità degli atti di indagine e per il richiamo di intercettazioni telefoniche ed ambientali non utilizzabili.	146
2.2.3 La questione di nullità per violazione dell'art. 453 comma 1-bis e comma 2 c.p.p. per difetto dei presupposti applicativi in relazione agli originari capi di incolpazione descritti sub M), N), O) e S).	149
2.3 La questione di incostituzionalità delle norme che prevedono il decreto di giudizio immediato cd. custodiale.	155



2.4 Le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in “diverso procedimento”, per violazione dell’art. 270, comma 1, c.p.p.....	158
2.5 L'impugnazione dell'ordinanza del 21.2.2014 di revoca dell’acquisizione disposta ex art. 507 c.p.p. di intercettazione ambientale effettuata in altro procedimento.	162
3. Capi A, B, C ed E (art. 319, 321 c.p. - P.G.T. Comune di Desio)	164
3.1. Capacità di influenza di Massimo Ponzoni; mediazione tra i privati e i pubblici ufficiali in relazione ai fatti in contestazione.....	169
3.2. Interesse di Ponzoni a influire sui pubblici ufficiali. Le “utilità” di Ponzoni.	176
3.2.1. Le "utilità" corrisposte da Filippo Duzioni (capo A - ATR 4).	177
3.2.2. Le utilità corrisposte da Giulio Mosca nel proprio interesse (capo B.b2 - ATR2) e nell’interesse di Edoardo Mosca (capo B.b1 - ATR 1)	185
3.2.3. Le utilità corrisposte da Ornello Mariani (capo C - ATR 3).	189
3.2.4. Le utilità corrisposte da Sergio Pennati (capo E - PCC10).	191
3.3. I vantaggi dei pubblici ufficiali.....	192
3.3.1. I vantaggi "politici"	194
3.3.2. Gli incarichi di consulenza conferiti da Mediaservice s.r.l. ad Antonino Brambilla.....	197
3.3.3. Il trattamento di favore ricevuto dalla figlia di Antonino Brambilla da parte (e a discapito) delle società Il Pellicano srl e AR.Co Costruzioni s.r.l..	201
3.4 La contrarietà degli atti ai doveri d’ufficio.	207
3.4.1. ATR 4 (capo A - società Antares s.r.l. - Duzioni).	209
3.4.1.1. La disparità di trattamento rispetto alle aree contigue a quella di Antares s.r.l.; le finalità di interesse pubblico perseguite con l'accoglimento dell'istanza di Antares s.r.l.	212
3.4.1.2. La "genericità" delle controdeduzioni alla Provincia di Milano.....	218
3.4.1.3. L'esclusione della galleria dell’edificando centro commerciale dal computo della superficie utile di pavimento (Sup) ed equiparazione di tale galleria a un’area a uso pubblico.....	228
3.4.1.4. La mancata cessione in proprietà al Comune delle aree destinate a posteggio, soltanto “asservite”.	235
3.4.1.5. L'adozione del piano attuativo dell’ATR4 nonostante che la società Antares srl non fosse proprietaria dell’intera area interessata dall’intervento.	237
3.4.1.6 La quantificazione del contributo da versare a titolo di standard qualitativo.	245
3.4.1.7. La previsione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di opere ad esclusivo uso dell’edificando centro commerciale.....	248
3.4.2. ATR 1 (capo B punto b.1 - società Cascina Americana s.r.l. - Edoardo e Giulio Mosca).	253

3.4.3. ATR 2 (capo B.b.2 - società Geseta s.r.l. - Giulio Mosca) e ATR 3 (capo C - Ornello Mariani).....	261
3.4.4. PCC10 (capo E - Sergio Pennati).....	271
3.5 Conclusioni sui capi A, B, C ed E.	282
3.5.1. Le corruzioni contestate con riferimento all'adozione del PGT di Desio (capi A - punto 1 e capi B, C, E): insussistenza dei fatti-reato.	282
3.5.2. La corruzione contestata con riferimento all'adozione del piano attuativo dell'ATR4 (capo A punti 2 e 3): conferma della sentenza appellata.	286
3.5.3. Le statuizioni civili a favore della parte civile Comune di Desio.....	293
4. Capo D (art. 317 - 319 <i>quater</i> c.p.; P.G.T. Comune di Desio).	294
4.1 La derubricazione dei fatti di concussione in induzione indebita: erroneità della decisione di primo grado.	294
4.2. Possibilità di diversa qualificazione dei fatti, ai sensi dell'art. 346 <i>bis</i> c.p.: esclusione.....	299
5. Capo F (art. 319, 321 c.p. – Comune di Giussano); infondatezza dell'appello del P.M.....	308
6. Capi Aa e T (i reati di finanziamento illecito di partiti): insussistenza dei fatti-reato di cui al capo Aa; prescrizione per il capo T.	312
7. Capo G (art. 319, 321 c.p. – IREALP): derubricazione nel reato di cui all'art. 323 c.p.; prescrizione del reato.	316
8. Capo H (art. 314 c.p. - Evento Valtellina 2007): assoluzione perché il fatto non costituisce reato.	325
9. Capo Q (art. 317 c.p. - immobile di Seregno, Vicolo delle Rose): derubricazione nel reato di cui all'art. 393 c.p.; improcedibilità per difetto di querela.....	330
10. Capo U (art. 326, 319-321 c.p. corruzione per la rivelazione di segreto di ufficio): conferma della prima sentenza.....	339
11. I reati di bancarotta di cui ai capi I e P.....	346
11.1 Le dichiarazioni di Sergio Pennati; il ruolo di amministratore di fatto di Massimo Ponzoni.	346
11.1.1 Il ruolo di Massimo Ponzoni nella Pellicano s.r.l.	356
11.1.2 Il ruolo di Massimo Ponzoni nella Immobiliare Mais s.r.l.	363
11.2 Le distrazioni ai danni della società Il Pellicano s.r.l.....	374
11.2.1 Capo I-1 punto I prima parte.....	374
11.2.2 Capo I-1 punto I seconda parte.....	379
11.2.3 Capo I-1 punti II-X: la distrazione mediante emissione di effetti cambiari a favore di AR.CO. Costruzioni s.r.l.. Considerazioni generali in replica alle doglianze difensive.	384



11.2.4 Capo I-1 punti II-X (<i>continua</i>): le doglianze difensive in ordine agli specifici fatti distrattivi.	398
11.2.5 Capo I-1 punti XI, XV e XVI.	406
11.2.6 Capo I-1 punti XII, XIV, XVII, XVIII e XX.	408
11.2.7 Capo I-1 punto XIII.	409
11.2.8 Capo I-1 punto XIX.	411
11.3 Le distrazioni ai danni della società Immobiliare Mais s.r.l.	415
11.3.1 Capo P-a punti I - VII	417
11.3.2 Capo P-a punto VIII.	418
11.3.3 Capo P-a punto IX.	421
11.3.4 Capo P-a punto X.	421
11.3.5 Capo P-a punto XI.	423
11.3.6 Capo P-a punto XII.	425
11.3.7 Capo P-a punto XIII.	428
11.3.8 Capo P-a punto XIII.	430
11.3.9 Capo P-a punto XV.	430
11.3.10 Capo P-a punto XVI.	432
11.3.11 Capo P-a punto XIX.	434
11.4 I fatti di bancarotta documentale.	438
11.5 Le statuizioni civili in favore della società Immobiliare Mais s.r.l.	439
12. Il trattamento sanzionatorio.	440
13. Dispositivo.	445

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I capi d'imputazione.

BRAMBILLA, PERRI, PONZONI, DUZIONI, RIVA (in concorso con **GRADARA, PENNATI, MERONI, TASCHINI VITALI** per cui si procede separatamente)

A) reato di cui agli artt. **81cpv, 110, 112 nn. 1 e 2, 319 e 321 c.p.**, per aver, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro,

- **BRAMBILLA Antonino**, assessore all'Urbanistica del Comune di DESIO fino al 31.12.2009, pubblico ufficiale,

- **PERRI Rosario**, direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di DESIO fino al 30.6.09, pubblico ufficiale, (limitatamente agli atti contrari sub 1)

compiuto **atti contrari ai propri doveri d'ufficio** e, in particolare, per aver ,

1) nella predisposizione e formazione del Piano del Governo del Territorio del Comune di Desio (PGT), adottato e approvato con delibere del Consiglio Comunale rispettivamente in data 18.10.08 e 20.4.2009 (pubblicata sul B.U.R.L. in data 1.07.2009), accolto la proposta n. 234/07, relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area di circa 102.000 mq, da destinazione agricola a commerciale per la vendita al dettaglio, per una superficie di vendita complessiva di 15.000 mq, di cui 4.500 mq alimentari, con capacità edificatoria pari a 22.000 mq circa di superficie coperta, al netto di mall, piazze, corselli, portici e pensiline [in base al PGT sull'area in questione è possibile edificare mq. 35.700 (+5%) di superficie utile di pavimento (Sup) a destinazione commerciale (max 80%), terziaria (max 50%); è richiesta la cessione di aree per un minimo di mq. 34.700 (= 1/3 della St), oltre ad un minimo di un mq. ogni mq. di Sup delle destinazioni commerciale e terziaria], c.d. **ambito di trasformazione ATR4**, presentata dalla società **ANTARES S.r.l.**- società immobiliare di scopo del Gruppo PAM S.p.A., titolare dell'area - , in nome e per conto della quale agiva, attraverso MEDIASERVICE srl, **DUZIONI Filippo**; atto amministrativo **illegittimo** per violazione degli artt. 15 e 18 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e viziato da **carenza di istruttoria e sviamento di potere**, con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, con motivazione soltanto apparente, con particolare riferimento alle controdeduzioni del tutto generiche inviate alla Provincia di Milano onde superare l'incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che individuava l'area in esame come *ambito agricolo in continuità con le aree agricole del Comune di Muggiò*; incompatibilità ribadita dalla Provincia con delibera n. 224/09 nella quale si richiedeva al Comune di



Desio di escludere la previsione della GSV (Grande Superficie di Vendita) dall'ambito ATR4 onde evitare:

- ricadute sul sistema viabilistico,
- il processo di saldatura con i Comuni limitrofi di Lissone e Muggiò,
- nonché al fine di evitare l'insediamento dell'ennesimo centro commerciale in territorio che registrava la presenza di molteplici strutture analoghe;

2) nella predisposizione e formazione del piano attuativo relativo all'ATR4, adottato con delibera di Giunta Comunale n.° 397 del 1.12.2009, recepito le seguenti previsioni **illegittime** proposte dall'**Antares srl** (tutte favorevoli all'operatore privato), in quanto contrastanti con quelle del PGT:

- previsto cessione di aree al Comune per effettivi mq. 53.988 (mq. 5.685 dei quali, da destinare per altro alla viabilità interna e quindi di esclusivo interesse privato, proponendo inoltre di assoggettare il sottosuolo di parte delle aree in cessione al diritto di superficie a favore dell'operatore per la formazione di un parcheggio interrato) in luogo dei 72.185 previsti dal documento di piano del PGT,

- previsto una superficie utile di pavimento (Sup) pari a effettivi mq. 40.352, superiore al massimo previsto dal PGT pari a mq. 37.485 (35.700 +5%), per via dell'omesso computo di mq. 4.652 di cui alla galleria commerciale coperta, arbitrariamente definita "ad uso pubblico",

- ridotto a effettivi euro 2.739.360,00 il contributo straordinario per la realizzazione di opere di interesse pubblico originariamente previsto in euro 5.700.000,00 (così nella proposta Antares srl recepita con il PGT), prevedendo che il contributo già include quanto richiesto dall'atto n. 135 del 19.12.2008 della Direzione regionale Commercio, Fiere e Mercati e cioè l'importo di euro 2.968.640,00 (€ 180,00/mq. x mq. 14.948 di superficie di vendita), con la conseguenza che il "contributo straordinario per la realizzazione di opere di interesse pubblico" non è più pari a €. 5.700.000,00, bensì pari a euro. 5.700.000,00 – euro 2.968.640,00.

3) per aver adottato illegittimamente il piano attuativo di cui al punto 2), nonostante la società Antares srl non avesse la completa disponibilità dell'area interessata dall'intervento, in quanto all'interno dell'ambito era (ed è) ricompresa un'area di proprietà della A.L.S.I. spa sovrastante il collettore principale di bonifica Alto Lambro Seregno- Muggiò e aree dello stesso Comune di Desio di cui a strade comunali e interpoderali il cui prezzo di cessione a favore di Antares srl veniva inoltre stimato illegittimamente in soli euro 160.000 in luogo del più probabile valore delle aree pari a euro 407.000;

ricevendo:

BRAMBILLA Antonino

- per sé, l'appoggio politico da parte di **PONZONI Massimo**, all'epoca coordinatore del PDL per Monza e Brianza, in relazione alla copertura di cariche in enti territoriali e enti pubblici strumentali e/o all'ottenimento di consulenze (Comune di Desio, A.L.E.R., Comune di Monza, Alto Lambro Servizi Idrici spa, Consorzio Parco Regionale Valle del Lambro, Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Ospedale San Gerardo di Monza, Consorzio per il Parco delle Groane, Provincia di Milano), culminato con la nomina in data 29.6.09 di BRAMBILLA Antonino a Vice Presidente e Assessore della Provincia di Monza con deleghe ad ambiente e parchi, risorse naturali, cave, rifiuti e agricoltura,

- per sé, l'affidamento di n. 3 incarichi di consulenza da parte di Mediaservice s.r.l. (in data 20.5.2009) per un corrispettivo complessivo pattuito di **euro 460.000**, di cui **euro 92.000** immediatamente versati a titolo di acconto,

- per la figlia, un trattamento economico vantaggioso da parte (e a discapito) delle società *il PELLICANO srl* e *AR.CO. COSTRUZIONI srl*, *rispettivamente riferibili a PONZONI-PENNATI e a COCOZZA Argentino*, in relazione all'acquisto di unità immobiliare ubicata in Cabiato, via Buozzi, da parte di BRAMBILLA Gaia Francesca, la quale veniva immessa nel possesso fin dal febbraio 2009, senza conclusione di formale contratto preliminare (concluso soltanto nell'imminenza del fallimento) e che a fronte delle somme dovute, pari complessivamente a euro 544.440, di cui euro 420.000 oltre iva alla *Il Pellicano* a titolo di prezzo d'acquisto ed euro 103.500 oltre iva alla *Ar.Co.* a titolo di ristrutturazione, versava unicamente acconti per euro 75 mila alla Pellicano e per euro 30 mila alla Ar.Co., senza che le società medesime sollecitassero la conclusione del rogito e il pagamento del saldo, nonostante la Pellicano versasse in situazione d'insolvenza e la Ar. Co. in condizioni finanziarie difficili,

PERRI Rosario

- l'appoggio politico da parte di **PONZONI Massimo**, all'epoca coordinatore del PDL per Monza e Brianza, in relazione alla copertura e al mantenimento di cariche e/o all'ottenimento di consulenze in enti territoriali e enti pubblici strumentali (Consorzio per il Parco delle Groane, Brianzacque srl, Brianza Energia Ambiente spa, Gestione Servizi Desio spa, A.S.P. Pio e Ninetta Gavazzi, Regione Lombardia, Provincia di Milano), appoggio politico culminato con la nomina in data 29.6.09 di PERRI Rosario ad Assessore alla Provincia di Monza e Brianza con deleghe agli Affari Generali, Personale e società Partecipate,

- una somma di denaro allo stato non meglio quantificabile, quota della maggiore provvista di oltre 500 mila euro detenuta illecitamente da PERRI alla data del 10.4.09, da PONZONI Massimo e dagli altri soggetti beneficiati dalle trasformazioni di aree illecittamente attuate con il PGT di Desio,



e per avere

- **PONZONI Massimo**, agendo quale **privato corruttore**, promesso e accordato ai pubblici ufficiali citati le utilità sopra indicate, agendo su specifico mandato e nell'interesse di DUZIONI Filippo, il quale onde veder accolta la proposta di ANTARES prometteva e/o corrispondeva a sua volta a PONZONI Massimo denaro e le altre utilità di seguito specificate,
- **DUZIONI Filippo**, agendo quale **privato corruttore**, al fine di veder accolta la proposta dell'ANTARES srl, da un lato remunerato direttamente l'Assessore all'Urbanistica Brambilla Antonino mediante gli incarichi di consulenza già descritti e, dall'altro (agendo anche al fine di ottenere l'intervento di PONZONI presso altre pubbliche amministrazioni, tra cui Giussano), richiesto a PONZONI Massimo di corrompere i pubblici ufficiali citati, garantendogli sia appoggi politici in relazione alle ultime consultazioni regionali (vantando DUZIONI a sua volta importanti contatti nel PDL), sia denaro e altre utilità come segue:
 - **euro 310.000**, corrisposti più riprese dal 24.9.08 al 2.10.2009, attraverso le società MEDIASERVICE s.r.l., SEDRIANO SVILUPPO s.r.l. e AMALEO s.r.l. referibili a DUZIONI, alle società SM PIERMARINI s.r.l., IMMOBILIARE LA PERLA s.r.l. e IL PELLICANO s.r.l., referibili a PONZONI, PENNATI (e altri soci), e che versavano in pessime condizioni finanziarie, attraverso la stipula di contratti preliminari di compravendita immobiliare simulati, versamento di una caparra da parte delle società promissarie acquirenti, rinuncia (formalmente successiva, ma in realtà preordinata) da parte di queste alla stipula del contratto definitivo e conseguente ritenzione della caparra da parte delle società promissarie venditrici,
 - **euro 25.200**, di cui al pagamento in data 3.6.08 da parte di MEDIASERVICE s.r.l. alla IN STUDIOS S.r.l., somma utilizzata da quest'ultima società per retribuire (attraverso contratti di consulenza fittizi) giornalisti affinché scrivessero articoli a favore di PONZONI Massimo,
 - **euro 75.000**, di cui a somme che DUZIONI non più tardi del febbraio 2010 prometteva di mettere a disposizione di PONZONI ovvero della società TULIPANO S.r.l. (referibile a PONZONI attraverso holding lussemburghesi), attraverso la sua società SEDRIANO SVILUPPO s.r.l. (sempre attraverso contratto preliminare simulato, caparra confirmatoria e rinuncia alla stessa), somme delle quali non è stata al momento accertata l'effettiva corresponsione,
 - **euro 295.920**, di cui a debiti contratti in relazione alla campagna elettorale per le elezioni provinciali di Monza e Brianza del 2009 dal coordinamento provinciale del PDL retto da Ponzoni (euro 19 mila dovuti a Forcelli per allestimento cena natale 2008, euro 4.969 dovuti per affitto e pulizie immobile piazza Citterio, euro 59.321 dovuti per stampati a fine di campagna elettorale a Farina Grafiche, euro 1.812 dovuti al Giorno per pubblicità elettorale, euro 9.150 dovuti a Visual Grafica per allestimento sito internet, euro 41.760 dovuti

-
- a Bimage per progetto di comunicazione candidati, euro 114.100 dovuti a Daiman srl per organizzazione eventi elettorali, ecc.) che DUZIONI s'impegnava a pagare e in parte pagava attraverso le proprie società,
- **euro 50.000** quanto meno, importo prudenziale suscettibile di incrementi, di cui a costi relativi alla campagna elettorale di PONZONI Massimo per le elezioni regionali 2010 che DUZIONI Filippo s'impegnava a pagare (e in parte pagava) attraverso le proprie società,
 - **euro 250.000**, corrisposti il 27.5.09 da parte della società VITA srl (riferibile all'imprenditore VITALI Massimo che ha agito su richiesta di DUZIONI) alla società TULIPANO S.r.l., riferibile a PONZONI attraverso holding lussemburghesi, a titolo di caparra in relazione all'acquisto sociale dell'immobile sociale ubicato in Seregno, con il meccanismo già descritto,
 - **euro 70.000**, corrisposti il 7.10.09 da parte della società STEAMAR REAL ESTATE SRL di PIERSIMONI Marco (che agiva su input di Duzioni e Vitali) a Ponzoni Massimo per l'acquisto delle quote di quest'ultimo della PELLICANO srl di valore nullo, in quanto la società era già decotta e con patrimonio netto ampiamente negativo, operazione con la quale si perseguiva altresì la finalità (poi risultato vana) di non *far* ricadere sul politico il discredito per il fallimento, nonché la contestazione di bancarotta fraudolenta;

concorrendo altresì con PONZONI e DUZIONI ai sensi dell'art. 110 c.p.

- **RIVA Franco**, per aver quale consulente di PONZONI Massimo mantenuto i rapporti con DUZIONI Filippo (organizzando la stipula degli atti notarili, le modalità di rinuncia alle caparre, ricevendo personalmente parte dei denari, ecc.) in relazione alla corresponsione da parte del medesimo ovvero degli imprenditori vicini a DUZIONI delle somme già indicate a favore di PONZONI, nella consapevolezza che si trattava di retribuzioni collegate a patto corruttivo,

- **MERONI Christian**, quale collaboratore di Duzioni per conto del quale ricopriva la carica di amministratore di diritto di AMALEO srl e SEDRIANO SVILUPPO srl (con TASCHINI), per aver amministrato la società secondo le direttive del DUZIONI nella consapevolezza che denari della stessa società venivano utilizzati per finalità corruttive, nonché per aver coadiuvato DUZIONI nelle attività illecite, occupandosi materialmente di consegne di denaro e altri mezzi di pagamento nella consapevolezza dell'utilizzo per finalità corruttive,

- **GRADARA Claudio**, amministratore unico della società Antares srl, nonché consigliere delegato di PAM Panorama spa, per aver fornito a DUZIONI Filippo - cioè alla società Mediaservice attraverso la quale quest'ultimo operava - la provvista per eseguire in tutto o in parte i pagamenti corruttivi descritti nella consapevolezza della loro destinazione e delle finalità perseguite,



- PENNATI Sergio, già socio in affari di PONZONI Massimo e amministratore della Immobiliare la Perla fino al 24.6.09, della Il Pellicano srl fino al 17.10.09 e della SM Piermarini (tuttora), per aver beneficiato, e in parte anche materialmente ricevuto, nelle suddette qualità dei denari e delle altre utilità sopradescritte messi a disposizione da DUZIONI nella consapevolezza che si trattava di retribuzioni collegate a patto corruttivo,

- TASCHINI VITALI Giuseppina, quale collaboratore di Duzioni per conto del quale ricopriva la carica di amministratore di diritto di MEDIASERVICE S.r.l. e SEDRIANO SVILUPPO srl (con MERONI), per aver amministrato la società secondo le direttive del DUZIONI nella consapevolezza che denari transitati per la medesima società venivano utilizzati per finalità corruttive,

con le aggravanti di cui agli artt. 112, nn. 1, per tutti, e 2 c.p. quanto a **Ponzoni** per aver promosso e diretto l'attività di Riva e Pennati, e quanto a **Duzioni** per aver promosso e diretto l'attività di Meroni e Taschini

In Desio e altri luoghi dal novembre 2008 all'1.12.2009

PONZONI, DUZIONI (in concorso con **TASCHINI VITALI**)

Aa) reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 della L. 195/1974 perché, in violazione dei divieti previsti dalla legge regolante il “contributo dello Stato al finanziamento di partiti politici”, ed in particolare delle disposizioni di cui all'art 7, co. 2, Duzioni Filippo, in qualità di amministratore di fatto delle società MEDIASERVICE s.r.l, amministrata di diritto da TASCHINI VITALI Giuseppina, corrispondeva al coordinamento provinciale del PDL retto da PONZONI Massimo per la campagna elettorale relativa alle elezioni provinciali anno 2009 e in relazione alla campagna elettorale anno 2010 per le elezioni regionali, contributi per la somma di non meno di euro 50.000, non deliberati dall'organo sociale competente e non iscritti in bilancio;

In Desio, Giussano e altri luoghi negli anni 2009 e 2010

BRAMBILLA, PERRI, PONZONI (in concorso con **MOSCA Giulio**)

B) reato di cui agli artt. 81cpv, 110, 319-321 c.p., per avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro

- **BRAMBILLA Antonino**, assessore all'Urbanistica del Comune di DESIO, pubblico ufficiale,

- **PERRI Rosario**, direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di DESIO, pubblico ufficiale,

compiuto *atti contrari ai propri doveri d'ufficio* e, in particolare per aver, nella predisposizione e formazione del Piano del Governo del Territorio del Comune di Desio (PGT), adottato e approvato con delibere del Consiglio Comunale rispettivamente in data 18.10.08 e 20.4.2009 (pubblicato sul B.U.R.L. in data 1.07.2009):

b1) accolto (parzialmente) la proposta n. 391/06 *relativa all'ambito di trasformazione ATR1*, di cui al compendio immobiliare comunemente noto come Cascina americana, presentata dalla società **Cascina Americana srl**, con a.u. **Mosca Edoardo**, con cambio di destinazione da agricola a residenziale e terziario/commerciale per una superficie di pavimento massima realizzabile di 19.100 mq (e sup aggiuntiva del 5% in fase di attuazione); atto amministrativo **illegittimo**, viziato da **carenza di istruttoria** e **sviamento di potere**, con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, con motivazione soltanto apparente, con particolare riferimento al proclamato interesse pubblico (soltanto apparente) di acquisire terreni per creare del "verde permeabile" e garantire così i corridoi ecologici previsti dal PTCP,

b2) accolto la proposta n. 372/07 *relativa all'ambito di trasformazione ATR 2*, di cui al compendio immobiliare comunemente noto come Cascina San Giuseppe e Villa Buttafava, presentata dalle società **GESETA srl**, con a.d. Bonomelli Alberto Maria, e **PARCOBLU srl**, con a.u. **Mosca Giulio**, con cambio di destinazione da agricola a residenziale per 45.000 mc complessivi (in parte relativi a immobili da recuperare e in parte a immobili da demolire e ricostruire) e in parte a terziario/commerciale e industriale/artigianale per un complesso di 11.000 mc copribili; atto amministrativo **illegittimo** per violazione degli artt. 15 e 18 della L.R. Lombardia n. 12/2005, in relazione all'incompatibilità con il PTCP e con la delibera in data 30.3.2009 con la quale la Provincia di Milano richiedeva lo stralcio dell'ATR2 dal PGT, nonché viziato da **carenza di istruttoria** e **sviamento di potere**, con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, con motivazione soltanto apparente, con particolare riferimento al proclamato interesse pubblico di acquisire terreni per creare del "verde permeabile" e alle controdeduzioni (nelle quali si sottolineava appunto il vantaggio ricavato dal comune in termini di acquisizioni di aree da destinare a *verde permeabile*, vantaggio da ritenersi soltanto apparente) inviate alla Provincia di Milano che, in armonia con la variante del PRG del Comune di Desio del 2000, individuava nel PTCP l'area in questione, per via della sua forte valenza storico-paesistica, tra gli ambiti da destinarsi ad attività agricola, e chiedeva quindi con la delibera n. 224/09 di stralciarla dall'ambito di trasformazione,

ricevendo quale corrispettivo le utilità già descritte sub A);

PONZONI Massimo, agendo quale **privato corruttore**, per aver promesso e accordato ai pubblici ufficiali citati le utilità già indicate, agendo su specifico mandato e nell'interesse di MOSCA Giulio il quale onde veder accolte le istanze edificatorie di suo interesse prometteva e/o corrispondeva a sua volta a PONZONI le utilità sotto descritte,

MOSCA Giulio, agendo quale **privato corruttore**, al fine di veder accolte le istanze della CASCINA AMERICANA srl (amministrata dal fratello) e della PARCO BLU srl, per aver richiesto a PONZONI Massimo di corrompere i pubblici ufficiali citati, mettendogli in cambio a disposizione gratuitamente le proprie imprese edili per lavori di ristrutturazione della villa ubicata in Bealieu (Francia);

In Desio e altri luoghi dal novembre 2008 all'1.12.2009

BRAMBILLA, PERRI, PONZONI (in concorso con **MARIANI Ornello**)

C) reato di cui agli artt. **110, 319 c.p.**, per avere, in concorso tra loro, **BRAMBILLA Antonino**, assessore all'Urbanistica del Comune di DESIO, pubblico ufficiale, **PERRI Rosario**, direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di DESIO, pubblico ufficiale, compiuto **atti contrari ai propri doveri d'ufficio** e, in particolare, **per aver**, nella predisposizione e formazione del Piano del Governo del Territorio del Comune di Desio (PGT), adottato e approvato con delibere del Consiglio Comunale rispettivamente in data 18.10.08 e 20.4.2009 (pubblicato sul B.U.R.L. in data 1.07.2009) **accolto** la proposta n. 372/07 **relativa all'ambito di trasformazione ATR3**, di cui al compendio immobiliare di 14.850 mq prossimo all'area di cui all'ATR2, presentato da **MARIANI Ornello** con cambio di destinazione da agricola a produttiva/commerciale residenziale; atto amministrativo **illegittimo** per violazione degli artt. 15 e 18 della L.R. Lombardia n. 12/2005, in relazione all'incompatibilità con il PTCP e con la delibera in data 30.3.2009 con la quale la Provincia di Milano richiedeva lo stralcio dell'ATR2 dal PGT, nonché viziato da **carenza di istruttoria e sviamento di potere**, con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, con motivazione soltanto apparente, con particolare riferimento al proclamato interesse pubblico di acquisire terreni per creare del "verde permeabile" e alle controdeduzioni (nelle quali si sottolineava appunto il vantaggio ricavato dal comune in termini di acquisizioni di aree da destinare a **verde permeabile**, vantaggio da ritenersi soltanto apparente) inviate alla Provincia di Milano che, in armonia con la variante del PRG del Comune di Desio del 2000, individuava nel PTCP l'area in questione, per via della sua

forte valenza storico-paesistica, tra gli ambiti da destinarsi ad attività agricola, e chiedeva quindi con la delibera n. 224/09 di stralciarla dall'ambito di trasformazione,

ricevendo le utilità già descritte sub A)

PONZONI Massimo, agendo quale **privato corruttore**, per aver promesso e accordato ai pubblici ufficiali citati le utilità già indicate, agendo su specifico mandato e nell'interesse di **MARIANI Ornello** il quale onde veder accolte le istanze edificatorie di suo interesse prometteva e/o corrispondeva a sua volta al **PONZONI** le utilità sotto descritte,

MARIANI Ornello, agendo quale **privato corruttore**, al fine di veder accolte la propria istanza, per aver richiesto a **PONZONI Massimo** di corrompere i pubblici ufficiali citati, promettendogli in cambio la cessione gratuita e/o a prezzo di favore di un terreno edificabile in Seregno, nonché erogando **41 mila euro** il 31.12.2008 (ragionevolmente a titolo di caparra per l'acquisto di un'unità immobiliare) alla S.M. Piermarini srl;

In Desio e altri luoghi tra il novembre 2008 all'1.12.2009

BRAMBILLA, PERRI, PONZONI

D) reato di cui agli **artt. 81cpv, 110 e 317 c.p.** per avere, **PONZONI Massimo**, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso con **BRAMBILLA Antonino** e **PERRI Rosario**, abusando della qualità e dei poteri dei pubblici ufficiali appena citati, rispettivamente Assessore all'Urbanistica e Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio, perciò titolati:

- ad occuparsi della predisposizione e formazione del PGT comunale (adottato e approvato con delibere del Consiglio Comunale rispettivamente in data 18.10.08 e 20.4.2009) e quindi a pronunciarsi in merito alla proposta n. 292/07, **relativa all'area di completamento PCC6**, presentata dalla società **Francesco Pirola e Figli spa**, con a.d. **PIROLA Gabriele Carlo** (proposta accolta nel PGT ove si prevede il cambio di destinazione dell'area, da agricola a industriale e commerciale, per una superficie di pavimento massima realizzabile di 6.800 mq, su un'area complessiva di 22.600 mq, e un'area di 2.000 mq da cedere al Comune, atto amministrativo illegittimo per violazione del principio d'imparzialità che deve improntare gli atti della P.A., in quanto si prevedeva una cessione di area al Comune di dimensione proporzionalmente inferiore



rispetto a quelle previste per altri interventi di completamento omogenei/analoghi),

- a conferire con i rappresentanti della società *Autostrada Pedemontana Lombarda spa* competenti in merito al tracciato dell'autostrada omonima e agli espropri da compiersi, e così titolati ad esprimersi in merito all'impatto della grande opera sulla viabilità desiana d'interesse della società Pirola,

costretto o, comunque, indotto **PIROLA Gabriele Carlo** a promettere e quindi a concedergli indebitamente l'utilizzo gratuito (mediante contratti di comodato all'uopo stipulati) delle seguenti autovetture:

- **AUDI A3 Sportback** targata AAAAAAA, data in uso gratuito a Coccozza Anna Maria, coniuge di Ponzoni Massimo, dal 5.12.08 al 9.9.10,

- **AUDI Q7 4.2** targata BBBBBBB, data in uso gratuito a Ponzoni Massimo per oltre un anno, dal 23.7.09 all'11.11.10,

essendo Pirola costretto o, comunque, indotto a soggiacere alla pretese di Ponzoni conoscendo i rapporti dal medesimo intrattenuti con i pubblici ufficiali citati e l'influenza vantata sui medesimi dal Ponzoni e avendo perciò fondato timore che ove si fosse rifiutato di concedergli quanto pretendeva, Ponzoni avrebbe fatto sì che l'istanza della società Pirola relativa al PGT e l'istanza della società Pirola di non essere pregiudicata dai lavori relativi alla Pedemontana fossero rigettate o, comunque, non prese nella debita considerazione, con correlativo danno per la propria concessionaria;

In Desio dal 5.12.2008 all'11.11.2010

BRAMBILLA, PERRI, PONZONI (in concorso con *PENNATI Sergio* per il quale si procede separatamente)

E) reato di cui agli artt. **81cpv, 110, 319 c.p.**, per aver, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro tra loro nei termini sotto specificati,

- **BRAMBILLA Antonino**, quale assessore all'Urbanistica del Comune di DESIO, e dunque quale pubblico ufficiale,

- **PERRI Rosario**, quale direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di DESIO, e dunque quale pubblico ufficiale,

compiuto **atti contrari ai propri doveri d'ufficio** e, in particolare, **per avere**, nella predisposizione e formazione del Piano del Governo del Territorio del Comune di Desio (PGT), adottato e approvato con delibere del Consiglio Comunale rispettivamente in data 18.10.08 e 20.4.2009 (pubblicato sul B.U.R.L. in data 1.07.2009):

accolto la proposta n. 344/07, presentata da Biondin Michela formale intestataria di un terreno, in realtà di proprietà di **Pennati Sergio**, ricompreso

nell'**area di completamento PCC10**, pari a complessivi 8.000 mq, con cambio di destinazione da *standard con simbolo B (parcheggio pubblico)* ad area con destinazione residenziale soggetta a permesso a costruire convenzionato previo accordo dei comproprietari, atto amministrativo illegittimo, con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, in relazione al consumo di suolo comunale in territorio fortemente urbanizzato,

ricevendo le utilità già descritte sub A)

e per aver

PONZONI Massimo, agendo quale **privato corruttore**, promesso e accordato ai pubblici ufficiali citati le utilità già indicate, agendo su specifico mandato e nell'interesse di PENNATI Sergio, beneficiario della trasformazione urbanistica

in Desio e altri luoghi dal novembre 2008 all'1.12.2009

RIVA, PONZONI, DUZIONI (in concorso con *PENNATI, MERONI, TASCHINI, CASTILLO per cui si procede separatamente*)

F) reato di cui agli artt. **81cpv, 110, 112, nn. 1 e 2 , 319 e 321 c.p.**, per aver, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro,

RIVA Franco, nelle sue qualità di **Sindaco ed Assessore all'Urbanistica del Comune di GIUSSANO - pubblico ufficiale-** compiuto **atti contrari ai propri doveri d'ufficio** e, in particolare, per avere:

1) determinato la commissione urbanistica comunale ad esprimere in data 13.1.2009 parere favorevole alla proposta di Piano di Lottizzazione presentato dalla società Altarimi S.r.L., atto amministrativo illegittimo, poiché in contrasto con le previsioni del già adottato (novembre 2008) PGT comunale,

2) formato il testo della controdeduzione all'osservazione n. 258 della società ALTARIMI s.r.l. - *società immobiliare incaricata da ALTAREA S.p.A. di seguire le pratiche relative all'approvazione del piano di lottizzazione dell'area via nuova Vallassina, via Prealpi via Don Beretta in Giussano, per la realizzazione di un parco commerciale* –, in nome e per conto della quale agiva (attraverso MEDIASERVICE srl)DUZIONI Filippo, con aumento della superficie di vendita da 10.000 mq a 15.000 mq (poi ridotti a 13.000 mq dal Consiglio Comunale); controdeduzione imposta da RIVA Franco ai tecnici del Politecnico di Milano incaricati della redazione del PGT (Massimo Rossati e Alberto Benedetti) e contro il loro parere tecnico, atto amministrativo illegittimo per violazione degli artt. 3 e 6 della 241/1990, viziato da illogicità della motivazione, carenza di istruttoria e sviamento di potere, con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale,



ricevendo:

- per sé, l'appoggio politico da parte di **PONZONI Massimo**, all'epoca coordinatore del PDL per Monza e Brianza, in relazione alla copertura di cariche in enti territoriali e enti pubblici strumentali, concretizzatosi con la nomina nell'aprile 2009 di RIVA Franco quale sindaco effettivo della TPM Trasporti Pubblici Monzesi spa e, soprattutto, l'indicazione di RIVA Franco quale assessore della Provincia di Monza alla pianificazione territoriale, formazione professionale e lavoro (assessorato poi da ultimo non assegnato a RIVA Franco, in quanto il coordinamento regionale del PDL non avallava le indicazioni del coordinatore provinciale Ponzoni),

- per conto di PONZONI Massimo, rivestendo RIVA all'epoca altresì veste di consulente del medesimo, parte dei denari messi a disposizione da DUZIONI Filippo, già descritti sub A), che riceveva con la consapevolezza che detti denari e altre utilità almeno in parte andavano a remunerare PONZONI proprio per aver fatto sì che egli, RIVA Franco, commettesse gli atti contrari ai doveri d'ufficio sopra specificati nel governo del comune di Giussano, avvantaggiando ALTARIMI e per essa DUZIONI,

e per aver

- **PONZONI Massimo**, agendo quale **privato corruttore**, promesso a RIVA l'appoggio politico già citato, affinché lo stesso compisse tra l'altro gli atti contrari ai doveri d'ufficio descritti favorendo ALTARIMI e per essa DUZIONI,

- **DUZIONI Filippo**, agendo quale **privato corruttore**, al fine di veder accolta la proposta dell'ALTARIMI srl (nonché al fine di ottenere l'intervento di PONZONI presso altre pubbliche amministrazioni, tra cui Desio), richiesto a PONZONI Massimo - perciò concorrendo con il medesimo ai sensi dell'art. 110 c.p. - di corrompere RIVA Franco, garantendo in cambio al PONZONI sia appoggi politici in relazione alle ultime consultazioni regionali (vantando DUZIONI importanti contatti nel PDL), sia denaro e altre utilità come già descritto sub A):

concorrendo altresì

- MERONI Christian, per aver coadiuvato DUZIONI nelle attività illecite, occupandosi materialmente di consegne di denaro e altri mezzi di pagamento nella consapevolezza del loro utilizzo per finalità corruttive, nonché ricoprendo cariche nelle società

- TASCHINI Giuseppina, quale collaboratore di Duzioni per conto del quale ricopriva la carica di amministratore di diritto di MEDIASERVICE S.r.l., per aver amministrato la società secondo le direttive del DUZIONI nella consapevolezza dell'utilizzo che denari della stessa venivano utilizzati per finalità corruttive,

- CASTILLO Ludovic, amministratore unico della società Altarimi srl, per aver incaricato DUZIONI Filippo - cioè la società Mediaservice attraverso la quale quest'ultimo operava - di seguire l'operazione, fornendo la relativa provvista, nella consapevolezza delle condotte mantenute da DUZIONI Filippo,
- PENNATI Sergio, già socio in affari di PONZONI Massimo e amministratore della Immobiliare la Perla fino al 24.6.09, della Il Pellicano srl fino al 17.10.09, della SM Piermarini, per aver ricevuto parte dei denari e delle altre utilità sopradescritte messi a disposizione da DUZIONI nella consapevolezza che si trattava di retribuzioni collegate a patto corruttivo,

con le aggravanti di cui agli artt. 112, nn. 1, per tutti, e 2 c.p. quanto a Ponzoni per aver promosso e diretto l'attività di Pennati, e quanto a Duzioni per aver promosso e diretto l'attività di Meroni e Taschini in Giussano e altri luoghi dal 24.9.08 al 3.4.2009

PONZONI (in concorso necessario/eventuale con PENNATI, GALIMBERTI, RAJA per cui si procede separatamente)

G) Reato di cui agli artt. 110 c.p. e 319-321 c.p., per avere in concorso con Pennati, Galimberti e Raja

PONZONI Massimo quale **Assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia, pubblico ufficiale**, determinando la condotta di RAJA Raffaele, Direttore Generale del medesimo assessorato, e, tramite questi, la condotta dei dirigenti dell'Ente Strumentale della Regione Lombardia **IREALP - Istituto di Ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine**, all'uopo finanziato e agente in forza di mandato (in data 23.5.07) della Regione Lombardia - Direzione Generale protezione Civile,
compiuto atti contrari ai propri doveri d'ufficio;

atti consistiti nel violare il principio di buon andamento e di imparzialità amministrativa, nonché le specifiche disposizioni di legge che impongono di procedere a gara con evidenza pubblica, e, in caso di trattativa privata, alla raccolta di più offerte e alla valutazione comparata delle stesse con aggiudicazione al miglior offerente, in tal modo assegnando ad **IREALP** l'incarico di progettare e realizzare l'evento denominato Valtellina 2007 ed imponendo a IREALP, nell'ambito dell'incarico in parola, di affidare alla **società IN STUDIOS s.r.l** la fornitura audio video e grafica, per euro 70.000 .

ricevendo quale corrispettivo da GALIMBERTI Monica e PENNATI Sergio (amministratori di fatto della società IN STUDIOS S.r.l), l'utilità consistita nell'utilizzazione della IN STUDIOS quale società filtro per movimentazioni di denaro nel proprio interesse attraverso:



- la fattura emessa dal Consorzio Santo Stefano Scarl nel 2007 per euro 36.000 e
 - la fattura emessa da Mediaservice S.r.l nel 2008 per euro 25.200,
- somme tutte versate da IN STUDIOS srl ai giornalisti Sala, Pirola e Zagato remunerati per scrivere articoli favorevoli a PONZONI Massimo, a fronte di fittizi contratti di consulenza;

in Desio e altri luoghi dal giugno 2007 al luglio 2008

***PONZONI Massimo** (in concorso con **PONZONI Laura**, **RAJA** per cui si procede separatamente)*

H) reato di cui agli artt. 110 e 314 c.p. per essersi:

- **PONZONI Massimo**, quale **Assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia, pubblico ufficiale**, determinando la condotta di **RAJA Raffaele**, Direttore Generale del medesimo assessorato, e, suo tramite, dei dirigenti dell'Ente Strumentale della Regione Lombardia **IREALP**;
- **PONZONI Laura** , quale materiale consegnataria dei beni in Desio, via Garibaldi n. 3,

appropriati di 40 borse portadocumenti in pelle per un controvalore (fatturato dalla Adesivi Raimondi srl alla Irealp) di **8.280,00 euro oltre iva** delle quali aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio, in relazione all'evento denominato *Valtellina 2007* finanziato dalla Regione Lombardia –Direzione Generale protezione Civile;

in Desio il 26.7.07

***PONZONI** (in concorso con **PENNATI**, **COCOZZA Argentino Emilio**, **COCOZZA Anna Maria** per qui si procede separatamente)*

I) reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2 , n. 1, 223, comma 1, l.f., per avere, in concorso tra loro,

- **PENNATI Sergio**, quale co-amministratore di fatto della società **IL PELLICANO srl** dalla costituzione al 9.3.2006 e amministratore unico dal 9.3.2006 al 17.10.09, nonché quale beneficiario di parte delle condotte distrattive,
- **PONZONI Massimo**, quale amministratore unico della società **IL PELLICANO srl**, dalla costituzione (18.9.03) al 9.3.2006 e in seguito quale co-amministratore di fatto, nonché quale beneficiario di parte delle condotte distrattive;
- **COCOZZA Argentino Emilio**, cognato di Ponzoni Massimo, amministratore unico della società appaltatrice AR.CO. COSTRUZIONI srl, quale concorrente

nel reato limitatamente alla condotte sub II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X per aver operato in concorso con gli amministratori della Il PELLICANO al fine di distrarre risorse dalla società attraverso la spartizione di cambiali emesse dalla società fallita in apparente pagamento di fatture Ar.Co. per importi superiori al reale, distrazioni delle quali beneficiava in proprio,

- COCOZZA Anna Maria, quale concorrente nel reato, limitatamente alla condotta sub XVII, avendo gestito le vendite degli appartamenti e incassato i relativi acconti / caparre in parte non rimessi alla società,

1) distratto, occultato, dissimulato beni e denaro della società fallita in misura quanto meno dei seguenti importi (così prudenzialmente quantificati per quanto fino ad oggi accertato, importi suscettibili di ulteriori incrementi alla luce delle ulteriori verifiche in corso):

- I. **euro 423.100 complessivi**, di cui a uscite ingiustificate e con causali contabili fittizie dai conti correnti intestati alla società fallita n. 84961 presso Banca Popolare di Bergamo (filiale di Desio) e n. 30082815 presso Unicredit (filiale di Seregno) dei quali :

- euro 60.000, sono stati distratti nell'anno 2004 attraverso l'emissione da parte di Ponzoni Massimo di n. 7 assegni bancari con beneficiario Mariani Angela Maria, dati in contabilità come pagati in acconto sull'acquisto del terreno di Cabiato (con interessamento dei conti "fornitori c/to caparra" e "crediti diversi"), ma in realtà incassati dal 29.1.04 al 5.2.04, previa falsificazione della firma per girata della beneficiaria (reato satellite di cui agli artt. 485-491 c.p.) da Mariani Lucia (socio in affari di Pozzi Giorgio) quanto a euro 25 mila, da Cattaneo Angelo quanto a euro 25 mila (socio in affari di Ponzoni Massimo) e da Pennati Sergio quanto a euro 10 mila,

- euro 363.100 , sono stati distratti negli anni 2008 e 2009 (dal 13.2.08 al 19.1.09), attraverso l'emissione da parte di Pennati Sergio di molteplici assegni bancari e circolari, imputati in contabilità a "pagamento effetti per cassa" (in relazione a cambiali in precedenza emesse senza causa a beneficio dell'appaltatore AR.CO. COSTRUZIONI srl), ovvero ad altre causali difformi dalla realtà (quali: *reso finanziamento soci La Perla*), ma in realtà incassati per contanti o mediante versamento su propri conti correnti da Pennati Sergio e Ponzoni Massimo (per non meno di euro 30 mila) ovvero utilizzati per pagamenti di terze economie (tra cui *Sci Le Dauphin*, società monegasca intestataria di villa in uso esclusivo a Ponzoni Massimo), senza corrispettività per la società fallita,

- II. **euro 190.000**, di cui al pagamento (eseguito in più *tranches* negli anni 2005, 2006 e 2007) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.6.05, con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.* in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO* girava (senza causa, a fronte di f.o.i.



- emesse da Piesse e contabilizzate in Arco) alla *PIESSE STUDIO srl*, società riferibile a Pennati Sergio; con le relative annotazioni fittizie nella contabilità della società fallita (nonché nelle contabilità di *AR.CO.* e *PIESSE STUDIO*),
- III. **euro 90.000**, di cui al pagamento (eseguito a fine novembre 2005) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.6.05, con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.* in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO* girava (senza causa, a fronte di f.o.i. emesse da *Mistral* e contabilizzate in Arco) alla *MISTRAL IMMOBILIARE srl*, società riferibile a Ponzoni Massimo e Cattaneo Angelo (e da quest'ultima società ulteriormente girate quanto a euro 85 mila alla *PIO XI s.a.s.* per l'acquisto di un terreno nell'interesse di Ponzoni Massimo); con le relative annotazioni fittizie nella contabilità della società fallita (nonché nelle contabilità di *AR.CO.* e *MISTRAL IMMOBILIARE*),
- IV. **euro 10.000**, di cui al pagamento (in data 30.11.05) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.6.05 con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.*, in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO.* girava alla Termoidraulica di Pelucchi Marco,
- V. **euro 20.000**, di cui al pagamento (in due *tranches* a novembre e dicembre 2005) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.6.05 con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.*, in apparente pagamento della fattura n. 10 del 30.11.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO.* girava (a fronte di fattura per operazioni inesistenti emessa dalla *DOMINO*) alla società *DOMINO srl* (che a sua volta girava gli effetti a *PIESSE STUDIO srl* e alla *SAN MARCO COSTRUZIONI s.c.a.r.l.*); con le relative annotazioni fittizie nella contabilità della società fallita (nonché nelle contabilità di *AR.CO.* e *DOMINO srl*),
- VI. **euro 80.000**, di cui al pagamento (a maggio e giugno 2006) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 23.12.05 con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.*, in apparente pagamento della fattura n. 17 del 30.11.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO.* scontava in banca (utilizzando la provvista così ottenuta per coprire assegni bancari per 100 mila euro complessivi emessi in favore di Pennati Sergio); con le relative annotazioni fittizie nella contabilità della società fallita (nonché nella contabilità di *AR.CO.*),
- VII. **euro 42.500**, di cui a pagamenti (nel 2007 e 2008) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 30.11.06 e il 31.1.07 con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.*, in apparente pagamento di fattura emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO.* girava senza causa (in assenza di fattura) alla *SAN MARCO COSTRUZIONI s.c.a.r.l.*; con le relative

- annotazioni fittizie nella contabilità della società fallita (nonché nelle contabilità di *AR.CO. e SAN MARCO COSTRUZIONI*),
- VIII. **euro 10.000**, di cui al pagamento (a fine dicembre 2005) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.6.05 con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.*, in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO.* girava alla Cesare Erba srl,
- IX. **euro 10.000**, di cui al pagamento (a fine dicembre 2005) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.6.05 con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.*, in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO.* girava alla Europa Case srl,
- X. **euro 20.000**, di cui al pagamento (tra gennaio e febbraio 2006) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.6.05 con beneficiaria la società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.*, in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che *AR.CO.* girava alla Nippon Bonsai di Malberti Lorenzo,
- XI. **euro 62.400**, di cui al pagamento eseguito nel 2007 della fattura n. 83/07 della *Allavilla snc centro studi arredamenti di Caronni Flavio e Rivolta Alessandro*, in relazione a forniture eseguite in favore di terze economie riconducibili a Ponzoni Massimo, senza corrispettività per la società fallita,
- XII. **euro 168.000**, di cui al pagamento eseguito nel 2007 delle fatture n. 34/07 e n. 60/07 della *Piesse Studio srl* per operazioni inesistenti e comunque per prestazioni prive di utilità corrispettiva per la società fallita,
- XIII. **euro 6.000**, di cui al pagamento eseguito nel 2007 della fattura n. 1/07 della *Mistral Immobiliare srl* per operazioni inesistenti e comunque per prestazioni prive di utilità corrispettiva per la società fallita,
- XIV. **euro 6.000**, di cui al pagamento eseguito nel 2008 della fattura n. 178/08 della *In Studios srl* per operazioni inesistenti e comunque per prestazioni prive di utilità corrispettiva per la società fallita,
- XV. **euro 10.000**, di cui al pagamento eseguito nel dicembre 2006 della fattura n. 24/06 della *ditta Roberto Viganò* per l'acquisto articoli di gioielleria (non inerenti all'attività della società fallita), destinati a terze economie senza utilità corrispettiva per la società fallita,
- XVI. **euro 13.235**, di cui al pagamento nel 2006 e 2007 delle fatture nn. 1271/06 e 1298/07 della *Cova Montenapoleone srl* per l'acquisto di articoli di pasticceria (non inerenti all'attività della società fallita), destinati a terze economie senza utilità corrispettiva per la società fallita,
- XVII. **euro 3.243**, di cui al pagamento delle fatture nn. 936,937 e 938/07 di cui a prestazioni professionali dell'avv. R. Lissoni non rese alla società fallita,
- XVIII. **euro 90.000**, di cui a somme incassate da Cocozza Anna Maria dai clienti Giaffreda Riccardo (euro 60.000) e Oggioni Marco (euro 30.000) a titolo di



- caparre/acconti per l'acquisto di appartamenti della società che non risultano fatturate, né rimesse alla società fallita,
- XIX. **euro 56.357,00**, di cui al pagamento di *compensi all'amministratore PONZONI* Massimo negli anni 2005 e 2006, sproporzionati al lavoro svolto e, comunque, privi di corrispettività, data la situazione patrimoniale della società non equilibrata e la gestione improntata all'illecito,
- XX. **euro 190.949,00** di cui al pagamento di *compensi all'amministratore PENNATI Sergio* negli anni 2006, 2007 e 2008 sproporzionati al lavoro svolto e, comunque, privi di corrispettività, data la situazione patrimoniale della società non equilibrata e la gestione improntata all'illecito;

2) tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, con particolare riferimento alle condotte appropriative in precedenza descritte, alle uscite dai c/c sociali e all'emissione di effetti cambiari alla società appaltatrice AR.CO. COSTRUZIONI srl, nonché, ancora, con riferimento al conto finanziamento soci e ai flussi finanziari in entrata e in uscita intercorsi con le società IMMOBILIARE MAIS srl, IL GUADO srl e IMMOBILIARE LA PERLA srl;

3) per aver cagionato il fallimento con operazioni dolose tra l'altro consistite nell'aver omesso di rogitare l'appartamento promesso in vendita a BRAMBILLA Gaia Francesca, immessa nel possesso fin dal novembre 2008, così omettendo di riscuotere il saldo del prezzo pari a 345.000 euro oltre iva (in parte da destinare a liberazione di quota di mutuo gravante sull'immobile), condotta che veniva mantenuta in ragione di rapporti corruttivi intercorrenti tra PONZONI e l'avv. Brambilla Antonino, Assessore all'Urbanistica del Comune di Desio, nonostante la società Il Pellicano versasse in situazione d'insolvenza;

con le aggravanti di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art.216 L.F. e di aver cagionato un danno di rilevante gravità.

In Monza il 12 gennaio 2010 (data della dichiarazione del fallimento)

PONZONI (in concorso con PENNATI per cui si procede separatamente)

L) reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 485, 491 c.p. per aver, in tempi diversi con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un vantaggio e in particolare di realizzare la condotta che precede, (descritta sub I)1) I, prima parte), contraffatto la sottoscrizione per girata di Mariani Angela Maria apparente beneficiaria di n. 7 assegni, per complessivi euro 60.000, emessi dalla società IL PELLICANO srl,

apponendola sui titoli di credito in parola onde negoziarli / incassarli come già descritto;

In Desio dal 29.1.04 al 5.2.04

RIVA Franco (*in concorso con FORTIS per cui si procede separatamente*)

M) reato di cui agli artt. 110 c.p. e 216 n. 2, 223 l.f., per aver, in concorso tra loro, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto di evitare il fallimento (già richiesto dalla Procura della Repubblica) e comunque di recare pregiudizio ai creditori,

-

ORTIS, quale amministratore di diritto della società **IL PELLICANO S.r.l. in liquidazione**,

-

IVA Franco, quale amministratore di fatto della società **IL PELLICANO S.r.l. in liquidazione** e comunque per aver determinato la condotta di FORTIS,

falsificato le scritture contabili, in particolare depositando avanti al Giudice incaricato dell'istruttoria pre-fallimentare 6 contratti preliminari simulati per l'acquisto di altrettante unità immobiliari, contabilizzando altresì il versamento a titolo di acconto dai simulati promissari acquirenti di euro 125.000, avendo in realtà ricevuto unicamente degli assegni bancari con l'accordo di non porli all'incasso (eccetto euro 5 mila effettivamente versati dalle promissarie acquirenti Sassi Rachele e Gonnella Rossana)

In Monza il 12 gennaio 2010 (data della dichiarazione di fallimento)

PONZONI (*in concorso con PENNATI per cui si procede separatamente*)

N) reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, 223, comma 1, l.f., per avere, in concorso tra loro,

- PENNATI Sergio, quale amministratore unico della S.M. PIERMARINI & C. S.r.l. all'epoca delle commesse distrazioni

- PONZONI Massimo, quale socio e co-amministratore di fatto della S.M. PIERMARINI & C. S.r.l. all'epoca delle commesse distrazioni

1) distratto, occultato, dissimulato beni e denaro della società fallita in misura quanto meno dei seguenti importi (così prudenzialmente quantificati per quanto fino ad oggi accertato, importi suscettibili di ulteriori incrementi alla luce delle ulteriori verifiche in corso):



-
- I. **euro 130.000**, di cui a più bonifici e versamenti eseguiti dal 2006 al 2008 dalla società ***S.M. Piermarini & Co srl*** su c/c estero intestato alla *Sci Le Dauphin*, società monegasca intestataria di villa in uso esclusivo a Ponzoni Massimo,
- II. **euro 260.000**, di cui a effetti cambiari emessi dalla (o comunque sulla) società ***S.M. Piermarini & Co srl*** con beneficiaria la società appaltatrice *Eurocostruzioni S.r.l.* in pagamento di fatture in tutto o in parte per operazioni insistenti da quest'ultima emesse
- In Monza il 17 gennaio 2012 (data della dichiarazione di fallimento)**

PONZONI (in concorso con *PENNATI, COCOZZA Argentino Emilio, MERONI Christian per cui si procede separatamente*)

O) reato di cui agli artt. 61 nn. 7 e 11, 81 cpv, 110, 646 c.p. per essersi, in concorso tra loro, nei termini sotto specificati, con più atti esecutivi del medesimo criminoso, in tempi diversi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, in relazione alle società:

- **IMMOBILIARE LA PERLA SRL**, dal 18.2.10 IMMOBILIARE AMANDA srl, corrente in Desio, c.so Italia n. 78 fino al 18.2.10, da detta data al 22.7.10 in Cesano Maderno, via Borromeo n. 29, da detta data in Desio, via Due Palme n. 65

- **SEREMA IMMOBILIARE srl**, corrente in Desio, c.so Italia n. 78

- PENNATI Sergio, quale amministratore unico dalla costituzione (31.1.06) al 24.6.2009 della Immobiliare la Perla srl, quale amministratore unico dalla costituzione della Serema Immobiliare, nonché quale beneficiario di parte delle condotte distrattive,

- MERONI Cristian, quale amministratore unico dalla costituzione dal 24.6.2009 al 5.7.2010 della Immobiliare la Perla srl, in relazione alla sola contestazione sub IV,

- PONZONI Massimo, quale socio e co-amministratore di fatto dalla costituzione a tutt'oggi delle società Immobiliare la Perla e quale socio della Serema Immobiliare, nonché quale beneficiario di parte delle condotte distrattive,

- COCOZZA Argentino Emilio, cognato di Ponzoni Massimo, amministratore unico della società appaltatrice AR.CO. COSTRUZIONI srl, quale concorrente nel reato limitatamente alla condotte sub I e II, per aver operato in concorso con gli amministratori della Immobiliare la Perla srl al fine di appropriarsi di risorse dalla società attraverso la spartizione di cambiali emesse dalla società in apparente pagamento di fatture Ar.Co. per importi superiori al reale,

- COCOZZA Anna Maria, moglie di Ponzoni Massimo, amministratore della società appaltatrice Eurocostruzioni srl, quale concorrente nel reato limitatamente alla condotte sub VI, per aver operato in concorso con gli

amministratori della S.M. Piermarini srl al fine di appropriarsi di risorse dalla società attraverso la spartizione di cambiali emesse dalla società in apparente pagamento di fatture Eurocostruzioni per importi superiori al reale, appropriati delle seguenti somme di denaro (così prudenzialmente quantificate per quanto fino ad oggi accertato, importi suscettibili di ulteriori incrementi) delle quali avevano il possesso nelle qualità già citate:

- III. **euro 140.000**, di cui a effetti cambiari emessi (ragionevolmente in data 7.11.07, con scadenze varie) dalla società ***Immobiliare La Perla srl*** con beneficiario Pennati Sergio senza giustificazione e utilità corrispettiva,
 - IV. **euro 520.000**, di cui a effetti cambiari emessi (ragionevolmente in data 7.11.07, con scadenze varie) dalla società ***Immobiliare La Perla srl*** con beneficiaria la società appaltatrice AR.CO COSTRUZIONI S.r.l. in pagamento di fatture in tutto o in parte per operazioni insistenti da quest'ultima emesse, effetti cambiari poi divisi tra Ponzoni Massimo, destinatario di euro 190.000, Pennati Sergio, destinatario di euro 190.000, Cocozza Argentino, destinatario di euro 140.000,
 - V. **euro 50.000**, di cui a costi per lavori di demolizione non effettivamente sostenuti dalla ***Immobiliare La Perla srl***, essendo i relativi denari spartiti tra Pennati Sergio e Ponzoni Massimo,
 - VI. **euro 139.300**, di cui a n. 15 assegni circolari emessi in data 5.8.09 dalla società ***Immobiliare la Perla srl*** con beneficiario MERONI Cristian (all'epoca amministratore unico della società), uscita contabilizzata fittiziamente a pagamento effetti,
 - VII. **euro 32.400**, di cui al pagamento delle fatture della *In Evento, Bimage e Ristorante Sad* da parte dalla ***Serema Immobiliare srl***, senza utilità corrispettiva per la società, trattandosi di costi relativi alla campagna elettorale di Ponzoni Massimo anno 2005,
 - VIII. **euro 36.000**, di cui al pagamento da parte della ***Serema Immobiliare*** di fatture emesse dalla Decover srl senza corrispettività per la società,
 - IX. **euro 46.240**, di cui a somme destinate negli anni 2004 e 2005 a Zema Domenico dalla ***Serema Immobiliare srl*** senza corrispettività per la società,
 - X. **euro 120.000 circa**, di cui alla differenza tra il prezzo praticato dalla ***Serema Immobiliare srl*** ad altri acquirenti e il prezzo praticato a Cannatelli Matteo e Francesco per l'acquisto in data 13.3.2006 di due appartamenti del complesso immobiliare di Seregno, via Gorizia, trattamento di favore attuato a discapito della società su richiesta di Ponzoni Massimo in ragione di altre controprestazioni;
- con le aggravanti di aver cagionato alle società in parola un danno di rilevante gravità e di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera;
- commesso in Desio dal 2006 al 2009



PONZONI (in concorso con **PENNATI**, **COCOZZA Anna Maria**, **COCOZZA Argentino Emilio** per cui si procede separatamente)

P) reato di cui agli artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, 223, comma 1, l.f., per aver, in concorso tra loro

- **PENNATI**, quale amministratore di fatto della società della **IMMOBILIARE MAIS S.r.l.** e comunque quale beneficiario di parte delle condotte di seguito specificate

- **PONZONI**, quale amministratore di fatto della società **IMMOBILIARE MAIS S.r.l.** e comunque quale beneficiario delle condotte distrattive sub I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, sotto descritte, come tale concorrente nel reato,

- **COCOZZA Argentino Emilio**, quale concorrente nel reato limitatamente alla condotta sub XIII.

- **COCOZZA Anna Maria**, quale concorrente nel reato, limitatamente alla condotta sub XIV, avendo gestito le vendite degli appartamenti e incassato i relativi acconti / caparre in parte non rimessi alla società,

a) distratto, occultato, dissimulato beni e denaro della società fallita in misura dei seguenti importi:

- I. **euro 8.845**, di cui al pagamento nell'anno 2003 della ricevuta dell'Hotel Crowe Plaza Hotels Resorts di San Donato Milanese, spesa non inerente e priva di utilità corrispettiva per la società fallita,
- II. **euro 21.093**, di cui al pagamento di tre fatture e due ricevute emesse nel giugno 2004 da Farina Grafiche per volantini, OLTREPASSARE SAS per materiale pubblicitario, GIA hotel Giovi e Pentola Magica per spese di rappresentanza, per spese non inerenti e prive di utilità corrispettiva per la società fallita, relative alla campagna elettorale di PONZONI in relazione alle elezioni regionali anno 2005,
- III. **euro 2.000**, di cui al pagamento della fattura 4.5.05 del ristorante Milano 10, spesa non inerente e priva di utilità corrispettiva per la società fallita,
- IV. **euro 2.800**, di cui all'acquisto di n. 10 biglietti per GP Monza 2007, spesa non inerente e priva di utilità corrispettiva per la società fallita,
- V. **euro 14.700**, di cui al pagamento nel 2007 di una fattura emessa dalla società EQUINOXE VIAGGI per viaggio effettuato da PONZONI Massimo e COCOZZA Annamaria dal 6.7.2007 al 8.7.2007
- VI. **euro 194.500**, di cui al pagamento (negli anni 2004, 2005, 2007 e 2008) di fatture della PIESSE STUDIO srl (riferibile a PENNATI Sergio) per operazioni inesistenti e comunque per prestazioni prive di utilità corrispettiva per la società fallita,

-
- VII. **euro 191.800**, di cui al pagamento (negli anni 2005, 2006, e 2008) di fatture emesse da PENNATI Sergio per operazioni inesistenti e comunque per prestazioni prive di utilità corrispettiva per la società fallita,
- VIII. **euro 165.000**, di cui a somme destinate negli anni 2005 (euro 50 mila) e 2007 (euro 115 mila) alla società MISTRAL S.r.l, riconducibile a PONZONI e CATTANEO, senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale,
- IX. **euro 75.000**, di cui a somme destinate nell'anno 2007 alla società PELLICANO S.r.l, riferibile a PENNATI e PONZONI, senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale,
- X. **euro 665.360**, di cui a somme destinate negli anni 2005, 2006 e 2007 alla società SM PIERMARINI (riferibile a PENNATI e PONZONI) senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale,
- XI. **euro 70.000**, di cui a somme destinate negli anni 2006 e 2007 alla società SCI LE DAUPHIN (società monegasca intestataria di villa in uso esclusivo a Ponzoni Massimo) senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale;
- XII. **euro 90.000**, di cui a somme destinate nel 2006 alla società IMMOBILIARE SEREMA S.r.l. (riferibile a PENNATI e PONZONI) senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale,
- XIII. **euro 10.000** di cui al pagamento di n. 2 effetti cambiari di euro 5.000 cadauno rilasciati in pagamento delle fatture della società appaltatrice *AR.CO COSTRUZIONI S.r.l.* nn. 14 e 15 emesse in data 3.10.05, in tutto o in parte relative ad operazioni inesistenti in relazione ai cantieri di Desio e Bregnano,
- XIV. **euro 32.000** di cui a somme incassate da Coccozza Anna Maria dal cliente Alchieri a titolo di caparra/acconto per l'acquisto di appartamento della società che non risulta fatturata, né rimessa alla società fallita,
- XV. **euro 162.580**, di cui a somme destinate negli anni 2004 e 2005 a Zema Domenico senza corrispettività per la società fallita,
- XVI. **euro 851.073,20**, di cui a somme uscite dai conti correnti sociali nell'anno 2007 senza valida giustificazione economica, finanziaria e contrattuale (e imputate al conto "*vari debitori diversi*"),
- XVII. **euro 100.000** di cui alla differenza di prezzo accreditata all'interposta società PISA IMMOBILIARE srl (riferibile a Pennati) nella compravendita dell'immobile censito al catasto terreni di Desio al foglio 63, mappali 88 e 89, ceduto il 15.9.09 da Immobiliare Mais a Pisa Immobiliare al prezzo di euro 3.400.000 oltre iva e rivenduto da Pisa Immobiliare a Imtese srl in data 17.9.09 al prezzo finale di euro 3.500.000 oltre iva,
- XVIII. **euro 423.000**, di cui a somme date per pagate da PISA IMMOBILIARE S.r.l. (riferibile a Pennati) prima del rogito con il quale in data 22.9.09 ha acquistato l'immobile della società fallita censito al catasto terreni di Seregno al foglio 18, mappali 585, 586 e 587, somme che in realtà non risultano essere state versate alla società fallita bensì compensate con asserito contro credito di PISA



IMMOBILIARE S.r.l. derivante da fatture per operazioni inesistenti di pari importo complessivo emesse nei confronti di MAIS lo stesso 22.9.09,
XIX. **euro 313.000**, di cui alla differenza tra il prezzo concordato e il prezzo praticato a vantaggio della società *TULIPANO S.r.l.* (riferibile a PONZONI attraverso holding lussemburghesi) in relazione alla vendita in data 27.5.09 dell'immobile della società fallita censito al catasto terreni di Seregno al foglio 16, particelle 461-463,

b) tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, con riferimento ai flussi monetari sopra indicati e alle casuali indicate, nonché in relazione all'istituzione del conto "*vari debitori diversi*" quale contenitore di spese e costi non meglio documentati, nonché per aver omesso di appostare in contabilità debiti verso la società *Domino srl* per somma quantificabile in non meno di 3 milioni di euro (a titolo restitutorio e/o risarcitorio) in relazione all'acquisto – mai pagato - di terreno poi venduto il 15-17/9/2009 alla società IMTESE previa interposizione di società di comodo (la PISA Immobiliare srl), per aver appostato falsamente in contabilità l'ingresso di versamenti soci per euro 1.558.510,40 e restituzioni ai soci per cassa pari a euro 850.000 altrettanto fittizie,

Con le aggravanti di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art.216 L.F. e di aver cagionato un danno di rilevante gravità.

In Monza il 20 luglio 2010 (data della dichiarazione di fallimento)

PONZONI, PERRI

Q) reato di cui agli **artt. 110 e 317 c.p. per aver** , in concorso tra loro, abusando della qualità e dei poteri di PERRI Rosario, all'epoca Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio, come tale titolato a sottoscrivere la convenzione urbanistica per piano di lottizzazione d'iniziativa privata denominato P.L. D4 a destinazione produttiva (poi stipulato il successivo 30.6.09) tra la società IMMOBILIARE MAIS srl e il comune medesimo, **costretto e/o comunque indotto** DASSI Renzo, socio di riferimento e comunque finanziatore della società predetta, e PENNATI Sergio – socio e amministratore di fatto della IMMOBILIARE MAIS - - **a vendere** alla società TULIPANO S.r.l., riferibile a PONZONI attraverso holding lussemburghesi, l'immobile sociale ubicato in Seregno, censito al catasto al foglio 16, particelle 461-463 al prezzo di euro 987.000 in luogo che al prezzo di euro 1.300.000 (immobile che la Tulipano in pari data prometteva in vendita alla VITA srl al maggior prezzo di euro 1.800.000 ottenendo contestuale caparra di euro 250.000);

atto effettivamente stipulato in Desio, avanti al notaio Roncoroni, il 27.5.2009,
con specifico contributo causale consistito,

- per PONZONI Massimo, nella prospettazione a PENNATI, e, suo tramite, a DASSI Renzo, che qualora non avessero soddisfatto la sua richiesta di cedergli l'immobile avrebbe richiesto a PERRI Rosario di non sottoscrivere o comunque di ritardare la sottoscrizione della convenzione citata,

- per PERRI Rosario, nel partecipare a più riunioni con PENNATI, PONZONI e DASSI, e nel manifestare al DASSI e a PENNATI di essere a disposizione di PONZONI Massimo.

in Desio il 27.5.2009

PONZONI, PERRI

R) reato di cui agli **artt. 110 e 317 c.p. per aver**, in concorso tra loro, PONZONI Massimo quale beneficiario della condotta, PERRI Rosario, all'epoca Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio, come tale titolato a sottoscrivere la convenzione urbanistica per piano di lottizzazione d'iniziativa privata denominato P.L. D4 a destinazione produttiva (poi stipulato il successivo 30.6.09) tra la società IMMOBILIARE MAIS srl e il comune medesimo, abusando della sua qualità e dei suoi poteri,

costretto e/o comunque indotto Pennati Sergio a dimettersi dalla carica di amministratore unico della società Immobiliare La Perla srl il 24.6.2009, minacciando in caso contrario lo stesso Pennati – socio e amministratore di fatto della Imm. Mais - che il Comune di Desio in persona di PERRI Rosario non avrebbe sottoscritto o, comunque, avrebbe ritardato la sottoscrizione della convenzione citata,

In Cesano Maderno il 24.6.2009

PONZONI (in concorso con *PENNATI e GALIMBERTI*)

S) reato di cui agli artt. 61 nn. 7 e 11, 81 cpv, 110, 646 c.p. per essersi, in concorso tra loro, con più atti esecutivi del medesimo criminoso, in tempi diversi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, in relazione alla società:

PIESSE STUDIO srl, corrente in Seregno, via xxxxxx e con uffici operativi in Desio, c.so zzzzzz

- PENNATI Sergio, quale socio di maggioranza e amministratore di fatto della società,

- GALIMBERTI Monica, quale amministratore unico della società,

- PONZONI Massimo, quale concorrente nel reato, in quanto beneficiario delle somme,



appropriati di **euro 298.955,22** di cui alle spese sostenute a beneficio di Ponzoni Massimo (in prevalenza, ma non unicamente, in relazione alla campagna elettorale per le elezioni regionali 2005), senza giustificazione e utilità corrispettiva per la società anche a favore di Forza Lombardia, Oltrepassare s.a.s., Fraina Grafiche, In Evento srl, Daiman srl, Fedem s.a.s., Imm.re Campaccio srl, Fregeni Chiara, Bimage, Telecom Italia.

In Desio dal gennaio 2005 all'ottobre 2007

PONZONI (in concorso con PENNATI e GALIMBERTI)

T) artt. 110 c.p., 7 della L. 195/1974 perché in violazione dei divieti previsti dalla legge regolante il “contributo dello Stato al finanziamento di partiti politici” ed in particolare delle disposizioni di cui all’art 7, co. 2, Pennati Sergio, in qualità di amministratore di fatto delle società Piessestudio s.r.l., amministrata di diritto da Galimberti Monica, corrispondeva a PONZONI Massimo per la campagna elettorale del 2005 e per spese di partito negli anni successivi, contributi per la somma complessiva di **euro 298.955,22** euro non deliberati dall’organo sociale competente e non iscritti in bilancio.

In Desio dal gennaio 2005 all'ottobre 2007

PONZONI (in concorso con MOCCIA Sossio e BATTISTELLI Vincenzo per cui si procede separatamente)

U) Reato di cui agli artt. 81 cpv , 110-326 e 319-321 c.p. per aver MOCCIA Sossio, Brigadiere dell’Arma dei CC in servizio presso la stazione dei CC di Seregno, compiuto, in concorso con BATTISTELLI Vincenzo, agente di P.L. addetto alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Monza, atti contrari ai propri doveri d’ufficio consistiti nel rivelare a PONZONI Massimo e a PERRI Rosario notizie segrete relative in particolare all’esistenza di indagini preliminari nei confronti di PERRI Rosario (nell’ambito dell’indagine c.d. Infinito seguita tra l’altro dai CC di Desio e diretta dalla DDA di Milano nell’ambito del proc.to n. 43733/06 rgnr) ricevendo quale corrispettivo somme di denaro non quantificate nel loro esatto ammontare.

In Cesano Maderno e altri luoghi dal 6 al 20 ottobre 2009.

2. La sentenza appellata.

2.1 La decisione.

Ponzoni Massimo, Perri Rosario, Brambilla Antonino Enrico, Riva Franco e Duzioni Filippo sono stati tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Monza per rispondere dei reati di cui alle imputazioni sopra trascritte.

Con sentenza n. 1627 emessa il 18.4.2014 (depositata il 14.10.2014), il Tribunale di Monza, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato:

- **Ponzoni Massimo** colpevole dei reati di cui ai capi A), Aa), B), C), D), riqualificato ex art. 81 cpv., 319 quater c.p., E), G), H), I - limitatamente ai fatti sub 1 e 2 -, N), O) - limitatamente alle operazioni relative a Immobiliare La Perla s.r.l., - P), Q), S) - per i fatti commessi dal 13.9.2006 -, T) - per i fatti commessi dal 13.9.2006 - e U);
- **Duzioni Filippo** colpevole dei reati di cui ai capi A) e Aa);
- **Brambilla Antonino Enrico** colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C) ed E);
- **Perri Rosario** colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C), E) e Q);
- **Riva Franco** colpevole del reato di cui al capo M).

Uniti i reati rispettivamente ascritti a ciascuno degli imputati sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche al solo RIVA Franco, ha condannato:

- **Ponzoni Massimo** alla pena di anni 10 mesi 6 di reclusione
- **Duzioni Filippo** alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione
- **Brambilla Antonino Enrico** alla pena di anni 5 di reclusione
- **Perri Rosario** alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione
- **Riva Franco** alla pena anni 2 mesi 6 di reclusione
- e tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

Il Tribunale ha altresì pronunziato le seguenti statuizioni:

- ✓ ha dichiarato, ai sensi degli artt. 29, 32, 317 bis, c.p. e 216 u.c. l.fall.:



-
- Ponzoni Massimo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale per la durata della pena, mantenuto l'esercizio della potestà genitoriale, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci;
 - Duzioni Filippo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5;
 - Brambilla Antonino Enrico interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5;
 - Perri Rosario interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
 - Riva Franco inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci;
- ✓ ha dichiarato, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di Ponzoni Massimo per i reati di cui ai capi L), O) limitatamente alle operazioni in danno di Serema Immobiliare s.r.l., S) per i fatti commessi fino al 12.9.2006, T) per i fatti commessi fino al 12.9.2006 per intervenuta prescrizione;
- ✓ ha assolto, ai sensi dell' art. 530 c. 1 e 2 c.p.p.:
- Ponzoni Massimo dai reati di cui al capo F), I) limitatamente al punto 3) e R) perché il fatto non sussiste;
 - Duzioni Filippo dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste;
 - Brambilla Antonino Enrico dal reato di cui capo D), riqualificato ai sensi degli artt. 81 cpv, 319 quater c.p., per non avere commesso il fatto;
 - Perri Rosario dal reato di cui al capo D), riqualificato ai sensi degli artt. 81 cpv, 319 quater c.p., per non avere commesso il fatto e dal reato di cui capo R) perché il fatto non sussiste;
 - Riva Franco dal reato di cui al capo A) per non avere commesso il fatto e dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste.
- ✓ ha condannato, visti gli artt. 538 ss. c.p.p.:
- Ponzoni Massimo, Duzioni Filippo, Brambilla Antonino Enrico, Perri Rosario al risarcimento dei danni patiti dalla costituita P.C. Comune di Desio, da liquidarsi in separato

-
- giudizio, al pagamento di una provvisionale pari ad € 80.000,00 e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa;
- Ponzoni Massimo al risarcimento dei danni patiti dalla costituita P.C. Regione Lombardia, liquidati in € 120.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa;
 - Ponzoni Massimo al risarcimento dei danni patiti dalla costituita P.C. Fallimento Piermarini s.r.l., liquidati in € 400.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa;
 - Ponzoni Massimo al risarcimento dei danni patiti dalla costituita P.C. Immobiliare Mais s.r.l. per il capo P), da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale pari ad € 1.500.000,0;
 - Ponzoni Massimo e Perri Rosario al risarcimento dei danni patiti dalla costituita P.C. Immobiliare Mais s.r.l. per il capo Q), da liquidarsi in separato giudizio, al pagamento di una provvisionale pari ad € 150.000,00 e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa;
 - Ponzoni Massimo al risarcimento dei danni patiti dalla costituita P.C. Dassi Renzo, liquidati in € 1.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa.
- ✓ ha ordinato, ai sensi dell'art. 240 c.p., il dissequestro delle borse di cui al capo H) e la loro restituzione alla Regione Lombardia, nonché la confisca di quanto altro in sequestro.

2.2 I fatti-reato contestati.

L'impianto accusatorio concerne una molteplicità di reati: reati contro la Pubblica Amministrazione; reati fallimentari; reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica; violazioni della legge sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici. Per una migliore comprensione del quadro d'insieme, si riepilogano schematicamente le accuse, riconducibili a cinque diverse tipologie:

- 1. corruzioni proprie (artt. 319 – 321 c.p.) e concussioni (art. 317 c.p., nel caso di cui al capo D riquadrata dal Tribunale nel reato di**



cui all'art. **81 cpv. e 319 quater c.p.)** commesse tra il novembre 2008 al dicembre 2009, riguardanti:

- **il Comune di Desio:**

- **capì A, B, C ed E** di imputazione: **corruzioni** inerenti alla predisposizione e formazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Desio, in relazione ai c.d. ambiti di trasformazione ATR4, ATR1, ATR2, ATR3, nonché alla predisposizione, formazione e adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione ATR4 (contro l'assoluzione di Riva per il capo A è stato proposto appello del P.M.);
- **capo D** di imputazione: **concussione riqualficata nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità**, con affermazione di responsabilità a carico del solo Ponzoni (fatto relativo alla proposta di cambio di destinazione n. 292/07 della Francesco Pirola e Figli s.p.a., riguardante l'area di completamento PCC6, nell'ambito della predisposizione e formazione del P.G.T. del Comune di Desio);
- **capo Q** di imputazione: **concussione** attribuita a Ponzoni e a Perri, ai danni di Dassi Renzo (socio di riferimento e finanziatore della Immobiliare Mais s.r.l.) e Pennati Sergio (socio e amministratore di fatto della Immobiliare Mais), per costringerli a vendere a la Tulipano s.r.l. un immobile in Seregno al prezzo di € 987.000,00 in luogo di € 1.300.000,00 (vicenda inserita nell'ambito della procedura avente ad oggetto la convenzione urbanistica tra la Immobiliare Mais s.r.l. e il Comune di Desio, per il piano di lottizzazione d'iniziativa privata denominato P.L. D4 a destinazione produttiva);

- **il Comune di Giussano**

- **capo F: corruzione** riguardante il Piano di Lottizzazione presentato dalla società Altarimi S.r.L. (tutti gli imputati sono stati assolti; contro l'assoluzione è stato proposto appello dal P.M.);

-
- **I'IREALP - Istituto di Ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine** (Ente Strumentale della Regione Lombardia)
 - **capo G: corruzione** riguardante l'assegnazione ad IREALP dell'incarico di progettare e realizzare l'evento denominato Valtellina 2007, con imposizione alla stessa IREALP di affidare alla società In Studios s.r.l. la fornitura audio video e grafica, per € 70.000.
 - **la rivelazione di segreto di ufficio**
 - **capo U: corruzione** di pubblici ufficiali (un brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Seregno e un agente di Polizia Locale in servizio presso l'aliquota di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza) mediante il pagamento di somme di denaro in cambio della rivelazione a Ponzoni e a Perri di notizie segrete relative all'esistenza di indagini preliminari nei confronti di Perri.
 - **finanziamenti illeciti ai partiti (art. 7 della L. 195/1974):**
 - **capo Aa**, in relazione al contributo di non meno di 50.000 euro da parte di Duzioni Filippo, quale amministratore di fatto di Mediaservice s.r.l., a favore del coordinamento provinciale del PDL retto da Ponzoni;
 - **capo T**, in relazione a contributi per la somma complessiva di euro 298.955,22 corrisposti da Pennati Sergio, in qualità di amministratore di fatto delle società Piessestudio s.r.l., a favore di Ponzoni Massimo, per la campagna elettorale del 2005.
 - **peculato (art. 314 c.p.)**, commesso in danno di IREALP - *Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine*, ente strumentale della Regione Lombardia (**capo H**: vicenda avente ad oggetto l'appropriazione di 40 borse portadocumenti in relazione all'evento Valtellina 2007).
 - **bancarotte fraudolente patrimoniali e/o documentali (artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219, 223 l.f.)**, in relazione a plurimi fatti di distrazione, occultamento, dissimulazione di beni e/o tenuta dei libri e



delle scritture contabili in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari commessi ai danni delle società fallite:

- **Il Pellicano s.r.l.:**
 - **capo I, punti 1 e 2:** fatti bancarotta per distrazione e documentale attribuiti a Ponzoni, quale amministratore unico della società fino al 9.3.2006 e, in seguito, quale co-amministratore di fatto, nonché beneficiario di parte delle condotte distrattive;
 - **capo M:** fatti di bancarotta documentale (mediante falsificazione di scritture contabili) attribuiti a Riva Franco quale amministratore di fatto della società, in concorso con l'amministratore di diritto Fortis, e comunque per aver determinato la condotta di Fortis;
- **S.M. Piermarini & CO s.r.l.**
 - **capo N:** fatti bancarotta per distrazione attribuiti a Ponzoni, quale socio e co-amministratore di fatto della società);
- **Immobiliare Mais s.r.l.**
 - **capo P:** fatti bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale attribuiti a Ponzoni, quale amministratore di fatto della società e beneficiario delle condotte distrattive);
- **appropriazioni indebite (art. 646, 61 nn. 7 e 11 c.p.) ai danni di:**
 - **Immobiliare La Perla s.r.l.**
 - **capo O:** fatti di appropriazione indebita attribuiti a Ponzoni, quale socio e co-amministratore di fatto della Immobiliare La Perla s.r.l. e beneficiario di parte delle condotte distrattive
 - **PIESSE STUDIO s.r.l.**
 - **capo S:** fatti di appropriazione indebita attribuiti a Ponzoni, quale beneficiario delle condotte distrattive

Le imputazioni formulate a carico degli odierni appellanti includono altri reati. Del merito delle accuse non si tratterà, poiché i fatti **non sono devoluti** alla cognizione di questa Corte, **se non con limitato riferimento alla questione pregiudiziale di nullità** sollevata con riferimento al decreto di giudizio immediato per il **capi L) e O).**

Si tratta di:

-
- reati di falso (**capo L**), appropriazioni indebite commesse ai danni della Serema Immobiliare s.r.l. (**capo O**): per tali fatti-reato il Tribunale ha dichiarato n.d.p. per estinzione dei reati per prescrizione (pronunzia non appellata nel merito da alcuna delle parti);
 - concussione (**capo R**) e cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose (**capo I punto 3**), per cui è stata pronunciata assoluzione (pronunzia non appellata nel merito da alcuna delle parti).

2.2.1 Capi A, B, C ed E (art. 319, 321 c.p.- Comune di Desio)

I **capi A, B, C ed E** di imputazione hanno ad oggetto ipotesi di **corruzione propria** inerenti alla predisposizione e formazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Desio (approvato nel corso del 2009), in relazione ai c.d. ambiti di trasformazione ATR4, ATR1, ATR2, ATR3, nonché alla predisposizione, formazione e adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione ATR4.

I reati sono addebitati a:

- **Brambilla Antonino** e **Perri Rosario**, in qualità di **pubblici ufficiali** (il primo quale assessore all'Urbanistica del Comune di Desio; il secondo quale direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio);
- **Ponzoni Massimo** quale **privato corruttore**, in concorso, nel solo caso del reato *sub* capo A), con **Duzioni Filippo** e con **Riva Franco** (quest'ultimo consulente di Ponzoni e con lui *concorrente ex art. 110 c.p.*, in qualità di intermediario fra Duzioni e Ponzoni; contro l'assoluzione di Riva per il capo A è stato proposto appello del P.M.);

In estrema sintesi, di seguito, i fatti e le prove poste alla base della sentenza appellata.

Capo A.

I fatti.



I fatti oggetto d'imputazione si inseriscono nell'ambito della procedura di formazione e adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Desio, la cui redazione era stata affidata a un gruppo di professionisti diretto dalla prof.ssa Treu del Politecnico di Milano. La procedura, avviata nel dicembre 2005, giunse a termine il 20 aprile 2009, data in cui il Consiglio Comunale di Desio approvò definitivamente il P.G.T., pubblicato sul B.U.R.L. n. 26 del 1.7.2009.

Nel corso della procedura, veniva accolta la proposta n. 234/07, relativa al cambio di destinazione d'uso di un'area di circa 102.000 mq, da agricola a commerciale per la vendita al dettaglio, c.d. **ambito di trasformazione ATR4**, presentata dalla società **Antares S.r.l.**, società immobiliare di scopo del Gruppo PAM S.p.A., titolare dell'area.

Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal Tribunale, in nome e per conto della società Antares agiva **Duzioni Filippo**, attraverso Mediaservice srl, a lui sostanzialmente riconducibile.

L'accoglimento della proposta di Antares e l'adozione del conseguente piano attuativo sarebbero stati il frutto di un accordo corruttivo: *“nell'approvazione dell'ATR4 al fine di favorire la Antares in quel caso rappresentata da Duzioni”* - scrive il primo giudice a p. 55 della motivazione – si sarebbero realizzate, *“se non vere e proprie violazioni di legge, un evidente sviamento di potere, attraverso un utilizzo parziale del potere stesso tutto volto a favorire i privati legati a interni al “comitato di affari” creatosi intorno al P.G.T. di Desio”*.

La “provvista” dell'operazione corruttiva viene ricondotta (seppure in termini meramente probabilistici: cfr. p. 31 e 73 sentenza appellata) alla antieconomicità dei contratti di consulenza con i quali Antares, nel maggio 2008 e nel febbraio 2009, aveva incaricato Mediaservice dell'istruttoria e della pratica relativa alla realizzazione del centro commerciale in Desio, sull'area poi denominata ATR4: *“a fronte di una commessa del valore pari a 1.750.000 euro, la Mediaservice S.r.l. ne spese soltanto 410.000 con un guadagno (almeno teorico perché parte delle cifre, seppur minimale, non fu corrisposta) pari ad € 1.340.000 euro, cifra che appare senza dubbio sproporzionata e che induce non pochi dubbi sulla reale destinazione delle ingentissime somme corrisposte dalla Antares.”* (p. 31 della sentenza).

In tale contesto, gli odierni appellanti Brambilla, Perri, Ponzoni e Duzioni avrebbero concorso, ciascuno per la loro parte e secondo le proprie competenze, a favorire la società Antares attraverso l'adozione di atti contrari ai propri doveri di ufficio:

- i *pubblici ufficiali* Brambilla e Perri (nelle rispettive qualità di assessore all'Urbanistica del Comune di Desio e di direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio) ricevendo una serie di vantaggi in cambio dell'adozione di atti amministrativi illegittimi, risultato dell'esercizio distorto della discrezionalità amministrativa;
- Ponzoni e Duzioni svolgendo il ruolo di *privati corruttori*.

Ciascuno di loro avrebbe ottenuto il proprio tornaconto, così come analiticamente indicato nel capo d'imputazione sub A) e più sotto sintetizzato.

L'ipotesi accusatoria che Riva abbia concorso nel reato, come intermediario tra Duzioni e Ponzoni e in veste di consulente di quest'ultimo, è stata ritenuta priva di adeguato riscontro probatorio, con conseguente assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto (assoluzione, come sopra ricordato, appellata dal P.M.).

Quanto agli atti contrari ai doveri d'ufficio, il capo d'imputazione individua tre categorie di atti amministrativi viziati:

- l'accoglimento della proposta n. 234/07 di cambio di destinazione d'uso dell'area nella predisposizione e formazione del P.G.T., adottato e approvato con delibere del Consiglio Comunale rispettivamente in data 18.10.08 e 20.4.2009: atto amministrativo ritenuto "*illegittimo per violazione degli artt. 15 e 18 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e viziato da carenza di istruttoria e sviamento di potere, con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, con motivazione soltanto apparente*" (capo A punto 1);
- il recepimento di una serie di previsioni proposte dall'Antares srl nella predisposizione e formazione del piano attuativo relativo all'ATR4 adottato con delibera di Giunta Comunale n.° 397 del 1.12.2009, nonostante che fossero "*illegittime in quanto contrastanti con quelle del P.G.T.*" (capo A punto 2)



- l'adozione dell'indicato piano attuativo, *“nonostante la società Antares srl non avesse la completa disponibilità dell'area interessata dall'intervento”*, che comprendeva, fra l'altro, *“aree dello stesso Comune di Desio di cui a strade comunali e interpoderali il cui prezzo di cessione a favore di Antares srl veniva inoltre stimato illegittimamente in soli euro 160.000 in luogo del più probabile valore delle aree pari a euro 407.000”*.

A fronte di siffatta contestazione, il Tribunale di Monza ritiene *“che nessuna violazione formale di legge si possa ravvisare nell'adozione del P.G.T. e degli ATR conseguenti nel caso di Desio”* (cfr. p. 33 della prima sentenza, ove il Tribunale spiega che l'esito istruttorio *“può essere dunque riconosciuto come dato di fatto, convalidato dalla deposizione e dalla relazione tecnica redatta dall'ing. Romaniello e dalle dichiarazioni della Prof.ssa Treu”*). Descrive, peraltro, una serie *“circostanze che appaiono assai significative delle reali ragioni sottostanti le scelte “politiche” del comune di Desio, ad iniziare dal piano di attuazione ATR4”* (pp. 33-36 della sentenza): anomalie, disparità di trattamento, carenze d'istruttoria, motivazioni apparenti e altri fatti sostanzialmente interpretati come sintomi dello **sviamento di potere** di cui erano viziati gli atti amministrativi, adottati al fine di favorire il privato corruttore.

In particolare, il primo giudice richiama le seguenti circostanze anomale (evidenziate dal consulente del P.M. dott. Rimoldi):

- la concomitanza di richieste di modifica di destinazione d'uso di aree contigue a quella di proprietà Antares, e pertanto ad essa paragonabili, non accolte dall'amministrazione, perché avrebbero interferito con il sistema agricolo aumentando l'urbanizzazione, in piena contraddizione con quanto ritenuto ed approvato in relazione all'area Antares, che avrebbe avuto un impatto ben maggiore sull'area verde;
- l'esclusione della galleria dell'edificando centro commerciale dal computo della superficie utile di pavimento (Sup) e l'equiparazione di tale galleria ad un'area ad uso pubblico (con il risultato di favorire il privato, che poteva realizzare, e sfruttare, una superficie maggiore di quella consentita);
- il silenzio serbato nelle controdeduzioni alla Provincia di Milano in ordine al fatto che la società Antares srl non avesse la completa disponibilità dell'area interessata dall'intervento, che comprendeva,

un'area di proprietà dell'ALSI Spa sovrastante il collettore principale di bonifica Alto Lambro Seregno-Muggiò e aree appartenenti allo stesso Comune di Desio (strade comunali e interpoderali) il cui prezzo di cessione ad Antares era risultato, secondo la stima del consulente Rimoldi, inferiore a quello reale;

- la genericità delle controdeduzioni alla Provincia di Milano (su cui concorda anche il CTPM Romaniello);
- la quantificazione del contributo da versare a titolo di standard qualitativo, per la realizzazione di opere di interesse pubblico, in 5.700.000,00 euro, comprensivi della somma richiesta per l'azzeramento dell'indicatore di impatto legato alla costruzione di strutture commerciali (da calcolarsi in € 180 per ogni mq di superficie di vendita): in tal modo – scrive il Tribunale a p. 35 – *“il contributo effettivamente erogato al Comune a titolo di oneri per lo standard qualitativo, non ammontava più a 5.700.000,00 euro ma alla minor cifra risultante dalla sottrazione da questa di 180 € per 14.948 metri quadri della superficie di vendita prevista, quindi pari a circa 3 milioni di euro, cifra ben diversa da quella inizialmente prospettata”*;
- la previsione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di opere ad esclusivo uso dell'edificando centro commerciale e che, dunque, non avrebbero dovuto essere a tale scopo considerate (sistema viabilistico interno, al servizio dell'edificio commerciale e della torre direzionale; realizzazione di accessi al comparto sulla viabilità statale; realizzazione di svincoli sulla S.S. 36).

In cambio degli atti contrari ai propri doveri d'ufficio - sia degli atti amministrativi illegittimi sopra richiamati, sia degli ulteriori atti amministrativi illegittimi adottati a favore degli altri imprenditori interessati alla trasformazione di aree attuate con il P.G.T. di Desio, oggetto delle contestazioni *sub* B, C ed E - il primo giudice, in parziale accoglimento della prospettazione accusatoria, individua una serie di vantaggi:

- Brambilla Antonino avrebbe ottenuto:
 - per sé, l'appoggio politico da parte di Ponzoni Massimo, all'epoca coordinatore provinciale del Partito della Libertà (PDL) per Monza e Brianza, per la nomina in data 29.6.09 a Vice Presidente e Assessore della Provincia di Monza con deleghe ad ambiente e



parchi, risorse naturali, cave, rifiuti e agricoltura (quanto all'appoggio per la copertura di altre cariche in enti territoriali e enti pubblici strumentali il Tribunale dà atto che i testi escussi sul punto nel corso del dibattimento hanno dichiarato di aver agito in assoluta autonomia di scelta).

- per sé, l'affidamento di 3 incarichi di consulenza da parte di Mediaservice s.r.l. (in data 20.5.2009) per un corrispettivo complessivo pattuito di euro 460.000;
- per la figlia Brambilla Gaia Francesca, un trattamento economico vantaggioso da parte (e a discapito) delle società Il Pellicano srl e AR.CO. Costruzioni srl, rispettivamente riferibili a Ponzoni-Pennati e a Cocozza Argentino, in relazione all'acquisto di unità immobiliare in Cabiato;
- Perri Antonino avrebbe ottenuto:
 - l'appoggio politico da parte di Ponzoni, in relazione alla nomina in data 29.6.09 ad Assessore alla Provincia di Monza e Brianza con deleghe agli Affari Generali, Personale e società Partecipate (quanto all'appoggio per la copertura e il mantenimento di altre cariche e/o l'ottenimento di consulenze in enti territoriali e enti pubblici strumentali il Tribunale dà atto che i testi escussi sul punto nel corso del dibattimento hanno dichiarato di aver agito in assoluta autonomia di scelta, negando ogni "sponsorizzazione" di Perri da parte di Ponzoni; anche per l'ulteriore vantaggio illecito indicato in imputazione – consistito nella ricezione di una somma di denaro non meglio quantificabile, quota della maggiore provvista di oltre 500 mila euro detenuta illecitamente da Perri alla data del 10.4.09 il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta prova certa: cfr. p. 72)
 - Ponzoni, in virtù dei ruoli istituzionali e politici rivestiti, avrebbe formulato le richieste corruttive ai pubblici ufficiali ed elargito (o fatto elargire) le utilità materiali e immateriali nei loro confronti perché a sua volta indotto dalle utilità provenienti dagli imprenditori, a vario titolo interessati alle trasformazioni urbanistiche, nel P.G.T., di aree di loro proprietà.

Quanto al *privato corruttore* Duzioni, con specifico riferimento all'ipotesi corruttiva contestata al capo A), il Tribunale ritiene accertato che lo stesso, agendo per conto della Società Antares, abbia procurato appoggi politici e vantaggi economici a Massimo Ponzoni, affinché questi, quale coordinatore provinciale del Popolo della Libertà, garantisse a sua volta appoggio politico all'assessore del Comune di Desio, Antonino Brambilla, e al Direttore dell'Ufficio Tecnico di tale Comune, Perri Rosario, al fine di ottenere le modifiche al Piano di Governo del Territorio volte a consentire la realizzazione di un centro commerciale.

Secondo la ricostruzione del primo giudice, Duzioni - quale "*dominus*" della Società Mediaservice S.r.l. - fece sì che questa e altre società a lui riferibili (le società SEDRIANO SVILUPPO s.r.l. e AMALEO s.r.l.) corrispondessero ad altre società immobiliari, partecipate da Ponzoni e a lui riferibili (SM Piermarini s.r.l, Immobiliare La Perla s.r.l. e Il Pellicano s.r.l), somme per complessivi euro 310.000, corrisposte in più riprese a titolo di caparra a fronte della stipula di contratti preliminari simulati, aventi ad oggetto la vendita di unità immobiliari in corso di realizzazione: al versamento della caparra da parte delle società promissarie acquirenti, in realtà, faceva seguito la rinuncia (formalmente successiva, ma in realtà preordinata) da parte delle promissaria acquirente alla stipula del contratto definitivo, con conseguente ritenzione della caparra da parte delle società promissarie venditrici.

Sempre attraverso Mediaservice S.r.l. o altre società, Duzioni è ritenuto responsabile di avere inoltre corrisposto o promesso di corrispondere una serie di altre utilità a vantaggio di Ponzoni:

- una somma di euro 25.200 pagata in data 3.6.08 a In Studios S.r.l. e utilizzata da quest'ultima società per retribuire giornalisti (attraverso contratti di consulenza fittizi), affinché scrivessero articoli a favore di Ponzoni Massimo;
- una somma di euro 75.000 promessa alla società Tulipano S.r.l. (riferibile a Ponzoni) attraverso la sua società SEDRIANO SVILUPPO s.r.l. (con il solito meccanismo basato su contratto preliminare simulato, caparra confirmatoria e rinuncia alla stessa);
- euro 295.920 in pagamento di debiti contratti per la campagna elettorale per le elezioni provinciali di Monza e Brianza del 2009 dal coordinamento provinciale del PDL retto da Ponzoni; allo stesso



- titolo, in vista della campagna elettorale per le elezioni regionali 2010, Duzioni avrebbe promesso di pagare altri 50.000 euro;
- euro 250.000 messi a disposizione della società Tulipano S.r.l. (riferibile a Ponzoni) attraverso la sua società VITA s.r.l. (con il solito meccanismo basato su contratto preliminare simulato, caparra confirmatoria e rinuncia alla stessa);
 - euro 70.000 corrisposti tramite la società STEAMAR REAL ESTATE s.r.l. di Piersimoni Marco (che agiva su *input* di Duzioni e Vitali) a Ponzoni Massimo per l'acquisto delle quote di quest'ultimo della PELLICANO srl, di valore nullo.

Duzioni avrebbe infine corrisposto ad Antonino Brambilla il prezzo della corruzione sotto forma di acconti su parcelle professionali (3 incarichi di consulenza da parte di Mediaservice s.r.l., in data 20.5.2009, per un corrispettivo complessivo pattuito di euro 460.000, di cui euro 92.000 immediatamente versati a titolo di acconto).

Le prove.

A fondamento della decisione, il Tribunale richiama:

quanto al procedimento amministrativo riguardante l'ATR4:

- la relazione del CT del P.M. Ing. Romaniello, sulla situazione dell'area ATR4, sulle sue vicende legate al nuovo P.G.T. e alle successive variazioni;
- la deposizione della prof.ssa Treu;
- la relazione e la deposizione del CT del P.M. arch. Rimoldi;
- la deposizione del teste Roberto Corti, sindaco di Desio all'epoca della deposizione dibattimentale, sulle contestazioni dell'opposizione in ordine alla equiparazione della galleria commerciale ad un'area ad uso pubblico (cfr. p. 33 sentenza, dove si richiama la deposizione del teste all'ud. 21.11.2012: *“l'asservimento all'uso pubblico era abbastanza difficile da trovare, era assolutamente funzionale all'intervento di natura commerciale che veniva realizzato; quindi tra l'altro, trattandosi di zona completamente esterna all'abitato di Desio, era ancora più evidente questa cosa qua”*)

quanto al ruolo di Duzioni:

-
- e-mail rinvenute dalla G.d.F. e deposizione del M.llo Agnello all'udienza 11/7/2012 (in ordine alla riconducibilità di Mediaservice a Duzioni);
 - intercettazioni telefoniche (int. 1.4.2010, *"in cui è lo stesso Duzioni che parla di Mediaservice come di sé stesso"*: p. 36 sent.; intercettazioni 15 e 16 febbraio 2010: p. 50 sent.);
 - accertamenti eseguiti dalla G.d.F. sui rapporti tra Tre Effe Consulting SA, Mediaservice e Duzioni;
 - documentazione contrattuale inerente all'incarico conferito da Antares a Mediaservice;
 - esame di Duzioni;

quanto all'esistenza di accordo corruttivo alla base della adozione dell'ambito di trasformazione ATR4, volto a garantire un trattamento di favore degli amministratori pubblici nei confronti di Antares s.r.l.:

- gli indici sintomatici dello sviamento di potere evincibili dalla relazione del CT PM Rimoldi;
- la "lettera-testamento" sequestrata a Sergio Pennati, già socio in affari di Ponzoni e amministratore delle società Immobiliare la Perla, Il Pellicano e SM Piermarini (una lettera dallo stesso manoscritta, recante data 4 marzo 2009, contenente un'elencazione di presunti illeciti compiuti da Ponzoni Massimo);
- le intercettazioni telefoniche e ambientali:
 - intercettazione 3.2.2009 tra Brambilla e Perri
 - dalla intercettazione si evince *"non solo quanto Massimo Ponzoni fosse interessato e addentro alle questioni riguardanti Desio, ma anche il suo diretto potere di condizionamento delle decisioni mediante l'influenza sui consiglieri della propria parte politica. Emerge inoltre la preoccupazione condivisa con Perri (capo dell'Ufficio Tecnico) a che Tonino (Brambilla) allora Assessore all'Urbanistica, si interessasse "dell'osservazione"* (p. 37 sentenza: il riferimento secondo il Tribunale è alle osservazioni della Provincia, cui era stata inviata documentazione in risposta in data 13.1.2009);
 - intercettazione 12.2.2009 tra Perri e Brambilla
 - dalla intercettazione (p. 38 sent.) *"si apprende dell'esistenza di un fitto lavoro di "sistemazione" di*



- situazioni comunicato da Perri a Brambilla che comunica a sua volta a Perri di aver sentito Massimo (Ponzoni)”;*
- intercettazioni 17.2.2009 (tra Perri e tale Marcello) e 3.3.2009 (tra Perri e Ponzoni)
 - dalle intercettazioni risulterebbe confermata *“la indubbia influenza di Ponzoni sull’attività del consiglio comunale di Desio*
 - documentazione varia sequestrata dalla G.d.F. (documento n. 651, nota promemoria interna al Gruppo PAM a firma M. Scagliotti; documentazione relative alle spese per beni o servizi per prestazioni eseguite in favore del coordinamento provinciale del PDL ed in relazione alla campagna per le elezioni provinciali del 2009, all. 74 e doc. n. 252);
 - accertamenti effettuati dalla GdF sui rapporti tra Mediaservice e AMALEO;
 - preliminari di compravendita di appartamenti costruiti dalle società di Ponzoni e Pennati da parte delle società facenti capo a Duzioni (Antares, AMALEO, SEDRIANO SVILUPPO s.r.l.);
 - mail estrapolate dal pc di Duzioni;
 - interrogatorio di Riva.

Quanto al ruolo di politici e amministratori pubblici:

- cariche pubbliche rivestite e funzioni svolte (quanto a Brambilla e Perri) quali Assessore all’Urbanistica del Comune di Desio fino al 31/12/2009 l’uno e quale capo dell’Ufficio tecnico l’altro; in particolare, quanto sul ruolo di Perri, la sentenza richiama la testimonianza di Garbo (consigliere comunale di Desio) sulla effettiva partecipazione dell’imputato, in supporto dell’assessore, alle commissioni e ai consigli comunali (pp. 41-42 sentenza);

quanto ai vantaggi conseguiti da Ponzoni, Brambilla e Perri (pp. 43-73):

- proposte irrevocabili di acquisto, lettere di rinuncia all’acquisto degli immobili, assegni e altra documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza, a dimostrazione del meccanismo con cui le società collegate a Duzioni e a lui riconducibili (Mediaservice S.r.l., SEDRIANO SVILUPPO s.r.l. e AMALEO s.r.l.) corrisposero ad altre società immobiliari, partecipate da Ponzoni e a lui riferibili (SM Piermarini s.r.l, Immobiliare La Perla s.r.l. e Il Pellicano s.r.l),

-
- somme per complessivi euro 310.000, a titolo di caparra a fronte della stipula di contratti preliminari simulati;
- esame di Duzioni e di Riva ;
 - intercettazioni telefoniche e ambientali:
 - intercettazione ambientale 26.3.2009 (tra Pennati, Ponzoni e Riva), nella quale Ponzoni *“ammette che i compromessi sono stati sottoscritti, non con l'intenzione di perfezionare l'acquisto, ma solo per immettere liquidità nelle sue società perché “questi qui mica vogliono gli appartamenti”*;
 - intercettazioni 15 e 16 febbraio 2010, tra Duzioni e Riva (p. 50 sent.);
 - intercettaz. n. 14272 del 22.6.2009, tra Perri e Ponzoni e 14681 del 24.6.2009 tra Perri e Brambilla (dalle quali si evince l'influenza politica di Ponzoni sulle sorti di Brambilla, Perri, Riva, la trepidazione degli interessati per gli incarichi che si stanno attribuendo, l'ambizione di Brambilla, cui qualsiasi delega gli diano va bene, pur *“di portare a casa il risultato, qualunque esso sia”*: pp. 59-60 sent.);
 - intercett. 26.9.2009, tra Perri e Ponzoni (p. 63-64 sentenza: Perri ringrazia l'amico Ponzoni per la carica di assessore assicuratagli; Ponzoni è l'artefice del risultato; come commenta Perri: *“Stavolta è finita. Domani è un giorno radioso e... Ma la lettura, la lettura che tutti quanti faranno, che al di fuori di Ponzoni nella Brianza non ce n'è. Questa è la lettura, Massimo”*).
 - lettera-testamento di Pennati;
 - fatture relative alla In Studios rinvenute dalla G.d.F negli uffici di Desio riferibili a Ponzoni (p. 47);
 - CTPM dott. Pireddu e m.llo Agnello;
 - esame Pennati, Galimberti, Sala, Pirola (sulla vicenda Mediaservice-In Studios; sulle somme fatte versare da Duzioni a In Studios per retribuire, attraverso falsi contratti di consulenza, giornalisti che scrivessero articoli a favore di Ponzoni);
 - mail rinvenute nel computer in uso a Duzioni (tra cui quella relativa all'acquisto dell'immobile in Cabiato da parte della figlia di Brambilla: cfr. p. 67 sentenza);
 - fatture (rinvenute nell'ufficio di Giussani utilizzato da Duzioni) emesse da una serie di fornitori di beni o servizi per prestazioni eseguite in favore del coordinamento provinciale del PDL ed in relazione alla campagna per le elezioni provinciali del 2009, nonché



elenco di spese (all. 74 e doc. n. 252) per un ammontare totale di € 295.920 (pagamenti dei debiti contratti da Ponzoni nel corso della campagna elettorale del 2009 in relazione al coordinamento provinciale del PDL);

- incarichi di consulenza conferiti da Mediaservice a Brambilla un mese dopo l'adozione dell'ATR4 (doc. 279 e 280 P.M.);
- cariche politiche rivestite da Brambilla;
- preliminari di compravendita, mail e documentazione relativa alla immissione in possesso e al pagamento di acconti per l'acquisto dell'unità immobiliare in Cabiato da parte della figlia di Brambilla Rosario, Brambilla Gaia Francesca (a dimostrazione del trattamento economico vantaggioso da parte (e a discapito) delle società Il Pellicano srl e AR.CO. Costruzioni srl, rispettivamente riferibili a Ponzoni-Pennati e a Cocozza Argentino: cfr. pp. 66-67)
- cariche rivestite da Perri.

Capo B.

I fatti.

Anche in questo caso, i fatti oggetto d'imputazione si inseriscono nell'ambito della procedura di formazione e adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Desio e riguardano:

- l'accoglimento (parziale) della proposta n. 391/06 relativa all'ambito di trasformazione **ATR1**, di cui al compendio immobiliare comunemente noto come Cascina americana, presentata dalla società **Cascina Americana srl**, con a.u. **Mosca Edoardo**, con cambio di destinazione da agricola a residenziale e terziario/commerciale;
- l'accoglimento della proposta n. 372/07 relativa all'ambito di trasformazione **ATR 2**, di cui al compendio immobiliare comunemente noto come Cascina San Giuseppe e Villa Buttafava, presentata dalle società **GESETA srl**, con a.d. Bonomelli Alberto Maria, e **PARCOBLU srl**, con a.u. **Mosca Giulio**, con cambio di destinazione da agricola a residenziale e in parte a terziario/commerciale e industriale/artigianale.

Il primo giudice ritiene provato che l'accoglimento delle proposte sia il frutto di un accordo corruttivo tra Ponzoni e Mosca Giulio da un lato

(*privati corruttori*) e Brambilla e Perri dall'altro (*pubblici ufficiali*, nelle rispettive qualità di assessore all'Urbanistica del Comune di Desio e di direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio) al fine di favorire le richiedenti CASCINA AMERICANA srl (amministrata dal fratello di Mosca Giulio, Mosca Edoardo) e PARCO BLU srl.

Gli atti contrari ai doveri d'ufficio vengono individuati in atti amministrativi viziati per **carenza di istruttoria** e **sviamento di potere**:

- nel caso dell'**ATR1**, la proposta della Cascina Americana s.r.l. prevedeva il cambio di destinazione da agricola a residenziale e terziario/commerciale per una superficie di pavimento massima realizzabile di 19.100 mq (e sup aggiuntiva del 5% in fase di attuazione); la motivazione addotta dall'Amministrazione per giustificare l'adozione della proposta viene ritenuta meramente apparente, in quanto farebbe leva su un proclamato (ma in realtà inesistente) interesse pubblico di acquisire terreni per creare del "verde permeabile" e garantire così i corridoi ecologici previsti dal PTCP;

- nel caso dell'**ATR2**, la proposta delle società GESETA srl, con a.d. Bonomelli Alberto Maria, e PARCOBLU srl, con a.u. Mosca Giulio, prevedeva il cambio di destinazione da agricola a residenziale per 45.000 mc complessivi (in parte relativi a immobili da recuperare e in parte a immobili da demolire e ricostruire) e in parte a terziario/commerciale e industriale/artigianale per un complesso di 11.000 mc copribili; si trattava di un contesto di alta sensibilità paesistica per la presenza del complesso della villa, parco, chiesa Buttafava assoggettato a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e dell'insediamento rurale storico della cascina di San Giuseppe, con il relativo contesto agricolo; proprio per la presenza di tali beni, già ritenuti meritevoli di tutela e valorizzazione nel precedente P.G.T., la Provincia presentava osservazioni all'ATR2, segnalandone la compatibilità solo condizionata con il PTCP e chiedendo lo stralcio dell'ATR2 (come pure dell'ATR3, di cui *infra*, al capo C) dal P.G.T., con riconferma della destinazione agricola e del valore strategico dell'area, per garantire una salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale del contesto. A tali osservazioni il Comune di Desio rispose "*in modo parziale e superficiale, ponendo l'accento solo sull'acquisizione di aree da destinare a verde permeabile, anche ai fini di una zona filtro con la pedemontana e, in parte, destinati ad una rete ecologica provinciale*" (p.



77 sentenza.). Nessuna risposta, invece, diede sulla questione degli edifici storici sottoposti a tutela. Né il Comune, né i professionisti del Politecnico, incaricati della redazione del P.G.T., consultarono la Soprintendenza. Nel nuovo P.G.T. venne ritenuta meritevole di tutela solo la villa Buttafava con parco e chiesetta, mentre ne fu esclusa la cascina San Giuseppe, ricompresa nell'ATR dove erano concentrati i volumi residenziali.

La superficialità dell'istruttoria riservata alla proposta dei privati viene ritenuta sintomo dello sviamento del potere, esercitato per favorire le società riconducibili alla famiglia Mosca.

Quanto ai ruoli e ai vantaggi di Brambilla e Perri, il Tribunale fa rinvio a quanto illustrato a proposito dell'ATR4.

Sul prezzo pagato dal privato corruttore Mosca Giulio a Ponzoni, il Tribunale osserva che *“non è stata fornita alcuna prova del passaggio diretto di denaro da Mosca a Ponzoni ed in tal senso deve escludersi, in parte qua, l'ipotesi accusatoria”*. Scrive altresì (p. 76) che *“Il rapporto interessato tra Ponzoni e Mosca viene confermato anche dal Brambilla che pure cerca di giustificarlo con i prestiti che il Mosca faceva della villa Buttafava, gestita dalla sua famiglia attraverso la società Parcoblu, per riunioni di partito o eventi in campagna elettorale”*.

Le prove

A fondamento dell'accusa il Tribunale richiama le seguenti prove:

- consulenza del CTPM Romaniello (sulla individuazione e descrizione delle zone soggette a trasformazione);
- teste Lanzani, architetto del Politecnico responsabile della salvaguardia del verde nell'ambito del progetto della Pedemontana (sulla segnalazione effettuata al Comune in ordine alle conseguenze della edificazione autorizzata, che andava a saldare un varco della Dorsale Verde Nord, previsto dal Piano Provinciale, proprio in corrispondenza della ATR1);
- teste Roberto Corti, sindaco di Desio all'epoca della deposizione dibattimentale, sulla *“inopportunità”* degli interventi ATR1, ATR2 e ATR3, che andavano a *“deturpare significativamente”* un'area

-
- “estremamente pregiata”* (cfr. sent. p. 79 e, con riferimento alla ATR4, anche p. 33)
- lettera-testamento di Pennati e sua deposizione dibattimentale (p. 74 sentenza, nota 30, dalla lettera-testamento: *“...uno dei beneficiari maggiori è Mosca Giulio di Lissone, costruttore e proprietario di aree CASCINA AMERICATA e VILLA BUTTAFAVA. Lo stesso Mosca foraggia Ponzoni sia in denaro che con lavori per suo conto (probabilmente la casa al mare a Bealieu in Francia”* In dibattimento – p. 75 sent. – *“Pennati precisava di aver ricevuto da Ponzoni alcune confidenze in merito alla Cascina Americana, l’allora amico e socio gli aveva detto che avrebbe fatto un bel lavoro al Giulio e che sarebbe stato proprio contento di quello che gli avrebbe fatto col P.G.T.... proseguiva riferendo che il Mosca avrebbe contraccambiato il favore mettendogli a disposizione la propria impresa per l’esecuzione dei lavori a Beaulieu”*);
 - intercettazioni telefoniche tra Brambilla e Ponzoni (cfr. p. 57 e 75 sent.: intercettaz. n. 9725 del 19.10.2009, tra Ponzoni e Brambilla, nella quale il primo sollecita l’assessore affinché *“assecondi un pochettino”* le richieste di Giulio Mosca; n. 9748 del 19.10.2009, tra Brambilla e Ponzoni)
 - dichiarazioni di Brambilla, sulla *“intercessione”* di Ponzoni per Mosca (cfr. p. 57 e 58 sent: Ponzoni lo mise in contatto con i proprietari delle aree ATR 1, 2 e 3 *“e così anche per il PCC10 di Pennati”*; Brambilla conferma, in particolare, di avere ricevuto da Ponzoni sollecitazioni per *“dare una mano”* a Mosca: *“Un mattino - l’orario delle telefonate lo attesta – mentre io percorrevo il mio solito tragitto, Carate-Milano, ricevo, saranno state le otto, otto e cinquanta, otto e quaranta, una telefonata da Ponzoni nella quale mi espone in sostanza queste difficoltà e mi dice “beh insomma vedi di dare, se puoi, di dargli una mano, almeno di fargli capire che c’è qualche nei suoi riguardi, visto che... io ho capito sostanzialmente lui ne usa perché mette a disposizione la Villa Buttafava, il parco per fare i comizi, e così via”*; Brambilla tuttavia sostiene che i progetti di Mosca erano *“brutti”* e che *“Mosca si intestardì, Mosca dieci giorni dopo quella telefonata presentò ugualmente i due progetti e io non li istruii, e andarono nel cestino, fine”*);
 - esame di Mosca Edoardo (p. 78: sulla riconducibilità delle società interessate all’ATR2 alla famiglia Mosca).



Capo C.

I fatti.

I fatti si inseriscono sempre nell'ambito della procedura di formazione e adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Desio. Riguardano la proposta n. 372/07 relativa all'ambito di trasformazione **ATR3**, di cui al compendio immobiliare di 14.850 mq prossimo all'area di cui all'ATR2, presentato da **Mariani Ornello**, con cambio di destinazione da agricola a produttiva/commerciale residenziale.

Il primo giudice ritiene provato che l'accoglimento della proposta sia il frutto di un accordo corruttivo tra Ponzoni e Mariani Ornello da un lato (*privati corruttori*) e Brambilla e Perri dall'altro (*pubblici ufficiali*, nelle rispettive qualità di assessore all'Urbanistica del Comune di Desio e di direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio) al fine di favorire il richiedente.

Anche in questo caso, l'adozione della proposta viene ritenuta contraria ai doveri d'ufficio perché viziata per **carenza di istruttoria e sviamento di potere**, come verificatosi per la contigua area ATR2. L'area in oggetto, infatti, si sviluppava (come evidenziato dal CTPM Romaniello) a nord - est del territorio comunale, in prossimità della Cascina San Giuseppe e della villa Buttafava. Di questa stessa zona (interessata dalla ATR2) condivideva le problematiche, derivanti dalla prossimità a edifici di rilevanza storica e dall'interesse paesaggistico dell'area. Per tale ragione, la Provincia aveva assimilato i due ambiti di trasformazione nel formulare le proprie osservazioni, chiedendo di entrambe lo stralcio e la riconferma della destinazione agricola (cfr. quanto sopra esposto, *sub* capo B). Anche in questo caso, tuttavia, la proposta del privato veniva accolta, nonostante le osservazioni della Provincia, con il pretesto di un vantaggio - acquisire terreni per creare del "verde permeabile" - meramente "apparente": motivazione che, per la sua carenza e inadeguatezza, il Tribunale considera sintomo dello sviamento di potere.

Quanto ai ruoli e ai vantaggi di Brambilla e Perri, il Tribunale fa rinvio a quanto illustrato a proposito dell'ATR4.

Sul prezzo pagato dal privato corruttore Mariani Ornello, il Tribunale ritiene provata la prospettazione accusatoria, secondo cui, per ottenere da Ponzoni Massimo la corruzione dei pubblici ufficiali Brambilla e Perri e, in tal modo, l'accoglimento della propria istanza, Mariani promise a Ponzoni la cessione gratuita e/o a prezzo di favore di un terreno edificabile in Seregno; il 31.12.2008, inoltre, erogò 41.000,00 euro (ragionevolmente a titolo di caparra per l'acquisto di un'unità immobiliare) alla S.M. Piermarini srl.

Le prove.

A fondamento della condanna, il Tribunale richiama le seguenti prove:

- consulenza del CTPM Romaniello (sulla individuazione e descrizione delle zone soggette a trasformazione);
- teste Roberto Corti, sindaco di Desio all'epoca della deposizione dibattimentale (sopra richiamata *sub* capo B);
- lettera-testamento di Pennati e sua deposizione dibattimentale (p. 79 sentenza: il Tribunale scrive che “*Mariani Ornello viene citato da Pennati nella sua famosa lettera, come colui che, ‘per un terreno industriale in Desio, gli cede un terreno residenziale in Seregno’*”; in dibattimento, all'ud. 10.12.2012, “*Pennati ribadiva la sua affermazione e spiegava che, forse nel 2008, Ponzoni gli aveva detto di aver promesso in vendita due appartamenti e la sua affermazione era stata avvalorata dal versamento su un conto del Credito Cooperativo, di circa 40 o 41 mila euro ricevuti per i due preliminari*”. Dopo alcuni mesi, lo stesso Ponzoni aveva rivelato a Pennati che Mariani era “*il signore che mi ha dato i 40 mila euro alla fine di... a dicembre, perché ha bisogno di un favore qua a Desio*”... “*ha bisogno di un favore qua a Desio, dobbiamo cedergli due... ha bisogno di un favore qua a Desio, dobbiamo fargli la vendita degli appartamenti*”; gli aveva anche confidato che, a fronte dell'ottenimento del cambio di destinazione d'uso del terreno zona Buttafava, lo stesso Mariani gli avrebbe ceduto un terreno in Seregno, dove una loro società avrebbe costruito alcuni appartamenti);
- i riscontri acquisiti alle dichiarazioni di Pennati (gli accertamenti catastali svolti dalla GdF in ordine alla proprietà o all'usufrutto in capo a Mariani Ornello dei terreni indicati dal Pennati; le



registrazioni di conversazioni tra presenti da lui stesso effettuate il 26 marzo 2009; gli accertamenti su cui ha riferito il m.llo Agnello, in ordine ai versamenti di due assegni, per complessivi euro 41.000,00, a titolo di “caparra”, effettuati in data 30.12.2008 dai conti correnti intestati alla moglie e alla figlia di Mariani Ornello a favore della S.M. Piermarini; i documenti attestanti la “prenotazione” di due appartamenti del cantiere di Inverigo e la successiva rinuncia di Mariani a qualsiasi azione giudiziaria volta al recupero della somma di 41.000 euro corrisposta : cfr. p. 80-81 sent.)

Capo E.

I fatti.

Nell’ambito della procedura di formazione e adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Desio si inserisce anche la corruzione contestata al capo E), per l’accoglimento della proposta n. 344/07, presentata da Biondin Michela formale intestataria di un terreno, in realtà di proprietà di **Pennati Sergio**, ricompreso nell’**area di completamento PCC10**, pari a complessivi 8.000 mq, con cambio di destinazione da *standard con simbolo B (parcheggio pubblico)* ad area con destinazione residenziale soggetta a permesso a costruire convenzionato.

Il primo giudice ritiene che l’accoglimento della proposta sia stata frutto di un accordo corruttivo tra Ponzoni e Pennati da un lato (*privati corruttori*) e Brambilla e Perri dall’altro (*pubblici ufficiali*, nelle rispettive qualità di assessore all’Urbanistica del Comune di Desio e di direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Desio) al fine di favorire il richiedente.

Esclusa la violazione di legge, la contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio viene ravvisata dal Tribunale nello **sviamento di potere**, per effetto del “*passivo accoglimento di istanze private svantaggiose per il Comune*” (p. 82 sentenza appellata).

Quanto all’utilità promessa e conseguita dai pubblici ufficiali e ai ruoli degli imputato, il Tribunale osserva (*ibidem*) che “*Pennati non aveva dovuto pagare nulla per ottenere il cambio di destinazione d’uso ma,*

anche nel caso di specie, non vi è dubbio che la richiesta di Ponzoni doveva essere soddisfatta se non si volevano perdere i vantaggi che Ponzoni stesso assicurava all'Assessore che faceva le scelte politiche e al tecnico che le rendeva attuali, nella fattispecie, Perri tutti nei ruoli già descritti ed in vista, Perri e Brambilla, delle medesime utilità già individuate per i capi che precedono”.

Le prove

A fondamento della condanna, il Tribunale richiama le seguenti prove:

- consulenza del CTPM Romaniello (sulla individuazione e descrizione delle zone soggette a trasformazione);
- dichiarazioni auto-accusatorie di Pennati.

2.2.2 Capo D (art. 317 / 319 *quater* c.p. – Comune di Desio)

Il capo D) di imputazione ha ad oggetto un'ipotesi di concussione - riqualficata dal Tribunale nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, con affermazione di responsabilità a carico del solo Ponzoni - avente ad oggetto la proposta di cambio di destinazione n. 292/07 avanzata dalla **Francesco Pirola e Figli s.p.a.**, riguardante l'**area di completamento PCC6**, nell'ambito della predisposizione e formazione del P.G.T. del Comune di Desio.

La proposta avanzata da Francesco Pirola era volta a ottenere la modifica di destinazione d'uso per un terreno sul quale espandere la propria attività di concessionario delle autovetture AUDI. Di tale esigenza del Pirola – secondo la ricostruzione del Tribunale – approfittò Ponzoni, inducendo il medesimo a concedere a sua moglie Cocozza Anna Maria l'utilizzo di una AUDI A3 Sportback e allo stesso Ponzoni l'uso gratuito di una AUDI Q7, dal 23/7/2009 all'11/11/2010.

Della vicenda riferisce Pirola, nel corso del suo esame dibattimentale, raccontando che già in passato, nel 2003, aveva avanzato analoga istanza, ottenendo un diniego dal Comune. Dopo avere conosciuto Ponzoni, nel 2006, ritenendolo soggetto assai influente, gli parlò della sua necessità di ampliare la concessionaria con una nuova costruzione da adibire a



officina Porsche; Ponzoni gli organizzò un incontro con Brambilla, nel dicembre 2006, nel corso del quale l'assessore gli diede ottime speranze che l'istanza venisse accolta, vista la sua presenza sul territorio da molti anni.

Nel dicembre 2008 Ponzoni era tornato presso la sua concessionaria per un'auto aziendale da destinare a sua moglie; i due avevano concordato che venisse data in permuta una vecchia auto ma, sul momento, venne solo consegnata l'auto nuova con un contratto di comodato e la promessa di una sollecita regolarizzazione. L'auto, in realtà, non fu restituita per oltre un anno, nonostante le telefonate e i solleciti, fino a che, nel giugno 2010 - quando già la G. di F. aveva eseguito i primi controlli - era stata regolarizzata la cessione con un contratto.

In seguito all'uscita sul mercato del nuovo modello Diesel della Q7 4.2 TD, Ponzoni si era ripresentato in concessionaria, informando Pirola che *“il piano regolatore era stato approvato e che, grazie al suo interessamento, era stata autorizzata anche la destinazione d'uso del terreno per il quale avevamo chiesto il suo interessamento”*; nell'occasione aveva chiesto di provare la nuova prestigiosa auto (aveva detto semplicemente, *“so che c'è questa nuova auto e ne ho bisogno”*). L'auto era stata ordinata e, quindi, consegnata a Ponzoni come auto dimostrativa, il 23.7.2009, con l'intesa che, dopo le ferie, sarebbe stato concluso il contratto (a un prezzo di favore). Anche in questo caso, però, nessun contratto fu concluso, né alcun pagamento eseguito fino al controllo della G.d.F.. L'auto fu in seguito fatturata al prezzo di 72.000,00 euro (inferiore al valore reale, senza neppure tener conto dell'utilizzo gratuito che Ponzoni ne aveva fatto per un anno).

A fronte di tali elementi, il Tribunale ritiene che *“Pirola si fosse indotto ad assecondare la richiesta di Ponzoni, ordinandogli una macchina come “demo” e quindi già ad un prezzo inferiore e poi lasciandogliela in comodato gratuito, poiché si era sentito in qualche modo condizionato dalla situazione in quel momento non facile per la sua azienda e in relazione al piacere che aveva chiesto allo stesso Ponzoni che, peraltro, si era presentato per l'acquisto proprio annunciando che l'istanza di Pirola era stata accolta grazie al suo interessamento”* (p. 85 sentenza appellata).

Secondo il Tribunale *“Pirola in quel momento ignorava ancora che l'accoglimento era stato parziale poiché il proprio professionista non aveva eseguito i calcoli”*; aveva tuttavia accondisceso alla richiesta di Ponzoni sentendosi in dovere di assecondarlo, anche per la nuova difficoltà in cui si era trovato nel frangente, a seguito dell'esproprio di una parte della concessionaria per la costruzione della Pedemontana: Ponzoni *“poteva consentirgli di controllare gli sviluppi della vicenda, che rischiava di danneggiare moltissimo la sua attività, procurandogli un incontro anche con i responsabili della Pedemontana”*. Ed effettivamente Ponzoni gli aveva procurato un incontro in Comune col sindaco e con Perri, che gli avevano spiegato la situazione; all'incontro Pirola era stato accompagnato dall'ing. Maria Rosa Corigliano (esaminata in dibattimento, la teste ha confermato quanto riferito da Pirola, sia in ordine al diniego opposto dal Comune in occasione della prima presentazione dell'istanza di modifica, sia in ordine alle generiche assicurazioni ricevute in occasione dell'incontro con Brambilla).

A dimostrazione dei fatti, oltre alle dichiarazioni dei testi Pirola e Corigliano, il primo giudice richiama la testimonianza di Pistoia, dipendente del Pirola, e la documentazione relativa ai rapporti commerciali tra Pirola e Ponzoni e sua moglie.

Quanto alla qualificazione giuridica, il Tribunale ritiene di inquadrare i fatti nella fattispecie di cui all'art. 319 *quater* c.p.: *“La condotta di Ponzoni come è stata ricostruita si attaglia perfettamente alla nuova fattispecie”* – scrive il giudicante a p. 86 della motivazione – *“visto che egli non impose ineluttabilmente la propria richiesta a Pirola facendo ricorso a una pretesa non discutibile, ma si limitò a vantare la propria capacità di favorire lo stesso Pirola raccomandando la sua posizione ai soggetti in grado di risolverla, senza porlo nell'impossibilità di scegliere, ma condizionando le sue decisioni con i suoi comportamenti che lasciavano intravedere una grande influenza sugli amministratori locali con i quali effettivamente fissò degli appuntamenti che non furono altro se non incontri istituzionali, solo mediati da una chiamata di “Ponzoni”* .

Il primo giudice esclude che l'approvazione parziale del PCC6, assolutamente insoddisfacente per l'imprenditore, sia stata frutto di un intervento di Ponzoni, né di indebito uso del potere discrezionale della P.A. *“ma, l'avergli lasciato intendere che tutto fosse andato per il meglio*



e, che anche per la questione della Pedemontana lui avesse margini di manovra, mise Pirola in una condizione di sottomissione che lo condizionò pesantemente inducendolo a concedere a Ponzoni per sé e per sua moglie, delle costose macchine in comodato gratuito, almeno fino a quando, i primi controlli della G.di F. avevano indotto Ponzoni a regolarizzare le sue posizioni” (p. 87).

Mancando prova di un condizionamento della discrezionalità amministrativa e di interessamento alla vicenda da parte di Perri e Brambilla, questi ultimi vengono assolti “*per non aver commesso il fatto*”.

2.2.3 Capo F (art. 319, 321 c.p. – Comune di Giussano)

L'imputazione – mossa a Riva, Ponzoni e Duzioni – riguarda la proposta di piano di lottizzazione per l'area via nuova Valassina – via Prealpi – via don Beretta avanzata dalla società Altarimi S.R.L., nell'ambito del nuovo P.G.T. del Comune di Giussano.

E' addebitato a Franco Riva di essersi adoperato, nella veste di sindaco e assessore all'urbanistica, per far sì che la richiesta di estensione della superficie di vendita, relativa all'area Valassina-Prealpi-don Beretta, avanzata dalla società Altarimi, e seguita per suo conto da Filippo Duzioni, venisse accolta dal Consiglio Comunale.

Per avvantaggiare la società Altarimi s.r.l., Duzioni e Ponzoni, quali *privati corruttori*, avrebbero comprato i favori del *pubblico ufficiale* Riva, con le seguenti modalità e utilità:

- Duzioni avrebbe richiesto a Ponzoni di corrompere Riva, garantendo in cambio allo stesso Ponzoni sia appoggi politici in relazione alle ultime consultazioni regionali (vantando Duzioni importanti contatti nel PDL), sia denaro e altre utilità come già descritto *sub A*:
- Ponzoni, all'epoca coordinatore del PDL per Monza e Brianza, avrebbe promesso a Riva l'appoggio politico per la copertura di cariche in enti territoriali e enti pubblici strumentali, concretizzatosi con la nomina nell'aprile 2009 di RIVA quale sindaco effettivo della TPM Trasporti Pubblici Monzesi spa e, soprattutto, nella sua

designazione ad assessore della Provincia di Monza alla pianificazione territoriale, formazione professionale e lavoro.

Gli atti contrari ai doveri d'ufficio sono, in ipotesi d'accusa:

- a) il “parere” della Commissione Urbanistica al Piano Attuativo, presentato, per l'aria Valassina-Prealpi-don Beretta, dalla società Altarimi di cui Duzioni era consulente;
- b) le “controdeduzioni” all'osservazione n. 258 proposte dalla società Altarimi avverso il Piano di Governo del Territorio adottato dal Consiglio comunale l'11.11.2008;
- c) la “delibera del Consiglio comunale” del 3.4.2009 di approvazione del P.G.T..

Il “parere” della Commissione Urbanistica sarebbe illegittimo perché il piano attuativo presentato da Altarimi (già oggetto di numerosi incontri in Comune, tenuti nel corso del 2008), pur essendo divergente dal P.G.T., in relazione alla superficie di vendita consentita (10.000 mq in luogo di 15.000 mq), sarebbe stato valutato favorevolmente; le “controdeduzioni” alle osservazioni della società Altarimi, perché la motivazione risulterebbe sintetica e contraddittoria; e la “delibera” del Consiglio comunale poiché mancherebbe di adeguata istruttoria.

L'impianto accusatorio – imperniato sui rilievi del CTPM Rimoldi – viene ritenuto dal Tribunale non adeguatamente supportato dalle prove.

Esclusa la violazione di legge (per la conformità formale del piano attuativo agli strumenti urbanistici) e l'illegittimità derivante da carenza di istruttoria o illogicità della motivazione, il primo giudice ritiene che non sia ravvisabile neppure lo sviamento di potere, perché l'accoglimento parziale delle osservazioni di Altarimi S.r.l. rispondeva all'interesse pubblico, individuato nell'incremento degli incassi per oneri di urbanizzazione (“*un introito pari a nove milioni di euro di contributi che, comunque, poteva costituire una valida ragione per accogliere la richiesta di Altarimi*”: p. 89 sent.).

Il giudicante, infine, non rintraccia elementi utili a sostenere l'accusa neppure negli incarichi politici proposti da Ponzoni a favore di Riva, giustificabili in forza del rapporto professionale fra i due e della



riconoscenza di Ponzoni *“per il lavoro che Riva stava svolgendo per lui”* (p. 90), in qualità di commercialista. In questo stesso ambito il Tribunale colloca i contatti con Duzioni, di cui il Riva aveva *“scarsa conoscenza”* (come risulta dalla intercettazione fra presenti effettuata da Pennati in data 26.3.2009).

2.2.4 Capo Aa e capo T (art. 7 della L. 195/1974).

L'imputazione di cui al capo Aa) ha quale oggetto il finanziamento erogato dalla società Mediaservice (formalmente rappresentata da Taschini ma di fatto amministrata, secondo l'ipotesi d'accusa, da Duzioni Filippo) in favore del coordinamento del PDL (all'epoca facente capo a Ponzoni) per la campagna elettorale relativa alle elezioni provinciali del 2009 e alle elezioni regionali del 2010. Il finanziamento sarebbe illecito perché i contributi - quantificati in una somma non inferiore a euro 50.000 - non furono deliberati dall'organo sociale competente e non furono iscritti in bilancio.

Il reato, contestato in questo procedimento agli imputati Ponzoni Massimo e Duzioni Filippo, costituisce – come osserva il Tribunale (p. 91 sent.) - *“il precipitato logico-giuridico della contestazione sub A nella parte riguardante il corrispettivo erogato da Duzioni in favore di Ponzoni a fronte della accertata corruzione inerente alla parte di interesse del P.G.T. di Desio”*.

Sulla scorta della documentazione prodotta dal P.M. e di quanto evidenziato nella terza relazione del consulente tecnico del p.m. dott. R. Pireddu, il Tribunale individua i seguenti pagamenti non inerenti al settore di operatività della società erogante, non deliberati dal suo organo sociale, né iscritti a bilancio e destinati a supporto dei predetti eventi elettorali, a beneficio di articolazioni territoriali di partiti politici ovvero di esponenti di spicco di formazioni politiche:

- euro 26.550 oltre iva in favore di Farina grafiche (cfr. doc. 254 prodotto all'udienza dell'11.7.2012), per materiale stampato;
- euro 4.217 in favore di Il Nettare degli Dei (cfr. doc. 256 prodotto all'udienza dell'11.7.2012), per ristorazione;

- euro 31.800 in favore di Daiman e infine euro 1900 + 380 in favore id Grafiche BR, per l'organizzazione del catering con spettacolo presso la sede del PDL di Seregno

Osserva il Tribunale (p. 92) che *“La collocazione temporale degli eventi per i quali è intervenuto il pagamento da parte di Mediaservice, esattamente coincidente con le competizioni elettorali provinciale del 2009 e regionale del 2010, consente di ben contestualizzare le erogazioni quali indebiti corrispettivi al contempo rilevanti per un verso quale sinallagma corruttivo per gli interessi dispiegati da Duzioni Filippo in occasione della redazione e adozione del P.G.T. di Desio e per altro verso quale finanziamento illecito al partito politico di cui Ponzoni Massimo era all'epoca esponente di rilievo sul territorio lombardo”*.

A conforto dell'accusa, il primo giudice richiama anche il contenuto di una intercettazioni telefoniche e di mails che *“attestano l'impegno personalmente profuso da Duzioni nell'affrontare per mezzo di Mediaservice e di altre società a lui riferibili i costi inerenti alla attività politica facente capo a Ponzoni”*.

Analogo reato di finanziamento illecito ai partiti è attribuito a Massimo Ponzoni al capo T), in relazione a contributi per la somma complessiva di euro 298.955,22 corrisposti da Pennati Sergio, in qualità di amministratore di fatto delle società Piesse Studio s.r.l., per la campagna elettorale del 2005. Per tale capo d'imputazione, il Tribunale accertati i fatti e la responsabilità dell'imputato sulla base delle stesse prove e degli stessi argomenti addotti a sostegno dell'accusa *sub* capo S) (appropriazioni indebite ai danni di Piesse Studio s.r.l.: documentazione sequestrata il 3.12.2009 dalla Guardia di Finanza di Paderno Dugnano presso gli uffici di Pennati Sergio: relazione del ct del p.m. dott. Pireddu; deposizione testimoniale dell'operante Agnello Giampaolo, del teste Biondin Michela e degli imputati di reato connesso Pennati Sergio e Galimberti Monica); dichiara tuttavia l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione per i fatti commessi fino al 12.9.2006.

2.2.5. Capo G (art. 319, 321 c.p. – IREALP).



L'imputazione ha ad oggetto due condotte distinte, attribuite a Ponzoni Massimo in qualità di *pubblico ufficiale*, nella veste di assessore alla Protezione Civile di Regione Lombardia, e consistite:

- nell'avere determinato Raffaele Raja, Direttore Generale del medesimo Assessorato, ad assegnare a IREALP, in violazione del principio di imparzialità e del buon andamento amministrativo, nonché con violazione di legge, l'incarico di progettare e realizzare l'evento Valtellina 2007;
- nell'avere imposto alla stessa IREALP di affidare a In Studios s.r.l. la fornitura di parte del materiale pubblicitario utilizzato nell'ambito di detto evento.

Il tutto, al fine di utilizzare la società In Studios quale filtro per il pagamento di giornalisti incaricati di scrivere articoli favorevoli a Ponzoni.

Più precisamente, secondo la prospettazione accusatoria Massimo Ponzoni, Assessore Regionale, avrebbe determinato la Direzione Regionale della Protezione Civile di Regione Lombardia, in persona del Direttore Raffaele Raja, ad assegnare a IREALP (Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine, fondazione di istituzione regionale) l'incarico di *“progettare e realizzare un programma complesso di attività che comprenda azioni di comunicazione, di promozione, di formazione e di coordinamento organizzativo”*, in occasione del ventennale degli eventi calamitosi verificatisi in Valtellina nel 1987. Ottenuta l'assegnazione, avrebbe determinato IREALP ad affidare la fornitura grafica ed audio video per l'evento alla società In Studios.

L'atto contrario ai doveri d'ufficio viene individuato nella violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché delle specifiche norme di legge che impongono di procedere a gara nell'assegnazione della fornitura.

I corruttori, in questo caso, sarebbero Pennati Sergio e Galimberti Monica, quali “amministratori di fatto” di In Studios.

Il corrispettivo della corruzione sarebbe costituito dall'utilizzazione della società In Studios quale filtro per la movimentazione di denaro nell'interesse di Ponzoni, attraverso fatture per operazioni inesistenti, per il pagamento dei giornalisti Sala, Pirola e Zagato, remunerati per scrivere articoli favorevoli a Ponzoni, a fronte di fittizi contratti di consulenza.

All'esito di un'analitica disamina delle risultanze istruttorie (cfr. pp. 92-98 sent.), il Tribunale giunge alle seguenti conclusioni:

- l'organizzazione dell'evento Valtellina 2007, avente per oggetto *“Venti anni di sviluppo e protezione del territorio”*, rientrava a pieno diritto tra le competenze attribuite a IREALP; nessuna violazione di legge, pertanto, è ravvisabile nell'aver affidato Regione Lombardia, in persona del direttore generale della Protezione Civile, al proprio ente strumentale IREALP detto compito, attraverso l'ampiamente motivato conferimento di incarico del 23.5.2007 a firma di Raffaele Raja;
- Massimo Ponzoni si intromise indebitamente e illecitamente, violando i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., nell'attività esecutiva dell'evento affidato a IREALP, imponendo a Raja di affidare a In Studios lo svolgimento di parte della stessa attività (riprese video dell'evento, ideazione grafica, stampa e spedizione materiale pubblicitario), per un preventivo di euro 70.000,00, nonostante la *“dichiarata e ufficializzata autonomia e autosufficienza nell'organizzazione dell'evento”* da parte della stessa IREALP;
- al di là della pretesa di Ponzoni (di cui il Tribunale rintraccia prova in una offerta girata da Raja a Ponzoni in data 26.4.2007 e in una missiva riservata sequestrata negli uffici di Pennati), non è emersa in dibattimento alcuna motivazione (di natura tecnica, economica o di opportunità) che giustificasse l'affidamento dell'incarico a In Studios;
- risulta provata, anzi, la incongruenza e antieconomicità dell'operazione, considerato che In Studios (di cui era socia di maggioranza Aletti Fiduciaria s.p.a., società riconducibile a Pennati) non svolse alcuna attività, limitandosi a “girare” immediatamente l'esecuzione dell'incarico a soggetti terzi e avvantaggiandosi di un ingiustificato guadagno pari alla differenza tra quanto da questi ultimi fatturato a In Studios e quanto da In Studios fatturato a IREALP.: *“a fronte di spese sostenute da In Studios per complessivi € 49.402,80 la stessa, per l'inutile intermediazione, aveva ottenuto da Irealp (che a*



- sua volta la richiedeva a Regione Lombardia) la somma di € 70.000,00” (così a p. 96 sent.);*
- *la preordinazione fraudolenta dell’operazione è anche provata dalla predisposizione postuma di documentazione contraffatta (quattro preventivi simulati e una motivazione in calce all’ordine fornitore del 17.7.2007), con la complicità di Michela Fioroni (già dipendente IREALP), al fine di dare parvenza di trasparenza nel conferimento dell’incarico e di simulare una effettiva ponderazione dell’economicità dell’offerta (cfr. pp. 94-95 sent.).*

Il Tribunale ritiene quindi certo il compimento, da parte di Ponzoni, di un atto contrario ai doveri d’ufficio, costituito dall’“affidamento diretto e occulto, senza alcuna analisi circa la convenienza economica o tecnica dell’offerta, di parte dei servizi a soggetti indicati e vicini a Ponzoni”, con violazione dei “principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione previsti dall’ art. 97 c. 2 Cost. E ciò, a maggior ragione, alla luce della già spiegata inutilità dell’intervento di In Studios s.r.l., semplice intermediaria di incarichi svolti da terzi.” (p. 98-99).

*Reputa che “il sopra descritto comportamento fraudolento, finalizzato a dare una parvenza di ponderata scelta del contraente a ciò che era, di fatto, una mera imposizione dall’alto si pone, altresì, in contrasto con il decreto legislativo 136/06 (codice dei contratti pubblici)”: decreto legislativo che impone, per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, il sistema dell’evidenza pubblica e la forma scritta *ad substantiam*, considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’ attività amministrativa.*

Ritiene inoltre che l’“assolutamente indebita e illecita ...ingerenza su IREALP dell’ assessore Ponzoni, rappresentante politico” si ponga in contrasto anche con il “disposto del D.Lvo 29/93, disciplinante la razionalizzazione dell’ organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego che, all’ art. 3, delinea una netta demarcazione tra l’attività degli organi di direzione politica e quella manageriale dei dirigenti, per cui ai primi spetta esclusivamente la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa

alle direttive generali impartire, mentre solo ai secondi spetta la gestione tecnico, finanziaria e amministrativa” (p. 99).

Non ritiene, invece, che sia stata raggiunta prova di un rapporto sinallagmatico tra l'illecito affidamento dell'incarico a In Studios e l'assunzione dei tre giornalisti Zagato, Pirola e Sala da parte della società In Studios, pagati da tale società (con denaro procurato attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti a Consorzio Santo Stefano e Mediaservice), ma di fatto al soldo di Ponzoni, a favore del quale si erano impegnati a scrivere alcuni articoli.

Nonostante *“l'assenza di diretto rapporto sinallagmatico tra le condotte sopra evidenziate”*, **il primo giudice ritiene egualmente configurabile il reato contestato** *“poiché oggetto del reato di corruzione può essere anche la condotta del pubblico ufficiale considerata nel suo complesso, quando realizzi un costante asservimento all'interesse dei privati”*.

Secondo il Tribunale, le condotte accertate *“sono inquadrabili nell'ambito del generale sinallagma corruttivo già descritto e analizzato con riguardo ai precedenti capi di imputazione e della continua strumentalizzazione della funzione pubblica per interessi privati. Cosicché, se il conferimento di incarichi (con conseguente guadagno) da parte di IREALP a In Studios non può essere considerato il prezzo diretto pagato per l'assunzione dei giornalisti e per l' utilizzo della società di Pennati quale “società filtro” per far confluire e “ripulire” somme indebitamente provenienti da privati (nel caso di specie Consorzio Santo Stefano e Mediaservice) di cui beneficiario era Ponzoni, di certo entrambe le condotte si inseriscono nell'ambito di quel numero indeterminato di utilità e di vantaggi reciproci che vedeva legati i privati e Ponzoni il quale metteva costantemente a disposizione i propri pubblici poteri e la propria autorità derivante dall'esercizio di una pubblica funzione, in attuazione di un generalizzato accordo a elargire favori in cambio di favori e a soddisfare interessi privati propri e degli amici”* (così a p. 99 della motivazione).

2.2.6. Capo H (art. 314 c.p. - Evento Valtellina 2007).



L'ipotesi di peculato contestato al capo H) si inserisce nell'ambito delle attività affidate a IREALP per 'evento Valtellina 2007, tra le quali vi era *“l'acquisto, la scelta e la distribuzione di gadgets”* al preventivato costo di € 25.000,00, poi *“lievitato”* a € 45.000,00.

Tra i *gadgets* acquistati con denaro della Regione, vi erano 40 borse portadocumenti in pelle per un controvalore (fatturato dalla Adesivi Raimondi srl alla IREALP) di 8.280,00 euro oltre IVA: borse che – come spiega il Tribunale (p. 101) - *“erano state ordinate da Ponzoni per finalità diverse da quelle per cui erano state formalmente acquistate e pagate dalla Regione Lombardia”*.

Sulla scorta di quanto riferito dalla teste Michela Fioroni (dipendente IREALP), della documentazione acquisita e del sequestro di 23 delle 40 borse, in data 10.5.2013, nel box di pertinenza dell'ufficio dell'imputato, il primo giudice ritiene provato che tali portadocumenti non siano mai stati consegnati agli ospiti dell'Evento Valtellina, terminato prima della consegna dei beni, avvenuta presso un ufficio privato dell'Assessore Ponzoni il giorno seguente il rendiconto IREALP del 24.7.2007 (come risulta dal documento di trasporto del 25.7.2007).

Compiacenti e inattendibili vengono ritenute le dichiarazioni del segretario Brambilla (sulla consegna delle borse a Desio per sua iniziativa); inconferenti, invece, le dichiarazioni del collaboratori di Ponzoni (che hanno *“genericamente e vagamente ricordato ... la consegna di detti beni nel corso di un non meglio precisato convegno tenutosi a Varenna”*), in quanto – quand'anche veritiere – riguarderebbero una iniziativa cui era comunque estraneo IREALP.

2.2.7. Le bancarotte.

Alla trattazione dei singoli reati di bancarotta è anteposta una premessa generale (pp. 102-105 della sentenza), dedicata ai rapporti tra Ponzoni e Pennati e alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da quest'ultimo, base di partenza, ma non unica prova della ricostruzione delle vicende oggetto di imputazione.

Sulla scorta di quanto riferito dal Pennati e dei riscontri alle sue dichiarazioni (di tipo documentale, testimoniale e provenienti dalle

intercettazioni ambientali e telefoniche) il Tribunale perviene alla ricostruzione di una gestione comune, da parte dei predetti Pennati e Ponzoni, di una serie di società aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di immobili: a partire dall'anno della loro conoscenza, nel 2003, e dopo il successo della loro prima operazione immobiliare, quella della cosiddetta “Cascina Americana”, *“da allora in poi era stato un susseguirsi di creazioni di società (Il Pellicano, Mais, Serema, La Perla, Piermarini) per la costruzione e la vendita di immobili, in cui Ponzoni, in ascesa politica, rimaneva formalmente nell’ ombra, risultando Pennati (se non quando persone a loro vicine) amministratore”*.

In realtà, spiega il primo giudice, si trattava di società *“tutte indistintamente utilizzate come bancomat per le esigenze personali di sé [di Pennati] e di Ponzoni, in una totale confusione patrimoniale tra le stesse”, tale “da rendere di difficile, se non impossibile, la puntuale ricostruzione del vorticoso giro di denaro che usciva dalle casse dell’una per entrare nelle casse dell’ altra, con copiosi drenaggi nelle tasche dei due soci”*.

A conferma della *“assoluta permeabilità degli affari e della gestione economica dei due”* vengono richiamate le intercettazioni e la documentazione in sequestro, tra cui, in particolare, il c.d. “conto calderone” intestato alla nonna di Ponzoni presso la Banca Popolare di Sondrio, ag. di Desio, *“su cui transitavano provviste e da cui uscivano soldi per i più svariati motivi e a favore delle varie attività ed interessi del gruppo, compreso lo stesso Pennati”*. Ad ulteriore riscontro della “cointeressenza” della persona fisica di Ponzoni Massimo nelle società oggetto di imputazione – al di là delle cariche formali rivestite – viene indicato il coinvolgimento della sua famiglia e di quella della moglie nella gestione delle società e nella consumazione di alcuni dei fatti illeciti accertati.

Sempre in linea generale e in premessa rispetto alla trattazione delle bancarotte, il Tribunale precisa che la *“concordata, consapevole e sistematica opera spartitoria”* tra Ponzoni e Pennati, *“pacificamente integrante il concorso di persone ex art. 110 c.p., rende irrilevante, ai fini della configurazione della penale responsabilità, individuare il beneficiario delle singole condotte distrattive, poiché entrambi Pennati e*



Ponzoni ne devono rispondere integralmente proprio ai sensi della citata norma”.

Capo I (art. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 219, 223 L.F. - Il Pellicano s.r.l.).

Costituita il 19.3.2003 e avente ad oggetto “*l’acquisto, l’alienazione, la locazione e le permuta di beni immobili, la loro costruzione e ristrutturazione*”, la società Il Pellicano s.r.l. viene dichiarata fallita il 12.1.2010, con uno stato passivo di € 5.715.954,00 (di cui Ponzoni risulta avere risarcito 100.000 euro, come da transazione con gli organi fallimentari).

Il capitale sociale, alla data della costituzione, era suddiviso tra i soci Pennati Sergio, Ponzoni Massimo, Pozzi Giorgio, Buscemi Massimo e Gariboldi Rosanna. Il 30 luglio 2009 le quote (dopo un aumento del capitale sociale da 10.000,00 a 100.000,00 euro deliberato il 29.12.2006) risultavano erano così suddivise: 70% a Ponzoni Massimo e 30 % a Pennati Sergio. La quota di Ponzoni era ceduta il 7.10.2009 a Brianza Fiduciaria s.r.l. di cui era socio e procuratore speciale Riva Franco.

Nell’amministrazione della società si erano avvicendati Ponzoni Massimo (dalla costituzione al 31.1.2006), l’imputato in reato connesso Pennati Sergio (nominato il 31.1.2006 fino al 17.10.2009), Bonetti Claudio (socio anche di Piermarini) dal 17.10.2009 al 19.12.2009 e, quindi, l’imputato in reato connesso Fortis Edoardo quale liquidatore (dal 19.12.2009 al fallimento), soggetto individuato dallo studio legale civilista incaricato da Ponzoni.

Ponzoni, socio della fallita fino al 7.10.2009 e amministratore di diritto dalla costituzione al 31.1.2006, si è dichiarato estraneo alla società dalla cessazione della carica formale di amministratore. Il Tribunale, tuttavia, ritiene provato che egli abbia mantenuto uno stretto controllo de Il Pellicano, tramite l’amico Pennati prima e Bonetti/Riva, nonché Fortis poi, beneficiando continuativamente ed illecitamente dei proventi della stessa. Costantemente sottocapitalizzata, la società aveva ottenuto “*corposi prestiti bancari*”, costantemente drenati da Ponzoni e Pennati per scopi estranei all’interesse d’impresa.

A dimostrazione dell'effettiva ingerenza di Ponzoni (oltre alle dichiarazioni di Pennati):

- l'utilizzo della società quale banca personale per le più disparate esigenze proprie o delle altre società a lui riferibili (cfr. specifici fatti di distrazione di cui al capo I-1),
- l'attività svolta in concreto dalla società, che si era occupata, di fatto, esclusivamente della costruzione e della vendita di appartamenti di una palazzina in Cabiato, attività mantenute saldamente dalla famiglia Ponzoni_ della costruzione, infatti, era stato in caricato il cognato Cocozza Argentino, marito della sorella Laura Ponzoni e fratello della moglie Annamaria Cocozza (cfr. teste Giaffreda Riccardo, uno degli acquirenti delle unità immobiliari del cantiere di Cambiate);
- il comportamento tenuto da Ponzoni al momento del conclamato dissesto della società (allorché, pur privo di cariche formali, acquistava tutte le quote sociali, ad eccezione di quelle di Pennati, e incaricava Riva dell'analisi della situazione economico-patrimoniale della società: cfr. testi Gariboldi e Buscemi);
- i costanti e stretti rapporti intrattenuti con il professionista Riva anche dopo il trasferimento delle quote a Brianza Fiduciaria s.r.l. (cfr. intercett. 27.10.2009 n. 14105);
- il ruolo di "testa di legno" rivestito dall'amministratore succeduto a Pennati, Claudio Bonetti (cfr. ammissioni dello stesso Ponzoni nel suo interrogatorio in data 9.2.2012, sul ruolo di suo "*prestanome di fiducia*" di Bonetti; intercetta, 11.12.2009 tra Riva e Ponzoni);
- l'indicazione del liquidatore Edoardo Fortis da parte dello studio civilista che seguiva Ponzoni e che (cfr. anche sub capo M), manterrà stretti rapporti con Riva e con Anna Maria Cocozza durante tutta la fase della liquidazione della società e anche successivamente al fallimento (lo stesso Fortis, nel proprio interrogatorio, ha spiegato di avere saputo che Il Pellicano fosse riconducibile a Ponzoni).

In definitiva, il Tribunale ritiene che *"dall'istruttoria dibattimentale sono emerse la piena conoscenza e l'ingerenza da parte di Ponzoni nell'attività della società, pur con lo schermo e per il tramite di amici o parenti, nonché la sua consapevolezza ... delle attività distrattive che venivano svolte nell'interesse proprio e di terzi"*. Evidenza che Pennati - attraverso i conti personali suoi e della sua società di consulenza, la Piesse Studio (solo formalmente amministrata da Galimberti Monica) -



gestiva i flussi finanziari provenienti da tutte le società, ivi compresa Il Pellicano, *“anche con lo scopo di ottenere provviste per il pagamento delle spese personali non solo proprie ma anche di Massimo Ponzoni”* (la motivazione, alle pp. 108-109, richiama la documentazione bancaria acquisita, gli esami dibattimentali del m.llo Agnello e del CTPM Pireddu, le intercettazioni da cui emerge la consapevolezza di Ponzoni e anche di Riva della sistematica spoliazione de Il Pellicano).

La bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo I-1).

Le singole distrazioni, come descritte ai punti I-XX del capo I-1) di imputazione, vengono ricostruite sulla base delle indicazioni di Pennati e delle risultanze documentali e testimoniali (cfr. pp. 110-122 della motivazione).

Si tratta, in estrema sintesi, di indebite fuoriuscite di denaro dal patrimonio della società Il Pellicano, non giustificate o giustificate con causali contabili fittizie, mediante:

- assegni bancari o circolari tratti sui conti correnti della società fallita (punto I);
- pagamenti effettuati a fronte di fatture emesse per importi superiori al reale (punti II-X, distrazioni contestate per complessivi 472.500,00 euro, ragionevolmente quantificabili per il giudice *“in una somma oscillante intorno ai 500.00 euro”* realizzate tramite l’intermediazione di Arco Costruzioni s.r.l., di Argentino Cocozza, cognato di Ponzoni, cui era stata appaltata la costruzione dell’immobile di Cambiate);
- pagamenti per forniture e/o servizi non erogati o non riconducibili all’interesse sociale (punto XI, fattura Alla Villa s.n.c.; punto XII, fatture Piesse Studio s.r.l.; punto XIII, fattura Mistral s.r.l.; punto XIV, fattura In Studios s.r.l.; punto XV, fattura Insieme di Roberto Viganò; punto XVI, fatture Cova Montenapoleone s.r.l.; punto XVII, fattura avv. R. Lissoni);
- pagamento di emolumenti a favore degli amministratori Ponzoni e Pennati palesemente incongrui rispetto alla minimale attività svolta e, nel caso di Pennati, neppure deliberati dall’assemblea dei soci (punti XIX e XX).

I reali beneficiari delle somme di denaro distratte – come illustrato in motivazione - risultano essere Ponzoni, Pennati, loro familiari e/o società riconducibili agli stessi.

Quanto alla distrazione di somme di competenza della società fallita di cui al punto XVIII (corrispettivi incassati in nero da acquirenti di unità immobiliari presso il cantiere di Cabiato), il Tribunale ritiene non provato il concorso di Ponzoni e Pennati nel fatto (addebitabile a Cocozza Anna Maria).

La bancarotta fraudolenta documentale (capo I-3).

Il reato contestato al capo I-3 è ritenuto sussistente a fronte delle omissioni, irregolarità e falsificazioni contabili riscontrate nella tenuta della contabilità della società Il Pellicano s.r.l.

Il Tribunale richiama le omissioni e falsificazioni che già risultano dall'analisi dei fatti di bancarotta patrimoniale e precisa che il numero e l'entità delle irregolarità non consentì neppure al consulente Franco Riva (che pure aveva avuto a disposizione la contabilità ufficiosa, oltre a quella ufficiale) di ricostruire compiutamente il movimento degli affari e la consistenza del patrimonio. A ciò aggiunge:

- le carenze rilevate dai curatori nella relazione ex art. 33 LF (il libro giornale e il libro cespiti non sono stati consegnati; il libro inventari era aggiornato solo al 31.12.2004; il libro dei verbali dell'assemblea era aggiornato fino al 25.6.2008, il libro soci era aggiornato al 21.9.2003; nei libri sociali e contabili non erano stati trascritti i bilanci successivi al 31.12.2004 né era trascritta la messa in liquidazione della società);
- il rinvenimento di documentazione extracontabile in occasione della perquisizione presso gli uffici di Pennati;
- le valutazioni del CTPM dott. Pireddu (*“tale era la confusione da non essere stato neppure messo nelle condizioni di capire con esattezza l'entità dei finanziamenti alla società, le attribuzioni soggettive e l'ammontare delle restituzioni”*).



Il dolo del reato viene rintracciato nella preordinazione della confusione e delle carenze contabili al fine di occultare e rendere irrintracciabili le ingenti distrazioni e gli illeciti giri di denaro tra le società riferibili a Ponzoni e a Pennati.

Capo M (art. 216 co. 1 n. 2, 223 L.F. - Il Pellicano s.r.l.).

L'imputazione ha ad oggetto fatti di bancarotta documentale mediante falsificazione di scritture contabili, attribuiti a Riva Franco quale amministratore di fatto della società, in concorso con il liquidatore Edoardo Fortis, al fine di trarre in inganno la curatela, dissimulando lo stato d'insolvenza e fornendo un'infedele rappresentazione del dato contabile.

La vicenda trae origine dal deposito, all'udienza del Tribunale fallimentare del 22.12.2009, di una memoria difensiva di Fortis Edoardo, liquidatore de "Il Pellicano s.r.l.", con la quale venivano prodotte nuove offerte irrevocabili di acquisto (non contratti preliminari, come erroneamente indicato in imputazione) di unità immobiliari, a dimostrazione della capacità economica della fallita, provenienti da Sassi Rachele, Magnano Antonino, Zandi Maria Giovanna, Krasniqi Murat, Gonella Rossana, Nicolosi Francesco Paolo. Dalla relazione dei curatori dottori Stefania Aletto e Nelso Tilatti emergeva che gli importi versati a titolo di caparra erano stati consegnati alla società nelle mani del liquidatore Fortis. Dette proposte erano state, altresì, inserite nella "*situazione patrimoniale al 21.12.2009*" redatta da Franco Riva e depositata nel corso della procedura fallimentare.

Sulla base delle prove acquisite (principalmente, l'analisi condotta dai curatori fallimentari), il Tribunale ritiene che delle sei proposte anzidette, due fossero reali (quelle di Sassi e Gonnella), mentre le altre quattro fossero certamente simulate, in considerazione delle anomalie riscontrate nelle modalità di presentazione delle offerte e di pagamento delle caparre: tutte le offerte risultavano sottoscritte lo stesso giorno, in prossimità del fallimento, senza alcuna intermediazione di agenzie immobiliari; erano tutte caratterizzate da inconsueta genericità e provenivano, in parte, da soggetti che risultavano essere fornitori della Arco Costruzioni di Cocozza Argentino (il cognato di Ponzoni) e che nemmeno conoscevano

il soggetto venditore. Ad ulteriore conferma dell'attività di falsificazione, il primo giudice richiama anche l'omessa esibizione, in originale, degli assegni al curatore (cui furono esibite solo fotocopie e solo in data 17.2.2010, successivamente alla dichiarazione di fallimento) e le intercettazioni telefoniche tra Fortis e Coccozza Annamaria, a dimostrazione dell'artata predisposizione di ricevute di restituzione degli assegni ai promissari acquirenti, a seguito della risoluzione dei "preliminari" di compravendita (int. 2158 del 15.2.2010) e della prosecuzione dell'attività di *"spudorata falsificazione di documentazione finalizzata a impedire il fallimento della società"*, anche dopo il febbraio 2010 (int. n. 1868 del 12.2.2010, n. 2158 del 15.2.2010, n. 2536 del 16.2.2010).

Il primo giudice ritiene provata la corresponsabilità di Riva Franco, sia per avere egli stesso predisposto la situazione patrimoniale prodotta agli organi del fallimento al 21.12.2009, comprensiva delle proposte di acquisto, sia per il ruolo di dell'imputato di *"dominus e attivo protagonista nella gestione (occulta) della società, quantomeno a partire dalle dimissioni di Pennati"*.

A dimostrazione della effettiva gestione de Il Pellicano da parte del Riva, il giudicante evidenzia le dichiarazioni della *"testa di legno"* Bonetti, lo stretto legame tra Riva e Ponzoni (su cui richiama int. 17459 del 2.11.2009 tra Ponzoni e Riva), gli interventi di Riva nella stessa predisposizione dei preliminari "artefatti", quali risultanti dalle intercettazioni telefoniche, anche dopo l'intervento di Fortis: *"Dalle intercettazioni telefoniche emerge"* scrive il Tribunale a p. 128 – *"che ancora nel 2010, anche dopo la declaratoria di fallimento, costante e pressochè quotidiano era il confronto tra i due professionisti in merito alle possibilità e alle modalità per modificare la, ormai segnata, sorte della società. Confronto che vedeva, ancora una volta, Riva partecipe, attore e consulente anche nella predisposizione di atti falsi e simulati, e nella ricerca di accordi fraudolentemente finalizzati a prospettare una situazione debitoria sociale meno grave di quella effettiva . L'imputato aveva anche mantenuto rapporti con i creditori della società i quali a costui facevano riferimento (e non a Fortis) per le proprie pretese (cfr. docc. aff. 56 Prod. PM)."*



A fondamento della responsabilità dell'imputato, in particolare, sono richiamate: le intercettazioni tra Ponzoni e Riva in cui ancora si parla di "compromessi" da confezionare (int. 8897 del 12.1.2010); le intercettazioni da cui emergono "*interventi diretti e autonomi*" di Riva nella gestione societaria, nonostante la presenza di Fortis (int. 4504 del 9.3.2010 tra Riva e Fortis; int. 11154 del 26.4.2010); gli esiti della perquisizione dello stesso studio Riva, dove la Guardia di Finanza ha rinvenuto le bozze dei preliminari, con tanto di correzioni, tra l'Immobiliare La Perla e Amaleo s.r.l. e Mediaservice s.r.l. (di cui è menzione ai capi A, P-Q), riconducibile a Duzioni Filippo.

Capo N (art. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 219, 223 L.F. – S.M. Piermarini s.r.l.).

Il capo N) attiene alla bancarotta fraudolenta aggravata contestata a Ponzoni (in concorso con Pennati, giudicato separatamente) relativa al fallimento S.M. Piermarini & C. s.r.l., costituito parte civile, e riguarda due distrazioni, rispettivamente di euro 130.000 in favore della società Sci Le Dauphin e di euro 260.000 in favore di Eurocostruzioni srl.

La società S.M. Piermarini & C. s.r.l., operante nel settore immobiliare, era stata costituita il 3.6.2003 da Pennati Sergio e Ponzoni Massimo con capitale sociale pari a 10.000 euro, suddiviso in pari quote tra i due soci. La compagine sociale rimaneva a invariata sino al 23.9.2009, allorché Ponzoni Massimo cedeva le proprie quote sociali a Bonetti Claudio, che, a sua volta, in data 27.1.2011 trasferiva la propria partecipazione in capo a Dassi Renzo.

Al momento della costituzione Pennati Sergio assumeva la carica di amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, mantenuta fino al 5.7.2011, allorché amministratore unico diveniva il socio Dassi Renzo.

Con sentenza del 18.1.2012 il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento della società S.M. Piermarini & C. s.r.l.

Anche in questo caso, le distrazioni si inseriscono nel quadro di rapporti patrimoniali della fallita con soggetti terzi (come ricostruite "*in maniera certosa dalla curatela nella puntuale osservanza delle evidenze*")

documentali e in assenza di argomentazioni difensive di segno contrario”) che *“appaiono riprodurre pedissequamente”* - come spiega il Tribunale - *“la confusione personale e patrimoniale cui sono state improntate le sorti della galassia di società riconducibili direttamente e/o indirettamente alla persona di Ponzoni Massimo”*.

Quanto alla materialità dei fatti, il Tribunale spiega quanto segue.

- ✓ Distrazione a favore di Sci Le Dauphin dell'importo complessivo di € 130.000,00:
 - è documentalmente emerso (ed è circostanza neppure contestata dalla difesa) che SM Piermarini abbia versato in favore della società di diritto francese Sci Le Dauphin l'importo complessivo di 130.000,00 euro tramite dieci distinti bonifici bancari disposti tra il marzo del 2006 e il luglio del 2007 dai conti aperti presso Banca Popolare di Bergamo, Credito Bergamasco e Unicredit;
 - rispetto a tali versamenti non vi è evidenza alcuna di fatture nel registro IVA della fallita;
 - le dichiarazioni rese in data 13.3.2012 da Pennati Sergio al curatore fallimentare confermano l'utilizzo dei fondi, su disposizione di Ponzoni, per il finanziamento società facenti capo a lui o alla sua famiglia (dichiarazioni riportate testualmente a p. 133 della motivazione: *“i rapporti intercorsi da dare ed avere con Mistral Immobiliare s.r.l., Euro Costruzioni/Europa Case s.r.l., Sci Le Dauphin, tutte riconducibili al socio Ponzoni Massimo ed alla sua famiglia, sono stati intrattenuti dallo stesso Ponzoni, amministratore di fatto della SM Piermarini s.r.l., il quale ha fatto finanziare le dette società con fondi della SM Piermarini s.r.l. con l'impegno di restituire il dovuto”*);
 - non è rilevante l'allegazione difensiva inerente alla asserita compensazione tra il credito vantato dalla fallita (per il finanziamento effettuato a favore della Le Dauphin) e il pagamento dei debitori di SM Piermarini effettuato dall'imputato per un importo pressoché corrispondente nel corso del 2009 (secondo il Tribunale – p. 135 della motivazione – *“la diversità giuridica tra il soggetto che ha beneficiato delle distrazioni e la persona fisica che ha effettuato il pagamento in favore dei creditori della fallita, il considerevole lasso temporale intercorso tra i due fatti giuridici in esame, l'omessa contabilizzazione del pagamento dei creditori di SM Piermarini quale restituzione delle*



somme erogate in favore di Sci Le Dauphin e la causa sottostante alla richiesta di insinuazione al passivo fallimentare avanzata da Ponzoni Massimo inducono a ritenere che non soltanto non sia configurabile nel caso di specie alcuna compensazione civilisticamente rilevante ma che al contempo debba affermarsi il dolo di frode del prevenuto, che ha dapprima distratto le somme dalla fallita in favore di soggetto di diritto straniero di suo interesse e quindi per sua esplicita ammissione ha pagato i creditori della fallita per finalità assai diversa rispetto alla asserita restituzione delle pregressa distrazione perpetrata in favore di società di diritto francese a lui inequivocabilmente riferibile, salvo poi utilizzare strumentalmente i pagamenti del 2009 con finalità difensive dalla odierna contestazione di bancarotta fraudolenta, comprensibilmente in un'ottica di autotutela dalla incriminazione").

- ✓ Distrazione a favore di Eurocostruzioni s.r.l. dell'importo complessivo di € 260.000,00)
 - dalla contabilità è risultato che, a fronte di contratto di appalto del 7.6.2006 (dal valore complessivo originariamente fissato in 800.000,00 euro oltre IVA) affidato a Eurocostruzioni s.r.l. la costruzione e la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Desio via Dolci, S.M. Piermarini, tra il 12.6.2006 e il 29.7.2008, ha ricevuto fatture da Eurocostruzioni per un importo complessivo di 1.112.387,53 euro, con un esubero rispetto al valore del contratto di appalto pari a 280.387,53 euro ed in assenza di documenti giustificativi per tale ulteriore fatturazione;
 - dalla documentazione bancaria è risultato che la fallita ha onorato numerosi effetti cambiari in favore di Eurocostruzioni (con esclusivo riferimento ai titoli in originale di cui il curatore è venuto in possesso) per 1.191.400,00 euro, ben maggiore sia rispetto al *quantum* portato dalle fatture emesse dalla società appaltatrice che al valore del contratto di appalto (segnatamente pagando 359.400,00 euro in più rispetto al valore contrattuale e, comunque, 79.012,47 euro in più rispetto all'importo complessivo delle fatture ricevute, al netto di cinque note di credito per 196.600,00 euro emesse dalla appaltatrice Eurocostruzioni tra il 29.4.2008 e il 18.7.2008, per lavori che essa stessa ammette non essere stati eseguiti).

A riscontro della responsabilità penale di Ponzoni, quale socio e co-amministratore di fatto (con l'amministratore di diritto Pennati Sergio) della società fallita, il Tribunale evidenzia:

- la sua “*sua evidente cointeressenza*”, per la sua partecipazione al 50% del capitale sin dalla costituzione al settembre del 2009 (allorché esce strategicamente dalla compagine sociale, a fronte dell'inevitabile declino finanziario della società: sul punto cfr. anche interc. n. 2141 del 26.10.2009, tra Ponzoni e Pennati);
- la sua qualità di soggetto sostanzialmente beneficiario delle vicende distrattive contestate e accertate (ossia il trasferimento ingiustificato di 130.000 euro in favore di Sci Le Dauphin, società di diritto francese da lui posseduta al 99% e titolare della villa a lui in uso e il trasferimento di provvista in favore di Eurocostruzioni, partecipata e gestita dai genitori della sua ex moglie);
- il suo intervento volto a ristorare le pretese di due creditori della società al fine di impedire la prosecuzione di iniziative volte alla declaratoria di fallimento

Capo P (art. 216 c. 1 nn. 1 e 2, 219, 223 L.F. – Immobiliare Mais s.r.l.).

L'imputazione ha ad oggetto la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestata a Ponzoni (in concorso con Pennati Sergio, Cocozza Argentino e Cocozza Anna Maria, per cui si procede separatamente), in danno del fallimento Mais Immobiliare s.r.l, costituito parte civile.

La società Mais Immobiliare s.r.l., anch'essa operante nel settore immobiliare, era stata costituita il 30.10.2003 da Pennati Sergio, Dassi Dante e Plurifid s.p.a. In data 18.10.2005 il socio Pennati Sergio cedeva le proprie quote sociali alla Plurifid spa, che in data 8.9.2008 cedeva a sua volta la propria quota a UBI Fiduciaria spa. Dopo un ulteriore passaggio della quota da UBI Fiduciaria spa a Sostegni Luca, in data 2.2.2010 quest'ultimo la trasferiva a Dassi Dante, che diveniva così socio unico fino alla sentenza di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Monza in data 26.7.2010.



Dassi Dante fu amministratore unico della società dalla costituzione fino al 30.9.2009 e - dopo una breve parentesi in cui la carica fu conferita dall'assemblea dei soci a Bergamasco Renzo - dal 25.2.2010 al fallimento. In realtà, come dichiarato da Pennati Sergio al curatore fallimentare in data 15.10.2010, il sig. Dassi rivestì un mero ruolo formale, in quanto la fallita era di fatto gestita dallo stesso Pennati.

Come già per Il Pellicano e per SM Piermarini, il Tribunale ritiene provato che Ponzoni Massimo abbia affiancato Sergio Pennati nella gestione della Mais Immobiliare. Richiama in tal senso:

- le dichiarazioni dibattimentali rese da Pennati Sergio circa la riferibilità a Ponzoni delle quota sociale detenuta da una fiduciaria;
- le dichiarazioni rese alla curatela da taluni promissari acquirenti degli appartamenti dei due cantieri di Desio e Bregnano, circa la interlocuzione intrattenuta con Ponzoni;
- l'accertata presenza negli stessi cantieri della ex moglie di Ponzoni, Cocozza Anna Maria e la facoltà a lei accordata di incassare le somme consegnate dai promissari acquirenti a titolo di anticipo ;
- le dichiarazioni di Marforio Giorgio (venditore nei confronti di Mais srl, il 31.5.2006, dell'immobile sito in vicolo delle Rose in Seregno) circa le trattative operate con Ponzoni (con prospettazione che ha trovato riscontro anche negli atti di parte di Marforio volti ad ottenere il corrispettivo di vendita asseritamente non incassato, nonché inerenti alla sua richiesta di insinuazione al passivo fallimentare di Mais);
- le dichiarazioni di Dassi Renzo, padre di Dassi Dante (socio e amministratore di diritto di Mais srl);
- le stesse parole di Ponzoni Massimo, in occasione dell'incontro di aprile del 2009 con Pennati Sergio (da questi registrato e trascritto nella perizia del 22.9.2012);

Anche la Mais – spiega il Tribunale – era società inserita nella “*galassia delle società riferibili a Pennati e Ponzoni in quanto gestita nell'ambito di una circolarità di rapporti societari, improntati al disconoscimento del regime della autonomia giuridica e patrimoniale propria delle società di capitali e di fatto connotati da una disinvolta e reiterata forma di destinazione delle risorse a fini assai spesso estranei agli scopi sociali e invero coincidenti con gli interessi particolari di singole persone fisiche*”.

Ancora una volta, è Sergio Pennati a raccontare, nel corso del suo esame dibattimentale, come la società Mais s.r.l. *“abbia costituito nel tempo una riserva di provvista cui attingere per finanziare pagamenti estranei all’oggetto sociale”* (a p. 148-149).

Da qui le contestazioni di diciannove ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento (capo P-a) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo P-b).

La bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo P-a).

A Massimo Ponzoni - quale amministratore di fatto della società Immobiliare Mais S.r.l. e comunque quale beneficiario delle condotte distrattive – sono addebitate le distrazioni sub I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XI del capo P-a di imputazione **(con esclusione, secondo il Tribunale, dei fatti di cui ai punti XVII e XVIII, riferibili solo a Pennati Sergio)**.

Le singole distrazioni sono ricostruite e ritenute accertate dal Tribunale (tranne quella *sub* P punto IX¹) sulla base delle indicazioni di Pennati; della documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza, ricostruita cronologicamente dall’operante Agnello, nel corso della deposizione dibattimentale; della valutazione operata dal consulente del p.m. dott. Roberto Pireddu e dai curatori fallimentari, sia in corso di deposizione dibattimentale che nell’ambito della relazione ex art. 33 L.F. con i relativi allegati (cfr. pp. 149-157 della motivazione). Quale ulteriore conferma della utilizzazione di risorse finanziarie della società fallita per la copertura di spese della campagna elettorale del 2005 di Ponzoni, il Tribunale richiama poi l’intercettazione ambientale effettuata da Pennati nell’aprile 2009 (cfr. nota 36 p. 139 sentenza appellata).

Si tratta, in estrema sintesi, di una lunga serie di indebite fuoriuscite di denaro dal patrimonio della società Mais, per spese non inerenti all’attività sociale e prive di utilità per la fallita (quali spese per la campagna elettorale di Ponzoni; spese di rappresentanza; spese per viaggi

¹ Si vedrà *infra* che, con riferimento alla distrazione contestata al capo P punto IX (versamento di € 75.000, avvenuto nel 2007, da Immobiliare Mais s.r.l. a favore della società Il Pellicano S.r.l.), la difesa Ponzoni si duole della contraddizione tra la parte motiva della sentenza (dove il Tribunale afferma che la distrazione non può ritenersi provata) e il dispositivo, che *“dimentica di assolvere il signor Ponzoni da tale contestazione”*.



di Ponzoni e della moglie; pagamenti in favore di società riferibili all'imputato, senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale; pagamenti effettuati a fronte di fatture per operazioni inesistenti), per un ammontare complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

La bancarotta fraudolenta documentale (capo P-b).

La contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale attiene alla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, con riferimento:

- ai flussi monetari oggetto delle condotte distrattive;
- all'istituzione del conto "vari debitori diversi" quale contenitore di spese e costi non meglio documentati (c.d. "conto calderone" di cui al punto P-XVI delle contestazioni di distrazione);
- alla omessa appostazione in contabilità debiti verso la società Domino srl per somma quantificabile in non meno di 3 milioni di euro (a titolo restitutorio e/o risarcitorio) in relazione all'acquisto – mai pagato - di terreno poi venduto il 15-17/9/2009 alla società IMTESE, previa interposizione di società di comodo (la PISA Immobiliare srl);
- alla falsa appostazione in contabilità di versamenti soci per euro 1.558.510,40 e di restituzioni ai soci per cassa pari a euro 850.000,00.

Alle pp. 157-158 della motivazione, il Tribunale riepiloga i fatti in contestazione, sulla base dei dati di sintesi forniti dalla curatela fallimentare, spiegando le ragioni della ritenuta falsità e/o anomalia delle appostazioni sopra indicate.

In particolare, per quanto riguarda l'omessa annotazione in contabilità di debiti verso la società Domino srl per non meno di 3 milioni di euro, precisa che dalla contabilità sono risultate una fattura attiva di Mais n. 42 del 20.10.2005 per la vendita di capannoni industriali in Desio via Mascagni, angolo di Leoncavallo, per l'importo di euro 2.400.000 oltre IVA (mai risultati incassati da Mais ancorché sia in atti una scrittura a firma Dassi Dante attestante la ricezione di euro 600.000), nonché una fattura passiva n. 36 con pari data emessa Domino per la vendita di un terreno industriale in Desio via Mascagni angolo di Leoncavallo per l'importo di euro 3.000.000 oltre IVA (registrata come onorata con finanziamento di Banca Regionale Europea, di cui non vi è traccia in

documentazione bancaria, e quindi compensata con la fattura attiva n. 42). Il complesso delle due operazioni portate in compensazione viene ritenuto “non reale” *“atteso che non è dato comprendere la ragione per la quale in pari data due società debbano procedere alla vendita a parti invertite di immobili che insistono sulla medesima ubicazione senza evidenza alcuna di pagamento da entrambe le parti e con indicazione di erogazioni invero mai transitate sui conti correnti bancari”*.

In ordine alla configurazione giuridica dei fatti, il giudice di primo grado conclude osservando che *“l'accertato vorticoso giro di prelievi e di trasferimenti sine causa di provvista in danno della fallita per scopi estranei al suo oggetto sociale doveva evidentemente passare attraverso una confusione contabile e documentale idonea a camuffare e complicare oltremodo la tracciabilità delle condotte distrattive, per buona parte destinate a profitto di Ponzoni Massimo e della sua famiglia, analogamente a come rilevato in occasione della trattazione del capo relativo al fallimento della società Il Pellicano”* (p. 158)

Il dolo di Ponzoni Massimo, chiamato a rispondere nella sua qualità di concorrente nella gestione della società Mais, è rintracciato nella consapevolezza che *“soltanto in tal modo l'organo gestorio avrebbe potuto occultare i drenaggi di provvista anche a lui destinati”*; egli *“si è pertanto ben rappresentato la necessaria correlazione tra le condotte distrattive e la confusione e alterazione delle scritture e dei documenti di talchè anche alla sua persona deve attribuirsi la penale responsabilità della accertata bancarotta fraudolenta qui contestata”* (ibidem).

Vengono infine ritenute sussistenti sia l'aggravante dei più fatti di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, sia quella della rilevante gravità del danno, *“tenuto conto dell'importo delle accertate distrazioni quantificato in più di un milione e cinquecentomila euro a fronte di un passivo accertato di circa 6.500.000 euro”*.

2.2.8 Capo O (art. 646, 61 nn. 7 e 11 c.p. – p.o. Immobiliare La Perla srl)

L'imputazione di cui al capo O riguarda una contestazione di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 7 e 11 c.p. e continuata



elevata a carico di Ponzoni Massimo (in concorso con Pennati Sergio, Cocozza Argentino Emilio e Meroni Christian, nei cui confronti si procede separatamente) in danno delle società Serema Immobiliare e di Immobiliare La Perla srl.

I singoli fatti di appropriazione indebita vengono trascritti in rubrica sì come originariamente contestati dall'ufficio requirente e riportati nel decreto di giudizio immediato, contraddistinti con numeri romani da III a X.

Per i fatti commessi ai danni della Serema Immobiliare s.r.l. (punti VII-VIII-IX-X del capo O) il Tribunale ha dichiarato n.d.p. per estinzione dei reati per prescrizione.

La Immobiliare La Perla s.r.l. – secondo la ricostruzione del primo giudice (pp. 137 e ss. sentenza appellata) - era società immobiliare facente parte anch'essa della “galassia” di società riferibili a Pennati e a Ponzoni e come le altre utilizzata per scopi non inerenti all'oggetto sociale. Con contratto in data 7.11.2007, la società aveva appaltato alla società AR.CO (la società di Cocozza Argentino, cognato di Ponzoni) la costruzione di un complesso immobiliare a Meda, per un corrispettivo di oltre 6 milioni di euro. L'ipotesi d'accusa (ritenuta fondata dal primo giudice, sulla base delle dichiarazioni di Pennati, della documentazione sequestrata dalla G.d.F. e delle intercettazioni telefoniche e ambientali) è che, attraverso un sistema di sovrapproduzione, fin dal pagamento del primo acconto Pennati, Ponzoni e Cocozza si siano spartiti effetti emessi dalla società in pagamento (formalmente) di fatture della AR.CO, ma in realtà privi di giustificazione economica nelle prestazioni da questa eseguita (di valore inferiore).

Il Tribunale, con specifico riguardo all'imputazione di cui al capo O punto VI (l'unico ad oggi non prescritto) scrive: *in relazione alla fattura n. 17 del 23.9.2009 emessa da Ar.co quale decimo sal per il cantiere di Meda sono stati rinvenuti quindici assegni circolari emessi in data 5.8.2009 dal Credito Bergamasco per complessivi euro 139.300,00 a favore di Meroni Cristian (all'epoca divenuto amministratore di Immobiliare La Perla), giustificati in contabilità con la causale 'effetti'.*

2.2.9 Capo Q (art. 317 c.p. – immobile di Seregno, vicolo aaaaaa).

La vicenda di cui al capo Q si inserisce nell'ambito della procedura riguardante la convenzione urbanistica tra la Immobiliare Mais s.r.l. e il Comune di Desio (stipulata in data 30.6.2009), per il piano di lottizzazione d'iniziativa privata denominato P.L. D4, relativo ad un'area a destinazione industriale di proprietà della predetta società.

A Ponzoni è addebitato di avere costretto Dassi Renzo (socio di riferimento e finanziatore della Immobiliare Mais s.r.l.) e Pennati Sergio (socio e amministratore di fatto della Immobiliare Mais) a vendere alla società Tulipano srl (riferibile allo stesso Ponzoni, a mezzo di due società lussemburghesi) un immobile in Seregno, via cccccc, vicolo aaaaaa e al prezzo di € 987.000,00 in luogo di € 1.300.000,00.

La minaccia di Ponzoni, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe consistita nell'aver prospettato a Pennati e, per il suo tramite a Renzo Dassi, che qualora questi non avesse soddisfatto la richiesta di cedergli l'immobile, avrebbe richiesto a Perri Rosario (pubblico ufficiale, in quanto all'epoca dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio) di non sottoscrivere o di ritardare la sottoscrizione della convenzione urbanistica relativa ad un piano di lottizzazione della Mais presso il Comune di Desio, con la manifestata disponibilità dello stesso Perri di accondiscendere alle richieste di Ponzoni.

Il primo giudice ritiene provati *“la minaccia, l'oggetto della pretesa e l'abuso di potere sia con riguardo all'autore principale delle condotte Massimo Ponzoni, che con riferimento al suo sodale Rosario Perri”* (p. 168). A fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati richiama una serie di elementi probatori di seguito schematicamente elencati:

- il servizio di ocp effettuato dal personale della GdF di Paderno Dugnano il 9.4.2009, relativo ad un incontro intervenuto tra lo stesso Pennati, Dassi Renzo, Ponzoni Massimo e Perri Rosario e la registrazione ambientale ivi effettuata da Pennati Sergio, dalla quale emerge il *“vivo interessamento profuso”* da Ponzoni *“con gli interlocutori politici e amministrativi dei comuni di Desio (nominativamente indicati negli odierni imputati Brambilla e Perri) e*



di Bovisio Masciago per intervenire sulla redazione dei piani del territorio nell'ottica di una interessata collocazione dei terreni riferibili a Pennati e a Dassi" e "traspare in maniera inequivocabile il tono di aggressività con il quale l'imputato Ponzoni oppone ai presenti il potere connesso al suo ruolo istituzionale, idoneo ad incidere su scelte politiche e amministrative di altri soggetti, comunque riconducibili al suo schieramento politico e al suo "comitato di affari" (p. 160);

- *la presenza stessa all'incontro di Perri Rosario, "referente istituzionale che Pennati ha indicato quale persona autorevole, idonea a trovare una soluzione di compromesso tra le parti e tale da suscitare un timore reverenziale sulla persona di Dassi Renzi" (p. 161);*
- *l'accertata criticità della situazione finanziaria della società Mais, a causa delle "dissennate operazioni distrattive poste in essere a beneficio di interessi personali ed egoistici" di Ponzoni (e in parte di Pennati) "che ne avevano svuotato le casse" pp. 159-160: il riferimento è ai fatti di bancarotta fraudolenta di cui al capo P);*
- *la posizione di forza occupata da Ponzoni per effetto delle difficoltà finanziarie della Mais e lo sfruttamento di tale condizione ai danni di Dassi, "atteso che il polmone finanziario della società (vale a dire Dassi Renzo, che aveva conferito nella società beni immobili di valore e che al contempo deteneva per mezzo del figlio Dante-amministratore unico- la gestione di diritto di Mais) aveva ben ragione di temere per le sorti societarie ed era altresì disposto a rimediare alle esposizioni debitorie a condizione di potere mettere a proficuo reddito gli immobili da lui conferiti, previa idonea collocazione degli stessi negli strumenti urbanistici locali" (p. 162);*
- *l'interesse personale di Ponzoni Massimo ad acquistare l'immobile di Seregno via Cavour, angolo vicolo delle Rose, di proprietà della Mais (per destinarlo a sua privata abitazione, come riferito da Pennati) e già promesso in vendita da Mais srl a Mistral (riferibile a Ponzoni Massimo, come emerso dalla deposizione dibattimentale dell'amministratore unico Giorgio Cattaneo, risultato mero prestanome dell'imputato), con preliminare del 16.7.2008 al prezzo di euro 895.000,00 oltre IVA (la dismissione del bene a prezzo inferiore a quello di mercato, in parte neppure incassato con certezza da Mais, è oggetto della bancarotta per distrazione ai danni di Mais contestata al capo P punto XIX);*

-
- la missiva inoltrata in data 21.4.2009 alla società Mais da Cattaneo Giorgio, amministratore unico di Mistral, con la richiesta di formalizzare il rogito per l'acquisto dell'immobile: missiva che costituì *“uno strumento di pressione a definire rapidamente la cessione del bene in un momento in cui era ormai prossima la fissazione della stipula del piano di lottizzazione tra Mais e il Comune di Desio (originariamente prevista per il 10.5.2009) in relazione al terreno di proprietà della predetta società”* (p. 162);
 - la missiva del 28.4.2009 a firma Dassi Dante (e del cui contenuto Pennati si è assunto la totale paternità) con cui Mais replicava chiedendo un corrispettivo di 1.300.000 euro oltre IVA, se dovuta, attesa la natura meramente fittizia dell'importo (assai più basso) indicato nel preliminare del 16.7.2008 con Mistral;
 - la conversazione intercorsa il 28.4.2009 tra Ponzoni Massimo e Pennati Sergio (tel. n. 3020 del 28.4.2009 delle ore 14.34.05) nella quale il primo dava lettura al secondo del contenuto della lettera e manifestava l'intenzione di controbattere alla maggiore pretesa avanzata da Mais mediante il ricorso ad un legale e *“di volere fare la guerra a Dassi anche utilizzando il suo ruolo istituzionale per rendere problematiche le pratiche in corso tra la società Mais e i comuni presso i quali erano ubicati i terreni di proprietà della fallita”* (p. 163);
 - il contenuto delle ulteriori intercettazioni del 6.5.2009 (n. 3482 delle ore 8.39.11 e n. 3485 delle ore 8.42.05; n. 3489 delle ore 9.04.09 e n. 3536 delle ore 14.32.18), dalle quali emergono *“in modo inequivocabile le minacce e le richieste direttamente avanzate da Ponzoni con riferimento alla società Mais”*: minacce condotte con *“toni aggressivi e violenti”* (p. 163) e aventi ad oggetto non solo la stipula del piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato PL D4, ma anche la pratica amministrativa corrente tra Mais e il comune di Bovisio Masciago;
 - la lettera dell'8.5.2009, con la quale Dassi Dante, aderendo alle *“richieste forzose”* di Ponzoni, comunicava alla società Tulipano srl che il rogito relativo all'immobile di Seregno avrebbe avuto luogo al prezzo di euro 895.000, come indicato nel preliminare stipulato l'anno precedente in relazione al medesimo immobile con la società Mistral (la capitolazione di Dassi dimostra, secondo il Tribunale, *“l'efficacia sortita dalla reiterata condotta intimidatoria dell'imputato Ponzoni”*: p. 164);



- il contratto di compravendita rogitato tra Mais e Tulipano il 27.5.2009 al corrispettivo di 987.000 euro;
- il preliminare di vendita che, in pari data, Tulipano sottoscriveva con la società VITA, avente ad oggetto il medesimo immobile al corrispettivo di euro 1.300.000 con la previsione del pagamento immediato di una caparra di 250.000 euro (a dimostrazione dello scopo di lucro personale di Ponzoni cui era stata finalizzata l'intera operazione).

Con riguardo a Perri, il Tribunale ne afferma *“la penale responsabilità a titolo di concorso in quanto è pacificamente emersa la sua costante e indiscutibile disponibilità a supportare le richieste di Ponzoni anche qualora esse attenessero alla vita professionale privata di quest'ultimo, come, per l'appunto, nel caso in esame”*. Significativa, in tal senso, viene ritenuta l'intercettazione ambientale del 9.4.2009 (relativa ad un incontro cui – come si è detto – prese parte lo stesso Perri Rosario), *“ in quanto evidenzia proprio la adesione dell'imputato alle parole di Ponzoni Massimo, che in quella specifica occasione ha rinfacciato a Dassi e Pennati di essersi adoperato nel loro interesse nel corso della approvazione del P.G.T. di Desio, ricorrendo all'ausilio degli odierni imputati Perri e Brambilla”* (pp. 167-168 sentenza appellata).

Dimostrative della condivisione, da parte di Perri, dei disegni criminosi di Ponzoni e *“dello stretto sodalizio tra gli imputati Ponzoni e Perri nell'indebito utilizzo dei poteri loro derivanti dalla carica di pubblico ufficiale da ciascuno ricoperta e piegata invero, nel caso di specie, a fini non istituzionali ma egoistici”* sono ritenute anche una serie di conversazioni telefoniche intercettate: la telefonata n. 11984 del 3.6.2009 in cui Perri, a cessione dell'immobile da Mais a Tulipano ormai avvenuta, manifestava alla sua segretaria la disponibilità alla stipula della convenzione urbanistica (nella qualità di dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Desio) presso lo studio Roncoroni, in relazione al piano di lottizzazione di iniziativa privata riguardante l'immobile di proprietà di Mais; la successiva telefonata n. 12800 del 9.6.2009, con cui Perri si è accordava direttamente con il notaio Roncoroni per la stipula del predetto atto; la telefonata n. 12903 del 10.6.2009, con cui Perri Rosario comunicava a Ponzoni Massimo che nel pomeriggio avrebbe firmato la convenzione con Mais, *“ricevendo dal suo interlocutore una categorica intimazione di diniego”* (p. 165). Dopo la telefonata aveva luogo un

incontro di Ponzoni e Perri, a seguito del quale Perri contattava il notaio per chiedere il rinvio di una settimana-dieci giorni della stipula della convenzione fissata per il pomeriggio.

Nei fatti accertati il Tribunale ritiene integrato lo schema tipico del reato di cui all'art. 317 c.p. contestato, *“vale a dire l'abuso del potere da parte del pubblico ufficiale, la minaccia di un male ingiusto e la realizzazione della pretesa avanzata dal soggetto agente”*. Richiamata la giurisprudenza del S.C. in punto di distinzione tra il reato di concussione per costrizione di cui all'art. 317 c.p. e di concussione per induzione di cui all'art. 319 quater c.p., il Collegio ravvisa gli elementi costitutivi della prima, più grave ipotesi nel fatto che *“Dassi Renzo abbia suo malgrado assecondato la pretesa avanzata da Ponzoni per effetto della minaccia di intervento sulla pratica pendente presso il comune di Desio, che all'epoca dei fatti costituiva per la società Mais una vera e propria forma di salvataggio, che nel volgere di qualche tempo avrebbe consentito alla fallita di mettere a reddito un terreno di proprietà per fare fronte alle criticità finanziarie, che pesantemente pregiudicavano gli interventi effettuati dallo stesso Dassi in favore della società”* (pp. 168-169).

2.2.10 Capo U (art. 326, 319-321 c.p. corruzione per la rivelazione di segreto di ufficio).

Si tratta di una contestazione di corruzione elevata a carico di Ponzoni Massimo, in concorso con Moccia Sossio e Battistelli Vincenzo (per i quali si procede separatamente), per il compimento, da parte dei predetti pubblici ufficiali, di atti contrari ai doveri di ufficio: atti consistiti nella rivelazione di notizie relative, in particolare, all'indagine c.d. Infinito effettuata da Moccia Sossio (all'epoca brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Seregno) e da Battistelli Vincenzo (all'epoca dei fatti agente di Polizia Locale in servizio presso l'aliquota di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza) nei confronti di Perri Rosario e Ponzoni Massimo, dietro pagamento da parte di quest'ultimo di somme di denaro.

La ricostruzione dei fatti è operata dal Tribunale sulla base delle prove orali assunte in dibattimento (deposizioni degli operanti Azaro Giovanni,



in servizio presso il nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Desio, e Plescia Massimo, in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Seregno; di Pronesti Fabio, dipendente dell'azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, distaccato in Regione Lombardia in qualità di autista nonché collaboratore di Ponzoni; di Moccia Eleonora e del di lei padre Moccia Sossio, esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.) e delle intercettazioni telefoniche trascritte.

La vicenda si colloca tra il 6 e il 20 ottobre del 2009, in epoca in cui era in corso attività investigativa relativa anche alla persona di Perri Rosario nell'ambito della c.d. indagine Infinito, sviluppata tra il 2006 e il 2009 originariamente dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Monza e, dal settembre del 2008, proseguita dalla compagnia dei Carabinieri di Desio e di Seregno, operanti sul territorio interessato dall'esistenza di una organizzazione criminale di stampo mafioso, denominata "ndrangheta". Nel gennaio del 2009 alcune risultanze di intercettazioni telefoniche consentivano di apprendere che Stagno Antonio, abitante in Giussano e all'epoca sottoposto ad indagini nella operazione Infinito, era venuto a conoscenza della esistenza di una videocamera installata presso la sua abitazione. I militari operanti scoprivano che Moccia Sossio, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Seregno, attigua ai locali della Compagnia, intratteneva rapporti di frequentazione con personaggi vicini a Stagno Antonio. Individuato proprio nel collega Moccia la persona che verosimilmente aveva rivelato a Stagno la notizia riservata circa la installazione della telecamera presso la sua abitazione, i Carabinieri di Seregno richiedevano e ottenevano di sottoporre l'utenza cellulare a captazione.

Sulla scorta dei messaggi e delle conversazioni telefoniche così intercettate tra Moccia, Battistelli e Ponzoni tra i giorni 6-12 e 19-20 ottobre 2009 e, da ultimo, tra Ponzoni e Perri lo stesso pomeriggio del 20.10.2009 (mentre era ancora in corso un incontro tra Ponzoni, Moccia e Battistelli all'hotel dei Giovi di Cesano Maderno), disattese le prospettazioni difensive di Ponzoni e Moccia (ritenute inconferenti), il Tribunale ricostruisce la prova della indebita propalazione a Ponzoni, da parte dei due infedeli appartenenti alle forze dell'ordine, di notizie riservate per ragioni investigative, riguardanti esponenti della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Desio, segnatamente da individuarsi in Perri Rosario, "*all'epoca sottoposto ad indagine nel c.d. procedimento*

infinito nonché soggetto istituzionalmente legato per rapporto politico con la Provincia di Monza e Brianza (ove rivestiva la carica di assessore) e per la sua pregressa attività professionale di dirigente amministrativo con il Comune di Desio” (p. 181).

2.3 Trattamento sanzionatorio.

Nel giustificare il trattamento sanzionatorio, il Tribunale spiega di non concedere le circostanze attenuanti generiche a Ponzoni, Duzioni, Brambilla e Perri *“anche in ragione della gravità dei fatti e della pericolosità sociale dimostrata dagli imputati con la sistematica reiterazione di condotte delittuose che hanno improntato la gestione pubblica e privata al comune unitario obiettivo di anteporre i propri interessi privati a quelli della collettività, ovvero dei ceti creditori tutelati per legge nell’ottica di una corretta e fisiologica gestione dell’attività imprenditoriale”* (p. 182). Dette attenuanti vengono invece concesse a Riva, *“per il quale è stata accertata un’unica condotta delittuosa circoscritta inerente allo svolgimento della sua attività professionale”*.

Unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, determina le pene come segue:

- per Ponzoni Massimo, anni 10 e mesi 6 di reclusione: p.b. per il più grave il reato di cui al capo P) = anni 4 mesi 6 di reclusione, aumentata per il capo I) ad anni 5 mesi 6, aumentata per il capo N) ad anni 6 mesi 3, aumentata per il capo Q) ad anni 6 mesi 9, aumentata di mesi 4 giorni 15 ciascuno per i capi A), B), C), D), E), G), H), U), aumentata di mesi 1 ciascuno per i reati di cui ai capi AA), T), aumentata di mesi 5 per il capo O), aumentata di mesi 2 per il capo S);
- per Duzioni Filippo, anni 3 mesi 2 di reclusione: p.b. ,ritenuto più grave il reato sub A), anni 3 di reclusione aumentata per la continuazione con il capo AA) ad anni 3 mesi 2 di reclusione;
- per Brambilla Antonino, *“in ragione della qualifica di pubblico ufficiale e dei precedenti specifici”*, anni 5 di reclusione: p.b., ritenuto più grave il reato sub A), anni 4 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di 4 mesi per ciascun residuo capo;
- per Perri Rosario: anni 5 mesi 6 di reclusione: p.b., ritenuto più grave il reato di cui al capo Q) (tenuto conto della disciplina vigente



- all'epoca dei fatti), anni 4 mesi 2 di reclusione, aumentata di mesi 4 per ciascun residuo capo accertato;
- per Riva Franco anni 3 di reclusione, ridotta ad anni 2 mesi 6 ex art. 62 bis c.p.

2.4 Il risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Del danno alle parti offese e dei risarcimenti il Tribunale tratta in più punti della motivazione.

➤ Per quanto riguarda le corruzioni riguardanti il **Comune di Desio**, di cui ai **capi A), B), C) e E) di imputazione**, a p. 83 della sentenza appellata, richiama *“le ricadute sulla collettività, sull’ambiente o sul mercato viziato dalla mancanza di una reale libera concorrenza”*, provocate dalle condotte corruttive accertate: *“Tutto ciò”* – scrive il Tribunale – *“produce gravi danni e, nel caso di specie, certamente danneggiato è stato il Comune di Desio, costituito parte civile che dovrà essere risarcito dagli imputati Ponzoni Massimo, Brambilla Antonino, Perri Rosario e Duzioni Filippo, all’esito del separato giudizio dinanzi al competente giudice civile al fine di puntualmente quantificare l’entità degli stessi”*.

Sulla base di tali considerazioni, nei confronti della parte civile costituita ritiene *“sin d’ora ritenersi provato un danno nella misura di € 80.000 cifra che viene assegnata a titolo di provvisoria”*, al cui pagamento condanna gli imputati Ponzoni, Brambilla, Perri e Duzioni, unitamente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute, spese (commisurate in € 8.000,00 oltre accessori di legge).

➤ quanto ai reati di cui ai **capi H) e G)** a p. 102 il Tribunale scrive che *“Per i reati di cui ai capi H), I) [n.d.r. : il riferimento al capo I è erroneo e deve intendersi effettuato al capo G] Ponzoni deve essere condannato al risarcimento dei danni richiesti dalla costituita **PC Regione Lombardia**, in persona del presidente pro tempore, che si liquidano in complessivi € 120.000,00 comprensivi di danno patrimoniale (pari a € 79.936,00) e di danno morale derivante all’ente pubblico dalla condotta illecita dell’imputato che ha screditato l’immagine della cosiddetta “buona amministrazione” ex art. 97 Cost.”*

➤ quanto al **capo N (bancarotta, p.c. Fallimento SM Piermarini)**, cfr. p. 137 : *“All’accertamento della penale responsabilità per il capo N segue la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile Fallimento SM Piermarini, che sin d’ora sono suscettibili di integrale liquidazione nell’importo complessivo di 400.000 euro, comprensivo delle accertate distrazioni (pari a 390.000 euro) e del danno non patrimoniale che equitativamente si liquida in euro 10.000 (tenuto conto dell’attività, ancora in corso, espletata dalle curatela per il tentativo di recupero delle somme oggetto di distrazione).”* L’imputato Ponzoni viene inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla costituita parte civile, liquidate in euro 8000 oltre accessori di legge.

➤ quanto al **capo P (bancarotta, p.c. Fallimento Mais Immobiliare)**, cfr. p. 158:

“All’accertamento della penale responsabilità segue la condanna di Ponzoni Massimo al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile fallimento Mais srl, da liquidarsi in separato giudizio in ragione della insussistenza attuale di elementi idonei a quantificare i danni derivanti dalla bancarotta documentale.

Sin d’ora è tuttavia liquidabile una provvisionale a concorrenza delle accertate condotte di distrazione, quantificate in euro 1.500.000.

Quanto alle spese di lite ne viene omessa la pronuncia in quanto il Tribunale ha provveduto a liquidare il medesimo difensore con riferimento al capo Q con un quantum unitariamente valutato rispetto alle due costituzioni di parte civile dispiegate dalla curatela con riguardo ai due capi di imputazione.”

➤ quanto al **Capo Q (art. 317 c.p. – costrizione di Dassi Renzo a vendere un immobile a Tulipano s.r.l.)**, il Tribunale condanna:

- entrambi (Ponzoni e Perri) al risarcimento dei danni a favore del **fallimento Mais s.r.l.**²;
- il solo Ponzoni al risarcimento dei danni a **Dassi Renzo** (non costituito nei cfr. di Perri)

Scrive al riguardo il Tribunale (p. 169 sentenza appellata):

² Alla prima udienza innanzi alla Corte d’Appello il fallimento Immobiliare Mais ha revocato costituzione di parte civile nei confronti di Rosario Perri.



“All’accertamento della penale responsabilità di Ponzoni Massimo e Perri Rosario per il capo Q segue la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patiti dal costituito fallimento Mais srl, per la cui liquidazione si rimanda a separato giudizio civile, attesa la complessità della relativa quantificazione di non pronta definizione in questa sede; sin d’ora è tuttavia liquidabile una provvisoria nella misura di euro 150.000 euro, pacificamente compresa nel minore introito ricevuto dalla fallita per effetto della vendita dell’immobile in favore di Tulipano; entrambi i predetti imputati devono infine essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dal fallimento, che si liquidano in euro 8000 oltre accessori di legge.

Il solo imputato Ponzoni deve essere condannato al risarcimento dei danni patiti da Dassi Renzo (che non si è costituito anche nei confronti di Perri Rosario), che equitativamente sono liquidati in euro 1000, tenuto conto del solo danno morale derivante da reato configurabile in suo danno, e alla rifusione delle spese di lite, che si quantificano in euro 8000 oltre accessori di legge.

Deve invece rigettarsi per il capo Q la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla parte civile Pennati Sergio, non essendovi evidenza in esito all’istruttoria di alcun danno da lui patito per effetto di una acclarata condotta concessiva, che ha direttamente investito la società Mais e la persona di Dassi Renzo, che all’epoca era il finanziatore della società particolarmente interessato alla messa a reddito delle proprietà societaria al fine di rientrare dagli esborsi e dai conferimenti destinati al patrimonio sociale.”

3. L’appello del P.M.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha proposto appello avverso i capi della sentenza con cui il Tribunale ha assolto l’imputato Riva Franco dal reato di cui al capo A) e gli imputati Riva Franco, Ponzoni Massimo e Duzioni Filippo dal reato di cui al capo F), chiedendo, in riforma della sentenza, che:

- Riva Franco sia dichiarato responsabile del reato sub A) in concorso con gli imputati già condannati per tale capo;
- Riva, Ponzoni e Duzioni siano dichiarati responsabili del reato sub F);

-
- gli imputati siano condannati alle pene ritenute eque in continuazione con le condanne già pronunciate in primo grado.

A fondamento dell'appello, i Pubblici Ministeri denunciano l'erronea valutazione delle prove e la conseguente erronea applicazione degli artt. 81 cpv, 110, 112, nn. 1 e 2, 319 e 321 c.p. in relazione ai fatti contestati a Riva al capo A) e a Riva, Ponzoni e Duzioni al capo F).

Quanto al **capo F)**, vengono mossi i seguenti rilievi:

- il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente la corruzione (relativa al P.G.T. di Giussano – cfr. da pag. 87 dell'impugnata sentenza) sotto il profilo dell'inesistenza di un vizio di sviamento di potere nella delibera di approvazione del P.G.T. di Giussano perché l'accoglimento parziale delle osservazioni di Altarimi S.r.l. (riferibile all'imputato Duzioni) sarebbe stato corrispondente all'interesse pubblico individuato da un lato nell'incremento degli incassi per oneri di urbanizzazione e dall'altro nella conformità formale agli strumenti urbanistici;
- il primo giudice, infatti, ha omesso di considerare che la decisione di accogliere parzialmente la osservazione di Altarimi non era stata frutto di autonoma ed indipendente decisione dei tecnici del Politecnico di Milano incaricati di formulare le controdeduzioni; la volontà dei professionisti del politecnico fu infatti condizionata dall'intervento del sindaco (Franco Riva, che all'epoca aveva anche la delega all'assessorato all'urbanistica) al punto da comportare la redazione di tre distinte "controdeduzioni" (di rigetto, di parziale accoglimento e di accoglimento totale della parte) a fronte della sola controdeduzione di rigetto che avrebbero predisposto se non vi fossero state le pressioni della parte politica committente;
- proprio tale condotta integra gli estremi dello sviamento di potere in quanto l'intervento di Riva non fu motivato da un imparziale perseguimento di finalità pubbliche ma *"dalla condiscendenza alle istanze del privato, con cui aveva paralleli rapporti nella sua veste di consulente di PONZONI Massimo e al quale si rivolgeva per interventi a favore del sopracitato politico suggerendo altresì le modalità di finanziamento (conclusione di preliminari di compravendita immobiliare fittizi) ben consapevole del fatto che tali finanziamenti altro non erano che remunerazioni dell'attività di condizionamento di*



PONZONI sulle decisioni dei pubblici ufficiali dei vari Comuni della Brianza in cui Duzioni aveva interessi edilizi (sul punto si riportano sotto alcune intercettazioni periziate in atti da cui si desume chiaramente tale consapevolezza)”;

- il dibattimento ha consentito di accertare anche il “mercato delle cariche pubbliche”, quale controprestazione dell’indebito favoritismo concesso alla Altarimi s.r.l.; in tal senso, assume rilevanza il fatto che “la proposta di Riva come assessore alla neo costituita provincia di Monza e Brianza sia stata fatta da Ponzoni e successivamente fortemente sostenuta come dichiarato dal teste Allevi”; assume altresì rilievo probatorio il fatto, pure provato, che “Riva abbia ricevuto altri incarichi grazie all’intervento di Ponzoni (in particolare quello di sindaco effettivo della TPM).”

Quanto al **capo A)**, la Procura appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene non provata la consapevolezza dell’accordo corruttivo intervenuto tra altri, errata in forza delle seguenti considerazioni:

- vi è prova che Riva abbia personalmente tratto vantaggio (nei termini di appoggio politico) dall’inserimento dell’area di interesse di Duzioni tra le aree edificabili nel nuovo P.G.T. di Desio e abbia contribuito a simulare le tangenti percepite da Ponzoni inserendole quali entrate apparentemente legittime nella contabilità delle società riconducibili allo stesso Ponzoni;
- Riva era pienamente consapevole che i finanziamenti di Duzioni non erano atti di filantropia ma controprestazioni: le intercettazioni telefoniche forniscono prova, infatti, della sua consapevolezza della fittizietà dei contratti preliminare e dei rapporti diretti da lui intrattenuti con Duzioni, che gli aveva chiesto l’intervento per l’accoglimento dell’osservazione al P.G.T.;
- il collegamento tra i finanziamenti mascherati con i preliminari fittizi e gli interventi nei P.G.T. era pertanto noto a RIVA; ad ulteriore riscontro di tale consapevolezza la Procura richiama la conversazione n. 8745 del 9.4.2010 tra Riva e Fortis: nel corso della conversazione Fortis chiede a Riva chi sia Duzioni e per capire a che titolo avesse partecipato ad un appuntamento e perché aiutasse Ponzoni; Riva gli fa capire che è una persona che “ha anche interesse a dargli una mano insomma”, riferendosi a Ponzoni.

4. L'appello di Massimo Ponzoni.

I difensori di fiducia di Massimo Ponzoni hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza e altresì contro l'ordinanza resa in data 13.6.2012, con cui sono state respinte le questioni preliminari avanzate dalla difesa, l'ordinanza in data 20.6.2012, con la quale il Collegio ha ammesso le prove richieste dal P.M., nonché l'ordinanza del 21.2.2014 che ha revocato l'ordinanza resa ex art. 507 c.p.p. di acquisizione di un'intercettazione ambientale di altro procedimento.

In riforma della sentenza appellata, la difesa ha chiesto:

- in principalità, mandare assolto Massimo Ponzoni da tutti i reati ascrittigli secondo la formula che, con riferimento ad ogni singolo addebito, la Corte riterrà più opportuna;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di affermazione della responsabilità, anche solo per alcuni dei fatti in contestazione, la applicazione della pena nei minimi edittali e la concessione delle attenuanti generiche, con riduzione al minimo degli eventuali aumenti per la continuazione ed applicazione, ove concedibili, i benefici di legge.

Con riguardo alle ordinanze impugnate e alle questioni processuali rassegnate, ha chiesto:

- dichiarare la nullità del decreto di giudizio immediato, con riferimento ai diversi profili eccepiti;
- ritenere non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 comma 1 *bis* c.p.p.;
- dichiarare l'inammissibilità della costituzione di parte civile di Renzo Dassi e Sergio Pennati;
- dichiarare la non utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali di altri procedimenti e/o comunque di tutte le intercettazioni in atti;
- acquisire l'intercettazione ambientale già acquisita dal Tribunale ex art. 507 c.p.p., con ordinanza poi revocata.



A fondamento dell'atto d'appello, viene esposta una lunga e articolata serie di motivi, di seguito sinteticamente richiamati.

4.1. L'impugnazione delle ordinanze dibattimentali.

Quattro le ordinanze espressamente appellate:

1) L'ordinanza 13.6.2012 in tema di ammissione delle parti civili Dassi Renzo e Pennati Sergio;

La difesa reitera l'eccezione (respinta dal Tribunale) con cui lamenta la violazione della lett. d) dell'art. 78 c.p.p.: ciò in quanto la dichiarazione di costituzione di parte civile dei sig.ri Dassi e Pennati (capi Q ed R di imputazione) recherebbe *“la generica enunciazione dell'intenzione di ottenere il risarcimento dei danni, sulla base della mera indicazione dei capi di imputazioni e sulla base dell'erronea e parziale illustrazione dei fatti descritti nei relativi capi di imputazione, senza alcuna spiegazione in ordine alle ragioni che giustificano la domanda”*.

2) L'ordinanza 13.6.2012 in tema di questioni preliminari.

Vengono riproposte le seguenti questioni:

2.1) La nullità della richiesta e del decreto di giudizio immediato cd. custodiale;

La questione è posta sotto un triplice profilo:

a) violazione dell'art. 453 comma 1 bis e ter c.p.p., in quanto - senza attendere l'esito del procedimento avanti la Corte di Cassazione (intervenuto solo in data 19 aprile 2012, a seguito di ricorso della difesa avverso l'ordinanza cautelare custodiale nei confronti, fra gli altri, di Massimo Ponzoni, in relazione a tutti i capi indicati nella richiesta di custodia cautelare ex art. 291 primo comma c.p.p., fatta eccezione per i reati di cui ai capi M, N, O, S) - in data 19 marzo 2012 il Giudice per le Indagini Preliminari di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso il decreto che ha disposto il giudizio immediato, fissando udienza avanti al Tribunale di Monza. Ai fini del requisito

indicato nell'art. 453 comma 1-ter c.p.p. (e cioè la necessità di una piena "definizione" del quadro cautelare), secondo l'appellante, sussiste piena equivalenza fra il ricorso ai sensi dell'art. 309 e il ricorso *per saltum*;

b) violazione dell'art. 453 comma 1-bis e comma 2 c.p.p. perché difettano i presupposti applicativi del giudizio immediato in relazione agli originari capi di incolpazione descritti sub M), N), O) e S), per i quali non è stata applicata la misura custodiale, per "insufficienza edittale" dei reati ipotizzati (rispettivamente: falsità in scrittura privata, bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 L.F. e, infine, due ipotesi di appropriazione indebita).

La difesa spiega che i fatti di cui ai capi M, N, O sono stati diversamente rubricati e, in parte diversamente qualificati negli odierni capi L), M) (originario capo N, riqualificato in bancarotta ex art. 216 L.F.) N) (originaria appropriazione indebita contestata al capo O, riqualificata in bancarotta ex art. 216 L.F) e O) (vicende appropiative "Immobiliare La Perla s.r.l." e "Serema Immobiliare s.r.l."). Il capo S) è rimasto identico.

Di conseguenza:

- per gli attuali capi di imputazione L), O) e S), non è certamente possibile procedere nelle forme del rito immediato poiché in relazione alle fattispecie di reato ivi contestate il signor Ponzoni non è (e non è stato) sottoposto ad alcuna misura custodiale;
- per quanto riguarda, inoltre, i capi di imputazione M) e N), la diversa qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Pubblico Ministero nella richiesta di procedere a giudizio immediato, non autorizza a ritenere per questi legittimamente instaurato il giudizio immediato "custodiale", in quanto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare gli stessi fatti (diversamente qualificati) non permettevano l'apposizione del vincolo cautelare di massimo rigore.

c) Richiamo, a fondamento e giustificazione del decreto di giudizio immediato, di intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte in altri procedimenti non utilizzabili.



2.2) L'incostituzionalità delle norme che prevedono il decreto di giudizio immediato c.d. custodiale;

La difesa lamenta che l'attivazione del rito immediato produca la plurima violazione delle garanzie difensive, del principio del contraddittorio e del giusto processo, del diritto dell'imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa, con conseguenti "macroscopiche lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti" (in particolare, con riferimento al mancato invio dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare, all'attribuzione in via esclusiva al G.I.P. il potere di valutare i presupposti applicativi del rito speciale).

2.3) La nullità del decreto di giudizio immediato, ex art. 178 comma 1 lett. c c.p.p., per omesso deposito dell'integralità degli atti di indagine.

La difesa lamenta l'omessa trasmissione al Giudice per le Indagini Preliminari, con la richiesta di giudizio immediato, di una serie di atti e documenti (ad eccezione di un verbale ed un'annotazione della Guardia di Finanza) tutti formati precedentemente all'emissione del decreto, della relativa richiesta e, financo, dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare: atti e documenti trasmessi a mezzo fax ai difensori solo in data 28 marzo 2012, otto giorni dopo la notifica del decreto di giudizio immediato ed in pendenza del termine di cui all'art. 458 c.p.p., e depositati come attività integrativa d'indagine successiva alla richiesta e/o all'emissione del decreto dispositivo del giudizio. Anche i files audio delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel procedimento (ad esclusione di quelli di cui al procedimento n. 2130/08 RG NR Procura della Repubblica di Monza, mai depositati) venivano messi a disposizione della difesa solo in data 28 marzo 2012, mentre veniva totalmente omesso il deposito dei c.d. brogliacci delle intercettazioni.

3) L'ordinanza del 20.6.2012 di ammissione delle prove.

Viene riproposta la questione della **inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in altri procedimenti.**

A fondamento dell'eccezione, si rappresenta che la maggior parte delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui è stata disposta l'acquisizione e la successiva trascrizione riguarda materiale probatorio facente parte dei procedimenti n. 43733/06 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Milano, n. 3369/09 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Milano, n. 31368/09 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Milano e n. 2130/08 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Monza.

Secondo l'appellante, si tratterebbe di procedimenti diversi rispetto al presente, non riguardanti l'odierno imputato, nemmeno iscritto in quegli ambiti processuali come persona sottoposta ad indagine, aventi ad oggetto fattispecie di reato diverse da quelle contestate nel presente procedimento, nel quale alcuno dei delitti di cui alla rubrica risulta essere fra quelli indicati dall'art. 380 c.p.p..

In ogni caso, i reati oggetto di accertamento nei procedimenti nei quali erano state disposte le intercettazioni avevano distinta natura e finalità, riguardavano fattispecie di reato diverse nemmeno astrattamente collegabili a quelle in contestazione, nonché personaggi differenti ed estranei all'imputato Ponzoni, sì che neppure ricorre l'ipotesi di "*indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato oggetto di accertamento mediante l'utilizzo delle intercettazioni*" (la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, nell'ambito di proprie autonome indagini aveva infatti richiesto ed ottenuto di procedere ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, nei diversi procedimenti indicati, per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis c.p., nessuno dei quali vedeva Ponzoni come iscritto a notizia di reato).

4) L'ordinanza del 21.2.2014 di revoca dell'acquisizione disposta ex art. 507 c.p.p. di intercettazione ambientale effettuata in altro procedimento.

L'appellante premette che il Tribunale - sollecitato durante la discussione finale ad acquisire l'intercettazione ambientale di altro procedimento, resa nota dalla stampa e richiesta dalla difesa Ponzoni ai p.m. titolari dell'indagine (intercettazione nella quale Giovanni Antonicelli parla con Patrizia e Daniela Sangalli del manoscritto di Sergio Pennati e riferisce di aver saputo dall'avv. Iorio, presso il quale lavorava la figlia, che è stato redatto successivamente alla data indicata e nello studio del difensore) -



all'udienza del 14.2.2014 ne disponeva l'acquisizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p..

Alla successiva udienza 21.2.2014, preso atto del dissenso del p.m. all'acquisizione, il Tribunale revocava l'ordinanza con cui era stata ammessa la produzione.

Si duole la difesa che il Tribunale abbia assunto detta decisione senza alcuna motivazione, se non il richiamo al mancato consenso del P.M.: consenso non previsto e non dovuto (trattandosi di acquisizione documentale ritenuta assolutamente necessaria per decidere, ai sensi dell'art. 507 c.p.p.).

4.2 L'impugnazione della sentenza.

4.2.1 La chiamata in correità di Sergio Pennati.

Un primo, più generale e “trasversale” motivo, attiene alla **valutazione probatoria della chiamata in correità di Sergio Pennati**. Viene censurata, sotto tale profilo, la mancanza di un accurato vaglio della credibilità del dichiarante e delle dichiarazioni del coimputato, responsabile – secondo la difesa (che a tal fine ripercorre la sua storia personale) – di “*dolosa prefabbricazione del mendacio*” a carico dell'ex socio Ponzoni.

A riscontro dell'inattendibilità di Pennati, alle pp. 42-89 dell'atto d'appello la difesa sottopone all'attenzione della Corte un elenco minuzioso di circostanze e valutazioni critiche, afferenti a modalità e contenuti delle propalazioni di Pennati e ad altre acquisizioni probatorie, sinteticamente riconducibili a :

- predisposizione del cd. memoriale di Pennati di data 4.3.2009 (esibito spontaneamente alla G.d.F., come risulta dal verbale della perquisizione del 3.12.2009), realizzato – secondo la difesa - con il solo scopo di farlo trovare, e “*di puntare tutta l'attenzione su Ponzoni, di giustificare l'enorme somma di denaro da lui sottratta alle società come uscite per la campagna elettorale del socio*”; allo stesso scopo, Pennati avrebbe fatto “*trovare anche un bel raccoglitore rigonfio di fatture che egli attribuisce a spese elettorali, nonché le registrazioni*

degli incontri dove egli cerca, in ogni modo, di far dire all'interlocutore quello che gli interessa";

- *"pluralità delle versioni sulla motivazione"* delle riferite minacce e alla incongruenza causale delle riferite affermazioni attribuite a Ponzoni rispetto al contenuto del manoscritto;
- suggestioni, rimaste prive di riscontri, introdotte con riferimenti alla 'ndrangheta e all'abuso di cocaina da parte di Ponzoni;
- spunti fuorvianti (e contraddetti dagli esiti probatori) circa l'interesse di Ponzoni a un'autovettura di grossa cilindrata (*"Bentley o Aston Martin"*), il cui canone di locazione sarebbe stato pagato da un imprenditore, tale Pietro Rivoltella, con appalti presso l'Ospedale di Niguarda;
- falsità dell'affermazione, contenuta nel manoscritto redatto da Pennati, circa il pagamento da parte di Ponzoni di un immobile di Gaia Brambilla, costruito a Cabiata dalla società Il Pellicano srl;
- ritrattazione delle dichiarazioni rese in ordine ai versamenti di denaro effettuati da Mosca Giulio a favore di Ponzoni;
- confusione e alla falsità delle dichiarazioni rese in ordine al "bidone" che Ponzoni avrebbe fatto a Rosanna Gariboldi, moglie dell'on. Abelli (con manovre finanziarie e contabili di cui, in realtà, era responsabile lo stesso Pennati);
- suggestivo quanto falso riferimento al pagamento che la InStudios srl avrebbe effettuato al figlio dell'onorevole Romani, per prestazioni mai effettuate, nonché all'asserito versamento da parte dell'Immobiliare Mais, di 600.000,00 euro al fine di cambiare destinazione d'uso ad un terreno in Desio (con dichiarazioni poi ritrattate in dibattimento);
- false informazioni fornite in ordine alla vendita delle quote minoritarie possedute da Pennati nella società Sci Le Dauphin, così come ai rapporti con l'assessore monzese Giovanni Antonicelli;
- mancata conferma, all'esito dell'istruttoria, di alcuna delle illazioni lanciate dal dichiarante nel manoscritto circa i pubblici amministratori definiti come "uomini di Ponzoni";
- inattendibilità delle persone chiamate da Pennati a corroborare le sue accuse e successivamente inserite dal Pubblico Ministero nella propria lista ex art. 468 c.p.p. come testi d'accusa: Renzo Dassi, Michela Biondin, Monica Galimberti e Dante Dassi;
- inverosimiglianza della vicenda della distruzione dei documenti relativi alle spese della campagna elettorale (secondo la difesa inventata da Pennati);



- capacità di mistificazione dimostrata da Pennati con riferimento alla vicenda della doppia vendita dello stesso immobile denunciata dal notaio Roncoroni (vicenda cui l'appellante dedica ampio spazio al par. 3.5, sotto il titolo *“La condotte truffaldine poste in essere da Sergio Pennati e la loro sostanziale impunità”*).

4.2.2 I reati contro la Pubblica Amministrazione: insussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 319 – 321 c.p., contestato a Massimo Ponzoni, in qualità di privato corruttore, ai capi A, B, C ed E dell'imputazione.

L'appellante svolge in premessa una censura di tipo metodologico: il Tribunale di Monza avrebbe condannato il signor Ponzoni, *“inopinatamente limitandosi a seguire l'impostazione meramente congetturale dell'Accusa, e altrettanto inopinatamente ignorando completamente quanto emerso nel corso di circa 2 anni di dibattimento”*, e ciò non solo per *“le innumerevoli prove (documentali e testimoniali) prodotte dalle difese”*, ma anche per *“le dichiarazioni dibattimentali favorevoli agli imputati rese addirittura dai testi dell'Accusa (tra i quali lo stesso arch. Rimoldi che - a detta del Tribunale - avrebbe riportato “dati” che dimostrerebbero “l'irragionevolezza degli atti adottati dagli amministratori comunali di Desio”)*.

Il dibattimento, secondo la difesa, non ha dimostrato *“che Ponzoni abbia ricevuto finanziamenti da Duzioni e promesso cariche pubbliche e/o altre utilità ai pubblici ufficiali, con lo specifico scopo che costoro interferissero illecitamente nell'iter formativo del P.G.T. di Desio, nell'esclusivo (o prevalente) interesse dei privati”*; ha dimostrato l'esatto contrario:

- Massimo Ponzoni ha esercitato le sue prerogative politiche senza alcuna finalizzazione di tali prerogative al compimento di atti illeciti;
- Massimo Ponzoni ha soltanto suggerito i nominativi degli Assessori Provinciali, esattamente come era nelle sue prerogative di coordinatore di un partito;
- non vi è stata alcuna interferenza dei pubblici ufficiali negli atti amministrativi;

-
- gli atti amministrativi sono stati posti in essere nell'esclusivo interesse della collettività e hanno arrecato ai Comuni notevoli vantaggi;
 - il signor Filippo Duzioni era un finanziatore della politica - di Ponzoni, così come di altri - e l'aiuto finanziario a Ponzoni (*rectius*, alle sue società) era stato determinato da richieste provenienti dal mondo della politica.

Molteplici e articolati diffusamente, nel merito, i motivi d'impugnazione, riconducibili a quattro temi principali, su cui la difesa si sofferma lungamente, attraverso una meticolosa esposizione delle risultanze probatorie, da p. 97 a p. 241 dell'atto d'appello:

- la piena legittimità del P.G.T. di Desio e degli ATR conseguenti anche sotto il profilo dell'asserito sviamento di potere; il prevalente interesse pubblico perseguito nell'approvazione degli ATR;
- contestazione degli asseriti "interventi" illeciti dei Pubblici Ufficiali sul Piano di Governo del Territorio di Desio;
- contestazione dei "vantaggi" asseritamente concessi da Massimo Ponzoni ai Pubblici Ufficiali avv. Brambilla e geom. Perri;
- contestazione degli asseriti "vantaggi" illeciti che avrebbe percepito Massimo Ponzoni.

➤ Quanto alla **legittimità del P.G.T. di Desio e degli ATR conseguenti**, l'appellante (pp. 97-134) si intrattiene su ciascuna delle circostanze individuate dal primo giudice come sintomi dello sviamento di potere, contestando la configurabilità di siffatto vizio; lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, unanimi nel senso dell'assoluta e totale legittimità e regolarità degli atti amministrativi; stigmatizza il rilievo dato alla CT dell'arch. Rimoldi (le cui "perplexità" sarebbero invece fondate su "*marchiani errori*"), a discapito del primo C.T. della Procura, ing. Romaniello, nonché di tutti i C.T. delle difese e dai numerosi testi escussi.

In particolare, con riferimento all'**ATR 4 (capo A di imputazione)**, contesta la **valenza sintomatica dello sviamento di potere** attribuita dal Tribunale:



- al mancato accoglimento di alcune richieste di modifica di destinazione d'uso (da agricola a residenziale) di aree agricole contigue a quella di proprietà Antares (e secondo il Tribunale ad essa paragonabili), la cui trasformazione non avrebbe offerto, invece, alcun vantaggio in termini di razionalizzazione insediativa e infrastrutturale e, anzi, avrebbe aumentato la dispersione e la frammentazione esistente;
- all'asservimento ad uso pubblico della cosiddetta "galleria commerciale" ed il conseguente scomputo della stessa dalla superficie di vendita;
- al fatto che l'area interessata dall'intervento non fosse di esclusiva proprietà dell'Antares, attesa la piena legittimità e regolarità delle istanze presentate da privati che rappresentino (come l'Antares) la maggioranza assoluta del valore catastale delle aree oggetto di intervento;
- all'entità del contributo versato a titolo di standard qualitativo per la realizzazione di opere di interesse pubblico, difforme da quello calcolato dal C.T. della Procura (*"completamente errato, basato su una documentazione parziale e, quindi, inattendibile"*) e del tutto corretto;
- alle controdeduzioni redatte dalla prof.ssa Treu, e dal suo *team* di tecnici, e inviate dal Comune di Desio alla Provincia, la cui pretesa "genericità" è fondata sulla sola conclusione del CT Rimoldi, contraddetta da tutte le valutazioni degli altri tecnici (tra cui il primo CT del P.M., ing. Romaniello) e rivelatesi *"radicalmente sbagliata"*.

A dimostrazione del **prevalente interesse pubblico** perseguito con l'approvazione dell'Ambito di Trasformazione **ATR4**, l'atto d'appello si sofferma poi sui **vantaggi derivati al Comune di Desio**, sostenendo che sarebbero stati riconosciuti da tutti i consulenti (anche quelli della Procura):

- gli oneri di urbanizzazione e il rilevante contributo economico straordinario;
- il risparmio dei costi di bonifica dell'area (a carico dei privati) e la realizzazione di funzioni pubbliche sulle aree – bonificate – e cedute dai privati al Comune (risparmiando, peraltro, i costi relativi agli indennizzi per espropri);

- i vantaggi derivati al Comune dall'asservimento a uso pubblico (e non cessione) delle aree destinate a posteggio e delle altre opere di urbanizzazione c.d. necessaria.

Analoghe valutazioni critiche, sulla scorta di un'analitica rassegna delle risultanze dibattimentali (che si assume essere state totalmente trascurate o travisate dal Tribunale), vengono svolte - alle pp. 125-131 dell'atto d'appello - sulla **piena legittimità (anche sotto il profilo dello sviamento di potere) degli ATR 1, 2 e 3 (capi B e C dell'imputazione, in relazione all'accoglimento delle proposte dei privati cittadini Edoardo Mosca - ATR1, Giulio Mosca - ATR2, e Mariani Ornello - ATR3) e dell'area di completamento PCC10 (capo E, in relazione all'accoglimento della proposta di cambio di destinazione d'uso presentata da Biondin Michela, formale intestataria di un terreno in realtà di proprietà di Pennati Sergio) e sul prevalente interesse pubblico perseguito anche in questi casi.**

➤ Con riferimento agli **asseriti “interventi” illeciti dei Pubblici Ufficiali sul Piano di Governo del Territorio di Desio**, l'appellante contesta che vi sia stato alcun illecito “intervento” dei PP.UU. con riferimento al P.G.T. di Desio, men che meno a seguito di presunte “pressioni” esterne esercitate da Massimo Ponzoni, il quale avrebbe soltanto *“indirizzato i cittadini, siano essi elettori, amici, conoscenti, ai soggetti istituzionalmente preposti alla valutazione delle istanze”*: soggetti che, dal canto loro, avrebbero valutato le rispettive istanze *“in modo assolutamente corretto, lecito”*.

Le censure (pp. 134-148 atto d'appello) si incentrano sugli elementi che, secondo il Tribunale, proverebbero tali *“interventi”* e, di conseguenza, il *“percepimento di illeciti vantaggi”* da parte degli imputati.

Quanto all'**ATR4 (PAM – Antares – Duzioni: capo A)**, secondo la difesa tali elementi sarebbero del tutto insufficienti a fondare l'accusa, in quanto riconducibili solamente a:

- un'approssimativa e falsa affermazione contenuta nella “lettera-testamento” di Pennati;



- una neutra affermazione contenuta in una nota redatta dal geometra Scagliotti (a fronte dell'accertata legittimità dello scomputo della galleria commerciale dalla superficie di vendita);
- nell'interpretazione di alcune conversazioni telefoniche intercettate: conversazioni, secondo la difesa, erroneamente interpretate o inconferenti (cfr. pagg. 36-42 sent. impugnata e pp. 135-139 dell'atto d'appello).

A identiche conclusioni l'appellante perviene con riferimento all'**ATR 1 e 2 (Cascina Americana – Cascina S. Giuseppe – Villa Buttafava – Mosca: capo B)**. La difesa lamenta che la prova delle presunte illecite "interferenze" dei PP.UU. viene rintracciata dal Tribunale nella sola intercettazione telefonica intercorsa il 19.10.2009 tra Massimo Ponzoni e l'avv. Brambilla (cfr. pagg. 59 e 75 sent. impugnata), di cui lo stesso giudicante fornisce una interpretazione del tutto congetturale.

Quanto all'**ATR 3 (Mariani: capo C)**, la difesa denuncia la radicale assenza di prova di illecita interferenza (p. 140 appello: *"in relazione a tale contestazione il Tribunale non è stato in grado nemmeno di formulare una congettura in relazione alle asserite "interferenze" dei PP.UU. - men che meno illecite – su questo Ambito di Trasformazione"*).

Con riferimento al **PCC10 (Pennati: capo E)**, l'appellante deduce che la prova viene individuata dal primo giudice esclusivamente nelle dichiarazioni di Pennati: da tali dichiarazioni, (coerenti con quelle di Brambilla) emerge tuttavia che nulla di illecito fu commesso.

➤ Ampio spazio è dedicato nell'atto d'appello (cfr. pp. 148-242) alla contestazione degli **asseriti vantaggi concessi da Massimo Ponzoni ai Pubblici Ufficiali avv. Brambilla e geom. Perri e degli asseriti vantaggi illeciti che avrebbe percepito lo stesso Massimo Ponzoni**.

In relazione ai **vantaggi per Brambilla e Perri** ritenuti accertati dal Tribunale (appoggio politico per entrambi, in vista delle nomine alle elezioni provinciali di Monza Brianza e, quanto al solo Brambilla, trattamento economico vantaggioso riservato a sua figlia, per l'acquisto di una appartamento dalla immobiliare Il Pellicano), la difesa rivendica la legittimità dell'appoggio politico prestato da Ponzoni, coerente con il ruolo istituzionale rivestito dallo stesso (allora coordinatore della

Provincia Monza Brianza per il partito PDL) e l'inconcludenza probatoria della circostanza; evidenzia altresì il fatto che le proposte di Ponzoni erano comunque soggette alla ratifica dei livelli gerarchici superiori del partito e che, quanto al preteso trattamento vantaggioso riservato alla figlia di Brambilla, le risultanze probatorie escludono un trattamento "di favore" da parte della società Il Pellicano nei confronti della figlia dell'avv. Brambilla.

Quanto ai **vantaggi conseguiti da Ponzoni**, la difesa compie una dettagliata ricostruzione critica delle risultanze probatorie (tornando specificamente, peraltro, sulla inattendibilità delle dichiarazioni di Pennati), giungendo alle conclusioni di seguito sintetizzate.

a) - Riguardo alla vicenda ATR4 - capo A dell'imputazione (cfr. pp. 157- 230 atto d'appello), i finanziamenti di Filippo Duzioni, assolutamente pacifici e ammessi dallo stesso Ponzoni, non furono erogati al fine di ottenere, attraverso il compimento di atti viziati da sviamento di potere, illeciti vantaggi per i privati, ma in parte per "risolvere" le società di cui Ponzoni era socio dalle difficoltà economiche in cui versavano e in parte per sostenere il partito PDL.

L'appellante, al riguardo, evidenzia che Duzioni era un mediatore, un "faccendiere" che svolgeva attività di "lobbying" e finanziava Ponzoni a titolo personale perché gli era stato richiesto, in quanto politico di riferimento del PDL, così come finanziava in generale l'intero partito; i finanziamenti erogati da Duzioni alle società di cui Ponzoni era socio (attraverso la stipula di contratti preliminari reali) erano garantiti, anche attraverso garanzie reali; non vi è una sola intercettazione, un solo indizio concreto che possa far ritenere che tali finanziamenti fossero finalizzati ad illecite interferenze sul P.G.T. di Desio e, in particolare, sulle aree ATR4 di Desio.

a.1) - Con specifico riferimento al finanziamento di complessivi € 310.000,00 concesso, in ipotesi d'accusa, attraverso il meccanismo dei contratti preliminari simulati, versamento delle caparre e rinunce alle stesse tra le società riferibili a Duzioni (Mediaservice, Sedriano e Amaleo) e quelle riferibili a Ponzoni, Pennati e altri socie (S.M. Piermarini, La Perla e Il Pellicano), con l'appello si deduce la sussistenza di "innumerevoli elementi che evidenziano la piena effettività" dei



contratti preliminari di compravendita di immobili e le ragioni dell'“azzeramento” in bilancio di alcuni di essi.

A confutazione della tesi d'accusa (secondo cui i contratti preliminari sarebbero stati simulati, conclusi al solo scopo di giustificare il versamento di una somma di denaro a titolo apparente di caparra) e a sostegno della natura reale dei contratti, la difesa adduce conversazioni intercettate, documenti e dichiarazioni di testi, consulenti e di imputati.

Evidenzia in particolare che: non tutte le caparre risultano essere state oggetto di rinuncia; in taluni casi, il promissario acquirente (es. Mediaservice nei confronti di SM Piermarini), a garanzia dell'adempimento aveva richiesto e ottenuto specifiche garanzie reali, fornitegli da Pennati (assegni e orologio); non fu Ponzoni ad incassare gli acconti; l'unico recesso inviato e ricevuto fu quello relativo al contratto Mediaservice/La Perla; la ragione più probabile delle altre lettere di recesso – trovate esclusivamente presso le società promissarie acquirenti – è che siano state redatte successivamente, ossia dopo l'emergere delle notizie circa le indagini in corso, al fine di contabilizzare quale sopravvenienza passiva in bilancio le caparre stesse, per la ragione spiegata da Duzioni in dibattimento: *“perché la Taschini non voleva avere rapporti con società legate alla politica (alle indagini N.d.R.)”*; gli appartamenti oggetto dei contratti preliminari nella contabilità delle società promissarie venditrici sono rimasti promessi in vendita e, quindi, pronti per essere rogitati proprio con le società risultanti dai preliminari.

a.2) - Quanto a € 250.000,00 corrisposti da parte della società Vita s.r.l. (riferibile all'imprenditore Vitali Massimo che ha agito su richiesta di Duzioni) alla società Il Tulipano s.r.l., riferibile a Ponzoni, a titolo di caparra in relazione all'acquisto di un immobile ubicato in Seregno, la difesa si duole della mancanza di prova che tale finanziamento fosse finalizzato al compimento di atti corruttivi. Osserva, al riguardo, che il signor Vitali non aveva alcun interesse alle vicende relative al P.G.T. di Desio e che, come dichiarato da Ponzoni sin dalle indagini, la caparra versata da Vitali alla Tulipano costituiva un finanziamento, necessario per far fronte alle difficoltà economiche in cui versavano le società di cui era socio l'imputato.

a.3) In ordine agli altri “vantaggi” concessi e/o soltanto promessi da Filippo Duzioni al partito PDL e al politico Ponzoni:

- quanto alla somma di € 70.000,00 corrisposti da parte di Steamar Real Estate s.r.l. di Piersimoni Marco per l'acquisto delle quote della Pellicano di valore nullo e alla somma di € 75.000,00 promessi da Duzioni attraverso la sua società Sedriano, non è emerso alcun riscontro alla “congettura” accusatoria, ossia che si trattasse del prezzo del presunto “patto-corruttivo” in relazione al P.G.T. di Desio.
- quanto alla somma di € 295.920 che Duzioni si sarebbe impegnato a pagare e che in parte pagava (secondo il Tribunale) per la campagna elettorale elezioni provinciali Monza Brianza 2009, è emerso in dibattimento che Duzioni non pagò alcuna di tali spese;
- quanto alla somma di € 50.000,00 per costi relativi alla campagna elettorale di Ponzoni Massimo per le elezioni regionali 2010 (che secondo l'accusa Duzioni Filippo s'impegnava a pagare e in parte pagava), il Tribunale individua la prova del pagamento o della promessa di pagamento da parte di Duzioni nella *“sola presenza di tali fatture e documenti in possesso del Duzioni”*, senza considerare che Ponzoni, sin dalle indagini preliminari *“aveva affermato (...) che l'elenco delle spese l'aveva dato lui stesso a Duzioni al solo scopo di trovare finanziatori per il PDL e che poi Duzioni non aveva dato seguito a tale richiesta”*; in realtà nessuna prova è stata acquisita in ordine al pagamento di Duzioni e alla riconducibilità della richiesta di Ponzoni a Duzioni all'ottenimento di illeciti vantaggi a seguito di atti corruttivi; lo stesso capo di imputazione si riferisce a spese relative alla campagna elettorale del 2010, che sarebbero state pagate da Duzioni nel corso del mese di maggio del 2010 (o, comunque, successivamente alla consultazione elettorale del 30 marzo 2010) e sicuramente non nel 2008 (quando è stato adottato il P.G.T. di Desio), e neanche nella primavera del 2009 (quando è stato adottato il Piano Attuativo relativo all'ATR4); la decisione del Tribunale è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla condanna di Ponzoni per il reato di cui al capo Aa) dell'imputazione, che presuppone che il finanziamento di € 50.000,00 fosse stato effettivamente erogato (e/o promesso) al partito PDL e non a Ponzoni al fine di remunerarlo degli asseriti favori corruttivi.

b) Gli altri “vantaggi” percepiti da Massimo Ponzoni per gli **ATR 1 e 2 - capo B dell'imputazione** (cfr. pp. 230-238 dell'atto d'appello)



consisterebbero nella gratuita messa a disposizione, da parte di Giulio Mosca e del figlio Edoardo (imprenditori interessati a vedere accolte le loro istanze in relazione a due aree ATR 1 e 2 del P.G.T. di Desio), delle imprese edili per lavori di ristrutturazione della villa di Ponzoni ubicata in Beaulieu (Francia). La circostanza non è provata, essendo rimessa dal Tribunale alle dichiarazioni meramente “probabilistiche” di Pennati, prive di alcun riscontro e, anzi, smentite dalle dichiarazioni dibattimentali del teste Edoardo Mosca e dalle deposizioni del padre dell'imputato, Aldo Ponzoni, e dei testi Barzaghi, Barbu e Antonicelli, sul fatto che lavori di ristrutturazione presso l'abitazione in Francia furono effettuati “in economia” da operai della ditta del cognato di Ponzoni, con la supervisione del padre di quest'ultimo.

c) I “vantaggi” che Massimo Ponzoni avrebbe ricevuto da Ornello Mariani in relazione all' **ATR3 - capo C** (pp. 238-241 atto d'appello) sono altrettanto inconsistenti.

Il primo presunto “vantaggio” (promessa della cessione gratuita e/o a prezzo di favore di un terreno edificabile in Seregno di proprietà di Mariani) viene ritenuto provato solamente sulla base delle dichiarazioni di Pennati, sprovviste del benché minimo riscontro e smentite dagli esiti degli accertamenti effettuati dagli inquirenti (che hanno scoperto che il signor Mariani non disponeva di alcun terreno residenziale in Seregno).

Il secondo “vantaggio” viene individuato in un elemento del tutto neutro, l'erogazione di € 41.000,00 a favore della società S.M. Piermarini, che la stessa accusa indica come destinata “*ragionevolmente a titolo di caparra per l'acquisto di una unità immobiliare*”.

d) Quanto, infine, alla vicenda dell'area di completamento **PCC10 - capo E**, lo stesso Tribunale ha riconosciuto che Massimo Ponzoni non ha ricevuto alcun “vantaggio”.

4.2.3 L'iniziale contestazione di concussione e la derubricazione in induzione indebita con riguardo al capo D della rubrica.

Le doglianze investono tanto la qualificazione giuridica dei fatti, quanto la loro ricostruzione probatoria.

In diritto, la difesa lamenta la mancanza dei presupposti per la configurabilità degli estremi della concussione e – per quanto ritenuto dalle SS.UU. Maldera del 2014 – anche dell'induzione indebita. Manca, nella stessa imputazione, la rappresentazione del necessario nesso di causalità fra l'ipotizzato abuso dei pubblici ufficiali e l'induzione del privato Gabriele Pirola, né viene indicata l'utilità voluta dal pubblico ufficiale. Risulta inoltre assente la presentazione dell'intermediario privato Ponzoni quale *nuncius* ed il *metus* è delineato come una connotazione soggettiva della persona offesa e non come determinato dalla rappresentazione, esplicita o implicita, dell'agente. Il Tribunale è incorso in un "*macroscopico errore interpretativo*" laddove, "*con palese forzatura normativa*", ha affermato la penale responsabilità di Massimo Ponzoni, pur escludendo gli addebiti nei confronti dei due pubblici ufficiali.

In fatto, censura "*le storture ricostruttive del fatto storico*" contenute nella sentenza: a fronte di una contestazione di induzione di Pirola a promettere l'uso gratuito delle autovetture, all'esito del dibattimento non è emersa traccia dell'esistenza di una promessa anteriore agli atti amministrativi riportati nell'addebito (l'esame delle istanze del Pirola relative al P.G.T. e ai lavori della Pedemontana); non vi è alcun elemento dal quale emerga che l'Avvocato Brambilla o il Geometra Perri fossero a conoscenza del fatto che Pirola aveva consegnato le auto a Ponzoni; non vi è nemmeno atto amministrativo illegittimo ("*l'asserita violazione del principio di imparzialità con riferimento all'area di completamento PCC6 è frutto, come emerso pacificamente al dibattimento, di un errore contenuto nella consulenza tecnica dell'ing. Romaniello*"); il comodato delle autovetture non è stato gratuito (vi è stata semmai una dilazione nel pagamento del prezzo delle auto); non vi è stata alcuna vessazione, né alcuna induzione dell'imprenditore Pirola.

4.2.4 L'evento "Valtellina 2007" – corruzione di cui al capo G.

Ricostruita la vicenda oggetto di imputazione *sub* capo G, la difesa contesta la sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 319 c.p. (pp. 248-256 atto d'appello).



In estrema sintesi, i rilievi dell'appellante si snodano attraverso le seguenti considerazioni:

- lo stesso Tribunale ha escluso che vi sia stata violazione di legge nel fatto che la Regione Lombardia, in persona del Direttore Generale della Protezione Civile Raffaele Raja, affidato all'IREALP l'incarico di progettare ed organizzare l'evento Valtellina 2007;
- l'incarico In Studios srl fu conferito secondo le indicazioni dell'accordo quadro, così come approvato dalla Legge Regionale n. 30 del 2006; tutta la procedura per il conferimento di incarico da parte delle Direzioni Generali Regionali ai soggetti strumentali della Regione fu rispettata; la scelta era discrezionale e il prezzo era di mercato;
- lo stesso Tribunale riconosce che non è stata dimostrato il sinallagma corruttivo, ossia il rapporto causale fra i contratti dei giornalisti Sala, Pirola e Zagato (in ipotesi d'accusa remunerati da In Studios con finti contratti di consulenza, per scrivere articoli favorevoli a Ponzoni) e l'incarico di IREALP a In Studios.

4.2.5 Il peculato di cui al capo H.

Con riferimento alle quaranta borse porta documenti oggetto dell'imputazione *sub* H, la difesa si duole dell'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle risultanze dibattimentali, che contraddicono le conclusioni cui perviene il giudicante (secondo il quale le borse “*erano state ordinate da Ponzoni per finalità diverse da quelle per cui erano state formalmente acquistate e pagate dalla Regione Lombardia*”). Lamenta, in particolare, la svalutazione della deposizione del teste Marco Brambilla (autore materiale dell'ordine che si attribuisce l'iniziativa della consegna a Desio); la ritenuta estraneità del Convegno di Varenna rispetto alle iniziative dell'Assessorato alla Protezione Civile; l'omessa considerazione del ritrovamento delle borse non consegnate agli ospiti (dimostrativa dell'assenza di un dolo di peculato)

4.2.6 La concussione di cui al capo Q.

I fatti riguardano la vendita di un immobile di Seregno, Vicolo delle Rose, cui Renzo Dassi, quale socio di riferimento e finanziatore dell'Immobiliare Mais srl, e Sergio Pennati, socio e amministratore di fatto della medesima società, sarebbero stati costretti per effetto della concussione attribuita a Massimo Ponzoni e al geometra Perri.

La difesa contesta la configurabilità del reato e ricostruisce i fatti in modo diametralmente opposto a quello dell'accusa, sulla base delle circostanze e considerazioni schematicamente riassunte di seguito:

- insussistenza della dazione indebita; l'Immobiliare Mais aveva l'obbligo giuridico di vendere, al prezzo concordato, alla Mistral o ad altra persona fisica o giuridica dalla stessa indicata; con lettera del 21.4.2009, la Mistral Immobiliare srl, *“a seguito del preliminare di compravendita del 16.7.2008”* aveva comunicato alla Immobiliare Mais che la società che procederà all'acquisto dell'immobile era la Tulipano srl, invitando la promittente a stipulare il contratto definitivo entro il 30.4.2009;
- la reazione di Mais l'Immobiliare Mais in riscontro a detta comunicazione di Mistral (con cui sosteneva l'indicazione nel preliminare di compravendita di un prezzo fittizio e di un reale accordo alla cifra di € 1.300.000,00) fu un tentativo di estorsione;
- Ponzoni non ha svolto alcuna pressione e l'intera strategia è stata orchestrata da Pennati, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni e dalle intercettazioni;
- non vi è alcun elemento che provi un accordo tra il pubblico ufficiale Perri e Ponzoni.

4.2.7 La rivelazione di notizie segrete da parte del Brig. Moccia (capo U).

Il motivi di censura in ordine all'ipotesi corruttiva contestata al capo U) sono disseminati nel corso della lunga ricostruzione fattuale della vicenda (pp. 264-274 atto d'appello), dipanata attraverso un'analitica disamina delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese da Ponzoni, Pronesti e da Moccia.

In sintesi, la difesa contesta l'interpretazione data dal Tribunale alle conversazioni intercettate e ne propone una diversa lettura, in linea con:



- la prospettazione offerta dallo stesso Ponzoni, nel corso delle spontanee dichiarazioni dibattimentali del 24.12.2012 (allorché spiega che il brig. Sossio Moccia - la cui figlia Eleonora era legato da relazione sentimentale con il collaboratore di Ponzoni, Fabio Pronesti - premeva su Pronesti per ottenere un prestito di 100-150 euro: *“Moccia una volta chiese un prestito davanti a me, di 100-150 euro al mio collaboratore Pronesti, Pronesti non li aveva, io diedi a Pronesti quella somma più che altro per il rapporto che lui aveva con la figlia”*);
- le spiegazioni fornite da Pronesti e Moccia (così, in particolare, con riferimento alla richiesta che Battistelli avrebbe formulato a Moccia *“di fare lavorare sua nipote”* e all’interessamento di Moccia, a tale specifico scopo, presso Ponzoni);
- il contesto storico-fattuale in cui le conversazioni si inseriscono: il 20.10.2009, infatti, era stata eseguita una custodia cautelare nei confronti di Rosanna Gariboldi e di Pino Grossi; fatto eclatante (annota la difesa: *“stiamo parlando di un imprenditore di primo piano nel settore delle bonifiche, oggi deceduto, stiamo parlando del coinvolgimento della moglie dell’Onorevole Abelli, stiamo parlando di Massimo Ponzoni che in quel momento è Assessore all’Ambiente ed ha rapporti con la Gariboldi nella società Il Pellicano”*), a fronte del quale era normale che Ponzoni fosse allarmato, considerato che era *“assessore regionale che in quel momento aveva fra le sue competenze gli atti amministrativi delle bonifiche Santa Giulia e Rodano-Pioltello, in capo alle società di Grossi”*.

In definitiva, secondo la difesa appellante, dalle conversazioni intercettate emerge l’insistenza interessata di Moccia nel cercare un incontro con Ponzoni allo scopo di ottenere da lui il prestito di cui ha bisogno; emerge altresì che, alla notizia degli arresti Gariboldi-Grossi, Moccia accenna a Ponzoni di accertamenti in corso sulle assunzioni della Provincia di Monza e Brianza e di indagini sugli appalti nel Comune di Desio, senza destare nell’interlocutore (manifestamente disinteressato alle questioni) alcun allarme.

A supporto delle conclusioni difensive, evidenzia altresì che:

- in nessuna telefonata emerge la rivelazione da parte di Moccia di notizie inerenti alle indagini su Perri condotte nell’ambito del

procedimento “Infinito” della DDA di Milano, su cui stavano lavorando i Carabinieri di Desio;

- Moccia sostiene di avere appreso da Battistelli notizie di un'indagine che non aveva in carico personalmente (Moccia, udienza del 17.7.2013: *“Battistelli in quel contesto mi riferì che c'erano dei controlli da parte della Procura della Repubblica sulle assunzioni in Provincia Monza e Brianza, e al Comune di Desio”*);
- secondo la versione di Moccia, quindi, egli non agì in qualità di pubblico ufficiale che rivela atti d'indagine, comportandosi in modo contrario al proprio ufficio;
- se Moccia avesse veramente avuto intenzione di rivelare un segreto d'ufficio appreso e che riguardava il Geometra Perri, aveva tutta la possibilità di farlo direttamente col Geometra Perri, che conosceva.

4.2.8 I reati di finanziamento illecito al partito PDL (capi Aa e T).

L'appellante deduce l'evidente insussistenza dei reati di finanziamento illecito al partito, sulla base dei seguenti motivi.

Quanto al capo Aa):

- non vi è alcuna prova dell'erogazione, da parte di Duzioni Filippo, dei € 50.000,00 di cui all'imputazione, né nel 2009, né nel 2010;
- i documenti richiamati in sentenza, e prodotti dal P.M. (cfr. prod. Doc. P.M. all'udienza dell'11.7.12, doc. 254-256) si riferiscono a preventivi, ovvero a richieste di pagamenti, ma non a pagamenti;
- definitiva conferma della circostanza che tali spese non sono mai state pagate è fornita dalla consulenza tecnica redatta dal C.T. del P.M., il dott. Pireddu (cfr. 3° C.T. pagg. 87 e ss).

Quanto al capo T) (*“€ 298.955,22 che Pennati Sergio e Galimberti Monica A.U. della Piesse Studio s.r.l. corrispondevano a Ponzone Massimo per la campagna elettorale del 2005 e per spese di partito negli anni successivi”*), la difesa rinvia integralmente a quanto esposto con riferimento al reato di appropriazione indebita ai danni della società Piesse Studio s.r.l. di cui al capo S) dell'imputazione.



4.2.9 I reati di bancarotta di cui ai capi I, N e P dell'imputazione.

Le imputazioni di bancarotta sono oggetto di ampia e analitica trattazione, che occupa gran parte del ponderoso atto d'appello (pp. 276-445).

In linea generale, le doglianze della difesa si muovono sulle seguenti direttrici:

- non vi è prova della co-amministrazione di fatto delle società in capo a Ponzoni, fondata sulle sole, inattendibili affermazioni di Pennati nella sua lettera-testamento, prive di riscontri;
- tutti i testi escussi in dibattimento (e perfino lo stesso ragionier Pennati), i Consulenti Tecnici (perfino il C.T. del P.M.) e i Curatori Fallimentari hanno categoricamente escluso che Massimo Ponzoni abbia mai assunto il ruolo di amministratore di fatto di alcuna delle società in contestazione;
- Ponzoni era soltanto un socio delle società fallite (Pellicano e Mais nel 2010; Piermarini nel 2012) che, presa contezza della crisi societaria, anziché lasciare fallire le società, si impegnò per ripianare le perdite, anche per evitare il “discredito” derivante da un eventuale fallimento;
- Ponzoni ha sì beneficiato di importi provenienti dalle società fallite, ma, negli anni in cui le società erano *in bonis* e, soprattutto, ha sempre restituito gli importi di cui ha beneficiato, come confermato dal Consulente Tecnico di difesa, dott.ssa Serenella Rossano (completamente ignorata dal Tribunale), e dagli stessi Curatori;
- i “*copiosi drenaggi*” di denaro attribuiti come distrazioni all'imputato Ponzoni erano stati gestiti ed effettuati solo e soltanto da Pennati, a beneficio suo e dei suoi sodali (primo fra tutti Dante Dassi); lo stesso Pennati, del resto, ha sempre esercitato il totale controllo su tutte le entrate, le uscite e i pagamenti di tutte le società;
- la Guardia di Finanza si è limitata ad accertare le fuoriuscite di denaro contante dalle società e che tale denaro è stato “drenato” da Pennati sui propri conti correnti personali; nessun ulteriore accertamento è stato effettuato sulla destinazione del denaro;
- nessuna valenza di riscontro alle dichiarazioni di Pennati può attribuirsi alla registrazione ambientale della sua conversazione con il rag. Riva (al quale Massimo Ponzoni aveva affidato l'incarico di *due*

-
- diligence*), considerato che trattasi di registrazione effettuata dallo stesso Pennati a indagini in corso;
- nessuna valenza di riscontro a Pennati può altresì riconoscersi alle dichiarazioni di Giorgio Marforio, delle quali è emersa in dibattimento la *“falsità, grave e conclamata”* (cfr. pp. 400-410 atto d'appello, con riferimento alla vicenda della vendita del terreno sito in Seregno, vicolo Delle Rose, di cui al capo A, P n. XIX e capo Q dell'imputazione);
 - altrettanto inattendibile e menzognera si è rivelata la testimonianza di Dante Dassi, *“drammaticamente emblematica del modo in cui si sia tentato di “costruire il colpevole” Ponzoni, addebitando alle sue campagne elettorali (e in particolare a quella svoltasi nell'anno 2005) tutte le fuoriuscite di denaro dalle casse delle società in cui Massimo Ponzoni era/è stato socio, ad opera di Pennati e dei suoi amici* (cfr. pp. 415-419, con riferimento alle contestazioni di distrazione ai danni della società Mais);
 - Ponzoni non aveva la benché minima consapevolezza della irregolare tenuta delle scritture contabili (irregolarità comunque a lui non ascrivibili, essendo successive alla cessazione del suo mandato) e, quando iniziò ad avere qualche dubbio, si attivò immediatamente, coinvolgendo il rag. Riva.

Per quanto riguarda, nel dettaglio, le contestazioni di bancarotta patrimoniale relative al fallimento della società Il Pellicano s.r.l. in liquidazione, Immobiliare Mais s.r.l. e S.M. Piermarini & C. s.r.l., l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia completamente ignorato l'istruttoria dibattimentale; indugia diffusamente sulle vicende societarie; espone di volta in volta le evidenze probatorie ritenute rilevanti; fornisce una ricostruzione analitica e meticolosa delle singole fuoriuscite di denaro di cui ai capi I, N e P, contestando, a seconda dei casi:

- l'esistenza, l'entità e la natura distrattiva dei pagamenti;
- l'esistenza di sovrappagamenti;
- la destinazione del denaro di cui sia stata accertata l'uscita a beneficio di Ponzoni;

ovvero eccependo:

- l'integrale restituzione del denaro prima del fallimento;
- la responsabilità esclusiva delle movimentazioni in capo a Pennati;

- la falsità delle dichiarazioni di quest'ultimo in ordine alla responsabilità e ai beneficiari delle movimentazioni finanziarie (cfr., ad esempio, pp. 329 e ss., con riferimento agli effetti cambiari emessi dalla società Il Pellicano a favore della AR.CO o alle pp. 391-396, con riguardo alla Immobiliare Mais e alla pretesa destinazione delle uscite a sostegno della campagna elettorale di Ponzoni; il tema è comunque ricorrente nell'atto d'appello);
- la legittimità dei pagamenti ricevuti da Ponzoni quale amministratore in epoca di molto anteriore al dissesto (così alle pp. 305 - 353, per quanto concerne la società Il Pellicano);
- la compensazione delle uscite destinate alla campagna elettorale di Ponzoni con crediti vantati da quest'ultimo nei confronti delle società fallite (così, ad esempio, per la quota di utile derivante dall'operazione immobiliare Cascina Americana e spettante a Massimo Ponzoni, utilizzata per le spese della campagna elettorale dell'anno 2005: cfr. pp. 357-364 atto d'appello; o in conseguenza dell'escussione delle fideiussioni prestate in favore della società Mais: cfr. pp. 419-427 atto d'appello).

Con riferimento specifico alla distrazione contestata al capo P punto IX (versamento di € 75.000, avvenuto nel 2007, da Immobiliare Mais s.r.l. a favore della società Il Pellicano S.r.l.), la difesa denuncia la contraddizione tra la parte motiva della sentenza (dove il Tribunale afferma che la distrazione non può ritenersi provata) e il dispositivo, che “*dimentica di assolvere il signor Ponzoni da tale contestazione*”.

Quanto alla contestazione di bancarotta documentale di cui al capo I (fallimento Il Pellicano: irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili: pp. 353-354 atto d'appello), la difesa denuncia l'assenza della qualifica di amministratore di fatto in capo a Ponzoni, l'omessa considerazione delle Relazioni ex art. 33 L.F. e delle dichiarazioni dibattimentali dei Curatori Fallimentari, la regolare tenuta delle scritture dalla costituzione della società fino alla cessazione della carica di Ponzoni (marzo 2006). Con riferimento alla bancarotta documentale di cui al capo P-b) (Immobiliare Mais), insiste sull'assenza, in capo a Ponzoni, della qualità di amministratore di fatto.

4.2.10 Le appropriazioni indebite (Capi O e S).

In ordine all'imputazione di cui al capo S), il Tribunale ha dichiarato l'estinzione dei fatti-reato commessi ai danni di Piesse Studio s.r.l. fino al 12.9.2006. Quanto al capo O), ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi ai danni di Serema Immobiliare.

La difesa sostiene – quanto ai fatti per cui è intervenuta condanna - l'“*assoluta insussistenza delle contestazioni di appropriazione indebita ai danni delle società La Perla s.r.l. e Piesse Studio s.r.l.*” (cfr. pp. 445-488 dell'atto d'appello).

A sostegno degli impugnazione, deduce:

- assenza della asserita qualifica di co-amministratore di Massimo Ponzoni;
- totale inconsistenza delle condotte distrattive attribuite a Ponzoni;
- mancanza di prova che Ponzoni abbia beneficiato delle appropriazioni contestate;
- insussistenza di sovrapprezzi da parte della società AR.CO Costruzioni;
- assenza di riscontri alle dichiarazioni di Pennati e, comunque, falsità delle stesse dichiarazioni e di quelle segretarie personali di Pennati (le signore Monica Galimberti e Michela Biondin);
- omessa considerazione delle somme versate da Ponzoni a favore delle società La Perla e Piesse (quantomeno € 100.000,00 e, rispettivamente, € 34.000,00).

4.2.11 Le statuizioni civili.

L'appello investe anche le richieste risarcitorie delle parti civili, con riguardo sia all'*an* che al *quantum debeatur*.

La difesa lamenta, in particolare:

- che l'ammontare delle provvisoriamente concesse dal Tribunale, anche nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, è eccessivo ed ingiustificato;



- che “*mai viene affrontata e specificata, con argomentazioni volte a dare conto delle ragioni della liquidazione, l'entità del danno*”.
- che sono stati effettuati “*errori di liquidazione eclatanti*”: il danno patrimoniale riconosciuto alla Regione Lombardia viene indicato nell'importo in poco più di 79.000 Euro, evidentemente conteggiando le fatture, comprensive di IVA di In Studios e l'importo delle borse fatturate (sempre con IVA) dalla Ditta Adesivi Raimondi, senza considerare che il lavoro svolto dalla società è stato riconosciuto come effettivo e che le borse sono state restituite;
- la liquidazione dei danni da bancarotta fallimentare non considera le ingenti somme di denaro restituite da Ponzoni.

4.2.12 Il trattamento sanzionatorio.

La difesa si duole della misura della pena irrogata, “*in ogni caso eccessiva e priva di alcun ancoraggio alla realtà dei fatti, alla personalità del ritenuto colpevole, nonché alle condotte poste in essere da quest'ultimo*”.

Chiede la riduzione degli aumenti per i reati in continuazione, la concessione all'imputato delle attenuanti generiche, “*in virtù di quanto sopra richiamato sul piano personale, nonché in ragione del comportamento successivo ai fatti e della correttezza processuale*”, nonché la concessione dei benefici di legge in ipotesi di contenimento delle pene residue entro i relativi limiti di legge.

5. L'appello di Filippo Duzioni.

Il difensore di fiducia di Filippo Duzioni ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza che ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi A) e Aa) chiedendo:

- a) di assolvere Filippo Duzioni dai reati a lui ascritti al capo A) e Aa) perché il fatto non sussiste o, comunque, per non aver commesso il fatto;
- b) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta colpevolezza anche per un solo capo di imputazione, di concedere le attenuanti

- generiche e mantenere la pena entro i limiti edittali con concessione dei benefici di legge;
- c) in ogni caso di rigettare le domande civili proposte dal Comune di Desio, con condanna della costituita parte civile alla refusione delle spese processuali sostenute per effetto di tale costituzione ex art. 541, 2° comma, c.p.p.

A fondamento dell'appello, la difesa deduce i seguenti motivi.

1. Con riferimento al capo A) di imputazione, le doglianze si incentrano su:

a) ruolo di Filippo Duzioni nella società Mediaservice s.r.l..

La difesa contesta la “riconducibilità” della Società Mediaservice S.r.l. allo stesso, a suo dire fondata su un ragionamento “*apodittico e sganciato dalle risultanze processuali*”. Duzioni non è mai stato amministratore o socio della Mediaservice, con la quale – secondo la difesa, collaborò nella veste di dipendente della Società svizzera Tre Effe SA, di cui deteneva anche una partecipazione pari al 20%.

b) provvista del disegno corruttivo

La difesa contesta la valutazione di presunta antieconomicità del contratto in essere tra Antares e Mediaservice (con cui la prima aveva conferito alla seconda l'incarico relativo allo sviluppo dell'area di Desio), effettuata dal Tribunale senza alcuna valorizzazione dei costi diretti interni di Mediaservice.

c) contrarietà degli atti ai doveri di ufficio

La difesa allega, al riguardo, che sia l'accoglimento della proposta di Antares di cambio di destinazione d'uso dell'area oggetto di intervento da agricolo a commerciale, sia il mancato accoglimento delle osservazioni della Provincia di Milano sono risultati conformi alla normativa nazionale e regionale all'epoca vigente; anche in ordine agli atti relativi alla formazione del piano attuativo non è stata riscontrata alcuna violazione di legge.

d) vantaggi

La difesa contesta l'individuazione dei vantaggi forniti dal Sig. Duzioni al Sig. Ponzoni nella stipula di una serie di negozi preliminari tra la società Mediaservice S.r.l. ed altre società ad esse collegate e società riconducibili al Sig. Ponzoni. Tali negozi, secondo l'appellante, furono conclusi al fine di acquisire gli immobili in corso di realizzazione da parte delle società promesse venditrici; a seguito del manifestarsi dello stato di decozione da parte delle società promissarie venditrici, con il rischio di subire possibili azioni revocatorie in caso di fallimento, le società promissarie acquirenti preferirono rinunciare alla caparre corrisposte attuando una politica di *stop loss*.

Quanto ai vantaggi dell'avv. Brambilla, gli onorari a lui corrisposti dalla Mediaservice S.r.l. erano un acconto per un incarico conferito dalla Mediservice S.r.l. relativamente a un pratica amministrativa di un Comune del tutto estraneo alle vicende relative al capo di imputazione e nel quale non risulta che l'Avv. Brambilla abbia mai rivestito funzioni pubbliche.

e) qualificazione giuridica dei fatti

La difesa rileva che gli atti amministrativi che il Tribunale ha ritenuto essere viziati da sviamento di potere non sono soggettivamente attribuibili ai pubblici ufficiali Brambilla (Assessore) e Perri (funzionario del Comune e capo dell'Ufficio Tecnico): l'adozione del P.G.T. è infatti atto complesso deliberato dal Consiglio Comunale; le risposte alle osservazioni sono anch'esse di competenza del Consiglio Comunale; la formazione del piano attuativo è, invece, atto di iniziativa della parte privata, la cui adozione è di competenza della Giunta.

Difetta, pertanto, l'elemento costitutivo del reato.

Manca prova, inoltre, di dazione o promessa da parte del Duzioni ai pubblici ufficiali; le condotte attribuite a Duzioni, se sussistenti, sarebbero state volte a retribuire non già i pubblici ufficiali ma il coimputato Ponzoni. Non vi è nesso causale tra le presunte dazioni del Duzioni al Ponzoni e le eventuali utilità ricevute dai Pubblici Ufficiali.

2. Con riferimento al **capo Aa)**, la difesa rileva la difformità fra quanto contestato e ritenuto in sentenza. Ciò in quanto, a fronte di una contestazione di erogazione di contributi per la somma di non meno di € 50.000, nella sentenza impugnata *“si sostiene che alcuni costi rilevati nella contabilità della Società Mediaservice non sarebbero ad essa afferenti e costituirebbero il pagamento di prestazioni per l'organizzazione di cene ovvero per produzione di manifesti che in realtà sarebbero state usufruite dal partito ovvero dal candidato Ponzoni in occasione della campagna elettorale per le elezioni provinciali del 2009 e per le elezioni regionali del 2010”*.

Nel merito, contesta la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato previsto dalla norma incriminatrice. Si duole, al riguardo:

- del fatto che la sentenza non indichi a quale evento elettorale sarebbero stati destinati i contributi erogati da Duzioni, né se gli stessi fossero destinati a un partito politico o a un candidato;
- della mancata prova della non inerenza delle spese con l'attività della Società Mediaservice;
- della impossibilità di ascrivere a Duzioni la responsabilità penale per la violazione dell'art. 7 L. 135/1974, 2° e 3° comma, non avendo egli mai rivestito la carica di amministratore della Società Mediaservice.

3) Quanto al **trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche**, la difesa richiama il comportamento processuale tenuto dall'imputato e la sua incensuratezza, tali da giustificare una sanzione contenuta entro i minimi edittali, le attenuanti invocate e il beneficio della sospensione condizionale della pena.

4) Relativamente alle **statuizioni civili**, lamenta l'assenza di giustificazioni per concedere una provvisionale in favore del Comune, costituitosi parte civile, e l'assenza di prova del danno.

6. L'appello di Franco Riva.

Il difensore di fiducia di Franco Riva ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza che ha condannato l'imputato per il



reato di cui al capo M) e contro l'ordinanza resa in data 13.6.2012, con cui è stata respinta la questione preliminare proposta dalla difesa avente ad oggetto la nullità del decreto di giudizio immediato.

In riforma della sentenza appellata, chiede:

- in via processuale: dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato, con riferimento al reato di cui al capo M), dichiarare per l'effetto nulla, nella parte relativa, la sentenza gravata, e restituire gli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza;
- nel merito, in via principale: assolvere Riva Franco dal reato contestato, perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso;
- in subordine: applicare la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, ridurre la pena nel minimo edittale e concedere, per l'effetto, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

A fondamento dell'impugnazione, articola tre motivi.

1. Con il primo motivo denuncia la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità', per essere stato il decreto di giudizio immediato disposto in ordine ad un reato per il quale non è stata applicata la misura cautelare (artt. 178, comma 1, lett. c, 453, comma 1-bis, c.p.p.).

Le argomentazioni poste a fondamento dell'eccezione sono in parte sovrapponibili quelle già sopra sintetizzate, a proposito dell'appello di Ponzoni (cfr. par. 4.1) e fanno leva sulla mancata adozione di misura cautelare in ordine al fatto-reato di cui all'odierno capo M), trattandosi di ipotesi di bancarotta originariamente qualificata come semplice, ex art. 217, comma 3 e 224 L. Fall. (originario capo N), e solo con la richiesta di giudizio immediato qualificato come fraudolenta documentale, ex artt. 216, n. 2 e 223 L. Fall. (Capo M).

La difesa precisa altresì che:

-
- nel corpo dell'ordinanza cautelare adottata dal Gip di Monza in data 4.1.2012 non vi era alcun cenno al reato contestato al capo N);
 - il reato di cui all'originario capo N), esulando dalla misura cautelare, non era nemmeno tema del successivo interrogatorio di garanzia.

Ribadisce pertanto l'eccezione (già sollevata alla prima udienza dibattimentale, in sede di questioni preliminari e rigettata con l'ordinanza appellata) di nullità del decreto di giudizio immediato, per carenza della imprescindibile condizione rappresentata dall'applicazione della misura cautelare.

2. Con il secondo motivo deduce l'erronea valutazione delle risultanze processuali, con riferimento al reato di bancarotta documentale (capo M).

La difesa rileva che il Tribunale ha ritenuto Riva responsabile della bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo M sulla base di due sostanziali argomentazioni: che le proposte irrevocabili di acquisto depositate davanti al Giudice incaricato dell'istruttoria pre-fallimentare fossero solo simulate; che il rag. Riva abbia concorso nel reato quale amministratore di fatto della società Il Pellicano.

L'appellante ritiene invece che il dibattimento abbia permesso di escludere ogni elemento costitutivo della fattispecie penale contestata; censura la decisione del primo giudice, che avrebbe fondato la decisione su illazioni astratte e prive di concreto riscontro, trascurando totalmente o travisando le risultanze istruttorie richiamate nell'atto d'appello, dalle quali sarebbe invece emerso palesemente che:

- Riva non ha partecipato alla simulazione delle proposte di acquisto, né avrebbe potuto farlo, trattandosi di proposte effettive;
- non ha contabilizzato come incassati gli assegni consegnati dai promissari acquirenti (in realtà mai contabilizzati);
- non ha depositato le proposte al Giudice fallimentare;
- più in generale, tutti gli atti relativi alla liquidazione, all'istruttoria pre-fallimentare e al reclamo avverso la sentenza dichiarativi di fallimento, sono riconducibili unicamente al dott. Fortis, effettivo liquidatore della società Il Pellicano S.r.l..



La difesa ritiene infine che la condotta imputata risulti penalmente irrilevante, quantomeno per carenza di offensività (nessuna alterazione materiale delle scritture contabili è mai stata effettuata, né dal rag. Riva, né da altri; per mezzo delle proposte asseritamente fittizie nessuna garanzia del ceto creditorio è stata lesa o messa in pericolo

3. Con il terzo motivo deduce la violazione della legge penale, con riferimento alla erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa si duole del fatto che il Tribunale, senza alcuna specifica motivazione, non ha applicato la diminvente prevista per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Di conseguenza non ha nemmeno concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale: *“benefici certamente riconoscibili al rag. Riva, in quanto lo stesso ha tenuto una corretta condotta processuale (essendosi sottoposto ad interrogatorio, poi acquisito nel corso del dibattimento), ed è persona incensurata, perfettamente inserita nel tessuto sociale, che di sicuro si asterrà da attività illecite di qualunque natura.”*

7. L'appello di Antonino Enrico Brambilla.

Il difensore di fiducia di Antonino Enrico Brambilla ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza che ha condannato l'imputato per i reati di corruzione di cui ai capi A), B), C) ed E).

In riforma della sentenza appellata, chiede:

- l'assoluzione del sig. Brambilla perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato o perchè l'imputato non lo ha commesso anche ex art. 530 comma 2 c.p.p. in relazione ai capi A,B,C,E;
- la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- in ogni caso, la riduzione della pena nei minimi edittali.

7.1 Immanente alle singole doglianze è una generale censura di tipo metodologico, attribuendosi al Tribunale di essersi limitato a valutare

solo ed esclusivamente le prove assunte dal PM, omettendo totalmente di considerare quelle a discarico delle difese.

7.2 Nel merito della **affermazione della responsabilità penale**, la difesa lamenta:

- la mancata prova di un esercizio distorto della discrezionalità amministrativa;
- la mancata prova del supposto sviamento di potere, escluso “*in modo inequivocabile*” dall'interesse pubblico sotteso alla previsione degli ATR 1-2-3-4 e PCC 10;
- la insussistenza dei pretesi “vantaggi” conseguiti da Brambilla quale prezzo della corruzione.

In ordine agli asseriti **vizi, per sviamento di potere, degli atti amministrativi**, ampio spazio è dedicato nell'atto d'appello ai seguenti argomenti:

quanto all'ATR4 (capo A):

- alla spiegazione del criterio tecnico di pianificazione e di politica urbanistica, di natura *perequativa*³, seguito nella redazione del P.G.T. del Comune di Desio, secondo l'appellante trascurato dal Tribunale, che avrebbe “*sbrigativamente qualificato i contenuti del P.G.T. in questione come decisioni della politica*”, travisando i risultati dell'istruttoria dibattimentale (così, in particolare, con riferimento alla testimonianza della prof. Treu, ma anche a primo CT dei PM, dott. Romaniello);
- alla censura delle valutazioni operate dal CT dei PM arch. Rimoldi, “*sguarnito sotto il profilo della conoscenza della disciplina urbanistica e non supportato da provata esperienza in campo pianificatorio*”;
- alla illustrazione del rilevante vantaggio economico conseguito dal Comune per effetto dell'accoglimento delle proposte di cui alle imputazioni;

³ Secondo la difesa il “*criterio fondamentale di redazione del P.G.T. è stato di natura perequativa, ossia ogni trasformazione ammessa nel P.G.T. doveva assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico, in genere dato dall'accrescimento del patrimonio comunale, nell'acquisizione di vaste aree alla mano pubblica*”



-
- alla correttezza e conformità all'interesse pubblico delle scelte urbanistiche adottate (quale, nel caso del piano attuativo relativo all'ATR4, l'esclusione della superficie interna destinata alla galleria del centro commerciale dal computo della superficie utile totale o la modifica della destinazione da uso da agricolo a commerciale di un'area che avrebbe guadagnato al Comune il 73% dell'area complessiva a titolo gratuito, per servizi pubblici, dopo la completa bonifica a spese del privato);
 - alla vocazione edificatoria commerciale dell'area ATR4;
 - agli errori tecnici e valutativi in cui è incorso il Tribunale, sulla scorta di erronee e disinformate valutazioni dell'arch. Rimoldi, in contrasto con la vigente normativa urbanistica;
 - alla inconcludenza probatoria degli elementi addotti dal Tribunale a sintomo del preteso sviamento di potere, alla stregua della normativa urbanistica e della giurisprudenza amministrativa (così, ad esempio, con riguardo al tenore delle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia, che non richiedono motivazione ampia e circostanziata, propria degli atti amministrativi in generale);

quanto all'ATR1 e all'ATR2 (capo B)

- al carattere meramente progettuale delle proposte di Corridoio verde, Dorsale verde nord, che hanno costituito solo proposte di futuri (e mai approvati) Piani urbanistici sovra-comunali e che, pure, sono state assunte a fondamento delle argomentazioni del prof. Lanzani, valorizzate dal Tribunale in chiave accusatoria;
- alle motivazioni sostanzialmente meta-giuridiche addotte dal Tribunale con riferimento a tale ambito di trasformazione;
- alla errata "*interpretazione criminosa*" data dal Tribunale alla intercettazione in data 19.10.2009, tra Brambilla e Ponzoni (nella quale si parla di problemi riguardanti i progetti dei Piani attuativi delle due aree ATR1 e ATR2: temi tecnici e procedurali, di certo non riferibili al P.G.T., ormai vigente dal luglio 2009);
- all'ambito di intervento di cui si è fatto carico Brambilla, come Assessore, riguardante la fase di adozione dei Piani attuativi (come anche è confermato dall'agenda sequestrata a Giulio Mosca) e allo scopo dei suoi contatti con Mosca, esclusivamente finalizzati alla risoluzione di problemi tecnici inerenti ai progetti attuativi degli ambiti di trasformazione ATR 1 e ATR 2;

-
- agli errori valutativi commessi dal Tribunale, che ha confuso il concetto di vincolo con la tutela⁴ (la difesa puntualizza che l'area soggetta a *vincolo* riguardante i beni storici, artistici e monumentali, ex art. 10 del D.leg.vo n. 42/2004, è *unicamente Villa Buttafava e giardino circostante* e non la vicina Cascina S. Giuseppe e le aree di concentrazione fondiaria, ad essa circostanti, oggetto dell'ambito di trasformazione ART2; la Cascina è unicamente soggetta a *tutela*, per la quale la progettazione riguardante gli edifici interessati devono essere sottoposti a parere - e non ad autorizzazione - da parte della Sovrintendenza) e ha stigmatizzato l'omissione di "*richieste preventive*" alla Soprintendenza che, invece, si era specificamente espressa con nota 30.6.2009 su richiesta della proprietà della ATR2, sia sugli edifici in adiacenza al Parco ed alla Villa (soggetti a tutela e non a vincolo) compresa dunque la Cascina, sia quelli distanti (non soggetti né a vincolo né a tutela);
 - alle motivazioni dell'interesse pubblico connesso alle previsioni per le aree ATR1 e ATR2 (e dunque all'inesistenza di uno sviamento di potere).

Quanto all'ATR3 (capo C), la difesa si duole che "*la responsabilità dell'imputato non trova riscontri specifici, se non in via analogica rispetto agli ambiti ATR2 e ATR1*"; sostiene, comunque, la legittimità dell'intervento, da ricondurre "*all'esigenza di costituire un vasto compendio di aree di proprietà pubblica, anche destinate a quel che la prof. Treu ha definito come agricoltura urbana*".

Nel caso dell'area di completamento PCC10 (capo E), la motivazione della responsabilità dell'imputato – secondo l'appellante – "*si basa solo ed esclusivamente su affermazioni errate e valutazioni generiche, svolte per analogia o indiretta deduzione*" (così, in particolare, per l'affermazione che si trattasse di area a "*destinazione agricola*" nel precedente PRG, quando invece era stata destinata a parcheggio pubblico, con previsione ormai scaduta per il decorso del termine quinquennale). Anche per tale area, la difesa espone (richiamando la deposizione

⁴ Il Tribunale, come sopra esposto, stigmatizza che il Comune di Desio abbia escluso da "tutela" la cascina San Giuseppe, ricompresa nell'ATR dove erano concentrati i volumi residenziali contesto di alta sensibilità paesistica per la presenza del complesso della villa, parco, chiesa Buttafava assoggettato a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 e dell'insediamento rurale storico della cascina di San Giuseppe, con il relativo contesto agricolo.



dell'arch. Peraboni) quale fosse l'interesse pubblico conseguito con l'accoglimento della proposta del privato (*“di acquisire gratuitamente al Comune una area di oltre 2.500 mq. da adibire a parcheggio dato che la precedente previsione del PRG come detto era rimasta del tutto inattuata”*).

La decisione di primo grado viene censurata anche con riferimento ai pretesi **vantaggi** conseguiti da Brambilla.

La difesa indugia partitamente sugli incarichi conseguiti dall'imputato nel corso della sua carriera. Per quel che rileva in questa sede (in rapporto alle utilità che il Tribunale ha ritenuto essere prezzo della corruzione), evidenzia quanto segue:

- la nomina di Brambilla nella Giunta Provinciale di Monza e Brianza quale Vicepresidente e Assessore fu determinata dall'esperienza maturata nel settore specifico della pianificazione territoriale, senza alcun contrasto fra i componenti della segreteria regionale del PdL competente statutariamente e l'appena nominato Presidente Allevi.

- quanto ai tre incarichi di consulenza ottenuti da Mediaservice s.r.l. il 20.5.2009, *“dopo l'approvazione del P.G.T., l'attività di Mediaservice, collaboratrice di Antares per Desio, era ultimata, e dunque non si vede perché non potesse essere attivato uno scambio di collaborazioni professionali fra Mediaservice e Brambilla, dato che fu proprio quest'ultimo a coinvolgere Mediaservice (per gli aspetti autorizzativi commerciali) in un iniziativa imprenditoriale in Comune di Mediglia (MI) e facente capo alla Valore Reale Sgr. S.p.A., con sede in Milano, che da tempo il medesimo appellante professionalmente assisteva, ricevendone in cambio tre incarichi professionali”*; al riguardo, la difesa contesta in modo analitico e dettagliato, alle pp. 53-59 dell'appello, il carattere “retributivo” riconosciuto dal Tribunale a detti incarichi, illustrandone caratteristiche, durata e compensi (si trattava di interventi nei Comuni di Mediglia, Olgiate Olona e Induno Olona, di cui uno ancora in corso e due sospesi; a fronte di un corrispettivo complessivo pattuito di euro 460.000, furono incassati solo euro 92.000,00);

- quanto all' *“acquisto”* dalla società Il Pellicano *“della casa per la figlia”*, si trattò, in realtà, *“di una utilità negativa in quanto ha*

comportato un maggiore costo (€ 90.000,00) rispetto a quanto originariamente pattuito ed al prezzo usuale di vendita degli altri appartamenti del condominio". Spiega al riguardo che il prezzo dell'appartamento (al netto dei lavori) era pari ad € 330.000,00 + Iva (come risultante dalle schede di vendita della Pellicano), cui si aggiunsero € 107.640,00 (Iva compresa) per ristrutturazione e migliorie da pagare ad AR.CO Costruzioni; di tali importi furono pagati acconti sul prezzo per € 100.000,00 e acconti per i lavori per € 30.000,00. A causa di un "dissidio" sul prezzo reclamato da Il Pellicano (420.000,00, che non si capiva se includeva o no i lavori di ristrutturazione), il preliminare di compravendita dell'appartamento, registrato e trascritto, fu sottoscritto in Milano solo in data il 29.12.2009, per un prezzo di € 420.000,00 + Iva. La Soc. "Pellicano" fallì poco dopo, in data 12.01.2010. Quanto alla occupazione dell'immobile prima della conclusione del preliminare, la difesa rappresenta dal novembre 2008 e fino al febbraio 2009 (data di utilizzazione dell'appartamento), con scadenza quasi mensile, proseguì la corresponsione degli acconti fino a raggiungere un ammontare di € 100.000,00=; rappresenta altresì che in ben altri sette casi vi fu possesso dell'immobile senza stipula del formale contratto preliminare (come confermato anche dal Curatore fallimentare, dr. Tilatti. Del pari "generale", secondo la difesa, fu la difficoltà di rogitare, che riguardò anche altri promissari acquirenti, *"da alcuni dei quali, parimenti rogitando, la Pellicano avrebbe tratto risorse economiche"*.

7.3 La difesa si duole infine della **mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio**. Rappresenta, a tal fine, che *"l'imputato ha sempre svolto un'attività lavorativa lecita, la professione forense, tra l'altro con ottimi risultati, e l'unico precedente risale al lontanissimo 1992; elementi tutti che conducono a far ritenere irragionevole la mancata concessione delle circostanze"*. In punto di graduazione della pena, lamenta che il Tribunale non abbia *"per nulla preso in considerazione i criteri di commisurazione determinandone così un lontana dai limiti edittali"*.

7.4 Con i **motivi nuovi**, depositati ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p., la difesa insiste per l'accoglimento della richiesta di assoluzione in relazione alle imputazioni di cui ai capi A, B, C, E, ribadendo l'insussistenza del vizio di sviamento di potere negli atti amministrativi oggetto della pretesa corruzione, approfondendo natura e limiti della



discrezionalità amministrativa, illustrando il criterio di pianificazione di natura perequativa adottato e rigorosamente rispettato nella redazione del P.G.T. di Desio (secondo il quale ogni trasformazione ammessa nel P.G.T. doveva assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico, in genere dato dall'accrescimento del patrimonio comunale, nell'acquisizione di vaste aree alla mano pubblica) e riaffermando l'interesse pubblico prioritariamente perseguito nel caso concreto (da individuarsi nell'interesse alla acquisizione gratuita al patrimonio comunale di aree per servizi pubblici).

8. L'appello di Rosario Perri.

I difensori di fiducia di Rosario Perri hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza che ha condannato l'imputato per i reati di corruzione di cui ai capi A), B), C), E) e Q), chiedendo:

- in via principale: assolvere l'imputato dai reati di cui ai capi A, B, C, E e Q, anche eventualmente ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., perché i fatti non sussistono e/o, comunque, perché l'imputato non li ha commessi;
- in via subordinata: riqualificati i reati di cui ai capi A, B, C, E dell'incolpazione nell'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. e il reato di cui al capo Q nel delitto p. e p. dall'art. 319 quater c.p., concesse le attenuanti generiche, contenere la pena del reato base e gli aumenti per la ritenuta continuazione entro i minimi edittali. Ridurre altresì la provvisoria liquidata a favore della Immobiliare Mais;
- in via ulteriormente subordinata: concesse le attenuanti generiche, contenere la pena e gli aumenti per la ritenuta continuazione entro i minimi edittali. Ridurre altresì la provvisoria liquidata a favore della Immobiliare Mais.

Sono molteplici, anche in questo caso, gli argomenti dedotti con i motivi d'appello.

8.1 In linea generale, la difesa propone una censura di tipo metodologico, denunciando il difetto di motivazione della sentenza *“con riferimento alle innumerevoli osservazioni difensive, quest'ultime del tutto ignorate ovvero, nella migliore delle ipotesi, banalizzate attraverso la loro esposizione sommaria e, comunque, avulsa dalla realtà fattuale e*

processuale di riferimento”, nonostante “le plurime, specifiche, dettagliate, competenti e pertinenti osservazioni” dei consulenti di difesa “soggetti noti ed apprezzati per serietà e preparazione”.

Evidenzia come lo stesso ing. Romaniello (Ct del PM) abbia confermato *“l’assenza di scelte anche solo di sospetto sotto il profilo della discrezionalità e/o della forzatura interpretativa del dato normativo”* : secondo il primo consulente di accusa le imputazioni concernenti il P.G.T. di Desio (le ipotesi di corruzione contestate al Perri) non avrebbero quindi ragione di essere, *“attesa la mancanza, nella concreta fattispecie, proprio dell’elemento tecnico-scientifico che connota, integrandola, la lesione alla pubblica amministrazione”*

Si duole dell’esame parziale delle risultanze processuali, avendo il Tribunale trascurato, nell’elaborazione del suo giudizio in ordine alla legittimità degli ambiti di trasformazione e dei PCC in esame, quanto contenuto nella mole di documentazione acquisita in atti in relazione al Piano di Governo del Territorio: documentazione che dimostra – secondo l’appellante – *“che ogni proposta inserita nel P.G.T. di Desio si presenta quale soluzione tecnica/politica ampiamente discussa e valutata da professionisti (anche in materia giuridica) i quali, lungi dall’accondiscendere acriticamente e/o artatamente ai pubblici amministratori corrotti e/o concussori, si sono adoperati nella ricerca di quella soluzione che non solo rispecchiasse gli obiettivi/indirizzi politici della maggioranza, ma si presentasse conforme a criteri di legalità/legittimità (anche sotto il profilo dell’interesse pubblico), resistendo a qualsivoglia obiezione sollevata dall’opposizione e/o comunque dalle parti intervenute nel procedimento”.*

8.2 Sempre su un piano generale, la difesa denuncia l’assenza di dati probatori attestanti lo specifico contributo (materiale e/o morale) di Rosario Perri alla causazione dei fatti tipici e l’illogicità della motivazione del Collegio, che sopravvalutato elementi del tutto neutri o utilizzato sillogismi insostenibili sul piano della logica e della ragionevolezza.

8.3 L’appello si sofferma poi sui singoli capi di imputazione, muovendo dettagliate censure alla motivazione di primo grado, lungo due direttrici principali: l’estraneità dell’imputato all’accusa in contestazione; la



legittimità dell'atto amministrativo (con riferimento al ritenuto sviamento di potere).

Quanto al **capo A)**, lamenta:

- l'incoerenza della motivazione, laddove utilizza a dimostrazione anche della illecita condotta di Perri l'asserita illegittimità del contenuto del *piano attuativo* (per esempio con riferimento alla riduzione del contributo straordinario e/o all'uso pubblico della galleria commerciale), pacificamente non attribuibile all'imputato (responsabile, secondo lo stesso Tribunale, per la sola parte dell'imputazione relativa ambito di trasformazione ATR4;
- l'omessa considerazione del comportamento del Perri di dimissione dall'incarico di Direttore dell'Ufficio Tecnico di Desio prima dell'adozione, da parte della Giunta Comunale, del Piano attuativo asseritamente favorevole solo al privato: comportamento dimostrativo del *“disinteresse del geometra all'intervento de quo, confermando la sua estraneità ad un “progetto” che “conosce” esclusivamente nei limiti e nel rispetto (della durata) delle sue funzioni”*;
- l'omessa considerazione dell'*effettivo ruolo* rivestito dal prevenuto nell'ambito dell'Ufficio Tecnico, con attribuzione al medesimo di una sorta di *“responsabilità da posizione”*;
- l'assenza, anche sul versante dei rapporti tra Perri e Brambilla, di elementi in grado di dimostrare un contributo causativo del dirigente all'ipotesi corruttiva in contestazione;
- il travisamento delle telefonate intercettate il 6.4.2009);
- l'illogica utilizzazione *contra reum* del rapporto di amicizia e del legame politico tra Ponzoni e Perri;
- l'assurdità dell'accusa anche sotto il profilo dell'asserito “compenso” al pubblico ufficiale (al riguardo la difesa si dilunga sulle cariche e sulle consulenze rispettivamente rivestite e ricevute dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, evidenziandone l'illogicità delle contestazioni sotto il profilo temporale);
- la *“pochezza e genericità”*, quale riscontro dell'accordo corruttivo in contestazione, delle informazioni tratte dalla c.d. “lettera-testamento di Pennati (che comunque non accusa mai Perri di “collusioni” con Ponzoni, ma ne evidenzia sempre la correttezza e disponibilità anche nei suoi confronti)

deduce, per contro:

- che non vi è consigliere che abbia dichiarato in dibattimento di essere stato influenzato dal Perri nell'adozione della proposta di Antares, né vi è verbale di consiglio e/o commissione che coglie il dirigente sollecitare l'approvazione di quella soluzione tecnica/politica peraltro elaborata da altri;
- che l'Ufficio Tecnico (dirigente compreso) non ha alcun potere propositivo e men che meno decisionale, limitandosi ad un controllo formale della procedura, nonché a fornire ai veri protagonisti dell'opera (id est: i professionisti del Politecnico di Milano e l'apparato politico) quell'apporto documentale/materiale necessario per la redazione del piano;
- che i professionisti incaricati della redazione del P.G.T. hanno esplicitamente escluso un'interferenza e/o anche solo un particolare interesse del Perri con riferimento agli ambiti di trasformazione e/o, comunque, in relazione a qualsivoglia intervento di tipo urbanistico oggetto del documento di piano;
- che le carte processuali hanno dimostrato *“l'ineccepibile preparazione e capacità di Perri”*, tale da giustificare, unitamente alla *“comprovata costanza dell'impegno politico profuso per anni”*, il conferimento della carica politica di assessore.

In punto legittimità degli atti amministrativi, le doglianze sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle mosse dalle difese Ponzoni e Brambilla. L'appellante tratta diffusamente dell'asserita genericità delle controdeduzioni alla Provincia, per evidenziare - ancora una volta - l'interesse/utilità pubblica connessi all'ATR4. Censura la *“fideistica”* acquiescenza prestata dal Tribunale *“ad una voce rimasta pressochè isolata nel processo e cioè all'opinione (perché di mera opinione si tratta) del consulente di accusa arch. RIMOLDI”*. Si duole dell'omessa considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che la redazione delle censurate controdeduzioni era stata effettuata dagli esperti del Politecnico ed altresì del fatto che la contestata proposta di Antares non venne accolta nella sua totalità, ma solo in quella parte che si era ritenuta in armonia con gli obiettivi del piano.

Analoghe cesure vengono svolte con riferimento al **capo B)** e al **capo C)**, per i quali la difesa lamenta *“l'insussistenza di elementi anche solo*



lontanamente corroboranti uno specifico intervento di Perri con riferimento alle proposte in esame” e, nel merito della presunta illegittimità degli atti amministrativi, che il Tribunale sia entrato nel merito delle scelte politiche espresse dal Comune, peraltro sulla base di “una conoscenza superficiale del P.G.T. nel suo complesso e, in particolare, degli obiettivi espressi a livello di documento di piano”. Lo sviamento di potere sarebbe stato “supposto non a fronte di un intervento inficiato da errori di fatto o abnormi illogicità, ma a fronte di soluzioni che si ritengono non condivisibili sotto il profilo del verde e/o del consumo del suolo e/o della destinazione data all’area”.

Anche in questo caso, la difesa svolge una analitica contestazione, sulla base delle risultate probatorie e della normativa urbanistica vigente, della valutazione operata dal Tribunale in ordine alla motivazione (ritenuta *“motivazione apparente e/o motivazione soltanto apparente”*) dall’acquisizione di aree da destinare a verde permeabile, affermandone la piena rispondenza all’interesse pubblico.

Censure critiche, in tale contesto, sono rivolte:

- per il capo B), alla valorizzazione del parere del teste Lanzani (*“e cioè di quel teste che, politicamente orientato e in conflittualità con la collega Treu, si presentava spontaneamente dalla Pubblica Accusa per offrire il suo soggettivo parere sul P.G.T. di Desio”*); parere peraltro *“confutato punto per punto -con dati documentali e di calcolo alla mano- dall’arch. Lisciandra nel suo elaborato, nonché nel corso del suo esame dibattimentale”*;
- per il capo C), alla valutazione della deposizione del sindaco il Tribunale riporta semplicemente la deposizione resa in dibattimento dall’attuale Sindaco di Desio (*“e cioè di quel Primo cittadino che, dopo la perquisizione della Guardia di Finanza presso la sede del Comune, aveva sentito la necessità di “spontaneamente” recarsi in Procura per contestare quel P.G.T. elaborato nei tempi in cui a governare la città vi era altra coazione politica (cfr. trasc. ud. dib. 21/11/2012)”*).

Giudizi errati e travisamento dei fatti provati sono denunciati, infine, con riferimento alla valutazione del Tribunale in ordine al comportamento della Amministrazione Comunale a fronte dei pretesi vincoli

storici/paesaggistici insistenti sull'ATR 2. Sia per l'ATR1 che per l'ATR2, comunque, la difesa evidenzia che fu concesso *"1/3 della richiesta"* originaria (ing. Romaniello, trasc. ud. 28/11/2012, pag.59), mentre furono respinte tutte le osservazioni della proprietà ritenute non soddisfacenti agli obiettivi di piano.

Quanto al **capo E)** la difesa rileva l'assenza di risultanze processuali rappresentative non solo di un contributo del Perri all'ipotesi corruttiva in esame, ma anche solo di un suo intervento (effettivo, di supporto, di agevolazione o altro) alla pratica edilizia riferibile a Pennati. Questi, infatti, neppure menziona Perri. Si duole, inoltre, la difesa che il Tribunale ometta completamente di considerare la comprovata legittimità del contestato intervento urbanistico.

Da ultimo, riguardo al **capo Q)**, l'appellante lamenta che l'affermazione di sussistenza del reato da parte del Tribunale sia fondata soltanto su *"sillogismi davvero sfuggenti sotto il profilo della ragionevolezza e del buon senso, nonché alla libera prospettazione di benefici e vantaggi a favore del pubblico ufficiale neppure prospettati nell'originaria incolpazione"*. L'istruttoria dibattimentale avrebbe per contro *"inequivocabilmente sconfessato l'accusa de qua in ogni suo elemento oggettivo e soggettivo"* (con un Dassi che rinnega l'esistenza di minacce/prospettazioni di tipo concussivo e un intermediario Pennati che ribadisce in udienza la correttezza del Perri, che mai avrebbe fatto capire –in presenza sua e/o dello stesso Dessi - di essere a completa disposizione di Ponzoni).

Quanto alla ricostruzione della vicenda, le argomentazioni e gli elementi probatori addotti dalla difesa sono sostanzialmente identici a quelli proposti dalla difesa di Ponzoni (cui pertanto si rinvia). In aggiunta, l'appellante lamenta che quand'anche si ritenesse provato che Ponzoni *"nella foga del momento e decisamente alterato per la scorrettezza della controparte"* si fosse abbandonato con Pennati *"ad espressioni avventate e sconsiderate, magari anche millantando azioni e/o risoluzioni... tali esternazioni non possono essere trasferite al pubblico ufficiale liberamente supponendo una sua conoscenza e/o morale adesione"*.

Nel caso di specie, quindi, verrebbero a mancare i requisiti essenziali del reato in contestazione: l'abuso della qualità e dei poteri del pubblico



ufficiale (ignaro della “minaccia”, nonché assente durante la sua manifestazione); l’induzione/costrizione del privato, non risultando il Dassi neppure informato delle esternazioni di Ponzoni.

8.4 In via subordinata, la difesa si duole della **mancata concessione delle attenuanti generiche** (negate sulla base di una motivazione generica e senza valutare la posizione specifica del sig. Perri, la sua incensuratezza, il suo comportamento processuale, la condotta attribuitagli, l’entità non grave dei fatti); **dell’eccessività della pena base e degli aumenti disposti in continuazione** (in rapporto alle concrete circostanze testé richiamate e alla); **dell’eccessività della provvisoria stabilita, con riferimento al capo Q) dell’inculpazione, a favore della Immobiliare Mais** (quantificata in modo illogico, in assenza di perizia sul reale valore dell’immobile, rimesso alle sole parole interessate del venditore).

9. Le conclusioni delle parti.

All’udienza 27.1.2016, la difesa di Perri Rosario ha depositato atto di revoca della costituzione di parte civile del Fallimento Immobiliare Mais s.r.l. nei suoi confronti. Nell’atto, la parte civile attesta che, a seguito della proposta transattiva formulata da Perri nel giudizio di primo grado, accettata dalla curatela fallimentare e autorizzata con decreto del giudice delegato 11 dicembre 2014, il signor Perri ha adempiuto alle obbligazioni assunte.

Verificata la regolare costituzione delle parti, l’udienza è stata rinviata al 9.3.2016, per la relazione sul processo e le conclusioni del P.G.; nella stessa udienza, le parti sono state invitate a *"a interloquire anche in ordine alla possibile riqualificazione giuridica dei reati contro la P.A. nel rispetto e nei limiti dei principi propri del giudizio di appello"*.

La discussione del P.G. e quella delle altre parti è proseguita nelle successive udienze fissate in calendario.

Esaurita la discussione e acquisite le memorie depositate dal P.G. e dai difensori, all’odierna udienza - sulle conclusioni delle parti trascritte nei verbali d’udienza - la Corte ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo allegato al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

I motivi d'appello proposti dalle difese degli imputati sono parzialmente fondati.

Sono fondate, in particolare, le eccezioni processuali in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale, mediante giudizio immediato c.d. "custodiale" per tutte le imputazioni, nonostante che per alcuni reati addebitati agli imputati tale rito speciale non sia consentito dalla legge (tutte le originarie imputazioni di falso, bancarotta semplice e appropriazione indebita, per le quali non è mai stata chiesta una misura cautelare).

Altrettanto fondate, nel merito, sono molte censure riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione e taluni fatti distrattivi integranti i reati di bancarotta.

Per alcune di queste imputazioni, infatti, è carente la prova dell'elemento oggettivo del reato: così è per le corruzioni aventi quale oggetto l'adozione del P.G.T. di Desio (capo A punto 1, B, C, E); per la concussione contestata al capo D; per il finanziamento illecito ai partiti di cui al capo Aa; per i fatti di bancarotta patrimoniale di cui ai capi I-1 punti VI e IX e per le distrazioni di cui al capo P-a) punto VIII, limitatamente a euro 154.500,00; punto X, limitatamente a euro 175.360,00; punto XI, limitatamente a euro 30.000,00; punto XII; punto XIX.

In altri casi manca prova dell'elemento soggettivo del reato (così è per il peculato contestato al capo H) o della commissione del fatto da parte dell'imputato (capo I-1 punto XVIII).

Per altre imputazioni è erronea la qualificazione giuridica ritenuta dal Tribunale: così, in particolare, per il reato *sub* D, erroneamente riqualificato ai sensi dell'art. 319 *quater* c.p.; per la corruzione ritenuta in relazione ai fatti *sub* capo G, da riqualificare correttamente ai sensi dell'art. 323 c.p., con conseguente declaratoria di improcedibilità per



estinzione del reato per prescrizione; per la concussione ritenuta in relazione ai fatti di cui al capo Q, da riqualificare ai sensi dell'art. 393 c.p., con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto della querela.

Privo di fondamento, invece, è l'appello proposto dal P.M. contro l'assoluzione di Franco Riva per il reato contestato al capo A) e di tutti gli imputati per la corruzione *sub* capo F).

Altrettanto infondate sono le residue doglianze difensive, inerenti alla corruzione per l'adozione del piano attuativo dell'ambito di trasformazione ATR4 (capo A punti 2 e 3), alla corruzione per la rivelazione di segreto d'ufficio (capo U) e alle bancarotte fraudolente, patrimoniali e documentali, conseguenti al fallimento delle società Il Pellicano s.r.l. (capo I) e Mais Immobiliare s.r.l. (capo P), il cui impianto complessivo - tranne che per i limitati aspetti cui si è fatto cenno sopra - è esaurientemente motivato dal Tribunale e correttamente fondato sulle prove acquisite.

Quanto al reato di cui al capo T, infine, occorre dare atto della sua estinzione per intervenuta prescrizione, in mancanza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.

Nell'esporre le ragioni giustificative delle statuizioni di riforma si muoverà – per confutarle - dalle argomentazioni della sentenza di primo grado, in ossequio al principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma"* (fra le più recenti, *ex plurimis*, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 50643 del 18/11/2014, Fu e altri, Rv. 261327 e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; il principio è costantemente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

In estrema sintesi, può anticiparsi che gli appelli degli imputati hanno puntualmente delineato le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice sui capi e punti oggetto di riforma, denunciandone limiti, carenze e contraddizioni insanabili, in particolare per ciò che concerne le contestazioni di reati di corruzione e concussione.

La motivazione della sentenza appellata, infatti, si espone in più punti a censura: per avere omesso di considerare e valutare compiutamente le molteplici e divergenti risultanze probatorie; per essersi limitata ad accreditarne solo alcune, senza un'adeguata confutazione critica delle prove contrarie (così, in particolare, per ciò che concerne le valutazioni del consulente del P.M. arch. Rimoldi, le cui conclusioni vengono assunte quale architrave portante del giudizio di contrarietà degli atti ai doveri d'ufficio, senza considerazione delle diverse valutazioni formulate dai consulenti delle difese, da numerosi altri testi e dal primo consulente del P.M., ing. Romaniello); per avere ingiustificatamente svilto le spiegazioni dei professionisti incaricati della redazione del P.G.T. di Desio (caso eclatante è quello della testimonianza della prof.ssa Treu, destinataria di sferzanti e gratuiti apprezzamenti negativi da parte del Tribunale⁵); per avere esorbitato in alcune occasioni in inammissibili valutazioni sul merito o sull'opportunità politica degli atti amministrativi; per avere tratto conseguenze illogiche o giuridicamente errate dall'accertamento dei fatti (il riferimento è all'imputazione di cui al capo D, concussione derubricata in induzione indebita, ai sensi dell'art. 319 *quater* c.p., nonostante la dichiarata estraneità ai fatti dei pubblici ufficiali Brambilla e Perri; analogamente è a dirsi per il reato *sub* G, corruzione ritenuta sussistente nonostante che il Tribunale stesso escluda la prova del contestato sinallagma).

Nella motivazione della presente sentenza si affronteranno le questioni devolute alla Corte dalle difese degli imputati e dal P.M., secondo l'ordine sopra tracciato, nell'esporre il contenuto della decisione di primo

⁵ Cfr. p. 78 sentenza appellata, dove le dichiarazioni della teste in ordine ai motivi dell'accoglimento delle istanze dei privati relative alla cascina San Giuseppe vengono definite dal Tribunale "*Affermazioni assolutamente sconcertanti che denotano o malafede o insipienza*", senza alcuna esplicazione delle ragioni di tale giudizio, sia in rapporto all'attendibilità soggettiva della teste (di fatto mai messa in dubbio dallo stesso Tribunale), sia in rapporto ai contenuti complessivi della sua deposizione e alle convergenti valutazioni espresse dagli altri tecnici esaminati in dibattimento (con l'unica eccezione dell'arch. Rimoldi).



grado. I fatti accertati verranno richiamati per cenni e al limitato scopo di rendere chiare le ragioni della decisione, rinviando per il resto alla sintesi contenuta nella prima parte della presente sentenza (o alle pagine della stessa sentenza di primo grado).

Si tratteranno dapprima le questioni di carattere processuale (par. 2) e, quindi, le questioni di merito sollevate dalle difese degli imputati, procedendo per gruppi omogenei di imputazioni (le contestazioni di corruzione e concussione in materia urbanistico-ambientale, riguardanti il P.G.T. di Desio e Giussano: paragrafi 3, 4, 5; i reati di finanziamento illecito ai partiti: par. 6; la corruzione riguardante i rapporti con IREALP: par. 7; il peculato: par. 8; la concussione riguardante l'immobile di Seregno, in vicolo delle Rose: par. 9; la corruzione per la rivelazione di segreti d'ufficio: par. 10; le bancarotte: par. 11). Nel trattare dei reati di corruzione di cui ai capi A ed F, ci si soffermerà anche sui motivi d'appello del Pubblico Ministero.

Delle statuizioni civili si tratterà in corrispondenza dei singoli capi di imputazione cui accedono (par. 3.5.3 per il capo A; par. 7 per il capo G; par. 8 per il capo H; par. 9 per il capo Q; par. 11.5 per il capo P).

Da ultimo, si giustificherà il trattamento sanzionatorio, in conseguenza della decisione di parziale riforma (par. 12).

2. Le questioni processuali dedotte con l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali.

2.1. Le questioni in tema di ammissione delle parti civili Dassi Renzo e Pennati Sergio.

La difesa di Massimo Ponzoni reitera l'eccezione (respinta dal Tribunale con ordinanza in data 13.6.2012) con cui lamenta la violazione della lett. d) dell'art. 78 c.p.p.: ciò in quanto la dichiarazione di costituzione di parte civile dei sig.ri Dassi e Pennati (capi Q ed R di imputazione) recherebbe *“la generica enunciazione dell'intenzione di ottenere il risarcimento dei danni, sulla base della mera indicazione dei capi di imputazioni e sulla base dell'erronea e parziale illustrazione dei fatti descritti nei relativi capi di imputazione, senza alcuna spiegazione in ordine alle ragioni che giustificano la domanda”*.

L'esame dell'eccezione ha perso qualsiasi rilevanza, a seguito della riforma della prima sentenza sul capo Q di imputazione (del capo R - per cui è stata pronunciata assoluzione in primo grado - non occorre neppure parlare, perché non fa parte del devoluto).

In ogni caso, la questione è infondata, per i motivi già esposti dal Tribunale, nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 13.6.2012. L'atto di costituzione dei signori Dassi e Pennati, infatti, rispettava tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 78 c.p.p., compreso quello di cui al punto d), inerente all'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda. Tale requisito, come rilevato dal Tribunale, può pacificamente ritenersi integrato dal richiamo ai fatti esposti nei capi di imputazione, che per grado di precisione e analiticità consentono agevolmente di individuare la correlazione fra la condotte ascritte a Massimo Ponzoni e la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio.

2.2 Le questioni di nullità del decreto di giudizio immediato.

La questione è posta dalla difesa di Massimo Ponzoni (e in parte dalla difesa di Franco Riva) sotto tre diversi profili, che si esamineranno separatamente nei seguenti paragrafi.

2.2.1 La questione di nullità per violazione dell'art. 453 comma 1 *bis* e *ter* c.p.p. (giudizio disposto anteriormente alla definizione del procedimento cautelare avanti alla Corte di Cassazione).

La difesa di Massimo Ponzoni si duole che il Giudice per le Indagini Preliminari di Monza abbia emesso il decreto che ha disposto il giudizio immediato in data 19 marzo 2012, senza attendere l'esito del procedimento avanti la Corte di Cassazione (intervenuto solo in data 19 aprile 2012, a seguito di ricorso della difesa avverso l'ordinanza cautelare custodiale nei confronti, fra gli altri, di Massimo Ponzoni, in relazione a tutti i capi indicati nella richiesta di custodia cautelare *ex art.* 291 primo comma c.p.p., fatta eccezione per i reati di cui ai capi in quella sede rubricati *sub* M, N, O, S).

Ai fini del requisito indicato nell'art. 453 comma 1-ter c.p.p. (e, cioè, della necessità di una piena "definizione" del quadro cautelare), secondo



l'appellante, sussiste piena equivalenza fra il ricorso ai sensi dell'art. 309 c.p.p. e il ricorso *per saltum*.

L'eccezione è **infondata**, per i motivi già esaurientemente illustrati dal Tribunale nell'ordinanza 13.6.2012, in tema di questioni preliminari, con motivazione puntuale, aderente al dettato normativo e conforme alla costante giurisprudenza di legittimità in materia.

Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto che sia stata pienamente rispettata la sequenza procedimentale fissata dall'art. 453 co. 1 ter c.p.p., *“che si riferisce esclusivamente alla definizione del procedimento di cui all'art. 309 ovvero al decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame”*; con richiamo pertinente, ha rilevato che *“sul punto specifico la Suprema Corte con pronuncia assai recente ha affermato il principio che la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva (cfr. Cass. Sez. I n. 3310/2011)”*.

Altrettanto puntuali e condivisibili sono i rilievi del primo giudice in ordine alla congruità e coerenza sistematica della scelta legislativa: *“Ragionevole e fondata appare la ratio sottesa alla precisa scelta del legislatore, ancorata alla necessaria celerità di procedimenti che coinvolgono soggetti detenuti, altrimenti inevitabilmente frustrata dai tempi dilatati del ricorso innanzi alla Corte di cassazione, adita sia in sede di impugnazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame che in sede di ricorso per saltum. Inoltre non si rilevano i lamentati profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost. in relazione alla omessa previsione dell'art. 311 c.p.p. nell'art. 453 co. 1 ter c.p.p., poichè il procedimento del ricorso per saltum attiene esclusivamente ai profili di legittimità e non anche alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla cui esclusiva configurabilità il legislatore ha inteso ancorare i presupposti del rito in esame; ciò è tanto vero se si considera il contenuto dell'art. 455 co. 1 bis c.p.p., che prevede il rigetto della richiesta di giudizio immediato soltanto in caso di sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza”*.

Sulla questione, merita solo aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito la piena legittimità della richiesta di giudizio immediato nei confronti di imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 47722 del 06/10/2015 - dep. 02/12/2015, Arcone e altri, Rv. 265877), rilevando che:

- il comma 1-ter dell'art. 453 cod. proc. pen. dispone che *"la richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame"*;
- secondo la lineare formulazione normativa, l'espressione *"definizione del procedimento di cui all'art. 309"* si riferisce alla **celebrazione del solo giudizio per riesame** e non comprende l'ulteriore (ed eventuale) fase del giudizio in Cassazione contemplata nel successivo art. 311;
- tale interpretazione si impone in aderenza al dato letterale ed alla necessità di non procrastinare un giudizio che si è valutato *"immediato"*;
- la preclusione processuale alla presentazione da parte della pubblica accusa della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato (e, di conseguenza, all'emissione di siffatto decreto da parte del giudice) vale pertanto fintanto che non sia stato deciso il ricorso per riesame, o comunque che siano perenti i termini per proporlo.

2.2.2 La questione di nullità, ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., per omesso deposito dell'integralità degli atti di indagine e per il richiamo di intercettazioni telefoniche ed ambientali non utilizzabili.

La difesa di Massimo Ponzoni denuncia la nullità del decreto di giudizio immediato quale effetto delle seguenti circostanze:

- omessa trasmissione al Giudice per le Indagini Preliminari, con la richiesta di giudizio immediato, di una serie atti e documenti (ad eccezione di un verbale e un'annotazione della Guardia di Finanza) tutti formati precedentemente l'emissione del decreto, della relativa richiesta e, financo, dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare; si tratterebbe di atti e documenti trasmessi a mezzo fax ai difensori solo in data 28 marzo 2012, otto giorni dopo la notifica del decreto di giudizio immediato e in pendenza del termine di cui all'art.



458 c.p.p., e depositati come attività integrativa d'indagine successiva alla richiesta e/o all'emissione del decreto dispositivo del giudizio;

- tardiva messa a disposizione della difesa (solo in data 28 marzo 2012) dei *files* audio delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel procedimento (ad esclusione di quelli di cui al procedimento n. 2130/08 RG NR Procura della Repubblica di Monza, mai depositati);
- omesso deposito dei c.d. brogliacci delle intercettazioni;
- richiamo a fondamento e giustificazione del decreto di giudizio immediato di intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte in altri procedimenti non utilizzabili.

Si tratta di eccezioni **infondate**, come già correttamente rilevato dal Tribunale nell'ordinanza del 13.6.2012.

A integrazione degli argomenti del primo giudice, la Corte precisa quanto segue.

In materia di giudizio immediato ai sensi degli artt. 453 e ss. c.p.p. al giudice del dibattimento è precluso il sindacato sulla sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 c.p.p., sindacato riservato in via esclusiva al GIP (giurisprudenza pacifica e autorevolmente avallata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014 - dep. 14/10/2014, Squicciarino Rv. 260017).

Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, né del successivo decreto emesso dal GIP, potendo comportare soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (cfr. Cass. Sez. 6 n. 47497 del 19/11/2008, Rv. 242762 e Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 15/01/2010, Rv. 247192).

Tutte le eccezioni difensive inerenti alle fonti di prova (segnatamente riconducibili al deposito di atti di indagine - preventivamente assunti - successivo alla notifica del decreto di giudizio immediato; alla mancata disponibilità dei supporti audio e dei brogliacci delle conversazioni telefoniche e ambientali e all'indicazione nel decreto di giudizio

immediato di fonti di prova asseritamente non utilizzabili) non potrebbero comunque incidere sulla validità del decreto di giudizio immediato, ma rilevano, eventualmente, sull'utilizzabilità degli atti predetti a fini probatori.

La difesa (fatta eccezione per le intercettazioni disposte in separati procedimenti, di cui si dirà più avanti), non pone alcuna questione di utilizzabilità degli atti non depositati prima dell'emissione del giudizio immediato, ma si limita a dedurre la nullità del decreto di giudizio immediato per essere stato violato il diritto dell'imputato a una *“consapevole partecipazione, funzionale all'effettivo esercizio del diritto di difesa... anche in ragione dell'inevitabile danno arrecato alla scelta processuale consapevole e responsabile rispetto al rito”*.

Non allega, tuttavia, alcuna circostanza idonea a dare contezza di quali prerogative difensive siano state lese; non spiega quale danno sia concretamente conseguito all'imputato dalla mancata, preventiva conoscenza dei singoli elementi e fonti di prova non trasmessi con la richiesta di giudizio immediato e depositati come attività integrativa d'indagine in data 28 marzo 2012, otto giorni dopo la notifica del decreto di giudizio immediato ed in pendenza del termine di cui all'art. 458 c.p.p.; né specifica quali eventuali linee difensive - ulteriori e diverse da quelle già proposte – avrebbe potuto sviluppare per contrastare le prove d'accusa, al fine di evitare il rinvio a giudizio.

In concreto non risulta (né la difesa deduce) che alcuna violazione dei diritti difensivi si sia verificata, tale da integrare una nullità di ordine generale, ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. , prevista per il caso di inosservanza delle prescrizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato. Poiché la nullità predetta si verifica solo quando sia impedito l'"intervento", inteso anche come attività nell'ambito del procedimento, dell'imputato o del suo difensore, la comunicazione incompleta degli atti non vale da sola a configurarla, richiedendosi che effettivamente, a causa di essa, sia venuta meno la possibilità di una specifica, concreta iniziativa processuale, che altrimenti il difensore avrebbe potuto svolgere nell'interesse del suo assistito.

Dal che consegue che non basta a integrare l'onere di provare il fatto processuale dal quale dipenda la declaratoria di nullità (onere gravante



sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione, ai sensi dell'art. 187 comma 2 c.p.p.) la deduzione di una qualsiasi asimmetria informativa tra la fase preliminare alla richiesta di giudizio immediato e quella immediatamente successiva, ma occorre allegare e spiegare le specifiche ragioni di rilevanza degli elementi non tempestivamente comunicati in rapporto alla pretesa compromissione del diritto di difesa.

Nel caso di specie l'imputato non solo non ha assolto tale onere, ma ha anche volutamente omesso di chiedere la restituzione in termini per un eventuale rito alternativo (così mostrando di non avervi alcun interesse) nel momento in cui ha avuto piena contezza delle fonti di prova oggetto di deposito tardivo e dei *files* audio delle intercettazioni. La difesa dell'imputato Ponzoni, infatti, nell'illustrare le sue eccezioni preliminari, afferma espressamente di non voler richiedere la restituzione in termini per un rito alternativo (cfr. trascriz. ud. 13.6.2012, p. 52: *“Io veramente vorrei - non ci abbiamo pensato, Sergio - avrei voluto nominare un perito che prendesse tutte le ore di intercettazione dei RIT depositati il 28 di marzo e vedesse se fosse stato possibile - sicuramente no- ascoltare tutte le intercettazioni nel periodo di tempo che avevamo per fare la scelta, che erano sette giorni ma che dovevano essere quindici in ogni caso, ma voi non vi chiediamo una restituzione nel termine perché questo, questo tema, è un tema che incide gravemente sul diritto di difesa, e non può non avere una conseguenza ai sensi del 178, lettera C). La violazione quindi che denunciemo è quella del 178, lettera C), nel combinato disposto all'articolo 180, lo facciamo ora e lo faremo, se il processo andrà avanti, in tutte le sedi possibili, e io credo che sia una eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato assolutamente fondata”*).

In conclusione, mancando prova di un'effettiva lesione del diritto di intervento dell'imputato, tale da integrare la denunciata causa di nullità, le eccezioni difensive vanno tutte rigettate.

2.2.3 La questione di nullità per violazione dell'art. 453 comma 1-bis e comma 2 c.p.p. per difetto dei presupposti applicativi in relazione agli originari capi di incolpazione descritti sub M), N), O) e S).

La difesa di Massimo Ponzoni denuncia la violazione dell'art. 453 comma 1-bis e comma 2 c.p.p. , per difetto dei presupposti applicativi del giudizio immediato in relazione agli originari capi di incolpazione

descritti sub M), N), O) e S), per i quali non è stata applicata la misura custodiale, per “*insufficienza edittale*” dei reati ipotizzati (rispettivamente: falsità in scrittura privata, bancarotta semplice ai sensi dell’art. 217 L.F. e, infine, due ipotesi di appropriazione indebita). Rappresenta, altresì, che i fatti di cui ai capi M, N, O sono stati diversamente rubricati e in parte diversamente qualificati negli odierni capi L), M) (originario capo N, riqualificato in bancarotta ex art. 216 l.fall.) N) (originaria appropriazione indebita contestata al capo O, riqualificata in bancarotta ex art. 216 L.F) e O) (appropriazioni indebite ai danni di “Immobiliare La Perla s.r.l.” e “Serema Immobiliare s.r.l.”). Il capo S) è rimasto identico.

Di conseguenza, secondo l’appellante:

- per gli attuali capi di imputazione L), O) e S), non è certamente possibile procedere nelle forme del rito immediato poiché in relazione alle fattispecie di reato ivi contestate il signor Ponzoni non è (e non è stato) sottoposto ad alcuna misura custodiale;
- per quanto riguarda, inoltre, i capi di imputazione M) e N), la diversa qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Pubblico Ministero nella richiesta di procedere a giudizio immediato non autorizza a ritenere per questi legittimamente instaurato il giudizio immediato “custodiale”, in quanto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare gli stessi fatti (diversamente qualificati) non permettevano l’apposizione del vincolo cautelare di massimo rigore.

La questione, relativamente al capo M), è riproposta anche dalla difesa di Franco Riva, sulla base di argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle formulate con l’appello dell’imputato Ponzoni.

La difesa deduce la mancata adozione di misura cautelare in ordine al fatto-reato di cui all’odierno capo M), trattandosi di ipotesi di bancarotta originariamente qualificata come semplice, ex art. 217, comma 3 e 224 L. Fall. (originario capo N), e solo con la richiesta di giudizio immediato qualificato come fraudolenta documentale, ex artt. 216, n. 2 e 223 L. Fall. (Capo M).

Precisa altresì che:



- nel corpo dell'ordinanza cautelare adottata dal Gip di Monza in data 4.1.2012 non vi era alcun cenno al reato contestato al capo N);
- il reato di cui all'originario capo N), esulando dalla misura cautelare, non era nemmeno tema del successivo interrogatorio di garanzia.

Le eccezioni sono **fondate**.

In diritto, va innanzi tutto ribadito – in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - il principio, assolutamente pacifico, che, una volta disposto il giudizio immediato, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione, poiché non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico, che l'art. 455 c.p.p. attribuisce al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31728 del 28/03/2013 Rv. 256733 e Sez. 5, Sentenza n. 14740 del 29/01/2014 Rv. 258959, con ampi richiami alla giurisprudenza che ritiene abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato ed ordini la restituzione degli atti al P.M. e alle pronunzie che affermano l'insindacabilità dei requisiti della "*evidenza della prova*" e del termine di novanta giorni per promuovere il giudizio immediato. Con sentenza n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito l'insindacabilità della decisione del GIP adottata in materia di inosservanza dei termini di 90 e 180 giorni previsti per l'immediato ordinario e "cautelare").

Secondo il richiamato orientamento, la possibilità del giudice del merito di sindacare il provvedimento del G.I.P. - che abbia accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. - sarebbe in contrasto con quelle "*esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali*" che caratterizzano il rito: quelle stesse peculiari esigenze che ripetutamente, nelle pronunce della Corte Costituzionale, sono state richiamate per giustificare la diversità delle forme di esercizio del diritto di difesa consentite nei diversi riti processuali e per escludere, in particolare, che la mancata estensione al giudizio immediato delle garanzie difensive concesse dall'art. 415-*bis* c.p.p. o la previsione di un contraddittorio solo cartolare prima del rinvio a giudizio comportino la violazione del

principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., o del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. (cfr. Corte Cost., ord. n. 371 del 2002 e n. 203 del 2002).

La giurisprudenza del Supremo Collegio, peraltro, riconosce che residua, in capo al giudice del dibattimento (e quindi anche nei successivi gradi di giudizio), **un potere-dovere di controllo, dopo l'ammissione del rito immediato, concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'indagato** (*ex multis*, Sez. 6, Sentenza n. 6989 del 10/01/2011 Rv. 249463; il principio è ribadito nella citata SSUU Squicciarino, n. 42979/2014) **e, più in generale, l'eventuale violazione di norme procedurali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato** (cfr., oltre alle più volte richiamate SSUU Squicciarino, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Rv. 210027 e, fra le più recenti, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8227 del 10/02/2010, rv. 246249 e Cass. Sez. 6 sentenza n. 14816 del 10/12/2013 Rv. 258746).

E', quindi, limitatamente a tale aspetto - ossia in rapporto all'eventuale verificarsi di **nullità di ordine generale previste dall'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., conseguenti al mancato interrogatorio e attinenti al diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato** - che i fatti dedotti dalla difesa possono essere oggetto di sindacato in questa sede, dovendo escludersi la ricorrenza di nullità ex art. 178 lett. b) c.p.p..

Ebbene, è pacifico, in punto di fatto, che per i capi di incolpazione originariamente descritti *sub* M), N), O) e S) **non è stata richiesta, né ovviamente applicata, la misura custodiale**, trattandosi di reati puniti con pene che non consentono l'adozione di tale misura cautelare (rispettivamente: falsità in scrittura privata, bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 l. fall. e, infine, due ipotesi di appropriazione indebita).

I fatti di cui ai capi M, N, O sono stati poi diversamente rubricati e in parte diversamente qualificati - con la richiesta di giudizio immediato - negli odierni capi L), M) (originario capo N, riqualificato in bancarotta ex art. 216 l. fall.) N) (originaria appropriazione indebita contestata al capo O, riqualificata in bancarotta ex art. 216 l.fall.) e O) (appropriazioni indebite ai danni "Immobiliare La Perla s.r.l." e "Serema Immobiliare



s.r.l.”), mentre il capo S) (appropriazione indebita ai danni di Piesse Studio) è rimasto identico.

Il GIP, nel decreto di giudizio immediato, scrive che gli imputati *"sono stati tutti interrogati sui fatti per cui si procede, anche con riferimento ai capi M ed N"*, così diversamente qualificate le originarie di contestazioni di appropriazione indebita ai danni della società S.M. Piermarini e la bancarotta semplice ai danni della società Il Pellicano. Il Tribunale, nell'ordinanza appellata, pronunciata in data 13.6.2012, scrive che *"i fatti storici... contestati hanno trovato puntuale illustrazione nell'ordinanza applicativa della misura, seppur relativa ad altri titoli di reato, di talché deve ritenersi che, anche rispetto a tali fatti, gli imputati, allora indagati, abbiano avuto contezza piena del contenuto dei rilievi dell'ufficio requirente e, conseguentemente, abbiano avuto modo di esercitare a pieno"*.

Gli argomenti spesi per respingere le eccezioni difensive non possono essere condivisi, perché fondati su assunti erronei.

Va rilevato, infatti, che l'ordinanza cautelare **non motiva in ordine alla sussistenza di gravi indizi in relazione ai reati di cui agli originari capi M), N), O) e S)** (pur se inseriti in rubrica): è del tutto ovvio, del resto, che la motivazione mancasse, trattandosi di reati per i quali il P.M. non aveva richiesto la misura cautelare.

Sui fatti contestati agli originari capi M), N), O) e S), in ogni caso, **né Ponzoni né Riva sono mai stati interrogati**.

Nel verbale di interrogatorio reso da Massimo Ponzoni in data 20 gennaio 2012, innanzi al GIP di Monza, ai sensi dell'articolo 294 c.p.p. (prodotto dal pubblico ministero all'udienza 12 giugno 2013 e acquisito ai sensi dell'articolo 513 c.p.p., essendosi imputato la facoltà di non rispondere in dibattimento), si dà atto sinteticamente che il giudice contesta i fatti di cui all'ordinanza cautelare. Nulla di specifico riferisce l'imputato in ordine ai fatti di bancarotta, richiamando quanto dallo stesso dichiarato nel precedente interrogatorio del luglio 2010. Nell'interrogatorio 7 luglio 2010, tuttavia, l'imputato si soffermava solo sulle vicende relative alla società Il Pellicano di cui al capo I.

In nessuno degli interrogatori acquisiti agli atti (neppure in quella del 9 febbraio 2012, innanzi al pubblico ministero di Monza) l'imputato viene interrogato sui fatti di cui agli originari capi di incolpazione descritti *sub* M), N), O) e S) (odierni capi L, M, N e S).

Quanto a Franco Riva, nel corpo dell'ordinanza cautelare adottata dal Gip di Monza in data 4.1.2012 non vi è alcun cenno al reato contestato all'originario capo N) (odierno capo M). Nessun cenno a tale reato si rinviene neppure nel verbale in data 18 gennaio 2012, di interrogatorio davanti al Gip di Monza. Nel verbale, in premessa, si dà genericamente atto che *"il giudice gli contesta i fatti di cui all'ordinanza notificatigli"*: tali fatti, però, non comprendevano quelli contestati all'originario capo N, incluso nell'intestazione dell'ordinanza, ma escluso dalla valutazione di gravità indiziaria.

Sussiste, pertanto, la nullità di ordine generale eccepita dalle difese, *ex art. art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.*, per mancato interrogatorio degli imputati e conseguente violazione del loro diritto di intervento. A costoro non è stato consentito - attraverso l'espletamento dell'interrogatorio e la previa contestazione degli specifici fatti addebitati agli odierni capi L, M, N e S, degli elementi di prova esistenti e delle loro fonti - di esercitare il loro imprescindibile diritto di difesa in ordine agli addebiti, fornendo il proprio contributo prima della decisione sulla richiesta di giudizio immediato, nella prospettiva di contrastare e neutralizzare l' "evidenza probatoria".

Va conseguentemente dichiarata la **nullità decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Monza in data 19.3.2012** e, conseguentemente, della sentenza appellata, **limitatamente alle imputazioni di cui ai capi L), N), O) e S) a carico di PONZONI Massimo e all'imputazione di cui al capo M) a carico di RIVA Franco.**

In relazione a tali capi d'imputazione, gli atti debbono essere restituiti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza.



2.3 La questione di incostituzionalità delle norme che prevedono il decreto di giudizio immediato cd. custodiale.

La difesa dubita della compatibilità del giudizio immediato, nelle forme del cosiddetto immediato custodiale, rispetto dei principi sanciti dagli articoli 24 (diritto di difesa), 111 (in tema di giusto processo, con particolare riferimento al secondo e terzo comma) e 117 della Costituzione, là dove non si prevede un vaglio giurisdizionale sui presupposti di adozione del rito. Rappresenta altresì il contrasto con l'art. 112 Cost. dell'art. 453 comma 1 bis c.p.p. che consente l'esercizio dell'azione penale sul presupposto della gravità indiziaria e non sulla base dei requisiti che la Corte Costituzionale ha ritenuto parte integrante dell'art. 112 Cost., costituiti dall'idoneità probatoria degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio e dalla completezza delle indagini.

Lamenta, poi, che l'elisione della verifica giurisdizionale dell'accusa in contraddittorio comporta gravi e irragionevoli violazioni del diritto di difesa; sotto questo profilo prospetta il contrasto con l'art. 24 comma 2 Cost. dell'art. 453 comma 1 bis c.p.p., là dove consente l'instaurazione del giudizio immediato in assenza del vaglio giurisdizionale, in contraddittorio sulla richiesta del Pubblico Ministero. Denuncia, infine, il contrasto tra la fattispecie del giudizio immediato cautelare e l'art. 111 commi 2 e 3 Cost., per effetto di un'irragionevole estensione dei termini di durata delle indagini preliminari, senza che all'ampia fase investigativa corrisponda un tempo adeguato per l'esercizio dei diritti difensivi.

Le questioni sono irrilevanti.

Al riguardo, occorre ribadire che è precluso a questo giudice di sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie alla adozione del decreto di giudizio immediato, poiché non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico, che l'art. 455 c.p.p. attribuisce al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato (salva, come si è detto, l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.). Non spettando a

questa Corte fare applicazione delle norme che disciplinano l'ammissione del giudizio immediato, appare evidente che i dubbi di costituzionalità prospettati dalla difesa proprio in ordine a tali norme difettano di rilevanza.

Le questioni sono, comunque, manifestamente infondate, per le seguenti ragioni:

- l'omessa applicazione di tutte le norme proprie della sequenza ordinaria (con particolare riferimento all'invio dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e alla celebrazione dell'udienza preliminare) è frutto di una scelta legislativa non irrazionale, ma caratterizzata da una interna coerenza con un sistema di giudizi, diversi da quello ordinario, in cui la speditezza è il canone principale nella delimitazione della normativa positiva;
- le esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che caratterizzano il rito immediato sono state ripetutamente richiamate, nelle pronunce della Corte Costituzionale, per giustificare la diversità delle forme di esercizio del diritto di difesa consentite nei diversi riti processuali e per escludere, in particolare, che la mancata estensione al giudizio immediato delle garanzie difensive concesse dall'art. 415-bis c.p.p. o la previsione di un contraddittorio solo cartolare prima del rinvio a giudizio costituiscano motivo di violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., o del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. (cfr. Corte Cost., ord. 16.5.2002 n. 203 e ord. 24.7.2002 n. 371);
- il Giudice delle Leggi ha ritenuto che nell'ambito del procedimento per giudizio immediato gli strumenti processuali dell'invito a presentarsi – *“contenente, oltre la sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova”* - e l'eventuale interrogatorio siano mezzi idonei e sufficienti a porre in condizione l'indagato di *"esercitare le più opportune iniziative difensionali previste in via generale nel corso delle indagini preliminari"*;
- la pretesa violazione dei principi del giusto processo, per la diversità delle valutazioni di evidenza probatoria e di gravità indiziaria, non sussiste: le valutazioni sono sì diverse, ma nel senso che la seconda



richiede uno *standard* probatorio certamente maggiore di quello richiesto per il rinvio a giudizio, per il quale sono sufficienti elementi idonei a sostenere l'accusa in dibattimento;

- il procedimento applicativo di una misura cautelare consente un pieno contraddittorio, pur se differito, mentre il giudizio immediato ordinario, solitamente, non consente alcun contraddittorio antecedente alla decisione del G.I.P. sulla richiesta del pubblico ministero, salva la possibilità di presentare memorie ex art. 121 c.p.p.: le menomazioni al diritto di difesa, asseritamente determinate dall'assenza di udienza preliminare, sono quindi controbilanciate dalla garanzia del contraddittorio nel procedimento cautelare, sempre avviabile su richiesta di riesame dell'indagato;

- non sussiste violazione dei principi del giusto processo, per effetto del preteso automatismo nella instaurazione del rito, in conseguenza del fatto che al giudice richiesto di disporre il giudizio immediato cautelare non sarebbe consentito alcun sindacato, al di fuori dell'ipotesi di revoca o annullamento dell'ordinanza cautelare per sopravvenuta insussistenza dei gravi di indizi di colpevolezza. I dubbi prospettati dalla difesa, al riguardo, sono superati dall'interpretazione adeguatrice offerta dalla già citata Cass. Sez. U, Sentenza n. 42979/2014, Squicciarino. Nel giudizio immediato custodiale vi è un nesso preciso tra stabilità della misura cautelare e profili probatori (nel senso che il compendio probatorio deve essere tale da rendere superflua la celebrazione dell'udienza preliminare); le Sezioni Unite hanno tuttavia specificato che le funzioni e la struttura del procedimento cautelare sono diverse da quelle del giudizio di merito; per tale ragione, hanno ritenuto che l'applicazione della misura cautelare, pur se confermata dal tribunale del riesame, non sia di per sé in grado di escludere la necessità di un vaglio sull'utilità del dibattimento; hanno conseguentemente affermato che il g.i.p., anche nell'ipotesi di immediato custodiale, non può limitarsi a un vaglio formale sulla stabilità della misura cautelare, ma deve comunque verificare la sussistenza dell'evidenza probatoria;

- con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 111 commi 2 e 3 Cost per la dilatazione dei termini di durata delle indagini preliminari (per il fatto che gli stessi *“decorrono dall'esecuzione della misura anziché dall'iscrizione della notizia criminis”*), merita ricordare che il giudizio di

eguaglianza (nel cui seno è maturato il sindacato della Corte sulla ragionevolezza e non arbitrarietà della disciplina legislativa) ha carattere strutturalmente relazionale, svolgendosi, dal punto di vista logico, non già mediante il raffronto diretto tra una norma ed il parametro costituzionale, ma attraverso una valutazione delle relazioni di identità/similitudine/diversità tra due o più persone o cose o situazioni in rapporto ad un determinato bene o ad un determinato standard di misura. La clausola generale di “ragionevolezza”, del resto, pur consentendo alla Corte un controllo approfondito sull’operato legislativo, non può costituire uno strumento di intervento sulle scelte politiche, libere nel fine, del legislatore: quando richiede la ragionevolezza e la non arbitrarietà della disciplina legislativa la Corte non opera, infatti, un (inammissibile) sindacato nel merito della opportunità o dell’utilità della scelta (squisitamente “politica”) del legislatore, ma fa valere l’esigenza di legittimità di ogni discriminazione in vista del perseguimento ragionevole di finalità costituzionalmente apprezzabili;

- nel caso di specie, nel lamentare genericamente “*tempi di indagine irragionevolmente lunghi*”, la difesa omette qualsiasi puntuale riferimento al *tertium comparationis* rispetto al quale detti tempi violerebbero il parametro di ragionevolezza; nella sostanza, propone una censura che investe inammissibilmente la sfera di discrezionalità del legislatore.

2.4 Le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in “diverso procedimento”, per violazione dell’art. 270, comma 1, c.p.p.

La difesa di Ponzoni ripropone una questione in ordine alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali già sollevata innanzi al Tribunale di Monza e dal giudicante rigettata con l’ordinanza emessa in data 20.6.2012. La motivazione offerta dal primo giudice è coerente con gli elementi di fatto su cui si fonda la vicenda processuale ed è conforme a diritto, per cui questa Corte - ritenendola esaustiva e condividendola - non può che farvi rinvio, non rintracciando nelle censure dell’appellante motivi di rilevante novità rispetto a quanto già rappresentato in primo grado e sinteticamente confutato dal Tribunale.



A fondamento dell'eccezione, l'appellante lamenta che la maggior parte delle intercettazioni telefoniche e ambientali di cui è stata disposta l'acquisizione e la successiva trascrizione riguarda materiale probatorio facente parte dei procedimenti n. 43733/06 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Milano, n. 3369/09 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Milano, n. 31368/09 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Milano e n. 2130/08 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Monza. Secondo l'appellante, si tratterebbe di procedimenti diversi rispetto al presente, non riguardanti l'odierno imputato, nemmeno iscritto in quegli ambiti processuali come persona sottoposta a indagine, aventi a oggetto fattispecie di reato diverse da quelle contestate nel presente procedimento, nel quale alcuno dei delitti di cui alla rubrica risulta essere fra quelli indicati dall'art. 380 c.p.p.. Sempre secondo l'appellante, inoltre, i reati oggetto di accertamento nei procedimenti nei quali erano state disposte le intercettazioni avevano distinta natura e finalità, riguardavano fattispecie di reato diverse nemmeno astrattamente collegabili a quelle in contestazione, nonché personaggi differenti ed estranei all'imputato Ponzoni, sì che neppure ricorre l'ipotesi di *“indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato oggetto di accertamento mediante l'utilizzo delle intercettazioni”*.

Sotto un primo aspetto, la censura fa riferimento a intercettazioni telefoniche autorizzate nell'ambito di procedimenti penali pendenti innanzi alla DDA della Procura della Repubblica di Milano, relativi alla materia della criminalità organizzata, segnatamente per il reato di cui all'art. 648 bis e ter c.p. aggravato dall'art. 7 D.L. 152/1991 (proc. n. 3369/09 R.G.N.R.) e 416 bis c.p. (proc. n. 43733/06 R.G.N.R.).

Risulta dagli atti acquisiti nel presente procedimento che, nell'ambito di quelle indagini condotte dalla DDA milanese, veniva intercettata – fra le altre – l'utenza telefonica in uso a Sergio Pennati (RIT 1322/2009); poiché dalle conversazioni intercettate emergevano indizi di reità in ordine al delitto di cui all'art. 81, 110 c.p. e 2 D. Lvo n. 74/2000, in relazione a meccanismi di falsa fatturazione strutturali alla società Il Pellicano s.r.l. e a fatti di distrazione ai suoi danni (poi sfociati nelle imputazioni di reati fallimentari, dopo la dichiarazione di fallimento della società), il P.M. della D.D.A. di Milano disponeva lo stralcio degli atti a carico di Pennati per tali fatti e la trasmissione per competenza territoriale

alla Procura della Repubblica di Monza, in data 21.7.2009, a carico di Pennati Sergio.

L'A.G. di Monza, a seguito della trasmissione degli atti, disponeva intercettazione – tra le altre – delle utenze in uso a Pennati e Ponzoni.

Analoga vicenda subiva la posizione di Rosario Perri, per cui vengono in rilievo, nel presente procedimento, le intercettazioni disposte nel separato procedimento di cui ai RIT 209 e 210 del 2009: anche in questo caso, all'emergere di indizi di reità per il reato di cui agli artt. 110, 319 c.p., commesso in Desio nel 2009, il Procuratore della Repubblica di Milano, in data 15.7.2010, disponeva la separazione della posizione dell'imputato e la trasmissione gli atti alla Procura della Repubblica di Monza, che riuniva il procedimento a quello principale, iscritto originariamente nei confronti di Pennati e Ponzoni, per reati fallimentari e fiscali, successivamente esteso ai reati contro la pubblica amministrazione (corruzione e concussione).

A fronte di tale scansione procedimentale, l'eccezione sollevata dalla parte appellante si rivela infondata.

La difesa trascura, infatti, di considerare che i reati attualmente in esame emersero nell'ambito del procedimento in cui le intercettazioni erano state ritualmente autorizzate ed effettuate e come l'attuale procedimento costituisca una "gemmazione" di quello "principale". In siffatta evenienza, come ripetutamente osservato dalla Suprema Corte, il procedimento "derivato" non può dirsi "diverso", perché la nozione di procedimento diverso è di tipo sostanziale e non formale: *"In tema di intercettazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, né tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (così Cass. Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013 - dep. 24/10/2013, Bianco e altri, Rv. 257834, in una fattispecie del tutto analoga alla presente, nella quale, in ambito di indagini riguardanti l'operatività di una associazione*



di tipo mafioso, venivano intercettate conversazioni rilevanti anche ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione a carico di un pubblico ufficiale per atti contrari ai doveri di ufficio commessi a favore di affiliati all'organizzazione).

Si è precisato, da parte del S.C., che *“In sostanza, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento (Cass. Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012 - dep. 28/12/2012, Perri e altro, Rv. 253916), e non quindi dal medesimo filone investigativo, da cui traggono origine procedimenti connessi, relativi alla medesima fattispecie criminosa, come è avvenuto nel caso in esame (In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diverso procedimento", secondo cui la "diversità" va collegata al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, instaurato, non nell'ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento”* (Cass. Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013 - dep. 23/01/2014, Costa, Rv. 258591).

Ciò che rileva ai fini della identità/diversità di procedimento è, con riferimento alla previsione dell'art 270 comma 1 c.p.p., la circostanza che proprio da intercettazioni autorizzate in relazione a un certo reato emergano ulteriori fatti di reato; il procedimento relativo a tali ulteriori fatti (anche ove stralciato da quello principale) non potrà dirsi “diverso” quanto al regime di utilizzabilità delle intercettazioni: *“In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza”* (così Cass.

Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012 - dep. 20/12/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 53418 del 04/11/2014 - dep. 22/12/2014, Del Col + altri, Rv. 261838. Ancora più incisivamente, con riferimento all'art. 270 c.p.p., in una più recente sentenza la S.C. spiega che ***“esula invece dall'ambito di applicabilità della predetta norma, come inequivocabilmente si evince dal suo tenore testuale, l'ipotesi in cui nell'ambito del medesimo procedimento vengano disposte intercettazioni per un reato e da esse emergano gli estremi di un altro reato. Non si tratta infatti, in tal caso, di utilizzare i contenuti delle conversazioni intercettate in un procedimento diverso da quello nel quale l'intercettazione è stata disposta ma di utilizzarle agli effetti della prova di un reato diverso da quello per il quale la captazione è stata autorizzata. Ipotesi quindi del tutto difforme da quella disciplinata dall'art 270 cod. proc. pen., poiché il concetto di diverso procedimento non equivale a quello di diverso reato... onde, in tal caso, i contenuti delle conversazioni captate sono senz'altro utilizzabili, a prescindere dal ricorrere delle condizioni dettate dall'art. 270 cod. proc. pen.”*** (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41317 del 15/07/2015 - dep. 14/10/2015, Rosatelli, Rv. 265004).

La casistica giurisprudenziale richiamata si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui si tratta di utilizzare intercettazioni disposte non già in “diverso” procedimento, ma nell’ambito dello “stesso” procedimento: procedimento semplicemente separato e trasmesso ad altra A.G. (presso cui veniva iscritto con diversa numerazione) soltanto per una questione di competenza territoriale.

Quanto alle intercettazioni disposte nel proc. n. 2130/08 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Monza, la stessa difesa (nota 20 p. 23 atto d'appello) dà atto che si tratta di prove dichiarate inutilizzabili dal Tribunale: la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni, in questo caso, non ha concreto rilievo, non avendo spiegato le captazioni alcuna incidenza nella ricostruzione probatoria dei fatti contestati in questo processo.

2.5 L'impugnazione dell'ordinanza del 21.2.2014 di revoca dell'acquisizione disposta ex art. 507 c.p.p. di intercettazione ambientale effettuata in altro procedimento.



La difesa impugna l'ordinanza in data 21.2.2014, con cui il Tribunale ha revocato l'ammissione della intercettazione ambientale di altro procedimento, disposta con precedente ordinanza in data 4.2.2012.

Nella sostanza, come è dato desumere dalla lettura delle trascrizioni d'udienza, a fronte dell'opposizione del P.M. all'acquisizione della intercettazione (in quanto disposta da altro procedimento penale), il Tribunale ha ritenuto non indispensabile al fine di decidere la conversazione introdotta dalla difesa e ne ha revocato l'ammissione.

La difesa si duole della contraddittorietà della decisione del Tribunale (che il 14.2.2012 aveva ammesso l'acquisizione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e che, alla successiva udienza del 21.2.2014, solo perché il P.M. si era opposto alla sua acquisizione, l'aveva ritenuta “*non indispensabile ai fini del decidere*”) e del richiamo nell'ordinanza a un mancato consenso non previsto e non dovuto.

La questione è infondata, non tanto sotto il profilo della adeguatezza o non della motivazione dell'ordinanza 21.2.2014 (effettivamente poco lineare, rispetto a una decisione che, all'udienza del 14.2.2014, sembrava postulare un'assoluta indispensabilità della prova, impermeabile, come tale, al consenso delle parti), quanto sotto il profilo della attuale insussistenza dei presupposti di indispensabilità e decisività della prova, che impongano in questa sede la rinnovazione istruttoria.

Ritiene infatti la Corte che, all'esito delle complessive acquisizioni probatorie, sussistano elementi più che sufficienti per giudicare dell'attendibilità dell'imputato di reato connesso Sergio Pennati.

Rispetto a tale giudizio, la prova che la difesa vorrebbe acquisire non potrebbe fornire alcun apporto dotato di seppur minima certezza e concludenza, risolvendosi nella captazione di valutazioni di terzi soggetti doppiamente *de relato* in ordine alla data e al luogo di redazione del manoscritto di Pennati (secondo la stessa prospettazione difensiva, si tratterebbe di una conversazione nella quale tale Giovanni Antonicelli parla con Patrizia e Daniela Sangalli del manoscritto di Sergio Pennati e riferisce di aver saputo dall'Avv. Iorio, presso il quale lavorava la figlia, che è stato redatto successivamente alla data indicata e nello studio del difensore).

3. Capi A, B, C ed E (art. 319, 321 c.p. - P.G.T. Comune di Desio) .

I capi A, B, C ed E di imputazione hanno ad oggetto ipotesi di **corruzione propria** inerenti alla predisposizione e formazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Desio (approvato nel corso del 2009), in relazione ai c.d. ambiti di trasformazione ATR4, ATR1, ATR2, ATR3, nonché alla predisposizione, formazione e adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione ATR4.

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità penale degli imputati:

- **Antonino Brambilla e Rosario Perri**, in qualità di **pubblici ufficiali** (il primo quale assessore all'Urbanistica del Comune di Desio; il secondo quale direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio), per tutti i reati;
- **Ponzoni Massimo**, quale **privato corruttore**, per tutti i reati;
- **Filippo Duzioni**, quale **privato corruttore** in concorso con Ponzoni, nel solo caso del reato *sub* capo A.

Franco Riva, imputato del reato *sub* A, quale consulente di Ponzoni e intermediario fra lo stesso e Duzioni, è stato assolto per non aver commesso il fatto; contro l'assoluzione è stato proposto appello del P.M.

I motivi d'appello delle difese, come illustrato nella prima parte della presente sentenza, criticano metodo e merito della sentenza di condanna, muovendo numerose censure su ogni segmento del ragionamento probatorio del Tribunale e contestando la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 319 – 321 c.p., la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, il contributo concorsuale dei singoli imputati.

Nel merito, i motivi d'impugnazione sono molteplici e articolati diffusamente, volti in sostanza a dimostrare, attraverso il recupero di prove trascurate dal Tribunale e la diversa valutazione di quelle utilizzate in sentenza, la piena legittimità del P.G.T. di Desio e degli ATR conseguenti anche sotto il profilo dell'asserito sviamento di potere; il prevalente interesse pubblico perseguito nell'approvazione degli ATR; l'assenza di qualsivoglia intervento illecito dei pubblici ufficiali sul Piano di Governo del Territorio di Desio; la mancata erogazione di "utilità" ai



Pubblici Ufficiali avv. Brambilla e geom. Perri in relazione agli atti amministrativi di cui alle imputazioni; il mancato conseguimento degli asseriti “vantaggi” illeciti che avrebbe percepito Massimo Ponzoni.

Considerata l'ampiezza del *devolutum* e la radicalità delle censure degli appellanti, conviene prendere le mosse dagli elementi qualificanti dell'architettura accusatoria, onde verificarne l'effettiva tenuta alla luce delle critiche mosse alla prima sentenza.

Le imputazioni contestate impongono di accertare:

- se vi sia stata una interferenza illecita dei pubblici ufficiali nella adozione del P.G.T. di Desio (e del piano attuativo relativo all'ATR4, per quanto concerne il capo A) e, in particolare, se siano stati sollecitati da Ponzoni (e da Duzioni, quanto al capo A) ed effettivamente compiuti dai pubblici ufficiali Brambilla e Perri gli atti contrari ai doveri d'ufficio oggetto di imputazione;
- se gli atti contrari ai doveri d'ufficio siano stati posti in essere in esecuzione di un accordo corruttivo, a fronte delle utilità individuate nei capo di imputazione.

Non è sufficiente, quindi, la prova di una generica disponibilità dei pubblici ufficiali a farsi carico delle sollecitazioni e segnalazioni di Massimo Ponzoni, ma occorre dimostrare che l'adozione degli atti indicati in imputazione sia stata effettivamente contraria ai doveri d'ufficio (per essere stata la discrezionalità amministrativa esercitata non nell'interesse pubblico, ma del privato) e che tale “favore” non sia stato semplice manifestazione di amicizia nei confronti di Ponzoni (plausibilmente spiegabile, di per sé, nel contesto dei rapporti personali e di comune militanza politica tra Ponzoni, Brambilla e Perri), ma sia stato indotto dalla promessa (o dalla erogazione) delle utilità individuate in imputazione.

Va dimostrato, in altri termini, l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra l'atto amministrativo contrario ai doveri d'ufficio e l'utilità promessa o erogata.

Ebbene, fatta eccezione che per alcuni assertivi passaggi del “memoriale” di Pennati (peraltro in gran parte contraddetto dalle sue stesse

dichiarazioni dibattimentali e dalle altre acquisizioni probatorie), **non è stata acquisita prova diretta di un accordo tra privati e pubblici ufficiali avente a oggetto il mercimonio della funzione o di singoli atti amministrativi.**

Con riferimento ai **capi A, B, C** di imputazione Il Tribunale trae la prova della corruzione da una serie di **elementi indiziari** che - disseminati non sempre ordinatamente nel corpo della motivazione - possono enuclearsi e sintetizzarsi come segue:

- 1) capacità di Ponzoni di influire sulle scelte in materia urbanistica dei pubblici ufficiali Perri e Brambilla e, in taluni casi, effettiva mediazione presso questi ultimi, volta ad agevolare i privati interessati alle pratiche di cui alle imputazioni;
- 2) interesse di Ponzoni a influire sui predetti pubblici ufficiali; Ponzoni, in virtù dei ruoli istituzionali e politici rivestiti, avrebbe formulato le richieste corruttive ai pubblici ufficiali ed elargito (o fatto elargire) le utilità materiali e immateriali nei loro confronti perché a sua volta indotto dalle utilità provenienti dagli imprenditori interessati alle trasformazioni urbanistiche, nel P.G.T., di aree di loro proprietà (Duzioni Filippo, nel caso dell'ATR4 - capo A; Mosca Giulio, nel caso degli ATR1 e ATR2 - capo B; Mariani Ornello, nel caso dell'ATR3; Pennati Sergio nel caso della PCC10 - capo E);
- 3) vantaggi ottenuti da Brambilla e da Perri dai privati corruttori in concomitanza temporale con l'approvazione delle proposte modificative del P.G.T. a loro favorevoli;
- 4) contrarietà degli atti amministrativi ai doveri d'ufficio dei pubblici ufficiali (sotto il profilo della illegittimità degli atti per difetto di istruttoria e dello sviamento del potere).

Quanto al **capo E** (area di completamento PCC10 di Pennati), il Tribunale rintraccia prova della corruzione nelle **dichiarazioni "autoaccusatorie" di Pennati** sull'entrata procuratagli da Ponzoni presso Brambilla (cfr. p. 82 sentenza appellata: *"Il Pennati ha affermato che il terreno di cui al PCC10 era di sua proprietà ma formalmente intestato a Biondin Michela, la sua segretaria e, con l'intercessione di Ponzoni, aveva ottenuto che parte del terreno divenisse edificabile. L'aveva acquistato a destinazione agricola ma, parlando con Ponzoni, gli aveva chiesto se potesse diventare edificabile, così Ponzoni l'aveva*



indirizzato da Brambilla Antonino ed effettivamente, con il nuovo P.G.T., era divenuto tale. Con Brambilla aveva parlato nel proprio ufficio dove lo aveva mandato Ponzoni e l'assessore gli aveva risposto che, se fosse stato fattibile, l'avrebbe fatto e così era stato"). In altro punto della sentenza, trattando di un diverso capo d'imputazione (capo A), il primo giudice ricorda che lo stesso Brambilla ammette di avere incontrato Pennati per la pratica in questione (p. 57 sent. appellata: "Brambilla ha inoltre affermato che Ponzoni non era intervenuto in nessun modo presso di lui in favore della PAM e l'ATR4 mentre era vero che lo avesse messo in contatto con gli altri tre proprietari, degli ATR 1, 2 e 3 e così anche per il PCC10 di Pennati"). Pur riconoscendo che "Pennati non aveva dovuto pagare nulla per ottenere il cambio di destinazione d'uso"(p. 82 sent. app.), il Tribunale ritiene integrata la corruzione osservando che, "anche nel caso di specie, non vi è dubbio che la richiesta di Ponzoni doveva essere soddisfatta se non si volevano perdere i vantaggi che Ponzoni stesso assicurava all'Assessore che faceva le scelte politiche e al tecnico che le rendeva attuali" (ibidem).

Tanto premesso sulle linee essenziali del percorso motivazionale del Tribunale, deve osservarsi che - se effettivamente accertati, precisi, gravi, concordanti e correttamente calati nel contesto storico-fattuale di riferimento - ben possono costituire indizi di un accordo corruttivo elementi quali: profili di illegittimità degli amministrativi, rivelatori di un esercizio non imparziale della discrezionalità amministrativa e di una torsione del potere dai suoi fini istituzionali; capacità di influenza di Ponzoni sull'attività discrezionale dei pubblici ufficiali Brambilla e Perri; suo interesse ad esercitare detta influenza, in rapporto a vantaggi conseguiti (o attesi) dai beneficiari del suo intervento; "vantaggi" o "utilità" in capo ai pubblici ufficiali che, per entità e provenienza, non siano altrimenti giustificabili se non in una logica sinallagmatica, rispetto alla violazione di doveri del loro ufficio; concomitanza temporale tra gli atti contrari ai doveri d'ufficio e il conseguimento delle utilità.

Gli appellanti formulano articolate censure su ciascuno di tali elementi, contestandone la sussistenza (per mancanza o insufficienza di prova) e/o la concludenza probatoria in chiave indiziaria.

Si vedrà nel prosieguo che, in effetti, gran parte delle doglianze colgono nel segno.

Alcuni degli elementi valorizzati dal Tribunale a fondamento della condanna, infatti, non sono stati provati; altri, pur provati, non sono stati valutati criticamente in rapporto a tutte le emergenze processuali, anche di segno avverso all'accusa. Le lacune probatorie e le incongruenze argomentative denunciate con gli atti d'appello, d'altra parte, sono solo apparentemente superate, nel corpo della motivazione, da apprezzamenti sferzanti (quali quelli, già richiamati, nei confronti della prof.ssa Treu), artifici retorici, finanche considerazioni di natura etica⁶ e di opportunità politica dell'azione amministrativa⁷: considerazioni che, tuttavia, **non vengono supportate da precisi riferimenti fattuali, tecnici e/o normativi e non soccorrono, in concreto, ad integrare la prova dei fatti, né ad esprimerne il disvalore penale.**

L'unica accusa - tra quelle formulate ai capi A, B, C ed E - a risultare adeguatamente supportata sul piano probatorio (pur se all'esito di una riconsiderazione complessiva delle risultanze istruttorie, alla luce delle controdeduzioni e delle prove difensive) è la corruzione contestata al capo A) punti 2 e 3, in relazione alla formazione e all'adozione del piano attuativo relativo all'ATR4.

Per spiegare la ragione di tali conclusioni, si esamineranno separatamente, di seguito, gli elementi indiziari sopra richiamati da 1) a

⁶ Cfr. p. sentenza appellata, a proposito di alcuni contatti intercorsi tra Massimo Ponzoni, i pubblici ufficiali e privati cittadini: *“certo questo non integra reato, ma certo illumina di una luce diversa...”* (p. 63); *“da un punto di vista strettamente etico la vicenda appare deplorabile”* (p. 56)

⁷ Come denunciato dalle difese (cfr., in particolare, difese Brambilla, Ponzoni e Perri), nella valutazione della contrarietà degli atti amministrativi ai doveri d'ufficio, *sub specie* di "illegittimità" dei medesimi, il Tribunale indulge in alcuni passaggi in considerazioni soggettive sull'opportunità politica degli atti: cfr. ad es. p. 76, a proposito dell'ATR1, laddove scrive che *“le argomentazioni sviluppate dal Comune a sostegno di tale Ambito di Trasformazione, altro non sono che fumo negli occhi, poiché costituiscono un peggioramento della situazione del verde pubblico”*, trascurando quanto riferito in dibattimento sul punto da tutti i C.T. – compresi quelli dell'Accusa – nonché dai numerosi testi escussi. Analogamente è a dirsi, sempre a titolo esemplificativo, per quello che il Tribunale definisce il *“passivo accoglimento”* dell'istanza del privato, con riferimento all'area di completamento PCC10 (capo E); il Tribunale (p. 82) assume l'illegittimità dell'atto - in conformità alla tesi d'accusa - per il sol fatto dell'accoglimento della richiesta del privato *“in territorio fortemente urbanizzato”*, senza tuttavia considerare la valutazione dell'ing. Romaniello e quanto illustrato dalla prof.ssa Treu in ordine all'attenzione dedicata proprio al tema del consumo del suolo e alla razionalizzazione della distribuzione delle aree residenziali e verdi perseguita in sede di pianificazione del territorio, facendo ricorso al moderno e vantaggioso (per la P.A.) strumento dell'urbanistica consensuale.



4); ove accertati, se ne valuterà l'efficacia probatoria, in combinazione gli uni con gli altri, con riferimento alle singole imputazioni di cui ai capi A, B, C ed E.

3.1. Capacità di influenza di Massimo Ponzoni; mediazione tra i privati e i pubblici ufficiali in relazione ai fatti in contestazione.

Le doglianze mosse con gli atti d'appello sono **parzialmente fondate**.

Prova certa di contatti tra Ponzoni e i pubblici ufficiali Brambilla e/o Perri riguardanti specificamente gli atti amministrativi di cui alle imputazioni, infatti, è stata acquisita solamente per il caso dell'ambito di trasformazione ATR4 (capo A) e dell'area di completamento PCC10 (capo E).

Di quest'ultimo episodio si dirà in seguito, trattando dell'imputazione *sub* E; si vedrà che Ponzoni si limitò a procurare a Pennati un incontro con Brambilla; non è stata dimostrata, tuttavia, alcuna ingerenza o condizionamento di Ponzoni sull'attività amministrativa del pubblico ufficiale.

Quanto all'ambito di trasformazione **ATR 4 (capo A)**, occorre rilevare che è lo stesso Duzioni, nel corso del suo esame dibattimentale (ud. 5.6.2013), a fornire riscontro dell'ascendente di Ponzoni sulle determinazioni "politiche" degli amministratori di Desio:

- Duzioni sostiene che le sue competenze in ambito urbanistico erano “*proprio marginali*” e che, tuttavia, il suo ruolo era “*mediare tra il cliente che doveva sviluppare il centro e - diciamo - la Pubblica Amministrazione per dare un'impronta alla parte urbanistica... Accompagnare il cliente alla Pubblica Amministrazione*” (p. 14 ud. cit.);
- pur negando contatti diretti con l'amministrazione comunale di Desio (ud. cit. p. 14: “*a Desio io non sono mai andato con la Pubblica Amministrazione*”) e sostenendo che era l'arch. Matteo Blandino ad avere contatti con Brambilla e con i tecnici del Comune (p. 30), **ammette di essersi rivolto a Ponzoni per essere introdotto presso il Comune di Desio, dove non conosceva nessuno, per capire "se era sviluppabile il progetto" PAM di Antares** (p. 17: “*il passaggio che*

ho fatto io per Desio è di contattare il politico di riferimento della zona, Brianza, che all'epoca dei fatti era Massimo Ponzoni, per presentare l'idea, l'idea di progetto. Questo l'ho fatto personalmente con Massimo Ponzoni"; p. 18: "E' chiaro che quando mi si è presentata la possibilità di seguire il progetto di Pam a Desio l'ho interpellato, anche perché credevo che era l'unica persona, non avendo rapporti nel Comune di Desio, non conoscendo nessuno, era l'unica persona che poteva aiutare a capire se era sviluppabile questo progetto o no");

- ammette altresì di avere accompagnato anche Gradara (Presidente di Antares) da Ponzoni (p. 19: *"Sì, credo che sono andato proprio con lui direttamente, credo che sia stata anche l'unica volta che Gradara sia venuto con me"*) e di essere ricorso a Ponzoni perché - quale assessore regionale alla Protezione Civile e, ancor più segretario provinciale del partito - *"tante indicazioni potevano venire da lui, a livello politico"* (p. 20).

Brambilla, dal canto suo, nega ogni intervento di Ponzoni in relazione all'ambito di trasformazione ATR4 (esame dibattimentale, ud. 5.6.2013, pp. 76 e ss.).

Ebbene, a confutazione delle censure mosse sul punto dagli appellanti, deve osservarsi che, pur a fronte dei sottili distinguo di Duzioni (accreditamento di Ponzoni per una mera "presentazione" del progetto e per la verifica di fattibilità "politica") e dei dinieghi di Brambilla, **prova di un'effettiva mediazione di Ponzoni tra Duzioni e Brambilla, in relazione alla vicenda di cui al capo A, si trae dalla lettura sistematica e unitaria dei gravi e precisi elementi indiziari acquisiti sul punto:**

- la capacità di influenza di Ponzoni su Brambilla (di cui dirà meglio fra breve);
- il contatto tra Duzioni e Ponzoni finalizzato proprio a un accreditamento presso il Comune di Desio;
- le ammissioni che, in tal senso, lo stesso Duzioni si lascia sfuggire anche in un colloquio intercettato in carcere il 15.2.2012 (cfr. trascriz. perito Nava, RIT 138/12, p. 97 *"Massimo.... Gli avevo chiesto se ..incomp.. un po' di attenzione all'amministrazione per portare*



avanti quel progetto qua. Figa c'è lì un campo, un campo che vanno dentro a fare motocross non fanno neanche agricoltura, fanno motocross è sulla Valassina"; che si tratti dell'ambito di trasformazione ATR4 è chiaro, per via del riferimento all'utilizzo dell'area non come area agricola, ma come pista per "motocross": caratteristiche compatibili con l'area dell'intervento descritta dalla prof. Treu⁸);

- la "riconoscenza", in più riprese e con diverse modalità, mostrata da Duzioni nei confronti di Ponzoni (attraverso ingenti contributi economici alla sua campagna elettorale e alle sue società immobiliari), **non altrimenti spiegabile se non in una logica sinallagmatica, a fronte dei "servigi" spesi da Ponzoni a favore di Duzioni presso l'assessore Brambilla** (sul punto si tornerà nel prossimo paragrafo).

Considerato, poi, che Duzioni aveva competenze *"proprio marginali"* in ambito urbanistico, tanto che degli aspetti tecnico-urbanistici doveva occuparsi l'arch. Matteo Blandino, e che il ruolo dello stesso Duzioni era quello di mediare tra il cliente e la Pubblica Amministrazione, non si vede per quale motivo egli avrebbe dovuto rivolgersi a Ponzoni **se non per ottenere, grazie al credito di cui quest'ultimo godeva presso Brambilla, un canale di comunicazione diretta e privilegiata con l'amministrazione comunale** (quel *"po' di attenzione"* dell'amministrazione *"per portare avanti quel progetto qua"* di cui parla lo stesso Duzioni nell'intercettazione in carcere del 15.2.2012).

Per gli ambiti di trasformazione **ATR 1, 2 e 3 (Capi B e C)**, invece, **non è stata acquisita prova di un effettivo intervento condizionante di Ponzoni in relazione agli specifici atti in contestazione** (accoglimenti richieste ATR 1, ATR2 e ATR3, con delibere in data 18.10.2008 e 20.4.2009).

Al riguardo, giova ricordare che Brambilla (cfr. dichiarazioni spontanee ud. 13.3.2013, pp. 50 e ss. ed esame dibattimentale, ud. 5.6.2013, pp. 76 e ss.) nega qualsiasi contatto con Mosca e la sua società all'epoca della

⁸ Cfr. teste Treu, trascriz. ud. 28.11.12, pagg. 5 e ss.: "(...) L'area, da un sopralluogo – bisogna tornare indietro – si presentava con queste caratteristiche. Si vede bene che era utilizzata per un go-kart praticamente, un'attività che non aveva nulla a che vedere con l'attività agricola".

redazione del P.G.T.; ammette il contatto (con Mosca e i suoi tecnici) **in epoca successiva**, in relazione ai **piani attuativi** in corso di redazione (*"che non sono mai stati posti in istruttoria ma sono stati presentati nel dicembre dell'anno 2009"*); precisa che Mosca, *"come è prassi consueta in ogni amministrazione comunale"*, prese contatto con l'amministrazione comunale *"per gli aspetti amministrativi di redazione del piano"*, allo scopo di *"mettere a punto le caratteristiche edilizie dell'intervento e di mettere a punto il testo della convenzione"*.

A riscontro di quanto riferito dall'imputato, correttamente le difese valorizzano l'agenda di Giulio Mosca - da cui risultano cinque appuntamenti presso il Comune di Desio, dal 29 luglio fino al 9 dicembre 2009, mentre non risulta alcun incontro nella prima parte dell'anno - e le intercettazioni telefoniche n. 9725 e n. 9748 del giorno 19.10.2009 (trascritte nelle parti rilevanti alle pp. 57-58 sentenza appellata). Le conversazioni seguono di mesi i fatti in contestazione (adozione e approvazione del P.G.T., con delibere 18.10.2008 e 20.4.2009) e riguardano fatti diversi: i piani dei progetti attuativi delle due aree ATR1 e ATR2, come reso chiaro dal dato cronologico (il deposito dei piani avvenne effettivamente in data 29.10.2009, una decina di giorni dopo le citate telefonate) e dal riferimento esplicito che Brambilla, nel corso del dialogo con Ponzoni, fa a quanto suggerito a Mosca proprio in relazione al deposito dei piani (*"gli ho detto di presentare entro la fine del mese i due piani che li portiamo prima delle elezioni in Consiglio"*).

Il Tribunale, nonostante ciò, trae prova di un *"trattamento di favore nei confronti del Mosca in sede di approvazione del P.G.T. (ipotesi di cui al capo B)"* dal *"chiaro riferimento al fatto che in precedenza lo stesso Brambilla aveva fatto"* - nella telefonata n. 9725 - *"all'aver già risolto tutte le questioni che riguardavano Mosca"* (p. 59 sentenza appellata). Sul punto si tornerà in seguito, trattando delle "utilità" di Ponzoni (par. 3.2.2), ma deve fin d'ora rilevarsi che **l'accenno** di Brambilla a *"problemi"* già *"risolti tutti"* - non consente di trarre conclusioni attendibili sul piano probatorio. Il riferimento, infatti, è di per sé equivoco, perché potrebbe alternativemente e altrettanto plausibilmente riferirsi a "problemi" insorti nella stessa fase successiva all'approvazione del P.G.T., nel corso della fase di "gestazione" dei piani attuativi (piani molto contrastati, come evincibile da quanto riferisce lo stesso Brambilla e dalle deposizioni della prof. Treu e dell'arch. Arosio) ovvero a



"problemi" che, quand'anche riferibili alla precedente fase di adozione del P.G.T., erano stati "risolti" senza alcun favoritismo. A dirimere tale equivocità non soccorrono, del resto, altri elementi indiziari; al contrario, la presenza di riscontro documentale, sull'agenda di Mosca, di appuntamenti presso il Comune di Desio solo a partire dall'estate del 2009 indebolisce l'inferenza logica del Tribunale e induce a spostare la valenza indiziaria del dato sulla fase *successiva* all'adozione del P.G.T., senza alcun collegamento logico, quindi, con i fatti in contestazione.

Ciò detto in ordine alla prova di contatti tra Ponzoni e i pubblici ufficiali aventi riguardo agli specifici fatti in contestazione, va rilevato che **l'istruttoria dibattimentale ha comunque fornito plurime conferme - in linea generale - di contiguità e confidenza tra lo stesso Ponzoni, Brambilla e Perri; di interventi del primo al fine di raccomandare o sollecitare l'attenzione dei pubblici ufficiali su qualche pratica, a favore di diversi soggetti; di una effettiva capacità di influenza di Ponzoni sull'attività amministrativa dei due pubblici ufficiali.**

In particolare, si fa riferimento:

- alle citate intercettazioni telefoniche n. 9725 e n. 9748 del giorno 19.10.2009, che dimostrano l'effettivo ascendente di Ponzoni su Brambilla, **quanto meno con riguardo alla capacità di procurare "attenzione" e "diponibilità all'ascolto" del privato da parte del pubblico ufficiale** (Ponzoni chiede a Brambilla di andare "*da Giulio*" - ossia da Giulio Mosca - e di "*assecondarlo un pochettino al limite di quello che si può ... di essere molto disponibile*"). Come annotato dalla stessa difesa di Brambilla, nella sua memoria conclusiva, l'esigenza che nell'intercettazione Ponzoni esterna a Brambilla è quella di essere disponibile ad affrontare (e possibilmente risolvere) i problemi tecnici, per conservare l'appoggio di un imprenditore influente come Mosca, pronto a mettere a disposizione la Villa Buttafava per eventi elettorali (come puntualmente avvenne nella campagna elettorale regionale della primavera 2010) e ad offrire sponsorizzazioni al partito di Ponzoni;
- alla intercettazione del 3.2.2009 tra Ponzoni e Perri, in cui quest'ultimo si dice preoccupato dall' "osservazione", raccomanda a Ponzoni di sollecitare "*Tonino*" (ossia Brambilla) a "*porre la massima*

attenzione", aggiungendo: *"quello che secondo me Tonino deve metterci la testa e deve convincere anche sto' testa di cazzo di sindaco, al quale io stamattina gliel'ho ribadito"* (l'intercettazione è riportata a p. 37 della prima sentenza). Come rilevato dalle difese degli imputati e dal Procuratore Generale, **il riferimento non è all'osservazione della Provincia, come erroneamente ritenuto dal Tribunale** (p. 38 sent. appellata), **ma alla Casa di Riposo di Desio**, che aveva presentato un'osservazione al P.G.T. con la quale manifestava l'intento di variare la destinazione d'uso della vecchia sede e di far abbattere la vecchia struttura in modo da poter costruire unità abitative e commerciali, incontrando l'opposizione del sindaco e della maggioranza. Basti considerare, al riguardo, che all'epoca della telefonata, la Provincia non aveva ancora formulato la propria osservazione al P.G.T. (assunta con delibera della Giunta in data 30.03.2009 e trasmessa al Comune di Desio il 17.04.2009: cfr. pagg. 50-51 C.T. arch. Rimoldi; pag. 89 C.T. ing. Romaniello; pagg. 41 e ss. C.T. arch. Lisciandra; cfr. pag. 9 C.T. avv. Tanzarella); che nella conversazione si parla di un "sindaco" da convincere (argomento del tutto estraneo alle osservazioni della Provincia al P.G.T.); che l'intercettazione è contemporanea ad altre, che vanno dal 17 febbraio al 3 marzo 2009, che la stessa sentenza richiama in relazione alla citata Casa di Riposo (pag. 38 - 41 sent. appellata). La conversazione, in ogni caso, **denota l'ascendente che Ponzoni aveva su Brambilla**, tale da indurre Perri - che, pure, lavorava con Brambilla, nell'amministrazione comunale di Desio - a chiedere allo stesso Ponzoni di sollecitarne l'"attenzione" sull'osservazione al P.G.T.;

- alla lettera dell'imprenditore Buzzi Luigi a Pennati datata 6.10.2008, trasmessa via fax il 13.10.2008, con segnalazione di due aree rispetto a cui l'adottando P.G.T. limitava la capacità edificatoria con il giudizio di *"scandalosa operazione del Comune"* fax sequestrato il 30.03.10 presso l'Ufficio di Massimo Ponzoni in Regione (doc. 167 produzioni PM);
- alla registrazione dell'incontro tra Pennati e Ponzoni (registrazione Pennati in data 31.3.2009 ore 20.00, file REC 016 sera, trascrizione da pag. 101 della perizia depositata il 26.9.2012), in cui Ponzoni attribuisce a se stesso un potere determinante in merito al P.G.T. (*"facciamo il P.G.T."*, approvato pochi giorni dopo, il 20.4.09);



- alla registrazione, in data 9.4.2009, dell'incontro chiarificatore nell'ufficio di Pennati tra Dassi e Ponzoni, presenti anche Perri e Riva (registrazione ambientale di Pennati e sequestrata nel suo computer-file NUOVA CARTELLA 3 – REC 1 doc. 3 produzioni PM). Ponzoni, nel corso della lunga conversazione, ricorda quale fosse il suo ruolo nella società con Pennati e Dassi: quello di procurare favori politico-amministrativi in relazione alla edificabilità dei suoli e alle pratiche edilizie (p. 140 trascriz.: ***"La mia parte politica tra virgolette, di dare una mano, l'ho messa"***). Dal tenore della conversazione emerge chiaramente che Ponzoni si serve (o quanto meno vanta di servirsi, senza che nulla in contrario deducano gli interlocutori) di Brambilla, dello stesso Perri e degli amministratori degli altri Comuni governati dalla sua parte politica per fare favore ai soci e agli amici. Nel corso del colloquio Ponzoni contesta a Pennati che grazie a lui sono state inserite nel PTG alcune aree che interessano a Pennati (p. 129 trascrizioni: ***"ti racconto solo questa, che ..eh .. due mesi fa a Desio sul P.G.T. vi abbiamo tirato dentro due robe che non so di chi cazzo erano intestate, perché io non lo so di chi sono intestate, però le sta seguendo lui ... ieri ancora tre osservazioni, m'ha detto Tonino che gliele abbiamo inserite perché lui è andato a dirgli di inserirle ... cioè Rosario... cioè io dico però son soldi che, che "Tonino" sta pensando al modo di sanare le mansarde per aumentarne il valore, che a Bovisio si potrà fare qualcosa dopo le elezioni"***; p. 133: ***"eh... Tonino non m'ha detto che sono proprio due stupidate quelle che gli ho messo a posto nel P.G.T. Rosario, sono .. cose di peso, ne senso tre pezzi qua, due pezzi là"***); aggiunge che, su sua richiesta, "Tonino" sta pensando al modo di sanare le mansarde per aumentarne il valore, che a Bovisio si potrà fare qualcosa dopo le elezioni (p. 131 trascriz.: ***"ho chiesto a Tonino di trovare il modo per favore, mi son Dimenticato di dirlo a te, di sanare 'sta minchia di roba qua così saniamo le... le mansarde... per sanare le mansarde perché vuol dire risanarle aumentando il valore. Tonino si sta inventando una virgola – dice – che può sanare, minchia , 'sta roba qual... non so come, però m'ha detto che ci pensa"***);
- alla intercettazione del 6.5.2009 n. 3482 tra Ponzoni e Pennati, in cui il primo **minaccia di far bloccare da Perri, che avrebbe dovuto sottoscriverla per il Comune, la convenzione urbanistica per**

piano di lottizzazione PLD4 tra il Comune di Desio ed IMMOBILIARE MAIS, nonché di interferire, con lo stesso Perri, in altra iniziativa immobiliare di MAIS nel comune Bovisio Masciago;

- alla intercettazione del 4.11.2009 n. 18275 tra Ponzoni e Brambilla, in cui il primo chiede al secondo di incontrare Romeo (Coordinatore Provinciale Lega Nord) per chiarire questioni viabilità ed oneri e di dargli retta ("*bisogna... eh... dargli retta un attimino, Tonino, sennò qua la situazione è...*") e Brambilla chiede istruzioni sul da farsi ("*dimmi cosa devo fare*"); dal successivo scambio di SMS (n. 18810, 18811 e 18813 del 5.11.2009) e di telefonate (n. 18807 del 5.11.2009) si comprende che l'oggetto della richiesta di Ponzoni riguarda un'autorizzazione commerciale cui è interessato Duzioni;
- alla intercettazione del 10.6.2009 n. 12903 tra Perri e Ponzoni, in cui questi chiede al primo di rinviare la stipula della convenzione tra il Comune e la Mais perché lo stanno "*inculando a sangue*". Poco dopo questa conversazione, Perri e Ponzoni si incontrano di persona, come si desume dalla conversazione n. 12910. Dopo l'incontro, **eseguendo immediatamente e senza discutere quanto richiestogli da Ponzoni**, Perri chiama il notaio Roncoroni per rinviare l'appuntamento (cfr. intercettazione n. 12919 del 10.6.2010: "ROSARIO: *Ma io ho necessità, poi ti spiego a voce eventualmente, di rinviare l'atto di oggi*; UOMO: *Sì. Va bene*. ROSARIO: *Vedi un po', inventa qualche cazzo...*") e successivamente avvisa Ponzoni di essere riuscito nell'intento (intercettazione n. 12960 dello stesso giorno, con Laura Ponzoni, sorella di Massimo: "*Riferisci a Massimo che tutto è rinviato minimo di dieci-quindici giorni*").

3.2. Interesse di Ponzoni a influire sui pubblici ufficiali. Le "utilità" di Ponzoni.

Vengono in considerazione, al riguardo, le utilità che - secondo l'impostazione d'accusa, condivisa dal Tribunale - i privati interessati alle modifiche urbanistiche di cui ai capi A, B, C, E di imputazione avrebbero corrisposto a Ponzoni per indurlo a corrompere i pubblici ufficiali Brambilla e Perri: in altri termini, i vantaggi che Ponzoni avrebbe



conseguito favorendo gli interessi dei privati e concorrendo con questi nella corruzione dei pubblici ufficiali.

Alcune delle utilità individuate nei capi d'imputazione sono assolutamente pacifiche; gli appellanti, tuttavia, ne contestano il collegamento al patto corruttivo (così è, sostanzialmente, per i finanziamenti di Duzioni alle società di Ponzoni e per quelli erogati per sostenere la sua campagna elettorale, ammessi sia da Duzioni che da Ponzoni); di altre utilità, invece, le difese contestano la sussistenza, prima ancora che la valenza indiziaria.

L'articolazione analitica dei motivi d'appello (si fa riferimento a quelli proposti da Ponzoni, in cui sono sostanzialmente comprese le censure degli altri appellanti, in particolare di Duzioni) impone di trattare separatamente delle posizioni dei singoli "privati corruttori" indicati nei capi di imputazione e di verificare per ciascuna di esse l'effettiva tenuta della prospettazione accusatoria.

3.2.1. Le "utilità" corrisposte da Filippo Duzioni (capo A - ATR 4).

Filippo Duzioni è stato ritenuto responsabile dell'accusa di avere agito quale privato corruttore perché, al fine di vedere accolta la proposta della società **Antares s.r.l.** riguardante l'**ATR 4**, da un lato avrebbe remunerato direttamente l'assessore all'urbanistica Antonino Brambilla mediante gli incarichi di consulenza descritti al capo A, dall'altro avrebbe richiesto a Massimo Ponzoni di corrompere i pubblici ufficiali garantendogli denaro e altre utilità.

In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile:

- di avere fatto sì che la società Mediaservice S.r.l. e altre società a lui riferibili (le società Sedriano Sviluppo s.r.l. e Amaleo s.r.l.) corrispondessero ad altre società immobiliari, partecipate da Ponzoni e a lui riferibili (SM Piermarini s.r.l, Immobiliare La Perla s.r.l. e Il Pellicano s.r.l), somme per complessivi euro 310.000, corrisposte in più riprese a titolo di caparra a fronte della stipula di contratti preliminari simulati, aventi ad oggetto la vendita di unità immobiliari in corso di realizzazione; al versamento della caparra da parte delle società promissarie acquirenti

faceva seguito la rinuncia (formalmente successiva, ma in realtà preordinata) da parte delle promissaria acquirente alla stipula del contratto definitivo, con conseguente ritenzione della caparra da parte delle società promissarie venditrici.

- di avere finanziato le campagne elettorali di Ponzoni per le elezioni provinciali Monza e Brianza 2009 e le regionali 2010 e sostenuto le sue società, ormai decotte, anche indirettamente, sollecitando l'intervento di terze persone. Sempre attraverso Mediaservice S.r.l. o altre società, egli avrebbe corrisposto o promesso di corrispondere una serie di altre utilità a vantaggio di Ponzoni:

- una somma di euro 25.200 pagata in data 3.6.08 a In Studios S.r.l. e utilizzata da quest'ultima società per retribuire giornalisti (attraverso contratti di consulenza fittizi), affinché scrivessero articoli a favore di Ponzoni Massimo;
- una somma di euro 75.000 promessa alla società Tulipano S.r.l. (riferibile a Ponzoni) attraverso la sua società SEDRIANO SVILUPPO s.r.l. (con il solito meccanismo basato su contratto preliminare simulato, caparra confirmatoria e rinuncia alla stessa);
- euro 295.920 in pagamento di debiti contratti per la campagna elettorale per le elezioni provinciali di Monza e Brianza del 2009 dal coordinamento provinciale del PDL retto da Ponzoni; allo stesso titolo, in vista della campagna elettorale per le elezioni regionali 2010, Duzioni avrebbe promesso di pagare altri 50.000 euro;
- euro 250.000 messi a disposizione della società Tulipano S.r.l. (riferibile a Ponzoni) attraverso la società VITA s.r.l. (con il solito meccanismo basato su contratto preliminare simulato, caparra confirmatoria e rinuncia alla stessa);
- euro 70.000 corrisposti tramite la società STEAMAR REAL ESTATE s.r.l. di Piersimoni Marco (che agiva su *input* di Duzioni e Vitali) a Ponzoni Massimo per l'acquisto delle quote di quest'ultimo della PELLICANO srl, di valore nullo.

I motivi d'appello proposti dalla difesa di Massimo Ponzoni e di Filippo Duzioni sullo specifico tema dei "vantaggi" di Massimo Ponzoni si muovono - come si è detto sopra - su un doppio binario:



- sia la difesa di Ponzoni che quella di Duzioni contestano che i finanziamenti erogati o promessi da Duzioni a Ponzoni trovino ragione nell'accordo corruttivo contestato; in particolare, per ciò che concerne i vantaggi costituiti dalla stipula di una serie di negozi preliminari tra la società Mediaservice S.r.l. e altre società alla stessa collegate (Amaleo, Sedriano Sviluppo) e società riconducibili a Ponzoni, sostengono che si trattasse non già di contratti simulati (come ritiene il Tribunale), ma di contratti reali, giustificati dalla volontà di acquisire gli immobili in corso di realizzazione da parte delle società promesse venditrici e di trarne vantaggio;
- la difesa di Ponzoni contesta anche la prova della effettiva erogazione di alcune utilità (la somma di € 295.920 che Duzioni si sarebbe impegnato a pagare e in parte avrebbe pagato, secondo il Tribunale, per la campagna elettorale per le elezioni provinciali Monza Brianza 2009; la somma di € 50.000,00 per costi relativi alla campagna elettorale di Ponzoni Massimo per le elezioni regionali 2010).

Le doglianze sono **infondate**.

Le prove di un costante, significativo sostegno finanziario di Duzioni in favore di Ponzoni (sostegno diretto o tramite società a lui facenti capo ovvero ancora tramite la sollecitazione di terze persone, quali Massimo Vitali) sono molteplici e convergenti.

Sul punto è sufficiente fare rinvio all'esito delle perquisizioni, ai sequestri e alle anomalie nelle annotazioni contabili di cui scrive il Tribunale, trattando dei "vantaggi" di cui al capo A (pp. 43-45 della motivazione della sentenza appellata); alle registrazioni e intercettazioni telefoniche richiamate e commentate nel corpo della medesima motivazione, dalle quali emerge con chiarezza come Ponzoni ricorresse disinvoltamente allo strumento dei preliminari per finanziare le società sue e di Pennati e come i "finanziatori" si prestassero a sottoscrivere i contratti e a versare le caparre nonostante il loro scarso (se non nullo) interesse ad acquistare immobili (cfr. conversazioni richiamate alle pp. 46, 50 e 90 sent. appellata, dalle quali risulta confermato anche il ruolo di Duzioni quale finanziatore di Ponzoni e la sua capacità di determinare gli amministratori delle società collegate a Mediaservice - quali Christian Meroni, amministratore di Amaleo - a concludere i preliminari d'acquisto degli immobili); alle intercettazioni in carcere in data 8.2.2012, in cui Duzioni

ammette di avere finanziato le campagne elettorali di Ponzoni (p. 54 sent. appellata); ai pagamenti di Mediaservice a favore di InStudios, utilizzati per retribuire giornalisti che scrivessero in favore di Ponzoni (sul punto si fa rinvio ai molteplici elementi prova correttamente individuati e valutati dal Tribunale alle pp. 47-49 della motivazione, sui quali nessuna specifica censura è stata mossa); al rinvenimento di fatture per spese elettorali di Ponzoni nell'ufficio di Duzioni (cfr. pp. 52-53 della prima sentenza); alle dichiarazioni del m.llo Agnello e del dott. Pireddu, nonché alla documentazione e alle dichiarazioni dell'avv. Lissoni sul "prestito" di 250.000 euro della società Vita s.r.l. alla Tulipano s.r.l., sotto forma di caparra per l'acquisto di immobile di Seregno, vicolo Rose (pp. 53-54); alle ammissioni dello stesso Duzioni sulla mediazione effettuata presso Massimo Vitali per aiutare Ponzoni a risolvere le difficoltà finanziarie delle sue società; alla mail 13.6.2009 di Duzioni a Massimo Vitali affinché si spendesse per aiutare Ponzoni e al successivo acquisto delle quote di Ponzoni nella società Pellicano s.r.l., per euro 70.000, da parte della Stemar Real Estate di Piersimoni Marco, su sollecitazione dello stesso Vitali.

Le censure della difesa Ponzoni in ordine alla prova dei "vantaggi" concessi da Filippo Duzioni al partito PDL e al politico Ponzoni poggiano su **argomenti inconferenti**.

L'appellante, infatti, sostiene che in dibattimento sarebbe emersa prova che Duzioni non pagò alcuna delle spese, per un complessivo importo di € 295.920, destinati alla campagna elettorale per le elezioni provinciali Monza Brianza 2009; altrettanto sostiene per la somma di € 50.000,00, relativa a costi della campagna elettorale di Ponzoni Massimo per le elezioni regionali 2010 (Ponzoni - secondo la difesa - avrebbe riferito di avere solo richiesto a Duzioni di trovare finanziatori, lasciandogli le fatture e l'elenco delle spese da affrontare - senza che questi desse poi corso alle richieste).

E' tuttavia agevole replicare che - a fronte di una contestazione che comprende sia le **promesse di pagamento** che i **pagamenti**, sia le erogazioni dirette, sia quelle mediate attraverso terzi soggetti - non è necessaria la prova dell'effettivo pagamento dell'intero importo riportato nel capo di imputazione (rilevante, semmai, ai diversi fini della prova del reato di finanziamento illecito contestato al capo Aa); **è sufficiente la**



prova della “promessa” di pagamento o, comunque, dell’impegno di Duzioni a reperire chi finanziasse le spese elettorali di Ponzoni.

Indizio significativo di tale impegno è costituito - come già evidenziato dal Tribunale (cfr. pp. 52-53 sent. appellata) - dal rinvenimento, presso gli uffici in uso a Duzioni, delle fatture e di altra documentazione inerente alle spese per la campagna elettorale di Ponzoni. Tale elemento, già di per sé gravemente indiziario di una effettiva “promessa” di pagamento di Duzioni (considerata l’assenza di ragionevoli spiegazioni alternative alla reiterazione di richieste e trasmissioni di “liste della spesa” al suo indirizzo), è ulteriormente corroborato: dal contenuto delle mail menzionate a p. 53 della prima sentenza (nelle quali si fa riferimento ad “accordi” con Duzioni e a “richieste” del medesimo di trasmissione della documentazione di spesa); dalle parole dello stesso Duzioni nei colloqui intercettati in carcere (allorché ammette esplicitamente di avere finanziato la campagna elettorale di Ponzoni: cfr. p. 53 sent. appellata); dalla prassi di generosa “munificenza” di Duzioni nei confronti del politico, attuata anche attraverso altri canali (retribuzione indiretta di giornalisti perché scrivessero a favore di Ponzoni; stipula di contratti preliminari con le società immobiliari facenti capo al politico e versamento di consistenti caparre); dal rapporto interessato tra Duzioni e Ponzoni per la concomitante pendenza della pratica Antares - ATR4.

Quanto ai motivi di doglianza riguardanti i **contratti preliminari**, i rilievi mossi negli atti d’appello non sono idonei a scardinare l’impianto accusatorio, saldamente fondato sugli elementi tratteggiati dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pp. 43-47).

Poco importa che dalla meticolosa ricostruzione contabile effettuata dalla difesa Ponzoni (pp. 171 e ss. dell’appello) non tutte le caparre versate dalle società riconducibili a Duzioni siano state contabilizzate come “sopravvenienze passive” nel bilancio al 31.12.2009 (così, in particolare, per il contratto Amaleo / Sm Piermarini per il cantiere Inverigo e per il contratto Amaleo / La Perla) o che per uno dei contratti (Mediaservice/SM Piermarini) la Mediaservice avesse ottenuto una garanzia; né rileva che per alcuni dei contratti non sussistesse un’effettiva sproporzione tra la caparra versata e il valore degli immobili da acquistare (sproporzione comunque eclatante nel contratto preliminare stipulato tra Mediaservice e Piermarini): si tratta, infatti, di rilievi parziali

e, soprattutto, **inconferenti rispetto all'accusa da verificare, costituita dai "vantaggi" che Duzioni avrebbe assicurato a Ponzoni. Il punto rilevante, rispetto a tale obiettivo, non è se i contratti preliminari d'acquisto fossero o non contratti "simulati", ma se la stipula di detti contratti rappresentasse un "favore" fatto da Duzioni a Ponzoni per finanziare le sue società in un momento di crisi, a dispetto della reale economicità dell'affare e nonostante il concreto rischio (puntualmente verificatosi) di perdere tutto il denaro versato a titolo di caparra.**

Ebbene, le prove acquisite non lasciano alcun dubbio sul fatto che i contratti preliminari stipulati da Duzioni (o, meglio, i contratti da lui fatti stipulare alle società promissarie acquirenti) fossero **vantaggiosi finanziamenti in favore di Ponzoni, per compensarlo del favore guadagnato a Duzioni presso l'assessore Brambilla.**

Rilevano, a tal fine:

- le circostanze e le condizioni dei contratti: i negozi iniziano ad essere conclusi **pochi mesi dopo l'incarico di Antares a Mediaservice (risalente al 28.5.2008) e continuano ad essere stipulati in concomitanza con lo svolgimento della fase più critica della pratica urbanistica riguardante Antares**; tre contratti su cinque risultano conclusi tra giugno e settembre 2009, proprio in concomitanza con la predisposizione del piano attuativo dell'ATR4, unico segmento della contestazione di cui al capo A che, come si vedrà, può dirsi sicuramente oggetto di accordo corruttivo; al tempo stesso, quegli stessi tre contratti vengono conclusi in un'epoca (tra giugno e settembre 2009) in cui le società promissarie venditrici erano ormai decotte; un quarto contratto (primo in ordine temporale, in quanto risalente al 24.9.2008), concluso tra Mediaservice e SM Piermarini, implicò il pagamento, in due *tranche*, di una caparra esorbitante, pari a più della metà del prezzo pattuito (85.000 euro contro 160.000 di prezzo di vendita pattuito);
- le insistenze che Duzioni dovette esercitare sugli amministratori delle società promittenti acquirenti, per indurli a concludere un negozio che evidentemente non aveva alcuna attrattiva di tipo economico (significativo, al riguardo, è quanto riferisce lo stesso Duzioni, durante

- l'esame dibattimentale, sul fatto che dovette "*convincere*" la Taschini, che non condivideva il suo "altruismo" nei confronti di Ponzoni⁹);
- la reiterazione di rinunce "imbelli" alla stipula dei contratti definitivi, con incameramento delle caparre da parte di Ponzoni;
 - le anomalie nelle annotazioni contabili dei versamenti (annotati come pagamenti a fornitori "*conto anticipi*" e non quali caparre, quali effettivamente erano);
 - le intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite in atti (cfr. registrazioni Pennati in data 26.3.2009, commentate e parzialmente trascritte alle pp. 46 e 90 della prima sentenza; nel corso della lunga conversazione Riva, Ponzoni e Pennati cercano di trovare una "*soluzione per la Piermarini*" e "Franco" - ossia Riva - suggerisce di parlare "*con Duzioni, con qualcun altro, col Nello Mariani con ... non so, chi glieli ha messo dentro*"; la conversazione conferma che Duzioni, attraverso il versamento delle caparre confirmatorie, a fronte della "prenotazione" degli appartamenti della S.M. Piermarini, "*ha messo dentro*" soldi nella società. Cfr. altresì intercettazioni 15 e 16.2.2010, a pp. 50-52 della prima sentenza).

A ciò si aggiungano le ammissioni di Duzioni, nel corso del suo esame dibattimentale, circa l'"aiuto" prestato a Ponzoni (ud. 5.6.2013 pp. 23 e ss.):

P.M. – E a che titolo l'ha fatto questo, perché si è impegnato ad aiutare Massimo Ponzoni e le sue società?

IMP. DUZIONI – Perché è un problema che ci ho io, personale, di aiutare ogni tanto anche le persone.

P.M. – Quindi per spirito di...

IMP. DUZIONI – Non avevo nessun interesse in quelle cose.

P.M. – Per puro spirito di solidarietà umana?

IMP. DUZIONI – Sì, credo che l'ho fatto sia anche per la Pellicano su a Inverigo, a Brenna, che ho smosso – credo – un sacco di aziende, che poi non trovavano dei numeri che tornavano, all'interno della operazione

⁹ Cfr. ud. 5.6.2013, p. 24: "PM: La signora Taschini condivide con lei queste intenzioni di aiuto umano agli altri, che sottoscrive con la sua società... IMP. DUZIONI – No, molto meno, molto meno, molto meno. PRESIDENTE – E come mai ha sottoscritto questi preliminari per aiutare Ponzoni? IMP. DUZIONI – Perché io ero convinto. P.M. – Perché l'ha convinta? IMP. DUZIONI – Sì, ma anche perché poteva... adesso sinceramente poteva essere anche oggetto di... al tempo non è che si sentiva molto la crisi, si poteva pensare di rivenderli"

immobiliare, poi si stava entrando anche in crisi. Pertanto sì, l'ho fatto per spirito anche di dargli una mano per evitargli problemi.

P.M. – E con questo stesso spirito sono stati sottoscritti quei preliminari del capo di imputazione, quelli dei 310 mila euro, attraverso la società Media Service, Sedriano Sviluppo e Amaleo?

IMP. DUZIONI – Sì, sicuramente io li ho fatti sottoscrivere sia con l'intento di dare una mano ma sia con l'intento magari anche di rivenderli e provare a guadagnarci anche qualcosa.

Ora, che Duzioni possa seriamente aver pensato di “*guadagnarci anche qualcosa*” è fuori di ogni logica, considerate la sua caratura professionale (uomo abituato a organizzare grandi operazioni commerciali, secondo quanto racconta) e le gravi difficoltà finanziarie in cui versavano le società immobiliari facenti capo a Ponzoni: difficoltà di cui Duzioni era ben consapevole, visto che egli stesso ammette che “*si stava entrando anche in crisi*” e che intervenne “*per evitare problemi*” a Ponzoni.

E' fatto notorio, peraltro, che la peggiore crisi economica mondiale dopo la grande depressione inizia con la crisi finanziaria dei mutui *subprime*, negli USA, già alla fine del 2006 e conduce al clamoroso e drammatico annuncio della bancarotta di Lehman Brothers il 15 settembre 2008: in questo quadro internazionale, Duzioni è "convinto" di fare un buon affare investendo - a partire dall'autunno 2008 fino al 2.10.2009 - in un settore - quello immobiliare - investito in pieno dalla crisi. Non solo: promette di acquistare da società già in stato di crisi conclamato (come dimostrano i disperati tentativi di Ponzoni, Riva e Pennati di trovare una soluzione che impedisca il fallimento, documentati nelle registrazioni di Pennati del marzo 2009).

In tale contesto, è fin troppo chiaro che l'aiuto prestato a Ponzoni non fosse propriamente un “investimento”, ma un **finanziamento**: un finanziamento dalle prospettive di redditività e/restituzione assai improbabili e che, **per il sol fatto di essere stato concesso, costituiva un vantaggio per Ponzoni**. Non mette neanche conto commentare l'idea (assurda) di "regalie" e impegni di spesa di tale ingente importo per puro "spirito di solidarietà" (per giunta con soldi di terzi soggetti - società di capitali -, non già personali di Duzioni). **L'unica lettura logica consentita dei dati accertati - ove si valutino congiuntamente entità, reiterazione e condizioni dei finanziamenti** (non solo quelli concessi tramite i preliminari di compravendita di cui si è detto, ma anche quelli



procurati tramite terzi soggetti, quali la Steamar Real Estate s.r.l. di Piersimoni Marco e la società Vita s.r.l., riferibile all'imprenditore Vitali Massimo), **concomitanza degli stessi con la trattazione della pratica urbanistica di interesse di Duzioni, mediazione effettuata da Duzioni e tra i clienti e i politici, "entratura" a lui garantita da Ponzoni presso gli uffici comunali di Desio - è che si trattò di "aiuti" interessati, prestati quale corrispettivo per i servizi attesi o resi da Ponzoni.**

3.2.2. Le utilità corrisposte da Giulio Mosca nel proprio interesse (capo B.b2 - ATR2) e nell'interesse di Edoardo Mosca (capo B.b1 - ATR 1)

Secondo quanto descritto nel capo B d'imputazione, **Giulio Mosca** avrebbe messo gratuitamente a disposizione di Ponzoni le proprie imprese edili per lavori di ristrutturazione della sua villa di Beaulieu, al fine di ottenere dallo stesso Ponzoni - attraverso la corruzione dei pubblici ufficiali Brambilla e Perri - l'accoglimento delle istanze relative agli ambiti di trasformazione ATR1 e ATR2, avanzate dalle società Cascina Americana (amministrata da Edoardo Mosca) e Parco Blu s.r.l.

Come denunciato con i motivi d'appello (cfr. difesa di Ponzoni e Brambilla), **l'ipotesi accusatoria si è rivelata infondata.**

La prospettazione poggia esclusivamente su un generico accenno contenuto nel memoriale di Pennati, privo di riscontri e parzialmente contraddetto dallo stesso Pennati nel corso del successivo esame dibattimentale.

Riferendosi al P.G.T. di Desio, infatti, Pennati scrive nel "memoriale" che *"uno dei beneficiari maggiori è Mosca Giulio di Lissone, costruttore e proprietario di aree... lo stesso Mosca foraggia Ponzoni sia in denaro che con lavori per suo conto (probabilmente la casa al mare a Beaulieu in Francia)"*. In dibattimento Pennati riferisce di avere tratto la convinzione che Giulio Mosca avrebbe contraccambiato il favore di Ponzoni da alcune frasi che Ponzoni stesso gli avrebbe detto al tempo in cui erano comproprietari della villa in Francia, a Beaulieu: ***"Non ho mai visto il signor Mosca dare dei soldi a Ponzoni, per quanto riguarda i lavori della casa al mare so che non li ha fatti anche se in quel periodo***

potevo pensare che facesse lei i lavori, so che non li ha fatti, il mio unico momento è stato quando eravamo a vedere l'ascensore, etc., che Ponzoni mi ha detto: "Tanto al Giulio gli faccio fare quello che voglio", non è compito mio andare a indagare su queste cose." (ud. 12.9.2009, p. 125 trascriz.).

Pennati, quindi, nel corso dell'esame corregge le sue precedenti annotazioni e riconosce che **i lavori nella casa di Beaulieu non furono eseguiti da Mosca** (*ibidem*, p. 126: "*me lo può aver detto chiunque, me lo può aver detto il Coccozza, anche perché poi il Coccozza ha fatto dei lavori alla casa al mare di Ponzoni, me lo può aver detto lui, me lo può aver detto chiunque, me lo può aver detto il papà di Ponzoni che siamo stati una volta in questa casa con lui*").

Lo stesso Edoardo Mosca, esaminato in dibattimento, sostiene che né lui né il padre Giulio avevano mai sentito parlare dei lavori alla villa di Beaulieu; entrambi neppure sapevano dell'esistenza della villa (cfr. trascriz. ud. 13.3.2013, pag. 33).

Anche il Tribunale, del resto, mostra di non dare soverchio peso alle dichiarazioni di Pennati, in quanto individua, quale motivo dell'illecito intervento di Ponzoni presso Brambilla, in favore di Mosca - un generico "*rapporto interessato tra Ponzoni e Mosca*" (p. 76): rapporto "interessato" di cui trae conferma - a posteriori rispetto all'epoca in cui si sarebbe consumata la corruzione - da alcune conversazioni intercettate il 19 ottobre 2009, in particolare dalla conversazione nr. 9725 del giorno 19 ottobre 2009 delle ore 08:57:43, nella quale Ponzoni sollecita l'attenzione di Brambilla su un "problema" di Mosca, invitandolo ad essere "*molto disponibile perché ho... ho bisogno di quello lì...*" (probabilmente riferendosi, secondo quanto spiegato da Brambilla nel corso dell'esame dibattimentale, al fatto che Mosca metteva a disposizione di Ponzoni e del partito la villa Buttafava e il suo parco "*per fare comizi*"). Dalla replica stupita di Brambilla ("*Ma no... non so quali problemi hanno. Glieli abbiamo risolti tutti*") il Tribunale - in altro punto della sentenza (p. 59) - trae altresì conferma del "*trattamento di favore nei confronti del Mosca in sede di approvazione del P.G.T.*" .

In definitiva, abbandonata la prospettazione originaria dell'accusa (in cui il sinallagma era imperniato sulle utilità che Mosca concedeva a Ponzoni



sotto forma di lavori gratuiti nella sua villa in Francia e sui vantaggi che l'appoggio politico di Ponzoni garantiva a Brambilla e a Perri), il Tribunale fonda la corruzione su un "rapporto interessato" tra Ponzoni e Mosca: **rapporto non meglio delineato, né altrimenti ricostruibile sulla base delle prove acquisite e di cui Brambilla fornisce solo una possibile chiave di lettura, fondata su una sua intuizione** ("... io ho capito sostanzialmente lui ne usa perché mette a disposizione la Villa Buttafava, il parco per fare i comizi"). Quand'anche la supposizione di Brambilla fosse fondata, si tratterebbe di un'utilità "sperata" da Ponzoni nel mese di ottobre 2009 ("ho bisogno di quello lì..."), che non vi è alcuna prova sia stata effettivamente spesa da Mosca, nel semestre precedente, quale prezzo della corruzione contestata (risalente, in ipotesi d'accusa, all'epoca di adozione del P.G.T., il 20.4.2009). Né vi è prova, desumibile *aliunde*, di un accordo tra Ponzoni e Mosca per corrompere Brambilla (gli unici contatti telefonici intercettati, coinvolgenti Mosca Giulio, risalgono alla data del 19.10.2009¹⁰).

A contraddire l'ipotesi d'accusa, del resto, non è solo l'incongruenza del dato temporale, ma anche il tenore delle conversazioni intercettate e l'atteggiamento di Antonino Brambilla.

Questi viene sollecitato da Ponzoni a mostrare disponibilità nei confronti di Giulio Mosca, **limitatamente a ciò che è "possibile" fare**: (cfr. conversazione telefonica nr. 9725 del giorno 19 ottobre 2009 delle ore 08:57:43: "*Ecco, se tu vai da Giulio cerca di assecondarlo un pochettino al limite di quello che si può comunque sempre*"). Dalle intercettazioni successive risulta che Brambilla incontra Giulio Mosca e gli suggerisce di presentare "*i due piani*", chiaramente riferendosi ai piani attuativi degli ambiti di trasformazione (cfr. conversazione telefonica nr. 9748 del giorno 19 ottobre 2009 delle ore 09:34:26, in cui Brambilla dice a Ponzoni : "*Senti, io ho finito con Giulio. Abbiamo...Sì, sì, abbiám visto tutto, e gli ho detto di presentare entro la fine del mese i due piani che li*

¹⁰ Cfr. m.llo Agnello all'udienza 18.7.2009, p. 101 : "*Quindi in questa nota informativa abbiamo evidenziato alcuni contatti telefonici tra Ponzoni Massimo, Brambilla Antonino e l'imprenditore Mosca Giulio e in particolare in riferimento a tre conversazioni telefoniche, che poi sono quattro perché una è un tentativo di chiamata, intercettate sul RIT 418 del 2009, il brano 9725 del 19 ottobre 2009, sono tutte le 19 ottobre queste conversazioni sullo stesso RIT, la 9747, la 9748 e la 9743 che è un tentativo di chiamata....la 9725 tra Ponzoni e Brambilla, la 9747 tra Ponzoni e Mosca Giulio, la 9748 tra Brambilla e Ponzoni e la 9743 è un tentativo di chiamata di Brambilla verso Ponzoni*".

portiamo prima delle elezioni in Consiglio”; alla domanda di Ponzoni se ha “tranquillizzato” Mosca, Brambilla spiega all’amico che c’era “un problemino tecnico” e che “ne abbiām parlato – ho detto – se mi mandan tutti e due... però gli ho detto: attento, perché siccome scade il Consiglio Comunale io ho bisogno d’avere tutto entro la fine del mese senno non posso fare niente... perché senno non ho i tempi tecnici”).

Come rilevato dalla difesa di Brambilla, tuttavia, i progetti attuativi di Mosca erano di scadente qualità e, dunque, Brambilla non li portò all’approvazione della Giunta, **così vanificando lo stesso intervento che, in sede di approvazione del P.G.T., in ipotesi d’accusa egli avrebbe indebitamente favorito.**

Occorre ricordare, al riguardo, che la legislazione regionale lombarda contiene, per il P.G.T. (che in Lombardia ha sostituito il Piano regolatore generale), una particolare disciplina. La legge regionale n. 12/2005 dispone che le previsioni del Documento di piano (e, dunque, anche quelle che riguardavano gli ATR) siano solo programmatiche e temporanee (esse hanno, infatti, una validità di cinque anni) e, soprattutto, stabilisce che esse **non mutino il regime giuridico dei suoli** (cfr. art. 8, co. 3, L.R.: “*il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime dei suoli*”; nello stesso senso cfr. teste Treu, ud. 28.11.2012, p. 12). **Sono i piani attuativi, infatti, ad attribuire a un’area la natura giuridica di area edificabile.** Se tali piani non vengono approvati entro cinque anni, le previsioni di edificabilità delle aree di trasformazione del Documento di piano diventano inefficaci.

Ebbene, nessun piano attuativo è stato mai approvato per le aree di Mosca, invano “sponsorizzate” da Ponzoni. Il fatto che i progetti attuativi presentati da Mosca avessero trovato difficoltà in sede comunale, del resto, trova riscontro nella testimonianza resa dall’arch. Arosio, uno dei progettisti: “...dall’inizio si è visto che non c’era la volontà di mandare avanti la questione...”. La qualità scadente dei progetti è confermato anche dalla prof. Treu, alla quale i progetti di Piano di Mosca erano stati sottoposti (cfr. teste Treu, ud. 28.11.2012, pp. 33-34, pur riferendosi al piano attuativo per la ATR 2 “... non eravamo particolarmente entusiasti di quel piano attuativo” “...sperando che arrivi un progettista più dignitoso...”).



In conclusione, **nel caso dell'ATR1 e ATR2 (capo B b.1 e b2) manca prova di utilità erogate o promesse a Ponzoni (e, come si vedrà, ai pubblici ufficiali Brambilla e Perri) in relazione all'adozione degli ambiti di trasformazione nel P.G.T.**

A sorreggere l'accusa resta solo il preteso favoritismo nella scelta di adozione degli ambiti di trasformazione, desunto dalla supposta contrarietà dell'atto all'interesse pubblico. Si vedrà in seguito, tuttavia, che il giudizio sullo "*sviamento di potere*" dell'atto amministrativo (in cui il Tribunale rintraccia prova della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio) esorbita in un inammissibile sindacato di merito sull'opportunità delle scelte della P.A.

3.2.3. Le utilità corrisposte da Ornello Mariani (capo C - ATR 3).

L'imputazione di cui al capo C riguarda l'ambito di trasformazione **ATR 3**; al fine di veder accolte la propria istanza di cambio di destinazione dell'area, **Ornello Mariani**, agendo quale privato corruttore, avrebbe richiesto a Massimo Ponzoni di corrompere i pubblici ufficiali Brambilla e Perri; in cambio, avrebbe promesso allo stesso Ponzoni la cessione gratuita e/o a prezzo di favore di un terreno edificabile in Seregno; avrebbe altresì erogato euro 41.000,00 il 31.12.2008 (ragionevolmente a titolo di caparra per l'acquisto di un'unità immobiliare) alla S.M. Piermarini srl.

Il Tribunale (pp. 78-81 sentenza appello) ravvisa la prova nelle dichiarazioni di Pennati, ritenendole riscontrate dagli accertamenti eseguiti dalla G.d.F. e dalle conversazioni registrate da Pennati il 26.3.2009.

La difesa di Ponzoni rileva che il Tribunale ha assunto quale prova "*solo e soltanto le dichiarazioni di Pennati: come al solito sprovviste del benché minimo riscontro*" e, anzi, contraddette dalle risultanze probatorie.

Le doglianze sono fondate.

Con riferimento all'affermazione di Pennati circa la presunta promessa di Mariani di cedere *“un terreno residenziale in Seregno”*, **in dibattimento è emerso che Ornello Mariani non disponeva di alcun terreno “residenziale” in Seregno** (cfr. teste m.llo Agnello, trascriz. ud. 18.07.12, pagg. 42 e ss.; teste dott. Giacinto Mariani, Sindaco del Comune di Seregno dal 2005 e ancora sindaco al momento della deposizione testimoniale, trascriz. ud. 10.04.2013, pagg. 83 e ss.). **La circostanza - che evidentemente contraddice le dichiarazioni di Pennati - è stata ignorata dal Tribunale.**

Con riferimento al secondo presunto vantaggio contestato, l'erogazione di € 41.000,00 a favore della società S.M. Piermarini *“ragionevolmente a titolo di caparra per l'acquisto di una unità immobiliare”*, la difesa fa notare che il Tribunale si è limitato a rilevare che agli atti del processo vi sono documenti attestanti l'impegno in questione e che risultano essere stati effettuati i pagamenti.

In realtà, il Tribunale evidenzia qualcosa in più: a p. 81 della motivazione, infatti, scrive che, nonostante la giustificazione, nella contabilità della Piermarini, dell'incasso della somma come caparra per la vendita di immobili del cantiere di Inverigo (nel mastrino della S.M. Piermarini veniva annotato il versamento a titolo di caparra di euro 41.000, in due assegni da 20.000 e 21.000 euro, tratti dai conti della moglie e della figlia di Ornello Mariani, contabilizzati il 30 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2008), nessun preliminare di vendita era stato trovato, mentre era stata rinvenuta una proposta di acquisto, definito una *“prenotazione”* dell'appartamento sito in Inverigo, via vvvvvv al prezzo convenuto di 120.000 euro e un box di 20.000 euro. Il saldo era previsto al rogito da stipulare entro il 30 giugno 2009 e il documento non era sottoscritto. Alla proposta di acquisto non era seguito alcun rogito e, dopo una corrispondenza tra legali, il 2 novembre 2011 Mariani Ornello aveva interrotto ogni azione nei confronti della Piermarini, tanto che il suo legale, nel documento prodotto dal P.M. *sub* n. 667, scriveva: *“Prendo atto della sua volontà di non proseguire con la trattativa e di evitare ogni azione giudiziaria finalizzata al recupero della somma di 41 mila euro da lei corrisposta all'atto della prenotazione di due appartamenti”*.

Ebbene, gli elementi acquisiti non sono sufficienti a provare la simulazione del contratto preliminare (nell'intento, ipotizzato



dall'accusa, di avvantaggiare Ponzoni). E' sufficiente, al riguardo, evidenziare l'equivocità del dato indiziario: la rinuncia a intraprendere azioni legali, da parte di Mariani, è di molto successiva alla sottoscrizione della proposta di acquisto, fa seguito a una serie di iniziative extragiudiziarie intraprese per sollecitare la conclusione del contratto di compravendita (iniziative serie, intraprese attraverso un legale, l'avv. Vismara, e per le quali Mariani ha dovuto anche sostenere i costi del professionista: cfr. docc. 667 e ss. produzioni P.M.) e può plausibilmente spiegarsi con le condizioni ormai critiche in cui versava la Piermarini, che sarebbe fallita di lì a un paio di mesi (17 gennaio 2012).

Quanto alla registrazione della conversazione del 26.3.2009, dalla stessa si desume che Riva, Ponzoni e Pennati stanno cercando di trovare una *“soluzione per la Piermarini”* e che *“Franco”* (Riva) suggerisce di parlare *“con Duzioni, con qualcun altro, col Nello Mariani con ... non so, chi glieli ha messo dentro”* (sottinteso: i soldi). La conversazione non fa che confermare quanto già risulta dalla documentazione: che Mariani, attraverso il versamento delle due *“caparre confirmatorie”*, a fronte della *“prenotazione”* dei due appartamenti della S.M. Piermarini, *“ha messo dentro”* soldi nella società. Che ciò sia avvenuto per *“finanziare”* surrettiziamente e a fondo perduto la società di Ponzoni, in cambio del *“favore”* costituito dall'accoglimento della proposta relativa all'ATR3, è una possibile lettura dei fatti, non adeguatamente supportata, però, dagli altri elementi probatori acquisiti. Rispetto a tale lettura, infatti, appaiono distoniche le iniziative extragiudiziarie intraprese tramite l'avv. Vismara nel maggio 2010, quando - in ipotesi d'accusa - Mariani aveva già *“incassato”* gli effetti della corruzione, con l'adozione dell'ATR3, e avrebbe quindi dovuto *“saldare”* il suo debito nei confronti di Ponzoni.

Merita peraltro evidenziare che, rispetto alla prospettazione accusatoria di cui al capo C, il Tribunale nulla scrive sull'ipotizzato intervento di Ponzoni sui Pubblici Ufficiali, né sulle supposte *“interferenze”* di questi ultimi al fine di assicurare a Mariani il favorevole accoglimento della sua istanza.

3.2.4. Le utilità corrisposte da Sergio Pennati (capo E - PCC10).

La corruzione contestata al capo E) ha quale oggetto l'accoglimento della proposta n. 344/07, presentata da Michela Biondin, formale intestataria di un terreno, in realtà di proprietà di **Sergio Pennati**, ricompreso nell'**area di completamento PCC10**, pari a complessivi 8.000 mq, con cambio di destinazione da standard con simbolo B (parcheggio pubblico) ad area con destinazione residenziale soggetta a permesso a costruire convenzionato. Ponzoni, quale privato corruttore in concorso con Pennati, avrebbe concluso un accordo con Brambilla e Perri (*pubblici ufficiali*, nelle rispettive qualità di assessore all'Urbanistica del Comune di Desio e di direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio) al fine di favorire il richiedente.

Sul punto, è sufficiente rilevare che **né il capo d'imputazione, né la sentenza appellata indicano quale sarebbe stata l'utilità conseguita o sperata da Ponzoni, tale da giustificare il suo concorso nella corruzione a favore del terzo (Pennati).**

Lo stesso Tribunale riconosce che "*Pennati non aveva dovuto pagare nulla per ottenere il cambio di destinazione d'uso*" (cfr. pag. 82 sent. impugnata). **Massimo Ponzoni, dunque, non avrebbe ricevuto alcun "vantaggio" dalla contestata "interferenza" nel PGT di Desio in favore di Pennati.**

3.3. I vantaggi dei pubblici ufficiali.

Per quanto riguarda le utilità conseguite dai pubblici ufficiali quale prezzo della corruzione, l'istruttoria dibattimentale ha condotto a un ridimensionamento dell'originaria contestazione.

Il Tribunale, infatti, ha accolto solo parzialmente la prospettazione accusatoria, ritenendo che, in cambio degli atti contrari ai propri doveri d'ufficio (indistintamente tutti gli atti amministrativi adottati a favore degli altri imprenditori interessati alla trasformazione di aree attuate con il P.G.T. di Desio, oggetto delle contestazioni *sub* A, B, C ed E), i pubblici ufficiali Antonino Brambilla e Rosario Perri avrebbero conseguito i seguenti "*vantaggi*" (pp. 50-73 della sentenza appellata):

- **Brambilla Antonino:**



- per sé, l'appoggio politico da parte di Ponzoni Massimo, all'epoca coordinatore provinciale del Partito della Libertà (PDL) per Monza e Brianza, per la nomina in data 29.6.09 a Vice Presidente e Assessore della Provincia di Monza con deleghe ad ambiente e parchi, risorse naturali, cave, rifiuti e agricoltura (quanto all'appoggio per la copertura di altre cariche in enti territoriali e enti pubblici strumentali il Tribunale dà atto che i testi escussi sul punto nel corso del dibattimento hanno dichiarato di aver agito in assoluta autonomia di scelta);
- per sé, l'affidamento di 3 incarichi di consulenza da parte di Mediaservice s.r.l. (in data 20.5.2009) per un corrispettivo complessivo pattuito di euro 460.000;
- per la figlia Brambilla Gaia Francesca, un trattamento economico vantaggioso da parte (e a discapito) delle società Il Pellicano srl e AR.CO. Costruzioni srl, rispettivamente riferibili a Ponzoni-Pennati e a Cocozza Argentino, in relazione all'acquisto di unità immobiliare in Cabiato.

▪ **Perri Antonino:**

- l'appoggio politico da parte di Ponzoni, in relazione alla nomina in data 29.6.09 ad Assessore alla Provincia di Monza e Brianza con deleghe agli Affari Generali, Personale e società Partecipate (quanto all'appoggio per la copertura e il mantenimento di altre cariche e/o l'ottenimento di consulenze in enti territoriali e enti pubblici strumentali il Tribunale dà atto che i testi escussi sul punto nel corso del dibattimento hanno dichiarato di aver agito in assoluta autonomia di scelta, negando ogni "sponsorizzazione" di Perri da parte di Ponzoni; anche per l'ulteriore vantaggio illecito indicato in imputazione – consistito nella ricezione di una somma di denaro non meglio quantificabile, quota della maggiore provvista di oltre 500 mila euro detenuta illecitamente da Perri alla data del 10.4.09 il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta prova certa: cfr. p. 72).

I motivi d'appello proposti in ordine alla individuazione dei predetti "vantaggi" e alla loro correlazione con gli "atti contrari" di cui alle imputazioni sono **parzialmente fondati**.

3.3.1. I vantaggi "politici".

Per quanto riguarda la posizione di **Antonino Brambilla**, il Tribunale (p. 65 della prima sentenza) dà atto che i testi escussi hanno escluso qualsiasi ingerenza di Ponzoni nell'attribuzione a Brambilla delle consulenze conferite dal Comune di Monza, dall'Ente Parco Valle Lambro, dall'Alto Lambro Servizi Idrici (A.L.S.I) S.p.a., dall'Ospedale San Gerardo di Monza, dall'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, dal Consorzio per il Parco delle Groane, dalla Provincia di Milano. Del pari "neutra", nella considerazione del primo giudice, appare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'ALER di Monza, nel Maggio 2008 (pur avvenuta a seguito di segnalazione di Ponzoni).

L'unica carica che - evidentemente per la sua prossimità temporale all'approvazione del PGT di Monza alla trattazione della pratica PAM/ATR4 - viene considerata dal Tribunale prezzo della "sistemazione" degli ATR su sollecitazione di Ponzoni è quella di **vice-presidente e assessore della Provincia di Monza, conseguita il 29.6.2009.**

Scrivendo, infatti, il primo giudice (p. 59 sent. appellata): *"...L'ipotesi di accusa ha indicato in primo luogo il vantaggio di aver ottenuto l'appoggio politico di Ponzoni che, in qualità di coordinatore provinciale del PDL, aveva il potere di indicare i nomi delle persone a lui vicine per le cariche in enti territoriali e pubblici strumentali o per il conferimento di incarichi e consulenze. È stato documentalmente provato che Brambilla Antonino nel giugno 2009 divenne, vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza nonché assessore alla Pianificazione Territoriale e Parchi".* A dimostrazione *"dell'interessamento di Ponzoni Massimo per la nomina di Brambilla e di Perri (che versa in una situazione analoga a Brambilla)"* il Tribunale richiama alcune conversazioni intercettate il 22 e 24 giugno 2009, *"che danno conferma della specifica volontà di Ponzoni di far nominare i suoi due uomini nella schiera degli assessori della Provincia con una pervicacia davvero notevole"* (pp. 59-63).

Analoghe considerazioni vengono svolte con riguardo a **Rosario Perri**, per il quale il Tribunale valorizza in chiave indiziaria la nomina ad **assessore alla Provincia di Monza e Brianza** (p. 67 prima sentenza)



Le difese degli imputati Brambilla, Perri e Ponzoni rilevano che **siffatte conclusioni sono smentite dalle risultanze dibattimentali, ignorate dal Tribunale.**

In effetti, deve darsi atto che dalle dichiarazioni dei testi Dario Allevi, Presidente della Provincia Monza Brianza (cfr. trascriz. ud. 6.3.2013, pagg. 30 e ss.) e Guido Podestà, presidente della Provincia di Milano (cfr. trascriz. ud. 6.03.13, pagg. 25 e ss:) emerge che Massimo Ponzoni aveva certamente la funzione di coordinare le proposte per gli incarichi di Giunta – in virtù del suo ruolo politico di Coordinatore Provinciale del partito PDL - ma anche che tali proposte furono successivamente vagliate ad un livello superiore di partito (e che, dunque, Ponzoni non avrebbe potuto promettere o concedere alcunché senza un consenso gerarchicamente superiore della stessa politica); emerge, altresì, che la presenza di Brambilla e Perri nella Giunta Provinciale di Monza e Brianza derivò da un accordo, a livello di segreteria regionale del PDL competente statutariamente, fra i suoi componenti e l'appena nominato Presidente Allevi, cui spettava la definitiva nomina dei membri della Giunta Provinciale stessa.

Per Brambilla, peraltro, tale nomina era giustificata dall'esperienza maturata nel settore specifico della pianificazione territoriale; analogamente per Perri, persona conosciuta e stimata all'interno del partito sul territorio per il suo lungo , e pertanto non vi furono contrasti. (cfr. teste Allevi: " *l'avv. BRAMBILLA ... e PERRI erano attivi in campagna elettorale ... nell'ambito di Forza Italia ... lo erano in ogni tornata elettorale, non so da quanti anni, forse dalla nascita del partito stesso ... la candidatura di PERRI rappresentava un qualcosa che tutti sapevano, tutti ne eravamo a conoscenza, quindi un rapporto sicuramente stretto, di amicizia, di supporto verso il coordinatore provinciale che era Massimo PONZONI ... quindi quando PONZONI e Alboni mi hanno fatto vedere l'ipotesi con i nomi di quello che poteva essere la futura Giunta di Desio, non mi sono stupito di trovare Rosario PERRI. ...io ho avuto PERRI in Giunta per un periodo sufficientemente importante per poter dire che il suo comportamento in questo periodo è stato irrepreensibile, come assessore provinciale, lui aveva le deleghe al personale, alle società partecipate, agli affari generali ... era una persona che aveva conoscenza del territorio ma*

soprattutto aveva una grande conoscenza della macchina pubblica, dell'apparato e della struttura"; "Avevamo fatto una valutazione a livello provinciale, (...) l'Onorevole Romani ha una grandissima stima e considerazione dell'Avvocato Brambilla (...)).

L'appoggio politico di Ponzoni, in tale contesto, è **indizio non preciso**, laddove - come da giurisprudenza consolidata - per aversi "precisione" degli indizi si richiede che i medesimi siano *“non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o anche più verosimile, perciò non equivoci”* (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. 1, Sentenza n. 118 del 20/10/1994, Oliveri, Rv. 200083; cfr. altresì Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9916 del 30/05/1994, Di Dato, Rv. 199451, per cui la precisione è *“inversamente proporzionale al numero dei collegamenti possibili col fatto da accertare e con ogni altra possibile ipotesi di fatto”*).

A dirimere l'equivocità del dato, nel caso di specie, non giovano le telefonate intercettate (cfr. pp. 59-65 sent. appellata). Se è pur vero, infatti, che le stesse dimostrano l'influenza di Ponzoni sulle sorti politiche di Brambilla e di Perri (cfr. tel. 14681 del 24.6.09: Brambilla dice a Perri *"i due di Massimino siamo noi due"*) e il forte interesse di Brambilla e Perri alle cariche politiche per cui li "sponsorizza" Ponzoni, è altrettanto vero che i sentimenti di auspicio, vicinanza e soddisfazione che percorrono i dialoghi sono perfettamente compatibili con le aspettative, le ambizioni politiche e il rapporto di stretta amicizia che da tempo i tre coltivavano, nella condivisione di un medesimo progetto politico e nell'esercizio di attività professionali che avevano loro guadagnato un bagaglio di competenze utili per il conferimento degli incarichi.

Deve pertanto concludersi - in accoglimento dei rilievi difensivi - che l'appoggio politico garantito da Ponzoni a Rosario Perri e ad Antonino Brambilla è **elemento indiziario di scarsa ed equivoca conclusione**. Razionalmente iscritto nel quadro probatorio ricomposto all'esito dell'istruttoria, lo stesso può, infatti, giustificarsi alternativamente e altrettanto plausibilmente - rispetto all'accusa - con la comune militanza politica dei tre imputati, con la risalente amicizia tra Ponzoni e Perri, con la specifica esperienza maturata dagli imputati in ambito amministrativo, coerente rispetto alla natura degli incarichi conferiti.



3.3.2. Gli incarichi di consulenza conferiti da Mediaservice s.r.l. ad Antonino Brambilla.

Il Tribunale collega l'approvazione del PGT di Desio anche al conferimento all'avv. Brambilla di tre incarichi di consulenza da parte di Mediaservice s.r.l. in data 20.5.2009, rilevandone la *"concomitanza temporale"* e *"la natura retributiva"*, in quanto inquadrato *"nell'ottica di un vero e proprio "patto commerciale" dei membri di quello che possiamo definire un vero e proprio comitato di affari, composto dai politici, dagli amministratori pubblici e dagli imprenditori "mediati" dal Duzioni"* (pp. 55-56 sentenza appellata; si omette di dire dei giudizi mossi dal Tribunale *"da un punto di vista strettamente etico"*, impropri e irrilevanti in questa sede).

Scriva il Tribunale che *"... l'approvazione del P.G.T. avveniva in via definitiva il 20 aprile 2009 e, non più di un mese più tardi, il 20 maggio 2009, Brambilla riceveva incarico, proprio dalla Mediaservice S.r.l., società beneficiario dell'approvazione dell'ATR4, e con la quale un serio amministratore avrebbe dovuto intrattenere solo rapporti istituzionali, sottoscrivendo un contratto che prevedeva un corrispettivo pari ad € 460.000 di cui 92.000 euro immediatamente versati a titolo di acconto"*.

La corrispettività di tali incarichi, rispetto all'adozione di atti contrari ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale, è contestata sia nell'appello dell'imputato Duzioni, sia nell'appello dell'imputato Brambilla.

Le censure sono infondate.

La difesa di Duzioni si limita a rilevare che tali onorari erano stati corrisposti *"a titolo di acconto su un incarico conferito dalla Mediservice S.r.l. relativamente a un pratica amministrativa di un comune del tutto estraneo alle vicende relative al capo di imputazione e nel quale non risulta che l'Avv. Brambilla abbia mai rivestito funzioni pubbliche"*: affermazione assertiva e inconcludente, posto che l'estraneità delle consulenze al PGT di Desio nulla toglie alla remuneratività dell'incarico in sé e per sé considerato e alla sua riconducibilità a un sinallagma corruttivo, nei rapporti fra Duzioni e Brambilla.

Più dettagliati e argomentati, ma parimenti infondati, i motivi dedotti dall'appellante Brambilla.

La difesa evidenzia che Brambilla ottenne i tre incarichi di consulenza da Mediaservice s.r.l. il 20.5.2009, *“dopo l’approvazione del PGT”, quando “l’attività di Mediaservice, collaboratrice di Antares per Desio, era ultimata”. “E dunque” - prosegue - “non si vede perché non potesse essere attivato uno scambio di collaborazioni professionali fra Mediaservice e Brambilla, dato che fu proprio quest’ultimo a coinvolgere Mediaservice (per gli aspetti autorizzativi commerciali) in un’iniziativa imprenditoriale in Comune di Mediglia (MI) e facente capo alla Valore Reale Sgr. S.p.A., con sede in Milano, che da tempo il medesimo appellante professionalmente assisteva, ricevendone in cambio tre incarichi professionali”.*

Contesta quindi analiticamente (pp. 53-59 dell’appello) il carattere “retributivo” riconosciuto dal Tribunale a detti incarichi, illustrandone caratteristiche, durata e compensi (si trattava di interventi nei Comuni di Mediglia, Olgiate Olona e Induno Olona, di cui uno ancora in corso e due sospesi; a fronte di un corrispettivo complessivo pattuito di euro 460.000, furono incassati solo euro 92.000,00).

Sulla natura degli incarichi, specifica quanto segue:

“tali incarichi (conferiti il 20-05-2009) riguardarono interventi nei seguenti Comuni:

- Mediglia (MI)*
- Olgiate Olona (VA);*
- Induno Olona (VA).*

Mediglia: *consulenza ed assistenza legale per gli aspetti di legislazione commerciale riferiti ad un Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) comportante una edificazione complessiva di mq. 71.600 di slp di cui per terziario commerciale mq. 53.000 di slp.*

Compenso previsto dal disciplinare d’incarico € 180.000,00=

Pagati € 36.000,00=

Olgiate Olona: *assistenza legale per la redazione di un Programma Integrato di intervento (P.I.I.) per 28.000 mq. di slp commerciale, realizzazione quale struttura di vendita per mq. 3.750*

Compenso previsto dal disciplinare d’incarico € 100.000,00=



Pagati € 20.000,00=

Induno Olona: assistenza legale per la redazione di un Programma Integrato di intervento (P.I.I.) per 25.000 mq. di slp commerciale

Compenso previsto dal disciplinare d'incarico € 180.000,00=

Pagati € 36.000,00=

Sulla contestualità degli incarichi, sostiene che si trattò di “uno scambio fra attività professionali”:

“C'è una specifica ragione per la quale i tre incarichi sono risultati conferiti da Mediaservice nello stesso giorno (20-05-2009) ed essa sta nel fatto che i tre incarichi erano strettamente connessi, giacché si trattò di uno scambio fra attività professionali.

Tutto ha avuto infatti origine dal P.I.I. di Mediglia, incarico di assistenza professionale, conferito, come detto, all'avv. Brambilla nell'anno 2008 dall'operatore “Valore Reale Sgr S.p.A.” per conto del Fondo Immobiliare “Miruna” (in persona dell'amministratore delegato Guillermo Calonje), con sede in Piazza Diaz n. 5 – Milano.

Di ciò ha dato conferma in udienza lo stesso Calonje, il quale ha dichiarato: “...CI HA DATO ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE IN ACCORDO DI PROGRAMMA ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI MEDIGLIA DEL GENNAIO 2009...”.

Poiché trattavasi di un intervento di ampia portata (più di 87.000 mq. di slp), a destinazioni plurime (residenziale, commerciale, terziario, ricettivo), ancor oggi inattuato essendo ancora in istruttoria presso il Comune di Mediglia una variante al P.I.I. vigente, resa necessaria anch'essa dal mutato scenario economico, e poiché la parte commerciale era ed è di rilevante entità (più di 25.000 mq. di slp) comportando la realizzazione di una grande struttura di vendita, l'avv. Brambilla, su richiesta dell'operatore, segnalò per una specifica consulenza riguardante gli aspetti di carattere commerciale, la Soc. Mediaservice. Ad essa effettivamente Valore Reale Sgr. S.p.A. affidò formale incarico di consulenza in materia.

Di tale consulenza, gli aspetti giuridici di natura commerciale, estranei all'incarico di carattere urbanistico già in essere per “Valore Reale”, hanno poi costituito oggetto dell'incarico di Mediaservice all'avv. Brambilla stesso.

Corrispettivamente, Mediaservice ha reso il favore ricevuto conferendo due incarichi di consulenza giuridica per interventi commerciali nei Comuni di Induno Olona e Olgiate Olona, in Provincia di Varese.”

Ebbene, gli argomenti difensivi sono inidonei a inficiare la valenza gravemente indiziaria rivestita da natura, entità, provenienza e collocazione temporale degli incarichi.

E' importante ricordare, innanzi tutto, che alla data del conferimento dei tre incarichi doveva ancora essere adottato il piano attuativo dell'ATR4: passaggio cruciale per la realizzazione del progetto commerciale della società Antares, considerato che la mera previsione di piano era inidonea, come già si è spiegato sopra, a mutare il regime giuridico dei suoli e, quindi a consentire l'edificazione sull'area. Non solo: le condizioni del piano attuativo erano centrali per la tutela degli interessi economici della società Antares e nella loro determinazione, come di fatto avvenne, avrebbe potuto facilmente piegarsi la discrezionalità amministrativa all'interesse privato.

La concomitanza (tre incarichi in un solo giorno) e la collocazione temporale dei contratti (sul crinale tra l'adozione del PGT e l'avvio della nuova, problematica fase dell'adozione del piano attuativo) è dato di precisa gravidanza indiziaria, che le allegazioni difensive trascurano di considerare.

In secondo luogo, non è chiaro nella prospettazione difensiva (e men che meno provato) per quale motivo, ricevuto l'incarico da Valore Reale per il P.I.I. di Mediglia *“per la assistenza legale per gli aspetti di legislazione commerciale”*, Brambilla abbia poi ricevuto analogo incarico dalla Mediaservice. Più precisamente: non si comprende quali fossero *“gli aspetti giuridici di natura commerciale, estranei all'incarico di carattere urbanistico già in essere per “Valore Reale”*, che giustificavano il nuovo incarico ricevuto da Mediaservice, posto che la Valore Reale aveva già incaricato l'avv. Brambilla *“per la assistenza legale per gli aspetti di legislazione commerciale”*. Insomma, più che una *“restituzione”* del favore, sembra essere una *“duplicazione”* di incarichi: Valore Reale incarica Brambilla dell'assistenza legale per gli aspetti di legislazione commerciale; questi segnala, per gli aspetti di carattere commerciale, la società Mediaservice; Mediaservice incarica Brambilla *“per gli aspetti giuridici di natura commerciale”*, di cui già Brambilla doveva occuparsi in esecuzione del mandato ricevuto da Valore Reale.



In conclusione: la difesa sostiene la *“diversità di rapporti riferiti a due soggetti diversi (Valore Reale e Mediaservice) per il medesimo intervento, in quanto attinenti l’uno agli aspetti giuridici di natura urbanistica, l’altro a quelli giuridici di natura commerciale”*; in realtà, da quanto la stessa difesa allega in ordine agli oggetti degli incarichi, non risulta sia affatto così.

Quanto, infine, al contestato carattere "retributivo" degli incarichi, in risposta alle obiezioni difensive va rilevato che l'incertezza in ordine all'effettivo incasso dei corrispettivi (in dipendenza dell'andamento economico nazionale e dell'*an* e del *quando* del rilascio delle autorizzazioni commerciali del Comune, cui fa riferimento la difesa alla p. 57 dell'appello) non elide l'**utilità** degli incarichi per l'imputato: e ciò non solo e non tanto per gli acconti liquidati (di apprezzabile importo) e per le aspettative di redditività delle consulenze, ma altresì per le opportunità lavorative e di contatti sociali che fornivano al contraente avv. Brambilla. La nozione di "utilità" di cui all'art. 319 c.p., del resto, ha un'estensione assai lata e comprende qualunque bene (o prestazione) che possa rappresentare un vantaggio per il pubblico ufficiale, abbia o meno un valore patrimoniale.

3.3.3. Il trattamento di favore ricevuto dalla figlia di Antonino Brambilla da parte (e a discapito) delle società Il Pellicano srl e AR.Co Costruzioni s.r.l..

Terza e ultima utilità di Antonino Brambilla, ascritta al paradigma corruttivo, è il trattamento di favore che egli avrebbe ottenuto da Massimo Ponzoni nell'acquisto di un appartamento per la figlia Gaia Francesca.

Per maggiore chiarezza, conviene richiamare testualmente la motivazione del Tribunale sul punto (p. 66-67):

"... a Brambilla, o meglio, a lui per sua figlia, era stato riservato un trattamento di assoluto favore anche per l'acquisto di un appartamento in Cabiato appartenente alla Il Pellicano e per il pagamento dei lavori eseguito sul medesimo appartamento dalla AR.Co Costruzioni.

L'accusa ha dimostrato l'esistenza del preliminare di vendita (in realtà, vedremo poi, i preliminari furono due), per l'acquisto di una unità

immobiliare sita in Cabiato via Buozzi da parte di Brambilla Gaia Francesca in seguito al quale Brambilla attraverso la figlia, aveva ottenuto un trattamento di favore a detrimento delle due società.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il M.llo Agnello ha riferito che nel corso della perquisizione presso gli uffici di Desio, via Garibaldi, erano state rinvenute le copie di tale preliminare, sottoscritto da Il Pellicano S.r.l. e Brambilla Gaia Francesca in data 19 novembre 2008 ma, nella copia rinvenuta, la firma della Brambilla mancava.

Ma vi è un secondo preliminare, datato 29/12/2009 e registrato il giorno successivo, sottoscritto da Fortis Edoardo per la Il Pellicano in liquidazione e da Brambilla Gaia Francesca, per l'importo pattuito di € 420.000 (doc. 411), superiore a quello risultante da tutti gli altri atti e dalle schede riassuntive degli immobili venduti e dei rispettivi prezzi.

Tale circostanza ha fatto sostenere all'imputato Brambilla di essere stato "truffato" e non favorito e che lui aveva inteso che nella cifra del preliminare fossero ricompresi anche i lavori da eseguire all'interno dell'appartamento.

Una simile affermazione appare di per sé poco credibile ma risulta addirittura assurda se riferita ad un uomo che tutti cercavano come consulente legale e che aveva alle sue spalle una brillante carriera di avvocato.

*La documentazione prodotta dal P.M. (certificazione di allaccio dell'utenza del gas) ha consentito poi di accertare che **la Brambilla prese possesso dell'appartamento nel febbraio 2009 (doc. 512 prod. P.M.), senza che si fosse perfezionato il contratto di compravendita che sarebbe stato stipulato solo a ridosso del fallimento e per evidenti motivi.***

Gli acconti versati a fronte della somma di 420.000 euro dovuti alla Il Pellicano, più i 103.500 dovuti alla Ar.Co., come attestato dalla fattura in atti e dalla documentazione contabile acquisita in copia, ammontavano a soli 75.000 euro per la Pellicano e a 30.000 euro per la Ar.Co.

Nonostante l'anticipata presa di possesso dell'appartamento, che attesta la conclusione dei lavori e la disponibilità del bene, né la Pellicano, né la Ar.Co costruzioni, per un intero anno ebbero a richiedere il pagamento di quanto dovuto alla Brambilla.

Resta un mistero, che invero inquieta, la ragione per cui, nella sede degli uffici di Mediaservice di Giussano, nella postazione di Meroni, la guardia di Finanza abbia rinvenuto una mail inviata da Brambilla a Duzioni, datata 4 dicembre 2009, con la quale Brambilla comunicava i dati anagrafici della figlia Gaia, l'indicazione dell'appartamento che la figlia doveva comprare a Cabiato e la copia degli assegni bancari versati a titolo di acconto.

L'ipotesi accusatoria appare dunque dimostrata."



Le valutazioni del primo giudice sono fatte oggetto di critica articolata, sia dalla difesa di Ponzoni, sia dalla difesa di Brambilla, con argomenti sostanzialmente sovrapponibili.

In particolare, la difesa di Antonino Brambilla sostiene che:

- quanto all'“acquisto” dalla società Il Pellicano *“della casa per la figlia”*, si trattò, in realtà, *“di una utilità negativa in quanto ha comportato un maggiore costo (€ 90.000,00) rispetto a quanto originariamente pattuito ed al prezzo usuale di vendita degli altri appartamenti del condominio”*;
- il prezzo dell'appartamento (al netto dei lavori) era pari a € 330.000,00 + Iva (come risultante dalle schede di vendita della Pellicano), cui si aggiunsero € 107.640,00 (Iva compresa) per ristrutturazione e migliorie da pagare ad AR.CO Costruzioni;
- di tali importi furono pagati acconti sul prezzo per € 100.000,00 e acconti per i lavori per € 30.000,00;
- a causa di un “dissidio” sul prezzo reclamato da Il Pellicano (420.000,00, che non si capiva se includeva o no i lavori di ristrutturazione), il preliminare di compravendita dell'appartamento, registrato e trascritto, fu sottoscritto in Milano solo in data il 29.12.2009, per un prezzo di € 420.000,00 + Iva. La Soc. “Pellicano” fallì poco dopo, in data 12.01.2010;
- quanto all'occupazione dell'immobile prima della conclusione del preliminare, dal novembre 2008 e fino al febbraio 2009 (data di inizio di utilizzazione dell'appartamento), la corresponsione degli acconti proseguì con cadenza quasi mensile fino a raggiungere un ammontare di € 100.000,00= ;
- in ben altri sette casi vi fu possesso dell'immobile senza stipula del formale contratto preliminare (come confermato anche dal Curatore fallimentare, dr. Tilatti);
- del pari “generale” fu la difficoltà di rogitare, che riguardò anche altri promissari acquirenti, *“da alcuni dei quali, parimenti rogitando, la Pellicano avrebbe tratto risorse economiche”*.

Analoghi gli argomenti svolti nell'appello Ponzoni (*“la signora Gaia Brambilla non è stata l'unica persona alla quale è stato consegnato l'appartamento prima della stipula del rogito; vi sono alcuni “verbali di consegna” degli appartamenti relativi al cantiere di Cabiato dai quali si*

rileva come in diversi casi le unità immobiliari sono state consegnate previo il solo pagamento della caparra e, quindi, prima della stipula del rogito..."). La difesa dell'imputato, in più, denuncia che il Tribunale avrebbe completamente trascurato una telefonata dalla quale emergerebbe che, nella famiglia di Ponzoni, non erano "tutti d'accordo per non far pagare la figlia dell'avv. Brambilla" e "addirittura si infuriano per il comportamento dello stesso avv. Brambilla, durante una conversazione privata, contestandogli di non aver ancora provveduto ai pagamenti dovuti a seguito dell'invio di una regolare fattura" (cfr. trascriz. telef. n. 1120 9.02.10, tra Anna Maria Cocozza, moglie di Massimo Ponzoni e incaricata delle vendite degli immobili della Pellicano, e Laura Ponzoni, socia della Ar.Co. nonché moglie dell'amministratore di tale società, pp. 102 e ss.).

Le censure sono infondate.

E' utile riepilogare i fatti accertati.

E' pacifico, in primo luogo, che l'immissione nel possesso dell'immobile, da parte della figlia dell'assessore Brambilla, risalga al mese di novembre 2008, un anno prima della sottoscrizione del contratto preliminare.

Ed infatti:

- il 12.11.2008 risulta attivata nell'appartamento l'utenza gas a nome di Brambilla Gaia (doc. 512 produzioni PM);
- al 19.11.2008 risale la bozza di contratto preliminare Il Pellicano / Brambilla Gaia (doc. 510 produzioni PM), documento sequestrato nell'ufficio di Ponzoni a Desio sottoscritto solo da Sergio Pennati;
- il preliminare fu firmato dall'acquirente dolo il 29.12.2009 e registrato il 30.12.2009 (doc. 511 produzioni PM).

Quanto al prezzo pattuito, è provato che "...la valorizzazione dell'immobile non era diversa dai prezzi usualmente praticati..." dopo aver dato atto che per gli alloggi "...12 e 13 accorpati veniva indicato in questo prospetto un importo di 330 mila €..." (così il teste Agnello, il quale chiarisce che "12 e 13" era la numerazione della casa della figlia di Brambilla); che il prezzo dell'appartamento (al netto dei lavori) pari a € 330.000,00 + Iva (come anche risultante dalle schede di vendita della



Pellicano), era stato valutato a corpo, secondo un criterio uniformemente usato da Pellicano; che i lavori di ristrutturazione e le migliorie furono eseguiti nell'autunno/inverno 2008-2009, dall'impresa del costruttore Argentino Coccozza, che nel settembre 2009 emise fattura per € 107.640,00= Iva compresa (103.500,00 + Iva: cfr. doc. 507 P.M.).

Risulta infine dalla deposizione del teste Agnello (ud. 18.7.2012 p. 69 e ss.) e del curatore de Il Pellicano s.r.l., dott.ssa Aletto (ud. 12.12.2012 p. 96), nonché dalla documentazione in atti (cfr. preliminare in data 29.12.2009, doc. 44 aff. 289 produzioni P.M.; assegno novembre e dicembre 2008; annotazioni contabili della società Il Pellicano, sul conto clienti c/caparre, *sub* docc. 505-506) che la promissaria acquirente pagò 75.000 euro (la difesa menziona la diversa cifra di 100.000 euro perché, evidentemente, include nel "corrispettivo" i 30.000 euro di acconti per lavori pagati alla Ar.Co. Costruzioni).

A fronte di tali dati di fatto - non contestati - la difesa dell'avv. Brambilla sostiene che la ragione della mancata sottoscrizione del preliminare da parte di Gaia Brambilla fu un dissidio insorto sul prezzo dell'appartamento: l'atto firmato da Pennati il 19.11.2008 portava, come prezzo, la somma di € 420.000,00= , anziché il prezzo indicato originariamente in € 330.000,00= (risultante dalle predette schede di vendita extracontabili della Pellicano stessa). Secondo la difesa *"Nonostante tale dissidio, in vista della futura utilizzazione dell'appartamento, dal novembre 2008 e fino al febbraio 2009 (data di utilizzazione dell'appartamento), con cadenza quasi mensile, è proseguita la corresponsione dei precitati acconti fino a raggiungere un ammontare di € 100.000,00=, naturalmente rimanendo sempre pendente il contrasto sul prezzo, o meglio sulla sua onnicomprensività o meno"*.

La versione è poco plausibile. Non si comprende per quale motivo, infatti, la Pellicano abbia immesso la figlia dell'imputato nel possesso dell'immobile nel novembre 2008, **prima ancora che il contratto preliminare fosse firmato e nonostante l'asserito dissidio sul prezzo di vendita**. Soprattutto, non si comprende perché - se non per un atteggiamento di benevola accondiscendenza nei confronti di Brambilla - la società Il Pellicano si sia astenuta dal sollecitare all'assessore la firma del contratto e il saldo di quanto dovuto.

Del tutto fuorviante, sotto tale profilo, è il richiamo degli appellanti agli altri casi in cui vi sarebbe stata immissione nel possesso degli immobili prima della stipula del rogito, perché **altro è occupare l'immobile senza avere stipulato il contratto definitivo, ma avendo comunque sottoscritto un contratto preliminare di acquisto, altro è occupare l'immobile senza avere concluso un contratto preliminare** (come nel caso di Gaia Brambilla).

La difesa Brambilla, del resto, quando propone il paragone fra la situazione di Gaia Brambilla e quella di *"ben altri sette casi vi fu possesso dell'immobile senza stipula del formale contratto preliminare"* muove da un evidente travisamento della deposizione del Curatore fallimentare, dr. Tilatti. Rileggendo per intero la deposizione di quest'ultimo, infatti, risulta chiaro che - laddove lo stesso precisa che *"quasi tutti" i promissari acquirenti "si trovavano già all'interno degli appartamenti al momento del fallimento"* - si riferisce a soggetti che avevano concluso il contratto preliminare, pur non avendo ancora rogitato il contratto definitivo di compravendita (cfr. ud. 12.12.2012, pp. 67-68); **non già, quindi, a soggetti che - come nel caso (del tutto eccentrico da questo punto di vista) di Gaia Brambilla - non avevano mai sottoscritto neppure un contratto preliminare.**

Quanto alla intercettazione telefonica richiamata dalla difesa Ponzoni, il contenuto della conversazione del 9.2.2010 tra Anna Maria Coccozza e Laura Ponzoni suggerisce l'esatto contrario di quello che sostiene la difesa.

Anna Maria Coccozza, infatti, così commenta l'incontro con Brambilla: *"Allora, quando eravamo giù tutto che faceva... a parte che è arrivato pure quell'altro, come si chiama... Brambilla lì, no?(...) Ecco. E fa... e facevano come gli gnorri, io che gli volevo dire "vai a pagare la fattura di mio ... di mio fratello...(Argentino Coccozza, titolare della Ar.Co N.d.R.) (...) Te lo giuro, guarda, mi ci è mancato tanto così. (...)"*

Emerge chiaramente, dai toni e dalle parole di Anna Maria Coccozza, **l'atteggiamento di riguardo e di generale soggezione nei confronti dell'assessore Brambilla, il cui inadempimento veniva tollerato**, nonostante la malcelata insofferenza dei familiari di Ponzoni (la moglie di Ponzoni se ne lamenta con la cognata, ma *"tutti facevano come gli*



gnorri” ed ella stessa tace al cospetto di Brambilla, come se il mancato pagamento fosse atto "dovuto").

3.4 La contrarietà degli atti ai doveri d'ufficio.

Il tema della contrarietà degli atti amministrativi ai doveri d'ufficio rappresenta un punto cardine dell'impianto motivazionale della prima sentenza: punto centrale e portante (in mancanza di una prova diretta dell'accordo corruttivo), particolarmente complesso (per i profili tecnici e multidisciplinari coinvolti), sul quale si incentra parte preponderante della prova d'accusa.

E' del tutto ovvio che, per il rilievo e l'opinabilità delle valutazioni *in subiecta materia*, proprio sul punto siano stati proposti i più corposi e articolati motivi d'appello, da tutte le difese.

Prima di addentrarsi nel merito delle censure, si ritiene utile fissare alcuni basilari concetti, cui la verifica dell'ipotesi accusatoria - alla stregua dei motivi proposti - dovrà attenersi.

L'accertamento della contrarietà degli atti ai doveri d'ufficio - elemento indispensabile per la configurabilità dei delitti di corruzione propria contestati, ai sensi dell'art. 319 c.p. - impone un controllo sul corretto esercizio del potere *discrezionale* spettante alla Pubblica Amministrazione in sede di predisposizione e adozione del P.G.T. e, nel caso di cui al capo A, del piano attuativo relativo all'ATR4.

Come è noto, l'esercizio della **discrezionalità amministrativa** implica una comparazione tra l'interesse pubblico primario e gli interessi secondari, al fine di individuare la soluzione più opportuna per l'interesse da perseguire; pur consentendo all'amministrazione un margine di scelta (c.d. apprezzamento), sull'*an, quid, quomodo, quando*, non è attività arbitraria, ma sottoposta a vincoli precisi, rappresentati dai limiti imposti nei singoli casi dalla legge e, in linea generale, dal soddisfacimento dell'interesse pubblico, dal perseguimento della causa del potere (il fine specifico, sempre e solamente pubblico, per il quale il potere è stato attribuito), dal rispetto dei principi di logica, ragionevolezza e imparzialità.

Esistono, quindi, regole che stabiliscono i limiti entro i quali l'attività discrezionale della p.a. può dirsi legittima: regole la cui violazione è sindacabile dal giudice penale - con possibilità di attingere tutti i tipici vizi dell'atto amministrativo, compreso l'eccesso di potere (cfr. Corte Cost., sentenza n. 168/1971) -, con il solo limite del *merito* amministrativo, inteso come valutazione delle regole di opportunità e convenienza che l'Amministrazione ha ritenuto di osservare per la realizzazione dei fini istituzionalmente ad essa riservati.

La precisazione consente di tracciare una **distinzione fra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione, ex art. 318 c.p., nel caso di atto discrezionale.**

Appare, infatti, coerente con l'attuale assetto normativo - onde evitare un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice dell'art. 318 c.p., nel caso di atti amministrativi di natura discrezionale - riconoscere che non possa automaticamente e sempre qualificarsi come atto contrario ai doveri d'ufficio l'atto discrezionale oggetto di indebita retribuzione. Il giudizio sulla contrarietà o non dell'atto ai doveri d'ufficio deve comunque incentrarsi sulla **conformità dell'atto compravenduto alle regole per il corretto esercizio dell'attività discrezionale, in relazione ai singoli e specifici doveri dell'ufficio.** Ne consegue che - come anche recentemente ribadito da accorta e condivisibile giurisprudenza - integra un atto contrario ai doveri d'ufficio anche la rinuncia a priori - per effetto del pagamento di un compenso - a una imparziale comparazione degli interessi in gioco, ossia la rinuncia alla discrezionalità che dovrebbe invece essere dispiegata, a prescindere dalla illegittimità dell'atto secondo gli ulteriori parametri di valutazione. L'antidoverosità della condotta del pubblico ufficiale, infatti, è apprezzabile anche sul versante della compiacente disponibilità nei confronti del privato, implicante un esercizio non imparziale dei poteri discrezionali. In tali ipotesi - e salva la prova che anche in assenza dell'attività condizionante e al di fuori del patto illecito l'attività amministrativa discrezionale avrebbe comunque con certezza condotto al medesimo esito - la giurisprudenza è concorde nel ravvisare la corruzione propria (cfr. Cass. Sez. 6 sentenza n. 23354 del 4.2.2014, Conte, Rv 260533 e, ancor più recentemente, Cass. Sez. 6 sentenza n. 18999 del 2.2.2016, Polizzi).



Tanto premesso in diritto, si esamineranno di seguito i singoli atti amministrativi oggetto delle contestate corruzioni, al fine di verificare - alla luce delle censure proposte con gli atti d'appello - l'effettiva sussistenza dei profili di illegittimità ritenuti dal Tribunale.

3.4.1. ATR 4 (capo A - società Antares s.r.l. - Duzioni).

Il capo d'imputazione individua quali atti contrari ai doveri d'ufficio una serie di atti amministrativi illegittimi - per violazione di legge, carenza di istruttoria e sviamento di potere - assunti nella fase di predisposizione e adozione del P.G.T. di Desio (atti attribuiti ai pubblici ufficiali Brambilla e Perri) e in quella di adozione del successivo piano attuativo (atto attribuito al solo pubblico ufficiale Brambilla), come più sotto specificati:

- nella fase di predisposizione e adozione del P.G.T. di Desio, l'accoglimento - con delibere del Consiglio Comunale 18.10.2008 e 20.4.2009 - della proposta n. 234 del 30/01/2007, avanzata dalla società Antares s.r.l., relativa al cambio di destinazione dell'area di terreno di circa 102.000 mq da destinazione agricola a commerciale per la vendita al dettaglio (per grande struttura, medie superfici e negozi di vicinato) per una superficie di vendita complessiva di 15.000 mq. L'accoglimento della proposta, secondo l'imputazione, è atto amministrativo *“illegittimo per violazione degli artt. 15 e 18 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e viziato da carenza di istruttoria e sviamento di potere, con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, con motivazione soltanto apparente”* (capo A punto 1);
- il recepimento di una serie di previsioni proposte dall'Antares srl nella predisposizione e formazione del piano attuativo relativo all'ATR4 adottato con delibera di Giunta Comunale n.° 397 del 1.12.2009, nonostante che fossero *“illegittime in quanto contrastanti con quelle del PGT”* (capo A punto 2)
- l'adozione dell'indicato piano attuativo, *“nonostante la società Antares srl non avesse la completa disponibilità dell'area interessata dall'intervento”*, che comprendeva *“un'area di proprietà della A.L.S.I. s.p.a. soprastante il collettore principale di bonifica Alto Lambro Seregno-Muggiò e aree dello stesso Comune di Desio di cui a strade comunali e interpoderali il cui prezzo di cessione a favore di Antares srl veniva inoltre stimato illegittimamente in soli euro*

160.000 in luogo del più probabile valore delle aree pari a euro 407.000”.

Il Tribunale di Monza, all’esito del giudizio di primo grado, ritiene **“che nessuna violazione formale di legge si possa ravvisare nell’adozione del P.G.T. e degli ATR conseguenti nel caso di Desio”** (cfr. p. 33 della prima sentenza, ove il Tribunale spiega che l’esito istruttorio *“può essere dunque riconosciuto come dato di fatto, convalidato dalla deposizione e dalla relazione tecnica redatta dall’ing. Romaniello e dalle dichiarazioni della Prof.ssa Treu”*).

Nonostante la conformità del PGT alla normativa vigente e alla *“assenza di “forzature” legate alla scelta e all’adozione delle scelte tecniche operate e rese attuative con lo stesso Piano”* (in questi termini si è espresso il CT Romaniello, all’esito di un approfondito lavoro di analisi, come ricordato dallo stesso Tribunale a p. 28 della motivazione), il primo giudice individua una serie di *“circostanze che appaiono assai significative delle reali ragioni sottostanti le scelte “politiche” del comune di Desio, ad iniziare dal piano di attuazione ATR4”* (pp. 33-36 della sentenza): disparità di trattamento, carenze d’istruttoria, motivazioni apparenti e altre *“anomalie”* intesi quali sintomi dello **sviamento di potere** che vizia gli atti amministrativi, adottati al fine di favorire il privato corruttore.

Con riferimento alla fase di **predisposizione e formazione del PGT (capo A punto 1)** e, specificamente, all’accoglimento della proposta di cambio di destinazione d’uso da agricola a commerciale di Antares – ambito di trasformazione ATR4, i profili di *“anomalia”* da cui il Tribunale fa discendere la prova di uno *“sviamento di potere, attraverso un utilizzo del potere stesso tutto volto a favorire i privati legati al ‘comitato d’affari’ creatosi intorno al PGT di Desio”* (come scrive a p. 55) sono due:

1. il fatto che *“a fronte dell’accoglimento dell’istanza dell’Antares, vi fossero state richieste di modifica di destinazione d’uso di aree contigue a quella di proprietà Antares, e pertanto ad essa paragonabili, non accolte dall’amministrazione perché avrebbero interferito con il sistema agricolo aumentando l’urbanizzazione, in piena contraddizione con quanto ritenuto ed approvato in relazione*

all'area Antares, che avrebbe avuto un impatto ben maggiore sull'area verde.” (cfr. pag. 33 sent. impugnata);

2. la “genericità” delle controdeduzioni presentate dalla amministrazione di Desio alla Provincia, che chiedeva di “*escludere la previsione di vendita all’ambito di trasformazione ATR4 e di garantire una riduzione dell’ambito di trasformazione e delle relative ricadute sul sistema viabilistico, attestando il comparto a ridosso della viabilità a Nord, perseguendo la massima compattazione e densificazione delle residue previsioni, la riduzione del consumo di suolo, la limitazione del processo di saldatura con i comuni contermini la conservazione della residua connessione ecologica*”.

Con riferimento alla fase di **formazione del piano attuativo relativo all’ATR4 (capo A punti 2 e 3)**, i profili di “anomalia” enucleati dal Tribunale, quali sintomo di sviamento di potere e, quindi, di contrarietà dell’atto amministrativo ai doveri d’ufficio, sono i seguenti:

1. l’esclusione della galleria dell’edificando centro commerciale dal computo della superficie utile di pavimento (Sup) e l’equiparazione di tale galleria ad un’area ad uso pubblico (con il risultato di favorire il privato, che poteva realizzare, e sfruttare, una superficie maggiore di quella consentita);
2. la mancata cessione in proprietà al Comune delle aree destinate a posteggio, che risultavano solo “asservite”;
3. l’adozione del piano attuativo dell’ATR4 nonostante che la società Antares srl non avesse la completa disponibilità dell’area interessata dall’intervento, che comprendeva un’area di proprietà dell’ALSI Spa sovrastante il collettore principale di bonifica Alto Lambro Seregno-Muggiò e aree appartenenti allo stesso Comune di Desio (strade comunali e interpoderali) il cui prezzo di cessione ad Antares era risultato, secondo la stima del consulente Rimoldi, inferiore a quello reale;
4. la quantificazione del contributo da versare a titolo di standard qualitativo, per la realizzazione di opere di interesse pubblico, in 5.700.000,00 euro, comprensivi della somma richiesta per l’azzeramento dell’indicatore di impatto legato alla costruzione di strutture commerciali (da calcolarsi in € 180 per ogni mq di superficie di vendita): in tal modo – scrive il Tribunale a p. 35 – “*il contributo effettivamente erogato al Comune a titolo di oneri per lo*

standard qualitativo, non ammontava più a 5.700.00,00 euro ma alla minor cifra risultante dalla sottrazione da questa di 180 € per 14.948 metri quadri della superficie di vendita prevista, quindi pari a circa 3 milioni di euro, cifra ben diversa da quella inizialmente prospettata”;

5. la previsione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di opere ad esclusivo uso dell'edificando centro commerciale e che, dunque, non avrebbero dovuto essere a tale scopo considerate (sistema viabilistico interno, al servizio dell'edificio commerciale e della torre direzionale; realizzazione di accessi al comparto sulla viabilità statale; realizzazione di svincoli sulla S.S. 36).

Le difese hanno diffusamente e variamente contestato - sulla scorta, per lo più, degli apporti testimoniali dei redattori del P.G.T. di Desio (prof.ssa Treu e arch. Peraboni), del C.T. del P.M. ing. Romaniello e delle analisi e considerazioni dei consulenti di parte (arch. Lisciandra, arch. Giuliani, avv. Tanzarella) - le conclusioni valutative del Tribunale in merito alla correttezza e alla conformità all'interesse pubblico delle scelte urbanistiche adottate con il P.G.T. e con il piano attuativo relativo all'ATR4.

Si vedrà nel prosieguo che **le censure riguardanti l'adozione del P.G.T. sono fondate**. Parzialmente fondate, con riferimento ad *alcuni* dei pretesi indicatori dello sviamento di potere, sono invece le doglianze riguardanti la fase di predisposizione e adozione del piano attuativo dell'ATR4, con esiti tuttavia irrilevanti sul giudizio finale di contrarietà dell'atto, nel suo complesso considerato, ai doveri d'ufficio.

3.4.1.1. La disparità di trattamento rispetto alle aree contigue a quella di Antares s.r.l.; le finalità di interesse pubblico perseguite con l'accoglimento dell'istanza di Antares s.r.l.

Secondo il Tribunale, una delle *"circostanze che appaiono significative delle reali ragioni sottostanti le scelte "politiche" del comune di Desio"* sarebbe l'accoglimento dell'istanza dell'Antares, nonostante che *"vi fossero state richieste di modifica di destinazione d'uso di aree contigue a quella di proprietà Antares, e pertanto ad essa paragonabili, non accolte dall'amministrazione perché avrebbero interferito con il sistema agricolo aumentando l'urbanizzazione, in piena contraddizione con*



quanto ritenuto ed approvato in relazione all'area Antares, che avrebbe avuto un impatto ben maggiore sull'area verde” (p. 33 sent. appellata).

Al riguardo, in primo luogo, deve rilevarsi che **la pretesa disparità di trattamento rispetto alle richieste di altri proprietari non è neppure menzionata nel capo d'imputazione**; la stessa viene ritenuta sussistente dal Tribunale sulla sola base di quanto scritto dall'arch. Rimoldi nella sua relazione:

*“Dopo l'adozione del PGT sono state presentate 299 osservazioni, 89 delle quali con lo scopo di trasformare aree agricole in aree edificabili per le varie destinazioni d'uso; alcune di queste sono state accolte con l'inserimento delle aree negli ambiti di completamento AC e /o soggetti a permesso di costruire convenzionato PCC; altre aree attigue o con le medesime caratteristiche di quelle oggetto di osservazioni accolte favorevolmente, **non sono state accolte perché in contrasto con gli obiettivi di piano e l'accoglimento andrebbe ad interferire con il sistema agricolo aumentando l'urbanizzazione o con il sistema dei varchi della rete ecologica**; tra queste assumono particolare evidenza l'osservazione n.° 5 e l'osservazione n.° 149 finalizzate all'inserimento di aree agricole nel perimetro dell'adiacente PCC 6 (derivante dall'accoglimento della proposta preliminare n.° 292 avanzata il 31.01.2007 dalla società Francesco Pirola e Figli s.p.a.), non accolte anche se di obiettivo completamento dello stesso” (p. 72 relazione C.T. Rimoldi).*

Il Tribunale, tuttavia, omette del tutto di considerare che **i rilievi dell'arch. Rimoldi prescindono da una valutazione comparativa delle aree e dei vantaggi che le proposte di modifiche avrebbero rispettivamente assicurato alla Pubblica Amministrazione.**

Omette altresì di considerare che dalla corposa documentazione del procedimento amministrativo (di cui dà analitica contezza l'ing. Romaniello, nel suo rapporto di *due diligence*) **non risulta che vi fossero altre proposte di modifica altrettanto vantaggiose rispetto a quella della Antares**: proposta che lo stesso C.T. del PM ing. Romaniello, a p. 89 della sua relazione, precisa essere *“particolarmente vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione, in quanto viene proposto da parte della società proponente un cospicuo contributo economico per interventi pubblici pari a euro 5.750.000,00 Euro”*.

I profili di **obiettivo vantaggio pubblico**, peraltro, non si fermavano all'incameramento dell'ingente contributo economico, ma - come correttamente segnalato dalla difesa Brambilla (sulla scorta delle prove acquisite) e trascurato, invece, nella motivazione del primo giudice - constavano anche:

- della cessione (o asservimento d'uso perpetuo) di un'area per servizi pubblici dell'estensione di 76.985 mq. su un totale di 104.000 mq. dell'intero ambito. Gran parte dell'area veniva posta gratuitamente nella disponibilità, a vario titolo, del Comune, con una ridotta occupazione di suolo, per la parte da edificare (fra l'altro in notevole misura in sottosuolo);
- del riconoscimento di una priorità, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro subordinato, nell'assunzione di un centinaio di addetti previsti, presso il realizzando centro commerciale, di personale residente nel Comune di Desio e nei Comuni limitrofi.

Per quanto di specifico rilievo in ordine alla verifica dell'"anomalia" segnalata dal Tribunale, merita anche evidenziare alcune annotazioni del C.T. ing. Romaniello, di segno contrario rispetto ai rilievi critici dell'arch. Rimoldi e, pure, non considerate dal primo giudice.

Con riferimento all'ATR4, infatti, l'ing. Romaniello annota che *"per quanto riguarda invece la scelta specifica della suddetta area rispetto alla possibilità di individuarne analoghe posizionate a sud-ovest del territorio comunale, viene precisato che **la posizione di quest'ultima risulta essere unica in considerazione della tipologia di intervento che si vuole andare a realizzare**"* (p. 89 rapporto di *due diligence*). E poi ancora, sulla **coerenza della proposta rispetto a interessi e obiettivi della P.A.**, scrive: *"La scelta di accogliere la proposta è anche coerente agli interessi e agli obiettivi della Pubblica Amministrazione, che fin dall'inizio dalle prime bozze di stesura del PGT ha dichiarato che sarebbero stati considerati solo quelle trasformazioni che prevedessero ricadute di interesse pubblico coerenti, in linea con gli obiettivi di sviluppo e che avessero soddisfatto le esigenze della comunità. (pp. 89-90 rapporto di *due diligence*).*



Pertinenti e argomentate valutazioni critiche - in ordine alle conclusioni dell'arch. Rimoldi - provengono dalla deposizione del C.T. della difesa Perri, arch. Lisciandra, anch'essa trascurata nella valutazione probatoria del Tribunale.

Il consulente della difesa ha spiegato che *“il criterio della vicinanza non è motivo sufficiente per l'ottenimento dello stesso tipo di destinazione urbanistica. Per alcune di esse, che chiedevano di essere aggregate al PCC1, gli estensori del PGT e il Comune hanno ritenuto che l'edificabilità fosse compatibile con gli obiettivi di piano e con l'interesse pubblico. Per altre che, pur vicine, non avrebbero invece concorso – per posizione, dimensione o per altri motivi – al più razionale uso del suolo, al miglioramento della viabilità, al completamento dei vuoti, alla definizione dei margini urbani, o ad altri obbiettivi, gli estensori del PGT e il Comune hanno ritenuto più congruo il mantenimento della destinazione agricola”* (cfr. pp. 93 e ss. C.T. arch. Lisciandra).

Il C.T. Lisciandra, peraltro, ha esaminato tutte le osservazioni delle aree vicine a quella in contestazione (ATR4), anche le osservazioni non elencate dal C.T. Rimoldi e ha concluso affermando: *“Il tessuto urbano esistente intorno a viale Sabotino e, più in generale, nel quadrante sud ovest del territorio comunale è caratterizzato da una urbanizzazione molto dispersa e frammentata con una frammistione di terreni agricoli e lotti edificati. In questa situazione il PGT ha, molto correttamente e per quanto possibile, cercato di ricucire e razionalizzare gli episodi insediativi esistenti o di risolvere situazioni di degrado o compromissione. In questo contesto – e non in astratto – vanno quindi valutate le controdeduzioni comunali. Le osservazioni (...) localizzate a nord del viale Sabotino, le osservazioni (...) localizzate a sud della stessa via, le osservazioni (...) su via Agnesi, (...)”* e molte altre ancora non citate dal C.T. della Procura *“riguardano appunto residue aree agricole la cui trasformazione non offrirebbe alcun vantaggio in termini di razionalizzazione insediativa e infrastrutturale e, anzi, aumenterebbe la dispersione e la frammentazione esistente. (...) Da questo gran numero di risposte negative appare del tutto evidente che l'attenzione del Comune alla preservazione delle aree agricole, dichiarata tra gli obiettivi strategici del PGT, sia stata mantenuta ferma e coerente non solo nella stesura del PGT andato all'adozione, ma anche nella fase,*

sempre molto difficile, delle controdeduzioni.” (cfr. pagg. 93-94 C.T. Lisciandra).

Va rilevato, infine, un ulteriore dato trascurato dal Tribunale e, tuttavia, rilevante ai fini dell'esatta ricomposizione e lettura degli elementi indiziari acquisiti in ordine alle reali ragioni della adozione dell'ambito di trasformazione ATR4: **il cambio di destinazione dell'area era coerente con la vocazione dell'area.**

Esisteva da tempo risalente, infatti, un **interesse congiunto dei Comuni di Lissone, Desio Muggiò alla realizzazione di uno “shopping center” e di un polo fieristico nell'area in questione.**

Prova inequivocabile di tale concreto e risalente interesse (autonomo e indipendente, quindi, dall'interesse particolare che secondo l'accusa avrebbe determinato l'accoglimento della richiesta di Antares con il P.G.T. del 2009) si trae dalla lettera in data **22.9.2002**, con la quale le amministrazioni comunali di Lissone, Desio e Muggiò *“ritenuto meritevole di attenzione e condivisibile nei suoi contenuti di massima il documento preliminare funzionale alle valutazioni delle Amministrazioni Comunali circa l'attuazione di un Accordo di Programma per la commercializzazione dei prodotti ricadente nei Comuni di Desio, Lissone e Muggiò, all'interno del quale è prevista senza oneri per i comuni la realizzazione di un Polo Fieristico e di altre infrastrutture pubbliche e di uso pubblico; depositato in data 19 febbraio 2002 dalla Società Antares Srl, che già a suo tempo ... aveva espresso la sua disponibilità a contribuire alla attuazione del Polo Fieristico”*; considerato altresì che *“la proposta presentata dalla Società Antares Srl rientra tra gli strumenti di programmazione integrata e negoziata che prevedono l'integrazione delle funzioni commerciali con altre attività di servizio pubbliche e private, attrezzature collettive direzionali, ricreative, ricettive, sportive e culturali; nonché la particolare ed eccezionale incidenza complessiva dell'intervento sullo sviluppo economico del territorio interessato, le amministrazioni comunali limitrofe di Lissone, Desio e Muggiò”*, **chiedevano** al Presidente della Regione Lombardia, all'assessore al commercio Scotti e all'assessore all'Artigianato **che venissero “attivate le verifiche e le procedure preliminari per l'avvio dell'Accordo di Programma ai sensi di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14, che preveda la**

realizzazione congiunta di uno Shopping Center e del Polo Fieristico della Brianza insieme a quella di altre infrastrutture pubbliche e di uso pubblico” (cfr. doc. prodotto all’udienza del 28.11.2012 dalla difesa Brambilla).

Anche la prof.ssa Treu fornisce riscontro dell'esistenza di tale preesistente interesse pubblico alla trasformazione dell'area (cfr. trascriz. ud. 28.11.12 pp. 5 e ss.: *“Nel corso di alcuni approfondimenti, fatti tra il 2008 e il... il decorso del 2008, emersero tre fatti: uno, un accordo molto pregresso tra i Comuni limitrofi, compreso il Comune di Desio, per avere alcune funzioni di un certo livello, sovracomunale, attestate lungo la Strada Provinciale, che oggi è quasi finita... c'era in previsione, da parte della Provincia di Milano, di collegare questi tre Comuni, a sud di Desio, attorno a quella strada c'erano parecchie istanze, alcune molto piccole, nella logica delle istanze frammentate che erano state presentate all'inizio ancora della fase di istruttoria del piano, e ce n'era una di un certo peso, di una certa rilevanza”*.

Sempre la teste Treu spiega che in tale contesto la trasformazione dell’area assumeva ***“una funzione diciamo - una sorta di funzione di magnete, per risolvere alcuni problemi che aveva quell'area”***; ***“l'area era utilizzata per un go-kart praticamente, un'attività che non aveva nulla a che vedere con l'attività agricola”***; ***quindi anche un sacrificio di una porzione di quell'area poteva essere anche un fatto diciamo di bonifica, dal punto di vista del rumore e anche da alcune funzioni che c'erano attorno, per esempio alcuni sfasciacarrozze”***.

La teste rappresenta che uno degli elementi che convinse i tecnici a inserire le aree di trasformazione era ***“la pressione delle istanze lungo il tracciato della Pedemontana, probabilmente in attesa di poter sfruttare la valorizzazione dei suoli, che si attestavano sulla Pedemontana. Noi avevamo avuto almeno una cinquantina delle trecento e passa istanze, tutte attestate sul futuro, sul passaggio della Pedemontana. Voi sapete benissimo che lungo le infrastrutture mantenere un territorio non occupato è un po' difficile perché c'è una pressione di valorizzazione dei suoli. Allora abbiamo detto d'accordo anche chi gestiva allora la Pedemontana che poteva essere interessante prevedere degli insediamenti con il criterio della perequazione urbanistica, cioè ampliando l'area di insediamento, concentrando la volumetria in***

alcuni luoghi che potevano fare da tessuto di completamento di quello già esistente, lasciando invece e cedendo al Comune una parte di area che avrebbe potuto diventare un elemento di parco tale da passare sopra la Pedemontana, che in quel caso avrebbe dovuto interrarsi leggermente, coi ponti verdi, che oggi si fanno in tutta Europa, e quindi permettere un collegamento agevole tra Seregno a nord, Desio a sud, salvaguardando anche la posizione che lì noi abbiamo dell'Ospedale”.

Nonostante l'ampliamento degli insediamenti concesso, grande attenzione infine, fu dedicata al tema del **consumo del suolo**, riservando alle aree agricole una superficie di gran lunga maggiore di quella prescritta dal PTCP all'epoca in vigore (cfr. teste Treu, *ibidem*).

Anche il Consulente del P.M. ing. Romaniello, nella sua relazione e nelle dichiarazioni dibattimentali, conferma che *“la scelta di accogliere la proposta è risultata sostanzialmente coerente agli interessi e agli obiettivi della Pubblica Amministrazione che, fin dall'inizio delle prime bozze di stesura del P.G.T., ha dichiarato che sarebbero state considerate solo quelle trasformazioni che prevedessero ricadute di interesse pubblico, coerenti”* (ud. 14.11.12 pp. 19-20).

Completato e rivalutato integralmente il quadro probatorio, la Corte ritiene che nello stesso si rinvenivano **spiegazioni convergenti e razionali della scelta modificativa dell'area ATR4, coerenti con i moderni criteri di pianificazione urbanistica e con la normativa vigente** (sul punto, con particolare riguardo all'urbanistica "consensuale" si tornerà *infra*). Si tratta di spiegazioni che **contraddicono efficacemente le censure di parzialità e favoritismo mosse nella prima sentenza**, fondate - quanto alla pretesa disparità di trattamento - su un'affermazione del solo arch. Rimoldi, non supportata da una valutazione comparativa delle aree adiacenti e da una disamina compiuta delle peculiari condizioni della proposta di Antares e dei profili di obiettivo vantaggio per la pubblica amministrazione sopra segnalati.

3.4.1.2. La "genericità" delle controdeduzioni alla Provincia di Milano.

“Ulteriore elemento di prova che concorre a corroborare l'ipotesi di accusa” viene rintracciato dal Tribunale *“in una circostanza*



unanimemente segnalata dai due consulenti del P.M., Romaniello e Rimoldi, i quali hanno evidenziato come le controdeduzioni presentate dall'amministrazione di Desio alla Provincia, in risposta alle osservazioni in ordine ad alcune criticità sull'ATR4 fossero "generiche", circostanza assai rilevante ai fini della configurabilità del reato in contestazione sotto il profilo dello sviamento di potere". (p. 35 sent. appellata).

"Il comune di Desio" - prosegue la sentenza - "si era limitato a dire, in risposta a tali osservazioni, che le aree a cessione erano parzialmente indicate nelle schede di riferimento di ogni ATR, in modo tale da permettere una più puntuale articolazione anche in funzione delle singole esigenze progettuali per l'attuazione delle previsioni insediative" (ibidem). Siffatta risposta, secondo il primo giudice, era "un modo elegante ma elusivo per non rispondere effettivamente all'osservazione e che fa emergere tutto l'atteggiamento reticente di chi cerca di lasciarsi spazi di manovra per perseguire più facilmente i propri (e gli altrui) scopi" (p. 36).

All'ovvia, quanto stringente obiezione che le predette controdeduzioni erano un'interlocuzione di carattere tecnico, affidata ai professionisti redattori del P.G.T., il Tribunale replica: *" Vero che le controdeduzioni erano state affidate ai tecnici ma, poiché, come si è visto, le scelte erano state in questo caso squisitamente politiche, non si può pensare che i contenuti fossero riconducibili solo ai tecnici e non agli amministratori pubblici e ai politici" (p. 36).*

Il punto è fatto oggetto di serrata critica da parte delle difese, con argomenti che questa Corte ritiene **fondati**.

Occorre innanzi tutto evidenziare che la genericità delle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia viene individuata, nel capo d'imputazione, quale segno di una motivazione *"soltanto apparente"* dell'utilizzo del potere discrezionale, con cui si voleva eludere il problema dell'incompatibilità dell'ATR4 con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Il profilo, come reso chiaro dalla formulazione dello stesso capo d'imputazione, afferisce alla contestata illegittimità dell'atto amministrativo per violazione della legge Regionale n. 12/2005.

Lo stesso Tribunale, tuttavia, **esclude qualsiasi violazione di legge nell'adozione del PGT di Desio:**

“Che nessuna violazione formale di legge si possa ravvisare nell’adozione del P.G.T. e degli ATR conseguenti nel caso di Desio, può essere dunque riconosciuto come dato di fatto, convalidato dalla deposizione e dalla relazione tecnica redatta dall’ing. Romaniello e dalle dichiarazioni della Prof.ssa Treu. Quest’ultima ha chiarito che le prescrizioni della Provincia sono da considerarsi vincolanti solo se relative agli ambiti agricoli del PTCP ma, poiché all’epoca dell’adozione del PGT di Desio, quel PTCP che avrebbe dovuto individuare le aree agricole strategiche alla luce della nuova legge del 2008, non era stato ancora approvato, non potevano sussistere indicazioni prescrittive e vincolanti da parte della Provincia nei confronti dell’Ente Comunale.”
(p. 32-33 sentenza appellata)

Si tratta di approdo non contestato in alcuno degli atti d’appello.

Solo il Procuratore Generale, nel corso della discussione, ha inteso insistere nella prospettazione di una violazione di legge, sostenendo la prescrittività delle previsioni del PCTP che individuavano l’area in esame come *“ambito agricolo in continuità con le aree agricole del Comune di Muggiò”*.

Il Procuratore Generale richiama la norma transitoria di cui all’art. 25 Legge Regione Lombardia n. 12/2005, secondo cui *“Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all’articolo 18 della presente legge”*. Evidenzia, poi, che il citato art. 18 l.r. 12/2005 contempla, fra gli ambiti in cui le previsioni del PCTP hanno prevalenza sulle norme del PGT, quelli riguardanti i beni ambientali e paesaggistici e il *“sistema della mobilità”*.

In realtà, occorre ribadire che le ipotizzate violazioni di legge si fondavano su una **inesatta trascrizione di una deliberazione della Provincia di Milano**, così da far apparire come vigenti previsioni di piano territoriale provinciale in realtà mai approvate e le cui inesistenti trasgressioni venivano poste alla base dell’odierna imputazione.



La questione è chiaramente spiegata dalla prof.ssa Treu, nel corso del suo esame dibattimentale: *“Gli ambiti agricoli del PTCP, che allora **non era approvato**, tengo a sottolineare questo aspetto, che al PTCP ci stavo lavorando io, quindi lo so bene, lo so bene, non era ancora approvato, e quel PTCP, che arrivava a 3 mila 474, che avrebbe dovuto individuare le aree agricole strategiche, in funzione della nuova legge del 2008, **non era ancora approvato e non fu mai approvato**, perché poi cambiò tutto e oggi abbiamo un altro tipo di PTCP... c'era una delibera di Giunta provinciale che diceva, nel 2006, “siccome abbiamo il piano del 2003, c'è una legge del 2005 che ci direbbe di individuare le aree agricole, e noi siamo in qualche modo in ritardo, tenete nei piani come aree E agricole tutte quelle che sono nel P.R.G. vigente”, e noi le abbiamo viste e le abbiamo aumentate, diverse ma aumentate.”*(ud. 28.11.2012 pp. 16-17); *“Il problema è che la Provincia, con il suo Piano Territoriale Provinciale del 2003, allora vigente, aveva due elementi di prescrittività: le infrastrutture e la difesa delle aree vincolate, ai sensi del decreto legge del 499, oppure di quelli ancora precedenti”* (p. 22); *“il Piano Provinciale del 2003, dà tre o quattro ... dà due tipi di indicazioni molto importanti, tre possiamo dire: uno, salvaguardia di una infrastruttura verde, che è quella che passa a nord di Desio e che sarà occupata dalla Pedemontana; due, la difesa di alcuni varchi verdi, che sui nostri sopralluoghi quasi non c'erano più; la difesa di un'area vincolata a sud della villa storica di Desio, che era già stata tutta (inc)”* (p. 23).

La teste ha anche precisato che il consumo del suolo previsto dal PGT era *“abbondantemente dentro i parametri fissati dal Piano Provinciale del 2003”* (p. 41).

In breve, la prof.ssa Treu spiega (e il Tribunale correttamente prende atto) che all'epoca dei fatti il Piano Provinciale in vigore (risalente al 2003) prevedeva due soli ambiti di prescrizioni vincolanti: *“infrastrutture e tutela delle aree già vincolate, con vincolo diretto però, non con vincolo indiretto”* (p. 43). Per quanto riguarda la tutela degli ambiti agricoli strategici (che l'art. 18 della legge regionale n. 12/2005 andava ad aggiungere al novero delle previsioni prescrittive e prevalenti sul PGT) gli stessi **non erano stati ancora individuati dalla Provincia**.

Anche l'ing. Romaniello scrive nella sua relazione (p. 88) e ribadisce

nella sua deposizione dibattimentale (ud. 14.11.2012, pp.62 e ss.) che il PTCP all'epoca in vigore (risalente al 2003) non includeva l'area oggetto di trasformazione ATR4 fra le aree agricole strategiche; detta area rientrava *“solamente o all'interno delle programmazione del PTCP, come area verde in continuità con le altre aree verdi limitrofe”*.

Non vi era, quindi, possibilità di conflitto con previsioni del PTCP con efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale (si come precisamente individuate dall'art. 18 della legge n. 12/2005), ma solo con contenuti di carattere programmatico del PTCP (art. 15), rispetto ai quali era solo previsto un provvedimento di controdeduzione comunale (sulla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali, cfr. le note del prof. Carlo Peraboni, del Politecnico di Milano, aff. 878 produzioni P.M. acquisite all'udienza 14.11.2012).

Identiche le conclusioni del C.T. della difesa Perri, arch. Lisciandra, secondo il quale il *"il Piano della Provincia, il c.d. PTCP, risaliva al 2003, non era stato adeguato ai nuovi contenuti della L.R. 12/2005 e s.m. e, quindi, non aveva carattere prescrittivo per quanto riguarda gli ambiti agricoli"*. Come chiarito dal consulente, *"il PTCP del 2003 non individuava, peraltro, né le aree agricole, né - soprattutto la Dorsale Verde Nord; nel territorio del Comune di Desio, infine, non erano presenti beni paesistico – ambientali vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004"*.

Si tratta di **conclusioni condivise da tutti i consulenti esaminati e non smentite da alcuno.**

Lo stesso arch. Rimoldi, infatti, nel corso dell'esame dibattimentale ha dovuto ammettere di avere espresso le sue valutazioni senza conoscere i contenuti del PTCP allora vigente, limitandosi a considerare la congruenza delle controdeduzioni rispetto alle osservazioni formulate, a prescindere dalla fondatezza di queste ultime (ud. 14.11.2012, p. 106 e p. 120).

Nessuna violazione di legge, quindi, è stata provata, nemmeno per effetto della ultrattività delle norme dei piani territoriali di coordinamento provinciale richiamata dal P.G. nel corso della

discussione.

Ciò chiarito in ordine alla compatibilità dell'ambito ATR4 con il PTCP all'epoca vigente, occorre verificare se effettivamente - come ritenuto dal Tribunale - dalle sintetiche modalità di redazione delle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia sia possibile desumere un *"sintomo dello sviamento di potere verificatosi nell'adozione dell'atto da parte del Comune di Desio e concretizzatosi nel favore concesso ai privati interessati a detrimento del pubblico interesse dell'Ente Comunale"* (così il Tribunale a p. 82 della motivazione).

E' necessario, al riguardo, ripercorrere brevemente i fatti accertati.

Con propria deliberazione n. 224/09 del 30.3.2009 la Giunta provinciale chiedeva di *"escludere la previsione di vendita all'ambito di trasformazione ATR4 e di garantire una riduzione dell'ambito di trasformazione e delle relative ricadute sul sistema viabilistico, attestando il comparto a ridosso della viabilità a Nord, perseguendo la massima compattazione e densificazione delle residue previsioni, la riduzione del consumo di suolo, la limitazione del processo di saldatura con i comuni contermini la conservazione della residua connessione ecologica"*.

Il comune di Desio – scrive l'ing. Romaniello (p. 89 relazione) – *"controdeduce genericamente indicando che le aree a cessione sono parzialmente indicate nelle schede di riferimento di ogni ATR in modo tale da permettere una più puntuale articolazione anche in funzione delle singole esigenze progettuali per l'attuazione delle previsioni insediative"*. Aggiunge il consulente che *"le prescrizioni dell'ARPA arricchiscono le prescrizioni attuative relative ai singoli ATR"*. Per quanto riguarda invece la scelta specifica della suddetta area rispetto alla possibilità di individuarne analoghe posizionate a sud-ovest del territorio comunale, precisa che *"la posizione di quest'ultima risulta essere unica in considerazione della tipologia di intervento che si vuole andare a realizzare"*.

Nel corso della deposizione dibattimentale (ud. 14.11.2012 pp. 15-16), l'ing. Romaniello specifica meglio il contenuto delle controdeduzioni indirizzate alla Provincia, del seguente, testuale tenore: *"Le aree a*

cessione, puntualmente individuate in termini quantitativi per ogni ATR, nelle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano, sono parzialmente individuate nelle schede degli ATR, in modo da permettere una più puntuale articolazione anche in funzione delle specifiche esigenze progettuali che l'attuazione delle previsioni insediative evidenzierà. Le aree da cedere rappresentano pertanto una prima e parziale individuazione funzionale ad assicurare una rete urbanizzativa di spazi pubblici e di aree verdi per la mobilità non diversamente collocabili".

Il consulente spiega il senso della controdeduzione (p. 17: *"sostanzialmente, in sintesi: è vero, abbiamo trovato questa area ma aree migliori non ce n'è perché quella zona lì, anche per la sua collocazione geografica, il contesto nell'ambito del Comune, è quella migliore per poter garantire quel tipo di destinazione e quel tipo di intervento"*) e chiarisce che dai documenti analizzati, *"veramente sterminati"*, risulta una *"lunghissima fase di concertazione, anche con i tecnici della Provincia, da parte degli estensori del P.G.T."* .

Con specifico riguardo al merito delle osservazioni della Provincia, aggiunge che *"Tra l'altro alla fine l'area, quest'area in esame, di fatto viene anche parzialmente accolta dall'osservazione della Provincia in quanto l'area non viene destinata interamente a funzioni di carattere commerciale ma praticamente l'ATR 4 prevede alla fine l'impossibilità di realizzare attività commerciali per il 30/50 per cento della superficie, attività artigianali, industriali, per il 30 per cento, e attività terziarie, quindi uffici, per un restante 15 per cento. Quindi prevede anche destinazioni diverse da quelle esclusivamente di carattere commerciale"* (ibidem, p. 20)

La circostanza trova puntuale conferma nella deposizione della prof.ssa Treu; incaricata della redazione del PGT di Desio e redattrice delle controdeduzioni in esame (cfr. pp. 5 e ss. trascriz. ud. 28.11.12), la teste fornisce **spiegazione plausibile della censurata "sinteticità"** delle medesime.

"TREU – Allora, il 9/12/2008 la Provincia fa la prima osservazione al piano, molto corposa, (...) noi avevamo avuto una serie di incontri con la Provincia, e sinceramente alcune osservazioni ci



*sono arrivate un po' così, strane. Comunque tuttavia abbiamo risposto nel merito del consumo di suolo, (...) e nel merito della salvaguardia di alcune aree, (...) e noi abbiamo risposto dicendo che era proprio per salvare alcune aree, paesaggisticamente interessanti e per rispondere ad alcune esigenze di livello sovracomunale, che accettavamo l'ATR 4, (...) **la Provincia, proprio perché avevamo avuto delle riunioni**, si è espressa con delle osservazioni più che legittime ma che potevamo accettare o non accettare. E in particolare sull'ATR 4 c'era un equivoco di fondo, (...).*

Alla prof.ssa Treu viene letta la contestata osservazione della Provincia e la teste risponde: “ **La risposta è stata che, per quanto riguarda le infrastrutture e il traffico, il traffico andava collocato nella visione generale delle infrastrutture, quindi non poteva essere contestato, nel senso che poi quella infrastruttura era programmata proprio dalla Provincia, quindi non lo so perché venne fuori. Sul fatto di togliere il Centro commerciale fu ricordato che c'era un accordo tra i Comuni**, tra i tre Comuni a sud, che prevedeva anche la possibilità di fare un Centro commerciale, **che non era mai stato sconfessato neanche dalla Provincia, neanche nel suo Piano Commerciale, (...).**”

...

AVV. SPAGNOLO – Senta, lei ha già risposto – anche qua – a una precisazione sul discorso fatto dalla Parte Civile, che diceva “**le controdeduzioni e le osservazioni della Provincia erano scarne**”. Lei ha detto “**Sì, erano scarne quelle inviate alla Provincia, però poi noi abbiamo risposto in Consiglio comunale**”.

TESTE TREU – Se voi guardate due osservazioni, **che sono state discusse in Consiglio comunale**, nel tabellone mi sembra che sia la 54 più un'altra, perché anche una parte della maggioranza di allora chiese di approfondire ulteriormente l'ATR 4 e, **in sede consiliare di approvazione, fu discusso proprio di nuovo quel tema, ribadendo che c'erano le osservazioni della Provincia, che la valutazione ambientale strategica non aveva fatto rilievi se non in termini che l'intervento poteva addirittura migliorare la situazione scadente che c'era. (...).**

...

“AVV. ROCCHI – Per quanto invece attiene alla famosa osservazione relativa all'ATR 4, anzi **la controdeduzioni**

all'osservazione della Provincia, quindi questa controdeduzione è stata poi - diciamo - preparata, redatta tecnicamente da lei?

TESTE TREU – Sì, mi prendo la responsabilità io (...) ma ne abbiamo discusso in più di una persona.

PRESIDENTE – No, lei non si deve prendere responsabilità che non siano sue.

TESTE TREU – No no, ma nel senso oggi io dico che ne abbiamo discusso ampiamente, in più di una occasione, e io ho risposto in sede di Consiglio comunale, assieme anche all'Architetto Peraboni,(...).” (cfr. pp. 59-60 trascriz. ud. 28.11.12).

Il co-redattore del PGT di Desio, collega della prof.ssa Treu, l'arch. Peraboni ha ulteriormente precisato: *“io devo essere sincero, ricordo che venne realizzata da noi (la risposta del Comune alle osservazioni della Provincia N.d.R.) , adesso potrei dire anche da me ma se non da me da un mio collaboratore, cioè da qualcuno, venne realizzata una versione più lunga rispetto a quella che poi venne effettivamente presentata. Quando discutemmo dei temi qualcuno rilevò, adesso non ricordo se l'Avvocato Viviani, se Cristina Treu, francamente non ricordo chi, mi segnalò (...) il fatto che non sembrava carino andare a spiegare a dei funzionari colleghi provinciali il senso dell'ATR che era una proposta di intervento che veniva... allora si diceva “visto che sono stati fatti una serie di incontri, i temi della Provincia li abbiamo capiti, argomentano in modo - come posso dire? - molto molto consistente quali sono le perplessità che esprimono, facciamo la risposta molto secca nel merito delle questioni rispetto a cui riteniamo che la Provincia..(..) che la Provincia ha espresso nell'ambito di una dialettica tra Enti” (cfr. trascriz. ud. 6.02.13, pagg. 43 e ss.).*

Infine, anche tutti i consulenti tecnici delle difese hanno convenuto circa l'assoluta adeguatezza – sia pur in forma sintetica – delle controdeduzioni del comune di Desio (sul punto, si rinvia alle consulenze tecniche: cfr. consulenza tecnica arch. Lisciandra, pagg. 45; 49; 61-63; 125-126; e consulenza tecnica avv. Tanzarella, pagg. 9 e ss.).



La sinteticità della risposta, del resto, si giustifica alla stregua del complessivo impianto del PGT - come ha osservato lo stesso C.T. Romaniello riguardo agli ambiti ATR2 e 3 (*"...è vero che la risposta degli estensori del Politecnico del PGT alla Provincia appare sintetica, ma va letta unitariamente a tutto il PGT e in particolare agli indirizzi espressi nel documento di Piano..."*) - ed è conforme alle norme di legge e alla consolidata interpretazione della giurisprudenza amministrativa.

Come puntualizzato dalla difesa dell'imputato Brambilla, la regola generale degli atti amministrativi (art. 3 della l. n. 241/1990, c. 2), prevede, infatti, che: *"...la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli di contenuto generale..."*. Non vi è dubbio, in tal senso, che anche le controdeduzioni delle osservazioni agli atti urbanistici debbano essere motivate, ma la giurisprudenza insegna (*ex multis* Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6049, 16.11.2011) che le motivazioni delle controdeduzioni non necessitano di particolari specificazioni, in quanto dette *"osservazioni ... sono un mero supporto collaborativo alla formazione di detti strumenti (urbanistici) e non danno luogo a peculiari aspettative con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione essendo sufficiente che siano state esaminate"* (nello stesso senso, più di recente, cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3294, 1.7.2014: *"A seguito dell'adozione di uno strumento urbanistico generale, non è necessario controdedurre singolarmente e puntualmente a ciascuna osservazione e opposizione presentata dai privati nell'ambito del relativo procedimento; al contrario, ciò che risulta necessario è che il Comune abbia effettivamente esaminato e preso atto delle osservazioni formulate"*).

In conclusione, le indicazioni della Provincia (peraltro pervenute fuori termine, come ricorda l'arch. Peraboni: ud. 6.2.2013, p. 43; nello stesso senso il CT della difesa arch. Lisciandra) non erano prescrittive; le controdeduzioni del Comune seguivano una fase lunghissima di concertazione con gli stessi incaricati della Provincia; tutti i consulenti tecnici delle difese hanno concluso circa l'assoluta adeguatezza – sia pur in forma sintetica – delle predette controdeduzioni; la prof.ssa Treu, incaricata della redazione del PGT di Desio, e redattrice delle controdeduzioni in esame, e il co-redattore arch. Peraboni forniscono spiegazione plausibile della censurata "sinteticità" delle medesime.

Appare evidente, in tale contesto e alla luce delle consolidate prassi interpretative sull'obbligo di motivazione in materia di osservazioni urbanistiche e relative controdeduzioni, che la ritenuta "genericità" delle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Milano è dato valutativo di dubbia ed equivoca conclusione, smentito da molteplici fo di prova nella sua concreta efficacia indiziante e, come tale, sicuramente inidoneo a sorreggere la valutazione di illegittimità dell'atto amministrativo nei termini formulati dal Tribunale.

Del resto, opinando diversamente si ricadrebbe nell'**aporia logica** che affligge la scansione argomentativa del primo giudice, laddove postula che i contenuti delle controdeduzioni fossero "*riconducibili... anche agli amministratori pubblici e ai politici*" (p. 36 sentenza appellata), senza tuttavia considerare che **la prof.ssa Treu e arch. Peraboni si sono assunti l'esclusiva paternità della loro stesura** (circostanza del tutto plausibile, trattandosi di incombente squisitamente tecnico). Il Tribunale - salvo stigmatizzare in modo assertivo, ad altro proposito, le dichiarazioni della prof.ssa Treu (cfr. *supra*, nota 5) -, non formula alcuna riserva sulla correttezza di detti testi e sulla veridicità di quanto dagli stessi affermato e, ciò nonostante, ne supera i contenuti su base esclusivamente congetturale ("*non si può pensare che ...* "). Della correttezza e dell'attendibilità della prof.ssa Treu e dell'arch. Peraboni, d'altro canto, anche questa Corte non ha motivo di dubitare, considerato il rigore e la precisione delle risposte fornite dagli stessi, la plausibilità logica delle giustificazioni fornite, la schietta e ampia disponibilità al confronto dialettico mostrata dai testi stessi, rivelatisi totalmente avulsi da logiche politiche e/o interessi di partito, non legati da amicizie e/o rapporti affettivi con gli odierni imputati.

3.4.1.3. L'esclusione della galleria dell'edificando centro commerciale dal computo della superficie utile di pavimento (Sup) ed equiparazione di tale galleria a un'area a uso pubblico.

Si tratta del primo, rilevante indice di anomalia individuato con riferimento alla **fase di formazione del piano attuativo relativo all'ATR4** (capo A punto 2), interpretato dal Tribunale quale **sintomo dell'asservimento dell'atto amministrativo all'interesse del privato.**

Le conclusioni del Tribunale sul punto sono condivisibili, in quanto correttamente fondate sugli elementi probatori acquisiti e non inficiate dalle prospettazioni difensive.

La valutazione del primo giudice si fonda sulla consulenza tecnica dell'arch. Rimoldi, il quale *"poneva l'accento"* sulle *"soluzioni adottate dal Comune nella convenzione con Antares, convenzione che prevedeva [...] l'esclusione della galleria dell'edificando centro commerciale, dal computo della superficie complessiva e considerando tale galleria alla stregua di una area ad uso pubblico, così favorendo il privato realizzatore dell'intervento che poteva realizzare, e sfruttare, una superficie maggiore di quella consentita."* (cfr. pag. 33 sent. impugnata).

Il Tribunale, nel dare atto delle dichiarazioni di Brambilla (circa la conformità della scelta dell'amministrazione *"a una "norma" del PGT che consentiva di non considerare nel computo della SLP quelle aree assoggettate a servitù perpetua di uso pubblico"*), precisa che ***"non è tanto la regola che si mette in discussione, quanto la sua interpretazione e applicazione al caso in esame"***, aggiungendo che *"appare a tale proposito evidente che, considerare di uso pubblico una galleria che altro non è che l'atrio del centro commerciale, con l'unica funzione di consentire l'accesso alla zona di vendita dai posteggi del medesimo centro commerciale (e non il collegamento tra loro, come pure è stato sostenuto, visto che ciò non avrebbe avuto alcun senso), appare una fictio, uno stratagemma volto a camuffare il favore reso al realizzatore del piano"* (cfr. pag. 33 sent. impugnata).

Il primo giudice evidenzia, poi:

- l'analoga posizione assunta dal teste Corti, sindaco in carica di Desio (ud. 21.11.2012), allorché, all'opposizione, aveva contestato l'impostazione dell'Amministrazione comunale di Desio;
- il documento n. 651 della produzione del P.M., costituito da una nota promemoria (interna al Gruppo PAM) a firma M. Scagliotti, *"in cui ci si riferisce alla esclusione dal computo della SLP (Superficie Lorda di Pavimento) della galleria come ad un "successo", con ciò confermando che la soluzione fosse tutt'altro che scontata o dovuta in base alle regole generali del P.G.T. di Desio, come si è voluto sostenere"* (p. 36 sentenza appellata).

Gli appellanti, invocando a proprio conforto le valutazioni dei consulenti di parte avv. Tanzarella e arch. Giuliani, sostengono invece che la decisione fu regolare, che non vi fu alcuno sviamento di potere e alcun particolare favoritismo, che tutto si svolse come sempre accade per tutti i piani attuativi, considerato che *"ciò che si computa ai fini della superficie lorda di pavimento non è determinato una volta per tutte dalla legge, ma lasciato, come sopra detto, alla regolamentazione dei singoli Comuni"* (così, in particolare, la difesa di Antonino Brambilla).

Ebbene, onde cogliere il punto essenziale della questione e sgombrare il campo da equivoci, è necessario riepilogare i fatti.

Il Comune di Desio, con delibera del 20.4.2009, di approvazione del P.G.T., accoglie la proposta di Antares s.r.l. relativa al cambio di destinazione d'uso dell'area di sua proprietà - c.d. ambito di trasformazione ATR4, concedendo su una superficie territoriale di circa mq. 104.000 la possibilità edificare mq. 35.700 (+5%) di superficie utile di pavimento (Sup) a destinazione commerciale (max 80%), terziaria (max 50%);

Nel progetto di piano attuativo presentato da Antares il 29.7.2009 (poco dopo la pubblicazione sul B.U.R.L. del P.G.T., risalente al 1.7.2009) la società Antares prevede una superficie utile di pavimento (Sup) pari a mq. 35.700, oltre a *"spazi compresi nell'edificio commerciale e nelle aree di pertinenza privata asserviti all'uso pubblico, per complessivi mq. 5.384, costituiti dalla galleria del centro commerciale e da altri spazi di collegamento aperti al pubblico. (...)";* nella bozza di convenzione - poi approvata con delibera della Giunta comunale in data 1.12.2009, è previsto che *"La galleria, intesa come spazio destinato alla mobilità pedonale , che si estende per complessivi mq. 5.354 (di cui mq. 4.652 coperti e mq. 728 scoperti) sarà asservita ad uso pubblico ed è esclusa dal calcolo della Sup"*.

Secondo l'arch. Rimoldi, la convenzione ipotizza mq. 35.700 di S.u.p., ma erroneamente non computa i mq. 4.652 coperti della galleria commerciale, *"in quanto detto spazio arbitrariamente definito 'ad uso pubblico'"*. Dal che la conclusione che il totale di Sup in progetto è pari a mq. 40.352, superiore al massimo previsto dal P.G.T. pari a mq. 37.485.



Punto rilevante della questione, quindi, è se la galleria commerciale coperta potesse effettivamente equipararsi ad area asservita a uso pubblico, sì da consentirne lo scomputo dalla S.u.p.

Ebbene, una prima indicazione - come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale - perviene dalla giurisprudenza amministrativa in materia di Superficie Lorda di Pavimento (la Superficie Utile di Pavimento, infatti, non è menzionata dalla L.R. 12/2005, che invece prevede, all'art. 44, la Superficie Lorda di Pavimento, cui collega il pagamento degli oneri di urbanizzazione).

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV n. 559 del 5.2.2015) afferma che la SLP deve essere calcolata **tenendo conto della superficie effettiva a disposizione delle costruzioni, comprensiva degli spazi che hanno una funzione servente rispetto a esse e che non abbiano attitudine ad una utilizzazione autonoma, ma concorrano a formare il carico urbanistico delle stesse.**

È interessante notare che la citata pronunzia interviene in un caso del tutto analogo a quello che qui ci occupa: la normativa del PRG del Comune di Pavia, nell'occuparsi del parametro della superficie lorda di pavimento, poneva al di fuori del concetto della SLP, tra le altre, *"le superfici destinate all'uso pubblico e all'uso comune"*; l'impresa costruttrice riteneva che dovessero farsi rientrare in tale ultima dizione (parti comuni) anche le superfici relative al corridoio di accesso e congiunzione delle unità immobiliari, in ragione dell'autonomo uso comune di queste parti. Il Consiglio di Stato ritiene che anche gli spazi in discussione concorrano al carico urbanistico, osservando che i corridoi in questione *"hanno natura e finalità tali da assicurare l'utilizzo delle varie unità immobiliari poste ai vari piani"* e, perciò, *"funzione servente di tali superfici"*, senza alcuna possibilità che essi siano considerati *"spazi autonomi, di uso temporaneo e avulsi dal contesto edilizio contrassegnato dalla presenza di case e appartamenti cui i corridoi sono intimamente e indissolubilmente legati, quali spazi necessariamente complementari alle residenze"*.

Le ragioni che sorreggono tale decisione calzano perfettamente al caso in esame: la galleria commerciale è aperta al pubblico, ma è sottoposta alle

regole di accesso e chiusura disposte dalla Direzione del centro commerciale; non ha una funzione autonoma di collegamento (come nel caso di una via pubblica), al di fuori del ruolo di servizio al commercio e degli orari in cui questo viene esercitato; è funzionalmente destinata a consentire l'accesso del pubblico ai negozi del centro commerciale ed è, come tale, sicuramente servente rispetto agli stessi. Pertanto, in base al principio affermato nella citata sentenza, la galleria non ha una possibilità di utilizzazione autonoma e concorre a formare il carico urbanistico del Centro Commerciale.

L'equiparazione della galleria ad area assoggettata a uso pubblico, del resto, era stata fatta oggetto di valutazioni critiche già da parte del tecnico istruttore della pratica amministrativa. Questi segnalava, infatti, che gli spazi della galleria *"vengono qualificati nel progetto depositato come spazi riservati all'uso pubblico, e sono per questa ragione esclusi dal computo della superficie"*; rilevava, tuttavia, che ***"detta eventualità è da verificare in relazione ad un concreto ed effettivo interesse pubblico, che allo stato non è in alcun modo dimostrato"*** (cfr. relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio, agli atti della pratica, richiamata a p. 99 della relazione del C.T. Rimoldi).

Non solo: la predetta equiparazione subiva l'aperta e motivata opposizione della parte politica avversa. Come annota l'arch. Rimoldi nella sua relazione, il sig. Roberto Corti, capogruppo del Partito Democratico, presentava in data 8 febbraio 2010 tre osservazioni, con le quali chiedeva il *"rigetto completo del piano attuativo presentato"* o *"in subordine"* che i fabbricati fossero volontariamente certificati nei termini di sostenibilità ambientale, che tutti i costi per la realizzazione delle infrastrutture viabilistiche e di parcheggio fossero a carico esclusivo dell'operatore e che quindi non costituissero scomputo di oneri, **che la superficie della prevista galleria commerciale venisse computata nella Sup**, che la viabilità interna rimanesse di proprietà del soggetto attuatore, così come i parcheggi interrati e gli impianti tecnologici, che il soggetto attuatore si accollasse la normale e straordinaria manutenzione degli svincoli su S.S. 36 e di tutte le opere viabilistiche, che le aree a verde in cessione fossero realizzate a parco attrezzato, che venisse stanziata un'ulteriore cifra di €. 1.600.000,00 per *"la realizzazione di interventi su altre aree verdi di proprietà comunale"*.



Esaminato in dibattimento, il teste Roberto Corti (sindaco di Desio all'epoca della deposizione e già consigliere di opposizione) conferma la circostanza: *“Nel caso specifico, avevamo evidenziato che nel conteggio della superficie utile di pavimento, che secondo la scheda allegata al P. G. T. - era di circa 35 mila metri quadri, adesso vado a memoria, nel piano, nella convenzione del Piano Attuativo, e poi anche il Piano Attuativo presentato, in realtà prevedeva una realizzazione di sup. (?) superiore, perché oltre a quella commerciale e a quella direzionale, che assieme arrivavano circa ai 35 mila metri quadri, ce n'erano altri 5 mila che erano relativi alla galleria commerciale, che venivano definiti come asserviti all'uso pubblico. Noi avevamo contestato questa cosa perché, nell'osservazione contestavamo questa cosa perché l'asservimento all'uso pubblico era abbastanza difficile da trovare, era assolutamente funzionale all'intervento di natura commerciale che veniva realizzato; quindi tra l'altro, trattandosi di zona completamente esterna all'abitato di Desio, era ancora più evidente questa cosa qua”* (Cfr. ud. 21.11.2012, p. 187).

Gli argomenti addotti dalle difese per contrastare le conclusioni del Tribunale non convincono.

Gli appellanti (si fa riferimento, in particolare, ai difensori degli imputati Brambilla e Ponzoni) sostengono che la galleria, dal punto di vista urbanistico, nei regolamenti edilizi e nelle normative urbanistiche, è generalmente assimilata ai portici coperti di una via; portici che sono contemporaneamente spazi di accesso ai negozi e percorso pedonale di collegamento con strade e piazze.

La relazione del consulente della difesa Ponzoni, avv. Tanzarella, a p. 16, richiama l'art. 2.5 delle *“Disposizioni comuni”* al PGT. La norma consente l'esclusione dal computo della S.u.p. delle *“superfici di porticati, pensiline, balconi e terrazzi aperti almeno su tre lati”*. Come ben spiega il CT Rimoldi, tuttavia, **la galleria commerciale non rispondeva alle prescrizioni regolamentari (non era aperta su tre lati).**

In realtà, **lo stesso consulente della difesa Ponzoni, avv. Tanzarella, si guarda bene da un'affermazione perentoria di equiparabilità della galleria all'uso pubblico.** Il consulente formula, infatti, un giudizio

ipotetico e una successiva assimilazione per analogia: *“se ad “uso pubblico” vuol dire costituzione di servitù di passo, la cosiddetta “galleria commerciale” assolve di fatto alla funzione di spazio comune e riveste dunque funzione accessoria, al pari di quelle che la definizione di SUP quale data nell’art. 2.5 delle “Disposizioni comuni” al PGT espressamente esclude dal computo”*.

Che l'equiparazione della galleria commerciale a uno spazio a uso pubblico non fosse, del resto, soluzione scontata e derivante *sic et simpliciter* dalle norme tecniche di attuazione - come vorrebbero le difese - è confermato dalla congiunta valutazione della nota dell'istruttore tecnico, sopra richiamata, dalla nota-pro memoria a firma di M. Scagliotti, già commentata dal Tribunale (ove Scagliotti si compiace dell'"*incameramento*" della "*citazione in convenzione della non computabilità della galleria (mall) ai fini della Slp*"¹¹) e dalla motivata posizione delle opposizioni, nella persona del sig. Corti.

In conclusione, l'equiparazione della galleria ad area asservita ad uso pubblico e la sua esclusione dalla S.u.p. **fu sicuramente un trattamento di "favore" nei confronti di Antares s.r.l.**: trattamento non consentito dalle norme secondarie (N.T.A. del PGT), né da quelle primarie (l.r. n. 12/2005); contrastante con la prassi interpretativa della giurisprudenza amministrativa; concordato con Antares per "attutire" gli effetti dei "presupposti politici" dell'intervento (quella "*necessità di portare in cessione a verde i 2/3 dell'area di intervento*" di cui scrive Scagliotti nella sua lettera); voluto e deliberato nonostante le gravi riserve manifestate per iscritto dall'Ufficio Tecnico del Comune e nonostante la motivata opposizione della avversa parte politica.

¹¹ Si legge nella nota interna (gruppo PAM), a firma Scagliotti: "*In ragione della necessità di portare in cessione a verde i 2/3 dell'area di intervento (presupposto politico a su tempo enunciato in sede di elaborazione del. PGT), pur essendo il P.A. formalmente conforme, le aree di verde effettive risultavano deficitarie di circa 12/13.000 mq. L'Amministrazione ha quindi richiesto un contributo straordinario di 500mila € da destinarsi all'acquisto di un'area nel Comune di Desio. La determinazione del massimo importo erogabile ha consentito ad Antares di fissare il prezzo ed evitare l'acquisto diretto (a prezzi non determinabili, ma certamente superiori), incamerando inoltre la citazione in convenzione della non computabilità detta galleria (mall) ai fini della Slp*".



3.4.1.4. La mancata cessione in proprietà al Comune delle aree destinate a posteggio, soltanto “asservite”.

Il Tribunale, sul punto, si limita a osservare (p. 34 sent. appellata) :
“...non vengono nemmeno ottenute in cessione le aree destinate a posteggio che risultano solo asservite e, seppure, sotto il profilo formale, ciò non incide ai fini della valutazione di ammissibilità del singolo ambito di trasformazione, non si può non osservare che la mancata cessione di tali spazi ricade certamente a favore del proprietario dei terreni che ne resta il dominus in luogo del Comune...”.

A fronte di tale assertivo giudizio, è sufficiente rilevare che la mancata cessione in proprietà al Comune delle aree destinate a parcheggio non è menzionata, quale indice di anomalia dell'atto amministrativo, nella pur analitica formulazione del capo d'imputazione; né viene censurata dalla consulenza dell'arch. Rimoldi (o di altro consulente). Della mancata cessione in proprietà delle aree destinate a parcheggio, all'epoca dell'adozione del piano attuativo, non si era lamentata neppure l'opposizione politica, che, anzi, attraverso le già menzionate osservazioni di Roberto Corti, chiedeva espressamente che *"la viabilità interna"* rimanesse *"di proprietà del soggetto attuatore, così come i parcheggi interrati e gli impianti tecnologici"*.

Per il resto, debbono condividersi le argomentate censure della difesa dell'imputato Brambilla, sia in ordine al vantaggio conseguito dal Comune, sia in ordine al sindacato di “merito” svolto dal Tribunale.

E', infatti, principio generale dell'ordinamento urbanistico regionale, sin dalla l.r. n. 51/1975 (art. 22, comma 7, lettera b) ed oggi dell'art. 9, comma 10 della l.r. n. 12/2005) che le dotazioni urbanistiche possano essere parimenti soddisfatte mediante la cessione delle aree o l'apposizione sulle stesse di servitù di uso pubblico. Come rilevato dalla difesa - e riscontrato dalle valutazioni dei consulenti (cfr. ad es. arch. Giuliani, ud. 6.2.2013) - ***"tale assoggettamento ad uso pubblico è prassi assolutamente consueta per soddisfare i fabbisogni urbanizzativi indotti dai Piani attuativi. Inoltre, nel caso specifico di un centro commerciale, il parziale assoggettamento a servitù, è motivato dal fatto che trattasi delle aree destinate a parcheggio, per le quali, come è solito per gli interventi commerciali della grande distribuzione in tutta la Lombardia,***

la scelta di apporre alle aree servitù d'uso pubblico in luogo della loro cessione, risponde ad uno specifico interesse dell'amministrazione comunale, facendo in tal caso gravare sull'operatore commerciale sia gli oneri della manutenzione del parcheggio medesimo, sia la responsabilità nei confronti dei terzi, soprattutto per gli aspetti di custodia e sicurezza, rilevanti in parcheggi di questo tipo".

Si tratta di considerazioni di tale evidente logicità da non richiedere ulteriori commenti.

Quanto al travalicamento nel "merito" amministrativo (non consentito al sindacato del giudice penale, come sopra spiegato), la motivazione del primo giudice si espone a censura laddove, con riferimento alla collocazione in interrato della maggior parte dei parcheggi, ritiene che tale "...previsione doveva essere in grado di produrre elemento di una effettiva riqualificazione urbana per essere accettabile..."(p. 34 sent. appellata).

Anche a tale riguardo, colgono nel segno le doglianze della difesa dell'imputato Brambilla, che non si limitano a denunciare l'indebito travalicamento, ma pongono anche in rilievo la coerenza dell'intervento urbanistico rispetto alla normativa vigente e all'interesse pubblico: "*I parcheggi sotterranei costituiscono una prescrizione espressamente voluta dal Comune di Desio, anche perché richiesta da una osservazione dell'ASL Locale al progetto di Piano attuativo. Va comunque detto che per il privato operatore è assai più oneroso realizzare parcheggi sotterranei anziché a raso e che, proprio per le grandi strutture commerciali, gli operatori commerciali osteggiano i parcheggi sotterranei per i problemi di sicurezza che essi pongono e per i conseguenti costi di loro sorveglianza. Il Comune però, nel dare tale prescrizione, svantaggiosa per i lottizzanti, era mosso da una esigenza di carattere ambientale. Infatti, i parcheggi interrati sono, ambientalmente, di gran lunga meno impattanti rispetto ad una distesa di asfalto e di auto parcheggiate all'aperto. E dunque proprio tale previsione costruttiva avrebbe contribuito a realizzare quella riqualificazione urbana della quale il Collegio giudicante sembra dubitare nella sua valutazione di tipo progettuale.*" (cfr. p. 17 atto d'appello Brambilla)



3.4.1.5. L'adozione del piano attuativo dell'ATR4 nonostante che la società Antares srl non fosse proprietaria dell'intera area interessata dall'intervento.

Preliminarmente, sul punto, si impongono alcune brevi precisazioni in fatto.

E' dato pacifico che l'Antares non avesse la proprietà dell'intera area interessata dall'intervento, che comprendeva un'area di proprietà dell'ALSI Spa sovrastante il collettore principale di bonifica Alto Lambro Seregno-Muggiò e aree appartenenti allo stesso Comune di Desio (strade comunali e interpoderali).

E' altrettanto pacifico che il piano attuativo dell'ATR4 fu adottato con delibera della Giunta Comunale in data 1.12.2009 nonostante che, nella relazione del tecnico istruttore agli atti della pratica amministrativa, venisse evidenziata la presenza nell'ambito del piano di *“porzione strada comunale vecchia per Muggiò-Canale Alto Lambro (...) l'ambito dell'ATR4 ricomprende (...) anche aree demaniali, costituite dal sedime della strada comunale vecchia per Muggiò, nonché aree di proprietà del Consorzio di Bonifica Alto Lambro”* ed altresì evidenziato che *“per queste ultime soltanto è in corso il procedimento per l'acquisizione”* (sul punto, cfr. relazione CT Rimoldi, pp. 99-100).

Del resto, come documentato in atti e posto in rilievo dal CT Rimoldi, nella stessa premessa della bozza di convenzione era scritto che all'interno dell'ambito era *“ricompresa l'area di sedime sovrastante il Collettore Principale di Bonifica Alto Lambro Seregno-Muggiò di proprietà della ALSI s.p.a. sulla quale è stata avviata procedura di acquisizione della stessa, da parte del soggetto attuatore”*.

Il Tribunale - sulla scorta dei rilievi critici del CT arch. Rimoldi (cfr. relazione del CT, pp. 95-100) - censura l'adozione del piano attuativo nonostante che l'Antares non fosse proprietaria dell'intera area e nonostante le segnalazione al riguardo contenuta nella relazione dell'Ufficio Tecnico (p. 34 sentenza appellata: *“Dunque chi doveva decidere l'adozione del piano, attraverso questa relazione, era stato messo ben al corrente della situazione catastale, ma aveva intenzionalmente deciso di tacere ... ”*); critica altresì la determinazione

del prezzo convenuto per la cessione delle aree di proprietà del Comune alla società Antares s.r.l. (p. 35: *"Va ancora ricordato come il comune abbia adottato il piano attuativo dell'ATR4 non tenendo conto che non tutta l'area interessata dall'intervento era di proprietà dell'Antares, visto che all'interno dell'ATR4 vi era un'area di proprietà dell'ALSI Spa sovrastante il collettore principale di bonifica Alto Lambro Seregno-Muggiò oltre ad aree appartenenti allo stesso Comune di Desio il cui prezzo di cessione ad Antares era risultato, secondo la stima del consulente Rimoldi, assolutamente inferiore a quello reale, stima che in dibattimento non ha trovato alcuna smentita e che trova fondamento nelle stime eseguite dall'arch. Francesca Davino, responsabile del servizio patrimonio e demanio in occasione della vendita all'incanto di terreni comunali"*).

Le difese degli imputati Ponzoni e Brambilla, nei motivi d'appello, rilevano che la normativa regionale vigente (art. 12, 4° c. della legge regionale n. 12/2005) consente di presentare un piano attuativo purché il proponente abbia la proprietà del 50,1% del valore catastale delle aree interessate e che la legge dello Stato n. 166/2002 contiene una disposizione (art. 27, c. 5) di analogo tenore. Il che fa concludere alla difesa dell'imputato Brambilla nel senso che *"Nulla dunque ostava alla adozione della procedura approvativa del Piano attuativo dell'ambito ATR4 poiché esso era stato presentato da un soggetto già da anni proprietario di ben il 99% delle aree interessate dall'intervento medesimo, e del rimanente 1% una parte rilevante di aree erano di proprietà dello stesso Comune di Desio, che nel prevedere nel proprio strumento urbanistico PGT la trasformazione del suolo, ne aveva implicitamente previsto la dismissione"*.

Quanto alla difesa di Duzioni, la stessa si limita apoditticamente a rilevare che *"Anche in ordine agli atti relativi alla formazione del piano attuativo non è stata riscontrata alcuna violazione di legge"*.

I rilievi difensivi sono **infondati**.

E' ben vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 Legge regionale n. 12 di data 11 marzo 2005, *"per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in*



base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano"; ma è altrettanto vero che **la stessa normativa regionale e la legge n. 166/2002 impongono, in questo caso, una peculiare procedura, finalizzata al coinvolgimento dei proprietari di minoranza nella sottoscrizione della convenzione o all'acquisizione coattiva delle quote di loro proprietà.**

Che tale procedura debba essere non solo avviata, ma anche ultimata prima dell'adozione del piano attuativo è reso chiaro dal combinato disposto degli artt. 12 e 14 della citata legge regionale n. 5/2005: infatti, la norma di cui all'art. 12 prevede che, in tali casi, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 12/2005 per l'adozione del piano attuativo **inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura**¹².

¹² Si trascrivono di seguito le norme richiamate:

- **Art. 12 comma 4 L.R. n. 12/2005:** Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). **In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 166/2002 e il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.**
- **Art. 27 comma 5 legge 166/2002:** Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente **il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita' degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.** L'indennita' espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprieta' immobiliari site nel comune.
- **Art. 14 comma 1 L.R. n. 12/2005:** I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale; **nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante.** Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data

Nel caso di specie, tuttavia, il Comune di Desio ha adottato il piano attuativo senza preventivamente attivare e condurre a termine la procedura anzidetta.

Appare palese, pertanto, la **forzatura delle norme procedurali che disciplinano l'adozione dei piani attuativi**: il piano attuativo fu adottato dalla Giunta Comunale in data 1.12.2009 **senza alcuna riserva riguardo alla questione - pur chiaramente rappresentata in fase istruttoria - della indisponibilità, da parte di Antares s.r.l., della totalità delle aree**. La sola condizione cui fu subordinata l'approvazione, come risulta dalla delibera della Giunta comunale in data 1.12.2009, fu la conclusione del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione commerciale (nella delibera, prodotta *sub* doc. 538 P.M., si dà atto che “*il procedimento di approvazione del piano attuativo rimane subordinato, a norma dell’art. 5 L.R. 14/1999, alla conclusione di quello relativo alla domanda di autorizzazione commerciale*”).

Va anche considerato che la questione della presenza dello scolmatore dell'Alto Lambro il Comune nell'area oggetto dell'ATR4 era già emersa in sede di discussione del P.G.T.

Come risulta dalla consulenza dell'arch. Rimoldi, con osservazione n.° 92 presentata dall'ARPA il 23.01.2009 si raccomandava attenzione per l'impatto acustico **e per la presenza del canale scolmatore Alto Lambro**. L'osservazione veniva formalmente accolta, ma **sostanzialmente ignorata per quanto riguarda la presenza del canale**: il tipo grafico relativo all'ambito riportato nel documento di piano definitivamente approvato, infatti, comprendeva l'area interessata dal canale tra le aree di concentrazione dei volumi e coinvolta dagli allineamenti delle nuove costruzioni.

di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti.



Il problema, accantonato dal Comune nella fase di adozione del piano attuativo, riemerge in seguito, nella fase di rilascio dell'autorizzazione amministrativa al commercio per l'apertura di una grande struttura di vendita. Proprio a questa fase, infatti, risalgono una serie di *mail* indicative dell'**atteggiamento "malizioso" dell'amministrazione comunale che, evidentemente consapevole del fatto che Altarimi non era ancora riuscita ad acquistare la proprietà delle aree dei terzi** (in particolare, quella "*area di sedime sovrastante il Collettore Principale di Bonifica Alto Lambro Seregno-Muggiò di proprietà della ALSI s.p.a.*" sulla quale Altarimi ottimisticamente annunciava, in premessa alla bozza di convenzione, che era "*stata avviata procedura di acquisizione... da parte del soggetto attuatore*"), **suggerisce al privato di non farne menzione nella richiesta di autorizzazione.**

Risulta, infatti, dalla documentazione acquisita che il 22 aprile 2010 ore 15.15 l'arch. M. Blandino (per la società Mediaservice, incaricata dello sviluppo del progetto del centro commerciale dalla richiesta di inserimento dell'area nel PGT, allo sviluppo del piano attuativo, alla redazione dell'istanza commerciale) invia una mail ai signori Andrea Gonzato e Maurizio Scagliotti del gruppo PAM (Scagliotti era procuratore speciale di Antares s.r.l. e "soggetto attuatore" del piano), alla dottoressa Rosanna Giardina e, per conoscenza, all'arch. Amedeo Cedro del gruppo AEDIS architetti associati, con allegata l'istanza definitiva per il rilascio di autorizzazione amministrativa al commercio per l'apertura di una grande struttura di vendita – tipologia Centro Commerciale, da inoltrare al Comune di Desio, alla Provincia di Monza e Brianza, alla Regione Lombardia (cfr. aff. 638 e 639 del doc. 283 produz. P.M.).

Nell'istanza si dichiara, **contrariamente al vero**, che il postulante "***ha la disponibilità dell'area interessata dall'intervento (...)***". L'area, però, **non viene identificata catastalmente, né viene menzionata tra le proprietà la striscia di terra soprastante il collettore consortile di proprietà ALSI.**

Lo stesso arch. Blandino, nella mail diretta ai predetti Gonzato, Scagliotti e Giardina, spiega: "*Le modifiche richieste dal Comune di Desio sono relative al tema della proprietà. Come si evincerà dal documento sono stati omessi i contenuti relativi all'elenco delle proprietà. Il Comune*

inizialmente voleva esplicitare la situazione in essere relativa al Consorzio Alto Lambro (ora ALSI). Riteniamo però, che non sia opportuno evidenziare, seppur avviato, un procedimento non ancora concluso. Il Comune ha chiesto allora di omettere la parte relativa alle proprietà, evidenziando la disponibilità dei terreni senza elencarne gli estremi catastali”.

Della eliminazione dei dati catastali la dott.ssa Giardina si era detta “preoccupata” nella mail del 22.4.2010 (aff. 624 del doc. 283 PM); con la stessa mail la dott.ssa Giardina trasmetteva all’arch. Matteo Blandino i “**documenti modificati come di concerto con l’amministrazione comunale**”. In effetti, la versione dell’istanza inviata dalla dottoressa R. Giardina ai signori Gonzato e Blandino il precedente 16.04.2010 (aff. 610 del doc. 283 P.M.) contemplava l’elenco delle particelle catastali in proprietà e la loro provenienza; l’elenco, dopo il “concerto con l’amministrazione comunale”, spariva.

Dalla successiva mail della dott.ssa Rosanna Giardina del 18 maggio 2010 risulta che, a quella data, **la questione della proprietà ALSI non era né risolta, né in via di risoluzione.**

La dott.ssa Giardina, infatti, suggerisce che “**la soluzione ottimale consisterebbe nell’acquisizione della proprietà dei terreni dove si trova interrato il collettore (...) all’ALSI, attuale proprietaria, sarebbe riconosciuto un diritto di superficie sul sottosuolo ex art. 955 del Cod. Civ. (...) In tal modo noi acquisiremmo il diritto di proprietà che ci porrebbe al riparo da ogni osservazione relativa al procedimento di attuazione del P.A. ATR4 e l’ALSI continuerebbe a gestire le strutture esistenti nel sottosuolo. Rimane da verificare la possibilità da parte del consorzio di vendere tali aree (...). Ritengo invece da escludere che possa essere sufficiente l’acquisizione da parte nostra di un diritto reale minore (...) la sola disponibilità dell’area non ci darebbe garanzie sufficienti rispetto alla questione della regolarità dell’adozione del P.A. Parimenti è da escludere ogni ipotesi di interloquire per la questione in oggetto con il Comune di Desio, che è sì titolare di una concessione in uso a tempo indeterminato delle aree di ns. interesse, ma a particolari e stringenti condizioni che consentono solo una utilizzazione diretta da parte del Comune per scopi di pubblico interesse e vietano ogni riconoscimento di diritti a terzi**” (aff. 659, sub doc 283 produz. P.M).



Le valutazioni della dott.ssa Giardina erano puntuali e pertinenti: come documentato in atti (cfr. verbale di consegna *sub* aff. 671, doc. 286 del P.M.), in data 20.5.1991 il Consorzio Provinciale di Bonifica del Territorio dell'Alto Lambro consegnava il sedime del collettore al Comune di Desio a titolo di concessione in uso, **con divieto di *sub* concessione a terzi, divieto di costruzioni**, e con la possibilità per il Consorzio di installare pozzetti di ispezione. Il documento, che dimostra l'esistenza di una vera e propria servitù pubblica sulla superficie del terreno in favore del C.A.L., era sottoscritto da Rosario Perri per conto del Comune di Desio.

Del pari fondati, del resto, erano le preoccupazioni manifestate dalla dott.ssa Giardina sulla *possibilità* da parte del Consorzio di vendere tali aree. Nessun risultato, infatti, sortirono i tentativi di acquisizione in tal senso avviati dalla società Altarimi. Vi è in atti una lettera del 15.10.2010 scritta ad ALSI s.p.a. da Maurizio Scagliotti, quale procuratore speciale di Antares s.p.a., contenente una richiesta di sollecito riscontro alla "*determinazione della procedura di acquisizione da parte di Antares del sedime di terreno di proprietà della stessa ALSI s.p.a. soprastante il collettore principale Seregno-Muggiò nel tratto situato nel comune di Desio*"; nella missiva si fa riferimento a una precedente richiesta di acquisizione del terreno, trasmessa il 19.10.2009 dall'arch. Oscar Bonafé, evidentemente rimasta senza alcun riscontro (aff. 669 doc. 286 P.M.).

In conclusione, dalla documentazione acquisita emerge chiaramente che il piano attuativo era stato adottato dal Comune di Desio nonostante la perfetta consapevolezza dell'indisponibilità, da parte del soggetto attuatore, dell'intera area oggetto dell'intervento, in violazione delle regole procedurali dettate in materia dalla legge regionale e statale.

Emerge altresì la persistenza, nel 2010, del problema relativo al "*procedimento di attuazione del P.A. ATR4*" (come scrive la dott.ssa Giardina), derivante dalla proprietà in capo a terzi (Comune e ALSI) di una porzione del terreno.

Emerge, infine, l'atteggiamento opaco e compiacente dell'Amministrazione comunale, che - dopo avere approvato il piano

attuativo sulla base della mera "aspettativa" di acquisizione delle aree dei terzi - suggeriva al privato di occultare i dati catastali delle aree oggetto dell'intervento, al fine di consentirgli l'avvio del procedimento autorizzativo del centro commerciale: avvio che lo stesso Comune in effetti comunicava, come se nulla fosse, il 10 maggio 2010, con prot. n.° 17281 (cfr. doc. 283 produz. P.M., aff. 652).

Ma vi è di più.

A tradire il favoritismo nei confronti del privato c'è anche la quantificazione di un prezzo del tutto incongruo per la cessione dell'altra porzione dell'area non in proprietà dell'Altarimi, la strada comunale vecchia per Muggiò.

Come risulta dalla relazione del CT arch. Rimoldi, sull'area ATR4 insisteva, oltre allo scolmatore, la strada comunale vecchia per Muggiò di proprietà comunale e occupante una superficie di mq. 2.022. Anche tale circostanza, tuttavia, veniva ignorata nella istruzione della pratica. Il Comune di Desio solo con delibera immediatamente precedente (la n.° 396 dell'1.12.2009) a quella di adozione del piano attuativo disponeva il declassamento dell'area della strada a bene patrimoniale disponibile. L'area veniva valutata successivamente in euro 160.000 (applicando il criterio di valutazione valido per la tariffa ai fini IMU), ove il valore stimato dal C.T. Rimoldi è di euro 407.280 (applicando il valore edificabile stabilito dal Comune a titolo perequativo per tutta l'area ricadente nell'ATR4, e consistente nel potenziale edificatorio della striscia di terra corrispondente alla sede stradale).

La proposta 17.6.2010 al Consiglio comunale che prevedeva la cessione dell'area strada a Antares al prezzo di e. 160.000,00 veniva poi ritirata con delibera 17.10.2010¹³, a riprova della inesattezza del calcolo e dell'ingiusto vantaggio assicurato a favore di Antares.

¹³ Sul punto, cfr. anche la deposizione del teste Roberto Conti, sindaco di Desio all'epoca della deposizione e già consigliere di opposizione, ud. 21.11.2012 p. 195_ "*non è stato approvato perché non è mai passato in Consiglio comunale, anche perché a un certo punto sono diventati evidenti dei problemi sulla proprietà dell'area, perché c'erano ... praticamente l'operatore non era proprietario del cento per cento delle aree. In particolare erano due le aree: una di proprietà di ALSI e una di proprietà del Comune, che era una vicinale, che non erano state vendute all'operatore, e nel caso specifico poi il Consiglio comunale (inc.) fosse stata presentata, per quanto riguarda l'area di proprietà del Comune, in Consiglio comunale è stata*

Va anche ribadito che la stima dell'arch. Rimoldi - come già rilevato dal primo giudice - non ha trovato alcuna smentita in dibattimento e trova fondamento nelle stime eseguite dall'arch. Francesca Davino, responsabile del servizio patrimonio e demanio in occasione della vendita all'incanto di terreni comunali.

Nessuno specifico rilievo, su tale stima, è stato mosso in alcuno degli appelli proposti.

3.4.1.6 La quantificazione del contributo da versare a titolo di standard qualitativo.

Il Tribunale, sulla scorta di quanto segnalato dal C.T. della Procura, arch. Rimoldi, individua una “*ulteriore grave <anomalia>*” nel “***contributo versato a titolo di standard qualitativo, per la realizzazione di opere di interesse pubblico***”. L'anomalia consiste nel fatto che il contributo, quantificato in 5.700.000,00 euro, fu ritenuto comprensivo della somma richiesta per l'azzeramento dell'indicatore di impatto legato alla costruzione di strutture commerciali (da calcolarsi in € 180 per ogni mq di superficie di vendita): in tal modo – scrive il Tribunale a p. 35 della sentenza appellata – “*il contributo effettivamente erogato al Comune a titolo di oneri per lo standard qualitativo, non ammontava più a 5.700.00,00 euro ma alla minor cifra risultante dalla sottrazione da questa di 180 € per 14.948 metri quadri della superficie di vendita prevista, quindi pari a circa 3 milioni di euro, cifra ben diversa da quella inizialmente prospettata*”.

La difesa di Ponzoni si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto pacifica e probante l'affermazione del C.T. della Procura sul punto, limitandosi semplicemente a richiamarla, senza neanche prendere in considerazione le diverse argomentazioni addotte dai C.T. delle difese, primo fra tutti il C.T. arch. Lisciandra.

proposta la vendita, poi quella vendita non era mai stata conclusa, tra l'altro anche secondo noi ai tempi con delle valorizzazioni di prezzo che erano - secondo noi abbastanza risibili rispetto ai passaggi di prezzo, al valore pagato per altre aree. Quindi noi contestavamo anche quello e allora avevamo trovato anche (inc.) in alcuni membri della loro maggioranza e quindi questo passaggio poi non si era concretizzato.”

Le doglianze della difesa Brambilla fanno leva sul fatto che gli “*oneri straordinari a favore del Comune*” di cui all’art. 7 dello schema di convenzione allegato al Piano attuativo dell’ambito ATR4 costituiscono un “*quid pluris*” di natura facoltativa volto “*al conseguimento delle finalità urbanizzative e di riqualificazione dell’intero quadrante territoriale di riferimento*”. In tal senso, secondo l'appellante, l’aver esplicitato, alla lettera a), art. 7 dello Schema di Convenzione, che l’operatore avrebbe esercitato la facoltà attribuitagli di utilizzare il metodo tabellare di compensazione, ha costituito una garanzia per l’Amministrazione Comunale di certezza di introito e non certo un “*favor*” per il privato, che anzi avrebbe ovviamente risparmiato se avesse potuto eseguire direttamente opere di compensazione.

Gli argomenti difensivi, pur proponendo un'ampia messe di dati e valutazioni di carattere tecnico, **non sono pertinenti**.

Sia la difesa di Ponzoni, che quella di Brambilla incentrano le doglianze su considerazioni di merito, in ordine alla scelta (facoltativa) di versare il contributo straordinario e alla quantificazione degli oneri complessivamente versati dal soggetto attuatore, di tale ingente entità da costituire un vantaggio per il Comune.

Nessuno degli appellanti, tuttavia, replica con precisione ed efficacia all'appunto dell'arch. Rimoldi sull'unica questione realmente rilevante: la proposta preliminare n.° 234 al P.G.T., presentata il 30.1.2007 dalla società Antares s.r.l., prevedeva l’elargizione, a titolo di standard qualitativo, di un contributo straordinario per la realizzazione di opere di interesse pubblico pari ad €. 5.700.000,00; la convenzione **stravolge l'impegno assunto unilateralmente dal proponente**, indicando che con detto contributo straordinario “*risulta ampiamente soddisfatto il parametro previsto dal paragrafo 4 dell’allegato A al D.g.r.l. del 19/12/2008 n. 15387*”.

L'anomalia della previsione risulta con evidenza, sol che si consideri l'importanza che l'ammontare del contributo straordinario aveva avuto nella valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, in sede di approvazione del P.G.T..



Antares avanza nel 2007 una proposta che prevede un contributo straordinario per la realizzazione di opere di interesse pubblico, a favore del Comune di Desio, pari ad €. 5.700.000,00; **anche e soprattutto per tale cospicuo contributo economico la proposta viene valutata come di interesse pubblico** e meritevole di attenzione in sede di predisposizione e formazione del P.G.T. (si ricorda, al riguardo, la valutazione dell'ing. Romaniello, secondo cui la proposta era *“particolarmente vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione, in quanto viene proposto da parte della società proponente un cospicuo contributo economico per interventi pubblici pari a euro 5.750.000,00 Euro”*); proprio per tale appetibile prospettiva (riservata in via esclusiva al Comune di Desio), la proposta trova accoglimento in sede di approvazione del P.G.T., il 20.4.2009.

In sede di formazione e adozione del piano attuativo, tuttavia, lo scenario cambia: Antares propone (e la Giunta di Desio adotta) un piano attuativo in cui si precisa che il contributo promesso di €. 5.700.000,00 **comprende** quello richiesto dalla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati del 19 dicembre 2008, n. 15387 per azzerare la valutazione di impatto, **comunque dovuto**.

In altri termini, il soggetto attuatore - unilateralmente - destina una parte del contributo straordinario promesso al Comune, per la realizzazione di opere di interesse pubblico, a copertura degli oneri previsti dal D.g.r.l. del 19/12/2008 n. 15387, a compensazione dell'impatto ambientale, con l'effetto di ridurre la somma complessiva del contributo straordinario dovuto al Comune di Desio a euro 3.009.360,00 [pari a 5.700.000,00 – (€. 180,00/mq. x mq. 14.948 di superficie di vendita = 2.690.640,00)].

Il passivo recepimento, da parte del Comune, di tale determinazione del privato contrasta con l'interesse pubblico e si spiega soltanto con un favoritismo nei confronti di Antares.

Non rileva a quanto ammontassero gli oneri complessivamente assunti dal privato, quanto vantaggiosi fossero per il Comune o che gli stessi fossero o no "facoltativi"; né rileva, nell'economia complessiva dell'operazione, un piccolo errore di calcolo in cui è incorso l'arch.

Rimoldi nella quantificazione degli oneri previsti a compensazione dell'impatto ambientale¹⁴.

Ciò che rileva - e che nessuna difesa spiega - è che **oneri comunque dovuti e non automaticamente spettanti all'Amministrazione Comunale di Desio, ma di possibile pertinenza anche di altri Enti territoriali** (Comuni confinanti - Provincia di Milano, come la stessa difesa Brambilla prospetta), **siano stati decurtati da quel contributo straordinario per la realizzazione di opere di interesse pubblico pari ad €. 5.700.000,00 promesso al Comune di Desio** con la proposta preliminare n.° 234 presentata il 30 gennaio 2007 da Antares.

3.4.1.7. La previsione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di opere ad esclusivo uso dell'edificando centro commerciale

Ulteriore indice sintomatico dello sviamento di potere, secondo il Tribunale, è la previsione nel piano attuativo dell'ATR4, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di opere ad esclusivo uso dell'edificando centro commerciale e che, dunque, non avrebbero dovuto essere a tale scopo considerate (sistema viabilistico interno, al servizio dell'edificio commerciale e della torre direzionale; realizzazione di accessi al comparto sulla viabilità statale; realizzazione di svincoli sulla S.S. 36).

Il Tribunale scrive (p. 35 della sentenza): *"...Rimoldi aveva anche evidenziato come fosse stata prevista la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, opere che, in realtà, erano previste ad esclusivo uso dell'edificando centro commerciale e che, dunque, non avrebbero dovuto essere a tale scopo considerate (sistema viabilistico interno, al servizio dell'edificio commerciale e della torre direzionale, realizzazione di accessi al comparto sulla viabilità statale, realizzazione di svincoli sulla S.S. 36). Le opere di urbanizzazione infatti vanno pagate in quanto rispondono ad un pregresso bisogno del Comune e, quindi, non possono ritenersi tali quelle indicate in convenzione, la cui necessità sorge in conseguenza della nuova realizzazione"*.

¹⁴ Come rilevato dalla difesa Brambilla, i conti del CT Rimoldi sono errati, perchè il consulente ha calcolato in euro 2.739.360,00, invece che nella corretta cifra di euro 3.009.360,00, il contributo straordinario rimanente (una volta dedotti dall'originaria cifra di euro 5.700.000,00 gli oneri per l'impatto ambientale, pari a €. 180,00/mq. x mq. 14.948 di superficie di vendita).



La difesa dell'imputato Brambilla fa rilevare, in proposito, che l'art. 45 della l.r. n. 12/2005 prevede che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria possano essere realizzate a scomputo dei relativi oneri tabellari. Aggiunge che, *“in tal caso, dette opere “collaudate a cura del Comune” sono acquisite alla proprietà comunale. Tale facoltà è sempre esercitata in caso di interventi assoggettati a Piano attuativo, trattandosi di ambiti di nuova urbanizzazione (giurisprudenza costantissima sul punto), mentre lo è raramente nel caso di intervento in ambito già urbanizzato, e le opere di urbanizzazione che si scomputano in un Piano attuativo sono quelle ivi previste perché, non essendo l'area già urbanizzata, esse sono di fruizione dell'intera comunità locale tant'è che, dopo il collaudo, passano alla proprietà pubblica”*. L'appellante ritiene che il consulente Rimoldi abbia *“evidentemente confuso le due ipotesi, e con lui il collegio giudicante”*.

La difesa di Ponzoni eccepisce che la censura formulata dall'arch. Rimoldi - circa la non scomputabilità dagli oneri di opere *“in realtà strettamente connesse all'esistenza del nuovo complesso e essenziali al suo funzionamento e quindi di nessun interesse pubblico”*(cfr. p. 79 relazione del CT Rimoldi) - è frutto di una *“interpretazione personale”* del consulente, *“smentito da un punto di vista tecnico da tutti i C.T. delle difese”* e, ciò nonostante, *“ritenuto, dal Tribunale, sufficiente a ritenere provato lo sviamento di potere”*. Richiama, al riguardo, la deposizione del CT della stessa difesa Ponzoni, avv. Tanzarella, circa la perfetta conformità a legge dello scomputo delle opere di urbanizzazione, tra le quali rientrano sia le strade che i parcheggi (cfr. ud. 13.2.2013, pp. 41-43).

Le doglianze difensive sono **fondate**.

E' necessaria una premessa, in diritto, in materia di oneri di urbanizzazione e possibilità di loro scomputo.

Il rilascio del permesso di costruire da parte di una Amministrazione comunale comporta per il privato *“la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”* (art. 16 comma 1 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).

Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti *“in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio”* (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159).

Gli oneri di urbanizzazione si riferiscono quindi alle **opere indispensabili per urbanizzare l’area interessata all’intervento edilizio, da realizzarsi da parte dell’amministrazione comunale.**

Le opere di urbanizzazione primaria e quelle di urbanizzazione secondaria sono classificate dalla legge in relazione alla loro natura:

- ai sensi dell’art. 16 commi 7 e 7-bis del D.p.r. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) *“gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni”*;
- gli oneri di urbanizzazione secondaria, invece, *“sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”* (art. 16 comma 8).

Il legislatore ha previsto la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire si obblighi a realizzarle direttamente: *“A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e*



successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune” (Art. 16 comma 2 del Testo Unico dell’edilizia).

La disciplina dell’affidamento delle opere di urbanizzazione è oggi regolata dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti), dopo un lungo e travagliato percorso giuridico che ha visto coinvolta la Corte di Giustizia Europea.

La previsione normativa delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri trova la sua *ratio* nella **idoneità funzionale delle opere di urbanizzazione a soddisfare esigenze pubblicistiche non limitate al solo intervento edilizio da realizzare**: ciò che del resto giustifica anche la permanenza in capo all’amministrazione competente del pieno controllo delle opere stesse, in forza di un titolo giuridico che ne assicura alla stessa la disponibilità al fine di garantire la fruizione collettiva da parte di tutti gli utenti della zona. Proprio la destinazione pubblica impressa, fin dall’origine, alle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo dei relativi oneri, del resto, ha indotto la Corte di Giustizia della Comunità Europea del 12 luglio 2001 (Corte giust. Ce, 12 luglio 2001, in causa C-399/98) ad assimilare ad un appalto pubblico e, in quanto tale, ad assoggettare al regime della direttiva 93/37/CEE l’esecuzione diretta, a scomputo dei relativi oneri, delle opere di urbanizzazione dedotte in una convenzione di lottizzazione da parte del privato lottizzante¹⁵.

Da ultimo, come puntualizzato dalla difesa Brambilla, occorre ricordare che la l.r. n. 12/2005, all’art. 45, disciplina espressamente lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, prevedendo quanto segue:

¹⁵ La Corte di Giustizia, nella sentenza cit. afferma «67. A questo proposito, come rilevato dal giudice di rinvio, le opere di urbanizzazione menzionate all’art. 4 della legge n. 847/1964 possono ben costituire opere pubbliche in senso stretto, da un lato, a motivo della loro idoneità funzionale a soddisfare le esigenze di urbanizzazione non limitate al semplice insediamento individuale e, dall’altro, a motivo del fatto che l’amministrazione competente ha il pieno controllo di tali opere, in forza di un titolo giuridico che ne assicura alla stessa la disponibilità al fine di garantirne la fruizione collettiva da parte di tutti gli utenti della zona. 68. Tali elementi sono importanti in quanto confermano la destinazione pubblica impressa, sin dall’origine, alle opere da realizzare».

"1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici). I comuni determinano le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie, nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.

2. Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate, nel programma triennale delle opere pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del comune."

Ciò premesso in diritto, in punto di fatto va rilevato che l'unica annotazione critica a proposito delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri proviene dal CT arch. Rimoldi- Questi, a p. 79 della sua relazione, scrive: *"A proposito degli oneri di urbanizzazione si osserva che le opere, l'esecuzione delle quali è proposta a scomputo di oneri sono in realtà strettamente connesse all'esistenza del nuovo complesso e essenziali al suo funzionamento e quindi di nessun interesse pubblico"*.

In dibattimento, il consulente precisa che la valutazione è stata da lui elaborata *"in maniera più personale come interpretazione (...) Questo è un parere (...)"* (cfr. pp. 111-112 trascriz. ud. 14.11.12).

In effetti, né il consulente del P.M., né il Tribunale spiegano le ragioni della censura: censura che, del resto, **non trova giustificazione alla luce della normativa applicabile (sopra richiamata) e della natura e funzione delle opere previste a scomputo degli oneri nella bozza di convenzione del privato.**

Nella bozza di convenzione, infatti, il proponente prevede la realizzazione a scomputo oneri di opere per complessivi €. 5.915.219,00, consistenti nelle seguenti opere di urbanizzazione primaria: *"(...) sistema viabilistico interno, al servizio dell'edificio commerciale e della torre direzionale, realizzazione degli accessi al comparto sulla viabilità statale, con realizzazione di svincoli sulla S.S. 36; parcheggi in sottosuolo con asservimento all'uso pubblico (...); impianti e servizi*

tecnologici tutti connessi agli insediamenti: reti di acquedotto, idranti, gasdotto, cavidotto ENEL, linea BT e MT, cabine elettriche, Telecom ed illuminazione pubblica”; e nelle seguenti opere di urbanizzazione secondaria: “(...) verde pubblico come da progetto di piano attuativo per mq. 48.125, pari ad un importo complessivo di €. 1.160.000,00”.

Si tratta di opere che, per come descritte, **risultano perfettamente riconducibili alla catalogazione normativa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria** (che comprende, come sopra annotato, anche le “*strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio*”).

Anche in questo caso, infine, i profili di anomalia adottati dal Tribunale a giustificazione della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio non sono neanche accennati nella pur analitica formulazione del capo d'imputazione.

3.4.2. ATR 1 (capo B punto b.1 - società Cascina Americana s.r.l. - Edoardo e Giulio Mosca).

L'accusa di cui al capo B punto b.1 riguarda il parziale accoglimento della proposta avanzata nell'interesse della Cascina Americana s.r.l. per ottenere il cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale e terziario/commerciale, di un'area di proprietà della società suddetta.

Il Tribunale **esclude la contestata violazione di legge, ma ritiene l'atto contrario ai doveri d'ufficio perché viziato da sviamento di potere**. Secondo il primo giudice, la motivazione addotta dall'Amministrazione per giustificare l'adozione della proposta del privato sarebbe stata meramente apparente, in quanto fondata su un proclamato (ma in realtà inesistente) interesse pubblico di acquisire terreni per creare “verde permeabile”.

Scrive, sul punto, il Tribunale (p. 76 della sentenza appellata):

“Il comune ha giustificato l'approvazione dell'ATR 1 con la necessità di acquisire al patrimonio comunale aree verdi ma, in realtà, stava concedendo a Mosca la possibilità di edificare e, secondo quanto ha riferito il teste Lanzani, architetto del Politecnico responsabile della

salvaguardia del verde nell'ambito del progetto della Pedemontana, proprio in una zona di particolare pregio sotto il profilo ecologico.

Lanzani diceva di aver fatto presente al Comune che, in corrispondenza della zona dell'ATR 1 c'era un varco della Dorsale Verde Nord, previsto dal Piano Provinciale e che quella edificazione sostanzialmente lo saldava. L'area verde che il Comune seguiva invece, era più o meno la fascia di rispetto dell'autostrada, quindi uno spazio che non aveva certo le caratteristiche per essere un corridoio ecologico.

Tale scelta comunale, pur legittima, poiché adottata in contrasto con una indicazione non prescrittiva della Provincia, si poneva comunque in un solco diverso da quello che cercava di tutelare la c.d. dorsale Verde Nord, all'epoca ancora non definita così ma, di fatto, già completata dal Piano Provinciale come corridoio ecologico della rete verde.

Lanzani faceva anche presente che le valutazioni che avevano in parte sorretto l'approvazione dell'ATR 4, cioè ragioni di riordino e recupero di un territorio agricolo deturpato da piste di go-kart, recinzioni e rimozione di terra, non avevano senso per la Cascina Americana e anche per la zona di San Giuseppe e Villa Buttafava, dove nulla di tutto questo si era verificato.

Peraltro, in assenza di una qualunque rinaturalizzazione di quei terreni intorno alla Cascina, l'intervento autorizzato non rispondeva ad alcun interesse pubblico.

*A fronte di questa affermazione non si può ritenere rispondente a reale interesse pubblico l'ATR 1 e le argomentazioni, sviluppate dal Comune a sostegno di tale Ambito di Trasformazione, **altro non sono che fumo negli occhi, poiché costituiscono un peggioramento della situazione del verde pubblico**, portando ad una congiunzione tra aree costruite a detrimento del corridoio di verde che diventa tanto stretto da non consentire lo sfruttamento come corridoio ecologico”.*

Vero che, anche in questo caso non vi è palese violazione di legge ma, ancora una volta, l'utilizzo del potere sviato dal suo normale fine pubblico per asservirlo all'interesse del singolo di privato e, nel caso di specie, Mosca Giulio è evidente”.

Le difese degli imputati Ponzoni, Perri e Brambilla censurano la decisione, eccependo che il Tribunale sia entrato nel merito delle scelte politiche espresse dal Comune e abbia supposto lo sviamento di potere non a fronte di un intervento inficiato da errori di fatto o abnormi illogicità, ma a fronte di soluzioni che lo stesso Tribunale reputa non

condivisibili sotto il profilo del verde e/o del consumo del suolo e/o della destinazione data all'area.

In particolare, gli appellanti fanno rilevare:

- che le violazioni di legge, inizialmente ipotizzate dall'accusa, non hanno trovato riscontro probatorio, in quanto essenzialmente riferite alle osservazioni della Provincia di Milano che avevano, per legge regionale n. 12/2005, unicamente valore orientativo;
- che tutte le osservazioni provinciali si erano basate non sul Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) allora vigente (che neppure contemplava, all'epoca, il tracciato della Pedemontana, come spiega il CT della difesa Perri, arch. Lisciandra, ud. 6.2.2013, p. 102: : *"... la tavola 3, sempre riferita a Desio è quella del sistema paesistico-ambientale ... come potete notare la Pedemontana non è disegnata ..."*), ma su un progetto di sua modificazione ed adeguamento, ossia su un atto non avente alcun valore giuridico (progetto di modificazione che successivamente - nel 2010 - non ebbe seguito a causa del mutamento della maggioranza del Consiglio Provinciale stesso): circostanza che rendeva le osservazioni provinciali prive di efficacia giuridica, indipendentemente dal loro valore prescrittivo (inesistente) od orientativo (come di diritto e di fatto);
- che il Tribunale ha dato risalto alle dichiarazioni dell'arch. Lanzani (incaricato di urbanistica e geografia del paesaggio al Politecnico di Milano, responsabile della salvaguardia del verde nell'ambito del progetto della Pedemontana), sebbene questi abbia fondato le sue argomentazioni (Corridoio verde, Dorsale verde nord) su proposte di futuri (e mai approvati) Piani Urbanistici sovracomunali;
- che l'intervento ATR1 non ha avuto sviluppo poiché il relativo Piano attuativo è stato uno dei due ai quali, per la pessima progettazione, Antonio Brambilla omise dar seguito.

Le censure sono **fondate**.

Una volta esclusa la violazione di legge e considerato che il "corridoio verde", la "Dorsale verde Nord" e il "Piano Provinciale" erano effettivamente, all'epoca dei fatti, semplici progetti degli uffici provinciali e dei loro consulenti (di cui faceva parte la prof. Treu), mai

approvati dagli organi competenti (Giunta-Consiglio Provinciale), **le valutazioni del Tribunale si risolvono in giudizi di opportunità politica dell'atto e in inammissibili censure del merito delle scelte dell'Amministrazione comunale:** scelte che, secondo il primo giudice, avrebbero condotto a *“un peggioramento del verde pubblico”*.

Onde comprendere opinabilità e limiti di tale giudizio, va premesso, in punto di fatto, che l'attenzione prestata dai redattori del PGT all'analisi dell'area in questione e le ragioni di interesse pubblico rintracciabili a fondamento dell'approvazione dell'ATR1 emergono con chiarezza dalla relazione tecnica del primo consulente del P.M., l'ing. Romaniello.

Il consulente, nella sua relazione, dà atto:

- che la previsione del PGT di realizzare un insediamento a prevalente destinazione residenziale teneva in debito conto il complesso edilizio esistente in prossimità;
- che il comparto in questione sarebbe stato attraversato dal tragitto della Pedemontana;
- che la Cascina Americana e l'area su cui la stessa insisteva non ricoprivano importanza a livello paesaggistico e non presentano vincoli storici-artistici ai sensi del D. Lgs 42/2004;
- che l'intento dell'Amministrazione, attraverso detto ambito di trasformazione, era ***“quello di acquisire i terreni di interesse e di creare dei corridoi del verde in continuità con i comuni limitrofi al fine di realizzare il progetto della Dorsale Verde del Nord, secondo gli obiettivi e le indicazioni contenute nel PTCP”***.

L'ing. Romaniello fa inoltre presente che l'area in esame è *“stata oggetto di una **attenta analisi** da parte del gruppo di lavoro del Politecnico al fine di valutarne le possibili trasformazioni e utilizzo nel breve e nel lungo periodo”* e che la scelta di collocare proprio in tale contesto territoriale la potenzialità residenziale è conforme agli obiettivi di piano, posto che *“tutte le altre proposte avanzate da parte di società e privati riguardavano solo singoli lotti ..., sono richieste isolate legate al completamento di un piccolo lotto ..., rimanendo pertanto lontane dagli interessi e dagli obiettivi della P.A. ...”*.



Il consulente evidenzia come l'ambito di trasformazione ATR1 (ma le medesime argomentazioni valgono per l'ATR 2 e l'ATR 3, come si vedrà *infra*) concretizzava la volontà, esplicitata più volte dall'Amministrazione, *“di acquisire terreni per creare del verde permeabile e tutelare una sequenza di spazi capace di garantire una continuità di spazi verdi con il Parco Regionale della Valle del Lambro (a nord del Comune di Desio) e con il Parco Regionale delle Groane (a sud del comune di Desio), tra i PLIS della Brianza Centrale e del Grugno Torto Villoresi”*

Il Consulente del P.M. precisa altresì che la richiesta **fu accolta solo in parte** (la proposta della proprietà di destinare 44.500 mq per gli interventi privati di trasformazione a destinazione di completamento residenziale ed altri 14.300 mq a destinazione terziarie/commerciali e/o industriali/artigianali viene infatti ridotta negli indici urbanistici indicati nella scheda di indirizzo del ATR 1, pari 19.100 mq di superficie utile di pavimento massima realizzabile e Sup aggiuntiva in fase di redazione dei piani attuativi pari al 5%.) e che l'area interessata dall'intervento e la Cascina Americana **non ricoprivano un'importanza a livello paesaggistico, né presentavano vincoli storico-artistici ai sensi del D.Lgs 42/2004.**

Il Tribunale, come si è visto, ritiene pretestuose (*“fumo negli occhi”*) le motivazioni addotte dal Comune di Desio, **fondando selettivamente il proprio giudizio sulle valutazioni del solo arch. Lanzani, senza considerare: le opposte valutazioni dei redattori del PGT (i quali, come già si è detto sopra, con riferimento all'ATR4, hanno negato di avere subito condizionamenti o imposizioni da parte degli imputati); le valutazioni del CT del P.M. ing. Romaniello, che reputa le scelte coerenti con gli obiettivi del Piano; le giustificazioni (credibili, razionali e convincenti) fornite in dibattimento dalla prof.ssa Treu; le valutazioni del CT della difesa Perri arch. Lisciandra.**

Quanto alla prof.ssa Treu, la stessa spiega plausibilmente le scelte di pianificazione del territorio e, in particolare, la scelta inserire alcuni ambiti di trasformazione, in relazione al tracciato della Pedemontana, con il criterio della **perequazione urbanistica**, sì da consentire la concentrazione delle volumetrie *“in alcuni luoghi che potevano fare da tessuto di completamento di quello già esistente”* e di **fare acquisire al**

Comune “una parte di area che avrebbe potuto diventare un elemento di parco tale da passare sopra la Pedemontana, che in quel caso avrebbe dovuto interrarsi leggermente, coi ponti verdi, che oggi si fanno in tutta Europa” (cfr. ud. 28.11.2012, p. 9).

La teste precisa (*ibidem*, p. 10) che “sulla perequazione urbanistica gestita in questo modo io personalmente applico la legge sostanzialmente, applico la legislazione vigente **che mi permette di far arrivare a un patrimonio pubblico delle aree di un certo valore, di un certo interesse per la comunità, senza doverle poi espropriare, come probabilmente sarà se vengono tolti, quindi con dei costi significativamente inferiori per la mano pubblica. Questo è stato l'intento**”.

La professionista spiega inoltre di essersi messa in contatto con la società che gestiva la “Greenway” (il progetto di raccordo ciclabile “verde” tra l’Adda e il Ticino, studiato in compensazione della Pedemontana) **e di avere constatato la disponibilità a progetti che prevedessero sovrappassi di raccordo fra le aree verdi: progetti non incompatibili con l’inserimento degli ATR nel PGT**, anche considerato che “sul piano giuridico gli ATR non cambiano la destinazione giuridica dei suoli, sono una indicazione che mi permette - la legge vigente - di dire quale può essere il futuro di quelle aree ma il Comune può sempre anche rimetterle senza impegni” (*ibidem*, p. 12). Nega, poi, che il collega Lanzani fosse stato “furioso” all’epoca dell’adozione dell’ATR1, come invece sostenuto dall’arch. Lanzani (cfr. teste Treu, ud. 28.11.2012, p. 39: “- E' controversa questa cosa. Che poi lui, da un certo momento in poi, abbia deciso di prendere il mantra del consumo di suolo come bandiera per altri suoi obiettivi più che legittimi, però quando io ne parlai con lui, di quella cosa lì, peraltro in sede di questa ... della sede della società che stava progettando la Pedemontana, dove lui svolgeva la consulenza per la Greenway, dice "Ma come facciamo a superare questa barriera?" e lì emerse questa ipotesi, non mi disse di essere contrario”; p. 46: “io quello che dico del mio collega: mi stupisco che lui fosse furioso perché se l'avessi visto ... e dubito che sul piano scientifico alcuni temi possano essere trattati in termini ideologici”).

Le affermazioni della teste Treu trovano riscontro nella relazione illustrativa al Documento di Piano del PGT di Desio. Al par. 4.2, dove è

spiegata l'attività progettuale "indiretta" o indotta, sviluppata per rendere coerenti le iniziative progettuali del Comune con quelle di enti differenti, si legge che tra queste opere ***“una posizione di assoluta rilevanza assume il realizzarsi del progetto infrastrutturale della Pedemontana... opera particolarmente complessa che si va a inserire in un ambito territoriale sostanzialmente urbanizzato, densamente abitato e fortemente edificato”***. Le iniziative progettuali del PGT si proponevano, quindi, di ***“rendere più sostenibile il passaggio dell'infrastruttura... cercando di ridurre gli inevitabili effetti 'barriera' e cogliendo l'occasione, da un lato, per dare identità con la mitigazione, la compensazione ambientale a territori degradati e dall'altro per garantire l'acquisizione pubblica di aree in grado di permettere la connessione con i diversi parchi istituiti nei comuni limitrofi”***. Al successivo par. 4.3.1 è ulteriormente illustrato l'ambito strategico di mitigazione ambientale entro cui viene collocato l'ATR1, con ***“importanti interventi di riqualificazione ambientale e paesistica”***.

Le considerazioni dei redattori del piano trovano altresì conforto nelle valutazioni del CT arch. Lisciandra, totalmente trascurate dal Tribunale.

Secondo il consulente della difesa:

- gli ATR erano legittimi e del tutto compatibili con il PTCP vigente;
- l'interesse pubblico all'approvazione degli ATR era rilevante e prevalente, stante la previsione di vaste aree in cessione al Comune di Desio, oltre che per gli altri vantaggi economici;
- non erano praticabili altre soluzioni per l'acquisizione delle aree per utilizzarle per fini pubblici se non con relevantissimi aggravii di costi a carico dell'Amministrazione Comunale che avrebbe dovuto corrispondere ai privati gli indennizzi derivanti dalle procedure di esproprio;
- essendo Desio un Comune al lata tensione abitativa, gli ATR 1, 2 e 3 erano destinati a coprire il fabbisogno residenziale che altrimenti sarebbe rimasto insoddisfatto;
- il Piano della Provincia, il c.d. PTCP, risaliva al 2003, non era stato adeguato ai nuovi contenuti della L.R. 12/2005 e s.m. e, quindi, non aveva carattere prescrittivo per quanto riguarda gli ambiti agricoli;
- il PTCP del 2003 non individuava, peraltro, né le aree agricole, né – soprattutto la Dorsale Verde Nord;

-
- nel territorio del Comune di Desio non erano presenti beni paesistico – ambientali vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004.

Il Tribunale, omettendo qualsivoglia valutazione critica delle opposte risultanze dibattimentali, accede alle conclusioni del teste arch. Lanzani, che - come si è visto - esprime un giudizio negativo sulla adeguatezza delle aree verdi conseguite dal Comune a salvaguardare la c.d. Dorsale Verde Nord e la rete ecologica individuata dal PCT.

Si tratta, tuttavia, di conclusioni fondate su un progetto (quello della “Dorsale nord”) non ancora approvato, al quale era interessata la società per cui lo stesso arch. Lanzani lavorava; progetto di un corridoio verde che non solo non era compiutamente definito, ma neppure previsto come tracciato nel PTCP¹⁶. Non solo: si tratta di conclusioni che esprimono un’opzione di tipo politico/culturale di parte e che, come tutte le valutazioni di merito urbanistico, presenta ampi margini di opinabilità. Basti considerare le opposte valutazioni espresse, altrettanto legittimamente e con spiegazioni plausibili e coerenti rispetto agli indirizzi programmatici del Documento di piano, dalla prof.ssa Treu, in merito alla grande attenzione prestata, in sede di redazione del PGT, alla limitazione del consumo del suolo, alla piena compatibilità del piano con il progetto di “Dorsale verde” e alla praticabilità di moderne soluzioni di mitigazione dell'impatto della Pedemontana (cfr. ud. 28.11.2012 cit., in più passi dell’esame e del controesame delle difese; cfr. in particolare a pp. 15 e ss., laddove **la teste spiega che le aree “verdi”, “filtranti”, sono addirittura aumentate con il PGT progettato dal suo gruppo di lavoro**; a p. 36 la teste è perentoria: **“Il P.G.T. di Desio non è in contrasto con la Dorsale Nord, è l'autostrada, la Pedemontana, che è in contrasto con l'infrastruttura Verde Nord di Desio, e su questo ci sono stati anche un po' di, così, posizioni diverse”**).

Del resto, a ulteriore riscontro dell’interesse pubblico all'acquisizione di aree da destinare a verde permeabile, vale la pena ricordare che il PGT di

¹⁶ Sul punto si tornerà più diffusamente *infra*, a proposito degli ATR 2 e 3. Comunque, lo stesso arch. Lanzani ha ammesso, in dibattimento, che il PTCP di Milano non prevedeva neppure il tracciato della Dorsale Verde Nord (trasc. ud. 21/11/2012, p.239: *“nelle tavole del piano della Provincia il tracciato della Dorsale Verde Nord lo individuavano non in termini catastali (sic) ... c'era un corridoio, veniva lasciata agli enti comunali la definizione più precisa di questo corridoio ... la parola Dorsale Verde Nord fu poi sviluppata dall'amministrazione successivamente ...”*).



Desio, nel suo complesso, incrementava di circa 700.000 mq le aree a destinazione agricola, includendo aree agricole più estese degli ambiti agricoli individuati dagli studi della Provincia di Milano (sul punto, cfr. arch. Peraboni, trasc. ud. 6.2.2013, pag.12: *“il PGT, in termini di azionamento di aree agricole, prevedeva circa 700.000 aree agricole in più rispetto al piano regolatore”*); a fronte di tale programmato ampliamento, proprio gli ambiti di trasformazione ATR1, ATR2 e ATR3 avrebbero consentito al Comune di acquisire più della metà delle aree stesse (cfr. esame Brambilla, nonché le schede di piano in atti).

In conclusione, nessuna apprezzabile "anomalia" della procedura amministrativa o altro sintomo di "sviamento di potere" è riscontrabile nell'adozione dell'ATR1. Nel caso di specie, non vi è prova di una contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio. Neppure vi è prova - come sopra si è detto - di uno specifico interesse di Ponzoni ad “appoggiare” la richiesta di Mosca o di utilità tratte dai pubblici ufficiali Brambilla e Perri (da Mosca stesso o da Ponzoni).

3.4.3. ATR 2 (capo B.b.2 - società Geseta s.r.l. - Giulio Mosca) e ATR 3 (capo C - Ornello Mariani).

La contestazioni di cui ai capi B.b.2) e C) riguardano ambiti di trasformazione simili, per tipologia di intervento urbanistico e per ritenuta contrarietà ai doveri d'ufficio dei rispettivi atti di approvazione:

- l'imputazione sub B.b.2) ha ad oggetto l'accoglimento della proposta n. 372/07 relativa all'ambito di trasformazione ATR 2, riguardante il compendio immobiliare noto come Cascina San Giuseppe e Villa Buttafava, presentata dalle società GESETA srl, con a.d. Bonomelli Alberto Maria, e PARCOBLU srl, con a.u. Mosca Giulio, con cambio di destinazione da agricola a residenziale per 45.000 mc complessivi (in parte relativi a immobili da recuperare e in parte a immobili da demolire e ricostruire) e in parte a terziario/commerciale e industriale/artigianale per un complesso di 11.000 mc copribili;
- l'imputazione sub C) ha ad oggetto la proposta n. 372/07 relativa all'ambito di trasformazione ATR 3, di cui al compendio immobiliare di 14.850 mq prossimo all'area di cui all'ATR 2, presentato da

Mariani Ornello, con cambio di destinazione da agricola a produttiva/commerciale residenziale.

Anche in questo caso, come per l'ATR 1, il Tribunale esclude la violazione di legge e riconduce la contrarietà degli atti amministrativi di approvazione delle proposte (delibere del Consiglio Comunale in data 18.10.2008 e 20.3.2009) ai vizi di **carenza di istruttoria e sviamento di potere**. I profili di illegittimità individuati dal primo giudice, con specifico riferimento agli ambiti ATR2 e ATR3, sono due:

- la motivazione solo apparente di acquisire terreni per creare del "verde permeabile" e garantire i corridoi ecologici previsti dal PTCP;
- il fatto che il Comune abbia controdedotto alla Provincia di Milano - che *"in armonia con la variante del PRG del Comune di Desio del 2000, individuava nel PTCP le aree in questione, per via della loro forte valenza storico-paesistica, tra gli ambiti da destinarsi ad attività agricola, e chiedeva quindi con la delibera n. 224/09 di stralciarle dagli ambiti di trasformazione"* – adducendo il vantaggio ricavato dal Comune in termini di acquisizioni di aree da destinarsi a verde permeabile, senza fornire risposta alla *"questione degli edifici storici sottoposti a tutela"* (p. 77 sent. appellata).

Il Tribunale evidenzia che, nel caso dell'ATR2, la proposta di cambio di destinazione investiva un contesto di alta sensibilità paesistica per la presenza del complesso della villa, parco, chiesa Buttafava - assoggettato a "tutela" ai sensi del D. Lgs 42/2004 - e dell'insediamento rurale storico della cascina di San Giuseppe, con il relativo contesto agricolo; proprio per la presenza di tali beni, già ritenuti meritevoli di tutela e valorizzazione nel precedente PGT, la Provincia aveva presentato osservazioni all'ATR2, segnalandone la compatibilità solo condizionata con il PTCP e chiedendo lo stralcio dell'ATR2 (come pure dell'ATR3, per la sua prossimità agli edifici di rilevanza storica e paesaggistica di cui alla ATR2) dal PGT, con riconferma della destinazione agricola e del valore strategico dell'area, per garantire una salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale del contesto. A tali osservazioni, scrive il Tribunale, il Comune di Desio rispose *"in modo parziale e superficiale, ponendo l'accento solo sull'acquisizione di aree da destinare a verde permeabile, anche ai fini di una zona filtro con la*



pedemontana e, in parte, destinati ad una rete ecologica provinciale” (p. 77 sentenza). Nessuna risposta diede, invece, sulla questione degli edifici storici sottoposti a tutela. Né il Comune, né i professionisti del Politecnico, incaricati della redazione del PGT, consultarono la Soprintendenza. Nel nuovo PGT fu ritenuta meritevole di tutela solo la villa Buttafava con parco e chiesetta, mentre ne fu esclusa la cascina San Giuseppe, ricompresa nell’ATR dove erano concentrati i volumi residenziali.

Le conclusioni del primo giudice sono fondate sulla consulenza del CT del PM ing. Romaniello (quanto alla individuazione e alla descrizione delle zone soggette a trasformazione e allo sviluppo del procedimento amministrativo) e sulle dichiarazioni del già menzionato teste Roberto Corti, sindaco di Desio all’epoca della deposizione dibattimentale ed ex consigliere dell’opposizione (il teste ha riferito sulle osservazioni formulate dall’opposizione, all’epoca della discussione del nuovo PGT, circa la “*inopportunità*” degli interventi ATR1, ATR2 e ATR3, che andavano a “*deturpare significativamente*” un’area “*estremamente pregiata*”: cfr. pp. 76-78 sentenza appellata).

Le difese lamentano, ancora una volta, la mancata considerazione di quanto riferito in dibattimento sul punto dai consulenti – compresi quelli della stessa Accusa – e dai numerosi testi escussi.

In ordine alle **ragioni di interesse pubblico** all’accoglimento delle istanze dei privati in quell’area, con l’imposizione agli stessi della cessione al Comune di parte dei terreni e l’asservimento di altre parti ad uso pubblico, senza alcun costo per il Comune, gli appellanti valorizzano le dichiarazioni della prof.ssa Treu e si dolgono del fatto che il Tribunale - senza alcuna logica spiegazione, ignorando quanto dichiarato dalla stessa teste (e confermato dagli altri tecnici) - le abbia definite “*assolutamente sconcertanti che denotano o malafede o insipienza*” (cfr. pag. 78 sent. impugnata).

La difesa di Ponzoni richiama, in particolare, le dichiarazioni della prof.ssa Treu:

- sull’utilizzo del principio di criterio della perequazione urbanistica (cfr. trascriz. ud. 28.11.12, pp. 5 e ss.: “*Dall’altra parte altrettanto*

contestata l'ATR 2 e 1, o 3, adesso non mi ricordo i numeri ma fa niente, c'era un interesse notevole su un'area delicata, chiamata di San Giuseppe, e un modo per salvarla è stato quello di inserirla in questa logica di perequazione per evitare che diventasse oggetto di future pressioni"; in generale, sulle spiegazioni fornite dalla prof.ssa Treu in ordine alla giustificazioni delle scelte adottate alla luce del criterio di perequazione, cfr. quanto già scritto sopra, a proposito della ATR1 e della ATR4);

- sulla giustificazione dell'accoglimento della proposta del privato in rapporto all'interesse manifestato dal Comune all'acquisizione di un'area ove permettere lo svolgimento dell'annuale festa del paese (trascriz. ud. 28.11.12, p. 30: *"Nelle riunioni, soprattutto pubbliche, della Commissione Consiliare Urbanistica, si diceva che c'era questa area tra l'ATR 2 e 3, che veniva usata spesso per fare una festa che ricorreva sistematicamente nel Comune di Desio. Anche lì abbiamo fatto un sopralluogo, l'area è molto interessante ma ahimè è bella, interessata da tutto lo svincolo, ed è soprattutto cinta, non è un'area... noi abbiamo fatto quell'intervento, quei due interventi lì, per cercare di dire "Bene, ci sarà un'area di una certa dimensione, che diventerà pubblica, e farete la festa", cioè questa era l'ipotesi, poi non lo so. Però si può vedere, se volete, credo in grande, il passaggio che era previsto come area pubblica."*)

Valutazioni molto critiche sono anche espresse sul giudizio riservato dal Tribunale alla risposta redatta dai tecnici del Politecnico e inviata dal Comune alla Provincia; risposta definita dal giudice di prime cure *"parziale e superficiale"* e *"assolutamente singolare"*, perché avrebbe posto *"l'accento solo sull'acquisizione di aree da destinare a verde permeabile, anche ai fini della zona filtro con la Pedemontana e, in parte, destinati ad una rete ecologica provinciale"*, non fornendo *"alcuna risposta sulla questione degli edifici storici sottoposti a tutela"* (cfr. p. 77 sentenza impugnata).

Gli appellanti deducono che le osservazioni provinciali avevano carattere orientativo e non prescrittivo; che non vi è motivazione in sentenza della ragione per cui la risposta del Comune possa essere considerata *"parziale e superficiale"*; che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalla



consulenza dell'ing. Romaniello non è dato desumere alcuna "anomalia" o "superficialità" della risposta inviata alla Provincia.

I rilievi difensivi, anche in questo caso, sono **fondati**.

Occorre dare conto compiutamente dei risultati probatori su tali vicende.

In relazione alle osservazioni della Provincia il C.T. del P.M. ing. Romaniello, nel corso del suo esame dibattimentale, riepiloga gli snodi essenziali del procedimento (ud. 14.11.2012 pp. 19 e ss.):

- la Provincia trasmette al Comune di Desio le sue osservazioni; scrive che *"Gli ambiti ATR 2, ATR-3 risultano incompatibili con il PTCP, in quanto si inseriscono in contesto di alta sensibilità paesistica ambientale. Vengono inseriti nelle aree interessate dal progetto strategico di rete ecologica provinciale e dal progetto della Dorsale Verde Nord. Inoltre rappresentano un elemento di cesura della continuità degli ambiti agricoli. Pertanto gli ambiti ATR 2 e ATR-3, per dimensioni e localizzazioni contrastano con gli obiettivi strategici dei PTCP, l'attuazione di comparti comprometterebbe in maniera irreversibile il contesto"*. La Provincia chiede, quindi, al Comune di Desio lo stralcio degli ambiti e la riconferma della destinazione agricola;
- spiega il CT Romaniello (ibidem, pp. 26-27): *"a fronte di questa osservazione, i progettisti controdeducono e evidenziano che, come evidenziato nelle schede di indirizzo per l'assetto urbanistico, per gli ATR-2 e ATR-3, sono state previste e localizzate le aree di concentrazione dei volumi, ovvero le aree entro cui si dovranno localizzare le iniziative insediative. Queste aree, poste in continuità con l'urbanizzato esistente, **non si sovrappongono al disegno della rete ecologica provinciale della Dorsale Verde Nord**. Praticamente i progettisti dicono "Attenzione che non è così come dite" ma in realtà noi abbiamo nel nostro piano prevista una concentrazione dei volumi e abbiamo acconsentito invece che queste aree di filtro, questa permeabilità, che invece è uno degli obiettivi strategici del P.G.T., è assolutamente garantita, e proseguono i progettisti dicendo: **"Al contrario l'attuazione degli ambiti ATR-2, ATR-3, consente l'acquisizione di 72 mila metri quadri circa di aree, che verranno mantenute a verde permeabile e che risultano localizzate in modo da***

formare da un lato una zona filtro tra il progetto Pedemontana e i nuovi insediamenti previsti, che hanno una superficie massima di 45 mila metri quadri, e dall'altro la disponibilità di aree di collegamento tra i varchi della rete ecologica provinciale e il PLIS della Brianza Centrale. L'acquisizione della disponibilità pubblica permetterà inoltre la realizzazione di (inc.) fruibili e transitabili in luogo delle attuali aree recintate, inaccessibili e assolutamente impermeabili al traffico faunistico(?)".

- il consulente spiega, poi, che sull'area in questione **solo la villa Buttafava era sottoposta a "vincolo", puntualmente rispettato dal PGT**, (ibidem, p. 28: *"Allora, c'è un vincolo sulla villa, e quindi è vincolata. Su questo certamente questa cosa viene tenuta assolutamente in conto nel P.G.T .. Il resto no"*);
- sulle osservazioni della Provincia sulla questione del "verde", chiarisce contenuto e senso delle controdeduzioni dei tecnici incaricati del progetto, **senza esprimere alcuna valutazione negativa** (p. 29) : C.T. P.M. ROMANIELLO : *"per quanto riguarda invece l'osservazione principale era quella della ... la questione del verde, che è la questione giustamente sulla quale la Provincia è titolata a esprimersi. Viene opposto il fatto che oggi è vero che quelle aree sono verdi però sono aree private, private, chiuse, recintate. Con questo piano, accorpando le volumetrie in un intervento comunque ovviamente non dispersivo ma omogeneo, e acquisendo 72 mila metri quadri di area verde, la permeabilità viene invece garantita".* P.M. - *Praticamente dicono "il verde lo facciamo da un'altra parte"?* C.T. P.M. ROMANIELLO - *No, praticamente dicono "Il verde lo garantiamo proprio in questo modo, perché noi oggi come Comune quelle aree non ne abbiamo nella nostra disponibilità perché sono aree di fatto private, e sono aree chiuse. Con questo intervento andiamo a ottimizzare diciamo la costruzione perché la realizziamo in maniera organica rispetto al resto del contesto, e in più acquisiamo delle aree verdi che ci permetteranno sì di garantire questa cinta, questa dorsale, che il piano prevede come indirizzo strategico"*;
- il CT del P.M. spiega anche che erano le osservazioni della Provincia ad essere "generiche", in quanto nel PTCP le aree in questione non erano neppure indicate come "aree agricole"; fornisce poi importanti precisazioni, **in linea con le ricostruzioni difensive**, anche in merito alla non vincolatività delle prescrizioni



de PTCP (*ibidem*, p. 30) : *"Tra l'altro a questo proposito - forse è importante segnalarlo - nel PTCP in realtà questa indicazione di queste aree agricole non c'è, voglio dire, queste osservazioni che fa la Provincia ai redattori del P.G.T. le fa in maniera - diciamo - un po' generica perché nel PTCP, che è il documento chiave di riferimento poi, per i progettisti che devono analizzare l'intervento, non c'è questa indicazione che queste siano aree che devono appunto essere tutelate in quanto agricole ... queste aree ricadono di fatto in prescrizioni di tipo indirette, che sono prescrizioni - leggo il testo del PTCP - "non sono immediatamente precettive, hanno valore di indirizzi per la pianificazione comunale", quindi hanno una linea di indirizzo. Se noi andiamo a vedere le tavole, gli elaborati del PTCP, praticamente non troviamo, a parte ... dunque, troviamo la tavola 3D, che sono gli ambiti, elementi di interesse naturalistico ambientale, però all'interno del quale troviamo solamente la Villa Buttafava ma non troviamo aree agricole, non ci sono queste indicazioni".*

In conclusione, alla stregua delle risultanze istruttorie - in particolare, alla luce di quanto plausibilmente chiarito sia dall'ing. Romaniello, sia dalla teste prof.ssa Treu -, **non sussistono ragioni per dubitare della rispondenza delle scelte urbanistiche a un reale interesse pubblico:** come già illustrato nel paragrafo precedente, con riferimento all'ATR 1, la decisione di concedere una possibilità edificatoria sulle aree ATR 2 e ATR 3 **non è in contrasto con alcuna disposizione prescrittiva della Provincia e viene giustificata dai progettisti con argomenti immuni da censure, sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza rispetto agli obiettivi esplicitati dal Documento di piano e ai criteri della moderna urbanistica convenzionale.** Si tratta di atti discrezionali della Pubblica Amministrazione, che attingono al **merito delle scelte politiche del Comune**, attinenti all'*an* e al *quomodo* di acquisizione di aree verdi (quale corrispettivo della concessione al privato di parziali possibilità edificatorie, invece che mediante il ricorso alla più dispendiosa e desueta procedura della espropriazione forzata) e di razionalizzazione dello sviluppo urbanistico: soluzione non inficiata da errori di fatto o abnormi illogicità e che, in questa sede, non è possibile sindacare per il sol fatto che si ritenga non condivisibile sotto il profilo del verde e/o del consumo del suolo e/o della destinazione data all'area.

Inconferenti sono anche i rilievi del Tribunale sulla questione della “tutela” e/o del “vincolo” apposto su tali beni e della mancata risposta alla Provincia, quanto alla valenza storico-paesistica dell’area.

La difesa Brambilla lamenta che sulla questione della "tutela" o dell'assoggettamento a "vincolo" della villa Buttafava e della chiesa San Giuseppe la sentenza faccia confusione (*"Inoltre viene confuso il vincolo con la tutela. Concetti che la legislazione in materia differenzia e la cui cognizione in sentenza avrebbe evitato gravi errori di giudizio ed anche toni ed espressioni poco rigorose verso accademici di vaglia. L'area in questione è soggetta a vincolo riguardante i beni storici, artistici e monumentali (ex art. 10 del D.leg.vo n. 42/2004) impresso unicamente su Villa Buttafava e giardino circostante"*)

Le censure colgono nel segno.

Conviene riepilogare, al riguardo, i dati di fatto accertati in giudizio, alla stregua delle convergenti risultanze dibattimentali (rapporto di *due diligence* del CT Romaniello, pp. 41 e ss.; esame dibattimentale CT Rimoldi, ud. 14.11.2012, pp. 95 e ss.; esame arch. Peraboni, ud. 6.2.2013, p. 19; documentazione acquisita in atti).

Nella variante del PRG del 2000, la villa Buttafava con il relativo parco, la chiesetta di San Giuseppe e il complesso della cascina di San Giuseppe erano tutti individuati tra i *"beni e relativi ambiti meritevoli di tutela"*, ai sensi del D.Lvo n. 490/1999.

Successivamente alla abrogazione del D.Lvo n. 490/1999 ad opera del D. Lvo n. 42/2004, il vincolo riguardante i beni storici, artistici e monumentali (ex art. 10 del D.lvo n. 42/2004) veniva impresso dalla competente Autorità unicamente su Villa Buttafava e giardino circostante (non anche sulla cascina San Giuseppe, come sembra equivocare il P.G. nella sua memoria di replica).

L'amministrazione di tale vincolo spettava alla **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici** la quale, in data 12.6.2006, aveva escluso l'interesse *"a proporre un vincolo di rispetto per la Villa Buttafava (...) finalizzato alla salvaguardia del bene monumentale"*, con ciò escludendo da ogni forma di vincolo sia la vicina Cascina S.

Giuseppe sia le aree di concentrazione fondiaria, ad essa circostanti, oggetto dell'ambito di trasformazione ART2.

Il complesso monumentale, comprendente Villa Buttafava, vincolato ai sensi dell'art. 10 del D.lvo n. 42/2004, **si trovava all'esterno dell'Ambito di trasformazione ATR2.** Sul punto convergono le valutazioni dell'ing. Romaniello e dell'arch. Peraboni:

- l'ing. Romaniello (cfr. rapporto di *due diligence*, p. 43) precisa che, nel previgente PRG, i beni e gli ambiti da tutelare soggetti all'art. 7 (beni considerati, quindi, "*Beni e relativi meritevoli di tutela*") erano la chiesetta di San Giuseppe, la villa Buttafava, il connesso parco storico e alcuni cascinali, come evidenziato nello stralcio della tavola di PRG; con il nuovo PGT, invece, "*l'area sottoposta a tutela è stata ridimensionata e comprende solamente la villa Buttafava con relativo parco e la chiesetta (vincolati secondo il D.Lgs 42/2004), mentre tutto il complesso della cascina San Giuseppe, risulta essere stato inserito all'interno dell'ambito di trasformazione ATR2, dove si concentrano i volumi residenziali*" (p. 59);
- l'arch. Peraboni (cfr. ud. 6.2.2013 p.19) è altrettanto esplicito: "*...diciamo che il perimetro dell'ambito non interferiva con l'ambito vincolato, anche perché – ripeto – non avrebbe potuto essere che la sovrintendenza, in caso di interferenza e di coinvolgimento dell'elemento vincolato nell'ambito di trasformazione, non avesse segnalato la sovrapposizione, l'interferenza...*".

Non spettava, quindi, al Comune di Desio sottoporre a "tutela" i beni ambientali. Né furono i tecnici incaricati della redazione del nuovo PGT a "ridimensionare" l'ambito di tutela. Fu la Soprintendenza a decidere di non assoggettare a vincolo la cascina San Giuseppe.

Così stando le cose, non si comprende il rilievo negativo che il Tribunale sembra dare alla mancata consultazione preventiva della Sovrintendenza¹⁷, atteso che proprio la Sovrintendenza aveva

¹⁷ Tribunale p. 77: "*Ha rilevato il consulente Romaniello che, dall'esame degli incartamenti presso gli uffici comunali, non risultava che il Comune o i professionisti del Politecnico, incaricati della redazione del PGT, avessero mai consultato la Soprintendenza tanto più che, nel pregresso PRG, tutto il complesso degli edifici (cascina, chiesa e villa) risultava individuato come meritevole di tutela; nel nuovo PGT invece tale valutazione risulta riservata*

espressamente escluso di voler apporre un vincolo di rispetto per la Villa Buttafava (la lettera della Soprintendenza con cui si comunicava di non apporre il vincolo di rispetto per la villa Buttafava, del 12.6.2006, è menzionata dallo stesso Tribunale).

Il primo giudice ritiene che la mancata consultazione preventiva della Soprintendenza sia sintomo della *“superficialità con la quale è stata istruita l’istanza del privato... superficialità non casuale e finalizzata ad evitare complicazioni o impedimenti all’edificazione degli edifici in prossimità della cascina San Giuseppe”* (p. 87). Sfugge, però, il fondamento dell'affermazione, posto che la Cascina San Giuseppe non era sottoposta ad alcun vincolo, apposto dalla Soprintendenza soltanto alla villa Buttafava.

Analoghe considerazioni valgono per l’ATR3, relativa ai terreni di Ornello Mariani, per cui il Tribunale richiama le medesime argomentazioni spese per l’ATR2, trattandosi di *“zona vicina a quella dell’ATR2 e con problematiche sovrapponibili”* (p. 78).

Tanto premesso, appare evidente che per gli ATR2 e ATR3, **non emerge alcun profilo di illegittimità o rilevante anomalia degli atti amministrativi, tale da poter essere assunto a indice rivelatore dell’esercizio parziale della discrezionalità amministrativa**: la violazione di legge deve escludersi (le argomentazioni del P.G. fanno leva su una prescrittività delle osservazioni della Provincia che, in realtà, tutti i consulenti esaminati hanno escluso: sul punto si rinvia a quanto già esposto sopra, *sub* par. 3.4.1.2, nel trattare dell’ATR 4); le censure di “sviamento di potere” del Tribunale non trovano fondamento plausibile nei fatti accertati.

L’unica obiettiva "carenza" della fase istruttoria - costituita dalla mancata risposta, nelle controdeduzioni alla Provincia, in ordine alle preoccupazioni da questa manifestate per la compromissione *“in maniera irreversibile”* del *“contesto agricolo e storico artistico del complesso della cascina di san Giuseppe e della villa Buttafava, già compromesso dalla presenza futura dell’autostrada Pedemontana”* - costituisce **profilo residuale e di scarsa significanza**, ove si consideri che, come ammesso

alla sola villa Buttafava con parco e chiesetta, mentre ne risulta esclusa la cascina San Giuseppe ricompresa nell’ATR dove erano concentrati i volumi residenziali”.



dallo stesso CT Rimoldi (cfr. ud. 14.11.2012, pp. 95 e ss.), *"L'osservazione della Provincia, da quello che mi è sembrato, era non tanto su una interferenza fisica, con questo bene tutelato, ma su una interferenza paesaggistica, di prospettiva, di filari"* e che, come ricordato dall'arch. Peraboni, il perimetro dell'area di trasformazione non interferiva affatto con l'ambito vincolato.

La "carezza" sopra segnalata, peraltro, è **elemento isolato**, dal quale non è possibile trarre alcuna inferenza probatoria, in mancanza di ulteriori, convergenti elementi di carattere indiziario.

Come sopra spiegato, infatti, non vi è prova di uno specifico interesse di Ponzoni ad "appoggiare" la richiesta di Mosca (quanto meno, non nei termini ipotizzati dal capo d'imputazione e non all'epoca della adozione del PGT), né di alcuna utilità promessa o corrisposta da Mosca ai pubblici ufficiali Brambilla e Perri (ATR2). Analogamente è a dirsi Mariani (ATR3). Né vi è prova di pressioni o interventi anomali di Brambilla o Perri per l'adozione degli ATR in questione. Sembra anzi contraddire l'accusa, sotto il profilo logico, il mancato appoggio di Brambilla ai piani attuativi presentati da Mosca per gli ambiti ATR1 e ATR2, "cestinati" per inadeguatezza progettuale (previo conforme parere della prof. Treu), con conseguente vanificazione delle previsioni del PGT di Desio per tali ambiti.

3.4.4. PCC10 (capo E - Sergio Pennati)

La corruzione contestata al capo E) ha quale oggetto l'accoglimento della proposta n. 344/07, presentata da Biondin Michela, formale intestataria di un terreno, in realtà di proprietà di **Pennati Sergio**, ricompreso nell'**area di completamento soggetta a permesso di costruire convenzionata PCC10**, pari a complessivi 8.000 mq, con cambio di destinazione da standard con simbolo B (parcheggio pubblico) ad area con destinazione residenziale soggetta a permesso a costruire convenzionato previo accordo dei comproprietari. Ponzoni, quale privato corruttore in concorso con Pennati, avrebbe concluso un accordo con Brambilla e Perri (*pubblici ufficiali*, nelle rispettive qualità di assessore all'Urbanistica del Comune di Desio e di direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio) al fine di favorire il richiedente. L'atto amministrativo, secondo l'ipotesi

d'accusa, sarebbe "illegittimo", perché adottato "con utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, in relazione al consumo di suolo comunale in territorio fortemente urbanizzato".

In linea generale, sulla natura dell'intervento, merita ricordare che l'ing. Romaniello, nel suo rapporto di *due diligence*, conduce un'analisi puntuale e dettagliata di alcune delle aree individuate nel Piano di Governo del Territorio come "Aree di Completamento" e spiega che si tratta di aree intercluse nel Tessuto Urbano consolidato la cui attuazione può avvenire attraverso due differenti modalità attuative: le aree da sottoporre a Piano Attuativo (PA) e le aree di completamento da attuare con permesso di costruire convenzionato (P.C.C): "Le aree di completamento si configurano come aree di dimensione ridotta in ambiti non edificati o a basso tasso di edificazione, su cui intervenire con interventi specifici. Corrispondono a quelle parti del tessuto urbano che sono rimaste "incomplete" che costituiscono una discontinuità nel costruito e che pertanto risultano essere le prime ad essere considerate nella pianificazione e programmazione degli interventi edilizi". Secondo la Variante al Piano Regolatore Generale del 2000 l'area in questione era individuata in Zona standard con simbolo B (Parcheggio Pubblico). Con il piano del Governo del Territorio l'area di completamento viene assoggettata a permesso di costruire convenzionato (PCC), indirizzo funzionale residenziale.

Il Tribunale **esclude la violazione di legge** e ravvisa la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio nello **sviamento di potere**: il caso dell'area PCC10 viene fatto rientrare fra quelli in cui si realizza un "passivo accoglimento di istanze private svantaggiose per il Comune" e si manifesta una "sproporzione marchiana tra i vantaggi assicurati ai privati a fronte di oneri per la collettività che non hanno trovato adeguata compensazione" (così, pur se con generico riferimento agli "atti adottati dagli amministratori comunale di Desio", alle pp. 82-83 della motivazione della prima sentenza).

Prova della corruzione è tratta dalle **dichiarazioni di Sergio Pennati**, sull'incontro avuto con Brambilla, mediato da Ponzoni. Si legge in sentenza che: "Il Pennati ha affermato che (...) parlando con Ponzoni, gli aveva chiesto se potesse diventare edificabile (N.D.R.: un suo terreno sito in Desio) così Ponzoni l'aveva indirizzato da Brambilla Antonio (...) Con

Brambilla aveva parlato nel proprio ufficio dove lo aveva mandato Ponzoni e l'assessore gli aveva risposto che, se fosse stato fattibile, l'avrebbe fatto e così era stato" (cfr. p. 82 sent. impugnata). In altro punto della sentenza (p. 57), il Tribunale scrive che "Brambilla ha inoltre affermato che Ponzoni non era intervenuto in nessun modo presso di lui in favore della PAM e l'ATR4 mentre era vero che lo avesse messo in contatto con gli altri tre proprietari, degli ATR 1, 2 e 3 e così anche per il PCC10 di Pennati".

Ebbene, come rilevato dalle difese, dalle dichiarazioni di Pennati non emerge alcuna indebita pressione di Ponzoni; né risulta una illecita interferenza di Brambilla o un suo favoritismo; men che meno emerge alcunché su Perri, sul quale il Tribunale nulla scrive con riferimento a questa specifica imputazione.

Addirittura Pennati esclude interferenze illecite sui pubblici ufficiali: nel corso dell'esame, l'imputato in procedimento connesso esclude di avere mai parlato della questione con Perri (rascr. ud. dib. 3.10.2012, p.125 "*non ho mai parlato con PERRI della problematica connessa con la proposta 344 ... né PERRI mi ha mai chiesto nulla o sollecitato quattrini*"); quanto a Brambilla, l'assessore avrebbe ascoltato la sua richiesta e gli avrebbe risposto che, "**se fosse stato fattibile**", l'avrebbe fatto.

E' utile riportare per esteso le dichiarazioni di Sergio Pennati sul punto, considerata la centralità che le stesse assumono nella valutazione del Tribunale (cfr. trascriz. ud. 10.10.2012 pagg. 16 e ss.):

PRESIDENTE: "*Cosa è accaduto rispetto a questi terreni? Cioè è stato fatto l'intervento anche rispetto a questi, perché ne fosse cambiata la destinazione d'uso oppure no?*".

PENNATI: "*Prima a Ponzoni, (...) come si può dire? "Eh guarda che c'è questo terreno", hanno due terreni, questo – va beh – e poi l'altro, "che si potrebbe vedere di acquistare e fare un cambio destinazione d'uso, se possibile"*".

PRESIDENTE – *E Ponzoni che rispose?*

TESTE PENNATI – "*Vai da Antonino*".

PRESIDENTE – "*Antonino*", dica il cognome.

TESTE PENNATI – "*Vai dall'Avvocato Brambilla, da Antonino Brambilla*".

PRESIDENTE – *Lei lo fece?*

TESTE PENNATI – *Io sono andato da Antonino Brambilla, ci siamo incontrati, gli ho detto che preparavo questa domanda, eccetera, lo feci, glielo chiesi, dice “Guarda, siccome la proprietà comunque è mia, se si può far diventare edificabile è ben accetta”.*

PRESIDENTE – *E la risposta di Brambilla fu?*

TESTE PENNATI – *“Vediamo, fammi andare a controllare il piano”, perché in quel momento lo stavano redigendo, “fammi andare a controllare il piano, se è una cosa fattibile lo facciamo”.*

Che nulla di anomalo o illecito sia stato commesso è ulteriormente confermato da Pennati in sede di controesame, quando su domanda della difesa Brambilla torna sul punto (cfr. trascriz. ud. 3.10.12, pagg. 139 e ss.):

AVV. COLCIAGO – *Sì. Sempre appunto nell'esame del Pubblico Ministero l'Avvocato Brambilla (...) per quanto riguarda quei due terreni, e poi gli avrebbe detto “Se si può fare si fa, se non si può fare non si fa”, questo è quello che ha dichiarato lei durante l'esame. (...) Le ha detto “Valuto” se è ammissibile, se è fattibile dal punto di vista bene.”*

PENNATI conferma– *“Beh certo.”*

Le dichiarazioni di Pennati sono perfettamente in linea con quelle di Antonino Brambilla (cfr. trascriz. ud. 3.10.12, pagg. 142 e ss.):

“In questa occasione, in questo periodo, io mi trovavo, ebbi occasione di incontrare il Ragionier Pennati ed anche il progettista dell'intervento a La Perla, Architetto Asnaghi, perché era pendente un ricorso, ormai da alcuni mesi, ricorso presentato nell'anno 2006 e oggi, anno 2012, non ancora deciso dal TAR Lombardia, quindi tuttora pendente, in quanto alcuni cittadini di Meda avevano ritenuto che questo piano presentasse discordanze rispetto alle precisioni urbanistiche vigenti, per quello che riguardava l'altezza e la distanza degli edifici. Ci trovammo allora in quel periodo nell'ufficio del Ragionier Pennati per vedere se era possibile apportare qualche modificazione in modo da superare le censure che erano state affacciate in sede giurisdizionale. (...) Al Ragionier Pennati risposi che, siccome entro il 30 di quel mese sarebbe stato possibile presentare istanza all'amministrazione comunale, lo invitai a farlo. Il Ragionier Pennati in effetti, successivamente, lo fece, presentò istanza con il nome della segretaria, Biondin credo, con il nome della segretaria presentò questa istanza, e lo fece come lo fecero altri 354 cittadini di Desio. Inutile dire che queste istanze, nella grandissima parte, contenevano appunto richieste di



edificabilità delle aree, perché le aree piacciono libere ma quando sono di proprietà altrui. Questa richiesta venne accolta parzialmente, rispetto alla richiesta venne ridimensionata, come si legge anche in un documento tecnico contenuto nelle consulenze fatte (...)".

A conforto della tesi d'accusa, il Procuratore Generale, nella sua memoria di replica, richiama la registrazione ambientale di Pennati 9.4.2009, in cui Ponzoni rinfaccia a Pennati di avere fatto inserire nel PGT i terreni cui era interessato Pennati.

Di seguito il testo della conversazione (REC001, trascriz. perito Nava dep. 26.9.2012, p. 129):

PONZONI (rivolgendosi a DASSI): *"Ti racconto solo questa, che ..eh ... **due mesi fa a Desio sul PGT vi abbiamo tirato dentro due robe che non so di chi cazzo erano intestate, perché io non lo so di chi sono intestate, però le sta seguendo lui**"*. RENZO: *"Sì, va bene, ma quelle son robe piccoline, Massimo (sovrapposizione di voci)"*. MASSIMO: *"Ma quali piccoline! Son sessanta appartamenti! Cioè però"* (sovrapposizione di voci). SERGIO: *"nooooo, sono 500 metri quadri"*. MASSIMO: *"cinquecento metri quadri?"* SERGIO: *"sì, Nooo, infatti sto dicendo ..."* Massimo: *"però ... un pezzo qua, un pezzo lì ... ieri ancora tre osservazioni, m'ha detto Tonino che gliele abbiamo inserite perché lui è andato a dirgli di inserirle ... cioè Rosario ... cioè io dico (sovrapposizione di voci) però son soldi che (sovrapposizione di voci) eh... Tonino non m'ha detto che sono proprio due stupide quelle che gli ho messo a posto nel PGT"* ; nel prosieguo della conversazione Pennati spiega trattarsi di un terreno che lui ha fatto intestare alla sua segretaria Michela Biondin e di due terreni riconducibili ad Antonella Savarino e a Pietro Cannarozzo).

Alle pp. 167-168 della sentenza appellata, trattando di altre imputazioni (capi Q e R), il Tribunale scrive che *"il contenuto della intercettazione ambientale 9/04/09 è particolarmente significativo in quanto evidenzia proprio la adesione dell'imputato alle parole di Ponzoni Massimo che in quella specifica occasione ha rinfacciato a Dassi e Pennati di essersi adoperato nel loro interesse nel corso della approvazione del PGT ricorrendo all'ausilio degli odierni imputati Perri e Brambilla ...; Perri, presente all'incontro, sostanzialmente ha corroborato la versione di Ponzoni in quanto non ha manifestato alcuna forma di dissenso a fronte di dichiarazioni così pregnanti per il suo coinvolgimento nella disinvoltata*

gestione della cosa pubblica propalata da Ponzoni (che qualche mese più tardi gratificherà sia Perri che Brambilla ...)”.

Anche sul significato e sulla portata probatoria di tale conversazione, tuttavia, le censure difensive sono fondate.

Come rilevato nell'appello di Perri, innanzi tutto, **non è affatto certo che l'oggetto della conversazione sia proprio l'episodio in contestazione**: la proposta 344/07 di cui al PCC10, infatti, non è stata oggetto di osservazioni in data 8.4.2009, né è “*stata tirata dentro*” nel PGT due mesi prima l'incontro registrato da Pennati (sul punto, cfr. rapporto di *due diligence* dell'ing. Romaniello, pp. 114 e ss.: l'adozione del PGT, con l'accoglimento della proposta 344/07, risale al 18.10.2008; con riferimento all'area PCC10 era pervenuta un'unica osservazione, in data 23.1.2009, da parte degli stessi proprietari dei terreni, che chiedevano una estensione dell'area: osservazione che non fu accolta e che non era, comunque, affatto conflittuale rispetto alla proposta avanzata dalla Biondin, nell'interesse di Pennati).

In relazione alle condotte illecite attribuite ai pubblici ufficiali, **in nessun punto della richiamata registrazione Ponzoni si riferisce a Perri quale persona coinvolta dal suo intervento presso Brambilla**.

La lettura integrale della trascrizione e, ancor più, l'ascolto della conversazione rende chiaro che l'evocazione di “*Rosario*” (Perri) - “...cioè *Rosario*...” - altro non è che un intercalare in senso esplicativo/informativo: Ponzoni sta parlando animatamente con Dassi e con Pennati, rinfacciando loro quello che sostiene di aver fatto nel loro interesse e, invocandone il nome, si rivolge a Perri per attirare la sua attenzione e per metterlo al corrente di quanto successo.

Nel desumere la prova dell'illecito attribuito a Brambilla dalle frasi dette da Ponzoni e la prova del concorso di Perri nella presunta condotta illecita di Brambilla dall'atteggiamento “passivo” di Perri di fronte alle propalazioni di Ponzoni, **il Tribunale trascura totalmente di considerare il contesto dell'incontro, gli interessi in gioco e il ruolo di “paciere” con il quale era stato convocato Perri, con l'intento di dirimere la vertenza in corso tra Pennati e Dassi da un lato e Ponzoni dall'altro**. Ponzoni si sente messo sotto accusa (cfr. p. 125



trascriz. cit.: “sembra quasi che... eh... vengano addebitate a me responsabilità che io di fatto non ho, perché se... se ci sono che me le si dica qui davanti, perché...” e, nel corso del lungo confronto del 9.4.2009, manifesta un atteggiamento chiaramente rivendicativo. Si sta fronteggiando con Pennati e con Dassi, all’apice del loro dissidio, deve difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte e ha tutto l’interesse a far pesare la sua influenza, vantandosene.

A fronte di tale atteggiamento, c’è il ragionevole dubbio che il riferimento alle sue sollecitazioni su Brambilla e alla pretesa efficacia dell’intervento di quest’ultimo siano millanterie. In ogni caso, si tratta di elemento probatorio insufficiente a sostenere l’accusa.

Quanto a Perri, più volte, nel corso di detta riunione, il pubblico ufficiale viene informato di fatti (societari e non) di cui non è assolutamente a conoscenza; convocato da Pennati come “paciere”, nel corso dell’incontro egli prova a mediare tra le opposte rivendicazioni. Significativa, in tal senso, è la registrazione *sub* REC 016 trascriz. Nava dep. 26.9.2012, p. 116 e ss., nella quale Ponzoni prospetta la possibilità di introdurre la “mediazione” di Riva o Perri, per convincere Dassi. Ed è Pennati a suggerire la persona di Perri, per l’autorità e credibilità che, anche per l’età, può esercitare su Dassi:

“MASSIMO - *Ma secondo te Perri può esserci utile?*

SERGIO - *Perri sì. Perri può parlargli da... come la persona più grande Diciamo”.*

...

MASSIMO - *Ma secondo te Franco Riva e... e Perri...*

SERGIO - *Più che Franco, Perri. Più che Franco. Perché Perri... Dessi, Perri lo vede come una persona importante... che ha anche un po’ di anni di più di lui, hai capito, no? Secondo me più che Franco, Perri, però... (attimo di silenzio) Vabbè, dai Massimo...*

L’esistenza di un effettivo intervento illecito di Brambilla (e men che meno di Perri) è priva di qualsiasi altro sostegno probatorio:

- sulla contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio, il Tribunale non evidenzia alcunché di specifico, limitandosi ad affermare la sussistenza dello sviamento di potere per effetto di un “passivo accoglimento di istanze private svantaggiose per il Comune”;

-
- non vi è prova di violazione di legge, neppure contestata nel capo d'imputazione (che individua la contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio per l'utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale). I rilievi del P.G., nella sua discussione e nella memoria di replica fanno leva su una asserita violazione della legge n. 765/1967 (c.d. Legge ponte), ma non sono pertinenti, in quanto riguardano un aspetto neppure lambito dalla contestazione e, comunque, estraneo alla fattispecie concreta. La c.d. Legge ponte introduce nella legge urbanistica (l. n. 1150/1942) l'art. 41 *sexies*, che stabilisce che nelle nuove costruzioni devono essere riservati spazi per parcheggio in una certa misura; nel caso di specie, tuttavia, non è mai emerso alcun problema di proporzioni tra nuove costruzioni e spazi per parcheggi; la destinazione dell'area, nel previgente P.R.G., a "*standard con simbolo B*" (parcheggio pubblico) è tutt'altra cosa rispetto al vincolo pertinenziale *ex lege* sui posti auto disciplinati dalla Legge ponte, prescindendo del tutto dal rapporto superficie-cubatura previsto dalla legge in relazione alle nuove costruzioni;
 - nessuna prova è stata acquisita di richieste o pressioni di Brambilla per l'inserimento nel PGT della PCC10;
 - lo stesso Pennati sostiene che Brambilla gli avrebbe detto che se fosse stata "una cosa fattibile" l'avrebbero fatta;
 - il CT del P.M. arch. Rimoldi non indica alcunché di anomalo, con specifico riferimento alla PCC10;
 - anche il primo CT della Procura, l'ing. Romaniello non segnala alcuna irregolarità. In dibattimento, a domanda del Presidente (con riferimento all'area PCC10): "*Cioè che tipo di vantaggio ha tratto il Comune dalla rinuncia a questa, parziale a questo posteggio pubblico*", il C.T. del P.M. risponde: "*non era utilizzata come area...(...) , era un'area destinata a quello dal vecchio P.R.G. ma di fatto non era utilizzata*" (cfr. trascr. ud. 14.11.2012, p. 38). E nella propria relazione di consulenza tecnica, con riferimento all'area in esame conclude: "*L'approvazione della proposta di completamento del lotto non evidenzia incongruenze con le scelte e gli obiettivi indicati nel Piano e gli stessi indici urbanistici riportati in tabella risultano in proporzione rispetto a quelli degli altri interventi di completamento analizzati*" (cfr. pag. 116 C.T. ing. Romaniello);
 - non è stata individuata alcuna utilità conseguita o sperata da Ponzoni, tale da giustificare il suo concorso nella corruzione a favore di

Pennati; nessuna prova è stata acquisita di utilità in capo ai pp.uu. specificamente correlate a tale intervento.

L'interesse pubblico perseguito con la PCC10, d'altro canto, è ben illustrato da uno dei progettisti del PGT di Desio, arch. Peraboni, le cui dichiarazioni sono state totalmente trascurate dal Tribunale.

Come correttamente evidenziato dalla difesa Brambilla, l'area in questione non aveva "*destinazione agricola*" nel precedente PRG; il CT del P.M. ing. Romaniello spiega che si trattava di un'area destinata a "parcheggio pubblico", con previsione **scaduta per il decorso del termine quinquennale**. L'area aveva una superficie di mq. 8.760, la cui destinazione, per 6.000 mq, era interessata dalla previsione di trasformazione, rimanendo, la restante parte, a servizi pubblici con obbligo di cessione gratuita. La SLP complessivamente realizzabile era pari a mq. 1.800. Le prescrizioni minime previste nel PGT erano "*Realizzazione di uno spazio pubblico, di larghezza non inferiore a 10m e di superficie non inferiore a 500 m2, posto in adiacenza a via Due Palme che metta in connessione l'area a verde di interesse archeologico con il Polo tecnologico. Cessione di una fascia lungo via Due Palme, di larghezza non inferiore a 5 m, per la realizzazione di un tratto del percorso ciclo-pedonale*". (cfr. rapporto di due diligence dell'ing. Romaniello, p. 110). Rispetto agli altri (numerosi) interventi riportati nella tabella allegata al rapporto, **il CT PM non ha riscontrato incongruenze**, annotando che "*le quote di interventi risultano infatti proporzionali tra loro rispetto ai diversi PCC*".

L'interesse dell'operazione, per il Comune, risiedeva nella **possibilità di acquisire gratuitamente parte di tale area**, dopo che, per un decennio, nulla era stato fatto, visto che il PRG era stato approvato nell'anno 2000 e mai era stata avviata una procedura per l'espropriazione dell'area provata e la sua utilizzazione quale parcheggio pubblico. Da qui l'idea, contenuta nelle prescrizioni del PCC10, che venisse "*realizzato un volume a ridosso dell'esistente, per cui in questa parte, nella parte – diciamo – meridionale del lotto, e che (venisse ndr) ceduta invece un'area prospiciente a Via Due Palme, che (permettesse ndr) – diciamo – di mantenere la connessione tra la parte interna soggetta a questo vincolo...*" (teste arch. Peraboni, trascriz. ud. 6.2.2013 p. 49). Il criterio era quello comunemente seguito nella moderna pianificazione

urbanistica: “...Allora, la strategia del PCC è tutta orientata in questa direzione, cioè esiste un'area che è sostanzialmente un'area sulla carta, a disposizione della città, io concedo un frammento di questa area in trasformazione al cittadino che mi fa la richiesta, **in cambio acquisisco un'area su cui il Comune può sviluppare una politica reale di servizio urbano**. Questa è una prassi che ha avuto una accelerazione fortissima quando, con una sentenza della Corte costituzionale, è stata stabilita la non reiterabilità dei vincoli a standard, cioè **i Comune non può mantenere a tempo illimitato la destinazione urbanistica standard, perché la logica è: se ti serve la acquisisci, se non la acquisisci è perché non ti serve**. Allora, molti Comuni hanno grandi problemi nel passare da un'Urbanistica fatta sulla carta a un'Urbanistica che risponde nel merito.... **tutti i PCC perseguono l'idea in cambio di una trasformazione, far diventare reale la previsione urbanistica di un servizio pubblico.**” (teste Peraboni, *ibidem*, pp. 54-55).

La scelta dell'amministrazione cadde sull'area in questione perché “era un'area che si prestava, dal punto di vista della sua trasformabilità, ad essere ceduta all'amministrazione. Per cui andava a completare un disegno di aree pubbliche e questo era un tassello che veniva messo a disposizione” (teste Peraboni, *ibidem*, p. 56). “...Dunque questa era un'area - spiega l'arch. Peraboni (*ibidem*, pp. 48 e ss,) - “che era individuata dal Piano Regolatore vigente come un'area completamente destinata a servizi, per cui è un'area standard – diciamo – in modo più proprio, secondo le indicazioni del piano. Viene fatta una proposta per renderla edificabile, per cui l'istanza propose l'edificabilità. Noi proponiamo una PCC che individua una parte di completamento residenziale lungo Via Due Palme e una parte invece di cessione di area all'interno del comparto che già nel piano regolatore era previsto come di interesse pubblico. Questa area ha una particolarità, che viene segnalata dalla Sovrintendenza dei Beni Archeologici come un'area in cui i lavori... per cui non è un'area vincolata dal punto di vista della sua edificabilità ma in cui i lavori di edificabilità – diciamo – l'edificazione è subordinata a un controllo da un punto di vista autorizzativo, per cui l'inizio lavori doveva essere in qualche modo segnalato alla Sovrintendenza. Nell'ipotesi che noi facciamo, dal punto di vista progettuale, che è contenuta nelle prescrizioni del PCC, l'idea è che venga realizzato un volume a ridosso dell'esistente, per cui in questa parte, nella parte – diciamo – meridionale del lotto, e venga ceduta



*un'area prospiciente a Via Due Palme, che permetta – diciamo – di mantenere la connessione tra la parte interna soggetta a questo vincolo – diciamo – di attenzione dal punto di vista archeologico e la parte esterna. Tenete conto che **nella nostra idea progettuale va vista insieme all'area di trasformazione che avevamo visto prima, cioè a cui avevo fatto riferimento prima, era quella del grande complesso della ex Autobianchi**, dove in corrispondenza c'era un'area parcheggio e un'area – diciamo – di pubblica utilità, già realizzata, per cui in qualche modo l'idea era di mantenere la parte interna verde, concedere una parte di edificazione in fregio all'esistente – questa è una villetta, un'abitazione già esistente – per cui concedere la parte meridionale, inferiore del bordo, edificabile, **mantenendo alla pubblica utilità di proprietà pubblica, per cui non in uso pubblico o attraverso un'operazione – diciamo - più o meno futura, ma acquisire alla proprietà pubblica la parte restante**. Questa era un po' l'idea, andando ad interagire con quello che era di fronte, che era rappresentato invece dall'intervento della riqualificazione della ex Autobianchi...”.*

Sulla onerosità e sul sostanziale abbandono, nelle politiche urbanistiche degli enti locali, delle procedure di esproprio delle aree “a standard”, a vantaggio della perequazione di comparto, si è espresso, in termini molto chiari, anche il CT della difesa Brambilla arch. Giuliani: **“Ma è una roba di letteratura, non è vero, nessuno espropria più niente, e questo per una serie di motivi, e tutti devono essere convinti**. Ci sono due sentenze della Corte costituzionale, una dell'85, una del , 99, la prima dice che dopo cinque anni dall'approvazione dei piani l'esproprio decade, la seconda del , 99, che se tu lo reiteri, quindi lo riproponi in un nuovo piano, tu devi pagare un indennizzo al proprietario perché gli hai rimesso il vincolo. **Questo, oltre a tutti gli elementi di cui ha parlato con molta competenza prima l'Architetto Lisciandra, sui valori dei costi di esproprio, rendono di fatto inattuabile, dal 1982/83, l'esproprio, non o fa proprio nessuno**. Viene utilizzato ancora nell'acquisizione di pubblica utilità per la realizzazione delle strade ecco, questo è l'unico esempio, **ma nella realizzazione delle aree a standard, non lo pratica nessuno**. L'Istituto Nazionale di Urbanistica ha perso il 50 per cento dei soci perché ancora erano ancorati all' idea che la perequazione fosse un regalo alla proprietà fondiaria e invece si è dimostrato, nelle nuove leggi regionali, e anche in alcune sentenze nazionali, che è l'unico modo per acquisire le aree pubbliche.” (ud. 6.2.2013, pp. 146-147)

In breve, i consulenti evidenziano che, a fronte di un'area di fatto non utilizzata, l'Amministrazione Comunale, con l'ausilio tecnico dei progettisti del Politecnico, adottò una soluzione urbanistica ritenuta idonea a valorizzarla meglio, in relazione alle esigenze di servizio pubblico.

L'intervento - come evidenziato dall'ing. Romaniello - risultava "essere ridimensionato rispetto alla proposta avanzata da parte della proprietà, in quanto la proposta del cambio di destinazione urbanistica non è completamente accettata; infatti, l'area individuata nel PCC10 è di dimensioni minori rispetto a quella individuata nelle due proposte 344 e 369. Parte della superficie rimane a destinazione "servizi comunali" mentre la parte restante del lotto è destinata a "residenziale". L'approvazione della proposta di completamento del lotto non evidenzia incongruenze con le scelte e gli obiettivi indicati nel Piano e gli stessi indici urbanistici riportati in tabella risultano essere in proporzione rispetto a quelli degli altri interventi di completamento analizzati".

Anche nel caso all'area PCC10, pertanto, nessuna irregolarità, carenza di istruttoria o altro sintomo di sviamento di potere è rintracciabile nell'accoglimento della richiesta del privato.

Manca altresì prova di pressioni indebite dei pubblici ufficiali. Come già si è detto sopra, né il capo d'imputazione, né il Tribunale individuano una utilità conseguita o sperata da Ponzoni, tale da giustificare il suo concorso nella ipotizzata corruzione a favore di Pennati; nessuno specifico riscontro è stato acquisito di utilità promesse o corrisposte ai pubblici ufficiali in relazione a questa pratica.

3.5 Conclusioni sui capi A, B, C ed E.

3.5.1. Le corruzioni contestate con riferimento all'adozione del PGT di Desio (capi A - punto 1 e capi B, C, E): insussistenza dei fatti-reato.

Le considerazioni sin qui svolte consentono di trarre le conclusioni sul gruppo di imputazioni riguardanti l'**adozione del Piano Generale del Territorio del Comune di Desio** (capi A punto 1, B, C ed E).



Nel corso del dibattimento di primo grado, come si è visto, il P.M. ha introdotto documenti e testimonianze miranti a dimostrare che la redazione del P.G.T., con specifico riguardo agli ambiti di trasformazione ATR 4, ATR 1, ATR 2, ATR 3 e alla PCC10 di cui alle imputazioni, è stata condizionata da scelte interessate e inficiata da violazioni di legge; le difese hanno introdotto testimonianze e prodotto documenti volti a dimostrare la perfetta conformità del P.G.T. e dell'operato dei suoi redattori e degli amministratori di Desio al dettato normativo. Il Tribunale ha escluso la violazione di legge, ma ha ritenuto l'illegittimità degli atti amministrativi per carenza di istruttoria e sviamento di potere, assunti a sintomo dell'atteggiamento di favore nei confronti del privato. Con gli atti d'appello le difese hanno sottoposto a critica serrata le valutazioni in fatto e in diritto del Tribunale, richiamando le prove a discarico a dimostrazione della correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità all'interesse pubblico, stigmatizzando la sostanziale intromissione della decisione del primo giudice nel merito della opportunità politica delle scelte amministrative.

Riesaminato il compendio probatorio, deve confermarsi **l'insussistenza di violazioni di legge**. Il punto non è controverso, non avendo formato oggetto dei motivi d'appello proposti dal Pubblico Ministero (e non essendo revocato in dubbio, ovviamente, da alcuna delle difese). Solo il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni, ha inteso riproporre l'originaria prospettazione accusatoria, sostenendo la violazione di legge per effetto dell'incompatibilità del PGT con il PTCP e, nel caso della PCC10, con la c.d. Legge ponte. Gli argomenti proposti in sede di discussione (e nella memoria depositata in atti) sono stati già confutati sopra, nel trattare della contrarietà ai doveri d'ufficio degli atti amministrativi, cui si fa rinvio (cfr., in particolare, paragrafi 3.4.1.2, 3.4.3 e 3.4.4).

Quanto ai restanti profili di contrarietà degli atti ai doveri d'ufficio, si è visto che **i tratti sintomatici dello sviamento di potere ritenuti sussistenti dal Tribunale sono contraddetti dalle prove acquisite in giudizio, puntualmente richiamate e valorizzate negli atti d'appello delle difese**. Così è, in particolare, per:

-
- i “vizi” enucleati dal Tribunale nella fase di *adozione* del PGT di Desio, con riguardo all'accoglimento della proposta di Antares s.r.l. relativa all'ATR4: e ciò sia per la ritenuta genericità delle controdeduzioni alla Provincia, di cui gli appellanti forniscono plausibile ragione alternativa, sia per la presunta disparità di trattamento rispetto ad aree limitrofe con le medesime caratteristiche, rivelatasi insussistente (e, prima ancora, mai neppure contestata);
 - il contestato utilizzo del potere discrezionale in modo non imparziale, in sede di accoglimento della proposta avanzata nell'interesse di Sergio Pennati, relativa all'area di completamento PCC10 (capo E): area per cui neppure i consulenti del P.M. hanno mai evidenziato anomalie;
 - i profili di illegittimità dell'atto amministrativo per carenza di istruttoria e sviamento di potere prospettati a proposito del (parziale) accoglimento della proposta avanzata nell'interesse della Cascina Americana s.r.l. (ATR 1) e dell'accoglimento delle proposte avanzate nell'interesse di Geseta s.r.l. e Parcoblu s.r.l. (ATR 2) e Ornello Mariani (ATR 3): profili ricostruiti dal Tribunale mediante una utilizzazione selettiva della prova e un inammissibile sindacato del merito amministrativo.

In definitiva, per quanto riguarda l'ATR 4, l'ATR 1, ATR 2, ATR 3 e l'area PCC10, non sussistono aspetti riconoscibili di “anomalia” della procedura amministrativa e di discostamento dal perseguimento dell'interesse pubblico nella fase di *adozione* del P.G.T., dai quali inferire la prova della contrarietà degli atti ai doveri d'ufficio.

Quanto agli **ulteriori elementi indiziari del sinallagma corruttivo** posti a fondamento della condanna si è spiegato nei paragrafi precedenti (cfr. par. 3 e ss.) che:

- nel caso dell'ATR 1 e ATR 2 (capo B b.1 e b.2) manca prova di utilità erogate o promesse a Ponzoni da parte di Giulio Mosca, in relazione all'adozione degli ambiti di trasformazione nel P.G.T.;
- manca altresì prova di utilità promesse o corrisposte a Ponzoni da Ornello Mariani, in relazione all'adozione della proposta riguardante l'ATR 3 (capo C);
- quanto all'area di completamento PCC10 (capo E), né il capo d'imputazione, né la sentenza appellata indicano quale sarebbe stata



- l'utilità conseguita o sperata da Ponzoni, tale da giustificare il suo concorso nella corruzione a favore di Sergio Pennati; lo stesso Tribunale, anzi, riconosce che *"Pennati non aveva dovuto pagare nulla per ottenere il cambio di destinazione d'uso"*;
- fatta eccezione per gli incarichi di consulenza conferiti da Mediaservice s.r.l. all'assessore Brambilla (correlabili, come già si è visto e come meglio si dirà *infra*, alla vicenda del piano attuativo dell'ATR 4), non vi è prova di utilità promesse o corrisposte dai proprietari degli ambiti di trasformazione ATR 1, ATR 2, ATR3 e dell'area di completamento PCC10 ai pubblici ufficiali Brambilla e Perri;
 - neppure vi è prova di utilità corrisposte da Ponzoni ai pubblici ufficiali, univocamente correlabili al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio in sede di adozione del P.G.T.

In conclusione, l'ipotesi d'accusa, con riferimento all'adozione del P.G.T. di Desio, manca di solido fondamento probatorio: non vi è prova di contrarietà degli atti amministrativi ai doveri d'ufficio; non vi è prova di pressioni o condizionamenti, da parte dei pubblici ufficiali Brambilla e Perri, sui professionisti del Politecnico incaricati della redazione del P.G.T.; non vi è prova di utilità promesse o erogate ai pubblici ufficiali per acquistarne il favore e orientarne la discrezionalità; non vi è prova, quanto meno per gli ambiti di trasformazione ATR 1, ATR 2, ATR 3 e per l'area PCC10, neppure di uno specifico interesse di Ponzoni a corrompere i pubblici ufficiali per ricavarne utilità dai privati proprietari delle aree interessate dalle modifiche.

In riforma dell'appellata sentenza, **gli imputati Ponzoni Massimo, Brambilla Antonino, Perri Rosario e Duzioni Filippo debbono quindi essere assolti dal reato di cui al capo A punto 1) perché il fatto non sussiste; Ponzoni, Brambilla e Perri debbono essere altresì assolti dai reati di cui ai capi B), C) ed E) perché il fatto non sussiste.**

E' evidentemente superfluo trattare dei **motivi d'appello del P.M.** in ordine all'assoluzione di **Franco Riva** dal reato di cui al **capo A punto 1** (assoluzione pronunciata *"per non aver commesso il fatto"*), atteso che ogni questione relativa al consapevole contributo dell'imputato a tale ipotesi delittuosa è superata dalla ritenuta insussistenza del fatto-reato.

3.5.2. La corruzione contestata con riferimento all'adozione del piano attuativo dell'ATR4 (capo A punti 2 e 3): conferma della sentenza appellata.

All'esito delle puntualizzazioni e delle considerazioni fin qui svolte, in coerenza con le premesse di metodo e con i principi di diritto esposti nei paragrafi 3 e 3.4, **le conclusioni del Tribunale riguardanti la predisposizione, la formazione e l'adozione del piano attuativo relativo all'ATR4 (capo A punti 2 e 3) debbano essere confermate, pur se alla luce di considerazioni parzialmente diverse da quelle proposte nella sentenza di primo grado.**

Sicuramente accertata, innanzi tutto, è la **contrarietà dell'atto amministrativo ai doveri d'ufficio dell'assessore Antonino Brambilla**. Come illustrato nei paragrafi precedenti, infatti, sono state provate violazioni di norme procedurali, anomalie e forzature nella fase di formazione e di adozione del piano attuativo relativo all'ATR4, univocamente sintomatiche del favoritismo nei confronti del privato attuatore, in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Si fa riferimento, in particolare:

- all'esclusione della galleria dell'edificando centro commerciale dal computo della superficie utile di pavimento (Sup) e alla equiparazione di tale galleria a un'area ad uso pubblico (con il risultato di favorire il privato, che poteva realizzare, e sfruttare, una superficie maggiore di quella consentita);
- all'adozione del piano attuativo dell'ATR4 nonostante che la società Antares srl non avesse la completa disponibilità dell'area interessata dall'intervento, in violazione della peculiare procedura prevista dalla l.r. n. 12/2005 e della legge n. 166/2002 per coinvolgere i proprietari di minoranza nella sottoscrizione della convenzione o per l'acquisizione coattiva delle quote di loro proprietà;
- alla fissazione di un prezzo inferiore a quello reale per la cessione ad Antares delle aree appartenenti allo stesso Comune di Desio (strade comunali e interpoderali);
- all'inclusione, nel contributo di euro 5.700.000,00 euro da versare a titolo di standard qualitativo al Comune di Desio, per la realizzazione



di opere di interesse pubblico, della somma dovuta (ad altro titolo e per effetto di quanto richiesto dalla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati del 19 dicembre 2008, n. 15387) per l'azzeramento dell'indicatore di impatto legato alla costruzione di strutture commerciali.

Numero, natura e circostanze delle anomalie rendono evidente che non si sia trattato di episodici errori o di sviste, ma di **scelte consapevoli**: la discrezionalità amministrativa non è stata esercitata in conformità alla normativa vigente e in vista del soddisfacimento dell'interesse pubblico, ma intenzionalmente piegata al perseguimento di un interesse privato (quello di Antares s.r.l.).

Altrettanto accertata - ove si considerino gli elementi probatori in relazione gli uni con gli altri, in una valutazione unitaria e non frammentata - è **la riconducibilità di tale trattamento di favore nei confronti di Antares s.r.l. a un accordo corruttivo coinvolgente, da un lato, i privati Filippo Duzioni e Massimo Ponzoni e, dall'altro, il pubblico ufficiale Antonino Brambilla.**

Vengono in rilievo, al riguardo, gli elementi sintomatici del sinallagma illecito esaminati nei paragrafi precedenti: la capacità di influenza di Ponzoni su Brambilla (cfr. par. 3.1) e l'effettiva mediazione del primo in favore di Duzioni, accreditato presso l'assessore per assicurargli un'interlocuzione diretta e privilegiata con l'Amministrazione comunale (quella "*attenzione ...per portare avanti quel progetto qua*" di cui parla lo stesso Duzioni nell'intercettazione del 15.2.2012: cfr. par. 3.2); l'interesse di Ponzoni a favorire Duzioni, per effetto delle cospicue utilità corrispostegli da quest'ultimo in concomitanza con lo svolgimento della pratica urbanistica di Antares s.r.l. (cfr. par. 3.2.1); le utilità a sua volta corrisposte da Ponzoni a Brambilla nello stesso periodo (attraverso la messa a disposizione di un appartamento per la figlia dell'assessore, prima e a prescindere della stipula del contratto preliminare di compravendita: cfr. par. 3.3.3); le utilità di apprezzabile valore economico corrisposte da Duzioni direttamente a favore di Brambilla, in epoca di poco antecedente la presentazione del piano attuativo (attraverso l'affidamento contemporaneo di tre incarichi di consulenza da parte di Mediaservice s.r.l.: cfr. par. 3.3.2).

Della certezza e della valenza indiziaria di tali circostanze, in replica ai rilievi difensivi, si è già detto nei paragrafi che precedono. Merita solo evidenziare, riassuntivamente, che proprio dalla lettura logica e coordinata dei fatti accertati e della sequenza temporale degli stessi emerge la prova della corrispettività delle dazioni di Duzioni e di Ponzoni rispetto all'assicurazione di un trattamento di favore nei confronti di Antares s.r.l.: trattamento assicurato attraverso la forzatura di norme procedurali e lo stravolgimento, in termini economici, dell'originaria proposta di Antares di trasformazione di destinazione urbanistica dell'ambito ATR4, a fronte di utilità non altrimenti spiegabili (si è già detto, in particolare, della "duplicazione" di incarichi di consulenza professionale conferiti all'avv. Brambilla, della loro valenza economica in termini non solo di immediata remuneratività, ma anche di opportunità lavorative, di contatti sociali e di potenzialità reddituali future; così pure per il "vantaggio" conseguito da Brambilla per la disponibilità di fatto di un appartamento senza che nessuno - né Ponzoni, né i suoi familiari - reclamasse i corrispettivi dovuti e la firma del contratto preliminare).

La compiacenza e il favoritismo dell'Amministrazione comunale, nella predisposizione e adozione del piano attuativo presentato da Antares, sono sicuramente ascrivibili alla persona dell'avv. Brambilla.

Convergono, in tal senso, elementi indiziari gravi, precisi e concordanti:

- l'avv. Brambilla era assessore all'urbanistica e avvocato esperto in questioni urbanistiche, come tale sicuramente più addentro di chiunque altro, tra i componenti della Giunta, alle questioni tecniche e giuridiche poste dal piano attuativo dell'ATR4;
- in tale veste qualificata, dopo essere stato frequentemente assente nelle sedute della Giunta dei mesi precedenti, partecipò proprio alla seduta del 1.12.2009, fissata per la adozione del piano attuativo dell'ATR4, votando a favore della stessa, nella versione riveduta e corretta - come meglio si specificherà *infra* - dallo stesso avv. Brambilla, in collaborazione con l'arch. Blandino di Mediaservice s.r.l. (cfr. doc. 538 produzioni P.M. e relazione del dott. Romaniello; cfr. altresì l'articolo di stampa *sub* doc. 539 produz. P.M.: l'articolo sottolinea il fatto che alla votazione del 1.12.2009 aveva partecipato l'assessore Brambilla, il quale nei mesi precedenti, a causa dei suoi



- impegni come vice-presidente della Provincia, era stato spesso assente alle sedute di Giunta);
- lo stesso avv. Brambilla, dopo l'approvazione del P.G.T. e poco prima della presentazione del piano di attuazione dell'ATR4, aveva avviato un'attività di consulenza professionale retribuita a favore di Mediaservice s.r.l. (ossia proprio a favore della società che era stata incaricata da Antares di seguire tutte le attività e procedure tecnico amministrative *"per lo sviluppo del progetto del centro commerciale di Pam, partendo dalla richiesta di inserimento delle aree nel PGT, allo sviluppo del Piano Attuativo con relativa adozione, per giungere poi alla redazione dell'istanza commerciale da presentare in Regione Lombardia"*: cfr. in questi termini lo stesso Duzioni, nella mail a Blandino prodotta sub doc. 540 del P.M.);
 - dalla corrispondenza via e-mail acquisita in atti risulta che l'*iter* per l'adozione del piano attuativo e per il rilascio dell'autorizzazione commerciale fu coordinato dall'architetto Matteo Blandino (di Mediaservice s.r.l.), il quale ebbe come interlocutore privilegiato proprio l'assessore avv. Antonino Brambilla, al quale sottopose sia i contenuti della convenzione - con particolare attenzione alla quantità, alla qualità ed ai costi delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo oneri e/o da monetizzare, ricevendo precise indicazioni in merito -, sia ipotesi del crono-programma dei tempi dell'*iter* autorizzativo.

Di tale singolare rapporto diretto tra il tecnico della proprietà proponente e l'assessore (non mediato, secondo quanto comunemente accade, dai soggetti a ciò preposti presso l'Ufficio tecnico comunale), forniscono riscontro le mail prodotte *sub* doc. 283 e 285 del P.M.:

- email del 23.9.2009 dell'arch. Blandino di Mediaservice all'avv. Brambilla con crono-programma (*"da condividere con lei"*) che comprendeva presentazione VIA, adeguamento ATR4, incontro con lo stesso assessore Brambilla il 25.9.09, discussione convenzione, stesura convenzione, eventuali possibili correttivi progettuali, istanza commerciale, conferenze servizi;
- email del 7.10.2009 dell'arch. Blandino all'avv. Brambilla con elenco opere urbanizzazione secondaria ATR4 *"da lei rivisto"*; questo testo era stato trasmesso a Blandino dalla segreteria di Brambilla *"Egregio*

architetto, le trasmetto il testo integrato/modificato dall'avv. Antonio Brambilla";

- email 15.10.09 dall'arch. Blandino all'avv. Brambilla contenente bozza di articolato di opere urbanizzazione secondaria da inserire in convenzione;
- email del 17.10.2009, con cui l'arch. Blandino trasmette all'avv. Brambilla la versione aggiornata della convenzione prima della presentazione al Comune di Desio,
- email del 29.10.2009 con cui l'arch. Blandino invia all'avv. Brambilla *"lo schema temporale dell'iter autorizzativo relativo"* al progetto del centro Commerciale di Desio.
- email del 5.11.2009 con cui l'arch. Blandino invia all'avv. Brambilla *"stralcio di legge relativo alla correlazione tra il procedimento amministrativo urbanistico e quello commerciale"*;
- email 8.1.2010 con cui l'arch. Blandino comunica a Maurizio Scagliotti (Pam) le iniziative in essere e di avere parlato con l'avv. Brambilla *"per coordinare i vari procedimenti"*, auspicando parere positivo della Provincia sulla viabilità per agevolare la Regione *"a predisporre tutti i pareri del caso"*;
- email 8.3.2010 dell'arch. Blandino all'avv. Brambilla, con cui il primo chiedeva di poter escludere l'intervento in essere da VAS e VIA, sulla base di una interpretazione di norme (evidentemente da elaborare da parte del Brambilla) da sottoporre alla Regione, con la conseguente archiviazione della pratica;
- email 22.4.10 dell'arch. Blandino, con il testo dell'istanza commerciale definitiva, con l'indicazione che *"Le modifiche richieste dal Comune di Desio sono relative al tema della proprietà"* e che *"nel documento sono state omessi i contenuti relativi all'elenco delle proprietà".... il comune ha chiesto di omettere la parte relativa alla proprietà, evidenziando la disponibilità dei terreni senza elencarne gli estremi catastali"*; la mail si è già commentata sopra, a proposito della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, nel trattare del problema dello scolmatore C.A.L.; merita qui evidenziare che la riferita richiesta, illegittima, del Comune di omettere la parte relativa alla proprietà coincide temporalmente con l'opera di consulenza retribuita svolta dall'assessore Brambilla per Mediaservice;
- email 13.4.10 dalla segretaria dell'avv. Brambilla all'arch. Blandino con la trasmissione del parere della Provincia.



A fronte di siffatte, molteplici prove dell'interesse e del contributo personalmente fornito da Antonino Brambilla affinché la pratica relativa al piano attuativo dell'ATR4 fosse trattata in senso favorevole ad Antares s.r.l. (tanto da suggerire anche l'occultamento di dati dai quali sarebbe potuto emergere il permanente, irrisolto "problema" dell'indisponibilità del 100% dell'area in capo a detta società), risulta **manifestamente infondata la generica obiezione mossa nell'atto d'appello dell'imputato Duzioni, con la quale si rileva che l'atto "in contrasto ai doveri d'ufficio" non sarebbe "soggettivamente" attribuibile al pubblico ufficiale indicato, in quanto atto di competenza della Giunta comunale.**

Al riguardo, è sufficiente replicare che l'atto contrario ai doveri d'ufficio di cui il pubblico ufficiale Antonino Brambilla deve rispondere è il proprio contributo, qualificato e determinante, all'adozione della delibera di Giunta, nella consapevolezza dei profili di illegittimità dell'atto: e ciò non solo per il voto favorevole espresso nella seduta del 1.12.2009, con cui la delibera veniva adottata, ma anche per l'attività svolta nella fase di predisposizione del piano attuativo, strumentale all'adozione del piano in conformità all'interesse del privato.

Va rilevato, in tal senso, che **le diverse iniziative dell'avv. Brambilla - esternate in atti formali (la partecipazione alla delibera di Giunta in data 1.12.2009) e informali (i suggerimenti accolti dal soggetto attuatore) - si presentano tra loro obiettivamente collegate in vista del risultato finale atteso da Antares s.r.l. e decisive in vista del suo perseguimento. Gli interventi dell'imputato e il loro coordinato dispiegarsi, pertanto, costituiscono un elemento decisivo di prova dell'esistenza di un accordo illecito di cui era parte anche l'avv. Brambilla.**

Inconferenti e, comunque, manifestamente infondate sono anche le doglianze mosse nell'interesse di Filippo Duzioni in ordine al ruolo da quest'ultimo rivestito in Mediaservice s.r.l..

La difesa contesta la **"riconducibilità" della Società Mediaservice S.r.l. a Filippo Duzioni**, sostenendo che la stessa non mai stata amministrata dall'imputato, che non avrebbe mai neppure avuto partecipazioni di capitale nella stessa.

La questione, tuttavia, **non rileva**, posto che è **assolutamente pacifico (e ammesso dallo stesso Duzioni)** che fra i suoi compiti rientrasse la **gestione dei rapporti con la Società Antares S.r.l. per l'acquisizione dell'incarico relativo allo sviluppo dell'area di Desio**. Al di là delle veste, formale o sostanziale, rivestita in Mediaservice s.r.l., è un fatto provato (e mai neppure posto in discussione dalla difesa) che **Duzioni si occupò di tutte le fasi del progetto**. E se ne occupò in prima persona, per conto e nell'interesse di Mediaservice, come egli stesso ricorda nella mail trasmessa in data 12.5.2010 a Matteo Blandino (doc. 540 del P.M.), nella quale premette che *"come Mediaservice **abbiamo avuto** l'incarico allo sviluppo del progetto del progetto del centro commerciale di Pam partendo dalla richiesta di inserimento delle aree nel PGT, allo sviluppo del Piano Attuativo con relativa adozione per giungere poi alla redazione dell'istanza commerciale da presentare in Regione Lombardia"*. La mail dimostra altresì il persistente coinvolgimento di Duzioni nella gestione della pratica (anche dopo l'adozione del piano attuativo), il costante rapporto in tal senso mantenuto con l'arch. Blandino, incaricato degli aspetti tecnico-urbanistici, e la costante attenzione di Duzioni alle necessità di appianamento degli ostacoli di natura politica allo sviluppo del progetto. Duzioni, infatti, suggerisce all'interlocutore di "dare una voce" per vincere le resistenze di alcuni politici al progetto (*"quattro personaggi purtroppo cominciano a intonare musiche sovversive"*), indicando anche i "referenti" politici cui fare capo per risolvere le questioni.

In ogni caso, nel merito, la questione è **infondata**. Sul punto si fa rinvio alla motivazione della prima sentenza, che individua plurimi, univoci e convincenti elementi di prova a sostegno della riferibilità a Duzioni delle decisioni riguardanti Mediaservice, sia quelle direttamente concernenti la trattazione della pratica urbanistica in oggetto, sia quelle concernenti il finanziamento di Ponzoni: elementi sui quali la difesa non ha mosso alcuna specifica censura e sui quali, pertanto, non occorre indugiare oltre. Si tratta delle *e-mails*, della documentazione in sequestro, delle intercettazioni telefoniche, degli accertamenti eseguiti dalla G.d.F. sui rapporti tra Tre Effe Consulting SA, Mediaservice e Duzioni e delle dichiarazioni rese dallo stesso Duzioni, sopra richiamati nel sunteggiare la prima sentenza e, comunque, diffusamente esposti alle pp. 29-30 e 50-52 della stessa. Si fa anche rinvio a quanto si è detto *supra*, nel trattare



delle utilità corrisposte da Filippo Duzioni (par. 3.2.1), a proposito dell'utilizzo di Mediaservice per il finanziamento di Ponzoni.

Irrelevante, alla stregua delle motivazioni concretamente poste alla base della condanna e delle pacifiche ammissioni di Duzioni in ordine ai finanziamenti erogati e/o promessi a Ponzoni, è infine il tema (cui accenna l'appello di Duzioni) della *“provvista del disegno corruttivo”* e della *“presunta antieconomicità del contratto in essere tra Antares e Mediaservice”*.

3.5.3. Le statuizioni civili a favore della parte civile Comune di Desio.

Nonostante l'assoluzione di tutti gli imputati dai reati di cui ai capi A punto 1, B, C ed E, deve essere confermata la condanna di Massimo Ponzoni, Antonino Brambilla e Filippo Duzioni al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Comune di Desio, da liquidarsi in separato giudizio. La condanna si giustifica, infatti, in ragione della affermazione di responsabilità penale dei predetti imputati per la corruzione contestata al **capo A punti nn. 2 e 3**.

Va precisato che solo le difese di Massimo Ponzoni di Filippo Duzioni formulano motivi d'impugnazione in ordine alle statuizioni civili nei confronti del Comune di Desio. Sull'*an* del danno, tuttavia, i motivi sono generici e assertivi e, quindi, inammissibili. In ogni caso, si tratta di doglianze manifestamente infondate. Nel merito della sussistenza del danno, si fa rinvio alla pur stringata motivazione del primo giudice, che a p. 83 della sentenza appellata richiama *“le ricadute sulla collettività, sull'ambiente o sul mercato viziato dalla mancanza di una reale libera concorrenza”*, prodotte dalla corruzione. A ciò si aggiungano i danni patrimoniali - ben evidenziati dalla parte civile - subiti dal Comune di Desio per il costo della procedura illegittima (limitatamente alla predisposizione e attuazione del piano attuativo dell'ATR4), i costi di "struttura", consistiti nelle spese sostenute dagli Uffici Comunale per ricostruire e accertare la vicenda di cui al piano attuativo dell'ATR4, i danni da "fama negativa" conseguita dalla Pubblica Amministrazione: vengono in rilievo, a tal fine, sia i danni patrimoniali da mancato investimento da parte di imprenditori ed operatori economici, sia il danno non patrimoniale, per il danno all'immagine provocato alla

Amministrazione di Desio dalla commissione della corruzione. E' evidente, infatti, che il concorso di un pubblico ufficiale con un ruolo di primo piano nell'Amministrazione comunale (Brambilla era assessore all'urbanistica) in una corruzione avente ad oggetto un'operazione immobiliare e commerciale su larga scala, che ampio e lungo dibattito aveva occupato in Consiglio Comunale e, in generale, tra il pubblico, ha provocato un grave pregiudizio alla onorabilità, credibilità e reputazione dell'Amministrazione stessa, mettendo in crisi la fiducia dei cittadini sulla sua capacità di perseguire i fini istituzionali.

Considerata entità e gravità del pregiudizio all'immagine del Comune di Desio - amplificato dalla notorietà e dal rilievo istituzionale dei soggetti coinvolti e dal conseguente, ampio risalto mediatico della notizia dei fatti, a livello non solo locale, ma anche nazionale - il danno morale può ritenersi accertato e può liquidarsi equitativamente nella somma di euro 20.000,00. A tale importo deve essere ridotta la provvisoria liquidata dal Tribunale, da porsi a carico dei soli Ponzoni, Brambilla e Duzioni, in conseguenza della conferma della sentenza di condanna per il capo A punti 2 e 3 di imputazione.

Segue la condanna alla rifusione delle spese di prosecuita rappresentanza e difesa in giudizio della costituita parte civile Comune di Desio, liquidate come in dispositivo (in misura ridotta rispetto a quanto richiesto, attesa la parziale soccombenza).

4. Capo D (art. 317 - 319 *quater* c.p.; P.G.T. Comune di Desio).

4.1 La derubricazione dei fatti di concussione in induzione indebita: erroneità della decisione di primo grado.

Il capo D di imputazione ha ad oggetto un'ipotesi di concussione ex art. 317 c.p. contestata a Massimo Ponzoni, in concorso con i pubblici ufficiali Antonino Brambilla e Rosario Perri, in relazione alla proposta di cambio di destinazione n. 292/07 avanzata dalla **Francesco Pirola e Figli s.p.a.**, riguardante l'**area di completamento PCC6**, nell'ambito della predisposizione e formazione del P.G.T. del Comune di Desio. I fatti sono stati riqualificati dal Tribunale nel reato di induzione indebita a



dare o promettere utilità, ai sensi dell'art. 319 *quater* c.p., con affermazione di responsabilità a carico del solo Ponzoni e assoluzione dei due pubblici ufficiali per non aver commesso il fatto.

Le doglianze - che investono tanto la qualificazione giuridica dei fatti, quanto la loro ricostruzione probatoria - sono **fondate**. L'imputato Ponzoni, come si spiegherà fra breve, deve essere assolto dal reato ascrittogli **perché il fatto non sussiste**, non essendo configurabile nei fatti accertati né il delitto di cui all'art. 317 c.p., né quello di cui all'art. 319 *quater* c.p., né il delitto di cui 346 *bis* c.p. (norma che, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione ai fatti in esame, commessi anteriormente alla sua introduzione: sul punto ci si soffermerà nel paragrafo seguente). Favorevole all'accoglimento dell'appello, d'altro canto, è anche il Procuratore Generale, che ha chiesto l'assoluzione dell'imputato Ponzoni "*perché il fatto non costituisce reato*".

I fatti accertati e le ragioni della condanna sono stati già riepilogati sopra. Ai soli fini che qui interessano, per rendere chiara la ragione della riforma, giova ricordare i passaggi essenziali della ricostruzione del Tribunale:

- la proposta n. 292/07 avanzata da Francesco Pirola era volta a ottenere la modifica di destinazione d'uso per un terreno sul quale espandere la propria attività di concessionario delle autovetture AUDI;
- di tale esigenza del Pirola aveva approfittato Ponzoni, inducendo il primo a concedergli l'uso gratuito, per sua moglie Coccozza Anna Maria, di una AUDI A3 Sportback e, per se stesso, di una AUDI Q7, dal 23/7/2009 all'11/11/2010;
- Ponzoni, secondo il racconto di Pirola, aveva procurato a quest'ultimo un incontro con Antonino Brambilla, nel dicembre 2006, nel corso del quale l'assessore aveva dato all'imprenditore ottime speranze che la sua istanza venisse accolta, vista la sua presenza sul territorio da molti anni; lo stesso Ponzoni, in seguito, aveva informato Pirola che "*il piano regolatore era stato approvato e che, grazie al suo interessamento, era stata autorizzata anche la destinazione d'uso del terreno per il quale avevamo chiesto il suo interessamento*";
- in tale contesto, Pirola si era "*indotto ad assecondare la richiesta di Ponzoni, ordinandogli una macchina come "demo" e quindi già ad un prezzo inferiore e poi lasciandogliela in comodato gratuito, poiché*

-
- si era sentito in qualche modo condizionato dalla situazione in quel momento non facile per la sua azienda e in relazione al piacere che aveva chiesto allo stesso Ponzoni che, peraltro, si era presentato per l'acquisto proprio annunciando che, l'istanza di Pirola era stata accolta grazie al suo interessamento"* (p. 85 sent. appellata);
- *sebbene Pirola "in quel momento" ignorasse "che l'accoglimento era stato parziale poiché il proprio professionista non aveva eseguito i calcoli... si era sentito in dovere di assecondare Ponzoni", perché era emersa una nuova difficoltà, a seguito dell'esproprio di una parte della concessionaria per la costruzione della Pedemontana: difficoltà rispetto alla quale Ponzoni "poteva consentirgli di controllare gli sviluppi della vicenda, che rischiava di danneggiare moltissimo la sua attività, procurandogli un incontro anche con i responsabili della Pedemontana"; effettivamente Ponzoni aveva procurato a Pirola un incontro in Comune col sindaco e con Perri, che gli avevano spiegato la situazione;*
 - *i fatti accertati vengono inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., in quanto Ponzoni "non impose ineluttabilmente la propria richiesta a Pirola facendo ricorso a una pretesa non discutibile, ma si limitò a vantare la propria capacità di favorire lo stesso Pirola raccomandando la sua posizione ai soggetti in grado di risolverla, senza porlo nell'impossibilità di scegliere ma condizionando le sue decisioni con i suoi comportamenti che lasciavano intravedere una grande influenza sugli amministratori locali con i quali effettivamente fissò degli appuntamenti che non furono altro se non incontri istituzionali, solo mediati da una chiamata di "Ponzoni" (p. 86-87 sent. appellata);*
 - *"l'approvazione parziale del PCC6, assolutamente insoddisfacente per l'imprenditore, non fu frutto di un intervento di Ponzoni, né di alcun indebito uso del potere discrezionale della P.A., ma, l'avergli lasciato intendere che tutto fosse andato per il meglio e, che anche per la questione della Pedemontana lui avesse margini di manovra, mise Pirola in una condizione di sottomissione che lo condizionò pesantemente inducendolo a concedere a Ponzoni per sé e per sua moglie, delle costose macchine in comodato gratuito, almeno fino a quando, i primi controlli della G.d.F. avevano indotto Ponzoni a regolarizzare le sue posizioni" (p. 87 sent. appellata).*

- in assenza di prova alcuna che "*Brambilla o Perri si siano interessati al fine di favorire Pirola*", entrambi vengono assolti "*per non aver commesso il fatto*" (*ibidem*).

Ebbene, già solo la concatenazione di tali passaggi argomentativi rende palese il vizio logico e giuridico che inficia il ragionamento del Tribunale: **Massimo Ponzoni, chiamato a rispondere del reato di concussione quale soggetto privato, in concorso con i pubblici ufficiali Brambilla e Perri, viene ritenuto responsabile del reato proprio di questi ultimi nonostante l'assoluzione dei medesimi per non aver commesso il fatto. E' del tutto evidente che - esclusa la partecipazione al fatto dei pubblici ufficiali - mancano in radice i presupposti per la configurabilità dell'induzione indebita a dare o promettere utilità (men che meno della concussione): venuto meno il concorso dei soggetti "intranei", non è dato sapere di quali qualità e/o poteri pubblici avrebbe abusato Massimo Ponzoni (qui imputato quale privato cittadino) per "indurre" Pirola a corrispondergli utilità indebite.**

Anche a prescindere da tale manifesto errore, la decisione del Tribunale - e ancor prima il capo d'imputazione - mostra i suoi limiti già in punto di fatto, nella ricostruzione della condotta costitutiva del reato: **manca del tutto, nella stessa formulazione del capo imputazione e nella motivazione del primo giudice, la rappresentazione della condotta costringitiva o induttiva e del necessario nesso di causalità fra l'ipotizzato abuso dei pubblici ufficiali e l'induzione del privato Gabriele Pirola; manca la presentazione dell'intermediario privato Ponzoni quale *nuncius* dei pubblici ufficiali; il *metus* è delineato come una connotazione esclusivamente soggettiva della persona offesa e non come conseguenza determinata da una minaccia, esplicita o implicita, dell'agente o da una condotta riconducibile alla "induzione" .**

Giova ricordare, in diritto, che il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. (contestato in rubrica) non è un reato di "posizione". Ai fini dell'integrazione di tale illecito, è necessario che la condotta abusiva del pubblico ufficiale divenga positivamente concreta, nel senso che la vittima deve essere posta nella condizione di percepirne l'effettiva portata intimidatoria e costringitiva, idonea a ingenerare in lei il timore di

un danno *contra ius*, in case di mancata adesione alla richiesta d'indebito che gli viene rivolta. E' necessario, in sostanza, dimostrare che il pubblico ufficiale ha abusato della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzando un atteggiamento idoneo a intimidire la vittima, tanto da incidere negativamente sulla sua integrità psichica e sulla sua libertà di auto-determinazione. Analoghe esigenze di saldo "ancoraggio" al principio di materialità e offensività della fattispecie di cui all'art. 319 *quater* c.p. impongono che la condotta di "induzione" dell'agente pubblico, pur a forma libera, sia comunque orientata con efficienza causale a "convincere" l'interlocutore alla dazione o alla promessa dell'indebito, attraverso comportamenti positivi dell'agente orientati a suggestionare, persuadere o convincere (in tal senso, in motivazione, Cass Sez. 6, Sentenza n. 22526 del 10/03/2015, Berlusconi, Rv. 263770).

Nel caso di specie, nessuna particolare opera di persuasione o di pressione risulta essere stata spiegata da Ponzoni (e men che meno dai pubblici ufficiali) per indurre Gabriele Pirola a concedergli in uso gratuito le auto. Dalle dichiarazioni di quest'ultimo, unico testimone della vicenda (cfr. ud. 24.10.2012, pp. 104 e ss.), emerge che il medesimo, nel luglio 2009, "assecondò" le richieste di Ponzoni di concedergli l'auto temporaneamente in comodato, posticipando il contratto di compravendita al mese di settembre successivo, senza subire alcuna pressione o condizionamento da parte di Ponzoni, ma **per la mera aspettativa che egli stesso intimamente riponeva sulle relazioni di Ponzoni con i funzionari e politici locali**. Pirola, alla richiesta del P.M. sui motivi per i quali accondiscese a rinviare la conclusione del contratto di compravendita, risponde che "*era un po' difficile anche dire di no*", considerato il favore che aveva chiesto a Ponzoni, in relazione al suo "interessamento" per la sua pratica in Comune, anche in relazione al ventilato esproprio per la costruzione della Pedemontana (*ibidem*, p. 118); al tempo stesso, su domanda della difesa, precisa che la vendita con uno sconto delle autovetture "demo" (ossia di auto dimostrative immatricolate dalla stessa concessionaria, come quella concessa a Ponzoni) era una prassi in uso e che, comunque, non avrebbe potuto concludere il contratto di compravendita con Ponzoni nel luglio 2009, in quanto l'auto "demo" non poteva essere ceduta prima di sei mesi dalla immatricolazione (*ibidem* p. 133). Sta di fatto, che - una volta scaduto il termine del comodato concordato - Pirola prese a sollecitare ripetutamente Ponzoni all'adempimento dei suoi obblighi (*ibidem*, pp. 120-121: "*non so quanti*



solleciti, quante cose, appuntamenti disdetti, eccetera... Sì, tantissime volte, ma anche la moglie tantissime volte non rispondeva mai"); Ponzoni addusse pretesti vari (*ibidem*. p. 138 *"Sono incasinato adesso, sono preso di lavoro, ho impegni"*), si offrì più volte di pagare (*"Sì, si è offerto più volte ma telefonicamente o di persona"*), fino a che, nel giugno 2010, con l'arrivo della Guardia di Finanza, il contratto fu finalmente concluso.

In conclusione, quand'anche le ragioni dell'accondiscendenza di Pirola fossero riconducibili alle aspettative che egli nutriva sulle possibilità di influenza di Ponzoni, certo è che si trattava di **motivazioni "interne" dello stesso Pirola**, non collegabili - nel contesto fattuale accertato - ad alcuna pressione o sollecitazione condizionante di Ponzoni. **Rimane pertanto esclusa - anche in punto di fatto - la configurabilità del delitto di induzione indebita, ai sensi dell'art. 319 quater c.p..**

4.2. Possibilità di diversa qualificazione dei fatti, ai sensi dell'art. 346 bis c.p.: esclusione.

Esclusa la configurabilità, in fatto e in diritto, dei reati di concussione e induzione indebita, per chiudere la trattazione del capo D) occorre verificare se - considerando l'utilità corrisposta da Gabriele Pirola a Massimo Ponzoni come volta a compensare la mediazione svolta (o da svolgersi) dall'imputato presso i pubblici ufficiali, sfruttando relazioni effettivamente esistenti con gli stessi - i fatti accertati possano essere riqualeficati nel reato di traffico d'influenze illecite, ai sensi dell'art. 346 bis c.p.

La risposta è negativa, per molteplici ragioni.

Giova riepilogare, innanzi tutto, i tratti qualificanti del reato previsto dall'art. 346 bis c.p.:

- il delitto ha ad oggetto la vendita d'influenze illecite da parte del mediatore, senza che sia necessario l'esercizio pratico delle stesse;
- l'influenza richiesta deve essere reale, cioè effettiva e, almeno in potenza, concretamente esercitabile dallo stesso trafficante;
- rilevano le relazioni (realmente esistenti) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio;

-
- il traffico d'influenza deve avere di mira il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto che siano propri della funzione o del servizio pubblico svolti dal potenziale destinatario della mediazione o influenza illecita;
 - la dazione (o la promessa) debbono avere ad oggetto denaro o altro vantaggio patrimoniale, non rilevando la corresponsione o la promessa di un'utilità priva di valore economico;
 - la fattispecie è necessariamente bilaterale e prevede la punibilità di ambedue i protagonisti dell'accordo ("venditore" e "acquirente" di influenze illecite);
 - la norma incriminatrice è posta a presidio della legalità, del buon andamento e della imparzialità P.A.; appronta una tutela anticipata del bene giuridico, punendo l'intermediario e l'acquirente di influenze prima e a prescindere dal perfezionarsi dell'accordo corruttivo con il pubblico agente "bersaglio".

Il reato di cui all'art. 346 *bis* c.p., quindi, è **delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria**, come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 *bis* comma 1; ne consegue che **non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato** (così Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11808 del 11/02/2013, Colosimo, Rv. 254442) **o non sia accertata la "illiceità" della mediazione.**

Nel caso di specie, **manca prova sia di un accordo tra il presunto "trafficante d'influenze" Ponzoni e il privato Pirola, sia di una relazione tra tale presunto accordo e il compimento da parte dei pubblici ufficiali "bersaglio" (Brambilla e Perri) di un atto contrario ai loro doveri di ufficio.**

Quasi superfluo sottolineare, in ordine al primo aspetto, che l'atteggiamento di Pirola, di insistente sollecitazione di Ponzoni alla conclusione del contratto di compravendita dell'auto e al pagamento di quanto dovuto, si pone in radicale contraddizione rispetto a un ipotetico "accordo" per acquisire la capacità di influenza dell'interlocutore: se tale accordo fosse stato stretto tra le due parti, non vi sarebbe stata ragione, per Pirola, di sollecitare Ponzoni all'adempimento, essendo la concessione dell'auto in comodato gratuito l'utilità corrisposta per



compensare la mediazione svolta (o da svolgersi) dall'imputato presso i pubblici ufficiali sui quali vantava capacità di influenza.

Altrettanto indimostrata - e, anzi, smentita dalle risultanze probatorie - è l'ipotetica illiceità della mediazione svolta da Ponzoni: per quel che è stato accertato, infatti, è che egli si limitò a procurare un incontro "istituzionale" tra Pirola con Brambilla e - per altra questione, attinente al tracciato della Pedemontana -, tra lo stesso Pirola con il sindaco e con Perri: incontri dai contenuti "informativi", dai quali non sortì alcun condizionamento dell'attività amministrativa, tanto meno in senso favorevole a Pirola (il punto è pacifico, essendo stato riconosciuto dallo stesso Tribunale).

A prescindere dai superiori rilievi, la fattispecie di cui all'art. 346 *bis* c.p. sarebbe in ogni caso inapplicabile al caso in esame, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 c.p.: si tratta infatti di **nuova incriminazione, introdotta successivamente alla commissione dei fatti contestati**, per effetto della riforma dei reati contro la pubblica adottata con legge 6 novembre 2012 n. 190.

Questa Corte è consapevole che, sulle questioni di diritto intertemporale insorte a seguito dell'introduzione del reato di traffico di influenze illecite, si contendono il campo, in dottrina e in giurisprudenza, due opposti orientamenti: l'uno che riconosce continuità normativa tra la condotta del "trafficante d'influenze" di cui all'art. 346 *bis* c.p. e quella del "millantatore" ai sensi dell'art. 346 c.p.; l'altro che nega tale continuità e ravvisa nel reato di cui all'art. 346 *bis* una nuova incriminazione.

Il primo orientamento, fatto proprio dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, 11 dicembre 2014, Milanese, n. 51688 (non massimata; pronunciata in ambito cautelare, nel procedimento riguardante il Mose di Venezia), prende in considerazione l'interpretazione c.d. evolutiva del millantato credito, invalsa nella giurisprudenza di legittimità prima dell'introduzione del traffico di influenze illecite, secondo la quale il millantato credito non ricomprenderebbe solamente le condotte ingannatorie o raggiranti, ma anche i casi in cui le relazioni, seppur magnificate, siano realmente esistenti. Il "*millantare credito*" – si legge nella motivazione della sentenza citata – "*veniva inizialmente interpretato come vanteria di*

un'influenza inesistente, idonea a ingannare il c.d. compratore di fumo, il quale, credendo alle parole del millantatore, dà il denaro destinato a compensare la presunta mediazione; successivamente, considerato che il reato di cui all'art. 346 c.p., è stato concepito per tutelare il prestigio della pubblica amministrazione piuttosto che il patrimonio del solvens, si è focalizzata l'attenzione sulla condotta dell'agente, che si fa dare il denaro rappresentando i pubblici impiegati come persone venali, inclini ai favoritismi, cosicchè si è consolidato l'indirizzo ermeneutico secondo cui, per integrare la millanteria, non è necessaria una condotta ingannatoria o raggirante, perché ciò che rileva è la vanteria dell'influenza sul pubblico ufficiale, che, da sola, a prescindere dai rapporti effettivamente intrattenuti, offende l'immagine della pubblica amministrazione (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 4.3.2003 n. 16255, Piroso, rv 224872; idem, 17.3.2010 n. 13479, D'Alessio, rv 246734)". Chiamata a decidere sull'applicabilità della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di corruzione perché, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, aveva ottenuto, come prezzo della propria mediazione, la dazione di una consistente somma di denaro, vantando un'influenza sul pubblico ufficiale effettivamente esistente, la Corte di Cassazione, nella pronunzia richiamata, esclude la configurabilità della corruzione e fa applicazione del principio codificato all'art. 2 comma 4 c.p., osservando che simili condotte, *«finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346, co. primo e secondo, c.p., devono, dopo l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346-bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite»*. Riqualficato l'episodio criminoso come traffico di influenze illecite, la S.C. ritiene preclusa l'applicazione di qualsiasi misura coercitiva, non consentita dai limiti edittali di cui all'art. 346 bis c.p. .

Il secondo orientamento ha trovato espressione nella più recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060 (vicenda c.d. "Tempa Rossa"), che ha ritenuto non configurabile il delitto di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p., in quanto nuova incriminazione, introdotta successivamente al momento della commissione dei fatti oggetto del giudizio. La pronunzia non motiva specificamente in punto rapporti tra i delitti di cui agli artt. 346 e 346 bis c.p.; si limita ad affermare che nel caso trattato (in cui viene



esclusa la contestata corruzione per mancanza del requisito dell'atto d'ufficio) ogni questione circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'eventuale configurazione del delitto di traffico di influenze illecite è superflua, in quanto detto delitto, all'epoca dei fatti, *“non era ancora previsto dal nostro ordinamento come reato, poiché introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190”*.

Tale ultima decisione, a parere di questa Corte, è condivisibile. Militano, in suo favore, argomenti di carattere testuale, strutturale, logico e sistematico.

Occorre rilevare, innanzi tutto, che il significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore nella norma di cui all'art. 346 c.p. rende inequivocabile la **necessaria decettività** della condotta del sedicente mediatore, il quale induce in errore la controparte sul suo “credito” presso il pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, **vantando una capacità di influenza che non ha o che non possiede nella misura vantata**. Non altrimenti, infatti, si spiegherebbe l'utilizzo del verbo “*millantare*” (che nella lingua italiana significa amplificare ingrandendo di mille volte, vantare con molta esagerazione, fingere per vanteria qualità o possibilità che non si hanno) e del sostantivo “*pretesto*” (dal latino “*pretextus*” o “*praetextum*”, ossia “ornamento” e, in senso figurato, argomento ornamentale, non sostanziale, motivazione non rispondente a completa verità).

La connotazione ingannatoria della vanteria del “millantatore”, del resto, è stata ripetutamente riconosciuta nella stessa giurisprudenza di legittimità, anche prima della riforma del 2012.

E' utile ricordare, a titolo esemplificativo, l'argomentata e persuasiva presa di posizione di Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20105 del 04/05/2001, Paccani, Rv. 219841, secondo cui *“il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma primo, cod. pen., si concreta nella vanteria, non corrispondente alla realtà, nei confronti del terzo, di accesso privilegiato presso un pubblico ufficiale, con la quale il millantatore induce in errore il terzo, con danno di quest'ultimo e proprio ingiusto profitto”*. Nel trattare della possibilità di concorso tra il reato di truffa e quello di millantato credito, la S.C. conduce un'accurata analisi del dato testuale e finalistico della norma incriminatrice di cui al primo comma dell'art. 346 c.p., pervenendo alla conclusione che trattasi di **“figura qualificata di**

artefazione della realtà”: “Questa Corte (con numerose pronunzie e da ultimo con la sentenza dello scorso 22 marzo, ric. Campana) - si legge in motivazione - “ha ritenuto che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 346 c.p., primo comma, corrisponde alla “vendita di fumo”, come in primo luogo fatto palese dall'impiego nella norma penale del verbo “millantare”. **Termine che semanticamente comprende un'esagerazione e che quindi denota un vantarsi non corrispondente a realtà** (significativa al riguardo è la radice etimologica “millanta”, da cui l'azione del moltiplicare per mille). **E l'interpretazione testuale è confermata da quella finalistica**: ove il legislatore avesse inteso quale disvalore di per sé punibile il reale traffico di influenze (la diffusa “raccomandazione”, sia pure accompagnata da un prezzo) non avrebbe potuto, per il principio d'eguaglianza, mandare esente da pena chi il favore ha richiesto [...] e che, per aver sollecitato o accettato il mercimonio, si trova in posizione non meno riprovevole del patrono”.

La decisione supera criticamente l'avverso orientamento, per il quale la condotta di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. si differenzerebbe da quella della truffa per non consistere in artifici o raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nell'attività dell'amministrazione pubblica: “tale osservazione, per avere un senso” - scrive la S.C. - *necessariamente muove dall'implicito presupposto che la vanteria possa corrispondere ad una situazione reale e che quindi la norma contempli tanto il caso di chi ottiene denaro in base ad un'influenza che effettivamente ha, quanto il caso di chi lo stesso denaro fraudolentemente ottiene gloriandosi di un ascendente irreali (con violazione in questi ultimi anche dell'art. 640 c.p.). Ma una volta rifiutato tale presupposto e ricondotto il delitto di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. unicamente alla vendita di fumo, la vanteria che precede la vendita, creando nel destinatario un motivo dell'agire basato su una falsa convinzione, si risolve compiutamente in un raggio, con comprensione della condotta repressa dall'art. 640 c.p. in quella di cui al comma primo dell'art. 346 dello stesso codice”.*

Pur pervenendo a conclusione opposta (quanto a concorso tra i reati di millantato credito e di truffa) riconosce che nella fattispecie di millantato credito ricorre pur sempre uno “specifico raggio”, consistente nelle “vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali” anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49579 del 17/11/2003, Annibale, Rv. 227892.



Sostanzialmente analoga è la premessa interpretativa della condotta del “millantare” da cui muove Cass. Sez. 6 sentenza n. 35060 del 21 maggio 2010, Craveia, Rv 248588 (che ricorda, in motivazione, come “*la giurisprudenza intenda per "millantare" un comportamento in cui il soggetto attivo **esageri, amplifichi**, più precisamente **vanti un credito**" presso un pubblico funzionario, ostentando la possibilità di influire su di esso, facendolo apparire come persona avvicicabile, cioè sensibile a favorire interessi privati in pregiudizio di quelli pubblici attinenti al buon andamento e all'imparzialità... in altri termini, deve trattarsi di una condotta idonea ad indurre la vittima a credere che l'autore della vanteria abbia effettivamente la capacità di esercitare una reale influenza su soggetti appartenenti alla amministrazione*”).

La fattispecie di millantato credito viene circoscritta **al solo vanto di un credito inesistente**, infine, nella giurisprudenza successiva all'introduzione dell'art. 346 *bis* c.p.. Le pronunzie più recenti, infatti, segnano un recupero della originaria dimensione del reato di cui all'art. 346 comma 1 c.p. quale “vendita di fumo”, ravvisando proprio nella esistenza o non delle relazioni di influenza uno dei tratti distintivi più qualificanti delle due fattispecie contigue. Si legga, tra le altre, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17941 del 15/02/2013, Anfuso, Rv. 254729: la sentenza sottolinea come nel traffico di influenze la mediazione sia - a differenza del reato di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p. - “*da correlare necessariamente al compimento della funzione o del servizio pubblico svolti dal potenziale destinatario della mediazione o influenza illecita prefigurate, grazie alle "relazioni esistenti" con costui e - dunque - **reali e non soltanto vantate o millantate**, dal soggetto interposti come "mediatore" e punibile ai sensi dell'art. 346 *bis* c.p., comma 1*”. Analogamente è a dirsi per Cass. Sez. 6, Sentenza n. 51049 del 07/07/2015 Volpe, Rv. 265706. Pone il **raggiro** a fondamento della incriminazione ai sensi dell'art. 346 c.p. anche Cass. Sez. 6 sentenza n. 8989, 29 gennaio 2015, Galletta, Rv. 262796, secondo cui integra la materialità del millantato credito aggravato ex art. 61, numero 9, c.p., e non della concussione, una condotta del pubblico ufficiale pur sempre atta a indurre la vittima a dare o promettere alcunché e, però, connotata dal **raggiro** concernente la **falsa rappresentazione** di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i **favori di inesistenti pubblici ufficiali** per ottenere un risultato alla stessa favorevole.

In conclusione, se è pur vero che la Corte di Cassazione, in passato, ha ampliato in via esegetica la dimensione originaria del millantato credito, estendendola dalla tradizionale “*venditio fumi*” anche alla vanteria di un credito “*effettivamente sussistente*”, ma “*ad arte e surrettiziamente ingigantito*” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11172 del 11/10/1985, Ripepi, Rv. 171188) e giungendo addirittura ad affermare, in taluni casi, che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 346 c.p. non fosse necessaria una condotta ingannatoria o raggirante (così Cass., Sez. 6, 4.3.2003 n. 16255, Pirosu, rv 224872; *idem*, 17.3.2010 n. 13479, D’Alesio, rv 246734), è altrettanto vero che **tale ultimo approdo non è unanime e non può assurgere a “diritto vivente” cui ancorare - oggi - la pretesa continuità normativa tra la norma dell’art. 346 c.p., per come “interpretata” fino al 2012, e il reato di cui all’art. 346 bis c.p..**

Ma vi è di più.

L’operazione ermeneutica che “alleggerisce” la fattispecie dell’art. 346 c.p. della componente ingannatoria (avallata, come si testé accennato, da talune pronunzie del S.C.) si espone a critiche, per almeno due ordini di ragioni:

- per un verso, poggia esclusivamente su esigenze di tutela del bene giuridico protetto: il prestigio della P.A. (e, in termini evolutivi, il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa) è compromesso dalla semplice vanteria della capacità d’influenza del “millantatore”; è conseguentemente indifferente, rispetto all’offesa giuridicamente rilevante, l’esistenza o non della capacità di influenza vantata. Appare evidente, tuttavia, il limite di siffatta interpretazione teleologica: se il dato letterale della norma incriminatrice viene forzato al punto di sganciare completamente la condotta del “millantatore” da una pur minima connotazione decettiva, è il principio di legalità a entrare in tensione. Per rimanere compatibile con la previsione normativa, l’interpretazione deve riferirsi pur sempre a una sostanziale *amplificazione* da parte dell’agente delle sue reali possibilità di influenza;
- per altro verso, mal si concilia con la struttura del reato e con le scelte legislative sul versante della punibilità della condotta: solo riconoscendo la componente decettiva della condotta del millantatore,



infatti, trova giustificazione la contrapposizione di ruoli tra “venditore” e “acquirente” che contraddistingue il millantato credito, in cui solo il primo è punito, mentre il secondo è “danneggiato”.

A ben vedere, il problema che si pone, ai fini dell'esatta delimitazione della portata incriminatrice dall'art. 346 c.p., **in passato come nell'attualità**, non è l'esistenza o meno di reali rapporti fra il "millantatore" e il pubblico agente (rapporti che debbono essere effettivamente esistenti e concretamente “sfruttati” dal trafficante d'influenze ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 346 *bis* c.p.); il problema è **se tali rapporti, pur se esistenti, consentano al "mediatore" una reale capacità di influenza sul pubblico ufficiale agente e, conseguentemente, il “credito” vantato**: nel caso di millantato credito, ex art. 346 c.p., il presunto "mediatore" vanta un "credito" che non ha o magnifica relazioni esistenti, esagerandone portata e capacità di influenza; nel caso di traffico di influenze illecite, ex art. 346 *bis* c.p., invece, il mediatore ha una **reale capacità di influenza** presso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e "sfrutta" tale relazione per farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio come prezzo della propria mediazione o per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio.

Il pagamento o la promessa, nel caso del delitto di cui all'art. 346 *bis* c.p., sono ottenuti con "millanterie" o "pretesti"; il reato attenta al prestigio della P.A. (parte offesa) e la “vittima” del millantatore è parte danneggiata dal reato. Nel reato di cui all'art. 346 *bis* c.p., invece, pagamento o promessa costituiscono il corrispettivo di un accordo per l'esercizio dell'influenza illecita: accordo nel quale le volontà di ambedue le parti convergono in maniera consapevole e su un piano paritario; il reato, in questo caso, è un reato “sentinella”, volto a salvaguardare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (si puniscono, infatti, condotte prodromiche e funzionali, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari); il privato che compra l'influenza non è danneggiato dal reato, ma colpevole al pari del trafficante di influenze illecite.

In conclusione, il reato di millantato credito di cui all'art. 346 c.p. è sempre stato strutturalmente incapace di ricomprendere la condotta di

“traffico di influenze illecite”, quale oggi punita dall’art. 346 *bis* c.p. Tale ultima norma costituisce una nuova incriminazione e, per il principio di irretroattività di cui all’art. 2 comma 1 c.p., non può trovare applicazione ai fatti - quali quelli per cui si procede - commessi prima della sua introduzione.

5. Capo F (art. 319, 321 c.p. – Comune di Giussano); infondatezza dell’appello del P.M.

L’imputazione di cui al capo F) – mossa a Franco Riva, Massimo Ponzoni e Filippo Duzioni – riguarda la proposta di piano di lottizzazione per l’area via nuova Valassina–via Prealpi–via don Beretta avanzata dalla società Altarimi s.r.l., nell’ambito del nuovo PGT del Comune di Giussano. Riva è accusato di essersi adoperato, nella veste di sindaco ed assessore all’urbanistica, per far sì che la richiesta di estensione della superficie di vendita dell’area, avanzata dalla società Altarimi, e seguita per suo conto da Duzioni Filippo, venisse accolta dal Consiglio Comunale. In cambio avrebbe ricevuto, non dal privato Duzioni, bensì da Ponzoni (che era a sua volta avvantaggiato da Duzioni), utilità consistite nell’appoggio politico per la nomina a membro effettivo del collegio sindacale della società TPM S.p.a., nonché per la designazione ad assessore nella neo-costituita provincia di Monza-Brianza.

Il Tribunale ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, ritenendo l’accusa sfornita di adeguato riscontro probatorio, sia con riferimento alla contestata contrarietà degli atti ai doveri d’ufficio di Riva, sia con riferimento agli ipotizzati vantaggi che Ponzoni avrebbe assicurato al pubblico ufficiale in cambio quale corrispettivo della corruzione.

Contro l’assoluzione ha proposto appello il Pubblico Ministero.

A fondamento dell’appello, il P.M. sostiene che lo sviamento di potere ascrivibile al rag. Riva, nelle qualità di sindaco e assessore allora rivestite, andava individuato nella pressione dallo stesso esercitata sui tecnici Rossati e Benendetti, al fine di costringerli ad accogliere le controdeduzioni, al PGT, presentate dalla società Altarimi. A fondamento della condotta corruttiva (quale secondo termine dell’accordo sinallagmatico), l’appellante ribadisce che vi sarebbe stata la



sponsorizzazione politica di Ponzoni, avente ad oggetto il conferimento del ruolo di assessore della provincia di Monza e Brianza, per il quale il coimputato aveva proposto il rag. Riva (proposta poi non accolta dalla Direzione regionale del partito di Ponzoni), nonché l'incarico assegnato al predetto, in azienda a partecipazione pubblica (come emergerebbe dall'intercettazione n. 23493 del 13.5.2010). Incarichi che, secondo il P.M., non potrebbero giustificarsi – come invece ha fatto il Tribunale - unicamente con l'attività professionale prestata da Riva in favore del Ponzoni.

I motivi d'appello sono **infondati**.

Il P.M. ripropone la tesi d'accusa sulla base di affermazioni assertive (*"...l'intervento di RIVA sopra citato non è stato motivato da un imparziale perseguimento di finalità pubbliche ma dalla condiscendenza alle istanze del privato"*), senza considerare gli argomenti spesi nella motivazione della sentenza, del tutto condivisibili e coerenti con le risultanze probatorie.

Al riguardo, oltre a quanto già esposto nella prima sentenza (pp. 87-91), si osserva quanto segue:

- non sussistono profili di illegittimità degli atti amministrativi;
- gli estensori delle controdeduzioni, dott. Rossati e avv. Inzaghi, hanno precisato in modo chiaro, nel corso dell'esame dibattimentale, come l'ampliamento fino a 15.000 mq fosse giustificato dalla disciplina regionale; le loro dichiarazioni, quindi, contraddicono le osservazioni espresse dal Pubblico Ministero nell'atto d'appello, laddove afferma che i tecnici, se avessero potuto esprimersi liberamente, non avrebbero consentito all'aumento di superficie di vendita;
- non vi è alcuna evidenza che Riva abbia indotto, con minaccia, inganno o in qualsiasi altra maniera, i membri della Commissione Urbanistica, ovvero i tecnici incaricati di stendere le controdeduzioni, ad adottare gli atti di competenza;
- i membri della Commissione Urbanistica sentiti in udienza, infatti, hanno apertamente negato di aver subito qualsivoglia pressione, da parte di chicchessia, per l'adozione del parere formulato;
- il dott. Rossati e l'avv. Inzaghi, incaricati delle controdeduzioni, non hanno riferito in alcun modo di aver ricevuto pressioni da parte del

Comune, ovvero da parte del sindaco Riva; hanno precisato che lo stesso si era limitato a svolgere il proprio ruolo istituzionale, rappresentando le necessarie (Rossati, trascriz. ud. 28.11.2012, p. 123) indicazioni politiche per tutti i progetti presentati all'amministrazione comunale, secondo *"quanto normalmente avviene"* (Inzaghi, trascriz. ud. 28.11.2012, p. 134; Rossati, ivi., p. 123);

- tanto il dott. Rossati quanto l'avv. Inzaghi hanno confermato di essersi liberamente determinati nel contenuto delle controdeduzioni, che sono state il frutto della collaborazione di tutti i tecnici coinvolti (trasc. ud. 28.11.2012, p. 118, 119, 131); coerenti sul punto anche le dichiarazioni del tecnico comunale Felice Pozzi (trascriz. ud. 28.11.2012, p. 163);
- il Consiglio comunale decise l'estensione della Superficie di Vendita da 10.000 a 13.000 mq.; l'esito della discussione consiliare ne denota la libertà di svolgimento: la riduzione della Superficie di Vendita (SV) a 13.000 mq, decisa in base all'emendamento concordato tra Riva e Airoidi, comportava infatti l'interruzione dell'*iter* amministrativo ed era palesemente contraria all'interesse del privato Altarimi;
- l'amministratore Ludovic Castillo ha evidenziato l'anti-economicità di interventi inferiori a 15.000 mq di SV; affermazione, questa, che trova riscontro nel parere dell'avv. De Cesaris, nella proposta di Piano Attuativo, nelle osservazioni al PGT, nella impugnazione al TAR della delibera consiliare del 3 aprile: tutti atti che confermano come, per Altarimi, una Superficie di Vendita che non raggiungesse almeno la soglia di 15.000 mq, risultasse assolutamente svantaggiosa.

Le emergenze processuali confutano anche l'ipotesi accusatoria di un'utilità del pubblico ufficiale riconducibile alla sponsorizzazione politica di Ponzoni (un Ponzoni che, a sua volta "foraggiato" da Duzioni, quale privato corruttore, avrebbe indotto Riva a compiere gli atti amministrativi illegittimi). Significative, in tal senso, le intercettazioni ambientali in carcere di Duzioni, laddove lo stesso così commenta la vicenda: *"...mai dato un euro al sindaco di Giussano, mai dato...cretino del sindaco che c'è adesso, cretino vero. Che tra l'altro l'ha candidato Massimo PONZONI, firmato la candidatura Massimo PONZONI. Per cosa? Per togliermi il centro? Fa (il magistrato, ndr): "AH, ma è impossibile!" (fon)...inc.le...PDL, era segretario provinciale, Massimo PONZONI. Figa, allora io corroppo Massimo PONZONI e mi becco il sindaco (fon) mi toglie il centro. Ma dove è la logica? Eh non c'è logica. Perché Massimo PONZONI non c'entra niente con*



Giussano. *Sulla PAM c'entra, nel senso che, figa io gli ho chiesto a lui prima, come rappresentante politico del territorio, se mi assisteva"* (interc. 25.2.2012, ore 10.33, r.r.i.t. 138/12, acquisita, in forma di brogliacci, all'udienza del 12.6.2013; trascrizione depositata 29.10.2012, p. 99). E ancora: **"O a Massimo Ponzoni, va a candidare uno che poi tromba il Centro di Giussano. Perché Paolo Riva è stato candidato e ha trombato il Centro. Perché la modifica del piano l'ha fatta lui eh. Cioè dimmi dov'è il pro...dov'è la corruzione per Ponzoni per Giussano che l'ho preso nel culo? L'abbiam preso nel culo"** (interc. 8.2.2012, ore 10.04, r.r.i.t. 138/12; trascriz. 26.9.2012, p. 33).

Le affermazioni di Duzioni sono credibili, perché spontanee e perché lo stesso Duzioni ha apertamente riconosciuto l'interessamento di Ponzoni ad altri fini (su Desio). Risultano altresì ribadite in sede di esame e confermate dall'esito dei sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, presso l'ufficio di consigliere regionale di Ponzoni. I militari hanno acquisito, infatti, numerose proposte di candidatura, in diversi enti pubblici, predisposte dal Ponzoni, in favore proprio di Paolo Riva (doc. 18, produzioni documentali difesa; all. 41). Sull'appoggio politico dato a Ponzoni a Paolo Riva e sull'aperta contrarietà del programma elettorale di quest'ultimo, sostenuto appunto da Ponzoni, al centro commerciale di Giussano, ha testimoniato, del resto, lo stesso Paolo Riva (ud. 28.11.2012, p. 138-140), nonché l'assessore urbanistico della nuova Giunta, Ettore Trezzi (*ibidem*, pp. 169-170) e il commissario per il PDL Paolo Molteni, nominato per Giussano su indicazione di Ponzoni (ud. 10.4.2013, p. 95 e 97-99).

Infine, va condivisa la valutazione del Tribunale circa la plausibilità logica che le asserite utilità ottenute dal rag. Riva (nomina a sindaco della società TPM e designazione ad assessore della Provincia di Monza-Brianza) fossero solo un parziale emolumento per l'attività di consulente prestata in favore delle società di Ponzoni: tanto più che tale attività (effettivamente svolta, come emerge dalle conversazioni intercettate e dalla documentazione in atti) non risulta essere mai stata altrimenti remunerata.

A ciò si aggiunga che dette utilità risalgono rispettivamente il 29 aprile e a metà giugno del 2009, ossia dopo la delibera che non aveva accolto le richieste avanzate da Altarimi. Come dichiarato dal dott. Ludovic

Castillo, in qualità di responsabile di ALTAREA, l'operazione Parco Giussano, infatti, rivestiva interesse per la società unicamente con una superficie di vendita pari o superiore a 15.000 mq, essendo antieconomica per superfici inferiori, non coprendo nemmeno i costi del progetto (verbale sit 24.3.2011; ALL. 46 memoria difesa Riva).

In conclusione, appare effettivamente illogico - come puntualizzato dalla difesa Riva - mettere in relazione tali presunti vantaggi con la vicenda di Giussano, posto che la delibera del Consiglio Comunale, che estendeva la superficie di vendita a 13.000 mq, adottata il 3.4.2009, ovvero prima che Riva fosse nominato in TPM e designato ad assessore, era in evidente contrasto con gli interessi della società Altarimi.

L'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo F), pertanto, deve essere confermata.

6. Capi Aa e T (i reati di finanziamento illecito di partiti): insussistenza dei fatti-reato di cui al capo Aa; prescrizione per il capo T.

Al capo di imputazione **Aa** è contestato a Ponzoni e Duzioni il reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 della L. 195/1974 *“perché, in violazione dei divieti previsti dalla legge regolante il “contributo dello Stato al finanziamento di partiti politici”, ed in particolare delle disposizioni di cui all’art 7, co. 2, Duzioni Filippo, in qualità di amministratore di fatto delle società MEDIASERVICE s.r.l (...), corrispondeva al coordinamento provinciale del PDL retto da PONZONI Massimo per la campagna elettorale relativa alle elezioni provinciali anno 2009 e in relazione alla campagna elettorale anno 2010 per le elezioni regionali, contributi per la somma di non meno di euro 50.000, non deliberati dall’organo sociale competente e non iscritti in bilancio”*.

Il fatto-reato è contestato come commesso *“in Desio, Giussano e altri luoghi negli anni 2009 e 2010”*

Il Tribunale scrive che *“vi è prova in atti che MEDIASERVICE abbia effettuato i seguenti pagamenti non inerenti in quanto destinati al predetto evento elettorale: euro 26550 oltre iva in favore di Farina grafiche (cfr. doc. 254 prodotto all’udienza dell’11.7.2012), euro 4217*



in favore di Il Nettare degli Dei (cfr. doc. 256 prodotto all'udienza dell'11.7.2012), euro 31.800 in favore di DAIMAN e infine euro 1900 + 380 in favore di Grafiche BR."

La difesa di Massimo Ponzoni contesta la prova dei pagamenti e sostiene che le somme fanno riferimento a "preventivi" o mere richieste di pagamenti.

Le doglianze sono **fondate**.

E' necessario riportare i risultati dell'istruttoria dibattimentale sul punto, non compiutamente illustrati dal Tribunale:

- dalla terza relazione del CT del P.M., dott. Pireddu, risulta che nella contabilità di Mediaservice furono annotate due fatture emesse il 9 e il 17.11.2009 da Farina Grafiche, per il complessivo importo di € 26.650,00. **Nè dalla relazione del CT del P.M., né da altra fonte di prova risulta che le fatture siano state pagate.** Il doc. 254 richiamato in sentenza si riferisce a un preventivo inviato il 1° marzo 2010 da Farina Grafiche a Filippo Duzioni, avente per oggetto: *"PREVENTIVO PONZONI"* con allegato file *"PONZONI MASSIMO MARZO 2010"*: **non vi è alcuna prova che al preventivo abbia fatto seguito un ordine, men che meno che a pagarne il corrispettivo sia stata Mediaservice.**
- il doc. 256 del P.M. è una e-mail del 25.03.2010 con cui Meroni Cristian comunica a Citterio Angelo, dell'azienda agricola Il Nettare degli Dei, i dati per la fatturazione; lo stesso Citterio, nella successiva risposta del 04.05.2010, si lamenta che la fattura n. 5 del 25.3.2010 pari ad euro 4.217,00 *"per promozione Massimo Ponzoni"* non è stata ancora pagata dalla Consilia Consulting s.r.l. (che Meroni aveva indicato quale società cui intestare la fattura, nella mail precedente). **Non sussiste alcuna prova del pagamento della somma; non risulta neppure che presso la Mediaservice sia stata reperita alcuna fattura de Il Nettare degli Dei** (la consulenza tecnica redatta dal C.T. del P.M. non ne fa menzione). Peraltro, i dati forniti da Meroni per la fatturazione erano quelli di società diversa (Consilia Consulting s.r.l.).

-
- con riferimento all'importo di € 31.800,00 erogato a Daiman s.r.l., sempre il C.T. del P.M. nella propria relazione rileva che tale importo è stato saldato da Mediaservice in data 15.05.2008, con annotazione confluita al conto "Prestazioni di terzi" e relativi alla fattura n. 06 del 09.04.2008 per organizzazione evento marzo 2008 *"Inaugurazione sede di Seregno con servizio catering, spettacolo e conduzione"*.
 - quanto a Grafica Bierre, il CT Pireddu segnala di avere rinvenuto tra la documentazione della Mediaservice la fattura 231 del 24.03.2010 per euro 1.900,00, più IVA euro 380,00, per la stampa di 3.000 manifesti a colori (Cfr. p. 58 terza relazione Pireddu e Allegato n. 197/A): **nulla emerge a dimostrazione dell'effettivo pagamento** (anzi: il C.T. del P.M. le indica quali "fatture non saldate"), né della destinazione del pagamento a finanziamento illecito di Ponzoni (anche se il numero di manifesti è compatibile con l'ipotesi accusatoria)

In conclusione: **non vi è prova dei pagamenti in favore di Farina grafiche, Il Nettare degli Dei e Grafiche BR.**

Quanto al pagamento in favore di Daiman s.r.l., si tratta di un **pagamento avvenuto un anno prima della campagna elettorale per le provinciali del 2009** (le elezioni amministrative per la Provincia di Monza si tengono il 21.3.2009), in relazione a un evento che nessuna apparente relazione (sia per oggetto, sia per collocazione temporale) presenta con la stessa.

In tutti i casi, pertanto, **manca prova della materialità dei reati contestati**, dai quali l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Al capo **T** è contestato a Ponzoni il reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 della L. 195/1974 *"perché in violazione dei divieti previsti dalla legge regolante il "contributo dello Stato al finanziamento di partiti politici" ed in particolare delle disposizioni di cui all'art 7, co. 2, Pennati Sergio, in qualità di amministratore di fatto delle società Piessestudio s.r.l., amministrata di diritto da Galimberti Monica, corrispondeva a PONZONI Massimo per la campagna elettorale del 2005 e per spese di partito negli anni successivi, contributi per la somma complessiva di*



euro 298.955,22 euro non deliberati dall'organo sociale competente e non iscritti in bilancio”

Il fatto è contestato come commesso in Desio **dal gennaio 2005 all'ottobre 2007** ed è già dichiarato parzialmente prescritto dal Tribunale (per i fatti commessi al 12.9.2006). Alla data odierna - tenuto conto del termine massimo della prescrizione, considerate le interruzioni e la sospensione derivante dai rinvii delle udienze connessi all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria professionale - risultano prescritti anche i residui fatti di finanziamento illecito, protrattisi al massimo fino a ottobre 2007¹⁸. Non è dato sapere a che data la società Piesse Sudio s.r.l. abbia approvato i bilanci annuali (il dato non è evidenziato nel capo d'imputazione e non emerge dalla IV relazione del CT Pireddu, né da alcuna altra fonte di prova). Quand'anche si ritenesse, tuttavia, che la data di chiusura dell'esercizio fosse quella, usuale, del 31 dicembre e che il bilancio (come comunemente avviene) sia stato approvato nel trimestre (o finanche nel semestre) successivo, le conclusioni in termini di prescrizione non muterebbero (se, infatti, il bilancio nel quale non sono stati iscritti i finanziamenti fosse stato approvato il 30.6.2008, sarebbero comunque trascorsi da allora più di 8 anni).

In riforma della sentenza appellata, va conseguentemente dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo T perché lo stesso è estinto per prescrizione.

Avuto riguardo, infatti, alle argomentazioni svolte nei motivi d'appello e tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (si fa rinvio alle motivazioni riguardanti i capi S e T, alle pp. 169-172 della sentenza appellata), non emerge *ictu oculi* l'innocenza dell'imputato e non

¹⁸ La norma di cui all'art. 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 sanziona il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici non deliberati dall'organo sociale competente e non regolarmente iscritti in bilancio con la reclusione **da 6 mesi a 4 anni** e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. Il termine massimo per la prescrizione è, quindi, di **7 anni e 6 mesi** (tenuto conto delle interruzioni ex art. 161 c.p.), cui si aggiungono **35 giorni** di sospensione del termine per effetto dei rinvii delle udienze di primo grado pa causa dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria professionale (dal 19 al 26 settembre 2009; dal 25 maggio al 5 giugno 2012; dal 18 settembre al 9 ottobre 2013).

ricorrono, pertanto, le condizioni per applicare il disposto di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.. Come la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare anche a Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "*ictu oculi*", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202).

7. Capo G (art. 319, 321 c.p. – IREALP): derubricazione nel reato di cui all'art. 323 c.p.; prescrizione del reato.

Massimo Ponzoni è stato ritenuto responsabile della corruzione contestata al capo G perché, quale Assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia (*pubblico ufficiale*), avrebbe determinato la Direzione Regionale della Protezione Civile di Regione Lombardia, in persona del Direttore Raffaele Raja, ad assegnare a IREALP (Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine, fondazione di istituzione regionale) l'incarico di "*progettare e realizzare un programma complesso di attività che comprenda azioni di comunicazione, di promozione, di formazione e di coordinamento organizzativo*", in occasione del ventennale degli eventi calamitosi verificatisi in Valtellina nel 1987. Ottenuta l'assegnazione, avrebbe determinato IREALP ad affidare la fornitura grafica e audio video per l'evento alla società In Studios, per il corrispettivo di euro 70.000.

Il reato è contestato come commesso da giugno 2007 a luglio 2008; **sono conseguentemente decorsi (pur tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni) i termini massimi previsti per la prescrizione del reato.** La presenza della parte civile, Regione Lombardia, impone comunque di esaminare il merito dei motivi d'appello, ai soli fini di decidere in ordine alle statuizioni di carattere civile.



A tal fine, è opportuno ricordare che il Tribunale:

- ritiene provato l'atto contrario ai doveri d'ufficio, individuato nella violazione del principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché delle specifiche norme di legge che, per un verso, impongono di procedere a gara per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (decreto legislativo 136/06, codice dei contratti pubblici) e, per altro verso, tracciano una netta demarcazione tra l'attività degli organi di direzione politica e quella manageriale dei dirigenti (decreto legislativo 136/06 (codice dei contratti pubblici);
- **non ritiene, invece, che sia stata raggiunta prova di un rapporto sinallagmatico tra l'illecito affidamento dell'incarico a In Studios e l'assunzione dei tre giornalisti Zagato, Pirola e Sala da parte della società In Studios**, pagati da tale società (con denaro procurato attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti a Consorzio Santo Stefano e Mediaservice), ma di fatto al soldo di Ponzoni, a favore del quale si erano impegnati a scrivere alcuni articoli.

Nonostante “l'assenza di diretto rapporto sinallagmatico tra le condotte sopra evidenziate”, il primo giudice ritiene egualmente configurabile il reato contestato in quanto le condotte accertate “sono inquadrabili nell'ambito del generale sinallagma corruttivo già descritto e analizzato con riguardo ai precedenti capi di imputazione e della continua strumentalizzazione della funzione pubblica per interessi privati. Cosicché, se il conferimento di incarichi (con conseguente guadagno) da parte di IREALP a In Studios non può essere considerato il prezzo diretto pagato per l'assunzione dei giornalisti e per l' utilizzo della società di Pennati quale “società filtro” per far confluire e “ripulire” somme indebitamente provenienti da privati (nel caso di specie Consorzio Santo Stefano e Mediaservice) di cui beneficiario era Ponzoni, di certo entrambe le condotte si inseriscono nell'ambito di quel numero indeterminato di utilità e di vantaggi reciproci che vedeva legati i privati e Ponzoni il quale metteva costantemente a disposizione i propri pubblici poteri e la propria autorità derivante dall'esercizio di una pubblica funzione, in attuazione di un generalizzato accordo a elargire favori in cambio di favori e a soddisfare interessi privati propri e degli amici” (così a p. 99 della motivazione).

La difesa Ponzoni censura la decisione, facendo rilevare l'insussistenza del reato nella sua "materialità storica" e nella sua qualificazione giuridica.

Le doglianze sono parzialmente **fondate**.

La decisione è incongrua: **lo stesso Tribunale riconosce che non è stata dimostrato il sinallagma corruttivo**, ossia il rapporto causale fra i contratti dei giornalisti Sala, Pirola e Zagato (in ipotesi d'accusa remunerati da In Studios con finti contratti di consulenza, per scrivere articoli favorevoli a Ponzoni) e l'incarico di IREALP a In Studios; **manca totalmente, quindi, la prova dell'utilità che il capo d'imputazione descrive quale corrispettivo della corruzione del pubblico ufficiale Ponzoni**.

La motivazione del Tribunale prospetta un **sinallagma completamente diverso da quello contestato**: a fronte di un rapporto corruttivo intercorrente, in ipotesi d'accusa, tra i privati Pennati Sergio e Galimberti Monica (quali amministratori di fatto della società In Studios s.r.l.) e il pubblico ufficiale Massimo Ponzoni, il primo giudice fa un generico e cumulativo rinvio a una prassi di *"utilità e vantaggi reciproci"* tra *"privati e Ponzoni"*, il quale avrebbe messo *"costantemente a disposizione i propri pubblici poteri e la propria autorità derivante dall'esercizio di una pubblica funzione"*. Chi siano i "privati" in questione non viene detto; a quali ipotesi di mercimonio delle pubbliche funzioni di Ponzoni si faccia riferimento neppure. Né è dato ricostruire i dati mancanti sulla base del richiamo del Tribunale al *"generale sinallagma corruttivo già descritto e analizzato con riguardo ai precedenti capi di imputazione"*: sfugge, infatti, il senso del rimando, considerato che in nessuno dei capi d'imputazione precedenti al capo G) Ponzoni è accusato di corruzione per avere venduto la propria discrezionalità in qualità di pubblico ufficiale.

Esclusa, quindi, la riconducibilità dei fatti accertati al reato di corruzione, va tuttavia rilevato che gli stessi sono sussumibili nella diversa fattispecie delittuosa di cui all'art. 323 c.p.

Va premesso, in diritto, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto del diritto al contraddittorio è assicurato anche quando il



giudice di appello provveda alla riqualificazione del fatto direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione (*ex plurimis*, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778).

Nel caso concreto, comunque, i difensori degli imputati sono stati espressamente sollecitati da questo Collegio, prima della discussione, a *“interloquire anche in ordine alla possibile riqualificazione giuridica dei reati contro la P.A. nel rispetto e nei limiti dei principi propri del giudizio di appello”* (cfr. verbale ud. 9.3.2015, nonché memoria difensiva depositata dalla difesa Ponzoni all'esito delle conclusioni del P.G.).

Non solo: nel capo d'imputazione sono riconoscibili tutti gli elementi costitutivi del reato di abuso d'ufficio, rispetto ai quali la difesa si è concretamente difesa in giudizio, sia in primo grado, sia attraverso la proposizione dei motivi d'appello. Si fa riferimento, in particolare: al compimento da parte di Massimo Ponzoni, nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, di atti contrari ai doveri d'ufficio (per ottenere da IREALP l'affidamento a In Studios dell'incarico della progettazione e della realizzazione dell'evento Valtellina 2007), assunti in violazione del principio di buon andamento e di imparzialità amministrativa, nonché delle specifiche disposizioni di legge che prevedono di procedere a gara con evidenza pubblica e, in caso, di trattativa privata, alla raccolta di più offerte e alla valutazione comparata delle stesse, con aggiudicazione al miglior offerente; all'ingiusto vantaggio patrimoniale ottenuto in tal modo dalla società In Studios (grazie all'aggiudicazione di un incarico per euro 70.000 che altrimenti non avrebbe ottenuto e al lucro ingiustificatamente conseguito, per una inutile intermediazione); all'altrettanto ingiusto danno arrecato alla Regione Lombardia (per l'incongruenza e l'antieconomicità dell'operazione).

In punto di fatto, tali circostanze sono pienamente accertate.

Come congruamente motivato dal Tribunale, sulla base di dati probatori di inequivocabile concludenza (di cui si è dato atto sopra, nel sunteggiare la prima sentenza), Massimo Ponzoni - nella sua qualità di Assessore regionale alla Protezione civile - si intromise indebitamente e

illecitamente, violando i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., nell'attività esecutiva dell'evento affidato a IREALP, inducendo il dott. Raja di affidare a In Studios lo svolgimento di parte della stessa attività per un preventivo di euro 70.000,00, nonostante la *“dichiarata e ufficializzata autonomia e autosufficienza nell'organizzazione dell'evento”* da parte della stessa IREALP.

In dibattimento non è emersa alcuna motivazione (di natura tecnica, economica o di opportunità) che giustificasse l'affidamento dell'incarico a In Studios, al di là della pretesa di Ponzoni (di cui plausibilmente il Tribunale rintraccia prova in una offerta girata da Raja a Ponzoni in data 26.4.2007 e in una missiva riservata sequestrata negli uffici di Pennati).

Risulta provata, anzi, la incongruenza e antieconomicità dell'operazione, considerato che In Studios (di cui era socia di maggioranza Aletti Fiduciaria s.p.a., società riconducibile a Pennati) non svolse alcuna attività, limitandosi a “girare” immediatamente l'esecuzione dell'incarico a soggetti terzi e avvantaggiandosi di un **ingiustificato guadagno** pari alla differenza tra quanto da questi ultimi fatturato a In Studios e quanto da In Studios fatturato a IREALP: *“a fronte di spese sostenute da In Studios per complessivi € 49.402,80 la stessa, per l'inutile intermediazione, aveva ottenuto da Irealp (che a sua volta la richiedeva a Regione Lombardia) la somma di € 70.000,00”* (così a p. 96 sentenza appellata).

La preordinazione dolosa dell'operazione, allo specifico fine di avvantaggiare indebitamente In Studios, trova ulteriore, significativo riscontro nella **predisposizione postuma di documentazione contraffatta** (quattro preventivi simulati e una motivazione in calce all'ordine fornitore del 17.7.2007), al fine di dare parvenza di trasparenza nel conferimento dell'incarico e di simulare una effettiva ponderazione dell'economicità dell'offerta (cfr. pp. 94-95 sentenza appellata).

E' indiscutibile, in tale contesto, la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione previsti dall'art. 97 c. 2 Cost. e delle specifiche norme di legge che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, considerato l'*“affidamento diretto e occulto, senza alcuna analisi circa la convenienza economica o tecnica dell'offerta, di parte dei servizi a*



soggetti indicati e vicini a Ponzoni... E ciò, a maggior ragione, alla luce della già spiegata inutilità dell'intervento di In Studios s.r.l., semplice intermediaria di incarichi svolti da terzi.” (p. 98-99).

Deve convenirsi con quanto osserva il Tribunale, circa il fatto che “*il sopra descritto comportamento fraudolento, finalizzato a dare una parvenza di ponderata scelta del contraente a ciò che era, di fatto, una mera imposizione dall'alto si pone, altresì, in contrasto con il decreto legislativo 136/06 (codice dei contratti pubblici)*”: decreto legislativo che impone, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, il sistema dell'evidenza pubblica e la forma scritta *ad substantiam*, considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Altrettanto condivisibile è la considerazione secondo cui l’*“assolutamente indebita e illecita ...ingerenza su IREALP dell'assessore Ponzoni, rappresentante politico”* si pone in contrasto anche con il *“disposto del D.Lvo 29/93, disciplinante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego che, all'art. 3, delinea una netta demarcazione tra l'attività degli organi di direzione politica e quella manageriale dei dirigenti, per cui ai primi spetta esclusivamente la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartire, mentre solo ai secondi spetta la gestione tecnico, finanziaria e amministrativa”* (p. 99 sent. appellata).

A fronte delle argomentazioni del primo giudice, la difesa sostiene che l'incarico fu conferito a In Studios secondo le indicazioni dell'accordo quadro, così come approvato dalla Legge Regionale n. 30 del 2006, e che IREALP non era obbligata a svolgere gare formali per la scelta di un contraente, aveva la facoltà di incaricare chi riteneva più opportuno, tenuto conto delle esigenze dello specifico lavoro e confrontando l'offerta economica, che doveva essere in linea con l'autocertificazione dei prezzi operata dal Direttore: non vi sarebbe stata, secondo la prospettiva difensiva, alcuna violazione di legge, non essendo inquadrabile la fattispecie contrattuale nelle tipologie indicate dal Tribunale in sentenza, tantomeno nel cd. Codice dei contratti pubblici richiamato. L'unica

normativa di riferimento - secondo l'appellante - era la L.R. 30/2006, che sarebbe stata pienamente rispettata.

Le doglianze, sul punto, sono **infondate**.

L'appellante richiama una normativa regionale e una convenzione-quadro (quella approvata il 14.3.2006) che riguarda il conferimento di incarichi a enti strumentali della Regione, all'interno del c.d. Sistema Regione. Il richiamo, tuttavia, **non è pertinente**, in quanto ciò che viene in rilievo, nel caso di specie, non è l'affidamento dell'incarico di progettazione e realizzazione dell'Evento Valtellina 2007 all'ente strumentale IREALP (incarico che lo stesso Tribunale ha ritenuto legittimo, in quanto rientrante a pieno diritto tra le competenze attribuite a IREALP), ma l'affidamento della esecuzione di opere e lavori pubblici da parte di IREALP a In Studios, ossia l'affidamento di un incarico da un ente strumentale della Regione a una società privata, **esterna al c.d. Sistema Regione**.

Le procedura cui fa cenno l'appellante, prevista per il conferimento di incarico da parte delle Direzioni Generali Regionali ai soggetti strumentali della Regione, non è applicabile al conferimento dell'incarico a In Studios, assoggettato alla disciplina generale dettata dal codice dei contratti pubblici. Del tutto apoditticamente, del resto, la difesa contesta che tale codice debba trovare applicazione.

Va anche aggiunto che il Tribunale fornisce esauriente e convincente spiegazione della predisposizione postuma di documentazione contraffatta, al fine di simulare l'acquisizione e la preventiva comparazione di diverse offerte (si fa rinvio, al riguardo, alle pp. 94-95 della motivazione). Si tratta di **profili con i quali la difesa, nell'atto d'appello, omette totalmente di confrontarsi** e che, unitamente alla evidenziata violazione del D.Lvo 29/93 (del pari trascurato nei motivi d'appello), provano inequivocabilmente le contestate violazioni di legge e dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, in conseguenza dell'affidamento diretto, al di fuori di qualsiasi procedura di evidenza pubblica, dell'incarico a In Studios.



Su questo punto, va anche richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione penale secondo cui in tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche solo dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi che impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione" (*ex plurimis*, Sezione 6, Sentenza n. 27453 del 13/07/2011, Acquistucci, Rv. 250422; Sez. 6, Sentenza n. 27816 del 02/04/2015, Di Febo Rv. 263933).

Sussistono, in conclusione, tutti gli elementi costitutivi del reato di abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 c.p.

E' provata, infatti, la **doppia e autonoma ingiustizia**, sia della condotta (connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), che dell'evento di vantaggio patrimoniale (il profitto tratto da In Studios per l'inutile intermediazione fra il preponente IREALP e i terzi soggetti che eseguirono le opere, tanto più a fronte di un incarico che il direttore di IREALP, Claudio Novembre, si era impegnato ad eseguire attraverso il suo staff e per il cui svolgimento, come riferito dalla teste Fioroni, IREALP aveva le necessarie competenze interne, molto meno dispendiose di quelle esterne: cfr. pp.94-96 sentenza appellata).

E' altresì accertato, accanto all'elemento materiale, il **dolo intenzionale** del reato: risulta chiaro, dai fatti accertati, che il pubblico ufficiale Massimo Ponzoni, nel determinare IREALP all'affidamento dell'incarico a In Studios, agì con la finalità immediata e finale di perseguire non già una finalità pubblica di interesse generale (non essendovi alcun motivo di carattere tecnico, economico o di opportunità per affidare l'incarico a terzi estranei all'amministrazione, che a loro volta avrebbero dovuto appaltare i servizi e le opere ad altri), ma lo specifico interesse della società In Studios: società controllata dal suo socio in affari Sergio Pennati, la quale - in epoca coincidente con i fatti di cui all' "evento Valtellina" - svolgeva attività nell'interesse dello stesso Ponzoni (nello stesso periodo, come spiega il Tribunale, la società stipulava contratti di collaborazione con tre giornalisti, affinché questi scrivessero articoli favorevoli a Ponzoni).

Il reato di cui all'art. 323 c.p., come la contestata corruzione, è ormai estinto per prescrizione. In parziale riforma della sentenza appellata, va conseguentemente dichiarato **non doversi procedere nei confronti di Massimo Ponzoni per tale delitto.**

E' necessario occuparsi, ciò non di meno, delle **statuizioni civili.**

Va precisato, al riguardo, che il Tribunale motiva cumulativamente la condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai reati di cui ai **capi G) e H).** A p. 102 della prima sentenza, scrive che *“Per i reati di cui ai capi H), I) Ponzoni deve essere condannato al risarcimento dei danni richiesti dalla costituita **PC Regione Lombardia**, in persona del presidente pro tempore, che si liquidano in complessivi € 120.000,00 comprensivi di danno patrimoniale (pari a € 79.936,00) e di danno morale derivante all'ente pubblico dalla condotta illecita dell' imputato che ha screditato l' immagine della cosiddetta “buona amministrazione” ex art. 97 Cost.”*

Il riferimento al capo I è un errore materiale: il capo I, infatti, ha ad oggetto una bancarotta ai danni de Il Pellicano; la Regione Lombardia, all'udienza del 13.6.2012, si è costituita nei confronti dell'imputato Massimo Ponzoni in relazione ai capi di imputazione G) ed H); la somma di € 79.936,00 liquidata quale *“danno patrimoniale”* corrisponde esattamente alla somma al valore della fornitura audio-video di cui al capo G (€ 70.000) e al valore dei 40 portadocumenti in pelle di cui al capo H (forniti da Adesivi Raimondi s.r.l. di Pavia al costo di € 9.936,00).

La statuizione di condanna è stata appellata. La difesa censura la mancanza di una motivazione sull'entità del danno liquidato e denuncia *“errori di liquidazione eclatanti: un esempio significativo è il danno patrimoniale riconosciuto alla Regione Lombardia: si indica l'importo in poco più di 79.000 Euro, evidentemente conteggiando le fatture, comprensive di IVA di In Studios e l'importo delle borse fatturato (sempre con IVA) dalla Ditta Adesivi Raimondi, senza considerare che, il lavoro svolto dalla società è stato riconosciuto come effettivo, che le borse sono state restituite.”*

La doglianza è **fondata.**



Il danno patrimoniale subito dalla Regione Lombardia, in conseguenza del fatto-reato **non equivale all'intero prezzo della fornitura**, ma alla maggior spesa sostenuta per l'acquisto di beni e servizi tramite l'interposizione (sostanzialmente inutile) di In Studios, rispetto a quella che la Regione avrebbe affrontato nel caso in cui la stessa IREALP avesse provveduto all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento Valtellina.

Poiché questa Corte non dispone di sufficienti elementi per procedere alla liquidazione di tali danni (e dei conseguenti danni morali), la statuizione di condanna pronunciata dal primo giudice, limitatamente alla liquidazione del danno patito dalla Regione Lombardia, deve essere revocata; rimane ferma la condanna (generica) al risarcimento dei danni in favore di detta parte civile, da liquidarsi in separata sede.

8. Capo H (art. 314 c.p. - Evento Valtellina 2007): assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

La contestazione di peculato di cui al capo H riguarda l'ambito delle attività affidate a IREALP per l'“evento Valtellina 2007”, di cui si è trattato nel paragrafo precedente. Tra tali attività vi era, infatti, “*l'acquisto, la scelta e la distribuzione di gadgets*” al preventivato costo di € 25.000,00, poi aumentato a € 45.000,00. Massimo Ponzoni è stato ritenuto responsabile perché, quale Assessore alla Protezione Civile della Regione Lombardia, pubblico ufficiale, si sarebbe appropriato di 40 borse portadocumenti in pelle, per un controvalore (fatturato dalla Adesivi Raimondi srl alla Irealp) di 8.280,00 euro oltre IVA, delle quali aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio, in relazione al predetto evento denominato Valtellina 2007, da lui stesso promosso e finanziato dalla Regione Lombardia –Direzione Generale Protezione Civile.

Come si è già sintetizzato sopra, sulla scorta di quanto riferito dalla teste Michela Fioroni (dipendente IREALP), della documentazione acquisita e del sequestro di 23 delle 40 borse, in data 10.5.2013, nel box di pertinenza dell'ufficio dell'imputato, il primo giudice ritiene provato che tali portadocumenti non siano mai stati consegnati agli ospiti dell'Evento Valtellina, terminato prima della consegna dei beni, avvenuta presso un ufficio privato dell'Assessore Ponzoni il giorno seguente il rendiconto

IREALP del 24.7.2007 (come risulta dal documento di trasporto del 25.7.2007).

La difesa si duole dell'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle risultanze dibattimentali, che contraddicono le conclusioni cui perviene il giudicante (secondo il quale le borse "*erano state ordinate da Ponzoni per finalità diverse da quelle per cui erano state formalmente acquistate e pagate dalla Regione Lombardia*"). Lamenta, in particolare, la svalutazione della deposizione del teste Marco Brambilla (che fu autore materiale dell'ordine e che si attribuisce l'iniziativa della consegna a Desio); la ritenuta estraneità del Convegno di Varenna rispetto alle iniziative dell'Assessorato alla Protezione Civile; l'omessa considerazione del ritrovamento delle borse non consegnate agli ospiti (dimostrativa dell'assenza di un dolo di peculato).

I motivi d'appello sono **fondati**.

E' pacifico che le borse furono ordinate da IREALP, all'interno dell'organizzazione dell'evento Valtellina 2007 e che dovevano servire quali omaggi agli ospiti importanti della manifestazione programmata per il 22 luglio 2007, in Morbegno, con il "Raduno Nazionale dei Volontari della Protezione Civile". E' altrettanto certo che vi fu un ritardo nella consegna: la teste Michela Fioroni (funzionario di IREAP: cfr. ud. 9.1.2013) spiega che le borse, negli intendimenti iniziali, dovevano essere consegnate direttamente dall'assessore ai "vip", agli ospiti "*di riguardo*" (come il direttore della Protezione Civile Bertolaso e ai relatori di spicco del convegno), in occasione del Raduno dei Volontari del 22 luglio 2007, ma poi fu ritardata. Del ritardo si ha riscontro nella corrispondenza via mail tra la stessa Fioroni e Marco Brambilla (capo della Segreteria dell'Assessore Massimo Ponzoni): Michela Fioroni, rispondendo a Marco Brambilla (capo della Segreteria dell'Assessore Massimo Ponzoni), in data 16.7.2007, fa riferimento alle borse e chiede di specificare dove devono essere consegnate. La risposta di Brambilla è in una mail dello stesso giorno, con la quale indica per la consegna l'indirizzo di via Garibaldi n. 3, corrispondente all'ufficio personale di Massimo Ponzoni, e un numero telefonico in uso a Laura Ponzoni. Proprio in via Garibaldi, infatti, le 40 borse risultano consegnate dal documento di trasporto del 25.7.2007, in data successiva al raduno di Morbegno.



Marco Brambilla, in dibattimento (ud. 9.1.2013), conferma tutte le circostanze, peraltro documentali; si assume la paternità dell'indicazione del luogo di consegna; precisa di non essere in grado di dire *“se ho parlato con Ponzoni delle borse, posso dire che lui non si occupava di queste cose spicciole dell'organizzazione”*.

Il Tribunale, come si è detto, reputa *“affatto credibili”* le dichiarazioni di Brambilla, osservando che *“nessuna voce in capitolo avrebbe potuto avere Brambilla, in ragione della sua qualità di mero segretario dell'organo politico, cosicché è assolutamente inverosimile che IREALP abbia acriticamente aderito alle personali e ingiustificate pretese di costui”* ; ritiene inoltre che la sua *“incapacità, nel corso dell'esame, di spiegare il motivo di siffatta richiesta e, soprattutto, la destinazione dei porta documenti, di cui ha ammesso di essersi totalmente disinteressato una volta consegnati a Desio, dimostrano la compiacenza delle sue dichiarazioni”*.

Ebbene, nonostante tale categorico giudizio d'inattendibilità e di compiacenza del teste, il Tribunale non ritiene la falsità della sua deposizione. Ed effettivamente, a parere di questa Corte, non solo non vi è motivo di sospettare di mendacio il teste Brambilla, ma vi è anche ragione per ritenere attendibili le sue dichiarazioni: sia perché trovano riscontro nello scambio di mail tra lo stesso e la Fioroni, sia perché è del tutto plausibile che fosse il segretario dell'Assessore (e non questi in persona) a occuparsi di dettagli di natura meramente esecutiva, quali il luogo della consegna dei *gadgets*; ciò tanto più a fronte di decisioni da assumere con urgenza, visto il ritardo con cui gli oggetti stavano per essere consegnati e l'imminenza del raduno di Morbegno. Non si vede per quale motivo, poi, il segretario dell'assessore avrebbe dovuto interessarsi alla sorte dei beni dopo la loro consegna. Quanto alla sua incapacità di affermare, a distanza di più di cinque anni, se vi fosse stata qualche interlocuzione sul punto con Ponzoni, più che di *“compiacenza”* appare indice di sincerità del teste, che plausibilmente non ricorda un simile dettaglio (visto il tempo trascorso e la scarsa rilevanza della vicenda nell'economia complessiva dell'Evento *“Valtellina 2007”*) e, ciò nonostante, nulla fa per favorire Ponzoni.

Vi sono anche altri elementi probatori, ingiustificatamente sminuiti dal Tribunale, che sollevano un ragionevole dubbio sull'effettiva

appropriazione delle borse da parte di Ponzoni (quanto meno di 17 delle 40 borse di cui si discute) e sul dolo di peculato.

Innanzitutto, a destituire di precisione l'indizio costituito dal luogo della consegna (gli uffici a Desio dell'assessore Ponzoni e non la sede dell'assessorato in Regione) è la testimonianza della *ex* segretaria di Ponzoni, Marta De Ponti: la teste spiega che la consegna a Desio, e non in Regione, "*non era inusuale*" (ud. 10.4.2013, p. 103). Quanto alla destinazione dei beni, poi, il teste Fabio Pronesti e l'imputata in procedimento connesso Laura Ponzoni ricordano entrambi il trasporto di almeno parte delle borse a Varenna, nell'ottobre 2007, per la loro consegna agli ospiti della manifestazione annuale di protezione Civile promossa dalla Provincia di Lecco, patrocinata dalla regione Lombardia; la manifestazione, nel 2007, in occasione del ventennale dagli eventi catastrofici che avevano colpito la Valtellina, vide la partecipazione di Enti, Istituzioni e soggetti coinvolti nell'Esercitazione nazionale "Valtellina 2007" (sul punto, cfr. i.r.c. Raffaele Raja, ud. 10.4.2013, p. 69; il fatto è comunque notorio). E' plausibile, in tale contesto, che il Convegno di Varenna venga ricordato dai testi di difesa come evento che "chiudeva" il ciclo di manifestazioni "Valtellina 2007": così, in particolare, per la teste Michela Fioroni, funzionaria di IREALP (ud. 1.9.2013, p. 102: "*altro evento non in calendario è quello di Varenna, la chiusura di tutta la manifestazione, l'avrete anche voi risale al 18 Ottobre 2007*"); per il Direttore Generale Raffaele Raja (ud. 10.4.2013, p. 69); per Marco Brambilla, Marta De Ponti (altra componente della Segreteria di Ponzoni: cfr. ud. 10.4.2013) e per i già citati Laura Ponzoni e Fabio Pronesti (ud. 24.4.2013).

E' verosimile, quindi, che almeno una parte delle borse siano state destinate a scopi "istituzionali", connessi all'evento per cui erano state acquistate, e non siano state oggetto di appropriazione da parte di Massimo Ponzoni.

Sono, poi, luogo e circostanze del deposito e del successivo ritrovamento delle residue borse a deporre per l'assenza di un dolo di peculato.

La teste Marta De Ponti dice, a proposito delle borse: "*Sapevo che dovevano essere consegnate a Desio, io non ero presente alla consegna, le ho viste in ufficio a Desio, poi però sono state portate giù nel box*



*perché non ci potevamo girare in ufficio ... Sotto l'ufficio, in via Garibaldi, so che erano state messe lì, poi non ho più saputo nulla" (ud. 10 aprile 2013, pp. 103); "io le ho portate giù semplicemente perché non c'era posto..." (ibidem, p. 107). La teste riferisce di non sapere chi si occupasse del box ("Ma le chiavi chi ce le aveva ?", "Mah le aveva sia Ponzoni che suo papà, perché ci dava una mano ogni tanto ... quasi tutti i giorni c'era suo papà": pp. 108-109) e precisa che la decisione di portare le borse nel box fu presa da **"noi della segreteria"** (p. 106), in quanto Ponzoni *"aveva un ruolo istituzionale politico e concretamente di questi - diciamo - ruoli da manovale, mi passi il termine, non si occupava"* (p. 107).*

A seguito della deposizione della teste, la difesa Ponzoni svolge accertamenti e fornisce al Tribunale notizia dell'effettivo rinvenimento delle borse. In apertura dell'udienza successiva, la difesa spiega: *"A seguito dell'esame testimoniale della signora De Ponti, abbiamo fatto delle verifiche, poiché aveva ricordato che queste borse erano state messe in un box in corso Garibaldi, abbiamo fatto delle verifiche, c'erano due box, ce ne era uno di cui era titolare la società proprietaria dell'ufficio, cioè la Mistral, c'era un box anche locato ma in uso alla Piermarini. Le chiavi di questo box le aveva il papà di Massimo Ponzoni, che però non le ha più trovate, quelle del secondo box, allora con un fabbro questo box è stato aperto e dentro c'è tanto materiale di campagna elettorale, poster, volantini, c'erano degli scatoloni e dentro gli scatoloni c'erano delle borse"* (ud. 24.4.2013, p. 4).

Viene perciò sollecitato dalla stessa difesa l'intervento della Guardia di Finanza, che effettua un sopralluogo e sequestra 23 borse, trovate – come risulta dal relativo verbale – nuove, intonse, chiuse nei sacchetti, chiuse negli scatoloni: erano proprio delle borse della ditta Adesivi Raimondi, acquistate per conto di IREALP.

Ora, sembra difficile supporre, su un piano strettamente logico, che Massimo Ponzoni - volendosi appropriare di un bene della pubblica amministrazione - lo abbia consapevolmente lasciato ancora impacchettato in un box per più di cinque anni, senza curarsi di farlo sparire (visto che avrebbe potuto costituire la prova di un peculato) neppure dopo la sua rimessione in libertà e a dibattimento penale inoltrato.

Molto più plausibile, considerate le circostanze del rinvenimento e quanto riferisce la teste De Ponti - circa i motivi e la paternità della decisione di portare le borse nel box (*“sono state portate giù nel box perché non ci potevamo girare in ufficio”*) -, è che le borse siano state accantonate nel box per ragioni contingenti, su iniziativa dello stesso personale di segreteria, attesa la necessità di sgomberare l'ufficio dell'assessore; altrettanto plausibile è che i beni siano rimasti abbandonate per anni per mera incuria, senza che l'imputato lo sapesse o, comunque, se ne ricordasse.

Manca, quindi, prova certa di una consapevole appropriazione dei beni da parte dell'imputato, che deve essere assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

Alla pronunzia assolutoria segue la **revoca della condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Regione Lombardia**, ferma restando la statuizione in ordine alla restituzione delle borse in suo favore.

9. Capo Q (art. 317 c.p. - immobile di Seregno, Vicolo ccccc): derubricazione nel reato di cui all'art. 393 c.p.; improcedibilità per difetto di querela.

I fatti riguardano la vendita di un immobile di Seregno, Vicolo delle Rose, cui Renzo Dassi, quale socio di riferimento e finanziatore dell'Immobiliare Mais srl, e Sergio Pennati, socio e amministratore di fatto della medesima società, sarebbero stati costretti per effetto della condotta concussiva attribuita a Massimo Ponzoni, in concorso con il pubblico ufficiale Rosario Perri.

Il Tribunale ritiene provato che Ponzoni abbia minacciato Pennati e, per il suo tramite a Renzo Dassi, che qualora questi non avesse soddisfatto la richiesta di cedergli l'immobile, avrebbe richiesto a Rosario Perri (pubblico ufficiale, in quanto all'epoca dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Desio) di non sottoscrivere o di ritardare la sottoscrizione della convenzione urbanistica relativa a un piano di lottizzazione della società Mais presso il Comune di Desio, con la disponibilità dello stesso Perri ad accondiscendere alle richieste di Ponzoni.



L'imputato avrebbe quindi ottenuto da Mais la vendita dell'immobile alla società Tulipano srl (riferibile allo stesso Ponzoni, a mezzo di due società lussemburghesi) al prezzo di euro 987.000,00, in luogo di quello, realmente pattuito in sede di contratto preliminare, di euro 1.300.000,00.

Le difese di Massimo Ponzoni e di Rosario Perri contestano la configurabilità del reato e ricostruiscono i fatti in modo diametralmente opposto a quello dell'accusa, sulla base delle circostanze e considerazioni schematicamente riassunte di seguito:

- insussistenza della dazione indebita; l'Immobiliare Mais aveva l'obbligo giuridico di vendere, al prezzo concordato, alla Mistral o ad altra persona fisica o giuridica dalla stessa indicata; con lettera del 21.4.2009, la Mistral Immobiliare srl, *“a seguito del preliminare di compravendita del 16.7.2008”* aveva comunicato alla Immobiliare Mais che la società che avrebbe proceduto all'acquisto dell'immobile era la Tulipano srl, invitando la promittente a stipulare il contratto definitivo entro il 30.4.2009;
- la reazione di Mais l'Immobiliare Mais in riscontro a detta comunicazione di Mistral (con cui sosteneva l'indicazione nel preliminare di compravendita di un prezzo fittizio e di un reale accordo alla cifra di euro 1.300.000,00) fu un tentativo di estorsione;
- Ponzoni non ha svolto alcuna pressione e l'intera strategia è stata orchestrata da Pennati, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni e dalle intercettazioni;
- non vi è alcun elemento che provi un accordo tra il pubblico ufficiale Perri e Ponzoni.

I motivi d'appello, **quanto alla configurabilità della contestata concussione**, sono **fondati**.

Occorre innanzi tutto evidenziare che, nel caso di specie, **non vi è prova che l'utilità pretesa da Ponzoni** (firma in data 27.5.2009 del contratto definitivo al prezzo concordato nel preliminare stipulato in data 16.7.2008, per euro 895.000 + IVA) **fosse indebita**. Il dato, ben focalizzato dalla difesa di Ponzoni, è stato del tutto trascurato dal primo

giudice, nonostante la sua rilevanza ai fini di una puntuale ricostruzione e di un corretto inquadramento giuridico della vicenda.

E' pacifico, infatti, che tra Immobiliare Mais s.r.l. e Mistral Immobiliare s.r.l. fosse stato concluso, in data 16.7.2008, un contratto preliminare di compravendita (per acquirente da nominare, successivamente individuato nella Tulipano s.r.l.) avente ad oggetto l'immobile di Vicolo delle Rose, a Seregno, per il corrispettivo di euro 895.000 + IVA.

Non vi è alcuna prova che il prezzo fosse simulato, come invece ritenuto dal Tribunale. Anzi, dalle prove acquisite risulta confermato che il prezzo pattuito fosse proprio quello indicato nel preliminare.

Significative, al riguardo, le dichiarazioni rese da Sergio Pennati nel corso dell'esame dibattimentale. L'imputato in procedimento connesso non accenna minimamente a una simulazione del preliminare; egli si assume l'esclusiva paternità della lettera del 21.4.2009 con cui la società Mais cercò di imporre un sensibile rialzo del prezzo, pretendendo di vendere a euro 1.300.000,00, invece che al pattuito prezzo di 895.000; sostiene che lo fece per ottenere un prezzo in linea con quello di mercato e per guadagnare alla Mais la disponibilità di maggiori risorse finanziarie:

- ud. 25.7.2012, p. 104 : *"...Al prezzo di circa un milione, anche perché c'era un mutuo sopra questo immobile, di 980 mila, adesso vado a dirlo a memoria. Noi abbiamo pensato "Va beh, lo cediamo a Ponzoni, a questo prezzo qua, si rileva il mutuo, ci siamo tolti un pensiero, ci siamo tolti un problema, potevamo forse incassare qualche cosa di più" però non volevamo più avere a che fare con Ponzoni ecco"*;
- ud. 11.9.2012 pp. p. 65-70: *è stato fatto questo preliminare per un milione, 1.980.000 [ndr : in realtà intende 1.000.000/980.000], adesso non mi ricordo la cifra esatta, e poi si doveva andare successivamente al rogito. Al che però premettendo una cosa: **che questo milione di euro poteva essere una cifra anche congrua, chiaramente in quel periodo, in quel momento di mercato non era una cifra, come si può dire, non era ben pagato quest'immobile, anche se poteva essere considerato congruo**, di fatti successivamente a questo preliminare che è stato fatto con la Mistral, mi sembra è stato fatto... Comunque dovrebbe esserci agli atti registrato, per fare sì, siccome c'erano già un po' di problemi, è stato fatto registrato per questa cifra di un*



milione, di modo che un terzo eventuale creditore nei confronti della Mais non poteva andare ad attaccare questo bene perché comunque c'è la registrazione del preliminare precedente, arriviamo ai momenti del rogito e lì abbiamo cominciato a chiedere, diciamo va beh, un milione può essere congruo ma è poco, di fatti è stata mandata successivamente una lettera dall'immobiliare Mais chiedendo un milione e tre, noi va beh, dopo varie insistenze siamo arrivati che niente il milione e tre non c'era speranza di prenderlo, abbiamo preso qualche settanta – ottantamila euro in più di quello, vado sempre a memoria, comunque ci sono tutti i documenti, di quello che noi avevamo scritto sul preliminare precedente, [...] noi è questo che abbiamo fatto, diciamo che chiaramente per la Mais per i soldi che aveva speso se prendeva un milione e tre era meglio, però a quel punto non abbiamo potuto fare altrimenti, non abbiamo potuto fare altrimenti perché io non potevo in quel momento, vista un po' la situazione finanziaria anche personale, non anche, delle società e anche personale, non potevo permettermi di avere quest'immobile dell'immobiliare Mais su cui si pagava un mutuo, non potevo permettermi questo, e in più non potevo nemmeno permettermi di fare fa virgolette la voce grossa..."

- ud. 11.9.2012, p. 79: *"La lettera l'ho scritta io e su qua non ci piove, l'ho scritta io, in quel momento mi sono comportato in questo modo perché secondo me visto che non si riusciva a prendere un milione e tre, visto che qua c'era sempre qualcosa che non funzionava, con una lettera del genere ho pensato: "Ok che comunque l'acquirente anche se ha il bene con un preliminare registrato ha ragione", però io avendo visto che c'era quest'urgenza di diventare proprietari di questo bene, se ci si metteva a fare una causa civile per scogliere il contratto, etc., passavano mesi, se non qualche anno. La lettera l'ho scritta io, è stato secondo me facendo finta di niente un modo, invece di prendere novecentomila non ho preso un milione e tre ma ho preso un milione, ecco, questo è il succo principale, non c'è niente di che. Sicuramente non gli dicevo in quel momento che l'ho scritta io, sennò altrimenti finiva lo scopo. PRESIDENTE – Quindi era stato uno strumento per far pressione su Ponzoni? TESTE PENNATI – Per prendere qualcosa di più, anche perché sennò non si riusciva insomma."*
- ud. 12.9.2012, p. 18: *"per portare a casa qualcosa di più";*

Insomma, è chiarissimo dalle parole di Pennati che il contratto preliminare **non era affatto simulato**. Il prezzo, quando fu concluso il contratto, era congruo (anche se non un "affare" per Immobiliare Mais); la successiva richiesta al rialzo fu un tentativo di Sergio Pennati di guadagnare dall'affare qualcosa in più. Pennati, a questo scopo, ingaggia un "braccio di ferro" con Ponzoni (che aveva bisogno di liquidità e la necessità di far concludere l'acquisto alla società alla Tulipano, avendo trovato un cliente disposto a riacquistare l'immobile a un prezzo maggiore); gli nasconde di essere il vero autore della lettera e gli fa credere che a volerla sia stato Dassi; fa pressioni sull'ex socio, che sa avere urgente necessità di acquistare l'immobile; con una buona dose di scaltrezza, riesce a far guadagnare alla Mais circa 100.000 euro in più rispetto al prezzo del preliminare (posto che al rogito il corrispettivo fu di euro 987.000, invece degli 895.000 pattuiti) e ad ottenere per se stesso la restituzione dell'orologio dato in garanzia (del valore di circa 25.000 euro: ud. 12.9.2012, p. 40).

Il fatto che, ottenuto l'immobile, la società Il Pellicano lo abbia rivenduto immediatamente a 1.300.000,00 alla società Vita s.r.l. (riferibile all'imprenditore Vitali Massimo) non è sufficiente a provare che il prezzo di 895.000,00 concordato nel preliminare di un anno prima tra Mistral e Mais fosse simulato: ciò tanto più ove si consideri che - secondo la stessa impostazione d'accusa fatta propria dal Tribunale - il contratto stipulato con la società Vita s.r.l. nascondeva uno dei tanti finanziamenti di Duzioni in favore di Ponzoni. Infatti, come già si è detto nel trattare delle utilità di Ponzoni (par. 3.2.1), a proposito delle corruzione di cui al capo A, la caparra di euro 250.000,00, corrisposta da parte della società Vita s.r.l. in occasione della stipula del preliminare d'acquisto con la società Tulipano, fu una sorta di "prestito" che, su richiesta di Filippo Duzioni, l'imprenditore Massimo Vitali erogò in favore di Ponzoni.

Già solo l'accertata insussistenza di un "indebito oggettivo" rende problematico l'inquadramento nella fattispecie concussiva di cui all'art. 317 c.p., sì come novellata dalla legge introdotta con la legge 6 novembre 2012 n.190 e autorevolmente interpretata con la sentenza delle Sezioni Unite n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258475.

Questa Corte è consapevole che, secondo un indirizzo interpretativo anteriore riforma del 2012 (invero affermato alquanto assertivamente),



l'avverbio "*indebitamente*" utilizzato nell'art. 317 c.p. qualificherebbe non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione (così, ad esempio in Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27444 del 01/02/2011 Rv. 250532, che ha ritenuto integrato il tentativo di concussione la condotta del pubblico ufficiale che, alternando minacce a blandizie, aveva cercato di indurre il privato ad accettare una proposta transattiva avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto; negli stessi termini Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8906 del 15/11/2007 Rv. 239414, in una fattispecie in cui l'agente, maresciallo dei carabinieri, aveva costretto il responsabile di un sinistro stradale commesso ai suoi danni a risarcirgli il danno subito, pretesa di per sé non illecita, prospettandogli nel caso contrario la possibilità di ritiro della patente).

Ritiene tuttavia che tale opzione interpretativa già in passato si esponesse a critiche, in quanto forzava il significato fatto proprio dalla costruzione sintattica della norma (laddove l'avverbio "*indebitamente*", collocato dopo i verbi "*dare o promettere*", accede chiaramente all'oggetto dell'azione del dare o del promettere, ossia alla pretesa utilità, piuttosto che alle modalità di condotta del pubblico ufficiale, già sufficientemente delineate dal gerundio "*abusando*" e dal verbo "*costringe o induce*").

Per quel che più rileva, l'accennata lettura appare superata dalla complessa ricostruzione interpretativa operata dalle Sezioni Unite, nella citata sentenza Maldera, nella parte in cui chiaramente enuclea quali elementi comuni alle due nuove fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p. - originate dallo "*spacchettamento*" del previg. art. 317 c.p. ad opera della legge 190/2012 - gli eventi alternativi della dazione o promessa dell' "*indebito*" e l'abuso della qualità o dei poteri dell'agente pubblico.

La Suprema Corte chiarisce che il significato del concetto di abuso di qualità/poteri risiede nella strumentalizzazione di poteri e qualità per il perseguimento di fini illeciti (precisando che è "*riconducibile all'abuso di poteri anche l'esercizio strumentale di un'attività oggettivamente lecita e doverosa per ottenere un'indebita utilità*") e traccia la distinzione concussione/induzione lungo la dicotomia minaccia/non minaccia (ovvero danno ingiusto/vantaggio indebito), valorizzando la diversità dei mezzi utilizzati dall'agente pubblico per incidere sulla volontà del privato

e delimitando la minaccia rilevante, ai fini dell'art. 317 c.p., nella sola prospettazione alla vittima un danno ingiusto (*contra ius*).

E' tuttavia immanente e assolutamente salda nella motivazione delle Sezioni Unite la necessità che l'azione di costrizione o induzione dell'agente pubblico sia diretta a ottenere un **indebito oggettivo**¹⁹.

Il che, all'evidenza, non ricorre nel caso di specie: le accertate pressioni e minacce di Ponzoni furono infatti rivolte a ottenere la stipula di un contratto definitivo che era nel suo diritto reclamare, in forza del precedente contratto preliminare che obbligava la Mais a vendere.

Ma vi è un ulteriore e risolutivo argomento che impedisce di ricondurre i fatti accertati al reato di concussione: **il concorso del pubblico ufficiale Rosario Perri non è provato.**

Nella ricostruzione del Tribunale, Rosario Perri - il pubblico ufficiale che, in ipotesi d'accusa, avrebbe abusato della sua qualità e dei suoi poteri per costringere Dassi a firmare il contratto - viene ritenuto responsabile *“a titolo di concorso in quanto è pacificamente emersa la sua costante e indiscutibile disponibilità a supportare le richieste di Ponzoni anche*

¹⁹ Frequenti, nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, sono i riferimenti alla natura necessariamente "indebita" della utilità sollecitata dal pubblico ufficiale: cfr. il principio di diritto al punto 25: *"il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito"*. Secondo la ricostruzione della Suprema Corte, la costrizione - nel reato di cui all'art. 317 c.p. - presuppone una violenza o, più spesso, una minaccia e la minaccia implica l'esistenza di una vittima posta *“in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa, vale a dire con le spalle al muro: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato, che altrimenti si verificherebbe sicuramente, offrendo la propria disponibilità a dare o promettere una qualche utilità (danno minore) che sa non essere dovuta (certat de danno vitando)”* (punto 13.5). Altrettanto è a dirsi nel caso del reato di cui all'art. 319 quater c.p., in cui della natura oggettivamente indebita della dazione il privato deve anche essere perfettamente consapevole, versandosi altrimenti in diversa ipotesi delittuosa. Precisa, infatti, il S.C. che le *"modalità della condotta induttiva"* non devono essere evidentemente aggressive e coartanti, ma possono concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio e, perfino, nell'inganno, *"sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio; diversamente si configurerebbe il reato di truffa"*.



qualora esse attenessero alla vita professionale privata di quest'ultimo, come, per l'appunto, nel caso in esame".

Significativa, in tal senso, viene ritenuta l'intercettazione ambientale del 9.4.2009 (relativa ad un incontro cui prese parte lo stesso Perri Rosario), *" in quanto evidenzia proprio la adesione dell'imputato alle parole di Ponzoni Massimo, che in quella specifica occasione ha rinfacciato a Dassi e Pennati di essersi adoperato nel loro interesse nel corso della approvazione del P.G.T. di Desio, ricorrendo all'ausilio degli odierni imputati Perri e Brambilla"* (pp. 167-168 sentenza appellata). L'imputato Perri, nel corso dell'incontro, avrebbe *"sostanzialmente... corroborato la versione di Ponzoni in quanto **non ha manifestato alcuna forma di dissenso** a fronte di dichiarazioni così pregnanti per il suo coinvolgimento nella disinvolta gestione della cosa pubblica propalata da Ponzoni Massimo"* (p. 168 sent. appellata).

A dimostrazione della condivisione, da parte di Perri, dei disegni criminosi di Ponzoni e *"dello stretto sodalizio tra gli imputati Ponzoni e Perri nell'indebito utilizzo dei poteri loro derivanti dalla carica di pubblico ufficiale da ciascuno ricoperta e piegata invero, nel caso di specie, a fini non istituzionali ma egoistici"* il Tribunale richiama anche una serie di conversazioni telefoniche intercettate tra il 3 e il 9 giugno 2009, in cui Perri, **a cessione dell'immobile da Mais a Tulipano ormai avvenuta**, si raccorda con Ponzoni in relazione all'appuntamento presso il notaio Roncoroni, per la firma della convenzione urbanistica, in relazione al piano di lottizzazione di iniziativa privata riguardante un immobile di proprietà di Mais.

In conclusione e in estrema sintesi: Rosario Perri è ritenuto responsabile di concorso nella condotta concussiva di cui al capo Q perché vi sarebbe prova di una sua *"costante e indiscutibile disponibilità a supportare le richieste di Ponzoni"* e perché avrebbe partecipato all'incontro del 9.4.2009 non manifestando alcuna forma di *"dissenso"* rispetto alle dichiarazioni di Ponzoni, allorché questi rinfacciava a Dassi e a Pennati *"di essersi adoperato nel loro interesse nel corso della approvazione del P.G.T. di Desio, ricorrendo all'ausilio degli odierni imputati Perri e Brambilla"*.

Ora, appare evidente che, in un sistema penale del fatto, improntato al principio di materialità, per integrare il contributo concorsuale nel reato è

necessaria una condotta che si estrinsechi nella realtà esterna e sia dotata di rilevanza causale, anche solo agevolatrice, nella produzione dell'evento tipico. Nel caso di specie, invece, non è dato sapere quale sia stato il contributo di Perri allo specifico fatto di reato contestato; più in particolare, **non vi è prova di un effettivo contributo di Perri alla perpetrazione della minaccia nei confronti di Dassi.**

Merita ricordare, al riguardo, che **la condotta minatoria di Ponzoni** - in cui il Tribunale ravvisa l'elemento materiale della concussione (la minaccia del male ingiusto idonea a coartare la volontà di Dassi) - **viene tenuta, secondo la stessa ricostruzione della prima sentenza** (e secondo quello che effettivamente risulta dagli atti), **nel corso di alcune telefonate tra Ponzoni e Pennati: telefonate intercettate tra il 28 aprile e il 9 maggio 2009, in epoca di molto successiva al citato incontro del 9 aprile 2009** (nel quale Perri avrebbe manifestato passiva acquiescenza alle rivendicazioni di Ponzoni, in ordine ai favori da lui ottenuti a Pennati e a Dassi presso l'amministrazione di Desio).

Fermo restando, quindi, l'effettivo contenuto minatorio delle parole e dei toni usati da Ponzoni nelle indicate telefonate (si fa rinvio, al riguardo, a quanto esposto in sentenza, a p. 163), non vi è alcuna evidenza di un contributo di Rosario Perri a tale condotta. Il fatto che il pubblico ufficiale, in altre occasioni, abbia manifestato effettiva disponibilità ad accondiscendere alle richieste di Ponzoni (come provano, ad esempio, dalle telefonate intercettate tra il 3 e il 9 giugno 2009, successive alla consumazione del reato contestato) prova al più la **credibilità e l'efficacia della minaccia di Ponzoni** (minaccia di far intervenire Perri per ostacolare la stipula del piano di lottizzazione cui era interessata Mais: cfr. telef. n. 3482 e 3485 del 6.5.2009), ma **non basta a dimostrare che di quella minaccia Perri fosse consapevole e che vi avesse in qualche modo contribuito.**

Le considerazioni che precedono rendono chiara, in conclusione, la fondatezza dei motivi d'appello quanto a insussistenza degli elementi qualificanti del reato di concussione. Rendono altresì chiara la configurabilità nei fatti del **diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni**, ai sensi dell'art. 393 c.p.: Massimo Ponzoni, pur potendo tutelare le sue ragioni innanzi a un giudice (chiedendo l'esecuzione forzata dell'obbligo di contrarre, ai sensi dell'art. 2932 c.c.) si



fece ragione da sé, costringendo Dassi a vendere l'immobile di Seregno minacciandolo di un danno ingiusto, costituito dalla mancata firma o dal ritardo della firma della convenzione urbanistica per un piano di lottizzazione cui era interessata la società Mais Immobiliare (e, quindi, indirettamente Dassi, che ne era socio di riferimento e finanziatore).

Dagli atti del fascicolo del dibattimento **non risulta che una querela sia mai stata presentata da alcuna delle parti offese** (anche ad intenderla proposta con l'atto di costituzione di parte civile, la querela sarebbe tardiva). Per i fatti così riqualificati, in riforma della sentenza appellata, deve quindi dichiararsi **non doversi procedere nei confronti di ambedue gli imputati Massimo Ponzoni e Rosario Perri**.

Alla pronunzia consegue la **revoca delle statuizioni civili pronunziate in relazione al reato *sub Q***):

- a favore del **Fallimento Immobiliare Mais s.r.l.**, a carico di Ponzoni Massimo e di Perri Rosario (nei confronti di Perri, peraltro, il fallimento ha revocato la costituzione, come documentato all'udienza del 27.1.2016 dalla difesa dello stesso Perri);
- a favore di **Dassi Renzo**, a carico di Ponzoni.

10. Capo U (art. 326, 319-321 c.p. corruzione per la rivelazione di segreto di ufficio): conferma della prima sentenza.

La sentenza appellata, per quanto concerne il capo U, deve essere confermata.

Va innanzi tutto osservato che la decisione del giudice di prime cure è sorretta da motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali, rispondente a criteri di logica e conforme al diritto. Questa Corte ne condivide e richiama integralmente i contenuti, essendo infondate tutte le doglianze dell'appellante.

Come si è detto sopra, nel riassumere i contenuti della sentenza e dei motivi d'appello, sulla scorta dei messaggi e delle conversazioni telefoniche intercettate tra il brig. Sossio Moccia (in servizio presso la Stazione dei CC di Seregno), Vincenzo Battistelli (agente della Polizia Locale in servizio presso la Procura della Repubblica Monza) e Massimo Ponzoni tra i giorni 6-12 e 19-20 ottobre 2009 e, da ultimo, tra Ponzoni e

Perri nel pomeriggio del 20.10.2009 (mentre era ancora in corso un incontro tra Ponzoni, Moccia e Battistelli all'hotel dei Giovi di Cesano Maderno), il Tribunale ricostruisce la prova della indebita propalazione a Ponzoni, da parte dei due infedeli appartenenti alle forze dell'ordine, di notizie riservate per ragioni investigative, riguardanti esponenti della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Desio, segnatamente da individuarsi in Perri Rosario, *"all'epoca sottoposto ad indagine nel c.d. procedimento Infinito nonché soggetto istituzionalmente legato per rapporto politico con la Provincia di Monza e Brianza (ove rivestiva la carica di assessore) e per la sua pregressa attività professionale di dirigente amministrativo con il Comune di Desio"* (pp- 172-181 sent. appellata).

Le telefonate documentano i contatti tra Massimo Ponzoni e il brigadiere Moccia in un'epoca in cui era in corso l'attività investigativa da parte dei carabinieri di Desio e Seregno, nell'ambito della cosiddetta indagine "Infinito" della DDA di Milano, indagine che aveva coinvolto anche la persona di Rosario Perri. Nel rinviare alla ricostruzione analitica che delle conversazioni fornisce la prima sentenza (pp. 174 e ss.), si ricorda - in estrema sintesi - che il 6 ottobre 2009 Moccia chiede un appuntamento urgente con Ponzoni; il motivo della richiesta di incontro emerge dalla conversazione n. 8851 del 12.10.2009, con cui Ponzoni - dopo avere dato appuntamento per lo stesso giorno a Moccia - commenta la chiamata del brigadiere con il suo autista in regione Lombardia, Fabio Pronesti: si tratta dello *"stesso problema dell'altra volta"*, Moccia è *"in difficoltà"* e *"ha mille problemi"*. Come ammesso dallo stesso imputato in corso di dibattimento e confermato da Pronesti, Moccia, adducendo difficoltà di natura economica, si fa consegnare da Ponzoni somme di denaro.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale (p. 176), dalla lettura della citata telefonata numero 8851 risulta che Ponzoni ben prima del 12 ottobre 2009 aveva incontrato Moccia, in assenza di Pronesti (a quale infatti racconta, nel corso della conversazione, di aver incontrato il brigadiere nei giorni precedenti): il che denota, all'evidenza, che i rapporti riguardavano questioni di interesse comune fra i due interlocutori, ai quali l'autista dell'imputato era estraneo.

In questo contesto di rapporti personali e diretti tra Moccia e Ponzoni si inseriscono le telefonate del 19 e 20 ottobre 2009.



Dai contenuti delle conversazioni e dalla loro localizzazione emerge un incontro tra Moccia, Battistelli e un investigatore privato, Cascardo Attilio, nella mattina del 19.10.2009, in viale Romagna a Monza (dove ha sede l'aliquota di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Monza, presso cui presta servizio l'agente di polizia locale Battistelli); risulta altresì che alle 14.30 dello stesso giorno Moccia contatta Ponzoni. Moccia racconta che, in occasione del loro incontro, Battistelli gli aveva richiesto un aiuto per trovare un'occupazione lavorativa a un parente, proponendogli in cambio la disponibilità ad offrire notizie riservate circa l'indagine in corso in Procura, in merito alle assunzioni presso la provincia di Monza Brianza e agli appalti presso il Comune di Desio. Il brigadiere, in dibattimento, nega di avere accolto la proposta di Battistelli, ma sta di fatto che le intercettazioni documentano che lo stesso 19 ottobre 2009, alle 14.30, egli chiama Ponzoni. Non solo: il giorno seguente, all'esito di una serie concitata di contatti fra i due, quando finalmente Ponzoni riesce a comunicare da un'utenza fissa in Regione, da lui considerata sicura (cfr. progr. 918 del 20.10.2009: *"parlo tranquillissimo perché è una cosa tranquillissima, capito? Sono in un telefono... puoi anche dirmelo qui"*), Moccia lo informa proprio della pendenza di indagini riguardanti nuove assunzioni alla Provincia e appalti presso il Comune di Desio. Dalla successiva sequenza di telefonate tra Moccia e Ponzoni, tra Moccia e Battistelli e tra Ponzoni e Perri si comprende che Moccia ha fatto incontrare Battistelli con Ponzoni e che, mentre i tre sono ancora insieme all'Hotel dei Giovi, lo stesso Ponzoni chiama Perri, annunciando che gli manderà *"questi due amici a salutarti"* (cfr. progr. 10520 del 20.10.2009).

Dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di Moccia, quindi, risulta confermata la stretta correlazione tra il contenuto delle informazioni investigative veicolate da Battistelli e Moccia a Massimo Ponzoni e la posizione di Rosario Perri (che era stato direttore dell'Ufficio Tecnico ed era all'epoca assessore del Comune di Desio, interessato dalle indagini di cui riferiscono Battistelli e Moccia).

La difesa di Massimo Ponzoni contesta l'interpretazione data dal Tribunale alle conversazioni intercettate e ne propone una diversa lettura: dalle stesse, secondo l'appellante, emerge l'insistenza interessata di Moccia nel cercare un incontro con Ponzoni allo scopo di ottenere da lui

il prestito di cui ha bisogno; emerge altresì che, alla notizia degli arresti Gariboldi-Grossi, il 20 ottobre 2009, Moccia accenna a Ponzoni di accertamenti in corso sulle assunzioni della Provincia di Monza e Brianza e di indagini sugli appalti nel Comune di Desio, senza destare nell'interlocutore (manifestamente disinteressato alle questioni) alcun allarme. Da nessuna telefonata, secondo l'appellante, si trarrebbe prova della rivelazione da parte di Moccia di notizie inerenti alle indagini su Perri condotte nell'ambito del procedimento "Infinito" della DDA di Milano, su cui stavano lavorando i Carabinieri di Desio. Moccia avrebbe semplicemente riferito notizie apprese da Battistelli in ordine a un'indagine che non aveva in carico personalmente.

L'appellante non nega i tentativi insistenti di Sossio Moccia di contattare Ponzoni e le richieste di denaro nei suoi confronti (anzi, riconosce che *"tutti questi incontri voluti da Moccia non sono altro che una scusa per dire "Guarda, ho bisogno, prestami cento euro, centocinquanta euro"*); né nega l'effettiva rivelazione di notizie relative ad indagini riservate da parte di Moccia (quelle in corso sulle assunzioni della Provincia di Monza e Brianza e sugli appalti al Comune di Desio).

Contesta, tuttavia, che sia stata acquisita prova di quanto il capo di imputazione addebita al brigadiere dei Carabinieri, ossia di aver riferito di indagini svolte nel procedimento "Infinito" su Perri, in carico alla DDA di Milano, su cui stavano lavorando i Carabinieri di Desio; eccepisce, altresì, che non è stata fornita prova della effettiva esistenza di un'indagine relativa ad accertamenti sulle assunzioni nella Provincia di Monza e Brianza e sugli appalti nel Comune di Desio.

Ebbene, riguardo al contenuto delle accuse, va osservato che il capo di imputazione ha un oggetto più ampio di quanto gli attribuisce la riduttiva lettura difensiva; addebita, infatti, a Sossio Moccia (Brigadiere dell'Arma dei CC in servizio presso la stazione dei CC di Seregno) e a Vincenzo Battistelli (agente di P.L. addetto alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Monza) il compimento di *"atti contrari ai propri doveri d'ufficio consistiti nel rivelare a PONZONI Massimo e a PERRI Rosario notizie segrete relative in particolare all'esistenza di indagini preliminari nei confronti di PERRI Rosario (nell'ambito dell'indagine c.d. Infinito seguita tra l'altro dai CC di Desio e diretta dalla DDA di Milano nell'ambito del proc.to n. 43733/06 rgnr) ricevendo*



quale corrispettivo somme di denaro non quantificate nel loro esatto ammontare". La propalazione illecita, pertanto, ha ad oggetto **"notizie segrete"**; notizie segrete che **"in particolare"** riguardano Perri, nell'ambito dell'indagine c.d. Infinito, ma non si esauriscono necessariamente in quelle.

Quanto alle informazioni fornite da Moccia a Ponzoni in ordine agli *"accertamenti su nuove assunzioni che stanno facendo alla Provincia"* e al Comune di Monza *"su tutto. Su... sugli appalti... su tutto"* (cfr. telefonata n. 918 in entrata alle ore 12.02 sull'utenza di Moccia dall'utenza fissa 0269018584), le circostanze della rivelazione, che lo stesso Moccia riferisce di avere ricevuto da **persona sicuramente qualificata ad averle** (Battistelli, in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura di Monza), il **grado di dettaglio** fornito, la **circospezione** e la **preoccupazione** con cui Moccia se ne fa latore presso Ponzoni, **l'immediato appuntamento** che Ponzoni prende con Moccia e con lo stesso Battistelli e l'altrettanto immediato appuntamento che cerca di concordare tra i predetti e Rosario Perri (appuntamenti ammessi anche da Moccia, nel corso del suo esame dibattimentale²⁰) sono tutti elementi che convincono della effettiva esistenza di indagini riservate e della attendibilità della propalazione.

²⁰ Cfr. esame ex art. 210 c.p.p. di Sossio Moccia, ud. 17.7.2013, pp. 26 e ss.. Moccia riferisce che il 10 ottobre si era incontrato con Battistelli, che gli aveva chiesto se aveva la possibilità di fare lavorare suo nipote: *"... adesso non mi ricordo bene, una persona. Io adesso, leggendo gli atti, mi aveva detto che era il nipote, io pensavo che era il cognato, una persona che aveva bisogno di lavorare, se avevo un qualche... una qualche possibilità, siccome io avevo delle conoscenze, di far lavorare questo ragazzo... Io glielo avevo detto "Guarda, sì, io conosco a Massimo Ponzoni" che lui lo conosce, gliel'avevo detto quel giorno là, "puoi passare a parlare con lui e vedere se riusciamo a fargli avere qualche posto di lavoro". E lui in quel contesto a me mi aveva detto che c'erano dei controlli da parte della Procura, che si riferiva all'assunzione alla Provincia di Monza e Brianza, e dei controlli al Comune di Desio, e basta, ma non è che mi ha riferito altre cose... Non è stato proprio chiaro nei controlli, ha detto solo che ci sono dei controlli da parte della Procura... Perché lui mi diceva che se qualcuno l'aiutava lui poteva riferire qualcosa, però io non ho voluto...ho detto "Va beh, ti farò avere un appuntamento, poi vediamo".* Moccia riferisce anche di aver visto Ponzoni agitato (avevano arrestato una sua amica quello stesso giorno) e di averlo messo *"in guardia"* da certi personaggi, che era meglio che lui, essendo una persona politica e influente, di stare un attimino lontano". Dopo di ciò *"lui aveva chiamato a Perri per avere un incontro con Battistelli (inc.) al Parco delle Groane che non poteva venire. Lui ha detto "Guarda che ci sono due persone, due amici che ti vogliono parlare". Ma non ero io che volevo parlare ma doveva parlare Battistelli"*.

Sul punto non può che farsi rinvio all'accurata analisi delle conversazioni in stretta sequenza intercorse il 19.10.2009 tra Moccia, Cascardo e Battistelli e tra Moccia e Ponzoni, nonché di quelle, ancora più serrate, tra Moccia e Ponzoni e tra Ponzoni e Perri del giorno seguente (pp. 176-180). Il Tribunale interpreta logicamente il significato delle conversazioni, valutandone unitariamente contenuti, toni, circostanze e desume correttamente la rivelazione di notizie segrete non solo dagli espressi cenni che alle indagini in corso fa Moccia nella telefonata n. 918, ma anche dall'urgenza e necessità di conversare su linee "sicure" (l'utenza fissa in uso a Ponzoni presso gli uffici della Regione), di fissare immediatamente appuntamenti per parlarsi di persona (così, in particolare, per l'incontro tra Moccia, Battistelli e Ponzoni presso l'hotel dei Giovi di Cesano Maderno), dalla precipitazione e circospezione con cui Ponzoni - mentre è ancora a colloquio con Moccia e Battistelli - chiama Perri e gli preannunzia la visita dei "due amici" per "salutarlo" .

E' poi utile ricordare, in replica alle doglianze difensive (circa il fatto che Moccia avrebbe riferito in relazione ad un'indagine che non aveva in carico personalmente), che il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia debba rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, abbia l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49600 del 19/11/2015, Magliano, Rv. 265698).

Anche la corrispettività tra le elargizioni in denaro di Ponzoni a favore di Moccia e la rivelazione di notizie riservate è ben argomentata nella sentenza appellata. Il Tribunale, infatti, mette plausibilmente in relazione la violazione del segreto e la corresponsione in più occasioni di somme di denaro da parte di Ponzoni a Moccia (pp. 180-181). A conferma del sinallagma corruttivo, evidenzia altresì che, nella conversazione n. 918 del 20.10.2009 (sull'utenza "sicura" di Ponzoni), alla disponibilità di rivelare indebitamente informazioni circa notizia coperte da segreto investigativo Moccia accompagna un'esplicita richiesta di denaro, con espresso riferimento a un precedente contatto nel corso del quale Ponzoni avrebbe richiesto qualcosa e avrebbe manifestato la intenzione di corrispondere qualche importo anche modesto (*"...MOCCIA:E poi... eeeh... Massimo, tu m'avevi chiesto... tu m'avevi detto che in settimana*



mi davi qual cosina, che ho... ho bisogno. MASSIMO: Sì, ma oggi non ce la faccio, cioè... Domani..."; sul punto, cfr. p. 179 sent. appellata).

Altrettanto convincenti sono i motivi per cui il Tribunale reputa non credibili le prospettazioni difensive. La completezza e la correttezza delle argomentazioni del primo giudice - che già confutano le obiezioni oggi riproposte dall'appellante - esimono dal ripeterne i contenuti (si fa rinvio, al riguardo, alle pp. 175-177 e 180-182 della sentenza appellata). E' sufficiente aggiungere che, nel contesto dei rapporti autonomamente e direttamente intercorsi tra Moccia e Ponzoni, appare poco plausibile e riduttiva la versione difensiva, che vorrebbe confinare i contatti tra i due alla cedevolezza di Ponzoni di fronte alle richieste di denaro indirizzate da Moccia a Pronesti. E ciò non solo per la scarsa plausibilità di erogazioni reiterate e, dal punto di vista di Ponzoni, senza giustificazione alcuna (Ponzoni fa riferimento a un non meglio specificato "*rapporto*" che Pronesti aveva con la figlia di Moccia: rapporto non provato in dibattimento e, per come dedotto, insufficiente a giustificare erogazioni a fondo perduto da parte di Ponzoni²¹), ma anche per le circostanze di tali "erogazioni" (effettuate direttamente da Ponzoni, in occasione di incontri personali con Moccia e non mediate da Fabio Pronesti) e per le contraddizioni che affliggono le versioni di Ponzoni, Moccia e Pronesti

²¹ Cfr. dichiarazioni spontanee Massimo Ponzoni (ud. 24.10.2012 p. 40-41), a proposito della vicenda e del suo collaboratore Fabio Pronesti: ***“Era lui che aveva rapporti di amicizia con questo signor Moccia, questo Maresciallo dei Carabinieri, che mi ha fatto incontrare, e il motivo dell'incontro, che sono state due o tre volte, è che ho scoperto che la figlia del signor Moccia aveva fatto, durante la campagna elettorale del 2005, presso uno dei miei comitati elettorali, nelle ultime due settimane, un servizio tipo di call-center o di fare alcune telefonate. Quindi lui mi ha chiamato e la ragazza in questione era proprio di trovare la possibilità di una sistemazione di lavoro alla figlia. E lì mi chiese se potevo parlare o avevo parlato con il Geometra Perri, che era Assessore al personale della Provincia di Monza e Brianza, in qualche modo si poteva assumere. Io gli dissi che la Provincia non era in previsione di assumere nessuno, potevo guardare eventualmente in qualche società privata, se qualcuno aveva bisogno. Questo era quanto. Io l'ho conosciuto, l'ho visto nella mia vita due o tre volte, ma sempre perché avevo questo mio collaboratore che aveva rapporti, ed ho scoperto che la figlia praticamente aveva collaborato con la mia campagna elettorale nel 2005. Un'altra cosa che mi disse la prima volta che l'ho incontrato, la seconda, “Mia figlia lavorò per te tre anni fa, adesso ha avuto un bambino, se puoi darmi una mano in qualche modo per...”.***
Ecco, le dirò anche una cosa, ancora, in più: che il rapporto tra il mio collaboratore, Fabio Pronesti, e il signor Moccia era tale che chiese un prestito quel giorno davanti a me, di 100/150 euro, al mio collaboratore, Pronesti, e io glieli ho dati io direttamente a Pronesti perché avevano proprio un rapporto di amicizia, con la figlia penso più che altro che con lui. Quindi io l'ho visto nella mia vita due/tre volte e il primo motivo era la ragazza in questione, era di trovare un posto di lavoro. Grazie.”

su motivi dei contatti reciproci e degli incontri con Battistelli: Ponzoni sostiene che Moccia lo chiamò per farsi aiutare a trovare un posto di lavoro alla figlia²²; Pronesti non fa cenno alla circostanza della ricerca di un posto di lavoro e parla soltanto di richieste di denaro (a lui stesso e a Ponzoni)²³; Moccia riferisce invece il contatto con Ponzoni alla necessità di trovare un lavoro a un "nipote" di Battistelli²⁴.

In conclusione, deve confermarsi la lettura critica delle risultanze probatorie proposta dal Tribunale. A fronte di una ricostruzione puntuale, dettagliata e logicamente inoppugnabile, non solo in punto di fatto ma anche nelle conseguenti valutazioni giuridiche, la difesa ripropone una diversa interpretazione delle telefonate intercettate e dei rapporti tra Ponzoni e Moccia, frammentando il compendio probatorio, appuntando l'attenzione su aspetti irrilevanti e omettendo di confrontarsi con gli argomenti decisivi che sorreggono la decisione.

11. I reati di bancarotta di cui ai capi I e P.

11.1 Le dichiarazioni di Sergio Pennati; il ruolo di amministratore di fatto di Massimo Ponzoni.

Nell'esporre i motivi di appello della difesa Ponzoni, in ordine ai reati di bancarotta di cui ai capi I e P, si è visto che gli stessi si snodano lungo quattro direttrici principali:

- contestazione del ruolo di amministratore di fatto attribuito a Ponzoni, che sarebbe fondato sulle sole, inattendibili affermazioni di Pennati nella sua lettera-testamento, prive di riscontri;
- contestazione della valenza distrattiva dei prelievi effettuati da Ponzoni, che avrebbe sì beneficiato di importi provenienti dalle

²² Cfr. dichiarazioni Ponzoni, nella nota che precede.

²³ Cfr. esame Pronesti (cfr. ud. 24.4.2013 pp. 157 e ss.): *“siccome era sempre in difficoltà Moccia, mi chiedeva sempre se gli facevo un favore, gli prestavo .. adesso non mi ricordo bene, cento, centocinquanta euro, io non ce li avevo e gli ho detto che non potevo darglieli. Allora mi aveva chiesto "Eh prova a chiedere a Massimo", ho chiesto a lui, ma Massimo era abbastanza scocciato”*.

²⁴ Cfr. *supra*, nota 20.



- società fallite, ma negli anni in cui le società erano *in bonis* e, soprattutto, sempre restituendo gli importi di cui ha beneficiato;
- estraneità di Ponzoni ai “*copiosi drenaggi*” di denaro ai danni delle società fallite, attribuibili alla responsabilità esclusiva di Sergio Pennati e dei suoi sodali (tra cui Dante Dassi);
 - estraneità di Ponzoni alla commissione dei fatti di bancarotta documentale e sua inconsapevolezza della irregolare tenuta delle scritture contabili, nella società Il Pellicano, dopo la sua cessazione dalla carica amministrativa.

Le doglianze - salvo che per la sussistenza e per l'entità di alcune distrazioni, di cui si dirà *infra* - sono infondate.

Va innanzi tutto chiarito, con riferimento all'ampio capitolo dei reati fallimentari, che la decisione del Tribunale è sorretta da una motivazione puntuale, dettagliata, saldamente ancorata sulle prove acquisite e logicamente inoppugnabile.

La sentenza fa buon governo, in diritto, dei principi che presidiano il riconoscimento delle qualificazioni soggettive previste dalle fattispecie incriminatrici in materia di reati fallimentari, spiegando razionalmente e con precisi riferimenti alle prove acquisite gli indici sintomatici della effettiva ingerenza di Massimo Ponzoni nella gestione delle società fallite (cfr. pp. 102-110 per la società Il Pellicano s.r.l.; pp. 145-149 per la società Immobiliare Mais s.r.l.).

Il primo giudice non si esime, inoltre, da un accurato vaglio delle **dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di Sergio Pennati**, precisando le ragioni per cui le stesse - nonostante talune precisioni e inesattezze - possano ritenersi attendibili (p. 102 sent. appellata):

"Sono base di partenza (ma non unica fonte di prova) alla ricostruzione di detti rapporti le dichiarazioni dell' imputato in reato connesso Sergio Pennati da ritenersi credibile, pur con le specificazioni a seguito indicate.

Va, in primo luogo evidenziato che la collaborazione di Pennati con la Procura della Repubblica e le sue conseguenti dichiarazioni dibattimentali non appaiono frutto di resipiscenza o di volontà di affrancarsi dai delitti commessi, ma scelta di “far pagare” all'ex amico quello che Pennati ha vissuto come un vero e proprio tradimento: infatti, a fronte della totale complicità dei due nell' attività lecita così come in quella illecita che, nel corso degli anni, aveva

portato Pennati anche a esporre sé e la propria famiglia a importanti impegni finanziari (fidi con le banche), nel momento del tracollo economico di tutto il castello costruito, Ponzoni lungi dall'andare in soccorso dell'amico, se ne era distaccato completamente, abbandonandolo ai suoi problemi finanziari.

Al tradimento era risposto con il tradimento e Pennati cominciava a raccontare degli intrecci politici e finanziari che li avevano visti legati per molti anni. Non si tratta di calunnie, perché Pennati nell'accusare Ponzoni accusa anche se stesso, a volte assumendosi in proprio e in via esclusiva la responsabilità per alcune condotte. Le sue dichiarazioni, pur caratterizzate da imprecisioni e non sempre propriamente puntuali, sia a causa del tempo trascorso, sia a causa della confusione patrimoniale tra le varie società riferibili a entrambi, trovano riscontri nella documentazione acquisita, nelle dichiarazioni di altri testi e, soprattutto, nelle intercettazioni telefoniche.

Ma Pennati, affatto pentito, non va oltre quanto strettamente necessario a svelare gli illeciti commessi da Ponzoni e ben si guardava dal coinvolgere in eventuali responsabilità penali coloro ai quali, ancora nel corso del processo, ha dimostrato di essere legato da sentimenti di stima e amicizia: Brambilla e Perri, da cui era stato comunque agevolato e che gli avevano garantito, come emerso nei capi a e q) dell'imputazione, la tutela dei propri interessi nell'ambito del PGT di Desio."

Si tratta di considerazioni logiche e condivisibili, non inficiate dalle allegazioni difensive. Il punto rilevante, infatti, non è l'attendibilità o meno del tanto contestato "memoriale" di Pennati (**memoriale** sostanzialmente ininfluenza nell'economia complessiva delle decisioni di primo grado e che, comunque, questa Corte **non ha utilizzato**, se non nella misura in cui i suoi contenuti siano stati oggetto delle dichiarazioni rese in dibattimento, nel contraddittorio delle parti); né la sussistenza di discrepanze o lacune nelle dichiarazioni di Pennati o il risentimento nei confronti dell'ex socio che lo indusse a collaborare con gli inquirenti (ciò di cui il Tribunale ha già dato atto). Il punto è se errori, approssimazioni o motivi di risentimento di Pennati nei confronti dell'ex socio possano avere inficiato (e in che misura) la complessiva valenza probatoria delle sue dichiarazioni dibattimentali.

Ebbene, non vi è dubbio che con tali dichiarazioni occorra confrontarsi con prudenza e attenzione, trattandosi di dichiarazioni a tratti imprecise, in alcuni passaggi contraddette da altre risultanze probatorie, specie ove l'imputato di reato connesso tenta di ridimensionare il proprio ruolo, riducendolo a quello di un mero "faccendiere" agli ordini di Ponzoni.



E' altrettanto indubbio, tuttavia, che lo stesso Pennati, nell'accusare Ponzoni, accusa anche se stesso di gravi reati e, nel fornire dati riguardanti le distrazioni (ad esempio a proposito delle "sovralfatturazioni" di AR.CO.), non nasconde l'approssimazione delle sue stime, spiegandola plausibilmente con la difficoltà di mandare *"a memoria"* l'accaduto (cfr. ud. 25.7.2012: p. 16: *"sono sempre andato a memoria a scrivere il mio memoriale, è un gioco di parole ma l' ho scritto a memoria"*).

Deve del resto convenirsi che è assai difficile, se non impossibile, una ricostruzione analitica e precisa delle distrazioni, in un sistema improntato alla generale confusione patrimoniale e al disinvoltato saccheggio dei conti sociali, per tamponare le più svariate esigenze (di altre società, di Pennati e Ponzoni o degli altri due *ex* soci, Cattaneo e Pozzi: cfr. Pennati, ud. cit. p. 14).

Significativa e genuina - per i suoi disarmanti contenuti - è la confessione di Pennati in ordine a tale inveterato costume:

"TESTE PENNATI – Si prelevavano i soldi perché c'era la necessità di prelevarli confidando che poi ci saliranno gli utili e eventualmente coprirli... TESTE PENNATI – Necessità di far fronte alle spese che si... PRESIDENTE – Di qualunque tipo? TESTE PENNATI – Sì, sì, che si presentavano. Non so, posso fare un esempio, un altro esempio: Farina Grafiche è stato uno dei fornitori principali della campagna elettorale, certamente che andava pagato, la campagna elettorale del 2005, nel 2005 Farina Grafiche ha fatto due fatture, però siccome la sua spesa è stata veramente importante nel 2006 bisognava pagarlo questo qua, una volta da me, una volta viene da Ponzoni, ho detto: "Qua cosa facciamo?", "Guarda possiamo prelevare i soldi da lì?" questo è un bisogno... Io ho fatto... Questa è una necessità e noi la prendiamo e lo paghiamo" (cfr. ud. 11.9.2012, p. 165).

Plausibile è anche la spiegazione che fornisce sul raccoglitore di documenti sequestrato presso il suo studio e sulle ragioni della sua formazione, a distanza di anni dai fatti (la *"cartellina rigida colore blu"* prodotta dal P.M. sub doc. 74, sequestrata dalla G.d.F. in data 21.1.2010, contenente fatture e altri documenti riguardanti spese addebitate a varie società facenti capo a Ponzoni e a Pennati, sostenute - almeno in parte - per finanziare la campagna elettorale di Ponzoni). A proposito di tali documenti, l'imputato in procedimento connesso riferisce:

"Dunque, in questo contenitore, che io ho predisposto successivamente alla campagna elettorale, ho predisposto - non lo so - se **un paio di anni dopo, perché non ne**

venivamo a parte - diciamo - di parta, gran parte del rimborso spese fatte per conto del signor Ponzoni. Cosa riguarda questo? Queste sono - io leggo - Farina Grafiche, Bimage, S.A.D., Oltrepassare, Farina. Allora, queste sono nient'altro che tutte le fatture, ma non solo la Piesse Studio, perché anche altre società hanno fatto questi pagamenti, di **spese sostenute per la campagna elettorale di Ponzoni e pagate**" (cfr. ud. 25.7.2012 p. 108).

In altri termini, a distanza di tempo, quando la crisi finanziaria attanaglia le società e occorre fare il punto della situazione, per ricostruire fatti e responsabilità del dissesto societario, Pennati, non venendo più a capo delle spese effettuate negli anni, cerca di fare ordine e raccoglie in un contenitore fatture e documenti ascrivibili alla campagna elettorale di Ponzoni.

Di fronte a simili indicazioni e, soprattutto, di fronte a dati documentali di tale precisa concludenza (basti guardare all'oggetto di alcune fatture, quali *"ristorante 50 coperti"* o alle copia di assegno all'ordine di *"Forza Lombardia"* o agli atti di transazione contro *"In Evento"* per il mancato pagamento delle fatture messe per la *"realizzazione della campagna elettorale per le elezioni regionali del candidato Massimo Ponzoni"*: cfr. verbale di sequestro G.d.F Paderno Dignano in data 21.1.2010, cit.), appare evidente **l'attendibilità delle dichiarazioni di Sergio Pennati**, nonostante i motivi di rancore verso Ponzoni che lo indussero inizialmente a collaborare con gli inquirenti: l'imputato in procedimento connesso giustifica razionalmente le inesattezze sui dati di dettaglio (che, a memoria e dopo lungo tempo, è obiettivamente impossibile ricordare con precisione); fornisce una credibile versione delle sue iniziative di riordino dei documenti a distanza di anni dai fatti (considerata la generale e comune trasandatezza nella gestione delle società facenti capo a lui e a Ponzoni), senza che da ciò possa desumersi (come vorrebbe la difesa Ponzoni) prova di un intento calunniatorio ai danni del coimputato; chiama in correità l'ex-socio accusando in primo luogo se stesso; reitera con fermezza e coerenza il contenuto essenziale del suo racconto, relativo alle modalità di gestione delle società facenti capo a lui e a Ponzoni, al tipo di contributo apportato da quest'ultimo, alle disinvolute prassi distrattive adottate nella conduzione degli affari sociali; fornisce documentazione e registrazioni che confermano incontrovertibilmente la sua versione.



Sulla valenza probatoria delle registrazioni di Pennati (a confutazione delle allegazioni difensive) si tornerà *infra*, nel trattare dei fatti di bancarotta patrimoniale ai danni della società Il Pellicano (cfr. paragrafo 11.2.3). Merita qui evidenziare, invece, che il racconto di Pennati trova puntuale conferma non solo nella documentazione da lui conservata e prodotta, ma anche nella documentazione sequestrata dalla G.d.F. presso l'abitazione di Laura Pennati (cfr. p. 104 sentenza appellata, a proposito - ad esempio - della mail indirizzata a Pennati, con cui si dispone espressamente di fatturare spese elettorali di Ponzoni a carico delle società del "gruppo", mascherandone il reale oggetto).

Non è vero, poi, che Pennati giustifichi tutte le distrazioni con la "campagna elettorale" (secondo quello che la difesa di Ponzoni definisce uno "*stucchevole refrain*": cfr. p. 299 appello).

Pennati ha ben presente la distinzione fra le spese ascrivibili alla "campagna elettorale" per le Regionali del 2005 e altre spese che, pur essendo estranee all'oggetto sociale, non riguardavano alcuna "campagna elettorale". Basti considerare quel che riferisce a proposito delle spese per la serata in occasione delle festività natalizie del 2007, all'autodromo di Monza (a cui partecipò lo stesso Pennati) : "*No, ma non più la campagna elettorale questa, questa - diciamo - per tenere gli ottimi rapporti con tutti gli elettori*" (cfr. ud. 25.7.2012 p. 122-124).

Non solo: nel suo esame dibattimentale (ud. 25.7.2012 pp. 33 e ss.) l'imputato in procedimento connesso puntualizza che molte spese furono pagate anche *dopo* la chiusura della campagna elettorale, sino ai primi mesi del 2006. E tanto ribadisce anche in sede di controesame (cfr. esame Pennati, ud. 12.9.2012: "*la cartellina è là, le spese sono state fatte nel 2005 – 2006 – 2004, è là con l'indicazione di tutte le spese*").

Importante riscontro delle veridicità di quanto riferito da Pennati giunge dallo stesso Massimo Ponzoni.

Questi, nel corso del sofferto confronto con Pennati, alla presenza di Franco Riva e di Laura Ponzoni, in data 26.3.2009 - al momento della resa finale dei conti, quando ormai le società sono al tracollo - ammette che una parte delle fuoriuscite finanziarie dalle società immobiliari furono destinate alla sua campagna elettorale (cfr. registrazione

ambientale del 26.3.2009 REC 006, p. 74 trascriz. Nava: "*Va bene. La mia campagna elettorale...*"). Ancor più esplicito è durante l'incontro con Pennati e Renzo Dassi, mediato dal "paciere" Rosario Perri, organizzato per trovare una composizione ai loro contrasti e ricostruire le causali delle movimentazioni finanziarie che hanno condotto al dissesto; Ponzoni e Pennati cercano di sminuire le proprie responsabilità e si accusano reciprocamente: Ponzoni riconosce di avere attinto alle casse sociali per finanziare la sua campagna elettorale, pur relativizzando la portata delle distrazioni (cfr. registrazione *file* REC 001, p. 125: "*No, dico... no dico perché c'è 'sta... fatto qua della campagna elettorale, sempre che si dice che 'sta campagna elettorale... e la campagna elettorale ha avuto un costo, però di fatto tante cose son state fatte, ma tante*"). Nella memoria del 9.2.2012, poi, ammette che tra i beni della fattura n. 24 del 21.12.2006, avente a oggetto articoli del negozio "*Insieme-argenteria-cristalleria-porcellane-lista nozze*" (distrazione contestata al capo I -1 punto XV) fosse compreso un regalo destinato all'allora Presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Non è trascurabile, in proposito, che la fattura sia stata emessa molto dopo la chiusura della campagna elettorale e per scopi che, all'evidenza, non avevano nulla in comune con l'oggetto sociale de Il Pellicano e molto, invece, con la carriera politica di Ponzoni: a conferma, ancora una volta, della sostanziale attendibilità di Pennati, quando ascrive gran parte delle uscite delle società fallite alla "campagna elettorale" (*rectius*: alla carriera politica) di Ponzoni²⁵.

Quanto alla **sistematica commistione di interessi privati e sociali nella gestione delle società immobiliari**, alla **confusione patrimoniale e all'assoluta permeabilità delle finanze delle società**, non solo nei rapporti le une con le altre, ma anche nei rapporti con i singoli soci (Pennati e Ponzoni in particolare), va ribadito che le dichiarazioni di Pennati sono significativamente corroborate dalla documentazione

²⁵ Cfr. I.R.C. Pennati, ud. 25.7.2012, pp. 119-120; il P.M. esibisce a Pennati l'allegato 5 alla informativa 8 novembre 2010 (doc. 490 produz. P.M., oggetto della contestazione di cui al capo I-1 punto XV); Pennati: "*Questa è una fattura dell'insieme Roberto Viganò, alla società Il Pellicano. sì, questa me la ricordo bene, me la ricordo bene perché quando siamo andati ad acquistare non tutti questi articoli, perché abbiamo acquistato un articolo solo, sono andato ad acquistare in questo negozio insieme a Ponzoni, e insieme a un'altra persona, di cui avevo già ri ferito, che mi è stata presentata come l'assistente del governatore Formigoni. Ponzoni mi ha detto "lo devo fare un regalo al governatore, questa cristalleria, un vaso, qualcosa del genere, lo possiamo pagare?", ho detto "Con cosa lo paghiamo?", "Adesso lo paghiamo con il Pellicano". Questi qua mi hanno fatto la fattura, gli ho dato l'assegno di diecimila euro*"



sequestrata (quella cui si è fatto cenno, ma anche quella afferente al c.d. "conto calderone", intestato alla nonna di Ponzoni, su cui confluivano provviste provenienti anche da Pennati e destinate alle più disparate esigenze: cfr., sul punto, pp. 104-105 della prima sentenza) e dalle intercettazioni telefoniche (si fa rinvio, ancora una volta, a quanto esposto in sentenza, a p. 104). A dimostrazione dell'esistenza di un **accordo spartitorio tra Pennati e Ponzoni**, si richiama anche quanto già esposto dal Tribunale (pp. 108-109 sent. appellata) sulla gestione finanziaria di Pennati e sull'utilizzo dei suoi conti correnti personali, alimentati con denaro distratto dalle società immobiliari, per utilità personale dello stesso Pennati, di Ponzoni e anche per finanziamenti a favore della società Il Pellicano, contabilmente attribuiti a Ponzoni.

In conclusione: le ragioni della collaborazione con gli inquirenti di Sergio Pennati non intaccano l'attendibilità generale del dichiarante e la veridicità di quanto egli riferisce in ordine alle modalità di gestione delle società fallite, improntate alla confusione patrimoniale e all'utilizzo spregiudicato delle casse sociali come "bancomat" per le esigenze personali di Pennati e di Ponzoni. Il tentativo di Pennati di ridimensionare il proprio ruolo, quale mero "faccendiere" di Ponzoni, esecutore delle sue determinazioni, di circoscrivere o financo nascondere la destinazione in suo esclusivo favore di talune spese - motivo ricorrente di doglianza nelle censure della difesa di Ponzoni - non scardina l'asse portante dell'impianto accusatorio.

Ciò che rileva, infatti, per l'affermazione della responsabilità di Ponzoni nelle condotte di bancarotta fallimentare contestate, è **l'esistenza di un accordo fra lui e Pennati nell'adozione della descritta modalità di gestione del patrimonio e delle finanze societarie, quale che fosse la destinazione finale delle risorse drenate dalle casse sociali e a prescindere dall'ammontare delle distrazioni di cui ciascuno dei correi abbia personalmente beneficiato.**

In tale prospettiva, **diviene sostanzialmente irrilevante anche la questione del riconoscimento, in capo a Massimo Ponzoni, della qualifica di amministratore di fatto**, considerato che, **quand'anche tale qualifica venisse esclusa, sussisterebbero comunque tutti i presupposti per configurare un concorso dell'imputato quale extraneus nel reato contestato.**

Si palesa, allo stesso tempo, **l'infondatezza dei motivi d'appello facenti leva sulla pretesa estraneità di Ponzoni ai "copiosi drenaggi" operati da Pennati**: quale che fosse la sua ingerenza nell'attività tipica dell'amministrazione sociale, è indubbio che Massimo Ponzoni fece sistematicamente "cassa" con i soldi delle società; Pennati si prestò al gioco e lo assecondò, traendone egli stesso vantaggio. Anche le distrazioni materialmente effettuate da Pennati, nel proprio esclusivo vantaggio, facevano parte di un più generale accordo tra i soci, per cui ciascuno poteva attingere alle risorse finanziarie della società (non solo della Pellicano e di Mais, ma anche delle altre società immobiliari, quali SM Piermarini e La Perla), nella vaga e incerta prospettiva che poi i conti sarebbero stati "sistemati"; e ciò in una totale confusione di patrimoni (delle società e dei singoli soci), senza alcuna contabilità (neanche "in nero") che tenesse traccia puntuale delle frenetiche movimentazioni effettuate ai più diversi titoli e ricorrendo anzi alla falsificazione contabile, con annotazioni di fatture per operazioni inesistenti o a sovrappatture per giustificare uscite non correlabili all'interesse sociale²⁶.

²⁶ Pennati, nel corso del controesame, fornisce un'efficace sintesi delle modalità di sistematica spoliazione delle casse societarie e dell'immanente controllo esercitato da Ponzoni sulle risorse finanziarie del gruppo (cfr. ud. 11.9.2012 pp. 168 e ss.): *"... A Ponzoni non fregava niente della gestione delle società, a Ponzoni interessava solo avere i soldi quando me li chiedeva, quando io ho cominciato a dirgli: "Guarda che i soldi non ce ne sono più, qua abbiamo dei problemi e dobbiamo sistemare", da quel momento in poi Ponzoni ha cercato altre strade per poter procurarsi dei soldi, il faccendiere di Ponzoni è inteso in questo senso, a lui interessava solo quando mi chiedeva mille, dieci o cento se glieli davo. Io gli davo dieci ero bravo, gli dicevo: "Non posso darteli" non sono bravo, fine, si andava da un'altra parte....e lì cominciavano poi i problemi, come arrivavano i problemi quando non potevo pagare Argentino Coccozza... Che non gli davo i soldi "ma come, ma perché? Ti trovo una banca che te ne dà di più", "No Massimo, non è il problema della banca che mi dà più soldi, qua il problema è di sistemare quello che abbiamo", "ma no, ma non preoccuparti, tanto poi dopo io sistemo" così è sempre funzionato, come funzionava con... Ho tutta una serie di telefonate... Trovava un altro lavoro da fare, lui magari si occupava come mi ha prospettato anche per Il Pellicano, lui cercava magari un'altra iniziativa immobiliare, se la trovava si faceva finanziare l'iniziativa, con quei soldi sistemavamo quella precedente e si andava su quella nuova.... E cosa mi ha prospettato per Il Pellicano? "non preoccuparti, adesso facciamo un altro lavoro, con quest'altro lavoro tiriamo dentro anche Giorgio Pozzi che è l'altro socio, vedrai sistemiamo gli altri due e poi andiamo avanti così e facciamo il prossimo", questo era, io non potevo pagare suo cognato andando avanti e io non pago suo cognato, viene suo cognato, viene sua moglie e poi viene lui: "No, ma paga Argentino", "se non ho i soldi come faccio a pagare Argentino?" il discorso è questo qua."*



Massimo Ponzoni, in siffatto contesto, risponde dei fatti di bancarotta per il contributo consapevole e volontario fornito alla loro commissione, anche a prescindere dal riconoscimento di una sua carica amministrativa di fatto. Risponde non solo per le distrazioni a suo diretto e personale vantaggio, ma anche per le distrazioni effettuate da Pennati a proprio esclusivo vantaggio: concordando con questo la facoltà di mutuo e indiscriminato accesso alle risorse delle società per scopi estranei all'oggetto sociale e garantendo l'omissione, da parte propria, di qualsivoglia censura di tale disinvoltata prassi, egli determinò (nel caso di distrazioni a suo vantaggio) o rafforzò (nel caso di distrazioni a vantaggio di Pennati) i propositi delittuosi del correo, sia con riferimento alle materiali distrazioni, sia con riferimento alle connesse alterazioni e omissioni nelle scritture contabili (strettamente funzionali all'occultamento delle distrazioni); e tanto fece nella perfetta consapevolezza - derivatagli dall'approfondita conoscenza della operatività sociale, che aveva egli stesso costruito nel tempo - del depauperamento del patrimonio sociale, ai danni dei creditori, prodotto da tale illecita condotta.

Ma vi è di più.

Questa Corte ritiene comunque **infondate** le doglianze difensive circa l'attribuzione a Massimo Ponzoni della **qualifica di amministratore di fatto**.

Come chiarito dalla giurisprudenza del Corte di Cassazione, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; tuttavia, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale

o disciplinare (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

Nel caso di specie, sono stati accertati una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a dimostrazione di un'**apprezzabile, effettiva e continuativa ingerenza di Ponzoni** nella gestione delle società fallite.

Tali elementi sono stati puntualmente illustrati nella sentenza di primo grado e prescindono dalle contestate affermazioni di Pennati nella sua lettera-testamento. Se ne darà conto nei paragrafi seguenti (par. 11.1.1 e 11.1.2), replicando agli argomenti della difesa e integrando con ulteriori considerazioni la motivazione del Tribunale, trattando separatamente delle due società oggetto dei fatti di bancarotta contestati ai capi I e P.

Si affronteranno in seguito le censure riguardanti gli specifici fatti distrattivi contestati (par. 11.2 e 11.3); in tale sede, si confuterà anche l'argomento difensivo, sopra richiamato, riguardante la valenza distrattiva dei prelievi effettuati da Ponzoni, per effetto delle asserite "restituzioni" delle somme o della loro "compensazione" con i crediti vantati nei confronti delle società fallite (cfr. par. 11.2.2 per la società Il Pellicano e par. 11.3 per la società Immobiliare Mais).

Da ultimo, si risponderà ai motivi d'appello concernenti le bancarotte documentali (par. 11.4).

11.1.1 Il ruolo di Massimo Ponzoni nella Pellicano s.r.l.

La società Il Pellicano s.r.l. viene costituita il 18.9.2003 (non il 19.3.2003, come annotato per errore nella prima sentenza) e ha ad oggetto "*l'acquisto, l'alienazione, la locazione e le permuta di beni immobili, la loro costruzione e ristrutturazione*"; viene dichiarata fallita il 12.1.2010, con uno stato passivo di € 5.715.954,00 (di cui Ponzoni risulta avere risarcito 100.000 euro, come da transazione con gli organi fallimentari).

Il capitale sociale, alla data della costituzione, è suddiviso tra i soci Pennati Sergio (30%), Ponzoni Massimo (17,5%), Pozzi Giorgio (17,5%), Buscemi Massimo (17,5%) e Gariboldi Rosanna (17,5%). Dopo



un aumento del capitale sociale da 10.000,00 a 100.000,00 euro deliberato il 29.12.2006, le percentuali delle rispettive partecipazioni restano invariate sono al 30.7.2009, quando Ponzoni acquista le quote dei soci Pozzi, Buscemi e Gariboldi. Il capitale sociale risulta a questo punto così suddiviso: 70% a Ponzoni Massimo e 30 % a Pennati Sergio. La quota di Ponzoni viene ceduta il 7.10.2009 a Brianza Fiduciaria s.r.l. di cui era socio e procuratore speciale Riva Franco.

Nell'amministrazione della società si avvicendano Ponzoni Massimo (dalla costituzione, il 18.9.2003 al 9.3.2006), l'imputato in reato connesso Pennati Sergio (nominato il 31.1.2006, subentra dal 9.3.2006 e permane in carica fino al 17.10.2009), Bonetti Claudio (socio anche di Piermarini) dal 17.10.2009 al 19.12.2009 e, quindi, l'imputato di reato connesso Fortis Edoardo quale liquidatore (dal 19.12.2009 al fallimento), soggetto individuato dallo studio legale civilista incaricato da Ponzoni.

Ponzoni, quindi, fu socio della Pellicano s.r.l. fino al 7.10.2009, quando – a soli tre mesi dal fallimento – cedette la sua quota a una società fiduciaria di cui era socio e procuratore speciale il suo consulente, Franco Riva. Ne fu altresì amministratore di diritto dalla costituzione al 31.1.2006.

Nonostante la limitazione temporale della carica amministrativa formalmente rivestita, vi è chiara evidenza del **permanente dominio esercitato da Ponzoni sull'impiego delle risorse finanziarie della società e di una sua effettiva e non occasionale ingerenza nello svolgimento dell'attività tipica della società** (così, in particolare, per l'attività di compravendita degli appartamenti costruiti a Cabiato).

Concludenti, in tal senso, le seguenti circostanze:

– **l'utilizzo della società quale “banca personale” per le più disparate esigenze proprie o delle altre società a lui riferibili** (cfr. specifici fatti di distrazione di cui al capo I-1). Sul punto, oltre a quanto detto sopra (e ancor più diffusamente dal Tribunale), merita evidenziare che l'utilizzo da parte di Ponzoni, per finalità estranee agli scopi sociali, di risorse finanziarie della società non è neppure contestata dalla difesa appellante, che assume tuttavia la restituzione delle somme prelevate in data anteriore al fallimento. Si spiegherà *infra* che tale prospettazione non

inficia l'impianto accusatorio; preme qui ribadire, invece, che il dominio manifestato da Ponzoni sulle risorse finanziarie e la sua ingerenza continuativa sul loro impiego sono espressione evidente dell'esercizio, da parte da parte sua, di una delle attribuzioni tipiche dell'amministratore societario;

– **l'attività svolta dalla società, che si era occupata, di fatto, esclusivamente della costruzione e della vendita di appartamenti di una palazzina in Cabiato, attività mantenute saldamente nelle mani della famiglia Ponzoni** (della costruzione, infatti, era stato in caricato il cognato dell'imputato Argentino Cocozza, marito della sorella Laura Ponzoni e fratello della moglie Annamaria Cocozza). La difesa si duole, al riguardo, del fatto che il Tribunale abbia fatto derivare la responsabilità gestionale di Ponzoni dal fatto che la moglie Annamaria Cocozza, *“agente immobiliare”*, si era occupata delle vendite di qualche appartamento. L'appellante dimentica, tuttavia, che il coinvolgimento effettivo di Ponzoni, per il tramite della moglie, trova conferma nella deposizione del teste Giaffreda Riccardo, uno degli acquirenti delle unità immobiliari del cantiere di Cambiate (cfr. ud. 20.3.2013, p. 15): *“io ho sempre e solo visto Anna Maria Cocozza, sempre e solo lei”*; e quando il difensore di Ponzoni gli chiede se sapesse a che titolo intervenisse Anna Maria Cocozza nelle trattative, il teste risponde (*ibidem*, p. 16): *“In qualità di moglie di Ponzoni”*; a domanda del Presidente, che gli chiede se sapesse che ruolo aveva Ponzoni, precisa: *“Era socio in realtà, io Ponzoni non l'ho mai visto... io so che la Anna Maria Cocozza tutte le volte che chiedevo qualcosa mi diceva "Devo parlarne con mio marito", quindi immagino che alla fine era il decisore di tutto, secondo me, per quel che ho capito”*.

– **il comportamento tenuto da Ponzoni al momento del conclamato dissesto della società**, allorché, pur privo di cariche formali, acquistava tutte le quote sociali, ad eccezione di quelle di Pennati, e incaricava Riva dell'analisi della situazione economico-patrimoniale della società (cfr. testi Gariboldi e Buscemi). La difesa contesta la valenza indiziaria di tale circostanza, sostenendo che Ponzoni agì nella sua qualità di socio: venuto a conoscenza dello stato di crisi della società e preoccupato per le sue sorti, si impegnò per ripianare le perdite e cercare compratori e finanziatori, prestando garanzie personali; ciò non vale, secondo l'appellante, a trasformarlo in *“vero dominus”* della società.



La prospettazione difensiva, tuttavia, parcellizza e isola la circostanza dal suo contesto: è vero, infatti, che lo sforzo di trovare una soluzione alla crisi societaria potrebbe di per sé rappresentare un elemento neutro (spiegandosi con l'interesse del socio a mantenere il valore della sua quota); nel caso di specie, però, caratteristiche e contesto dell'intervento di Ponzoni rendono chiara la sua posizione dominante all'interno della compagine sociale e la sua influenza sulle determinazioni degli amministratori formali. Massimo Ponzoni, infatti, non si limitò ad azioni da tutela della sua partecipazione azionaria (formalmente del solo 17,5%), ma rilevò le quote di tutti gli altri soci (tranne Pennati), giungendo al 70% del capitale; assunse un professionista (Franco Riva) e intavolò serrate "trattative" con Pennati per cercare di "salvare" la società; mantenne costanti e stretti rapporti con Franco Riva anche dopo il trasferimento delle quote a Brianza Fiduciaria s.r.l. (cfr. intercett. 27.10.2009 n. 14105); fece subentrare a Pennati, nel ruolo di amministratore sociale, la "testa di legno" Claudio Bonetti (cfr. ammissioni dello stesso Ponzoni nel suo interrogatorio in data 9.2.2012, sul ruolo di suo "*prestanome di fiducia*" di Bonetti; cfr. altresì l'intercettazione 11.12.2009 tra Riva e Ponzoni, nonché la deposizione del curatore fallimentare dott. Tilatti, ud. 12.12.2012, pp. 71-72, sulla palese incapacità di Bonetti, un artigiano presentatosi al colloquio con il curatore con i "*pantaloni imbrattati di pittura*", ad amministrare la società; anche la difesa dà per pacifico che il signor Bonetti sia stato nominato amministratore della società quale suo prestanome: cfr. p. 304 atto d'appello); indicò (tramite il suo studio civilista) anche il nominativo del liquidatore, il dott. Edoardo Fortis, il quale mantenne stretti rapporti con Riva e con Anna Maria Cocozza durante tutta la fase della liquidazione della società e anche successivamente al fallimento. Si tratta di iniziative di considerevole portata e impegno (personale e finanziario); iniziative che, unitamente alle registrazioni delle conversazioni acquisite in atti, tradiscono una reale "intranchezza" di Ponzoni nella gestione sociale e la sua perfetta consapevolezza delle responsabilità proprie e di Pennati nelle condotte distrattive che avevano portato alla rovina della società: solo così si spiega, infatti, la decisione di liquidare gli altri soci (evidentemente estranei alle distrazioni) e di riacquistare, insieme a Pennati, il controllo sull'intero capitale societario.

A fronte di siffatto, stringente quadro probatorio, la difesa allega che i testi escussi in dibattimento (e perfino lo stesso ragionier Pennati), i

Consulenti Tecnici e i Curatori Fallimentari avrebbero “*categoricamente escluso*” che Massimo Ponzoni abbia mai assunto il ruolo di amministratore di fatto di alcuna delle società in contestazione.

Le doglianze sono infondate.

Innanzitutto, per quel che specificamente riguarda Il Pellicano s.r.l., non è vero che il curatore abbia “*categoricamente escluso*” un'intromissione di Ponzoni nella gestione societaria.

Il dott. Tilatti ha semplicemente affermato di non avere rilevato, dalla documentazione da lui esaminata, atti di gestione diretta o indiretta da parte di Massimo Ponzoni (cfr. trascriz. ud. 12.12.12, pagg. 82-83):

AVV. SPAGNOLO - Nell'ambito della documentazione che voi avete esaminato è risultato qualche atto di gestione diretto o indiretto della società da parte di Massimo Ponzoni? TESTE TILATTI - Di Massimo Ponzoni no, non atti di gestione formali, nel senso che abbia impegnato la società con preliminari o firme negli assegni o roba del genere, alla fine intendo dire, cioè dopo che lui non era più in carica.).

Ha anche precisato che gli accertamenti eseguiti dai curatori hanno riguardato solo gli ultimi due/tre anni dell'attività sociale e non si sono estesi all'epoca precedente, quando amministratore di diritto era Ponzoni:

AVV. SPAGNOLO - Quando era in carica avete individuato atti anomali di gestione da parte di Ponzoni? TESTE TILATTI - Noi non siamo andati indietro, anche perché il curatore normalmente cerca di concentrarsi negli ultimi due - tre anni, è umano e io spero che sia condiviso da tutte le persone che sono qui dentro, non sempre si riesce a andare dietro dieci anni. Per cui, diciamo, che non abbiamo guardato la parte precedente.

Quella del dott. Tilatti, quindi, è una testimonianza neutra, dalla quale non è possibile desumere elementi di conferma della prospettazione d'accusa, ma neppure di smentita della stessa.

Identica valutazione meritano le considerazioni del CT della difesa dott.ssa Rossano, nella cui relazione si legge:

“per quanto concerne il ruolo di amministratore di fatto si evidenzia come, sulla base degli elementi documentali, delle relazioni del C.T. del P.M. e dei Curatori agli atti del processo, NON sia possibile identificare in capo a Ponzoni tale qualità... Riguardo alla presunta qualità di co-amministratore di fatto, la sottoscritta rileva che non vi è agli atti



del procedimento alcun documento né alcuna circostanza che possa configurare un ruolo attivo nella gestione sociale in capo a Massimo Ponzoni”.

A parte lo straripamento del giudizio in valutazioni di stretta competenza dell'autorità giudiziaria (laddove si risolvono nell'esame critico degli elementi probatori acquisiti al processo e in opinioni sulla loro efficacia dimostrativa), appare evidente – anche in questo caso – che la dott.ssa Rossano si limita ad affermare di non avere riscontrato elementi che ella reputi significativi dell'esercizio di fatto, da parte di Ponzoni, di poteri amministrativi. Di certo non è in grado di escluderli.

Altrettanto neutra è la relazione del CT del P.M. dott. Pireddu (da cui non emergono elementi né di conferma, né di smentita del ruolo di Ponzoni) e la testimonianza del teste Massimo Buscemi, richiamata dalla difesa nell'atto d'appello. Il teste (socio della Pellicano s.r.l. dalla costituzione al 30.7.2009) non fa che confermare la circostanza – invero pacifica e riconosciuta dallo stesso Tribunale – che Pennati svolgesse effettivamente le funzioni di amministratore affidategli (cfr. trascriz. ud. 12.12.12, pp. 35-36):

“La gestione societaria era seguita da Pennati, quindi tutta la parte che era la parte finanziaria, contabile, il rapporto con le banche, pagamento dei fornitori, pagamento e quindi anche il pagamento degli oneri urbanistici, rapporti con il comune, problematiche da risolvere con il comune, vedi i sottotetti, vedi gli oneri urbanistici, erano totalmente di competenza di Pennati, unica competenza di Pennati”).

Massimo Buscemi, come l'altra *ex socia*, Rosanna Gariboldi, conosce e testimonia quel che all'apparenza accadeva: Pennati era l'amministratore, di diritto e di fatto, della società Il Pellicano. Da qui a inferire dalla deposizione di Buscemi la “*categorica esclusione*” di ogni intromissione di Ponzoni, tuttavia, ne passa; ciò tanto più ove si consideri che le interferenze di Ponzoni erano per lo più illecite (investendo movimentazioni finanziarie per scopi estranei a quelli sociali) e che Pennati stesso aveva tutto l'interesse a nasconderle agli altri soci.

Quanto a Sergio Pennati, nelle sue dichiarazioni dibattimentali spiega i motivi per i quali Massimo Ponzoni, nell'intraprendere la carriera politica, ritenne opportuno dismettere la carica formale di amministratore della società, pur continuando ad amministrare “di fatto” le società (cfr. trascriz. ud. 25.07.12, pp. 38-39):

I.R.C. PENNATI - "lui per opportunità, mi ha sempre spiegato che facendo il politico era meglio che non faceva l'amministratore della società' ... **Era meglio che non faceva l'amministratore per non avere problemi, visto che faceva, aveva delle cariche politiche ... Che non lo facesse di diritto**" [...]. PRESIDENTE - Di fatto amministrava? I.R.C. PENNATI - **Sì, sì, amministrava**".

E' importante notare che Pennati - pur rivendicando il ruolo di "amministratore" della società (e rimproverando a Ponzoni di avere avuto a cuore non tanto la gestione delle società, quanto il denaro che poteva trarne: cfr. par. 11.1, nota 26) - ascrive con chiarezza all'ex socio l'ingerenza **non solo nella gestione delle risorse finanziarie** (secondo quanto si è già detto diffusamente sopra), ma **anche nelle decisioni strategiche** di maggior rilievo per la vita della società, riguardanti la sua concreta operatività. Significative, al riguardo, le delucidazioni che l'imputato in procedimento connesso fornisce, su sollecitazione della difesa e del Presidente del Collegio, a proposito di cosa intenda per la qualifica di "amministratore di fatto" attribuita a Ponzoni (cfr. trascriz. ud. cit., pp. 40-42):

AVV. SPAGNOLO - In che modo amministrava di fatto?

PRESIDENTE - In che modo amministrava di fatto?

I.R.C. PENNATI - Allora, io voglio specificare anche questo, per quanto riguarda l'amministrazione di queste società: **siccome i contratti di appalto, la maggior parte dei contratti di appalto, quindi quelli più grossi erano stati dati all'Arco Costruzioni, sia il valore del contratto che il modo di pagamento se ne è occupato Ponzoni**. Perché questo lo dico? Il motivo è molto semplice: quando io dovevo pagare Argentino, cioè la Arco Costruzioni - scusate se magari... - **quando io dovevo pagare l'Arco Costruzioni si è arrivati a un momento dove comunque, visti i soldi che sono stati prelevati precedentemente, nelle società', okay? Cosa succedeva? lo spiego l'iter: veniva da me Coccozza Argentino in ufficio, "Sergio, mi paghi? Questo mese ho bisogno", "No, posso, non ci sono i soldi, aspettiamo". Tolto Coccozza veniva la sorella, quindi la moglie di Ponzoni, "Ma perché non gli dai i soldi ad Argentino?", "Non gli do i soldi ad Argentino perché non ci sono e non posso pagarlo, okay?", "Ma possibile? Vediamo, vado io", perché poi se ne occupavano loro, si occupavano anche delle vendite, "Vado io a incassare", "No, guarda, non è possibile, paghiamo prima altre cose".**

Quando io non davo soldi arrivava Ponzoni, o mi telefonava o arriva e mi diceva "Ma scusa", cominciava, "devi dargli i soldi ad Argentino perché lui ci aiuta, perché lui... vedi che li facciamo", dicevo "Scusa, Massimo, allora fai te, che qua c'è da pagare", "Ma no, daglieli, poi dopo vedrai che ci sistemiamo".

PRESIDENTE - Quindi questo è il senso che lei dà alla parola di amministratore di fatto?



I.R.C. PENNATI - Aver fatto l'accordo... allora, in una società immobiliare l'amministratore cosa deve fare principalmente? Fare il contratto di appalto, che è la cosa più importante, okay? E poi dopo fare i pagamenti e le vendite.

PRESIDENTE - E queste due cose le faceva il Ponzoni?

I. R.C. PENNATI - **I pagamenti li mandavamo fuori noi, quando non si potevano fare i pagamenti interveniva lui, e fare le vendite e occuparsi della gestione, le vendite le faceva la moglie di Ponzoni.** Ecco, questo succedeva. più, quando sono arrivati ...

A ciò si aggiunga quanto lo stesso Pennati precisa durante il controesame, allorché racconta di come Massimo Ponzoni - per "sistemare" gli ammanchi causati dalle distrazioni - si desse da fare per trovare nuovi affari e nuove linee di credito (cfr. cfr. ud. 11.9.2012 pp. 168 e ss.):

“ma no, ma non preoccuparti, tanto **poi dopo io sistemo**” così è sempre funzionato, come funzionava con... Ho tutta una serie di telefonate... **Trovava un altro lavoro da fare**, lui magari si occupava come mi ha prospettato anche per Il Pellicano, lui **cercava magari un'altra iniziativa immobiliare**, se la trovava **si faceva finanziare l'iniziativa, con quei soldi sistemavamo quella precedente e si andava su quella nuova...**”).

Secondo Pennati, quindi, Ponzoni stipula i contratti d'appalto di maggior rilievo della società (quelli con la AR.CO, nella cui esecuzione praticamente si esaurì l'attività di costruzione svolta da Il Pellicano); gestisce i pagamenti all'impresa appaltatrice; si ingerisce, tramite la moglie, anche nell'attività di vendita degli appartamenti; procura nuovi affari e nuovi finanziamenti. A fronte di tali dichiarazioni, non è necessario aggiungere altro per dimostrare l'infondatezza dell'assunto difensivo, secondo cui il rag. Pennati avrebbe *"categoricamente escluso"* il ruolo di amministratore di fatto di Ponzoni nelle società in contestazione.

11.1.2 Il ruolo di Massimo Ponzoni nella Immobiliare Mais s.r.l.

La società Mais Immobiliare s.r.l., anch'essa operante nel settore immobiliare, era stata costituita il 30.10.2003 da Pennati Sergio, Dassi Dante e Plurifid s.p.a. In data 18.10.2005 il socio Pennati Sergio cedeva le proprie quote sociali alla Plurifid spa, che in data 8.9.2008 cedeva a sua volta la propria quota a UBI Fiduciaria spa. Dopo un ulteriore passaggio della quota da UBI Fiduciaria spa a Sostegni Luca, in data 2.2.2010 quest'ultimo la trasferiva a Dassi Dante, che diveniva così socio

unico fino alla sentenza di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Monza in data 26.7.2010.

Dassi Dante fu amministratore unico della società dalla costituzione fino al 30.9.2009 e - dopo una breve parentesi in cui la carica fu conferita dall'assemblea dei soci a Bergamasco Renzo - dal 25.2.2010 al fallimento. In realtà, come dichiarato da Pennati Sergio al curatore fallimentare in data 15.10.2010 (e non contestato nel processo), il sig. Dassi rivestì un mero ruolo formale, in quanto la fallita era di fatto gestita dallo stesso Pennati.

Come già per Il Pellicano e per SM Piermarini, il Tribunale ritiene provato che Ponzoni Massimo abbia affiancato Sergio Pennati nella gestione, di fatto, della Mais Immobiliare. Richiama in tal senso:

- le dichiarazioni dibattimentali rese da Pennati Sergio circa la riferibilità a Ponzoni delle quota sociale detenuta da una fiduciaria;
- le dichiarazioni rese alla curatela da taluni promissari acquirenti degli appartamenti dei due cantieri di Desio e Bregnano, circa la interlocuzione intrattenuta con Ponzoni;
- l'accertata presenza negli stessi cantieri della *ex* moglie di Ponzoni, Cocozza Anna Maria e la facoltà a lei accordata di incassare le somme consegnate dai promissari acquirenti a titolo di anticipo ;
- le dichiarazioni di Marforio Giorgio (venditore nei confronti di Mais srl, in data 31.5.2006, dell'immobile sito in vicolo delle Rose in Seregno) circa le trattative operate con Ponzoni (con prospettazione che ha trovato riscontro anche negli atti di parte di Marforio, volti ad ottenere il corrispettivo di vendita asseritamente non incassato, nonché inerenti alla sua richiesta di insinuazione al passivo fallimentare di Mais);
- le dichiarazioni di Dassi Renzo, padre di Dassi Dante (socio e amministratore di diritto di Mais srl);
- le stesse parole di Ponzoni Massimo, in occasione dell'incontro di aprile del 2009 con Pennati Sergio (da questi registrato e trascritto nella perizia del 22.9.2012).

Anche in questo caso, la decisione del primo giudice è condivisibile, in quanto correttamente fondata sugli elementi probatori acquisiti e non inficiata dalle allegazioni difensive.



Gli argomenti dell'appellante sono sostanzialmente analoghi a quelli spesi per contestare la qualifica di amministratore di fatto nella società Il Pellicano: nella Relazione ex art. 33 L.F. dei Curatori del Fallimento Mais non compare il nominativo di Massimo Ponzoni fra le persone che vengono indicate come responsabili del dissesto di Mais; nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento idoneo a modificare tale conclusione; Massimo Ponzoni ha ceduto le proprie quote societarie il 18.10.2005; Massimo Ponzoni risulta estraneo a tutte le operazioni contestate compiute dall'amministratore di diritto Dassi e dell'amministratore di fatto Pennati, delle quali non ha avuto - né poteva avere - alcuna conoscenza; Massimo Ponzoni potrebbe essere tutt'al più ritenuto responsabile - esclusivamente nella ipotetica qualità di (consapevole) beneficiario delle condotte distrattive - per le residue operazioni contestate; la "diffusività dei poteri gestori" di Ponzoni è emersa solo dalle dichiarazioni di Pennati: dichiarazioni che, però, sarebbero "tutte smentite".

Ebbene, si è già detto della sostanziale "neutralità" delle relazioni e dichiarazioni dei curatori fallimentari e dei consulenti (i quali attestano soltanto ciò di cui hanno avuto evidenza e i cui giudizi non possono certo sostituirsi a quelli riservati al giudice penale); si sono anche già spiegati i motivi della provata attendibilità delle dichiarazioni di Pennati. Su tali punti, pertanto, si fa rinvio a quanto già esposto nei paragrafi che precedono.

Per il resto, le doglianze difensive - nonostante la vastità e l'acribia ricostruttiva che le connota - non colgono e non confutano l'argomento centrale su cui si fonda la responsabilità penale di Massimo Ponzoni: la sistematica, inveterata condivisione - tra lui e Sergio Pennati - di una *"dissennata politica imprenditoriale, costituita da continui prelievi di cassa, dalla emissione di effetti cambiari finalizzati al solo scopo di giustificare spostamenti di denaro da una all'altra società, dal ricorso al sistema della sovrapproduzione nonché dalla stipula di fittizi preliminari di compravendita di immobili quali forme di fraudolenta vestizione di indebiti finanziamenti in favore del gruppo societario riferibile a Ponzoni e Pennati"* (per riprendere un'efficace sintesi della prima sentenza).

Il punto fondamentale - al di là delle investiture formali a cariche amministrative o della titolarità di quote sociali - è che **Ponzoni e Pennati erano d'accordo nel gestire le risorse finanziarie delle società**

immobiliari per finalità estranee a quelle sociali, in una situazione di totale confusione patrimoniale. Massimo Ponzoni - come già si è detto nei paragrafi precedenti - **esercitava un dominio di fatto sulle risorse finanziarie delle società immobiliari gestite da Pennati e aveva il potere (concessogli dall'ex socio) di deciderne o, comunque, condizionarne gli impieghi.** Esercitava, in tal senso, un potere tipico dell'organo gestorio.

Tale conclusione è pienamente riscontrata non solo dalla destinazione, a vantaggio personale di Ponzoni o di società a lui facenti capo, di larga parte delle distrazioni accertate (ciò di cui si dirà nel dettaglio *infra*), ma altresì dal tenore delle conversazioni registrate da Pennati, che la difesa di Ponzoni minimizza, travisandone il significato.

Secondo l'appellante, dalla conversazione richiamata a p. 146 della prima sentenza emergerebbe *"come Ponzoni e Perri (che non ha alcun ruolo nelle società) forniscono semplici consigli a Pennati su come ripianare la crisi finanziaria della sua società Mais"*.

In realtà, dalla lettura dei lunghi e serrati confronti tra Ponzoni, Pennati, Dassi, Perri e Riva, registrati da Pennati (non solo del brano trascritto dal Tribunale) risulta chiaramente che Ponzoni sente come “propri” i problemi della Mais e se ne preoccupa, manifestando una **partecipazione e un coinvolgimento logicamente inconciliabili con una sua estraneità alla gestione societaria**; risulta altresì confermata, dalla lettura delle trascrizioni delle conversazioni, la **gestione condivisa, unitaria e confusa, dei conti delle società e il travaso continuo di risorse per le più disparate esigenze, anche personali di Ponzoni.**

Sul punto, considerate entità e portata dei motivi d'appello, è **necessario integrare della motivazione del Tribunale** e dare atto con precisione del tenore delle conversazioni cui ci si riferisce, spiegandone il rilievo (sulla valenza probatoria, in generale, delle registrazioni di Pennati cfr. *infra*, al paragrafo 11.2.3).

Viene in considerazione, innanzi tutto, la registrazione ambientale Rec.005 (trascrizioni Nava, II parte); si tratta di un incontro cui presenziano Ponzoni, Pennati e Riva, per affrontare e discutere lo stato di



grave crisi in cui versano le società del "gruppo" e per trovare una soluzione che impedisca il fallimento; Ponzoni spiega il lavoro che sta facendo il consulente Franco Riva e accenna all'impegno ricostruttivo che richiederanno i conteggi per la società Mais:

p. 30: MASSIMO "Lui ha tutte le... incomp. vuoi sapere lui a titolo informativo la questione della Mais per capire come mettere in ordine poi anche altre cose. Ma io è il primo punto che... come abbiám fatto tutto fino adesso non c'è problema. **E' che mettere assieme i conteggi (sembra dire) della Mais ci vuole due-tre mesi.** Allora forse è meglio che ci mettiamo là e facciamo... per farlo velocemente".

Dal prosieguo della conversazione emerge che il dare-avere dell'intera galassia delle società facenti capo a Ponzoni e a Pennati (**compresa la Mais**) viene computato **in unico "calderone"**. Riva dice che bisogna fare *"un quadro completo, attivo e passivo"*. Ponzoni propone, replica, interloquisce sui problemi di liquidità, sulla necessità di ripianare debiti, di trovare finanziatori, di "salvare" le società che altrimenti chiuderanno; **suggerisce e dispone delle diverse società, compresa la Mais, come di un tutto unitario e come se si trattasse di cosa propria:**

- p. 31: MASSIMO - incomp. centocinquantamila euro incomp. lui fa un compromesso di acquisto incomp. con cui vincola la finitura dei cantieri e vincoliamo incomp. la finitura incomp. **La banca incomp. andiamo incomp. gli faccio fare il mutuo, e** intanto stanno cercando di incomp. sarà disposto a ritirarsi un'immobile a unmilione e ottocento euro al metro quadro. incomp. al metro quadro, **che vuoi dire noi guadagnare cinquanta euro al metro... Però a questo punto è meglio portare a casa i quattrecentomila euro di guadagno incomp. e usarli per tamponare delle cose oppure...?**
- p. 38: MASSIMO - **Ma non ci conviene vendere quegli immobili lì della Piermarini guadagnandoci?** Cioè io lo rivendo a unmilione... a milleottocento euro al metro quadro, milleottocentocinquanta, in modo che chi lo ritira può guadagnare duecento euro incomp. **nella Mais...** sovrapposizione di voci) col fido, guadagniamo qualche incomp.

Analogamente è a dirsi per la trascrizione della conversazione ambientale nr. 540 del giorno 9 aprile 2009 (trascrizioni Nava depositate il 26.9.2012), dalla quale affiora un Pennati preoccupato che Dassi possa accorgersi delle distrazioni (Dassi, infatti, vuole vedere *"dove gli assegni della società son finiti"*) e un Ponzoni che propugna una strategia di risoluzione "globale", in cui tutti i soci (Pennati, Dassi e lui stesso) si facciano carico dei debiti, **vendendo "anche gli appartamenti lì della Mais"** e facendo confluire dare e avere in un unico "calderone":

- p. 8 (Pennati parla con Perri, sfogandosi per la situazione): PENNATI - Quindi il

Dassi glieli dà. Tu hai capito la difficoltà che io ho col Dassi? Il Dassi con me è incazzato. E adesso il Dassi sai cosa è andato a fare? **E' andato a veder tutti gli assegni della società dove son finiti, e li sta guardando tutti perché non si fida più. E salta fuori dove son finiti tutti. E allora?**

- p. 84: MASSIMO - Ma adesso le cose che servivano lì per andare avanti, per mettere... per mettere in ordine alla società di quanto siamo? FRANCO - Sì, la Pellicano me li ha dati. Certo. La Pellicano bisogna far così sennò altrimenti... SERGIO - Franco, il conto che ti ho fatto io della Piermarini con le banche che sono scoperte, e quello è proprio il conto... guarda, so... è passato un mese ci saranno degli interessi sul mese del mutuo sulle banche. MASSIMO - **Ma il discorso della Mais, cioè dei debiti della Mais, tutte quelle robe là?** FRANCO - **Eh, i debiti della Mais io c'ho pronto l'elaborato. incomp.**
- p. 89 : MASSIMO - **Se noi togliamo quelle robe lì anche la Mais inizia a fare;**
- p. 116: MASSIMO - Non sembra, ma tu dici centomila euro, mantenere gli impegni col Marforio è uno... **sono soldi nostri.** Il Dassi se lo merita se ci pigliamo qualche soldo. Figa, alla fine lui c'ha da pagare i suoi debiti, sì, ma c'ha anche i soldi però! SERGIO - Io gliel'ho detto. Sai quante volte gliel'ho detto io. Poi stavolta sai cosa gli ho detto io? MASSIMO - **No, dice che se lui... se lavoriamo tutti in certosino... Però Riva dice: devi fare un atto... cioè tutte le cose che dovete vendere deve fa...** SERGIO - Uhm. MASSIMO - **Anche gli appartamenti lì della Mais incomp.**

Ulteriori, significativi elementi di conferma si traggono dalla registrazione REC 016 /registrazione Pennati (trascrizioni Nava dep. 26.9.2012, p. 116 e ss.): Ponzoni e Pennati stanno parlando di Dassi, che bisogna *"portare a firmare"*, per vendere *" 'ste quattro cose qua"*; **appare sintomatico della suo coinvolgimento nella gestione della Mais il fatto che Ponzoni parli ancora di sé e Pennati come "soci", tra cui dividere al 50% i "guadagni": e ciò a prescindere - evidentemente - dalla cariche formali rivestite o dalle quote societarie possedute nella società (in questo caso la Mais, formalmente amministrata da Dassi) che deve "vendere".**

SERGIO - Guarda, non so se c'ha qualcun altro che lo consiglia. (attimo di silenzio) Non lo so. Io domattina sono là ancora. Venerdì due ore. Oggi... voleva venir lì stasera, guarda, proprio... non c'avevo proprio voglia. Gli ho detto "vengo domani mattina".

MASSIMO - **Ma secondo te Perri può esserci utile?**

SERGIO - **Perri sì. Perri può parlargli da... come la persona più grande diciamo.**

MASSIMO - Cioè guarda che...

SERGIO - Perché... come effettivamente è, no?

MASSIMO - **Guarda che, Sergio, è il suo bene se ci vende 'ste quattro cose qua. Te l'ho detto l'unica co...**

SERGIO - Perché lui c'ha anche da pagare.

MASSIMO - Noi l'unica riso... quando incomp. **portiamo a casa centomi... adesso io pe... penso egoisticamente, ma non sembra una cifra... ma cinquantamila euro in contanti in contanti io e te... cioè è un an... è due anni che non li vediamo insieme tutti in una volta...**



per i cazzi nostri, cioè vuol dire che tu vai in banca, paghi due-tre rate lì e... e...
SERGIO - E respiri due mesi.

Ponzoni fa cenno apertamente ad **appartamenti da vendere della società Mais** e a corrispettivi delle vendite da far confluire **nell'unico "calderone"** anche nella REC 001 /registrazione Pennati (trascrizione Nava dep. 26.9.2012, pp. 121 e ss):

- p. 132 : MASSIMO - Però Rosario noi li stiamo risolvendo i problemi. Il problema è che li risolviamo **e io cosa c'ho?... eeh... che... eeh... ci sono due appartamenti del Mais**, non so chi cazzo li ha aggiunti, perché anche Anna dice "a me che cazzo me ne frega", se non glieli rogitano... Ma sono ogni mese soldi che van dati alla banca di interessi. Cioè quella roba lì di Seregno, quella roba di Seregno, che poi non la vogliono vendere, lì c'è un compromesso fatto da un notaio dove tutti i mesi paghiamo so... Tu se tutti i mesi paghi diecimila di qua, qui... ogni mese son venti-trentamila euro di soldi che vanno fuori. Devi toglierli! E poi ricominciare a costruire...
- p. 135: MASSIMO - ...si parla comunque di qualche centinaio di migliaia di... Cioè, voglio capire dopo **'ste cose qua dove vanno! Nel calderone.**
- p. 141 : MASSIMO ... E poi mi trovo un sacco di elenchi... e credimi, ma io non sto... né rimproverando... Sergio... cioè, ognuno qua ha il suo lavoro da fare e purtroppo io non ho tagliato la coda a nessuno (sembra dire), ma forse ha ragione lui, semplicemente non ci siamo trovati per coordinar le cose una volta ogni tanto. **Però adesso ci sarà... e io dicevo che il Riva tutto sommato nel casino totale ha messo ordine nelle cose, cioè le ha messe in fila una l'altra e ha cominciato a mettere un po' di ordine. L'unica cosa che non riesce a mettere ordine è la Mais, perché lui dice "io devo capire". Però se non gli vogliamo dare i conti lui...** A me le cose che c'erano così le ha messe tutte in ordine e m'ha detto "Piermarini vuole uscire? C'è da pagare così", allora io sto ragionando con delle persone, cioè va bene, perché io devo uscire da questo problema qua, mi ritirate tutto 'sto cantiere qua? Io non voglio guadagnare, non voglio pagare i debiti. Non voglio pagare i debiti. Non voglio guadagnar soldi.
- p. 142 : ROSARIO - A Sergio, scusami. Non riusciamo a metterci assieme una sera, una notte, due notti, tre notti, tre giornate, una domenica intera, a capire che... eh... eh... **L'operazione di via Brennero ancora c'è questo mutuo e questo da pagare però abbiamo tre apparta...**
- p. 150 : MASSIMO - **Io posso vendere le mansarde della Mais qua**, Rosario, due... se uno è così bravo a farle vendere a duecentottanta, anche se valgono meno... Non so... io dico delle cifre, non so quanto valgono. E cento li fanno di incasso e pagano qualche cosa. Cioè ne posso fare uno, due, tre, ma devo vedere l'obiettivo, dove cazzo vado a finire.
- p.159 : MASSIMO - **Ma però intanto la Mais non pa... (parola incomprensibile) già è una cosa positiva non paga tutti i mesi la rata, e questo qua mi consente di portare a casa tremila metri cubi in più dall'altra parte.** Che lì non avendo debiti... perché dove non ci son debiti non possiamo rischiare un cazzo. Perché l'unica so... soldi che guadagna è dove non ci sono i debiti. Perché

dove c'è un mutuo della banca... SERGIO - E' finita. MASSIMO - ...è finita.

Appare del tutto evidente, dagli stralci di conversazione sopra trascritti, che nel "calderone" e negli "elenchi" delle posizioni da ripianare **sono compresi anche i debiti della MAIS**, rispetto alla quale Riva ancora non riesce "a mettere ordine"; anche Rosario Perri, chiamato in causa per aiutare a trovare una soluzione condivisa (in ragione dell'atteggiamento oppositivo di Dassi), dà per scontato che nel "calderone" siano inclusi gli appartamenti da vendere della Mais (il riferimento alla "*operazione di via Brennero*" è al cantiere di MAIS a Desio, avviato nel 2004 con i proventi dell'operazione Cascina Americana)

Nella stessa conversazione emerge con chiarezza che **Massimo Ponzoni, pur non "comparendo" ufficialmente nelle società, se ne sente responsabile e partecipa alla gestione della crisi, mostrando di poter disporre dei beni della stessa società e di deciderne (o di contribuire a deciderne) la destinazione:**

- p. 136 trascriz.: MASSIMO - (colpo di tosse) Se vuole incompet. sistemano quelli lì. Cioè secondo me bisogna vender le robe che... che... che... che producono... e poi fare qualche operazione che... che ci faccia guadagnare qualche... che faccia alle società guadagnare qualche soldo. **Cioè di fatto io una società ho, perché io non ho mai comparso nelle società...** cazzo, in quella lì è un disastro! Cioè incompet. della... della fideiussione di riscossione delle banche che hanno messo... adesso mi mettono l'ingiunzione sull'ufficio... Ma il mio ufficio, il mio ufficio che costava duecentomila euro, lo sai quanto c'è su di mutuo?
- pp. 162-163: MASSIMO - **Adesso Riva dice la... Allora, la Mais è quella più incasinata**, e dobbiamo sa... e la Piermarini per conto nostro che dell'altra parte. **Allora, io devo prendere l'impegno di vendere tutti gli appartamenti là e ho trovato uno che compra tutto il palazzo.** ROSARIO - Facciamolo venire domani mattina. MASSIMO - Che compra tutta... ritira il mutuo e ci toglie da un impiccio. ROSARIO - Fatelo venire domani. MASSIMO - **La Mais, ci sono due appartamenti lì, la roba di Seregno, gli facciamo vendere una o due mansarde, porto a casa quattrocentomila euro in più, e poi valorizziamo quella roba lì.** Lui prende le quote della... sue, e le intesta alla Mais, perché lì non c'è il debito sopra. Non ce n'è debiti sopra lì!

A pag. 137-138 delle trascrizioni del lungo colloquio Ponzoni ribadisce che i finanziamenti da lui procurati per le società attraverso i preliminari sono finanziamenti puri, perché i contraenti non sono interessati agli immobili:



han messo dentro seicentomila euro ... seicento mila euro non sono due lire seicentomila euro! ...

e all'osservazione di Pennati che dice:

Massimo se non gli diamo gli appartamenti va bene, ma se gli diamo gli appartamenti...

risponde rivendicando con forza il proprio potere decisionale:

questo lo decido io se glieli diamo o non glieli diamo! Io posso dire: datemi il compromesso, firmiamo una clausola se voi non venite dal notaio entro il giorno dopo perdete la caparra. Eh, mica sono scemo, a questo punto voglio anch'io guardar le cose.

Merita evidenziare - ad ulteriore integrazione della prima sentenza - che significativo riscontro dell'influenza di Ponzoni sulle decisioni riguardanti la società e della sua ingerenza nell'attività d'impresa deriva anche da altre fonti probatorie.

A p. 64 della relazione del CT Pireddu, ad esempio, si fa riferimento alla corrispondenza con l'**ombrellificio Giorgio Marforio**. Si tratta di una lettera trasmessa dall'Ombrellificio Marforio alla Immobiliare Mais S.r.l., allegata alla relazione del consulente (*sub* n. 97), del seguente, testuale contenuto:

"Con la presente, **come d'accordo verbale con il sig. Ponzoni Massimo ed il sig. Pennati Sergio che ci siamo trovati il gg. 23.12.2008**, vi ricordo che entro il mese di gennaio prossimo prima di inizio lavori, vorrei avere in mano il capitolato, l'eventuale disegno del progetto ed il termine di consegna del negozio e dell'appartamento (+ posto auto e cantina). Inoltre vorrei avere la copia dei 2 fogli che ho firmato (la firma dell'altro contraente non c'era) **datimi lo stesso giorno dal sig. Pennati Sergio e sig. Ponzoni Massimo e riconsegnati a loro**, riguardante mio esonero dei rischi ed infortuni (come assicuratomi) per i futuri lavori di ristrutturazione dello stabile di via Cavour angolo Vico Rose"

Dalla comunicazione, redatta in data 28.12.2008 su carta intestata Ombrellificio di Giorgio Marforio corrente in Seregno Vicolo ccccc, emerge, quindi, che **Massimo Ponzoni, alla fine di dicembre 2008, trattava insieme con Pennati di un negozio e di un appartamento che la Immobiliare Mais avrebbe dovuto costruire e dare in permuta a Giorgio Marforio**, in esecuzione di una scrittura privata stipulata

contestualmente all'atto di vendita dell'immobile di vicolo delle Rose da Marforio alla Immobiliare Mais, rogitato in data 31.5.2006 (come risulta dalla documentazione prodotta all'udienza 16.1.2013 e dalla deposizione del teste Marforio alla stessa udienza).

Il punto richiede qualche puntualizzazione, in replica alle **doglianze mosse dalla difesa di Massimo Ponzoni circa la deposizione di Giorgio Marforio.**

La difesa denuncia contraddizioni e incertezze nelle dichiarazioni dibattimentali del teste riguardanti la vendita, nel maggio 2006, dell'immobile di Vicolo cccccc a Seregno e, più specificamente, le modalità di pagamento dallo stesso pattuite con l'acquirente Immobiliare Mais, nonché l'ammontare del corrispettivo effettivamente pagato dalla Mais. Dagli atti formali (rogito del 31.5.2006) il corrispettivo risulterebbe interamente versato; Marforio, in un ricorso per sequestro giudiziario del 14.6.2010 e nella successiva istanza di insinuazione al passivo della Mais assume, invece, che l'attestazione di pagamento integrale non fosse veritiera (la quietanza di pagamento integrale gli sarebbe stata imposta da Ponzoni); in dibattimento il teste sembra sostenere che, in realtà, solo una parte di quel prezzo non era stato pagato.

Non è qui il caso di addentrarsi nella complicata vicenda, di cui sfuggono gli esatti contorni (e della quale Marforio non ha un ricordo preciso, né le competenze tecniche per riferire con esattezza, come risulta chiaro leggendo per intero la sua deposizione). Quel che preme tuttavia evidenziare, al di là dell'effettivo dare e avere tra le parti (obiettivamente controverso e in questa sede non accertabile), è che **Marforio ha sempre sostenuto di avere trattato la vendita anche con Ponzoni:** su questo punto non si è mai contraddetto, né nel procedimento civile (allorché veniva sentito liberamente dal giudice del Tribunale di Monza, sez. staccata di Desio: cfr. verbale ud. 8.7.2010, prodotto all'ud. 16.1.2013), né nel corso del dibattimento penale di primo grado (cfr. ud. 16.1.2013 p. 27-28: *"C'era ... in questo caso colloquio telefonico la prima roba, era telefonico, con Aliprandi, l'Architetto Aliprandi e Massimo Ponzoni, perché si conoscevano già da tempo [...] L'acquirente ... ho sempre trattato con ... da allora, dopo, ci siamo incontrati ... come si chiama? Due o tre val te, che le posso dire anche la da ta, sia con Pennati sia con Ponzoni, ma il resto era sempre con Pennati"*: cfr. p. 32, a proposito



della presenza di Ponzoni anche in occasione dell'incontro del 23.12.2008; cfr. altresì p. 75, a proposito delle promesse di Ponzoni, per indurlo a liberare l'immobile di Vico delle Rose).

Il suo netto ricordo, al riguardo, è confermato dalla deposizione resa da un terzo disinteressato, arch. Aliprandi, nel procedimento civile (cfr. verbale udienza civile 8.7.2010, cit.)

Non vi sarebbe stato alcun motivo, del resto, per attestare falsamente la presenza di Ponzoni nella lettera del 28.12.2008, scritta in epoca antecedente all'insorgere del contenzioso tra Marforio e la società Immobiliare Mais. La veridicità di quanto affermato da Marforio sul punto è ulteriormente confortata dall'invio, all'indirizzo anche di Massimo Ponzoni, delle raccomandate spedite il 10.12.2009 (nelle quali, lamentando l'inadempimento della Immobiliare Mais agli obblighi di costruzione e consegna degli immobili oggetto di permuta, si fa riferimento ai «*reiterati solleciti personali e telefonici e ripetitive inconcludenti assicurazioni da parte del Signor Massimo Ponzoni, non socio, ma "ritenuto" l'unica "mente operativa"*»: cfr. produzioni udienza 16.1.2013).

A corroborare l'accusa, poi, è anche un **argomento di carattere logico**: nel 2008 Ponzoni dà incarico a Riva di effettuare una verifica generale su tutte le società, **compresa la Immobiliare Mais**. Non si vede per quale motivo avrebbe dovuto (e potuto) farlo se fosse stato davvero estraneo alla gestione di detta società e alle sue sorti.

In conclusione, nonostante l'apparente estraneità alla compagine sociale e all'organo amministrativo, il contenuto delle conversazioni registrate da Pennati, le numerose distrazioni di cui Ponzoni è stato destinatario diretto (così, ad esempio, per il pagamento del soggiorno fruito da lui e dalla moglie nel luglio 2007, a due anni di distanza dalla sua apparente fuoriuscita dalla compagine sociale: cfr. capo P punto V) o indiretto (attraverso l'interposizione di altre società a lui riferibili, come la Mistral, di cui si dirà *infra*), le dichiarazioni di Pennati, nonché gli altri, convergenti dati probatori sin qui evidenziati confermano una **immanenza di poteri decisionali e dispositivi sulle risorse finanziarie e sui beni immobili della società sufficiente a configurare - quanto**

meno in questo limitato (ma essenziale) ambito - la qualifica di amministratore di fatto contestata.

In particolare, per quel che riguarda le conversazioni registrate da Pennati, occorre ribadire che l'atteggiamento partecipativo di Ponzoni, la ricerca spasmodica di una "sistemazione" delle esposizioni di tutte le società, ivi compresa la Mais, anche attraverso la liquidazione del suo residuo patrimonio, tradisconi la sua "intraneità" alla gestione delle risorse finanziarie e degli stessi immobili della Mais.

Risulta confermata, infine, l'esistenza di un **accordo spartitorio tra Pennati e Ponzoni e la condivisione di una modalità operativa caratterizzata dalla confusione, contabile e patrimoniale, di tutte le società immobiliari facenti capo ai due soci in affari**: ciò che, come già si è detto sopra (par. 11.1) e come correttamente osservato dal Tribunale, integra pacificamente il concorso di persone *ex art. 110 c.p.* e "*rende irrilevante, ai fini della configurazione della penale responsabilità, individuare il beneficiario delle singole condotte distrattive, poiché entrambi Pennati e Ponzoni ne devono rispondere integralmente proprio ai sensi della citata norma*".

11.2 Le distrazioni ai danni della società Il Pellicano s.r.l.

11.2.1 Capo I-1 punto I prima parte.

La contestazione di cui al capo I-1 punto I ha quale oggetto ***“€ 423.100 complessivi, di cui a uscite ingiustificate e con causali contabili fittizie dai conti correnti intestati alla società fallita n. 84961 presso Banca Popolare di Bergamo (filiale di Desio) e n. 30082815 presso Unicredit (filiale di Seregno) dei quali:***

- ***€ 60.000 sono stati distratti nell'anno 2004 attraverso l'emissione da parte di Ponzoni Massimo di n. 7 assegni bancari con beneficiario Maria Angela Mariani, dati in contabilità come pagati in acconto sull'acquisto del terreno di Cabiante (con interessamento dei conti <fornitori c/to caparra> e <crediti diversi>), ma in realtà incassati dal 29.01.04 al 5.02.04, previa falsificazione della firma per girata della beneficiaria (reato satellite di cui agli artt. 485-491 c.p.) da Mariani Lucia quanto a € 25.000 (socio in affari di Pozzi Giorgio); da Cattaneo Angelo***

quanto a € 25.000 (socio in affari di Ponzoni Massimo) e da Pennati Sergio quanto a € 10.000”;

- “€ 363.100 distratti negli anni 2008 e 2009 (dal 13.2.08 al 19.1.09) attraverso l’emissione da parte di Sergio Pennati di molteplici assegni bancari e circolari (...) incassati per contanti o mediante versamento su propri conti correnti da Pennati Sergio e Ponzoni Massimo (per non meno di € 30.000) ovvero utilizzati per pagamenti di terze economie (tra cui Sci Le Dauphin (...))”***

La prima condotta distrattiva (€ 60.000, mediante 7 assegni bancari con beneficiario Maria Angela Mariani) riguarda la vicenda relativa all’acquisto del terreno sito in Cabiato, di proprietà della signora Angela Mariani. Nel periodo in contestazione Massimo Ponzoni rivestiva la carica di Amministratore della Società Il Pellicano (dalla quale si dimetterà il 31.01.2006).

L’accusa si fonda sul disconoscimento, da parte della signora Angela Maria Mariani, della firma di girata apposta sugli assegni di cui in imputazione, sugli esiti degli accertamenti effettuati dalla G.d.F. sull’incasso degli assegni e sulle scritture contabili della società fallita, sulle dichiarazioni auto- ed etero accusatorie di Pennati e sulle annotazioni di Franco Riva (si fa rinvio, sul punto, alla motivazione della prima sentenza, p. 110).

La difesa, nei motivi d’appello, fa rilevare che – come ricostruito dalla C.T. difesa, dott.ssa Rossano, l’importo in contestazione (€ 60.000,00) non è altro che una parte del prezzo effettivamente dovuto dal Pellicano alla signora Maria Angela Mariani, in acconto sull’acquisto del terreno di Cabiato ed effettivamente versato in pagamento del terreno.

Risulta, infatti, dal contratto di compravendita (cfr. all. 1 C.T. Rossano) e dalla prima Relazione del Consulente Tecnico del P.M., dott. Pireddu (cfr. pag. 9), che il terreno era stato acquistato con contratto stipulato in data 17.6.2005 al prezzo complessivo di € 2.180.000 (così come riportato anche in sentenza). Scrive la difesa che l’importo era stato pagato nel seguente modo:

-
- quanto a **€ 100.000** mediante una anticipazione effettuata da Massimo Ponzone in data 20 agosto 2003; la circostanza è confermata come dal M.llo Agnello (cfr. trascriz. ud. 16.07.12, pag. 87-88 *“Allora, praticamente non abbiamo detto che contabilmente oltre questi acconti di 70 mila euro erano stati dati in precedenza altri due acconti di 100 mila euro e 100 mila euro, adesso uno credo nel 2003, di cui vi sono 100 mila euro tratti da Ponzone Massimo da un conto personale”*: Ibidem, p. 92-93: *“nell'allegato 11 abbiamo rinvenuto corrispondenza con un assegno bancario di 100 mila euro emesso dal conto corrente personale di Ponzone Massimo in relazione all'anticipo sul prezzo del terreno”*); si tratta dell'assegno nr. 1763806235/09 tratto sul c/c 236921179 a firma PONZONI Massimo sulla Banca Intesa per un importo di euro 100.000 datato 20.08.2003, è tra le produzioni n. 311 del P.M. all'ud. 11.7.2012, unitamente al contratto preliminare cui accede, concluso in data 24.7.2003 fra la signora Mariani e Massimo Ponzone, *“per sé, persona, società che si riserva di indicare al rogito notarile”*;
 - quanto a **ulteriori € 100.000** da Il Pellicano con assegno a firma Massimo Ponzone (all'epoca A.U. della società) in data 24 dicembre 2003; l'assegno (nr. 5124928764/07 tratto sul c/c 84961 da "Il Pellicano srl" sulla Banca Popolare di Bergamo per un importo di euro 100.000 datato 24.12.2003, a favore di Mariani Angela Maria) si trova tra le produzioni n. 311 del P.M.;
 - quanto a **€ 70.000** da Il Pellicano con 8 assegni a firma Massimo Ponzone emessi il 29 gennaio, 30 gennaio, 4 febbraio, 5 febbraio e 29 settembre 2004: **parte dell'importo pagato con tali assegni - la fuoriuscita irregolare dell'importo di € 60.000 – è oggetto della contestata distrazione** (non, quindi, il complessivo importo di € 70.000 portato dagli 8 assegni bancari, perché la signora Mariani ha riconosciuto come propria la firma di girata apposta su uno degli assegni in questione dell'importo di € 10.000: cfr. trascriz. ud. 9.01.13, pagg. 41 e ss.);
 - il residuo importo di **€ 1.910.000** è stato corrisposto alla signora Mariani da Il Pellicano, in data 8 luglio 2005, mediante il mutuo



erogato da Banca Popolare di Bergamo (cfr. C.T. dott. Pireddu, pag. 9).

L'appellante va notare che, sommando gli importi corrisposti alla signora Mariani con le modalità sopra descritte si ottiene l'importo complessivo del prezzo della compravendita del terreno di Cabiato (€ 100.000 + € 100.000 + € 70.000 + € 1.910.000 = € 2.180.000). Gli importi degli assegni emessi da Massimo Ponzoni a favore della signora Mariani costituirebbero, quindi, parte del pagamento del prezzo contrattuale di € 2.180.000 (100.000+100.000+70.000+1.910.000): prezzo integralmente pagato, come confermato dalla signora Mariani nel corso dell'udienza del 9.1.2013.

La difesa ha anche evidenziato le incertezze e le contraddizioni delle dichiarazioni di Pennati sulla vicenda. L'imputato in procedimento connesso ha riferito, infatti, di aver saputo solo successivamente che quel denaro provenisse dalla Mariani – dopo essere divenuto amministratore –, e che “forse” i venditori erano più di uno. Ha aggiunto anche che il denaro era andato a Ponzoni, ma poi ha rettificato, dicendo che in realtà erano andati a Pozzi e Cattaneo (e quindi non a Ponzoni; cfr. trascriz. ud. 10.10.12, pagg. 18 e ss).

In realtà, in dibattimento sarebbe stato accertato che:

- la trattativa fu condotta da Pennati: la signora Mariani ha riferito che le trattative relative alla vendita del terreno in questione erano state seguite dal figlio, Andrea Maspero, che condivideva lo studio con la Pennati; costui (trascriz. ud. 9.01.13, pagg. 48 e ss.) ha riferito: i contatti “*li ho avuti con il rag. Pennati, con cui io collaboravo (...) Quando praticamente era in fase di dirittura, nel parlare in studio, lui diceva <mah probabilmente ho una società che potrebbe essere interessata all'acquisto di questo terreno>. (...)*”;
- l'affare era stato proposto alla Mariani da Pennati (cfr. ud. cit. p. 38: “*Dunque, questa vendita mi è stata procurata - diciamo così – tramite il Ragionier Pennati e ci siamo incontrati nello studio dell'Architetto Asnaghi e abbiamo trattato la vendita*”);
- fu Pennati personalmente a incassare 10.000 euro della maggior somma oggetto di contestazione.

Ciò detto in ordine ai motivi d'appello, la Corte ritiene che la pur analitica e documentata ricostruzione della difesa non intacca l'impianto accusatorio. **L'appellante, infatti, si sofferma su circostanze ininfluenti ed elude i fatti, assolutamente pacifici, su cui poggia l'accusa:**

- il fatto che la signora Angela Maria Mariani ha disconosciuto la firma di girata apposta su sette degli otto assegni emessi sul conto corrente della fallita, del valore complessivo di € 60.000, sottoscritti dall'amministratore Massimo Ponzoni, aventi quale beneficiaria la stessa Mariani Angela Maria e dalla stessa apparentemente girati a terzi;
- il fatto che effettivamente detti assegni, come accertato dalla G.d.F., non sono mai transitati sui conti della sig.ra Mariani (a differenza dell'unico assegno su cui la stessa ha riconosciuto la propria firma di girata);
- il fatto che gli stessi assegni - nonostante risultino annotati nelle scritture contabili come *"acconto su prezzo per l'acquisto del terreno, quindi voce fornitori, conto caparra e crediti diversi"* (cfr. teste Agnello ud. 16.7.2012 pag. 89) - siano confluiti sui conti di soggetti terzi, per ragioni non collegabili alla causale anzidetta e non riconducibile a scopi sociali: per un controvalore di € 25.000,00 sono stati incassati da Mariani Lucia, dipendente del socio Giorgio Pozzi; per il controvalore di € 10.000,00 sono stati incassati da Sergio Pennati; per il controvalore di € 25.000,00 sono stati incassati da Cattaneo Angelo, amministratore di Mistral Immobiliare s.r.l. , nonché socio di Ponzoni;
- il fatto che l'irregolarità dell'operazione fosse stata rilevata anche dal consulente di Ponzoni, Franco Riva, presso il cui studio gli investigatori hanno trovato, in un faldone intestato "Immobiliare Pellicano s.r.l.", un prospetto in cui veniva indicata quale operazione anomala o comunque evidentemente da verificare in contabilità (cfr. teste m.llo Agnello ud 16.7.2012 pag. 93).

A fronte di tali risultanze, appare del tutto evidente che - quali che siano state le modalità di pagamento alla signora Mariani del prezzo contrattuale di € 2.180.000 - è certo che i 60.000 euro portati dagli



assegni di cui all'imputazione non ne fecero parte: è pacifico, infatti, che tali assegni non furono mai consegnati alla Mariani e non furono utilizzati per il pagamento del terreno, ma - previa apposizione di una falsa firma di girata della beneficiaria - finirono a terzi per ragioni estranee alla causa negoziale, senza che mai l'imputato abbia fornito alcuna spiegazione in ordine a tale destinazione.

Tanto basta per ritenere provato l'addebito distrattivo di cui all'imputazione, rispetto al quale è influente che i soldi siano pervenuti a Ponzoni o siano rimasti nella disponibilità di coloro che (indebitamente) li hanno incassati. Deve ricordarsi, al riguardo, che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Cass. Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004 - dep. 02/02/2005, Sabino, Rv. 231411).

Va quindi confermata la responsabilità penale di Massimo Ponzoni, che risponde degli assegni da lui emessi in qualità di amministratore (di diritto e di fatto) della società Il Pellicano e consegnati a persone diverse dal creditore sociale cui erano destinati.

11.2.2 Capo I-1 punto I seconda parte.

La seconda serie di distrazioni contestate al capo I punto I ha quale oggetto ***“€ 363.100 distratti negli anni 2008 e 2009 (dal 13.2.08 al 19.1.09) attraverso l'emissione da parte di Sergio Pennati di molteplici assegni bancari e circolari (...) incassati per contanti o mediante versamento su propri conti correnti da Pennati Sergio e Ponzoni Massimo (per non meno di € 30.000) ovvero utilizzati per pagamenti di terze economie (tra cui Le Dauphin (...))”***

Della somma di € 363.100,00 indicata in imputazione il Tribunale ha accertato che fossero sicuramente riconducibili a Ponzoni i seguenti importi:

-
- € 3.750,00 utilizzati per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento di Crespi Giovanna (ex compagna di Massimo Ponzoni);
 - € 10.005,2 utilizzati il 18.4.2208 per un bonifico in favore di Sci L. Dauphin, proprietaria della villa francese, partecipata da Ponzoni;
 - € 30.000,00 della maggior somma di € 40.000,00 prelevata il 6.11.2008 da Pennati e annotati come versati in cassa il 21.10.2008, come risultante dal libro giornale: dalle indagini svolte, come riferito dal m.llo Agnello, è risultato che, della somma di € 40.000,00, € 10.000 euro furono incassati da Pennati, mentre € 30.000 furono versati da Ponzoni su un suo conto personale presso Banca Popolare di Sondrio e Desio.

Secondo l'appellante, quindi, di tali indebite uscite finanziarie (non giustificate da alcun interesse sociale) Ponzoni avrebbe tutt'al più beneficiato nella misura di € 43.375,00, mentre non vi è prova che abbia fruito del restante importo prelevato da Pennati dalle case della società (per la maggior parte in contanti).

La circostanza è irrilevante rispetto alla responsabilità concorsuale di Massimo Ponzoni.

Si è già spiegato sopra (par. 11.1, 11.1.1 e 11.1.2), infatti, che il concorso di Ponzoni nelle condotte distrattive prescinde dal fatto di esserne stato personalmente beneficiario e risiede nel suo ruolo di amministratore di fatto e nella condivisione tra lui e Pennati di una sistematica opera spartitoria delle risorse sociali, attuata indifferentemente nell'interesse dell'uno o dell'altro, nell'ambito di una gestione economica e finanziaria delle società a loro facenti capo improntata alla più disinvoltata confusione contabile e patrimoniale e nella quale le distrazioni erano reciprocamente concesse e messe in conto, anche quando materialmente compiute dal socio e/o nel personale ed esclusivo interesse di quest'ultimo.

Un secondo motivo di doglianza attiene alle **dichiarazioni di Sergio Pennati**. La difesa di Massimo Ponzoni sostiene che la versione offerta in dibattimento da Pennati - secondo cui i fondi sarebbero stati destinati alla



campagna elettorale di Massimo Ponzoni del 2005 – non è credibile, perché i prelievi sono stati effettuati da Pennati negli anni 2008-2009 (come constatato anche dal Tribunale) e, quindi, a distanza di 3/4 anni dal termine della campagna elettorale (e, peraltro, nel periodo in cui Ponzoni era venuto a sapere della crisi finanziaria della società).

La censura è infondata.

Se è vero, in linea generale, che - per l'epoca in cui furono compiute - le distrazioni non possono giustificarsi con la campagna elettorale conclusasi nel 2005, **non risulta che Pennati abbia additato queste specifiche uscite come pagamenti delle spese per le campagne elettorali di Ponzoni.** L'imputato in procedimento connesso, nel suo esame dibattimentale, giustifica parte delle uscite indebite complessivamente registrate dai conti correnti delle società immobiliari con le spese per la campagna elettorale di Ponzoni del 2005 e puntualizza che molte spese furono pagate anche dopo la chiusura della campagna elettorale, sino ai primi mesi del 2006 (cfr. trascriz. ud. 25.7.2012, pp. 33 e ss.; cfr. altresì ud. 12.9.2012: in sede di controesame della difesa Ponzoni, Pennati fa risalire le spese per la campagna elettorale non oltre il 2006: *“la cartellina è là, le spese sono state fatte nel 2005 – 2006 – 2004, è là con l'indicazione di tutte le spese”*). In ogni caso, **il Tribunale non pone in relazione le uscite di cui trattasi con la campagna elettorale di Ponzoni** (cfr. pp. 110-111 della motivazione).

La difesa sostiene poi che della maggior parte delle somme è stata ricostruita la **destinazione a esclusivo vantaggio di Pennati** (che era anche socio al 20% di Le Dauphin e aveva, quindi, un interesse personale a finanziarla) e che Ponzoni avrebbe beneficiato personalmente soltanto di € 30.000; **tale debito, assunto nei confronti della società, sarebbe ampiamente compensato dal credito di € 100.000 vantato dallo stesso Ponzoni per l'acconto versato per l'acquisto del terreno di Cabiato.**

Quanto al **primo argomento** (facente leva sull'interesse di Pennati a finanziare la società Sci L. Dauphin) è **del tutto inconferente**, per le ragioni sopra richiamate (indifferenza dell'identità del beneficiario della distrazione) In ogni caso, va osservato che Ponzoni era socio di assoluta maggioranza della società Sci L. Dauphin e si interessava direttamente e concretamente della società, impiegata per la propria utilità (cfr. p. 134

appellata sentenza, sui finanziamenti erogati a suo favore da SM Piermarini). Come risulta dalla documentazione sociale acquisita dalla G.d.F. e prodotta dal P.M. (doc. 299 produzioni P.M. ud. 11.7.2012) ed esposto anche dalla CT della Difesa, dott.ssa Rossano, soci della società immobiliare francese, fino al 10.4.2009, furono Ponzoni, con la quota dell'80%, e Pennati, con la quota del 20%. Il 10.4.2009 Pennati cedeva una parte delle sue quote ad Annamaria Coccozza (moglie di Ponzoni) e il successivo 30.4.2009 cedeva il 19% a Ponzoni: questi, pertanto, a far data dal 30.4.2009 deteneva il 99% del capitale sociale.

Il secondo argomento (pretesa compensazione del debito per il prelievo ingiustificato con i crediti di Ponzoni nei confronti della società fallita) è infondato, in fatto e in diritto.

Innanzitutto, come sopra esposto, risulta dalla documentazione acquisita dalla G.d.F. e prodotta agli atti del processo che l'emissione da parte di Ponzoni di un assegno di € 100.000, in data 20.8.2003, a titolo di acconto per l'acquisto del terreno di Cabiato, avvenne non già per conto de Il Pellicano s.r.l., ma *a titolo personale*, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita che lo stesso Ponzoni (e non la società Il Pellicano, che neppure compariva nell'atto) aveva stipulato con la signora Mariani il 23.7.2003 (cfr. assegno nr. 1763806235/09 tratto sul c/c 236921179 a firma Ponzoni Massimo sulla Banca Intesa per un importo di euro 100.000 datato 20.08.2003, prodotto sub doc. n. 311 del P.M. all'ud. 11.7.2012, unitamente al contratto preliminare cui accede, concluso fra la signora Mariani e Massimo Ponzoni il 23 luglio precedente).

Non è dato sapere se, quando e come tale originario acconto versato da Ponzoni per l'acquisto del terreno di Cabiato sulla base di un **titolo cui era estranea la società Il Pellicano**, abbia trovato riconoscimento nella contabilità della società fallita, a seguito della conclusione del contratto definitivo di compravendita tra la stessa e la signora Mariani: sul punto non soccorrono le schede contabili acquisite in atti ed esaminate dal CT del P.M. dott. Pireddu, tutte successive al 1.1.2005; nessun dato utile emerge dalla relazione dei curatori fallimentari; e anche la relazione del CT Difesa dott.ssa Rossano si limita a riportare il dato del versamento di € 100.000,00 in acconto, senza fornire pezze giustificative.



Quand'anche formalmente registrata nella contabilità sociale, **la somma poteva tutt'al più rappresentare un credito del socio Ponzoni** (che, si ricorderà, aveva concluso il contratto preliminare con la signora Mariani, in data 24.7.2003, *“per sé, persona, società che si riserva di indicare al rogito notarile”*, anticipando un acconto che, verosimilmente, andò a vantaggio della acquirente subentrante Il Pellicano s.r.l.).

Tuttavia, come emerso dall'istruttoria dibattimentale (cfr. relazione curatori fallimentari e dichiarazioni di Franco Riva ai curatori in data 8.2.2010, nonché documentazione allegata alla relazione tecnica del CT Pireddu), **la società era sempre stata sottocapitalizzata**, in quanto nata e sviluppata con un insufficiente impegno finanziario da parte dei soci, che avevano pressoché interamente fatto ricorso al credito bancario; dalle scritture contabili risulta che **i finanziamenti dei soci erano stati tutti resi tra il 2006 e il 2007**, sempre attraverso l'utilizzo del credito bancario **o erano stati oggetto di rinuncia** (così, in particolare, per la somma di € 24.700, al cui rimborso i soci Pennati, Ponzoni e Gariboldi rinunciavano, in sede di approvazione del bilancio straordinario al 30.11.2006, per ripianare in parte le perdite sino ad allora accumulate, pari a complessi € 197.819); dal bilancio 2008 si evince che la società non aveva più ottenuto finanziamenti da parte dei soci.

Anche ammesso, quindi, che il credito di Ponzoni fosse esistito e fosse stato rilevato nella contabilità della società Il Pellicano anteriormente al 2005, lo stesso era stato già da tempo rimborsato o era stato oggetto di rinuncia all'epoca delle distrazioni di cui trattasi.

E' appena il caso di ricordare, infine, che anche a prescindere da tutti i superiori rilievi, **in nessun caso avrebbe potuto realizzarsi una compensazione lecita tra il “credito” per l'acconto versato il 23.8.2003 e il “debito” per i prelievi destinati a uso personale del Ponzoni.**

Come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, *“In caso di fallimento, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l'appropriazione indebita da parte dell'amministratore di somme di spettanza della società, ancorché l'amministratore vanti un credito nei confronti della società stessa, poiché la compensazione e, quindi, la eventuale sussistenza della bancarotta preferenziale, può*

essere invocata solo in presenza di un debito nei confronti della società maturato per cause lecite” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24324 del 15/04/2015, Ferri, Rv. 263910).

Appare evidente che, nel caso di specie, **il debito di Ponzoni era maturato per cause tutt'altro che lecite**: si trattava di appropriazioni indebite di denaro della società, mai neppure formalmente imputate a restituzione di finanziamenti soci o in compensazione di crediti maturati per altra causa. L'originario “credito” di Massimo Ponzoni nei confronti della società – se mai esistente – continuava a sussistere e ad aggravare il passivo della società, mentre lo stesso Ponzoni spogliava fraudolentemente il suo patrimonio.

11.2.3 Capo I-1 punti II–X: la distrazione mediante emissione di effetti cambiari a favore di AR.CO. Costruzioni s.r.l.. Considerazioni generali in replica alle doglianze difensive.

Le distrazioni di cui ai punti II-X del capo I si riferiscono a pagamenti effettuati da Il Pellicano S.r.l. ad AR.CO. Costruzioni S.r.l., società di Argentino Coccozza, cognato di Ponzoni, in relazione al contratto di appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio destinato a civile abitazione sito nel Comune di Cabiato. Secondo l'ipotesi accusatoria, accolta dal Tribunale, grazie a sovrappagamenti della AR.CO Costruzioni s.r.l., parte degli effetti rilasciati in favore di detta società in apparente pagamento della realizzazione dell'immobile di Cabiato, per complessivi € 472.500,00, furono deliberatamente utilizzati, con il concorso di Coccozza, per interessi personali dell'odierno imputato, di Pennati e dello stesso Coccozza.

La difesa si duole del fatto che manchi prova delle asserite distrazioni. Sostiene che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Pennati siano prive di riscontri o, comunque, abbiano trovato riscontri contraddittori (il M.llo Agnello avrebbe accertato una sovrappagamento di Arco a danno di Pellicano per circa € 500.000,00, il C.T. del P.M. per circa € 100.000,00).

Le doglianze - tranne che per i fatti di cui ai punti VI, IX - sono destituite fondamento.



Va in primo luogo ricordato Pennati indica in circa 700.000 euro la complessiva sovrappatturazione relativa al cantiere di Cabiato (inclusa la sovrappatturazione del costo del terreno). **L'imprecisione del dato non è indice di inattendibilità del dichiarante.** Il calcolo dell'imputato in procedimento connesso, come correttamente evidenziato dal primo giudice, è approssimativo perché sconta l'enorme confusione contabile, l'assenza di puntuali SAL e l'emissione di una serie impressionante di effetti cambiari. Basti considerare quanto riferisce il curatore dott. Tilatti, nel corso del suo esame dibattimentale (ud. 12.12.2012 p. 81). Il teste riferisce che la AR.CO. Costruzioni chiese l'ammissione al passivo per 1,2 milioni di euro; la sua istanza, però, non fu accolta, perché *“la ARCO non l'ha documentato adeguatamente, non c'erano, come ci si aspetta da un costruttore che porti stati di avanzamento lavori, lavori eseguiti, lavori pagati, lavori non pagati, erano generiche, anche addirittura le cambiali che avevano allegato, alcune erano in fotocopia, una cosa complicata, e quindi non producibili, ma, soprattutto, non c'era, come ci si aspetta, un riferimento che questa cambiale è relativa alla fattura uno, questa altra alla fattura due etc., era un qualcosa che non aveva, che non poteva essere ammesso, tanto è vero che il Giudice ha rigettato”*.

A fronte dell'impossibilità di ricostruire attendibilmente l'intera movimentazione contabile nei rapporti tra la società appaltatrice e la committente, **l'accusa, in via prudenziale, contesta come distrazioni i soli pagamenti per cui sussistono riscontri concreti e affidabili alle dichiarazioni di Pennati.**

Quanto alla prova delle condotte distrattive, la ricostruzione del Tribunale è analitica, ampia e convincente, saldamente fondata sui dati probatori acquisiti: non può che rinviarsi, per il dettaglio, a quanto esposto alle pagine 111-117 della sentenza appellata, evidenziando in questa sede che le dichiarazioni di Pennati sul meccanismo distrattivo attuato attraverso le sovrappatturazioni di AR.CO. Costruzioni – contrariamente a quanto lamentato dalla difesa - sono **riscontrate significativamente dagli accertamenti contabili eseguiti dal CT del P.M. Pireddu, dalla G.d.F.** (su cui ha riferito il m.llo Agnello) e, soprattutto, dalle **eloquenti conversazioni registrate da Pennati e dalle intercettazioni telefoniche** (cfr. p. 112 e 115 sentenza).

Occorre precisare, con riferimento alle **conversazioni registrate da Pennati**, che non si tratta di elementi probatori precostituiti ad arte da Pennati, artifici con cui Pennati riscontrerebbe se stesso, in una sorta di corto-circuito autoreferenziale (come in più parti dell'atto d'appello denunciato dalla difesa). Vero è, infatti, che le conversazioni sono state registrate dallo stesso Pennati, ma lo sono state ben prima dell'instaurazione del presente procedimento penale (o, comunque, del momento in cui egli ne ebbe conoscenza), in una prospettiva e con una ragione del tutto comprensibili, interne alle dinamiche tra i soci e alla peculiare situazione (lo "stato in messa d'accusa") in cui Pennati si era venuto a trovare: emersa la grave crisi finanziaria delle società immobiliari (che non riuscivano più a fronteggiare gli ingenti debiti, in assenza di disponibilità dei soci a finanziarle), incrinatisi i rapporti con Ponzoni (che lo voleva escludere dalle società), Pennati – che ne era stato amministratore per anni - temeva di diventare il capro espiatorio, di dover subire da solo le conseguenze della *mala gestio* e delle distrazioni compiute d'accordo con Ponzoni e *anche* a suo favore. In tale contesto, egli registra le conversazioni con Riva, Ponzoni e altri nelle quali discute dei problemi insorti e di come risolverli. Le registrazioni, peraltro, **non constano di mere affermazioni unilaterali di Pennati (queste si inidonee da sole a fingere da "riscontro" alle sue stesse dichiarazioni), ma di dialoghi e interlocuzioni dagli accenti spontanei e genuini, dai quali emerge chiaramente l'autonoma consapevolezza che gli interlocutori avevano delle distrazioni e delle responsabilità in ordine alla loro esecuzione.**

Così è, ad esempio, per la conversazione telefonica n. 455 del giorno 18 giugno 2009, tra Riva e Pennati, in cui il primo – evidentemente sulla base di accertamenti autonomamente compiuti, in adempimento dell'incarico di revisione generale dei conti affidatogli da Ponzoni - contesta uscite indebite dai conti della Pellicano S.r.l. –

FRANCO - Io non lo so... cioè alla fine io ho visto che **li ci sono delle cambiali che non ci sono in bilancio...**

SERGIO - Uhm.

FRANCO - **...per quasi cinquecentomila euro.**

SERGIO - Questa del Pellicano mi sembra proprio una cosa...

FRANCO - Come?



SERGIO - Questa del Pellicano delle cambiali mi sembra proprio una cosa... perché abbiám sempre fatto tutto in... va a capire quando son state pagate...

FRANCO - Eh, o è stato (*parola incomprensibile*) dei fornitori due volte, però io ho controllato con la Arco Costruzioni, con la Arco Costruzioni quadra tutto. Perciò... boh, dove sono andati a finire...

SERGIO - Va be'.

FRANCO - Non ci... In bilancio al 31.12.2008 ce ne son trecentosettantacinque, ce n'erano...

SERGIO - Tu ne hai lì novecento.

FRANCO - No, ce ne erano in circolazione quasi ottocento e qualcosa. Non mi ricordo più esattamente quanti.

SERGIO - Sì, no...

FRANCO - Eeeh... secondo, tra costi e ricavi... tra costo di costruzione e ricavi c'è una perdita.

SERGIO - E quello indipendentemente dal... dal discorso finanziario, no?

FRANCO - **A prescindere dal discorso finanziario. (sovrapposizioni di voci) dei conti che non hanno nulla a che fare con la Pellicano.**

SERGIO - **Quello lo dice Giorgio.**

FRANCO - **No, quello te lo dico perché se vuoi ti dico anche quali sono. Te lo dico io ma ti dico anche quali sono i costi che non son di competenza della Pellicano.**

SERGIO - Eh... quali sarebbero ad esempio?

FRANCO - **Gli immobili della Villa e Cermenati, sessantamila euro...** (*si tratta della fattura emessa alla società ALLAVILLA S.n.c. di Carimate – n.d.r. doc. n. 15 produzioni PM*)

SERGIO - Okay.

FRANCO - **Poi ci son dentro dei creditori e debitori diversi per un totale di centosessanta-centosettantamila euro, che non c'era la pezza giustificativa.**

SERGIO - Lì c'è un (*caduta di segnale*) Be', quello non... non lo so. Okay. (*caduta di segnale*) la fattura della Piesse di quarantacinque...

FRANCO - **No, non sto parlando delle fatture.** Oltre...

SERGIO - Ah.

FRANCO - **Oltre alle fatture...**

SERGIO - No...

FRANCO - ...ci sono... eeeh... dentro, adesso non mi ricordo più quanto, dei pagamenti a creditori diversi che non ci sono... non c'è documentazione.

SERGIO - Sì, ho capito. (*caduta di segnale*) Pagati?

FRANCO - Pagati, sì.

SERGIO - **Cioè soldi usciti?**

FRANCO - **Soldi usciti.**

SERGIO - Pazzesco! Va ben (*sovrapposizione di voci*)

FRANCO - Alla fine... alla fine tra i soldi che mancan delle cambiali, i maggiori costi che ci sono rispetto ai ricavi delle entrate manca al trenta giugno eh, perché con più si va avanti poi aumenta, unmilionecentomila euro.

Per rispondere a una delle più ricorrenti ragioni di censura della difesa appellante, va anche osservato che la sovrappatturazione della AR.CO non è un'accusa gratuita, inventata da Pennati per difendersi nel procedimento penale (che ancora non era stato neppure iscritto a suo carico, per i fatti in esame) o per calunniare Ponzoni, in un impeto vendicativo, per il fatto di essere stato escluso dalla compagine e dalla gestione societaria. **La sovrappatturazione emerge già nei dialoghi del marzo 2009 con Franco Riva, quando ancora i soci cercano disperatamente di far quadrare i conti e di evitare il fallimento, quando la G.d.F. non ha neppure iniziato la verifica fiscale a carico della società Il Pellicano (ciò che avverrà nell'estate del 2009).** In tale contesto, di concitato e continuo confronto tra i Pennati e Riva, alla presenza di altre persone (tra cui Laura Ponzoni, sorella di Massimo), nella conversazione del 26 marzo 2009 (registrazione ambientale 006, p. 69 e ss. trascrizioni perito Nava), Pennati fa chiara ammissione della sovrappatturazione:

SERGIO - Non so, noi abbiat pagato duemilioni. E poi **la Arco ci ha messo dentro un bel po' di fatture in più.**

FRANCO - Eh, però adesso incomp.

SERGIO - **Argentino c'ha marciato dentro, e anche tanto.** Fino a quando c'erano non era un problema, adesso che non ci sono diventat problemi. Il discorso è questo qua. **Perché io ho fatto il conto di un milione? Perché quattrocento in meno qua, cinquecento in meno qua,** eran novecentomila, e continuiamo a pagare interessi noi. Il problema è quello lì.

E quando, dopo qualche minuto, al gruppetto si unisce Massimo Ponzoni (pp. 71 e ss. trascriz. cit.), **lo stesso nulla obietta allorché Pennati ribadisce nuovamente il concetto,** parlando della sovrappatturazione di circa 400.000 in occasione dell'acquisto del terreno e di circa 500.000 euro nei rapporti con la AR.CO (rendendo chiaro, peraltro, il precedente accenno a "*quattrocento in meno qua, cinquecento in meno qua*"). **Massimo Ponzoni, partecipando al dialogo senza nulla obiettare e in nulla correggendo o stigmatizzando Pennati, manifesta la tranquilla,**



inequivocabile consapevolezza della verità di quanto Pennati va dicendo.

Merita riportare integralmente il brano di conversazione (tra Franco Riva, Massimo Ponzoni e Sergio Pennati), perché fornisce plastica evidenza dell'atteggiamento dell'odierno appellante e di come **quegli stessi dati oggi tanto contestati dalla difesa fossero patrimonio di conoscenza comune e scontato tra Pennati e Ponzoni, sì come – per ammissione dello stesso Ponzoni – la destinazione di parte delle distrazioni alla sua campagna elettorale** (registrazione ambientale 006, pp. 73 e ss. trascrizioni perito Nava):

FRANCO - Allora, vediamo la Pellicano. Allora, la Pellicano se fa gli accolli oggi dei... de... degli appartamenti senza andare oltre, esce in pari.

MASSIMO - Come mai? Va bene. La mia campagna elettorale.

FRANCO - Eh?

MASSIMO - La mia campagna elettorale.

SERGIO - No, ha detto secondo me qua com'è.

FRANCO - Allora, ci son dentro costi per dieci milioni di costruzione, e più... e più ci sono quattrecentomila euro di costi vari al dieci quattro; se arrivi a giugno, te lo dico, chiudi adesso ma ora che chiudi sei a giugno, ci devi metter lì altri centocinquanta...

MASSIMO - Che cazzo gli dici a quella gente lì che ha messo... che abbiam fatto... gli abbiam (sovrapposizione di voci)...

FRANCO - Ma però accolte... accollandogli degli appartamenti, perché sennò qua gli interessi... tra un poco bisogna metterci dentro i soldi.

(attimo di silenzio)

SERGIO - Allora, **il terreno non è costato quei soldi, è costato quattrecentomila euro meno. No, perché io ho detto... ho sempre detto unmilione? Perché io il conto che ho fatto è: il terreno no costa...**

FRANCO - Ma per me son solo da... da rogito eh.

SERGIO - Il terreno costa duemilioni, **l'appalto che era quattro e mezzo è diventato sei, qua c'è dentro secondo me, che c'ha marciato sopra, almeno cinquecentomila.** Cinque e quattro son novecentomila euro. Non son più unmilione perché continuiamo a pagare interessi ogni mese che passa. Però i novecentomila...

FRANCO - Però contabilmente... adesso in bilancio ci sono (sovrapposizione di voci)

SERGIO - Son novecentomila, novecentomila nostre eh.

FRANCO - Più quattrecentomila di... di costi vari nei vari anni. Eh, non lo so... eh... qui se incassiamo dieci e sette, che però non incassi perché poi ti farà un po' di sconto... diciamo che esci in pari.

SERGIO - Però io ho già tolto (sovrapposizione di voci)

FRANCO - Centosessantamila euro di interessi passivi...

MASSIMO - Ma lui diceva che c'era un milione di SAL settimana scorsa?.

SERGIO - **Un milione. Sì, fa novecentomila, però...**

FRANCO - (sovrapposizione di voci) Cioè, prima quello che t'ho detto io era in perdita.

LAURA - Era in perdita.

FRANCO - Adesso con quello... con quei dati qua diciamo che esci in pareggio, ma a chiuderla... a oggi. (attimo di silenzio) A oggi nel senso... entro il trenta di giugno, accollandogli gli appartamenti a questo qui, però bisogna farlo sennò altrimenti qui diventa... E poi facendo quegli atti qui. Perché se non si fanno gli atti...

SERGIO - Eh, si stanno dando da fare con i mutui.

FRANCO - Beh...

MASSIMO - Un disastro dietro l'altro!

FRANCO - Questo è... però ditemi cosa devo fare di 'sta roba qui, se devo far niente, sto qui a...?

MASSIMO - Cioè?

FRANCO - Questo è la posizione aggiornata a... a oggi. Però io devo capire cosa devo... se mi devo muovere io, se vi muovete voi...

MASSIMO - Ma sì, cioè secondo me... boh... dipende da lui cosa vuol fare secondo me.

SERGIO - Eh, qua per forza dobbiamo fare comunque in questo modo qua.

A parte che lo ripeto, il terreno costa quattrocentomila euro meno, e Argentino... c'è dentro cinquecentomila euro in più di costi lì. Ma son novecentomila euro! Che poi dopo, va bene, fin quando c'erano si potevano pagare, ma adesso se non ce n'è più... Eh, il discorso è solo questo qua. **Io non è che ho detto a vanvera un milione, perché l'avevo già fatto il conto. E di quel milione lì metà è mio e suo.** Che siano appartamenti, perché non c'è i soldi, **ma metà è mio e suo.**

MASSIMO - Ma non c'è un cazzo qua di appartamenti.

SERGIO - No, ci sono, ci sono.

E' chiaro, dal tenore della conversazione, che del denaro che manca per pareggiare i conti (secondo il calcolo di Pennati 900.000/1.000.000 euro), "la metà" (ossia 450.000/500.000) sono "metà mio e suo": metà a carico di Pennati e metà a carico di Ponzoni. Insomma, Pennati afferma che ambedue i soci sono responsabili degli ammanchi, in misura paritaria, e **Ponzoni non lo contraddice**; si limita a manifestare la preoccupazione che non ci siano più appartamenti (da dare in permuta, a saldo dei debiti).

Ulteriormente confermativa della piena condivisione di Ponzoni dell'utilizzo strumentale della società AR.CO. per il pagamento di spese estranee all'economia del contratto d'appalto affidato alla società del cognato Argentino Cocozza e all'interesse stesso de Il Pellicano è la conversazione telefonica nr. 14044 del 27 ottobre 2009 delle ore 13:04:57, il giorno dell'accesso presso la AR.CO della G.d.F., con inizio



della verifica fiscale a suo carico. La conversazione intercorre tra Massimo Ponzoni e la sorella Laura e **rivela la preoccupazione dei due alla prospettiva che la G.d.F. trovi i titoli cambiari emessi da Il Pellicano a favore di AR.CO e da questa girati alla Mistral** (società amministrata da Cattaneo Angelo e partecipata da Ponzoni: cfr. doc. 18 prod. PM):

Interlocutori: MASSIMO con DONNA

MASSIMO - Dimmi.

DONNA - Quelli di Sergio. *(attimo di silenzio)* Capito?

MASSIMO - Quali quelli di Sergio?

DONNA - Quelli che sono andati da Sergio! Solo che lei era... ah... è andata per pagare una bolletta e dice che scendevano perché non avevano trovato nessuno.

MASSIMO - Non ho capito, quelli di Sergio...?

DONNA - Gli amici di Arge!

MASSIMO - Non riesco a capirti. Parla chiaro, tanto non c'è problemi! Gli amici di Arge? *(n.d.r.: Arge è Argentino Coccozza, amministratore della AR.CO e cognato di Ponzoni)*.

DONNA - **I controlli che stanno facendo sono arrivati a Arge.**

MASSIMO - Ah!

DONNA - Ah.

MASSIMO - Sono agguerriti?

DONNA - Eh no, ha detto che loro praticamente sono arrivati, Alessandra stava parcheggiando la macchina perché è andata a pagar le bollette, non ha fatto in...

MASSIMO - Chi è Alessandro?

DONNA - Eh, la ragazzi di Arge.

MASSIMO - Eh.

DONNA - L'Alessandra.

MASSIMO - Eh.

DONNA - E Alessandra non ha fatto in tempo ad aprirgli la... il... la porta, e se ne sono andati. *(comunicazione disturbata)* torneranno alle due e mezza.

MASSIMO - Eh?

DONNA - Due-due e mezza.

MASSIMO - Hai chiamato il Franco?

DONNA - No. Bisogna aspettare, vedere quando arrivano... cioè... Io devo andare lì alle due dal Franco, che ho fatto le cose che m'ha detto.

MASSIMO - Eh, **ma voi dategli solamente quello lì... del Pellicano.**

Capito?

DONNA - Eh. *(comunicazione disturbata)*

MASSIMO - Eh?

DONNA - Poi nel... nel coso che ho fatto, nelle documentazioni che ho preparato stamattina da portare al Franco e da dare al Felix **ho trovato un po' di cose, di pagamenti.**

MASSIMO - Hai trovato?

DONNA - **Un po' di pagamenti dentro lì.**

MASSIMO - Di?

DONNA - Di pagamenti!

MASSIMO - Esempio?

DONNA - *(caduta di segnale)* società.

MASSIMO - Ma di che cosa? *(parola incomprensibile)*

DONNA - **Eh, del Pellicano.**

MASSIMO - Ma spiegami di che cosa. Parlaaa!

DONNA - **Quelle di via Borghetto.**

MASSIMO - **Gli ottantacinquemila euro, quelli delle cambiali?**

DONNA - Uhm. Sì. *(comunicazione disturbata)*

MASSIMO - **E vabbè ma il... eh... ma Argentino cosa ha fatto, li ha girati a me?**

DONNA - **Eh sì. A te, tu li hai girati alla Mistral.**

MASSIMO - **Non a me. Le ha gi... le ha girate direttamente alla Mistral.**

DONNA - Eh sì, infatti.

MASSIMO - **Ma digli... digli di non consegnarle quelle lì.**

DONNA - Eh no. Non ce le ha neanche forse lui. *(attimo di silenzio)* Il problema è su quelli che non ci sono; su quelli che ci sono son tutte a posto. Però dovrebbe essere un lavoro certosino andare a prendere quelli.

MASSIMO - Eh ma adesso... ma tu...

DONNA - Se l'hanno già fatto. *(ride)*

MASSIMO - Ma non capisco *(voce impercettibile)* Adesso ti richiamo tra un attimo, che non sto capendo niente. Chiama Riva e digliela subito questa cosa qua. Ciao.

fine della registrazione

La conversazione (come ben focalizza il Tribunale, a p. 115 della motivazione) non lascia dubbi sulla sussistenza di un **accordo criminoso tra i tre protagonisti (Pennati, Ponzoni e Argentino Coccozza) affinché, attraverso AR.CO. s.r.l., venissero occultate e "ripulite" le dolose e indebite appropriazioni di denaro ai danni della fallita.** La vicenda cui alludono Ponzoni e l'interlocutrice è agevolmente identificabile in quella oggetto della contestazione *sub* punto III del capo I, rispetto alla quale la Guardia di Finanza accertava che € 90.000,00 di effetti emessi da Il Pellicano il 29.6.2005 erano stati girati a Mistral Immobiliare s.r.l., che a sua volta aveva girato € 85.000,00 alla Pio XI s.a.s., in occasione della stipula del contratto di acquisto dell'area sita in Desio via Borghetto, a parziale pagamento del maggior prezzo di € 850.000,00 (cfr. doc. 176 prod. PM). I restanti € 5.000,00 erano stati dati



a Fratelli Remuzzi s.n.c che aveva procurato i marmi per la villa francese di Ponzoni.

Ove poi la messe di prove sin qui richiamate ancora non bastasse, definitivo suggello alla tesi d'accusa si rinviene nella conversazione telefonica nr. 5531 del giorno 5 ottobre 2009 delle ore 19:19:31, tra Ponzoni e Riva, nella quale il primo confessa di essere coinvolto nelle distrazioni di fondi da Il Pellicano s.r.l. La conversazione è importante perché dimostra che il meccanismo di "girare" strumentali di effetti tramite la AR.CO. consentiva di distrarre fondi **senza far mai figurare il nome di Ponzoni**, il quale prudentemente evitava di girare personalmente gli effetti, pur essendone sostanziale beneficiario: **il che spunta in radice l'argomento difensivo con cui si vorrebbe Ponzoni estraneo alle distrazioni per il sol fatto che altri soggetti figuravano come giranti e/o prenditori/beneficiari dei titoli cambiari:**

MASSIMO - Sì, Franco!

FRANCO - **Di a tua moglie se ha preso dei soldi dalla Pellicano, a qualsiasi titolo, di controllare bene dove li ha messi perché arriveranno anche da lei.**

MASSIMO - Da lei come?

FRANCO - Eeeh... se lei ha gestito le vendite, quelle cose lì. Non lo so se poi lei... come li ha incassati, se ha incassato qualcosa... **Siccome oggi Penati mi ha detto al telefono che sul... su tuo cognato... mah, c'era tutta una serie di giri di effetti... eh... non so come... non vorrei che magari... eh... non coincidano proprio con tutte le fatture emesse.**

MASSIMO - Eh, ci sono anch'io lì eh.

FRANCO - Eh, ma tu... è a nome tuo?

MASSIMO - No, no.

FRANCO - E allora cosa c'entri?

MASSIMO - **No, no, gli effetti, però... va be', dopo chiedo... ma anche dico li abbiamo girati, cioè nel senso...**

FRANCO - **Eh, occhio perché li faranno gli... gli incroci eh. A nome... ma tu hai girato qualcosa come Massimo Ponzoni?**

MASSIMO - No, no.

FRANCO - E allora cosa *(caduta di segnale)*

MASSIMO - **Ho pagato qualcosa con quegli effetti lì.**

FRANCO - Ah, tu hai pagato?

MASSIMO - **Sì, ma mica come Massimo Ponzoni. Anche perché dopo Anna faceva... è tutto fatturato lì eh, mica potevi...**

FRANCO - Eh, no... no, ma siccome tuo cognato aveva dentro nell'attivo patrimoniale... *(caduta di segnale)* ...mila euro di effetti...

MASSIMO - Dopo me lo spieghi quando ci vediamo. Ho capito comunque. Sì, sì, adesso glielo dico.

FRANCO - No, digli di controllare perché io poi in questi giorni...
adesso verificherò bene come sono le cose anche con i soggetti, però...
credo che andranno a fa... a controllare tutti gli incroci.

MASSIMO - **C'è anche quello là dei mobili eh.**

FRANCO - Sì, sì, no, andranno a fare il giro di tutto.

MASSIMO - Tu quand'è che vai a parlare con questi qua?

Massimo Ponzoni, quindi, ammette di avere pagato anche lui *“qualcosa con quegli effetti lì”*, pur non comparando personalmente (*“Sì, ma mica come Massimo Ponzoni. Anche perché dopo Anna faceva...”*) e giovandosi della moglie “Anna” (Anna Maria Cocozza). Quanto a *“quello là dei mobili”*, si riferisce verosimilmente alla fattura emessa da Allavilla snc centro studi arredamenti di Caronni Flavio e Rivolta Alessandro nei confronti de Il Pellicano s.r.l. per mobili in realtà forniti a Ponzoni (cfr. doc. 15 produzioni P.M.: si tratta dell'imputazione XI del capi I).

Sotto altro profilo, sempre in replica alle molteplici doglianze di cui è disseminato il lunghissimo atto d'appello, va rilevato che **sono inconferenti le allegazioni difensive in ordine alla genesi dell'attribuzione dell'incarico ad AR.CO e alla pretesa “congruità” del prezzo imposto per l'esecuzione delle opere: il punto, infatti, non è quale fosse il valore ipotetico dell'appalto, ma se i pagamenti effettuati da Il Pellicano in corrispondenza delle fatture emesse da AR.CO fossero congrui rispetto alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.**

In particolare, l'imputazione assume essere state emesse per importi superiori al reale due fatture della AR.CO. nei confronti de Il Pellicano:

- fattura n. 10 del 29 giugno 2005 di € 800.000 oltre IVA, relativa all'acconto sul prezzo complessivo stabilito dal contratto (richiamata *sub* nn. da II a V e da VIII a X);
- fattura n. 17 del 30 novembre 2005 di € 173.750 oltre IVA, relativa al primo S.A.L. (i.e. “stato avanzamento lavori”-richiamata *sub* n. VI)

La difesa, al riguardo, osserva che *“il Tribunale non ha mai posto in discussione, sollevato dubbi, su tali documenti contrattuali (ossia il contratto di appalto stipulato tra Il Pellicano s.r.l. e AR.CO. Costruzioni*



S.r.l. (cfr. all. 2 CT Rossano) nonché le varianti successive a detto contratto (cfr. all. 3 CT Rossano); né risulta agli atti del processo alcun documento o perizia che attesti che le opere eseguite da AR.CO. abbiano un valore inferiore rispetto a quello contrattualmente stabilito e pagato; il complesso immobiliare di Cabiato è stato effettivamente costruito secondo le specifiche contrattuali, le unità immobiliari sono state consegnate alla società committente e sono state acquisite all'attivo fallimentare”.

Gli è che, come ben spiegato dal Tribunale, **in assenza di una puntuale contabilità dello stato di avanzamento dei lavori, non è stato possibile ricostruire (e certo non per omissione investigativa) il valore delle opere effettuate e la sua congruenza rispetto alle fatture emesse dalla AR.CO.** Le obiezioni difensive dimenticano che la AR.CO. chiese l'insinuazione al passivo del fallimento Il Pellicano per l'importante somma di € 1.201.480,83, che il giudice delegato non ammise proprio a motivo della impossibilità di accertare l'effettiva pertinenza e congruità delle somme richieste rispetto al dovuto. Solo a seguito di transazione della causa di opposizione allo stato passivo il credito è stato parzialmente ammesso, ma in misura enormemente inferiore rispetto all'istanza originaria (€ 400.000,00 contro € 1.201.480,83).

Occorre anche osservare – visto che la difesa insiste specificamente su questo punto (p. 318 atto d'appello) – che il fatto che la fattura n. 10/2005 fosse relativa a un semplice “acconto” (come tale non rapportabile a specifici SAL) non esclude la natura distrattiva dei *pagamenti* (tutti successivi, anche di anni, rispetto all'emissione della fattura) effettuati in apparente adempimento dell'obbligo contrattuale. **La fattura di acconto, nella prospettiva accusatoria, altro non è che una pezza giustificativa di pagamenti che, in realtà, non erano destinati a retribuire prestazioni realmente eseguite o da eseguirsi.** Ciò che viene contestato – e che è reso ben chiaro dalla formulazione complessiva del capo d'imputazione – è la condotta distrattiva costituita dal *pagamento di prestazioni che, in realtà, non erano state effettuate o (per ciò che riguarda la fattura d'acconto) non sarebbero mai state effettuate per il valore indicato in fattura.*

Ebbene, oltre a quanto già sopra esposto sulle dichiarazioni di Pennati e sugli inoppugnabili riscontri al meccanismo della sovrappagurazione

evincibili dalle conversazioni registrate, prova schiacciante della valenza distrattiva dei pagamenti oggetto di contestazione si ricava dalla valutazione del bilancio complessivo dell'operazione immobiliare oggetto di appalto e della sorte dei singoli pagamenti eseguiti da AR.CO presso i beneficiari finali dei titoli rilasciati da Il Pellicano.

Sotto il primo profilo (**bilancio complessivo dell'operazione immobiliare oggetto di appalto**), merita rimarcare l'esistenza di un **significativo divario tra il prezzo contrattualmente stabilito e i pagamenti effettuati**.

Ed infatti, come già esposto dal Tribunale:

- l'appalto ad AR.CO. Costruzioni s.r.l. per la realizzazione dell'immobile per conto della fallita era stato deliberato con assemblea del 27.6.2005 per euro 4.500.000,00;
- già in data 21.6.2005 era stato stipulato tra Coccozza e Ponzoni, rispettivamente quali rappresentanti di AR.CO e Il Pellicano (cfr. produzioni consulente Difesa Ponzoni n. 2) il contratto di appalto per l'esecuzione di un edificio a uso abitazione per l'importo di € 4.500.000,00 oltre IVA (pagamento a *forfait*); nel contratto erano, tra l'altro, comprese le opere da serramentista – serramenti, porte, rifiniture - le opere da pittore. Il pagamento (art. 22 del capitolato) era così determinato: € 800.000 + IVA in effetti a scadenza di sei mesi alla firma del contratto. I restanti in 20 rate mensili di 175.750 + IVA a partire dal 5.11.2005, previa presentazione da parte dell'appaltatore dei SAL;
- stando alla consulenza della difesa e alla documentazione ufficiale allegata, in seguito a varianti in corso d'opera erano state previste ulteriori spese per complessive € 1.416.313,00; il costo era lievitato, pertanto, a complessivi € 5.916.313,00;
- in occasione di un sequestro a carico di tale Piernorsini Marco, cui erano state intestate fiduciariamente le quote de Il Pellicano, era stato rinvenuto un documento, proveniente da Franco Riva, che fotografava lo stato del cantiere al 31.12.2008, indicato come ultimato al 97%. In detto documento si dava atto dei costi. A fronte di un contratto base per € 4.500.000,00, le varianti risultavano lievemente sottovalutate: € 110.000 (e non € 115.000,00) sarebbe stato l'importo per la copertura del sottotetto



ed € 610.000,00 (e non 642.000,00) sarebbe valsa la variante relativa ai box. Emergerebbe anche una differenza negativa di 90.000,00 euro per la realizzazione dei sottotetti con una conseguente divergenza di 127.000,00 euro tra il valore delle varianti “ufficiali e quelle effettive” (cfr. esame m.llo Agnello all’udienza del 17.10.2012, p. 44 ed esame Pennati ud. 26.9.2012 pag. 159);

- come accertato gli investigatori della Guardia di Finanza, a fronte delle somme sopra indicate, AR.CO aveva emesso fatture a Il Pellicano per complessive € 6.415.718,07 + IVA (doc. 20 prod. PM), con una differenza di fatturazione, rispetto alla documentazione ufficiale, di € 499.405,07;
- secondo la ricostruzione del consulente del PM risultano, invece, contabilizzate dalla fallita fatture per € 6.224.313,07, somma che il dott. Pireddu ha rilevato essere non coincidente con l’ammontare dei pagamenti accertati in favore di AR.CO, posto che erano stati emessi assegni bancari o circolari a favore dell’impresa costruttrice per € 2.688.442,07, nonché € 3.637.500,00 in effetti cambiari (come risultanti dalle schede contabili), per il complessivo importo, quindi, di € 6.325.942,07;
- stando al rag. Franco Riva, *“alla fine io ho visto che lì ci sono delle cambiali (di Arco Costruzioni n.d.r.) che non ci sono in bilancio – omissis - per quasi € 500.000”* (int. 18.6.2009 pag. 671), con conseguente ulteriore aumento dei pagamenti in favore di Coccozza Argentino.

In definitiva, anche ad assumere a parametro di riferimento i dati forniti dalla consulente di difesa dott.ssa Rossano, - secondo la quale al prezzo contrattualmente previsto (€ 4.500.000,00 oltre IVA: cfr. all. 2 CT Rossano) si aggiungevano € 1.416.313,00 oltre IVA per le varianti successive (cfr. all. 3 CT Rossano), per un totale di € 5.916.313 oltre IVA - **risulta un divario tra il prezzo concordato (comprensivo di varianti) e quanto effettivamente fatturato da AR.CO. pari € 499.405,07 (secondo gli accertamenti della G.d.F.) e di € 308.000,07 secondo i dati forniti dal CT PM dott. Pireddu.** In ogni caso, anche secondo il CT Pireddu, **emerge un divario ben più consistente, di oltre € 400.000,00, ove si considerino i pagamenti effettuati in favore della AR.CO (6.325.942,07 - 5.916.313 = 409.629,00).**

Sotto il secondo profilo (**valutazione della destinazione dei pagamenti**), le considerazioni difensive divengono irrilevanti ove si tenga presente che la prova della distrazione – e della sua entità - deriva dalla valutazione congiunta di precisi e gravi elementi di carattere indiziario, che si saldano con le prove dirette della sovrapproduzione derivanti dalle dichiarazioni di Pennati, dalle conversazioni registrate e intercettate e dai dati contabili cui si è fatto cenno. Assume rilievo, in tale prospettiva, **l'utilizzo, da parte di AR.CO., delle cambiali ottenute da Il Pellicano a saldo delle fatture in contestazione (punti II-X del capo I) per pagamenti che non avevano nulla a che fare né con la stessa AR.CO., né con il Pellicano s.r.l. e che, come analiticamente ricostruito dal Tribunale alle pp. 114-117 della sentenza appellata e come si dirà meglio *infra*, erano per lo più riconducibili a società di Pennati o dello stesso Ponzoni.**

11.2.4 Capo I-1 punti II–X (*continua*): le doglianze difensive in ordine agli specifici fatti distrattivi.

Contestazione di cui al punto II.

L'imputazione ha ad oggetto “**€ 190.000 di cui al pagamento (eseguito in più *tranches* negli anni 2005, 2006 e 2007) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.06.05, con beneficiaria la società appaltatrice AR.CO. Costruzioni S.r.l. in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 da quest'ultima emessa per importo superiore al reale, effetti che AR.CO. girava (...) alla PIESSE STUDIO S.R.L., società riferibile a Pennati Sergio (...)**”.

Inconferente, in primo luogo, è l'allegazione secondo cui dalla documentazione acquisita in atti risulta che “*alcuni degli effetti girati a Piesse e a Sergio Pennati non siano stati emessi da Massimo Ponzoni, bensì dallo stesso Pennati, pur non avendo i poteri per impegnare la società fallita*”; altrettanto inconferente è l'asserita falsità e contraddittorietà delle dichiarazioni di Pennati in ordine alle cambiali emesse da Il Pellicano (che almeno in parte, per un controvalore di 70.000 euro, sarebbero false, perché firmate da Pennati): la confusione nella gestione dei patrimoni (personali e sociali) e la logica spartitoria condivisa tra Pennati e Ponzoni sin dalla presa in carico del cantiere di Cabiato rendono irrilevante, infatti, accertare chi materialmente abbia eseguito uno specifico segmento della condotta distrattiva o chi ne sia stato diretto beneficiario.



Già si è detto che le dichiarazioni di Pennati sulla concertazione e condivisione, tra lui e Ponzoni, del meccanismo della sovrapproduzione sono attendibili e riscontrate. Merita solo aggiungere, in questa sede, che l'ipotesi che Pennati potesse avere concordato e/o attuato con Argentino Cocozza operazioni distrattive all'insaputa di Ponzoni o nonostante la sua opposizione, oltre ad essere frontalmente contraddetta dalle conversazioni sopra richiamate, è contro ogni logica, ove solo si consideri la gestione "familiare" del cantiere di Cabiato: autore della sovrapproduzione era il cognato di Ponzoni, Argentino Cocozza, fratello della moglie di Ponzoni, Annamaria Cocozza, che collaborava ella stessa (traendone lucro) all'attività di vendita; impensabile, sotto il profilo logico, che in tale situazione Pennati potesse ricavarsi un'operatività distrattiva a suo vantaggio senza l'accondiscendenza di Ponzoni, che ne sarebbe stato immediatamente informato da moglie e cognato.

In tale prospettiva vanno calate e interpretate le operazioni di cui all'imputazione: pagamenti formalmente effettuati ad AR.CO mediante emissione di effetti cambiari che la stessa AR.CO. (*id est* Argentino Cocozza, cognato di Ponzoni) girava a Piesse Studio, società riferibile a Pennati; pagamenti che lo stesso Pennati (che certo non aveva alcun interesse ad autoaccusarsi di ciò) ammette essersi risolti a suo vantaggio e, per il suo tramite, di Ponzoni (cfr. p. 114 sentenza appellata); pagamenti che, del resto, nei rapporti fra la formale prenditrice (la Piesse Studio) e la "girante" AR.CO non trovavano alcuna plausibile giustificazione. E ciò non solo per quanto pacificamente ammette Pennati, ma anche per le modalità dei pagamenti e per l'ammontare esorbitante delle pretese "prestazioni professionali" che – secondo le dichiarazioni di Argentino Cocozza (in tal senso considerate inattendibili dal Tribunale, con giudizio pienamente condivisibile) – avrebbero giustificato i pagamenti da AR.CO a Piesse.

Sul punto, non può che convenirsi con il Tribunale, laddove valorizza in chiave indiziaria: la concomitanza tra il rilascio degli effetti cambiari emessi in pagamento della prima fattura di acconto di € 800.000 del 29.6.2005, da parte de Il Pellicano, e la loro girata per € 190.000,00 a Piesse Studio e allo studio di Pennati nel corso di poco più di un anno (fine 2005-inizio 2007); l'entità ragguardevole dell'importo, certo non giustificabile esclusivamente con l'attività di tenuta della contabilità che

Piesse svolgeva per conto di Arco Costruzioni; la diversità dei soggetti destinatari (ora lo studio, ora la società); la genericità e identità delle causali delle fatture emesse a giustificazione dei pagamenti (cfr. doc. 156 prod. PM).

Contestazione di cui al punto III.

L'imputazione ha ad oggetto **“€ 90.000 di cui al pagamento (eseguito a fine novembre 2005) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.06.2005 con beneficiaria la società appaltatrice AR.CO. in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 (...) effetti che AR.CO. girava alla MISTRAL (...) e da quest'ultima società ulteriormente girati quanto a € 85.000 alla Pio XI s.a.s. (...)”**.

Di tale episodio, analiticamente illustrato dal Tribunale alle pp. 115-16 della motivazione, si è già detto sopra, nel commentare la conversazione telefonica nr. 14044 del 27 ottobre 2009 delle ore 13:04:57 (cfr. par. 11.2.3). In fatto, è pacifico, come già si è detto, che € 90.000,00 di effetti emessi da Il Pellicano il 29.6.2005 furono girati a Mistral Immobiliare s.r.l., che a sua volta ne girò € 85.000,00 alla Pio XI s.a.s., in occasione della stipula del contratto di acquisto dell'area sita in Desio via Borghetto, a parziale pagamento del maggior prezzo di € 850.000. I restanti € 5.000,00 furono dati a Fratelli Remuzzi s.n.c che aveva procurato i marmi per la villa francese di Ponzoni.

La difesa si limita a sostenere che la telefonata richiamata *“evidenzia che Massimo Ponzoni era a conoscenza di quest'unica irregolarità (che, in ogni caso, attiene esclusivamente alla sfera dei rapporti intercorsi tra le società AR.CO. e Mistral)”*, che nulla avrebbero a che vedere con *“l'ipotizzata distrazione dalla società Il Pellicano”* e che Ponzoni avrebbe comunque *“integralmente restituito tale importo e molto tempo prima della dichiarazione di fallimento”*(p. 336 appello).

Si tratta di obiezioni inconsistenti.

Da un lato trascurano di considerare che nella conversazione intercettata tra Ponzoni e la sorella emerge chiaramente la preoccupazione che la G.d.F. trovi i titoli cambiari emessi da Il Pellicano a favore di AR.CO e da questa girati alla Mistral (ma nell'interesse sostanziale di Ponzoni:



MASSIMO - *E vabbè ma il... eh... ma Argentino cosa ha fatto, li ha girati a me?* DONNA - *Eh sì. A te, tu li hai girati alla Mistral.* MASSIMO - *Non a me. Le ha gi... le ha girate direttamente alla Mistral.* DONNA - *Eh sì, infatti.* MASSIMO - *Ma digli... digli di non consegnarle quelle lì);* nella telefonata emerge altresì chiaramente il timore di Ponzoni che si scoprano indebite fuoriuscite proprio dalle casse della società Il Pellicano. Ponzoni, del resto, non avrebbe avuto alcuna ragione di preoccuparsi se quella che la difesa definisce una “irregolarità” avesse riguardato esclusivamente rapporti tra AR.CO e Mistral, non rivestendo alcuna carica (né formale né di fatto) in AR.CO.

Dall'altro lato, le obiezioni difensive fanno leva su una pretesa “bancarotta riparata” di cui difettano totalmente i presupposti.

In primo luogo, la difesa (pp. 354 e ss. atto d'appello) assume quale “debito” di Ponzoni solo una minima parte delle distrazioni a lui ascritte: complessivamente a € 119.385,00, costituiti dagli assegni (per € 33.750) direttamente ricevuti da Massimo Ponzoni e da una spesa sostenuta da Pennati per conto di Ponzoni prelevando le somme da un proprio conto personale (seconda parte della contestazione n. I), nonché da € 85.635 da esborsi effettuati da Il Pellicano per spese riferibili a Massimo Ponzoni (cfr. contestazioni XI, XV e XVI). In realtà, come già spiegato sopra, (cfr. paragrafi 11.1, 11.1.1 e 11.1.2), Massimo Ponzoni deve ritenersi responsabile a titolo di concorso in **tutte le distrazioni ascrittegli al capo I, con le sole eccezioni della somma di € 80.000 di cui al punto VI e IX, di cui dirà *infra*, e dei € 90.000,00 euro di cui al punto XVIII,** per cui il Tribunale ha ritenuto non provata la responsabilità penale dell'imputato (il punto non è stato appellato dal P.M.).

In secondo luogo, come pure si è già detto (a proposito del capo I punto I seconda parte: cfr. par. 11.2.2), il preteso credito di € 100.000 utilizzati nell'agosto 2003 per l'acquisto del terreno di Cabiato non risulta dalle scritture contabili e, in ogni caso, **non è compensabile** con il debito per le distrazioni operate mediante la fraudolenta operazione di emissione e girata di titoli cambiari di cui qui si tratta: appropriazioni indebite di denaro della società, queste ultime, mai formalmente imputate a restituzione di finanziamenti soci o in di crediti maturati per altra causa e, quindi, neppure in astratto riconducibili a “pagamenti preferenziali”, a soddisfazione di pregressi crediti.

Contestazioni di cui ai punti IV, V e X.

I punti IV, V e X hanno ad oggetto le seguenti distrazioni:

- ***“€ 10.000 di cui al pagamento di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.06.2005 con beneficiaria la società appaltatrice AR.CO. in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 (...) effetti che AR.CO. girava alla Termoidraulica di Pelucchi Marco”***
- ***“€ 20.000 di cui al pagamento di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.06.2005 con beneficiaria la società appaltatrice AR.CO. in apparente pagamento della fattura n. 10 del 29.6.05 (...) effetti che AR.CO. girava alla Domino che a sua volta girava gli effetti alla Piesse e alla San Marco”***
- ***“€ 20.000 di cui al pagamento di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.06.05 con beneficiaria AR.CO. a fronte della fattura n. 10 del 29.06.05 (...) effetti che AR.CO. girava alla Nippon Bonsai di Malberti Lorenzo”***

Con riferimento a tali contestazioni, la difesa si limita a far rilevare che è stato lo stesso rag. Pennati in dibattimento a dichiarare di essere stato l'esclusivo beneficiario di tali importi (cfr. pag. 116 sent. impugnata).

La circostanza, è **inconferente**. Come già spiegato sopra (par. 11.1, 11.1.1 e 11.1.2), infatti, il concorso di Ponzoni nelle condotte distrattive prescinde dal fatto di esserne stato personalmente beneficiario e risiede nella condivisione tra lui e Pennati di una sistematica opera spartitoria delle risorse sociali, attuata indifferentemente nell'interesse dell'uno o dell'altro, nell'ambito di una gestione economica e finanziaria delle società a loro facenti capo improntata alla più disinvolta confusione contabile e patrimoniale e nella quale le distrazioni erano reciprocamente concesse e messe in conto, anche quando materialmente compiute dal socio e/o nel personale ed esclusivo interesse di quest'ultimo.

Contestazione di cui al punto VI.

La contestazione ha ad oggetto **“€ 80.000 di cui al pagamento (a maggio e giugno 2006) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 23.12.05 con beneficiaria AR.CO. in apparente pagamento della**



fattura n. 17 del 30.11.05 (...) effetti che AR.CO. scontava in banca utilizzando la provvista così ottenuta per coprire assegni bancari per € 100.000 emessi in favore di Pennati (...)”

I motivi d'appello, su tale specifico episodio, sono **fondati**.

La difesa evidenzia correttamente che il Tribunale non spiega (né è altrimenti provata) la relazione tra le cambiali scontate in banca da AR.CO. e i prelevamenti dalle casse di AR.CO per procurarsi la liquidità per la partecipazione all'iniziativa di Meda della Società La Perla s.r.l. (140 mila euro tra assegni e contanti consegnati a Pennati).

In ordine a tale operazione, il m.llo Agnello (cfr. trascriz. ud. 11.07.12, pagg. 36 e ss.) ha riferito che le cambiali dell'importo complessivo di € 80.000,00 emesse da Il Pellicano, in apparente pagamento della fattura n. 17 del 30.11.05 (in relazione al 1° SAL - contrattualmente previsto - della somma complessiva pari a € 173.750,00), furono scontate da AR.CO. presso la propria banca ed il netto ricavo dell'anticipazione bancaria, pari a € 76.736,00 fu accreditato sul conto corrente della AR.CO.

L'importo netto (ben inferiore a € 100.000, perché le cambiali furono presentate in banca prima della scadenza e in relazione alle stesse AR.CO. dovette pagare interessi alla banca) entrò quindi a far parte del capitale circolante di AR.CO.

Il collegamento effettuato nel capo di imputazione tra l'incasso delle cambiali in contestazione e l'emissione di assegni da parte di AR.CO a favore di Sergio Pennati non trova riscontro probatorio.

A sostegno dell'accusa, il P.M. ha prodotto (cfr. docc. 153 e 155 produzioni ud. 4.7.2012):

- copia di 4 assegni da 25.000 euro ciascuno emessi da AR.CO Costruzioni in data 23.12.2005 a favore di Sergio Pennati;
- dichiarazione scritta dello stesso Pennati, con la quale questi – in qualità di *“promissario acquirente del complesso immobiliare in MEDA, denominato: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AREA MASCHERONI”* - attesta di ricevere dal Signor Argentino Cocozza l'importo di Euro 140.000,00 a titolo di

una partecipazione pari al 10% dell'operazione immobiliare che si andrà ad effettuare sulla predetta area;

- manoscritto attestante il versamento da parte di Coccozza di “anticipo area Mascheroni” di 100.000 mediante assegni e di euro 23.000 in contanti.

Ebbene, da tali documenti non è dato desumere il connotato distrattivo attribuito all'emissione degli effetti cambiari da parte della società Il Pellicano. Il pagamento effettuato da Coccozza, per la AR.CO., a favore di Pennati risulta infatti finalizzato all'acquisto di una partecipazione della stessa AR.CO. nell'operazione immobiliare avente ad oggetto l'area Mascheroni; non vi è prova che rappresenti una “retrocessione” in favore di Pennati della somma fuoriuscita da Il Pellicano (attraverso gli effetti cambiari rilasciati in pagamento della fattura n. 17 del 30.11.05).

Ma vi è di più.

Dall'estratto conto della società AR.CO. acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, prodotto sub doc. 155 del P.M., risulta l'emissione dei quattro assegni in data 28.12.2005 con valuta 23.12.2005; lo sconto degli effetti emessi da Il Pellicano, però, risulta effettuato in data 29.12.2005 e il controvalore € 76.736,72 accreditato sul conto della AR.CO. con valuta 27.12.2005.

La tempistica delle due operazioni, quindi, contraddice la ricostruzione accusatoria.

Da tale imputazione, Massimo Ponzoni va conseguentemente assolto perché il fatto non sussiste.

Contestazione di cui al punto VII:

L'imputazione ha ad oggetto “€ 42.500 di cui a pagamenti (nel 2007 e 2008) di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 30.11.06 e il 31.01.07 con beneficiaria AR.CO. (...) e che AR.CO. girava senza causa (in assenza di fattura) alla SAN MARCO (...)”

I rilievi difensivi (p. 339 atto d'appello) investono esclusivamente l'ascrivibilità della condotta a Ponzoni, per il fatto che la contestazione ha



ad oggetto “*cambiali emesse da Il Pellicano nel periodo in cui il signor Ponzoni non ricopriva più la carica di Amministratore*”. Come già spiegato sopra (a proposito delle contestazioni *sub* punti IV, V e X e, più in generale, nei paragrafi (par. 11.1, 11.1.1 e 11.1.2), la circostanza dedotta è inconferente rispetto alla configurazione della responsabilità concorsuale di Massimo Ponzoni.

Contestazione di cui al punto VIII.

L'imputazione ha ad oggetto “*€ 10.000 di cui al pagamento di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.06.05 con beneficiaria AR.CO. a fronte della fattura n. 10 del 29.06.05 (...) effetti che AR.CO. girava a Cesare Erba s.r.l.*”

Come spiega il Tribunale a p. 117 della sentenza, una delle cambiali ricevute in pagamento dalla Pellicano fu girata dalla AR.CO. in pagamento della fattura che Erba Pavimenti aveva emesso a carico di AR.CO il 31.8.2005; “*a fronte della incapacità di Cocozza di riferire a quali opere fosse imputabile*”, il Tribunale valorizza le dichiarazioni di Pennati, che riferisce che il pagamento riguardava “*opere effettuate nell'ufficio di Ponzoni di Desio*”.

La difesa eccepisce che il signor Cocozza, titolare della AR.CO, ha fornito spiegazione in ordine al pagamento.

In realtà, dalla lettura della deposizione di Argentino Cocozza (ud. 20.3.2103) emerge la palese incapacità del dichiarante di contestualizzare il pagamento alla Erba Pavimenti, genericamente indicato come uno dei suoi fornitori; lo stesso Cocozza, del resto, non è in grado di escludere che i lavori si riferiscano proprio all'ufficio di Ponzoni (cfr. p. 125 e ss. trascriz. ud. cit.: AVV. SPAGNOLO – *Ma qualcuna di quelle cose è stata utilizzata per la casa di Massimo Ponzoni? L'ufficio anzi, scusate, non la casa. Le guardi bene queste fatture perché sono diverse. I.R.C. COCOZZA ARGENTINO – Non mi ricordo, può essere anche ma non ha... nel senso non ha importanza nel senso*).

L'argomento difensivo, pertanto, non ha fondamento e **va confermata la natura distrattiva dell'operazione**. A fondamento della ricostruzione accusatoria non c'è soltanto una prospettazione possibilistica di Pennati

(come sostiene la difesa), ma una valutazione logica e coerente di plurimi elementi indiziari, di cui diffusamente si è detto sopra, in termini generali (cfr. par. 11.2.3) e che in questo caso trovano specifico riscontro nell'assenza di plausibile spiegazione alternativa al pagamento di AR.CO. in favore di Erba Pavimenti.

Contestazione di cui al punto IX.

L'imputazione ha quale oggetto: ***“€ 10.000 di cui al pagamento di effetti cambiari emessi dalla società fallita il 29.06.05 con beneficiaria AR.CO. a fronte della fattura n. 10 del 29.06.05 (...) effetti che AR.CO. girava a Europa Case s.r.l.”***

Su tale vicenda le doglianze difensive sono **fondate**.

La ricostruzione accusatoria non trova adeguato riscontro probatorio, riposando su una mera proposizione congetturale: essendo la società Europa Case riconducibile alla famiglia Coccozza, il Tribunale reputa che il pagamento effettuato mediante la girata degli effetti ricevuti dalla società Il Pellicano sia stato effettuato a favore di Ponzoni e, quindi, lo considera distrattivo.

In realtà, come allegato dall'appellante, il sig. Argentino Coccozza fornisce plausibile spiegazione del pagamento in favore di Europa Case, società riconducibile a suo padre e sub-appaltatrice della AR.CO: spiegazione non contraddetta da alcun elemento di segno contrario (in questo caso non soccorrono le dichiarazioni di Pennati; né risulta *aliunde* un interesse di Ponzoni o di Pennati al pagamento di AR.CO. in favore di Europa Case).

Per tale specifico episodio, pertanto, **l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste**.

11.2.5 Capo I-1 punti XI, XV e XVI.

Le imputazioni riguardano, rispettivamente:



- “€ 62.400 di cui al pagamento eseguito nel 2007 della fattura n. 83/07 della Alla Villa”
- “€ 10.000 di cui al pagamento eseguito nel dicembre 2006 (...) della ditta Roberto Viganò (...)”
- “€ 13.235 di cui al pagamento nel 2006 e 2007 delle fatture (...) della Cova Montenapoleone (...)”

La difesa non contesta la natura distrattiva dei pagamenti. Sostiene tuttavia che si tratterebbe di “condotte poste in essere nel periodo in cui l'Amministratore della Società fallita era il rag. Pennati e, pertanto, al signor Ponzoni tali condotte potrebbero essere addebitate esclusivamente in qualità di ultimo beneficiario degli importi asseritamente distratti” e che “il signor Ponzoni ha riconosciuto di essere il beneficiario inconsapevole (nel senso che non conosceva la provenienza delle somme da Il Pellicano) di tali esborsi” (p. 345). Insiste poi nell'addurre l'avvenuta compensazione del debito così acquisito nei confronti della società con il credito vantato verso Il Pellicano per l'anticipo di € 100.000 pagato al momento del versamento della caparra per l'acquisto del terreno di Cabiato dalla signora Angela Maria Mariani.

A tali (invero deboli) argomenti è agevole obiettare rinviando a quanto detto a proposito del ruolo di amministratore di fatto di Ponzoni e della irrilevanza, ai fini della configurazione della sua penale responsabilità, dell'individuazione del beneficiario delle singole condotte distrattive (par. 11.1, 11.1.1 e 11.1.2).

A ciò si aggiunga che l'asserita inconsapevolezza dell'imputato del pagamento effettuato dalla società Il Pellicano in suo favore è priva del benché minimo riscontro probatorio e, comunque, del tutto inverosimile (essendo palese la non pertinenza della fatturazione della società Alla Villa, per mobili e arredi destinati alla villa di Ponzoni in Francia, alla società Il Pellicano; lo stesso dicasi per l'acquisto presso l'esercizio commerciale Insieme di Roberto Viganò, che lo stesso Ponzoni ammette essere un regalo destinato al Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e per i prodotti di pasticceria di Cova Montenapoleone s.r.l., palesemente estranei all'esercizio di una società immobiliare impegnata nella costruzione di una palazzina a Cabiato).

Quanto alla pretesa compensazione, si fa rinvio a quanto detto sopra (par. 11.2.2), a giustificazione della totale infondatezza di tale tesi.

11.2.6 Capo I-1 punti XII, XIV, XVII, XVIII e XX.

Le imputazioni di cui ai punti XII, XIV, XVII, XVIII e XX riguardano:

- “**€ 168.000 di cui al pagamento eseguito nel 2007 delle fatture n. 34/07 e n. 60/07 della PIESSSE STUDIO s.r.l. (...)**”;
- “**€ 6.000 di cui al pagamento eseguito nel 2008 della fatture n. 178/08 della IN STUDIOS (...)**”
- “**€ 3.243 di cui al pagamento delle fatture nn. 936, 937 e 938 del 2007 di cui a prestazioni professionali dell’avv. R. Lissoni non rese alla società fallita**”;
- “**€ 90.000 di cui a somme incassate da Cocozza Anna Maria dai clienti Giaffreda Riccardo (euro 60.000) e Oggioni Marco (euro 30.000) a titolo di caparre/acconti per l’acquisto di appartamenti della Società che non risultano fatturate né rimesse alla società fallita**”;
- “**€ 190.949 di cui al pagamento di compensi all’Amministratore PENNATI Sergio negli anni 2006-2008 (...)**”

Come già per il punto VII, i rilievi difensivi in ordine ai fatti di cui ai punti **XII, XIV, XVII e XX** (pp. 345 e ss. atto d’appello) investono esclusivamente l’ascrivibilità della condotta a Ponzoni; assume la difesa, infatti, che le condotte furono poste in essere dopo la cessazione della carica di Amministratore Unico di Massimo Ponzoni (avvenuta il 9.03.06) e che in relazione alle stesse non risulta alcun vantaggio personale conseguito dal medesimo.

Si tratta di allegazioni inconferenti rispetto alla configurazione della responsabilità concorsuale di Massimo Ponzoni: sul punto non può che farsi rinvio a quanto già spiegato sopra (a proposito delle contestazioni *sub* punti IV, V e X, *sub* punto VII e, più in generale, nei paragrafi 11.1, 11.1.1 e 11.1.2).

Quanto ai fatti di cui al punto **XVIII**, invece, le doglianze difensive sono **fondate**.



Con riferimento a tale contestazione lo stesso Tribunale spiega, nella parte motiva della sentenza, le ragioni per le quali *“non può ritenersi provata l’ipotesi accusatoria”*, essendovi un ragionevole dubbio sulla consapevolezza, da parte di Pennati e di Ponzoni, dell’incasso “in nero” dei corrispettivi pagati ad Anna Maria Cocozza dagli acquirenti Giaffreda e Oggioni (cfr. pag. 120-121 sent. impugnata).

La Corte condivide le considerazioni del primo giudice (coerenti con le risultanze probatorie, puntualmente richiamate in sentenza, alle pagine citate, e alle pp. 349 e ss. dell’atto d’appello di Ponzoni). Ne consegue che, ad integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado e in coerenza con la motivazione della stessa, va pronunciata **assoluzione di Massimo Ponzoni in relazione a tale specifico episodio, per non aver commesso il fatto.**

11.2.7 Capo I-1 punto XIII.

La distrazione di cui di cui al punto XIII ha quale oggetto ***“€ 6.000 di cui al pagamento eseguito nel 2007 della fattura n. 1/07 della Mistral”***.

Le doglianze difensive sono **infondate**.

Il pagamento di cui al punto XIII si riferisce alla fattura n. 1 emessa il 7.5.2006 per *“ricerche di mercato”* da Mistral Immobiliare s.r.l., società amministrata da Cattaneo Angelo e partecipata all’80% da Ponzoni (doc. 18 prod. PM).

Il primo, significativo indizio della falsità della fattura deriva dagli esiti dei controlli effettuati dalla G.d.F.: come riferito in dibattimento dal teste m.llo Agnello, dal controllo incrociato, effettuato presso la Piesse Studio (società incaricata di tenere la contabilità della società fallita) non era emerso alcunché a fondamento della sussistenza della prestazione (cfr. ud. 4.7.2012, p. 33: *“non emergevano documenti o altri rapporti sottostanti che potessero fare ricondurre in questo caso la ricerca di mercato a una prestazione effettivamente eseguita dalla Mistral”*).

Non solo: la G.d.F. aveva accertato che la provvista di 6.000 euro così ottenuta dalla società era stata utilizzata per pagare una rata di un mutuo fondiario. Riferisce, sul punto, il m.llo Agnello: *“la fattura in questo caso è stata pagata da Il Pellicano con un assegno bancario. L’ingresso dell’assegno bancario è in coincidenza con l’addebito nel conto della Mistral per pagare un mutuo in relazione ad un immobile acquistato, credo, in Bovisio”* (teste m.llo Agnello pag. 34 ud 4.7.2012).

Il che – come logicamente argomentato dal Tribunale – consente di collegare e saldare gli indizi all’esplicito riferimento che, nella registrazione dell’incontro tra Pennati e Riva effettuata dallo stesso Pennati (file audio Rec. 005, trascrizione perito Nava), quest’ultimo fa al pagamento, con soldi della società Il Pellicano, del mutuo *“dell’amante (di Ponzoni) di Bovisio”* (*“C’ha il mutuo da pagare dell’amante di Bovisio o di Cesano non so dove abiti: “Sergio c’ho bisogno ottomila euro” Sono tanti ottomila euro! Mamma mia! Fosse uno solo, ma sai quanti!”*). Si trattava di un mutuo acceso per l’acquisto di un appartamento intestato a Mistral, ma occupato da Eliana Quitadamo, sentimentalmente legata a Ponzoni (la circostanza non è neppure contestata dalla difesa).

Va anche ricordato che la documentazione bancaria di Mistral, tra cui l’estratto conto del mese di aprile 2007, riportante la menzionata operazione, veniva rinvenuta nell’ufficio di Ponzoni via Garibaldi a Desio: circostanza che la difesa vorrebbe giustificare con il fatto che *“Massimo Ponzoni era socio della Mistral all’80%.”*, come se l’essere il semplice socio di una società rendesse normale custodirne parte della documentazione bancaria. Assai più plausibile, nel contesto dato, che Ponzoni custodisse quella *specifica* documentazione per il semplice fatto che aveva un interesse *personale* a quel pagamento.

A corroborare ulteriormente la prospettazione accusatoria è poi l’inattendibilità e l’incongruenza delle spiegazioni fornite dall’amministratore della Mistral, Angelo Cattaneo, incapace di fornire una ragionevole spiegazione alternativa all’emissione della fattura in oggetto. Come già evidenziato dal Tribunale, lo stesso, dopo avere sostenuto che la fattura fosse relativa a *‘una consulenza o qualcosa del genere perché io prima di – omissis- costituire la Mistral ho sempre fatto l’agente immobiliare’* (ud. 7.11.2012 pag. 56), *“arrivava faticosamente a*



sostenere che fosse il compenso per avere lo stesso individuato il terreno dove sarebbe sorto il cantiere. Ma la circostanza era smentita da Ponzoni e dalla stessa venditrice Mariani che avevano spiegato come il terreno fosse stato procurato da Pennati, presso il cui studio lavorava il figlio della proprietaria del terreno, peraltro acquistato anni prima rispetto all' emissione della fattura".

Merita solo aggiungere che le affermazioni di Cattaneo sono smentite dalla documentazione acquisita e, in particolare, dal contratto preliminare per l'acquisto del terreno a Cabiato fra la signora Mariani e Massimo Ponzoni, di cui già si è detto sopra, nel trattare della distrazione contestata al punto I (cfr. produzioni n. 311 del P.M. all'ud. 11.7.2012): contratto risalente al 24.7.2003 e, quindi, di gran lunga antecedente alla pretesa "consulenza" di Cattaneo.

A fronte di siffatta, chiara convergenza di gravi e precisi elementi indiziari, la difesa parcellizza il compendio probatorio svilendone la portata; isola dal contesto complessivo alcuni degli indizi e ne prospetta una lettura alternativa che, pur attingendo all'ambito dell'astrattamente possibile, **è del tutto sganciata dal contesto fattuale di riferimento**: così, in particolare, per il rinvenimento della documentazione bancaria nell'ufficio di Ponzoni via Garibaldi a Desio (di cui già si è detto sopra); per la pretesa "compatibilità" dell'attività di ricerca di mercato per la vendita di unità immobiliari in costruzione con l'oggetto sociale di Immobiliare Mistral S.r.l. (compatibilità in concreto priva di alcun rilievo, a fronte delle dimostrata incongruenza della deposizione di Cattaneo) o per la ritenuta insufficienza degli accertamenti effettuati dalla G.d.F., perché condotti *"soltanto presso la società tenutaria delle scritture contabili della fallita"* e non presso Immobiliare Mistral S.r.l. (obiezione inconferente, posto che se fosse davvero esistito un rapporto giuridico-commerciale tra le due società, a fondamento della fattura, dello stesso avrebbe comunque dovuto trovarsi traccia nella documentazione contabile de Il Pellicano, correttamente cercata là dove era custodita).

11.2.8 Capo I-1 punto XIX.

La distrazione di cui di cui al punto XIX ha quale oggetto “**€ 56.357 di cui al pagamento di compensi all’Amministratore Ponzoni negli anni 2005 e 2006**”.

Si imputa a Massimo Ponzoni di avere indebitamente incassato la somma di € 56.357 quale compenso per l’attività di Amministratore Unico svolta dalla costituzione della società e fino al 9 marzo 2006.

La difesa rileva che il compenso all’A.U. Masssimo Ponzoni era stato regolarmente deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 27 giugno 2005, per un importo di € 3.000 netti mensili (cfr. all. 4 alla prima Relazione del dott. Pireddu) e che lo stesso era stato erogato in conformità alla delibera.

In sentenza si sostiene che il compenso fosse “*incongruo rispetto alla minimale attività svolta*” per la società, e ciò renderebbe “*manifesto l’indebito vantaggio patrimoniale ottenuto dall’imputato a scapito di una società già in stato di dissesto*” (cfr. pag. 121 sent. appellata).

L’appellante ritiene la condanna “completamente inconsistente”, in quanto “*non vi è alcun elemento o documento che dimostri che Il Pellicano presentasse un disavanzo patrimoniale alla data di cessazione dalla carica di Ponzoni, né risulta da alcun documento che sino a quel momento vi fosse in atto una gestione illecita; al contrario, il Curatore dott. Tilatti, nella propria relazione, ha precisato che le difficoltà economiche della società sono iniziate solo nell’anno 2008*”.

Deduce altresì la difesa che “*nel periodo in cui Massimo Ponzoni è stato Amministratore, l’attività svolta ha comportato l’acquisto del terreno di Cabiato; la negoziazione del contratto di appalto per la costruzione delle unità immobiliari nel sito acquistato; la stipulazione del contratto di mutuo ed il pagamento di quanto contrattualmente dovuto ad AR.CO. Costruzioni S.r.l., oltre alla ordinaria amministrazione*”. In questo periodo, dunque, sarebbero state “*gettate le basi per il realizzo dell’iniziativa immobiliare per la quale Il Pellicano era nata*”; il compenso deliberato a favore dell’amministratore Ponzoni sarebbe pienamente giustificato “*posto che, a fronte del pagamento di detto compenso, la società ha ricevuto il risultato delle attività poste in essere dal suo Amministratore Ponzoni, e che nessuna azione di responsabilità*

sociale risulta (correttamente) essere stata deliberata nei suoi confronti per il suo operato.”

Le doglianze sono infondate.

La decisione del Tribunale poggia su una motivazione condivisibile, congruamente fondata sui fatti provati in giudizio.

Scriva il primo giudice (p. 121 della sentenza appellata) che *“il bilancio dell’esercizio 2005 chiudeva con una perdita di € 107.056,70 e che per certo la società non avrebbe potuto essere considerata florida, anche già analizzando il bilancio 2004, riportante un utile di soli 632,62 euro, destinato alla copertura delle perdite dell’esercizio precedente. A ciò si aggiunga che era lo stesso Ponzoni a riferire al PM nel corso dell’interrogatorio del 7.7.2010 di avere coperto la carica di amministratore nella fase in cui la società non era operativa e di essersi di fatto limitato alle formalità relative all’acquisto del terreno e alla presentazione in comune del progetto di edificazione. Effettivamente, non vi è evidenza che l’imputato, nel periodo in cui aveva rivestito la carica di amministratore, abbia in concreto svolto altre mansioni, tutte – come già sopra evidenziato- delegate a parenti e amici. La palese incongruità dei compensi pretesi rispetto alla minimale attività svolta, rende manifesto l’indebito vantaggio patrimoniale ottenuto dall’imputato a scapito di una società già in stato di dissesto”*.

Il bilancio del 31.12.2005 si chiudeva effettivamente con una grave perdita: tant’è che, in presenza dei presupposti dell’art. 2447 del c.c., l’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, decideva di rinviare la perdita di esercizio e di demandare a una nuova seduta le decisioni relative ai provvedimenti da adottare (messa in liquidazione, azzeramento del capitale sociale e ricostituzione dello stesso nei limiti di legge: cfr. relazione C.T. Pireddu e all. n. 6 alla medesima).

Nello stesso anno 2005, peraltro, la società Il Pellicano era già oggetto di cospicue distrazioni ad opera di Ponzoni e di Pennati: basti considerare che, in concomitanza con la delibera assembleare che riconosceva a Ponzoni il compenso di ben 3.000 euro netti mensili, iniziava l’emissione degli effetti cambiari a favore della AR.CO Costruzioni e l’esecuzione di pagamenti distrattivi di ingente ammontare (capo I punti II, III, IV, V,

VIII); ciò a non dire, poi, della distrazione della somma di € 60.000 per mezzo della emissione di assegni intestati a Maria Angela Mariani, risalente ad epoca addirittura precedente (gennaio-febbraio 2004: cfr. capo I punto I prima parte).

Di fronte a tale attività predatoria, è ardito (oltre che infondato) sostenere che *“non sussiste alcun presupposto”* per qualificare il compenso deliberato il 27.6.2005 a favore di Ponzoni come una *“distrazione di patrimonio”*, sol perché *“nessuna azione di responsabilità sociale risulta (correttamente) essere stata deliberata nei suoi confronti per il suo operato”* o perché *“non risulta da alcun documento”* che sino al momento di cessazione dalla carica di Ponzoni “, ossia sino al 9.3.2006, *“vi fosse in atto una gestione illecita”*.

Infine, al di là del fatto che Il Pellicano presentasse o non un *“disavanzo patrimoniale alla data di cessazione dalla carica di Ponzoni”*, la valenza distrattiva del compenso risiede nel suo esorbitante ammontare, rispetto a all'attività realmente svolta a vantaggio della società.

Al riguardo, a quanto già scritto dal Tribunale giova aggiungere che gran parte delle attività rivendicate da Ponzoni come suo contributo alla gestione societaria sono precedenti alla delibera del suo compenso: le trattative preliminari con la Mariani risalgono al 2003, come si è visto nel par. 11.2.1; il contratto di acquisto del terreno risale al 17.6.2005.

Adirittura, secondo quanto scrive lo stesso appellante, nell'espore i motivi di impugnazione in ordine al capo I punto I prima parte (distrazione della somma di € 60.000 attraverso l'emissione di assegni intestati a Maria Angela Mariani e incassati da terzi estranei con falsa firma di girata della prenditrice: cfr. par. 11.2.1), la stessa trattativa per la vendita del terreno sarebbe ascrivibile a Pennati, piuttosto che a Ponzoni.

La difesa, infatti, allega che:

- la trattativa per l'acquisto del terreno sito in Cabiato fu condotta da Pennati: la signora Mariani ha riferito che le trattative relative alla vendita del terreno in questione erano state seguite dal figlio, Andrea Maspero, che condivideva lo studio con Pennati; costui (trascriz. ud. 9.01.13, pagg. 48 e ss.) ha riferito: i contatti *“li ho*



avuti con il rag. Pennati, con cui io collaboravo (...) Quando praticamente era in fase di dirittura, nel parlare in studio, lui diceva <mah probabilmente ho una società che potrebbe essere interessata all'acquisto di questo terreno>. (...)”;

- l'affare era stato proposto alla Mariani da Pennati (cfr. ud. cit. p. 38: *“Dunque, questa vendita mi è stata procurata - diciamo così – tramite il Ragionier Pennati e ci siamo incontrati nello studio dell’Architetto Asnaghi e abbiamo trattato la vendita”*).
- fu Pennati personalmente a incassare 10.000 euro della maggior somma oggetto di contestazione.

In conclusione, deve confermarsi la natura distrattiva dei compensi incassati da Ponzoni, in quanto di ammontare del tutto incongruo e ingiustificato, considerate l'entità dell'effettivo contributo prestatore a favore della società e la grave entità delle distrazioni commesse ai suoi danni, già a decorrere dal 2004.

11.3 Le distrazioni ai danni della società Immobiliare Mais s.r.l.

I motivi d'appello riguardanti le distrazioni ai danni della società Immobiliare Mais, come sopra anticipato, si snodano lungo direttrici sostanzialmente coincidenti con quelle tracciate per la bancarotta Il Pellicano; insistono, in particolare, su due argomenti di carattere generale: mancanza di prova del ruolo di amministratore di fatto in capo a Ponzoni; compensazione delle uscite per la sua campagna elettorale con crediti vantati nei confronti della società (la quota di utile spettante a Massimo Ponzoni in conseguenza dell'operazione immobiliare Cascina Americana e il credito derivante dall'escussione delle fidejussioni prestate in favore della società Mais).

Del ruolo di Ponzoni nella società Mais si è già detto sopra (par. 11.1.2).

Quanto alla pretesa “compensazione” delle uscite indebite dalla società con crediti dell'imputato nei confronti della società fallita, la difesa appellante deduce che Massimo Ponzoni, in conseguenza dell'escussione delle fidejussioni prestate in favore della società Mais, ha immesso nella società € 119.017,07, che si aggiungono a “rimesse dirette” per l'importo di € 56.500,00, per il complessivo importo di € **175.517,07**.

La stessa difesa riconosce che l'imputato "avrebbe beneficiato, seppur inconsapevolmente, di un importo pari a € 67.247,80,

- ✓ di cui € 40.000,00 per somme bonificate alla società Sci Le Dauphin (anche se erogate da Sergio Pennati in qualità – all'epoca – di socio della società francese);
- ✓ € 12.567,80 importo pagato per la locazione di un immobile utilizzato da Massimo Ponzoni;
- ✓ ed € 14.700,00 quale importo erogato all'agenzia viaggi Equinoxe per una vacanza effettuata da familiari di Massimo Ponzoni (in relazione a tale importo, peraltro, Massimo Ponzoni, come già illustrato e come emerso in dibattimento, aveva intrapreso il rimborso ancora prima di essere tratto a giudizio)"

L'appellante conclude, quindi, nel senso che Ponzoni sarebbe "creditore della società fallita per € 108.249,27" (la differenza fra il preteso credito e le somme distratte, di cui avrebbe beneficiato "inconsapevolmente")

Quanto alle spese per la campagna elettorale del 2005, la difesa illustra preliminarmente l'iter relativo all'acquisto del terreno "Cascina Americana", alla successiva e quasi immediata operazione di vendita dello stesso terreno ad un prezzo economicamente molto vantaggioso, e all'utilizzo dell'utile ricavato dalla vendita del terreno in questione per l'acquisto del terreno sito in Desio, in via Brennero, da parte della neonata società Mais. Sostiene, quindi, che i soci Ponzoni, Pennati e Dassi avrebbero ricavato dall'operazione immobiliare Cascina Americana un utile di circa € 450.000,00, ma che di quest'utile a Massimo Ponzoni non venne corrisposto alcunché; assume **che tale credito di Ponzoni sarebbe stato "onorato" pagando le sue spese della campagna elettorale per l'anno 2005.**

Si tratta di argomenti **infondati**, per le ragioni illustrate sopra, nel trattare della bancarotta Il Pellicano (cfr. par. 11.2.2). Nel rinviare a quanto già esposto in quella sede, è sufficiente ribadire che - quand'anche i "crediti" di Ponzoni verso la società fallita sussistessero e ammontassero agli importi calcolati dalla difesa - **in nessun caso avrebbero potuto essere**



oggetto di compensazione con “debiti” maturati per causa illecita (quali, nel caso di specie, i “debiti” di Ponzoni maturato per la fraudolenta spoliazione del patrimonio sociale, mediante l'utilizzo a scopi personali - spese elettorali, viaggi, regali, locazione di immobili - di denaro della società). Né mai la Immobiliare Mais avrebbe potuto “onorare” il credito di Ponzoni per la quota di utile a lui spettante in conseguenza dell'operazione Cascina Americana in mancanza di una delibera assembleare che detto utile accertasse e ripartisse tra i soci (delibera di cui non vi è traccia).

Si esamineranno, nel prosieguo, le censure di dettaglio, mosse dalla difesa in ordine ai singole distrazioni contestate al capo P.

11.3.1 Capo P-a punti I - VII

Il motivo di doglianza per le distrazioni contestate dal punto I al punto VII del capo P è unico: la difesa lamenta che non è emerso alcun riscontro probatorio sull'attribuibilità di tali condotte a beneficio di Massimo Ponzoni.

Si tratta di censure infondate, poiché fanno leva su un argomento inconferente. Si fa rinvio a quanto già spiegato sopra, a proposito del ruolo di amministratore di fatto di Ponzoni e della irrilevanza, ai fini della configurazione della sua penale responsabilità, dell'individuazione del beneficiario delle singole condotte distrattive (par. 11.1, 11.1.1 e 11.1.2).

Si aggiunge che, per alcune delle distrazioni contestate, risulta comunque evidente la connessione delle spese con la campagna elettorale di Ponzoni: così, ad esempio, per la distrazione *sub* III: si tratta del pagamento di una fattura di € 2.000 del ristorante Pizzeria Milano 10 di Desio, per un servizio di 40 menù fissi, in data 4.5.2005, ossia proprio al termine della campagna elettorale (conclusasi - come ricorda la stessa difesa Ponzoni nell'atto d'appello - con le elezioni del 3-4 aprile 2005). Prova che la cena riguardasse la campagna elettorale di Ponzoni si desume (oltre che dalle dichiarazioni di Pennati e dello stesso Ponzoni sull'impiego, in generale, di risorse della Mais per tale scopo) dalla totale mancanza di giustificazione della spesa in rapporto all'oggetto sociale della Mais e dalla congruenza di data dell'evento e numero di invitati con

una cena di festeggiamento per l'esito vittorioso della campagna elettorale dell'imputato.

Quanto alla distrazione di cui al punto n. V (pagamento, nell'anno 2007, di una fattura di euro 14.700 emessa dalla Equinoxe Viaggi), si tratta di una distrazione in favore di Ponzoni (per un viaggio suo e della moglie) che la difesa neppure contesta, salvo sostenere - in modo apodittico e non credibile (visto la causale della spesa e il ruolo dell'imputato) - che Ponzoni fosse "inconsapevole" della spesa a suo favore.

11.3.2 Capo P-a punto VIII.

La contestazione di cui al punto VIII attiene ai rapporti tra Mistral Immobiliare S.r.l. e Immobiliare Mais S.r.l.; è addebitata a Ponzoni la fuoriuscita da quest'ultima società della somma di euro 165.000 nel 2005 e nel 2007 (50.000 nel 2005 e 115.000 nel 2007), in favore della Mistral s.r.l. (di cui Ponzoni, all'epoca deteneva l'80%).

Il Tribunale **circoscrive la distrazione a euro 115.000** (p. 152 sent. appellata), pari all'ammontare di due acconti erogati dalla fallita in data 27.12.2005 per euro 100.000 (comprovati dalla documentazione bancaria e registrati nel conto "crediti per anticipi"), rispetto ai quali con scrittura privata del 2.1.2008 veniva operata una riclassificazione dei "crediti per anticipi" come "finanziamenti a Mistral" per euro 115.000.

La difesa sostiene che le conclusioni siano affette da due errori e sostiene che l'erogazione del finanziamento da Mais a Mistral sia provata **solo con riferimento a euro 100.000** (per il resto, sarebbe rimessa ad appostazioni contabili di dubbio rilievo) e sia comunque compensata dal credito vantato da Ponzoni verso Mais per la caparra di **euro 89.500 versata a fronte del preliminare di compravendita immobiliare dell'immobile sito in Seregno, Vicolo delle Rose**. (preliminare con cui Mais si impegnavano a vendere a Mistral).

Scriva la difesa:

"I Curatori del Fallimento Mais, nella Relazione ex art. 33 L.F. (cfr. pag. 24) danno conto dell'erogazione del finanziamento di € 100.000 del 2005



avvenuta a mezzo assegni bancari - che sono stati tracciati - mentre, a supporto dell'ulteriore preteso credito di € 15.000, non forniscono alcuna informazione né documentazione bancaria che dimostri il movimento finanziario; l'unico riferimento può essere alla scrittura di giroconto contabile del 2 gennaio 2008, all'evidenza soltanto cartolare e non riferita a effettivi movimenti di denaro.

*In ogni caso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale la C.T. di questa difesa, dott.ssa Rossano, ha avuto modo di illustrare al dott. Pireddu gli errori commessi ed è stato chiarito "l'equivoco": **è quindi stato accertato che il credito di Mais verso Mistral era di € 100.000** (cfr. pag. 142 e 143 della trascrizione).*

*Detta somma di € 100.000 erogata da Mais a Mistral nel 2005 è stata oggetto di **parziale compensazione con il credito da quest'ultima vantato verso Mais per la caparra di € 89.500 versata a fronte del preliminare di compravendita immobiliare dell'immobile sito in Seregno, Vicolo delle Rose.***

Al riguardo, il Dott. Pireddu (cfr. pag. 144 e ss della trascrizione) ha dato atto dell'avvenuto versamento della somma di € 89.500 da Mistral a Mais e ha spiegato di non averne tenuto conto nella descrizione dei rapporti finanziari intercorsi tra le due società in quanto il versamento non risulterebbe dalla contabilità di Mais. La stessa considerazione, viene poi ripresa al Tribunale in sentenza (cfr. pag. 152 sent. impugnata).

*In realtà, dal prospetto dei rapporti intercorsi nel 2008 con Banca C.R. Asti ricostruito dallo stesso C.T. del P.M. (cfr. pag. 59 della relazione) **risulta il versamento di un assegno circolare di € 50.000 tratto su Banca Popolare di Sondrio proprio in data 16 luglio 2008** (cfr. all. 21 della relazione del dott. Pireddu), **data del preliminare Mais/Mistral e della consegna della caparra**; pertanto, quanto meno in relazione all'importo di € 50.000, vi è traccia del versamento di Mistral nei conti della Mais.*

Il residuo versamento – pari a € 39.500,00 - risulta essere stato effettuato con assegno bancario n. 500519585-07 tratto su Banca Popolare di Milano, così come risulta dal contratto preliminare e dalla copia

dell'assegno allegato al contratto (cfr. all. 16 note ud. difesa del 21.2.14), e la circostanza che non vi sia evidenza di chi materialmente abbia incassato tale assegno è del tutto irrilevante dal punto di vista di Mistral.”

I rilievi difensivi sono **fondati**.

Dalla documentazione prodotta, dalle relazioni dei consulenti e dai chiarimenti forniti nel contraddittorio delle parti dal CT Pireddu risulta prova dell'**erogazione, nel 2005, di un “finanziamento” da Mais a Mistral** (società, come si già detto in precedenza, posseduta all'80% da Ponzoni) **limitatamente all'importo di euro 100.000,00**; risulta altresì che **Mistral, successivamente, acquisì un credito nei confronti di Mais per l'importo di euro 89.500,00**.

Come già si è visto trattando del capo Q, infatti, il 16.7.2008 Mistral aveva concluso per sé o per altra persona fisica o giuridica da indicare il contratto preliminare di acquisto dell'immobile di Mais sito in Seregno, vicolo ccccc. Nell'occasione, aveva versato la caparra **complessivi euro 89.500,00**. L'importo fu corrisposto, quanto a euro 50.000, con assegno circolare effettivamente versato sui conti Mais lo stesso giorno della conclusione del preliminare di compravendita; quanto ai residui euro 39.500,00, mediante assegno bancario.

In seguito, come si è detto a proposito del capo Q, Mistral indicò a Mais la persona giuridica che sarebbe subentrata nell'acquisto (la società Il Pellicano). Il contratto definitivo di compravendita fu stipulato in data 27.5.2009 tra la Immobiliare Mais e la Tulipano s.r.l., che pagò il nuovo prezzo concordato, **senza dedurre la caparra di Mistral**.

La società Mistral, quindi, rimase creditrice nei confronti di Mais per l'importo che aveva anticipato il 16.7.2008. Ne consegue che il debito di Mistral, per l'erogazione di euro 100.000,00 a favore di Mais, può effettivamente ritenersi **parzialmente compensata (quanto a euro 89.500,00)** con il credito vantato da Mistral nei confronti di Mais, per la somma corrisposta al momento della stipula del contratto preliminare.

Residua una distrazione di **euro 10.500,00** (100.000 - 89.500,00). A tale importo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va pertanto



limitata la condanna di Massimo Ponzoni per tale capo d'imputazione, con conseguente **assoluzione dall'imputazione di cui al capo P-a) punto VIII, limitatamente a euro 154.500,00** (euro 165.000 - 10.500,00).

Occorre aggiungere, per concludere sul punto, che le allegazioni dell'appellante circa il contenzioso in essere tra Mistral e Mais su tale residua somma sono infondate. Secondo la prospettazione difensiva, Mistral assume di avere diritto alla somma a titolo di provvigione sull'affare procurato alla Mais che, proprio in relazione alla vendita dell'immobile sito in Seregno, vicolo ccccc (con riferimento al quale era stata versata da Mistral a Mais la caparra di € 89.500,00), ricavò un consistente utile. E' agevole replicare che si tratta di un credito non dimostrato, incerto sia nell'*an* che nel *quantum* e, quindi, non deducibile in compensazione.

11.3.3 Capo P-a punto IX.

La contestazione di cui al punto IX ha ad oggetto i rapporti tra Immobiliare Mais S.r.l. e Il Pellicano S.r.l.; si addebita a Massimo Ponzoni il versamento di euro 75.000, avvenuto nel 2007, a favore della società Il Pellicano S.r.l., senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale.

Le doglianze difensive sono **fondate**.

Il Tribunale di Monza, nella parte motiva della sentenza, spiega che la distrazione non può ritenersi provata (cfr. p. 152-153), ma omette di pronunciare l'assoluzione nel dispositivo. La discrasia va sanata, condividendo questa Corte le ragioni espresse dal Tribunale (del resto non censurate da alcuna delle parti), con conseguente **assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste**, in parziale riforma della sentenza appellata.

11.3.4 Capo P-a punto X.

L'imputazione *sub* punto X riguarda i rapporti tra Immobiliare Mais S.r.l. e SM Piermarini S.r.l.; si contesta la fuoriuscita di complessivi euro 665.360,00.

Le doglianze della difesa di Massimo Ponzoni, in ordine **all'ammontare della distrazione**, sono **fondate**.

Come correttamente rilevato dall'appellante, il dott. Pireddu, nelle sue conclusioni (cfr. p. 78), quantifica in complessivi euro 665.360,00 la somma delle risorse finanziarie erogate da Mais a SM Piermarini tra il 2005 e il 2007, "*senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale*". Dall'esame della stessa relazione del dott. Pireddu, tuttavia, e della documentazione acquisita agli atti, emerge prova di movimentazioni finanziarie per importi diversi da quelli dal medesimo riportati nelle conclusioni.

In particolare, dalla relazione ex art. 33 L. fall. risulta che le somme erogate da Mais a SM Piermarini sono le seguenti:

- euro 250.000,00 da Banca Regionale Europea nel 2005;
- euro 140.000,00 da Banca Popolare di Milano nel 2006;
- euro 100.000,00 da Banca Popolare di Milano nel 2007;
- euro 100.000,00 nel 2007 (non rilevato dal Dott. Pireddu);

per un **totale di euro 590.000,00**.

Dalle osservazioni al progetto di stato passivo del Fallimento SM Piermarini depositate dai Curatori del Fallimento Mais risulta, inoltre, che **SM Piermarini ha restituito a Mais l'importo di euro 100.000,00 in data 22 marzo 2006**, a mezzo assegno tratto su Banca Popolare di Bergamo.

La circostanza è confermata dalla relazione del dott. Pireddu, da cui emerge che, in data 23 marzo 2006, Mais ha effettivamente incassato l'importo di euro 100.000,00, unitamente ad altro importo versato da Il Pellicano; infatti, a pag. 33 del prospetto relativo al rapporto con Banca Popolare di Milano, il dott. Pireddu indica l'incasso di complessivi euro 175.000,00 con la descrizione "*reso caparre Il Pellicano + SM*", ma poi i non riporta detto versamento nelle conclusioni riguardanti i rapporti intercorsi tra Mais e SM Piermarini.



In definitiva, dalle risultanze documentali agli atti del processo emerge che **le somme complessivamente erogate da Mais a SM Piermarini sono pari a euro 490.000,00**, come puntualmente confermato dall'ammissione allo stato passivo del fallimento attestata dal Curatore dott.ssa Quadrio nella propria Relazione x art. 33 L.F. (cfr. pag. 22). A tale importo (l'unico per il quale si abbia prova di movimentazioni finanziarie effettive) deve essere limitata la pronunzia di condanna di Massimo Ponzoni. In riforma della sentenza appellata, quindi, **l'imputato deve essere assolto dal capo P-a punto X, limitatamente a euro 175.360,00 (665.360,00 - 490.000,00), perché il fatto non sussiste.**

Le ulteriori doglianze difensive sono infondate.

L'appellante esclude che Ponzoni possa aver beneficiato – seppure indirettamente – delle somme contestate così come versate da Mais a Piermarini, posto che le stesse – almeno per la parte non prelevata da Sergio Pennati - sono rimaste, anche dopo l'uscita di Ponzoni dalla compagine sociale, a beneficio di SM Piermarini. L'identificazione del fruitore finale delle somme distratte, tuttavia, è irrilevante ai fini della configurabilità della contestata bancarotta patrimoniale: sul punto si fa rinvio a quanto già esposto sopra (par. 11.1, 11.1.1 e 11.1.2).

11.3.5 Capo P-a punto XI.

L'imputazione di cui al punto XI riguarda i rapporti tra Immobiliare Mais S.r.l. e SCI Le Dauphin; si contesta la fuoriuscita di € 70.000 negli anni 2006 e 2007.

I motivi d'appello, quanto alla corretta quantificazione della distrazione, sono fondati.

Nella relazione del dott. Pireddu (cfr. pp. 30, 38 e 55) si annotano bonifici effettuati da Mais, nel 2006, a favore di SCI Le Dauphin per complessivi € 20.000, nonché di ulteriori € 20.000 versati nel corso del 2007.

Sempre dalla relazione del C.T. del P.M., si rileva che in data 2 gennaio 2008 il conto crediti per anticipi viene girato a finanziamento per €

30.000 senza alcuna movimentazione finanziaria: si tratta, dunque, di una scrittura contabile di mera riclassificazione del credito.

Ciò nonostante, nelle conclusioni il dott. Pireddu (cfr. p. 78) indica in € 70.000 le risorse finanziarie destinate da Mais a SCI Le Dauphin “*senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale*”; il dott. Pireddu somma – evidentemente per errore – i diversi importi appena segnalati (€ 20.000 + € 20.000 + € 30.000 = € 70.000).

L'errore è stato chiarito nel corso del dibattimento (cfr. trascriz. ud. 10.09.12, pp. 150 e ss.), nel senso che: **il credito di Mais verso la società francese non è di € 70.000, bensì di € 40.000, a fronte dei bonifici effettuati nel 2006** (e contabilizzati nella scheda vari debitori diversi di cui al successivo n. XVI come indicato dal dott. Pireddu a pag. 30 della Relazione) **e nel 2007** (e contabilizzati nella scheda vari debitori diversi di cui al successivo n. XVI come indicato dal dott. Pireddu a pag. 38 della Relazione).

Le conclusioni traggono conferma anche dalla Relazione ex art. 33 L.F. (cfr. pag. 26), nella quale i Curatori del Fallimento Mais **referiscono che l'importo complessivamente erogato da Mais a SCI Le Dauphin è pari a € 40.000** (effettuato con quattro bonifici bancari in data 3 febbraio e 7 agosto 2006 e 2 gennaio e 19 ottobre 2007). A tale importo (l'unico per il quale si abbia prova di movimentazioni finanziarie effettive) deve essere limitata la pronunzia di condanna di Massimo Ponzoni. In riforma della sentenza appellata, quindi, **l'imputato deve essere assolto dal capo P-a punto XI, limitatamente a euro 30.000,00 (70.000,00 - 40.000,00), perché il fatto non sussiste.**

Le ulteriori doglianze difensive sono **infondate.**

Sulla responsabilità di Massimo Ponzoni la difesa scrive: “*si ricorda che negli anni 2006 e 2007 soci della Società francese erano Massimo Ponzoni per la quota dell'80% e Sergio Pennati per la quota del 20% è evidente che tali bonifici erano stati effettuati dal rag. Pennati alla società francese quale corrispettivo della propria partecipazione societaria; peraltro, Massimo Ponzoni non ha mai avuto la disponibilità delle somme della Mais, e i bonifici sono stati eseguiti*



dall'amministratore di diritto (Dassi) e/o dall'amministratore di fatto (Pennati) di tale Società”.

Si tratta di allegazioni inidonee a scardinare l'accusa.

Si è già detto che, ai fini della configurabilità della contestata bancarotta patrimoniale, nel contesto dei rapporti accertati tra Pennati e Ponzoni e considerato il ruolo di quest'ultimo all'interno delle società Mais, è irrilevante l'identificazione del fruitore finale delle somme distratte: sul punto si fa rinvio, ancora una volta, a quanto esposto sopra (cfr. par. 11.1, 11.1.1 e 11.1.2). Merita solo aggiungere, nello specifico caso in esame, che l'imputato Ponzoni era il socio di assoluta maggioranza della società francese; società che in varie occasioni era stata finanziata con denaro delle immobiliari facenti capo a Ponzoni (così, ad esempio, nel caso della SM Piermarini: cfr. p. 134 sentenza appellata) e sulla quale vi è prova che Ponzoni abbia “dirottato” risorse finanziarie attinte dalle società italiane, nel proprio esclusivo interesse (la società francese era proprietaria di un immobile di Ponzoni a Beaulieu in Costa Azzurra: cfr. quanto esposto a proposito della bancarotta della società Il Pellicano). Il che conferma - ove ancora residuasse qualche dubbio - che Ponzoni aveva diretto e personale interesse nelle distrazioni in favore di SCI Le Dauphin.

11.3.6 Capo P-a punto XII.

L'imputazione di cui al punto XII riguarda i rapporti tra Immobiliare Mais S.r.l. e Serema Immobiliare; si contesta l'erogazione di € 90.000 nel 2006.

La difesa rileva quanto segue:

“Il C.T. del P.M. nella propria relazione (cfr. pagg. 22 e 30) evidenzia:

- *che nel corso del 2005 Mais avrebbe emesso una fattura di acconto pari a € 90.000 oltre IVA nei confronti di Serema Immobiliare S.r.l., a fronte della stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare;*

-
- e che, nel corso del 2006, a seguito della rescissione del preliminare, Mais avrebbe annullato la fattura del 2005 con una nota di credito di pari importo e, in data 15 marzo 2006, e restituito la caparra.

Nonostante tali evidenze - che avrebbero dovuto condurre a ritenerla un'operazione pari a zero - nelle conclusioni il dott. Pireddu (cfr. pag. 78) ha rilevato in € 90.000 le somme destinate da Mais a Serema Immobiliare S.r.l. “senza giustificazione economica, finanziaria e contrattuale”.

Ciò che stupisce maggiormente è che, esaminando i prospetti dei conti correnti bancari redatti dal dott. Pireddu, non si rilevano movimenti in entrata da Serema Immobiliare S.r.l. nel maggio 2005 (data della fattura di acconto) né si rilevano movimenti in uscita verso Serema Immobiliare nel marzo 2006 (data della nota di credito).

*Le segnalazioni del C.T. del P.M., si fondano, dunque, esclusivamente sul rinvenimento della documentazione del contratto preliminare e della sua relativa rescissione, **non vi è** alcun movimento finanziario connesso al preliminare di compravendita del 2005 né in occasione della risoluzione dello stesso nel 2006; **in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato con Serema Immobiliare S.r.l., dunque, non ci sono stati effettivi movimenti di denaro da e verso Mais.***

Tale conclusione è confermata dal fatto che i Curatori del Fallimento Mais nella Relazione ex art. 33 non indicano alcun credito della società fallita nei confronti di Serema Immobiliare S.r.l.

Il Tribunale ritiene che: “non può trovare accoglienza l’argomentazione del CT della difesa Ponzoni circa la mera natura contabile delle contrapposte operazioni portate dalla fattura del 2.2.05 e della nota di credito del 13.3.05, atteso che con riferimento allo storno non è stato rinvenuto il pagamento di Mais verso Serema mediante assegno bancario” (cfr. pag. 154 sent. impugnata).

Secondo la difesa, proprio la circostanza del mancato rinvenimento del “pagamento di Mais verso Serema” - attestata, peraltro, dai Curatori



Fallimentari - avrebbe dovuto condurre i Giudici di prime cure a ritenere totalmente destituita di fondamento la contestazione in esame.

Le censure sono **fondate**.

Corrisponde al vero, infatti, che **dalla relazione del CT Pireddu e dalla documentazione allegata non risulta alcuna movimentazione finanziaria, né in uscita, né in entrata**, connessa al contratto preliminare di compravendita con SEREMA Immobiliare del 2.2.2005 (per cui veniva emessa fattura di acconto) e alla sua successiva rescissione (per cui veniva emessa nota di credito).

Ma vi è di più.

Oltre a quanto già rilevato dalla difesa, merita evidenziare che la natura **meramente contabile** delle appostazioni e la loro artificiosa iscrizione, **al fine di creare una parvenza di operatività commerciale che consentisse il ricorso al credito bancario**, trovano conforto nelle precisazioni fornite in dibattimento dal CT dott. Pireddu (cfr. ud. 26.7.2012 p. 46):

"Un'altra secondo sempre legata alla circostanza che la società aveva bisogno di liquidità e quindi per poter generare cosa... **Guardando i documenti noi abbiamo una serie di preliminari, serie di caparre che vengono versate e poi immediatamente restituite. Guardando questi documenti parrebbe che questa sia un'attività da presentare alla banca, cioè io presento il preliminare alla banca, giustifico "guarda che questo mese vendo un appartamento a Serema Immobiliare" quindi di fatto c'è... Una volta che la pratica ha il benestare da parte dell'organo deliberante della banca automaticamente. .. Posso dare solo questa spiegazione perché ci sono vari passaggi.**"

Lo scopo delle annotazioni, in sostanza, era:

"Ottenere credito presso le banche... Anche la Mistral. La società corrisponde... o caparra e l'importo viene reso di 15 mila euro. Sono 15 giorni, 13 giorni di differenza. Ripeto, posso dare solo questa giustificazione. Pellicano lo stesso" (*Ibidem*, pp. 46-47).

Lo stesso Pennati (ud. 11.9.2012 pp. 188-189) ammette di avere fatto frequente ricorso a *"giri di assegni"* per tamponare le esigenze di liquidità, in vista della erogazione di *"castelletti"* di cambiali da portare allo sconto.

Non vi è prova, quindi, che alle annotazioni contabili di cui si è detto corrisponda un'effettiva diminuzione del patrimonio sociale. L'imputato andrà quindi assolto dall'imputazione sub capo P-a punto XII perché il fatto non sussiste.

11.3.7 Capo P-a punto XIII.

La contestazione di cui al punto XIII ha ad oggetto pagamento di effetti cambiari per € 10.000, a saldo di fatture per operazioni inesistenti emesse da AR.CO. Costruzioni nel 2005 ritenute per operazioni inesistenti. Più precisamente, si tratta del pagamento di due effetti cambiari di € 5.000 ciascuno, a fronte delle fatture n. 14 e 15 del 3.10.2005, emesse da AR.CO Costruzioni s.r.l.; effetti successivamente girati da AR.CO in favore di Eurocostruzioni ed Europa Case.

In ordine a tale operazione, il Tribunale scrive (p. 154 sent. appellata):
“La natura distrattiva dei pagamenti è fondata sulla assai peculiare circostanza che nella cartelletta relativa a tali effetti la Guardia di Finanza ha rinvenuto, oltre alle fatture emesse da Ar.co, anche una indicazione cartacea di riferimento a Remuzzi Camillo, fornitore di materiale impiegato presso la villa francese in uso a Ponzoni Massimo e di proprietà di Sci Le Dauphin. La ipotesi di accusa appare provata in ragione, per l'appunto, di siffatto abbinamento documentale che inequivocabilmente conduce a ritenere che gli apparenti beneficiari degli effetti pagati da Mais ad Ar.co abbiano, a loro volta, pagato creditori di Sci Le Dauphin (inequivocabilmente riferibile a Ponzoni Massimo).”

Il primo giudice valorizza, poi, il fatto che *“la difesa non ha fornito letture alternative di una così curiosa collocazione degli effetti e delle abbinate fatture di Ar.co unitamente a documenti attestanti la natura della fornitura di un soggetto del tutto estraneo ai cantieri della fallita”*; richiama altresì le dichiarazioni di Pennati circa l'utilizzo di *“tale anomalo meccanismo, ravvisato anche con riferimento a società diverse da Mais, quale modalità per giustificare indebite uscite di provvista per scopi non inerenti”*.



Ricorda, infine, *“il contesto di opachi rapporti tra tutte le società riferibili a Ponzoni e Pennati e la società Ar.co, improntati ad un numero davvero smodato di effetti cambiari, dei quali si è ampiamente riferito con riguardo al fallimento de Il Pellicano e alla appropriazione indebita in danno della società La Perla, rispetto ai quali è evidente come la accertata sovrapproduzione che essi sono andati a coprire ha invero rappresentato strumento contabile idoneo a dare parvenza di regolarità ad una circolarità di provvista assai spesso destinata a finanziare esigenze personali estranee agli scopi sociali dei soggetti persone fisiche coinvolte nelle operazioni.”*

La difesa stigmatizza che la “prova” della contestazione in esame risiederebbe nella sola circostanza che nella “cartelletta” ove sono state trovate le cambiali e le fatture era stato rinvenuto un foglietto con l’indicazione “Remuzzi Camillo” che il rag. Pennati aveva riferito essere un fornitore di materiale che era stato impiegato per la “casa in Francia”, riconducibile esclusivamente a Ponzoni.

Eccepisce che alcun riscontro sia stato cercato o comunque trovato a tale ipotesi, avendo anzi la difesa dimostrato chi abbia effettuato i lavori in Francia.

Le doglianze sono **infondate**.

La valutazione unitaria degli elementi indiziari evidenziati dal Tribunale fornisce prova convincente della distrazione: il meccanismo è del tutto analogo a quello già esaminato a proposito delle distrazioni ai danni de Il Pellicano (cfr. Capo I-1 punti II-X, in particolare con riferimento alle cambiali girate da Il Pellicano a AR.CO, da questa a Mistral e da Mistral a F.lli Remuzzi, di cui al capo I punto III: cfr. sentenza di primo grado, p. 117 e *supra*, par. 11.2.4). La riconducibilità delle società Europacase e Eurocostruzioni alla famiglia Cocozza - accompagnata dal peculiare abbinamento delle cambiali alle fatture della Fratelli Remuzzi s.n.c (che aveva procurato i marmi per la villa francese di Ponzoni) - non lascia dubbi, in questo caso, sulla riconducibilità della emissione delle cambiali al circuito già descritto sopra, nel trattare della bancarotta Il Pellicano, a proposito delle sovrapproduzioni strumentali al pagamento di spese personali di Ponzoni (par. 11.2.3).

11.3.8 Capo P-a punto XIII.

La contestazione di cui al punto XIV ha ad oggetto incassi di caparre avvenuti a beneficio di Europa Case ed Eurocostruzioni, secondo le istruzioni impartite da Anna Maria Coccozza alla cliente Simona Alchieri.

La difesa eccepisce che *“In relazione ai rapporti con la cliente Simona Alchieri tenuti dalla Mais tramite la Signora Anna Maria Coccozza, il Tribunale ricollega tale contestazione a Massimo Ponzoni in assenza di qualsiasi evidenza documentale o circostanza di fatto che supporti l’incasso da parte di Ponzoni dei titoli rilasciati dalla Signora Alchieri a Europa Case S.r.l. ed a Eurocostruzioni S.r.l.”*. Rileva altresì che *“nessuna informazione in ordine all’effettivo incasso dei titoli da parte delle due società beneficiarie è stata inserita negli atti del procedimento”*.

La doglianza è **infondata**.

Non è di alcun rilievo che “Ponzoni” abbia o non “incassato” i titoli rilasciati dalla signora Alchieri; né rileva che, agli atti del procedimento, sia documentato o non l’incasso delle cambiali da parte delle società Europa Case e Eurocostruzioni. Ciò che rileva, ai fini di ritenere integrata la distrazione, è che il pagamento dell’acconto per l’acquisto dell’immobile venduto da Mais Immobiliare (pagamento effettuato dalla signora Alchieri e documentato in allegato all’istanza di ammissione al passivo fallimentare) non sia **mai entrato nelle casse di Mais**, ma sia stato dirottato (senza alcuna giustificazione), su indicazioni della signora Anna Maria Coccozza (che curava la promozione e la vendita degli immobili), verso le società Europa Case e Eurocostruzioni (facenti capo, peraltro, alla stessa famiglia Coccozza).

11.3.9 Capo P-a punto XV.

La contestazione di cui al punto XV riguarda l'erogazione di compensi per complessivi euro 162.580,00 a favore dell'agronomo Domenico Zema, senza corrispettività alcuna per Mais.

Il Tribunale (p. 155 sent. appellata) ritiene che i pagamenti delle fatture emesse dal fornitore Zema Domenico negli anni 2004, 2005 e 2006



(apparentemente per la prestazione di servizi di assistenza e prestazione di servizi per la gestione di cantieri e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione consulenza amministrativa), abbiano natura distrattiva, in quanto *"sprovvisti di causale sottostante, attesa la mancanza di contratto scritto ovvero di qualsivoglia evidenza probatoria circa la effettività delle prestazioni rese dal professionista, legato personalmente a Ponzoni Massimo anche per ragioni politiche e beneficiario di ulteriori ingiustificate somme di denaro, come contestato al capo O)." . Osserva altresì il primo giudice che "D'altra parte neppure lo stesso Zema in corso di esame dibattimentale è stato in grado di compiutamente indicare la natura e l'entità delle prestazioni svolte al di là di un generico riferimento ad un mandato orale, del tutto sprovvisto di contenuti precisi e pertanto oggettivamente incompatibile con i considerevoli pagamenti eseguiti da Mais"*

La difesa sostiene l'effettività delle prestazioni di consulenza erogate dal sig. Zema e, quindi, l'insussistenza della distrazione.

I motivi sono **infondati**.

Gli elementi probatori evidenziati dal Tribunale convincono della natura distrattiva delle erogazioni. Quand'anche Zema avesse effettuato qualche prestazione presso i cantieri della società Mais, l'importo esorbitante dei compensi (per i quali anche il CT Pireddu dubitava dell'effettiva *"consistenza"*, *"anche in relazione agli importi oggetto di spesa già evidenziate nelle precedenti annualità"*), la mancanza di un contratto scritto, l'assoluta assenza di evidenza probatoria della attività prestata e la genericità della descrizione che ne fornisce lo stesso Zema impediscono di ritenere giustificata la spesa.

Il signor Zema aveva collaborato alla campagna elettorale di Massimo Ponzoni del 2005 (p. 143 sentenza appellata; anche la difesa lo ricorda, nel suo atto d'appello): la concomitanza di gran parte delle fatture (nn. 2, 3 e 5 del 2005) con tale attività, l'entità considerevolmente più alta dei compensi erogati proprio nel 2005 rispetto ai restanti compensi (le fatture del 2005 sono per importi, rispettivamente, di euro 20.400, 40.800, 60.180 + IVA, mentre quelle del 2006 sono per euro 10.400 e 20.800 + IVA) e l'assoluta genericità della descrizione delle prestazioni in fattura (cfr. all. 37 alla relazione del CT Pireddu: *"Assistenza e prestazioni di*

servizio per la gestione dei cantieri anno 2005”) sono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti della destinazione ad utilità personale del Ponzoni di (almeno parte) della somma in contestazione.

11.3.10 Capo P-a punto XVI.

L'imputazione di cui al punto XVI ha ad oggetto complessivi euro 851.073,20, rappresentati da somme uscite dai conti correnti sociali nell'anno 2007 senza valida giustificazione economica, finanziaria e contrattuale (e imputate al conto “vari debitori diversi”),

Il Tribunale, in proposito, scrive (pp. 155-156 sent. appellata):

“Dall’esame della contabilità e della documentazione bancaria la curatela ha rilevato la sussistenza di una serie di pagamenti privi di giustificazione economica in quanto sprovvisti di motivazione ovvero effettuati in favore di soggetti non identificato, contabilizzati alla voce “vari debitori diversi” per un complessivo importo di 842.466,08 euro (importo che il consulente tecnico del p.m ha quantificato in euro 851.973,20 corrispondenti alla contestazione in esame).

Trattasi di erogazioni di natura distrattiva, tenuto conto della assenza di causale sottostante e della omessa indicazione, in taluni casi, dei soggetti beneficiari, che nel rispetto delle regole costituiscono profili imprescindibili della contabilizzazione e la cui omissione deve ritenersi necessariamente finalizzata ad occultare la non inerenza delle erogazioni effettuate, come correttamente contestato sotto il profilo della bancarotta fraudolenta documentale.

Irrilevanti sono, innanzi tutto, le allegazioni difensive in ordine alla pretesa estraneità di Ponzoni alle distrazioni per il fatto che *“tali esborsi di denaro siano avvenuti nell’anno 2007: 2 anni dopo la campagna elettorale di Massimo Ponzoni, e 2 anni dopo la sua fuoriuscita dalla compagine sociale di Mais.”*. Già si è detto del ruolo di amministratore di fatto di Ponzoni nella società Mais e del controllo che lo stesso esercitava, insieme con Pennati, sulle risorse finanziarie della società, al di là delle cariche formali rivestite o della titolarità delle quote sociali (cfr. i più volte richiamati par. 11.1, 11.1.1 e 11.1.2)



Secondo l'appellante, poi, le uscite non sarebbero "non tracciabili", come invece sostenuto dal CT Pireddu. In conformità a quanto esposto nell'allegato 36 predisposto dai Curatori e considerati gli esiti degli accertamenti bancari (parziali) eseguiti dalla Guardia di Finanza sui conti correnti del rag. Pennati, la difesa ricostruisce come segue la destinazione delle uscite :

- rispetto ai prelievi di euro 485.000 effettuati da Sergio Pennati, Massimo Ponzoni è beneficiario finale esclusivamente della somma di euro 12.567,80;
- il pagamento di euro 8.000 effettuato da Sergio Pennati a SCI Le Dauphin deve essere ricondotto al suo rapporto di partecipazione societaria all'epoca esistente. Se così non fosse, non si comprenderebbe come mai i finanziamenti erogati a SCI Le Dauphin da Mais siano sempre avvenuti direttamente e con bonifico bancario;
- rispetto alla somma contestata nel capo di imputazione pari a euro 851.973,20 registrata nel conto debitori diversi, le voci direttamente riferibili a Massimo Ponzoni, quale beneficiario ultimo dei pagamenti, potrebbero essere l'importo di euro 40.000 versato a SCI Le Dauphin, già oggetto della contestazione di cui al n. XI - e quindi in questa sede duplicato - e l'importo di € 12.567,80 per l'affitto di una villa pagato da Pennati "all'insaputa" di Ponzoni con somme provenienti da Mais;

In definitiva, secondo la difesa, a Ponzoni sarebbe riconducibile solamente l'importo totale di € 52.567,80.

Sostiene, infine, l'appellante che detto importo è stato quasi interamente rimborsato da Massimo Ponzoni alla Mais con l'assegno per € 50.000 versato a Mais in data 16 luglio 2008 (cfr. all. 22 alla relazione della C.T. dott.ssa Rossano); residuerebbero, quindi, euro 2.567,80, ampiamente compensati dal credito di "*importo decisamente più alto*" per il quale Massimo Ponzoni era creditore della Mais.

I motivi d'appello sono **infondati**.

Considerato quanto sopra esposto (in ordine al ruolo di amministratore di fatto di Ponzoni e alle modalità di gestione delle risorse finanziarie concordate tra lui e Pennati), le considerazioni della difesa si rivelano inidonee a sovvertire l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Si è detto più volte, infatti, che l'identità del beneficiario diretto delle singole

erogazioni è irrilevante, avendo Ponzoni condiviso con Pennati un disegno di unitaria gestione delle risorse finanziarie delle società, a beneficio o utilità dell'una o dell'altra società di volta in volta bisognosa di liquidità (o di una parvenza di solidità finanziaria, per ricorrere al credito bancario) o a beneficio o utilità personale dell'uno o dell'altro dei due soci in affari. Sulla questione, ancora una volta, si fa rinvio alle valutazioni espresse nei paragrafi 11.1, 11.1.1 e 11.1.2.

La difesa, peraltro, trascura di considerare un punto rilevante: la confluenza dei pagamenti su un conto intestato "*vari debitori diversi*" utilizzato - come scrive il CT dott. Pireddu - "*quale contenitore su cui contabilizzare spese non sufficientemente documentate*", secondo una modalità che "*risulta una costante nelle procedure amministrative della società Immobiliare Mais S.r.l.*" (cfr. relazione CT Pireddu. P. 14)

Il consulente, con riferimento (ad esempio) alla cospicua movimentazione in assegni rilevata nel 2007 (p. 36 relazione), fa semplicemente rilevare che il conto n. 01.81.007 intestato "*vari debitori diversi*" viene interessato, tra l'altro, da versamenti di assegni bancari tratti sui c/c accesi dalla società Immobiliare Mais S.r.l per complessivi euro 537.000,00, per i quali non è possibile rilevare la contropartita.

Segnala altresì il consulente che "*Anche il raffronto con gli estratti di conto corrente non ha consentito di determinare l'inerenza all'esercizio dell'attività immobiliare, come non ha trovato riscontro l'esame dei tronconi degli assegni emessi i quali anch'essi non riportano alcun riferimento*".

Che poi, sulla base di alcuni (peraltro parziali) accertamenti effettuati dalla G.d.F. sui conti correnti di Pennati possano induttivamente collegarsi gli incassi degli assegni alle uscite elencate dal CT della difesa nulla toglie alla natura distrattiva dei prelievi, in mancanza di riscontro contabile e/o documentale sulla effettiva destinazione a utilità sociale dei pagamenti.

11.3.11 Capo P-a punto XIX.

L'imputazione di cui al punto XIX ha ad oggetto la somma di € 313.000, di cui alla differenza tra il prezzo asseritamente concordato (pari a €



1.300.000, come indicato in una lettera inviata da Mais a Immobiliare Mistral S.r.l.) e il prezzo praticato (pari a € 987.000) a vantaggio della società Il Tulipano S.r.l. (riferibile Ponzoni), in relazione alla vendita, avvenuta in data 27.05.09, dell'immobile sito in Seregno, Vicolo delle Rose di proprietà della società fallita

Le doglianze della difesa sono **fondate**.

Il Tribunale - nel ritenere che “*Mais abbia effettuato una svendita del bene*” a beneficio esclusivo della Tulipano, società riferibile a Ponzoni (cfr. pag. 156 sent. impugnata) - omette di considerare le risultanze dibattimentali, di cui si è già dato conto nel trattare della vendita dell'immobile di Vicolo delle Rose, a proposito del capo Q di imputazione (cfr. par. 9). Si rinvia a quanto già illustrato sopra, pertanto, in relazione alla mancanza di prova che il prezzo di euro 895.000 indicato nel preliminare d'acquisto stipulato tra Mais e Mistral Immobiliare fosse simulato e alla strumentale manovra di "rialzo" del prezzo messa in atto da Pennati, per indurre Ponzoni ad acquistare l'immobile a un prezzo più alto del pattuito.

In sintesi, giova ricordare che, in relazione a tale compravendita immobiliare, il C.T. del P.M., dott. Pireddu, nella propria Relazione (cfr. pag. 66) dà conto:

- del contratto preliminare di compravendita stipulato da Mais e Mistral Immobiliare il 16 luglio 2008 al prezzo di € 895.000;
- di una lettera inviata da Mais a Mistral Immobiliare in data 27 aprile 2009 nell'ambito della quale si fa riferimento ad un prezzo “reale” di € 1.300.000, in luogo di quello contrattualmente stabilito di € 895.000;
- della nomina, quale acquirente finale, de Il Tulipano da parte di Mistral Immobiliare;
- del rogito notarile stipulato da Mais e Il Tulipano il 27 maggio 2009 al prezzo complessivo di € 987.000, pagato quanto a € 102.000 a mezzo assegni bancari, e quanto a € 885.000 a mezzo dell'accollo del mutuo in essere con Banca Popolare di Milano;
- della comunicazione inviata da Mais alla Banca Popolare di Milano per informare della compravendita e dell'accollo della somma di € 885.000.

Nelle conclusioni della propria relazione (cfr. pag. 78), il C.T. del P.M. - senza fornire alcuna spiegazione della propria affermazione - segnala che la compravendita immobiliare sarebbe avvenuta per un importo inferiore di € 313.000.

Nella Relazione ex art. 33 L.F., invece, i Curatori del Fallimento Mais, riguardo a tale compravendita, scrivono che *“nulla può affermare la curatela circa il reale valore dell’immobile oggetto della compravendita”* (cfr. pag. 42), e non includono il presunto maggior valore indicato dal dott. Pireddu nell’elenco delle distrazioni dagli stessi ipotizzate (cfr. punto 5 del paragrafo 7).

In sede di controesame, richiesto dalla difesa di fornire spiegazioni circa le affermazioni contenute nelle conclusioni della propria relazione (che non trovano riscontro nella Relazione ex art. 33 L.F.), il dott. Pireddu ha dichiarato (cfr. trascriz. ud. 11.09.12, pagg. 30 e ss.) di aver ritenuto la vendita avvenuta a un prezzo inferiore basandosi su una lettera inviata dalla Banca Popolare di Milano a Mais (cfr. all. 104/E alla Relazione del dott. Pireddu) in data 16.02.2010.

E’ evidente, però, che la lettera della Banca Popolare di Milano non abbia alcuna attinenza con l’immobile di Seregno, Vicolo delle Rose (riguardando, invece, un immobile sito a Bregnano), come attestato anche dai Curatori della società Mais nel corso dell’udienza del 9 gennaio 2013, allorquando hanno chiarito che Banca Popolare di Milano non ha proposto alcuna insinuazione al passivo per il debito riferito all’immobile di Seregno.

Quanto alla lettera di Mais del 27 aprile 2009 indirizzata a Mistral Immobiliare (unico elemento sulla base della quale il Tribunale ritiene l’immobile “svenduto”) e nella quale viene indicato un prezzo asseritamente “reale” di € 1.300.000, si ribadisce che nel corso dell’udienza del 12 settembre 2012 (cfr. pagg. 18 e ss.) Sergio Pennati ha chiaramente affermato di aver redatto personalmente la lettera, senza alcun precedente accordo o trattativa con Mistral Immobiliare, al solo fine di tentare di ottenere da Il Tulipano una cifra superiore a quella contrattualmente stabilita, senza averne alcun diritto e senza alcun riferimento a parametri oggettivi o specifiche circostanze, ben conscio



che Mais era giuridicamente obbligata a vendere, in virtù del preliminare sottoscritto con Mistral Immobiliare, e che il prezzo pattuito fosse congruo.

In conclusione: la quantificazione operata dal dott. Pireddu in relazione all'immobile di Seregno non trova riscontro nelle risultanze probatorie acquisite (tolta la strumentale e artificiosa lettera della Mais, suggerita da Pennati, del 27.4.2009), né sussiste alcuna distrazione, posto che la compravendita è avvenuta sulla base di un accordo contrattuale – risalente di un anno – e che il prezzo stabilito è stato integralmente pagato (addirittura maggiorato).

Il prezzo di euro 895.000,00 pattuito il 16.7.2008 con la Mistral (e a maggior ragione quello successivamente pattuito, in data 27.5.2009, in occasione del rogito con Il Tulipano, pari a euro 987.000,00) non risulta del resto incongruo rispetto al prezzo di euro 675.000,00 cui la Mais aveva acquistato l'immobile, in data 31.5.2006, da Marforio Giorgio (cfr. all. 19 note ud. difesa Ponzoni, già prodotto all'ud. del 13.01.13).

Quanto al fatto che, ottenuto l'immobile, la società Il Pellicano lo abbia rivenduto immediatamente a 1.300.000,00 alla società Vita s.r.l. (riferibile all'imprenditore Vitali Massimo), si è già detto sopra che lo stesso non è sufficiente a provare che il prezzo di 895.000,00 concordato nel preliminare di un anno prima tra Mistral e Mais fosse simulato: ciò tanto più ove si consideri che - secondo la stessa impostazione d'accusa fatta propria dal Tribunale - il contratto stipulato con la società Vita s.r.l. nascondeva uno dei tanti finanziamenti di Duzioni in favore di Ponzoni (cfr par. 3.2.1, proposito delle utilità di Ponzoni in relazione alla corruzione di cui al capo A: la caparra di euro 250.000,00, corrisposta da parte della società Vita s.r.l. in occasione della stipula del preliminare d'acquisto con la società Tulipano, fu una sorta di "prestito" che, su richiesta di Filippo Duzioni, l'imprenditore Massimo Vitali erogò in favore di Ponzoni).

In riforma della sentenza appellata, pertanto, Massimo Ponzoni deve essere assolto dall'imputazione di cui al punto XIX perché il fatto non sussiste.

11.4 I fatti di bancarotta documentale.

Come si è detto sopra, nell'esporre i motivi d'appello, le censure difensive si impernano sull'assenza della qualifica di amministratore di fatto in capo a Ponzoni e, quanto alla società Il Pellicano, sulla regolare tenuta delle scritture dalla costituzione della società fino alla cessazione della sua carica (marzo 2006).

Per come formulate, le doglianze sono manifestamente infondate: deve richiamarsi, al riguardo, quanto già esposto nei paragrafi che precedono, a dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto delle due società fallite attribuibile a Massimo Ponzoni.

Si fa comunque integrale rinvio all'esaustiva e condivisibile motivazione del Tribunale sia in ordine alla sussistenza dei fatti di bancarotta documentale, sia in ordine al dolo accertato in capo a Ponzoni (motivazione già sopra sunteggiata e, comunque, rinvenibile alle pp. 122-123 e pp. 157-158 della sentenza appellata). Non può che ribadirsi, in particolare, che Massimo Ponzoni, in quanto concorrente nelle distrazioni, era perfettamente consapevole delle alterazioni contabili necessarie per occultare l'impiego delle risorse illecitamente drenate dalle società immobiliari (a titolo meramente esemplificativo si richiama la mail di cui già si è detto sopra e di cui scrive il Tribunale a p. 104 della sentenza appellata: mail di Laura Ponzoni, indirizzata a Pennati, con cui si dispone espressamente di fatturare spese elettorali di Massimo Ponzoni a carico delle società del "gruppo", mascherandone il reale oggetto).

Con riferimento alla Immobiliare Mais, va precisato che, quanto meno per le anomalie contabili connesse ai flussi monetari di carattere distrattivo e al c.d. conto "calderone", la responsabilità di Ponzoni è pacifica, trattandosi di una modalità di annotazione contabile volutamente vaga e confusa, atta a mascherare le movimentazioni illecite. La difesa, del resto, nulla di specifico deduce nei motivi d'appello con riferimento all'imputazione di bancarotta documentale riguardante la società Mais.

Quanto alla società Il Pellicano, ad ulteriore dimostrazione dell'assurdo logico e fattuale di una pretesa inconsapevolezza di Ponzoni della irregolare tenuta delle scritture contabili, merita solo aggiungere che la



stessa era di tale solare evidenza da non essere sfuggita neppure al socio Massimo Buscemi, pur estraneo alle distrazioni.

Esaminato in dibattimento (ud. 12.12.2012 p. 13-14), il teste Buscemi così rappresenta la situazione di grave anomalia che lo aveva indotto ad abbandonare la compagine sociale: -

“Beh, certo, ci sono state problematiche non condivise, da me non condivise o scelte da me non condivise, **situazioni contabili che non mi erano chiare, versamenti che ci venivano richiesti nonostante ci fosse una visione chiara di quella che era l'impresa immobiliare o doveva essere chiara**, mi spiego: c'erano tutte le condizioni perché quello potesse divenire un business trasparente, sano, vero, così come erano le condizioni iniziali per cui noi abbiamo iniziato questa avventura. Le case sono state quasi tutte vendute con atti di preliminari tutti firmati e quindi sembrava proprio, anche da un punto di vista commerciale, una buona opportunità di sviluppo; l'immobile era stato molto ben costruito, quindi c'erano tutti i requisiti perché fosse un'operazione immobiliare, al di là della trasparenza che deve essere ovvia e normale, ma anche di successo da un punto di vista finanziario. **Dalle risultanze che leggevo non mi sembrava fosse questo l'andamento, perché i numeri non mi quadravano** e allora io ho deciso di uscire dalla società.”

Massimo Buscemi racconta anche della crescente insoddisfazione che lui, Pozzi e Gariboldi avevano manifestato nei confronti della gestione poco trasparente di Pennati; spiega che l'opacità amministrativa e una serie di inadempimenti (ritardi o omissioni nei pagamenti degli oneri dovuti al Comune ad esempio, ma anche irrituali modalità di convocazioni delle assemblee soci e in condizioni da non consentire una effettiva partecipazione alle assemblee) - a fronte di una attività d'impresa che, all'apparenza, era “virtuosa” e aveva le carte in regola per essere un successo sul piano commerciale - , nonché, da ultimo, le lamentele di un imbianchino per una cambiale non pagata lo avevano indotto dapprima ad affidare al rag. Riva la revisione contabile della società e, da ultimo, ad abbandonare la compagine sociale.

11.5 Le statuizioni civili in favore della società Immobiliare Mais s.r.l.

I motivi d'appello della difesa di Massimo Ponzoni in ordine alle statuizioni civili conseguenti alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta *sub* capo P sono infondati.

Il Tribunale, come si è visto sopra, ha condannato l'imputato *"al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile fallimento Mais srl, da liquidarsi in separato giudizio in ragione della insussistenza attuale di elementi idonei a quantificare i danni derivanti dalla bancarotta documentale"*. Ha altresì liquidato, in favore della società fallita, *"una provvisoria a concorrenza delle accertate condotte di distrazione, quantificate in euro 1.500.000"*.

La difesa lamenta (cumulativamente e genericamente, in relazione a tutte le statuizioni civili) che *"l'ammontare delle provvisorie concesse dal Tribunale, anche nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, è eccessivo ed ingiustificato"*; con riferimento specifico alle bancarotte, si duole che la liquidazione dei danni non consideri le ingenti somme di denaro restituite da Ponzoni.

In realtà, come si è detto, il Tribunale non ha liquidato i danni, limitandosi a constatarne *l'an* e rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione. La sussistenza dei danni, peraltro, non è revocabile in dubbio, atteso l'ingente ammontare delle distrazioni accertate ai danni della fallita Immobiliare Mais, quantificabili (nonostante il parziale ridimensionamento di cui si è dato atto sopra, all'esito delle limitate assoluzioni pronunziate in questa sede) in oltre 2.500.000,00 euro in linea capitale. A ciò si aggiungano i danni conseguenti alle bancarotte documentali (per l'impossibilità di accertamento e recupero di eventuali crediti della società fallita, a fronte della alterazione e confusione delle scritture: cfr. sentenza appellata pp. 157-158).

In tale contesto, già solo l'importo delle distrazioni accertate giustifica la liquidazione della provvisoria calcolata dal Tribunale. Si consideri, infatti, che - ove anche si deducano le "restituzioni" di Massimo Ponzoni (che, secondo il calcolo della stessa difesa, assommano al complessivo importo euro € 175.517,07: cfr. pp. 419-428 dell'atto d'appello) - la provvisoria di euro 1.500.000 risulta ampiamente inferiore all'ammontare residuo delle distrazioni.

12. Il trattamento sanzionatorio.



La parziale riforma della sentenza di primo grado impone di rideterminare il trattamento sanzionatorio.

Per **Massimo Ponzoni**, come si è visto, deve essere confermata la responsabilità penale per le corruzioni di cui ai **capi A) punti nn. 2 e 3 e U)** e per le bancarotte di cui ai **capi I) e P)** (fatta eccezione per i fatti distrattivi di cui al capo I-1 punti VI, IX e XVIII e di cui al capo P-a punto VIII, limitatamente a euro 154.500,00; punto X, limitatamente a euro 175.360,00; punto XI, limitatamente a euro 30.000,00; punto XII e punto XIX).

I reati, come già statuito dal primo giudice, possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione. Reato più grave, nonostante la parziali assoluzioni, rimane la bancarotta di cui al capo P), considerata la pluralità dei fatti delittuosi commessi, nel corso di un lungo arco temporale, e l'entità ingente delle distrazioni (di importo più alto di quelle compiute ai danni della società Il Pellicano).

La difesa si duole della pena irrogata in primo grado (e, in particolare, dell'entità del discostamento dal minimo edittale) e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede che venga valorizzato, a favore dell'imputato, il comportamento successivo ai fatti e la *"correttezza processuale"* (per il fatto che *"è sempre stato presente alle numerose udienze ed ha rispetto tutte le prescrizioni impostegli, si è costituito quando ha saputo che nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare"*).

Le doglianze sono infondate.

La Corte ritiene congrua e, anzi, particolarmente mite la pena assunta dal primo giudice a base per il calcolo della pena (anni 4 e mesi 6 di reclusione): pena che **in questa sede si ritiene di ridurre ad anni 4 e mesi 4 di reclusione per effetto delle assoluzioni su alcuni limitati punti dell'imputazione**. Il giudizio di congruità e adeguatezza della pena si fonda su: oggettiva gravità dei fatti (cui l'imputato, come sopra si è detto, ha rimediato solo in minima parte e, per quanto attiene alla escussione delle fideiussioni da lui prestate, non certo volontariamente); numero e reiterazione delle condotte delittuose nell'arco di anni; pericolosità e intensità del dolo dell'imputato (che ha mostrato una

spregiudicata disinvoltura nella commistione e gestione illecita degli affari pubblici e privati, strumentalizzando per anni sia la sua funzione politica, sia le sue cariche, formali o di fatto, all'interno delle società fallite per il perseguimento di utilità private).

A fronte di tali elementi di qualificazione della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, il fatto che lo stesso sia stato presente in udienza o che si sia costituito a seguito della emissione della misura cautelare non gli guadagna alcuno "speciale" merito, trattandosi, per un verso, dell'esercizio di un diritto di partecipazione al processo riconosciutogli dall'ordinamento (nel suo stesso interesse) e, per altro verso, di un adempimento che gli ha semplicemente evitato le ulteriori conseguenze negative della latitanza.

Le stesse considerazioni inducono a ribadire - in assenza di altri, positivi elementi valutabili a favore dell'imputato - il diniego delle circostanze attenuanti generiche, congruamente ancorato, nella motivazione del Tribunale, alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'imputato.

Va anche considerato, in punto trattamento sanzionatorio, che proprio l'invocata funzione rieducativa della pena impone la scelta di una sanzione che, discostandosi (seppur di poco, nel caso di specie) dal minimo edittale, possa rivestire una concreta efficacia retributiva e dissuasiva, in rapporto ai più volte richiamati indici di gravità dei reati e di capacità a delinquere dell'imputato.

Tutto ciò premesso, si reputa congruo assumere quale pena-base, per il reato di cui al capo P), quella di anni 4 e mesi 4 di reclusione, così calcolata: pena-base ex art. 216 l. fall. = anni 3 e mesi 6 di reclusione; aumentata ad anni 4 di reclusione per l'aggravante speciale di cui all'art. 219 comma 1 l.fall.; aumentata ad anni 4 e mesi 4 per l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 l. fall..

La pena così calcolata per il capo P), pari ad anni 4 e mesi 4 di reclusione, deve essere aumentata per effetto della continuazione con gli altri reati (anche in questo caso calcolando gli aumenti in modo da garantire una congrua afflittività delle pene, onde rapportarle alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell'imputato):



- di mesi 10 di reclusione per il capo I) = anni 5 e mesi 2 di reclusione;
- di mesi 3 e giorni 15 per il capo A) punti 2 e 3 (così ridotto l'aumento stabilito dal primo giudice, per effetto della assoluzione dalla corruzione in relazione al punto 1 del medesimo capo) = anni 5 mesi 5 e gg. 15 di reclusione;
- di mesi 4 e giorni 15 per il capo U) = **pena finale di anni 5 mesi 10 di reclusione.**

L'entità della pena inflitta rende evidente che non sussistono i presupposti per concedere i benefici di legge. Considerato che la pena inflitta per il reato più grave è superiore ai tre anni, ma inferiore ai cinque, deve essere revocata la pena della interdizione legale applicata all'imputato e sostituita la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Quanto ad **Antonino Enrico Brambilla**, la condanna va limitata al capo **A) punti nn. 2 e 3.**

Circa il trattamento sanzionatorio inflitto dalla prima sentenza (che aveva determinato in 4 anni la pena-base per il reato di cui al capo A, punti 1, 2 e 3, aumentandola poi per gli altri reati in continuazione), la difesa lamenta che il Tribunale *"non ha per nulla preso in considerazione i criteri di commisurazione determinandone così una così lontana dai limiti edittali"*; invoca inoltre le circostanze attenuanti generiche perché *"l'imputato ha sempre svolto un'attività lavorativa lecita, la professione forense, tra l'altro con ottimi risultati, e l'unico precedente risale al lontanissimo 1992"*.

Le doglianze in punto pena sono infondate.

Non può che richiamarsi, al riguardo, la valutazione espressa dal Tribunale (con riferimento alla *"sistematica reiterazione di condotte delittuose che hanno improntato la gestione pubblica e privata al comune unitario obiettivo di anteporre i propri interessi privati a quelli della collettività"*) e aggiungersi che - seppure il reato di corruzione accertato sia unitario e abbia riguardato il solo piano attuativo dell'ATR4 (e non il PGT) – i fatti di cui risponde l'avv. Brambilla rimangono gravi: e ciò non solo per le modalità della condotta (tradottasi in plurimi atti di

favoritismo) e per il ruolo di rilievo pubblico rivestito dall'imputato (assessore comunale), ma altresì per il danno patrimoniale e per discredito provocato alla Pubblica Amministrazione. Va poi evidenziata la capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, che ha reiterato i fatti di corruzione nonostante che in passato fosse stato già condannato per analoghi fatti di corruzione *ex art. 319 c.p.* (peraltro commessi, da quanto risulta dal certificato penale, in lungo arco temporale, dal 1983 al 1990) e, più recentemente, per reati contro l'incolumità pubblica e contro la Pubblica Amministrazione (cfr. sentenza di applicazione pena del Tribunale di Busto Arsizio in data 9.6.1999, per i delitti di cui agli artt. 439 c.p.art. 355 c.p.).

La gravità dei fatti e la capacità a delinquere dell'imputato, unitamente ai precedenti penali (anche specifici) impediscono di accedere alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, per giustificare le quali non è sufficiente l'esercizio di "*attività lavorativa lecita*" (attività che, peraltro, non ha impedito la commissione del nuovo reato e ne ha anzi costituito l'occasione); impongono, al tempo stesso, di discostarsi dal minimo edittale, seppur di poco, per garantire alla pena una afflittività adeguata e una concreta funzione rieducativa.

Tanto considerato, a fronte del parziale ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria di cui al capo A), si reputa congrua e adeguata a retribuire il disvalore dei fatti la pena di anni tre di reclusione. Resta ferma, conseguentemente, la pena accessoria applicata dal primo giudice (interdizione dai pubblici uffici per anni cinque).

Venendo infine a **Filippo Duzioni**, anche nei suoi confronti la condanna va limitata al capo A) **punti nn. 2 e 3.**

Ne consegue la necessità di ridurre la pena inflitta per il reato di corruzione. Pena congrua, considerata la oggettiva gravità dei fatti (di cui sopra si è detto, con riferimento a Brambilla), è quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione (inferiore a quella inflitta a Brambilla, considerata l'incensuratezza dell'imputato).

I motivi d'appello in ordine alla pena sono del tutto generici e, come tali, inammissibili (la difesa si limita a segnalare che "*in virtù del comportamento processuale dallo stesso tenuto e dalla sua*



incensuratezza la sanzione potrà essere comunque contenuta entro i minimi edittali e parimenti, potranno essere ritenute sussistenti le attenuanti generiche e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena"). In ogni caso, si ribadisce che non emerge alcuna specifica ragione di speciale attenuazione della pena, non potendo certo valere a giustificarla la mera incensuratezza dell'imputato; né è dato trarre dal "comportamento processuale" del sig. Duzioni alcun efficace contributo collaborativo o altri elementi apprezzabili in suo favore. Per contro, l'insistenza con cui lo stesso ha cercato, nel tempo, di acquistare i favori dei politici per assicurare a sé (e alla Antares) il perseguimento di interessi privati e i plurimi favoritismi comprati presso il pubblico ufficiale Brambilla, con la mediazione di Ponzoni, unitamente al danno ingente prodotto alla credibilità delle Istituzioni sono di ostacolo alla concessione delle attenuanti generiche e impongono un discostamento, seppur modesto (stante il divieto di *reformatio in peius*), dal minimo edittale.

L'entità della pena inflitta (inferiore ai tre anni) impone la revoca della pena accessoria inflitta con la prima sentenza.

13. Dispositivo.

Per i motivi sopra esposti, la Corte d'Appello ha così deciso:

Visti gli artt. 604 e art. 605 c.p.p.,

IN PARZIALE RIFORMA

della **sentenza del Tribunale di Monza emessa il 18.4.2014**, appellata da PONZONI Massimo, DUZIONI Filippo, RIVA Franco, BRAMBILLA Antonino Enrico, PERRI Rosario e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza,

Visti gli artt. 178 , comma 1, lett. c, 453, comma 1-bis, c.p.p.),

DICHIARA

la **nullità decreto di giudizio immediato** emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Monza in data 19.3.2012 e,

conseguentemente, della **sentenza appellata**, limitatamente alle imputazioni di cui ai **capi L), N), O) e S) a carico di PONZONI Massimo** e all'imputazione di cui al **capo M) a carico di RIVA Franco** e

ORDINA

la restituzione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Monza in relazione a tali imputazioni;

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

PONZONI Massimo dai reati di cui ai seguenti capi:

- **A punto 1), B), C), D), E)** perché il fatto non sussiste;
- **Aa)** perché il fatto non sussiste;
- **H)** perché il fatto non costituisce reato;
- **I-1)** punti **VI e IX** perché il fatto non sussiste; punto **XVIII** per non aver commesso il fatto;
- **P-a)** punto **VIII**, limitatamente a **euro 154.500,00**; punto **X**, limitatamente a **euro 175.360,00**; punto **XI**, limitatamente a **euro 30.000,00**; punto **XII**; punto **XIX**; per tutti i punti perché il fatto non sussiste;

DUZIONI Filippo dal reato di cui al **capo Aa)** e al **capo A punto 1)** perché il fatto non sussiste;

BRAMBILLA Antonino Enrico dai reati di cui al **capo A punto 1), B), C), E)** perché il fatto non sussiste;

PERRI Rosario dai reati di cui al **capo A punto 1), B), C), E)** perché il fatto non sussiste;

Visti gli artt. 157 c.p., 521, 529 e 531 c.p.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di:

-
- **PONZONI Massimo** in ordine ai reati di cui ai **capi T) e G)**, **riqualificato quest'ultimo ai sensi dell'art. 323 c.p.**, perché i reati sono estinti per intervenuta **prescrizione**, nonché in ordine al reato di cui al **capo Q)**, **riqualificato ai sensi dell'art. 393 c.p.**, per **difetto di querela**;
 - **PERRI Rosario** in ordine al reato di cui al **capo Q)**, **riqualificato ai sensi dell'art. 393 c.p.**, per **difetto di querela**;
 - **DUZIONI Filippo** in ordine al reato di cui al **capo T)** perché estinto per intervenuta **prescrizione**;

RIDETERMINA

la pena nei confronti di:

- **PONZONI Massimo** per i restanti fatti-reato contestati al **capo A)** e ai **capi I), P), U)** di imputazione **in anni cinque e mesi dieci di reclusione**;
- **DUZIONI Filippo** per i restanti fatti-reato contestati al **capo A)** di imputazione **in anni due e mesi sei di reclusione**;
- **BRAMBILLA Antonino Enrico** per i restanti fatti-reato contestati al **capo A)** di imputazione **in anni tre di reclusione**;

REVOCA

le pene accessorie della **interdizione dai pubblici uffici per anni cinque** applicata a **DUZIONI Filippo** e della **interdizione legale** applicata a **PONZONI Massimo**

SOSTITUISCE

la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici applicata a **PONZONI Massimo** con l'**interdizione dai pubblici uffici per anni cinque**;

REVOCA

le statuizioni civili pronunziate:

-
- a favore del **Fallimento Immobiliare Mais s.r.l.**, a carico di PONZONI Massimo e di PERRI Rosario, in relazione al reato di cui al capo **Q)** come sopra riqualificato;
 - a favore di **DASSI Renzo**, a carico di PONZONI Massimo, in relazione al reato di cui al capo **Q)** come sopra riqualificato;
 - a favore della **Regione Lombardia** in relazione ai reati di cui ai seguenti capi:
 - **G)**, come sopra riqualificato, limitatamente alla liquidazione del danno, rimettendo le parti sul punto davanti al giudice civile;
 - **H)**, limitatamente alla condanna al risarcimento del danno, ferma restando la statuizione in ordine alla restituzione delle borse alla Regione Lombardia;

RIDUCE

l'ammontare della **provvisoria** liquidata a favore del **Comune di Desio**, a carico solidale degli imputati PONZONI, BRAMBILLA e DUZIONI in relazione al reato di cui al **capo A)**, ad **euro 20.000,00**;

CONDANNA

PONZONI Massimo alla rifusione delle spese di prosecuzione rappresentanza e difesa in giudizio della costituita parte civile **Comune di Desio**, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per onorari, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. e a favore della costituita parte civile **Regione Lombardia** in complessivi euro 3.000,00 per onorari;

CONFERMA

nel resto l'appellata sentenza.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

INDICA

in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 26.9.2016.



Il Consigliere estensore

Il Presidente